REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 21 agosto 2018 **Anno XLIX - N. 86**



Gruppo del Nuvolau (Bl), La Gusèla.
Il Gruppo del Nuvolau è un piccolo complesso dolomitico che si sviluppa da nord-ovest a sud-est, dal passo Falzarego (m. 2105) al passo Giau (m. 2233). Sopra il passo Giau svetta con eleganti forme l'estremità sud del Nuvolau, chiamata Ra Gusèla (m. 2595). La denominazione Gusèla (dal latino acucella "piccolo ago") richiama la forma sottile e allungata della formazione rocciosa e si ritrova spesso nel Bellunese. La più nota è la Gusèla del Vescovà, nel Gruppo della Schiara, sopra Belluno.
(Franco Denti)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1060** del 31 luglio 2018
Nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova. Determinazioni per l'avvio della realizzazione. Approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 L. 241/1990. 1
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1061** del 31 luglio 2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Modifica del partenariato nei progetti ITAT 2034 "GATE" e ITAT 2035 "EMOTIONWay". 19
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **1063** del 31 luglio 2018
L. R. n. 7/2011, art.16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione del complesso immobiliare sito in Venezia, Sant'Elena, Calle Buccari, 5, di proprietà della Regione del Veneto. Autorizzazione alla procedura di trattativa diretta al valore di pronto realizzo non inferiore al 25% del valore di perizia. 23
[Demanio e patrimonio]

n. **1065** del 31 luglio 2018
Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Programma dei progetti strategici delle Province di Verona, Vicenza e Belluno, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014 e s.m.i.. Approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza. Autorizzazione alla firma. 26
[Enti locali]

n. **1071** del 31 luglio 2018
Autorizzazione proroga della posizione dirigenziale in comando presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. 37
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1072** del 31 luglio 2018
Cessazione comando presso l'Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA di un Dirigente Medico di ruolo dell'Azienda Zero. 38
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1075** del 31 luglio 2018
Valutazione 2017 Direttori di Arpav, Avepa e Veneto Lavoro. 39
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1076** del 31 luglio 2018
Tribunale di Treviso. Procedimento R.G.7273/2017- Autorizzazione alla definizione del contenzioso in via transattiva. 41
[Affari legali e contenzioso]

n. **1077** del 31 luglio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL050) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI. 49
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1078** del 31 luglio 2018
Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL052). 57
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1079** del 31 luglio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL053) // VINCOLATE. 62
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1080** del 31 luglio 2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL054). 83
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1081** del 31 luglio 2018
Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 02.08.2018 alle ore 11:30. 92
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1082** del 31 luglio 2018
Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali. 104
[Affari legali e contenzioso]

n. **1083** del 31 luglio 2018
N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 105
[Affari legali e contenzioso]

n. **1084** del 31 luglio 2018
Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 106
[Affari legali e contenzioso]

n. **1085** del 31 luglio 2018
Ratifiche dei DPGR nn. 86 e 87 del 19 luglio 2018, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa. 107
[Affari legali e contenzioso]

n. **1087** del 31 luglio 2018
Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 03.08.2018. 108
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1088** del 31 luglio 2018
Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "Civitas Vitae" della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002. 115
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1089** del 31 luglio 2018
Collaborazione della Regione del Veneto all'avvio operativo del Progetto di Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS "NEMS - National Emergency Medical Services" per la progettazione e la realizzazione di un Servizio Nazionale di Emergenza Medica in Sierra Leone. 118
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1090** del 31 luglio 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale a Radiologia Diagnostica s.a.s. del dott. Zabeo & C. per trasferimento definitivo della sede operativa dell'ambulatorio specialistico da Dolo (VE), via Guolo, 15 a Fiesso d'Artico (VE) via Riviera del Brenta n. 265. L.R. n. 22/02. 122
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1091** del 31 luglio 2018
Variazione denominazione sociale da: "APACA-Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato ONLUS" a:"APACA ASSOCIAZIONE ODV" e conferma di iscrizione all'Albo delle Associazioni Protezionistiche del Veneto per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993. 126
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1093** del 31 luglio 2018
Apposizione del visto di congruità sul Bilancio Economico Preventivo (BEP) dell'esercizio 2018 dell'Agenzia regionale per la prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Art. 19, comma 2, lett. b) della L.R. n. 32/1996. 128
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1097** del 31 luglio 2018
Approvazione del progetto di disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12. 141
[Agricoltura]

n. **1102** del 31 luglio 2018
Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s." con sede legale nel Comune di Badia Calavena (VR). "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". 144
[Agricoltura]

n. **1103** del 31 luglio 2018
Manifestazione fieristica: "TRANSPOTEC LOGITEC" - 15^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 21 febbraio - 24 febbraio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 147
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1104** del 31 luglio 2018
Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, per lo svolgimento del progetto "THINGS+". Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020. Approvazione schema di convenzione. CUP H77F16000000007. 149
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **1105** del 31 luglio 2018
"Borgoluce - società agricola s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Susegana (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003. 161
[Energia e industria]

n. **1106** del 31 luglio 2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre 2016. Accordo triennale di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto per l'attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio. Approvazione schema di convenzione per le attività relative all'annualità 2018. 172
[Settore secondario]

n. **1107** del 31 luglio 2018
Aggiornamento del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G., regolante le modalità di verifica e controllo dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative misure di mitigazione e compensazione, in attuazione dell'AdP sottoscritto in data 17/06/2013 tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione del Veneto. 181
[Venezia, salvaguardia]

n. **1108** del 31 luglio 2018
Approvazione, in attuazione delle delibere di Giunta regionale n. 1858/2012, n. 2314/2012 e n. 1058/2018, della convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per la prosecuzione delle attività di caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento definitivo di rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area denominata "Ex Nuova Esa", in Comune di Marcon (VE) e in Comune di Mogliano Veneto (TV). 195
[Venezia, salvaguardia]

n. **1109** del 31 luglio 2018
GEA s.r.l. - Discarica tattica regionale del Veneto per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, loc. Cà Brusà in Comune di Sant'Urbano (PD). Rideterminazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti a valere dal 1° gennaio 2017. 208
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1111** del 31 luglio 2018
Concessione di acqua termale denominata "GRAND HOTEL" in comune di Montegrotto Terme (PD). Conferimento della titolarità a favore della ditta "Stemma 8 S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 232
[Acque]

n. **1112** del 31 luglio 2018
Concessione di acqua termale denominata "RIVELLA II" ubicata in comune di Monselice (PD). Conferimento titolarità a favore della ditta Emo Capodilista Marina a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 240
[Acque]

n. **1113** del 31 luglio 2018
Concessione di acqua termale denominata "VIA TERME" ubicata in comune di Montegrotto Terme (PD). Conferimento della titolarità della concessione favore della ditta Terme Marco Polo S.r.l a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica. 248
[Acque]

n. **1114** del 31 luglio 2018
Ditta Euganea Vasi srl. Autorizzazione del programma dei lavori di coltivazione delle cave di argilla per laterizi "BENEDETTI" in Comune di Grisignano di Zocco, "DONADELLO" in Comune di Longare e "SARTORI" in Comune di Camisano Vicentino, in variante alle autorizzazioni di cui alle DD.G.R. n. 1824, n. 1825 e n. 1826 del 06.10.2014, finalizzato all'ottimizzazione della sequenza temporale e alla rideterminazione dei depositi cauzionali in un'unica garanzia. (L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007). 256
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1116** del 31 luglio 2018
Ipab "IRAS - Istituto Rodigino di Assistenza Sociale" di Rovigo (RO). Articolo 12 L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 e articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23. Nomina di un nuovo Commissario straordinario regionale. 259
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1117** del 31 luglio 2018
IPAB - "Fondazione Don Mozzatti d'Aprili" di Monteforte d'Alpone (VR) proroga dell'incarico conferito al Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 e articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23. 261
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **1118** del 31 luglio 2018
Nomina del revisore dei conti presso l'Ipab "Residenza Riviera del Brenta" di Dolo (VE), presso l'Ipab I.R.A.S. di Rovigo e presso l'Ipab I.R.E. di Venezia. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56. 263
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1123** del 31 luglio 2018
Nomina del direttore di Veneto Lavoro. Art. 15 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e s.m.i. 266
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1127** del 31 luglio 2018
Approvazione dell'elenco degli interventi da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'utilizzo dei fondi destinati alla Regione del Veneto con il Decreto n. 468 del 27 dicembre 2017 per la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. 272
[Trasporti e viabilità]

n. **1128** del 31 luglio 2018
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 12 "Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa". Concessione finaziamento di euro 15.000.000,00 per il periodo 2018-2020 a favore di Veneto Strade Spa. D.G.R. n. 52/CR del 21.05.2018. 278
[Trasporti e viabilità]

n. **1129** del 31 luglio 2018
Intervento di razionalizzazione e miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale nella Valle dell'Agno. 281
[Trasporti e viabilità]

n. **1131** del 31 luglio 2018
Promozione dell'Editoria veneta - anno 2018. Partecipazione della Regione del Veneto alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte,10 - 14 ottobre 2018 - L.R. n. 49/1978. 284
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1133** del 31 luglio 2018
Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. Finanziamento di interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale. Articolo 5, comma 1, lettera a) e articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 67/CR del 8 giugno 2018. 287
[Urbanistica]

n. **1134** del 31 luglio 2018
L.R. n. 28/1976. Approvazione del "Progetto di Aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente" e autorizzazione all'acquisto del "Servizio per l' aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente". 317
[Difesa del suolo]

n. **1135** del 31 luglio 2018
L.R. n. 28/1976. Partecipazione al Simposio ONU "Toponymy and Cartography between History and Geography" - "Toponomastica e Cartografia tra Storia e Geografia" che si terrà a Venezia nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2018. Autorizzazione ad avviare le procedure per l'organizzazione dell'evento in collaborazione con l'Istituto Geografico Militare. 327
[Cartografia regionale]

n. **1136** del 31 luglio 2018
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) di cui all'art. 1 della L. n. 144/1999 e all'art. 31 della L.R. n. 35/2001. Programma di spesa sulle risorse del fondo di cui all'art. 145, comma 10, della L. n. 388/00 e autorizzazione all'acquisizione mediante procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 di servizi formativi specialistici. 330
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **1142** del 31 luglio 2018
Iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie dalla Giunta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti. Approvazione progetti in materia di lotta alla contraffazione e sicurezza e qualità dei prodotti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27: "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 6. 336
[Settore secondario]

n. **1144** del 31 luglio 2018
Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) Veneto, Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL) Unione Italiana del lavoro (UIL) Veneto, Federazione Italiana Costruzioni e Affini (FILCA) Confederazione Italiana Sindacati lavoratori (CISL) Veneto, Federazione italiana lavoratori legno ed affini (FILLEA) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza. 345
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1170** del 07 agosto 2018
Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo. 350
[Servizi sociali]

n. **1188** del 07 agosto 2018
Modifica della Deliberazione n. 1059 del 17/07/2018 relativa al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. 387
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **1193** del 14 agosto 2018
Criteri e modalità, anno 2018, per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 85, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30: "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017", e sue s.m.i. 389
[Enti locali]

n. **1231** del 14 agosto 2018
Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992. 395
[Servizi sociali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 375605)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1060 del 31 luglio 2018

Nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova. Determinazioni per l'avvio della realizzazione. Approvazione dello schema di Accordo ex art. 15 L. 241/1990.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nell'ambito del percorso amministrativo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova, a seguito dell'Accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. del 21 dicembre 2017, siglato tra il Presidente della Regione del Veneto e il Sindaco del Comune di Padova, si approva lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. con il quale gli Enti interessati assumono i rispettivi impegni per la realizzazione dell'opera predetta, autorizzando il Presidente alla firma dell'Accordo.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

In data 21 dicembre 2017 tra il Presidente della Regione del Veneto e il Sindaco del Comune di Padova, è stato sottoscritto, ex art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., un Accordo, recepito con la DGR 2292/2017, per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova - prodromico al successivo accordo di programma - atto mediante il quale vengono concordati impegni reciproci fra le parti e individuati due Poli per la Salute da realizzarsi nell'area denominata "Padova Est - San Lazzaro" e nell'attuale sito di via Giustiniani.

A seguito degli approfondimenti condotti, è stato individuato un percorso amministrativo per la realizzazione del nuovo Polo della Salute patavino che prevede due accordi, uno da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. (di seguito "primo accordo") ed un successivo accordo di programma ai sensi dell'art. 32 L.R. 35/2001 (di seguito "accordo di programma").

Il primo accordo, fra Regione Veneto (di seguito "Regione"), Comune di Padova (di seguito "Comune"), Azienda Ospedaliera di Padova (di seguito "Azienda"), Università degli Studi di Padova (di seguito "Università") e Provincia di Padova (di seguito "Provincia"), dettaglia i principali impegni stabiliti nell'accordo del 21 dicembre 2017, in particolare per quanto riguarda la cessione, gratuita, delle aree di Padova Est - San Lazzaro (sia quelle già di proprietà pubblica che quelle già di proprietà privata) da parte del Comune all'Azienda e, inoltre, la concertazione per il futuro assetto dell'area di via Giustiniani finalizzata alla riqualificazione urbanistica / edilizia dell'area e della proprietà immobiliare.

Il successivo accordo di programma, ex art. 32 L.R. 35/2001, fra Regione (promotore), Comune, Azienda (proponente), Università e Provincia, sarà invece finalizzato a concretizzare le decisioni e gli impegni sanciti dal primo accordo, consentendo di effettuare le variazioni agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

Per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, secondo il percorso amministrativo sopra descritto, si propone quanto segue:

- di demandare all'Azienda Ospedaliera di Padova, in considerazione delle competenze possedute, il coordinamento del procedimento nonché la gestione degli aspetti amministrativi, tecnici e operativi dell'iter per l'attuazione del percorso;
- di prendere atto che per assolvere alle funzioni demandate l'Azienda istituirà una struttura interna di progetto multidisciplinare dedicata avvalendosi di personale interno, e potrà avvalersi anche, se necessario, di supporto tecnico, amministrativo e legale esterno;
- di incaricare l'Azienda Zero della valutazione delle diverse modalità di finanziamento, considerando in via prioritaria il finanziamento, totale o parziale, mediante i fondi di cui all'art. 20 della L. 67/1998 oltre alle modalità di realizzazione dell'opera complessiva che saranno sottoposte all'esame della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia al fine di consentire alla Regione di effettuare una scelta in merito;

- la Regione, tramite l'Area Sanità e Sociale, definirà la programmazione sanitaria per ciascuno dei presidi ospedalieri che formeranno il nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova;
- di dare atto che la Regione si impegna a riqualificare tramite l'Azienda che verrà finanziata allo scopo, l'attuale presidio ospedaliero di via Giustiniani;
- di dare atto infine che, per maggior efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle normative di settore ed in particolare del D.Lgs. 502/1992 e delle LL.RR. 55/1994 e 56/1994, l'Area denominata Padova Est - San Lazzaro verrà ceduta gratuitamente all'Azienda mediante rogito notarile avvalendosi del supporto dell'Ufficiale rogante della Regione del Veneto, con la specificazione che qualora entro il 30 novembre 2018 non si perfezioni tale cessione, sia il primo accordo che l'atto sottoscritto in data 21 dicembre 2017 saranno risolti di diritto.

Nel dare avvio al percorso amministrativo come sopra descritto, con il presente provvedimento, si approva lo schema di Accordo "primo accordo" **(Allegato A)**, condiviso tra tutti gli Enti coinvolti e si autorizza il Presidente alla sottoscrizione del medesimo accordo, fatte salve le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il perseguimento degli obiettivi e delle specifiche finalità individuati nella proposta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Vista la L. 241/1990;
- Visto il D.P.R. 357/1997;
- Visto i DD.Lgs. 502/1992, 267/2000, 152/2006, 50/2016;
- Viste le LL.R. 55/1994, 56/1994, 35/2001, 27/2003, 11/2004, 11/2010, 11/2014, 19/2016, 14/2017;
- Viste le DD.G.R. 791/2009, 903/2010, 2943/2010, 1367/2011, 1131/2012, 239/2013, 481/2013, 1169/2013, 1391/2014, 1700/2014, 1907/2014, 2292/2014, 1012/2015, 2076/2015, 381/2016, 1892/2016, 2132/2016, 247/2017, 1400/2017, 2156/2017, 2292/2017;

delibera

1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il percorso amministrativo per l'avvio della realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova che prevede un doppio accordo ovvero un accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. (primo accordo) ed un successivo accordo di programma ex art. 32 L.R. 35/2001, dando atto il primo accordo, fra Regione, Comune, Azienda Ospedaliera di Padova, Università e Provincia, dettaglia i principali impegni stabiliti nell'Accordo siglato in data 21 dicembre 2017 - tra cui la cessione gratuita delle aree di Padova Est - San Lazzaro (sia quelle già di proprietà pubblica che quelle acquisite dai privati) dal Comune all'Azienda;
3. di approvare, per l'effetto, lo schema di accordo ex art. 15 L. 241/1990 e s.m.i., con relativi allegati **(Allegato A)**, autorizzando il Presidente a sottoscrivere l'atto medesimo e ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di detta proposta di accordo;
4. di dare atto che l'Azienda Ospedaliera di Padova cui è anche affidato il coordinamento del percorso amministrativo per la realizzazione del Nuovo Polo della Salute di Padova, istituirà una struttura interna di progetto multidisciplinare dedicata a tal fine;
5. di incaricare l'Azienda Zero della valutazione delle diverse modalità di finanziamento, considerando in via prioritaria il finanziamento, totale o parziale, mediante i fondi di cui all'art 20 L. 67/1998 oltre alle modalità di realizzazione dell'opera complessiva che saranno sottoposte all'esame della Commissione Regionale per gli Investimenti in Tecnologia ed Edilizia al fine di consentire alla Regione di effettuare una scelta in merito;
6. di demandare all'Area Sanità e Sociale, la definizione della programmazione sanitaria per ciascuno dei presidi ospedalieri che formeranno il nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova;
7. di prendere atto che la Regione si impegna a riqualificare tramite l'Azienda che verrà finanziata allo scopo, l'attuale presidio ospedaliero di Via Giustiniani;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla Dgr
n. dal

REGIONE DEL VENETO Giunta regionale DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR

ACCORDO
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO DELLA SALUTE – OSPEDALE POLICLINICO DI PADOVA

Tra

La **Regione del Veneto**, con sede in Venezia, [•], C.F. [•], nella persona di [•], nato a [•] il [•] (di seguito, "Regione")

Il **Comune di Padova**, con sede in Padova, [•], C.F. [•], nella persona di [•], nato a [•] il [•] (di seguito, "Comune")

L'**Università degli Studi di Padova**, con sede in Padova, [•], C.F. [•] , nella persona di [•], nato a[•] il [•] (di seguito "Università")

L'**Azienda Ospedaliera di Padova**, con sede in Padova, [•], C.F. [•], nella persona di [•], nato a [•] il [•] (di seguito, "Azienda")

La **Provincia di Padova**, con sede in Padova, [•], C.F. [•], nella persona di [•], nato a [•] il [•] (di seguito, "Provincia")

Premesso che

- in data 21 dicembre 2017 la Regione ed il Comune hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 l. n. 241/1990 (di seguito "Pre-Accordo"), finalizzato a determinare gli atti formali necessari per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova, tramite l'individuazione di due presidi ospedalieri separati ma rispondenti ad un unica visione strategica, il primo da realizzare in un area situata nella zona di Padova Est – San Lazzaro, il secondo nell'area attualmente occupata dalle strutture ospedaliere dell'Azienda in via Giustiniani;
- il Pre-Accordo è stato condiviso dalla Giunta Regionale, che ne ha preso atto con deliberazione n. 2229 del 29 dicembre 2017, e dal Consiglio comunale di Padova, che lo ha approvato con deliberazione n. 22 del 9 aprile 2018, delegando il Sindaco alla predisposizione degli ulteriori atti formali volti a darvi attuazione;
- il punto 9 del Pre-Accordo prevede che, con separato accordo, siano definite *"le modalità concrete nonché la tempistica di attuazione delle previsioni sopra descritte"*;
- nel frattempo il Comune ha dato corso ai lavori di realizzazione della nuova opera viabilistica denominata "Arco di Giano" nella zona di Padova Est – San Lazzaro e l'Azienda ha avviato la realizzazione del nuovo edificio per la pediatria nella zona di via Giustiniani;
- va dato impulso al procedimento per la variazione della destinazione urbanistica dell'area individuata per la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero di PD Est San Lazzaro, previa Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- va dato impulso alla elaborazione e condivisione degli indirizzi per il riassetto e la riqualificazione dell'area e delle strutture ospedaliere di via Giustiniani, ed alle conseguenti valutazioni e decisioni di ordine urbanistico;
- l'Azienda, in attuazione del ruolo attribuitole con D.G.R. n. XXXX/2018, darà corso all'iter procedimentale per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova;
- sulla base dello schema predisposto, l'Azienda ha avviato un confronto tra tutte le amministrazioni coinvolte nella realizzazione del nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova, volto all'adozione del presente accordo;

PAG. 1 DI 15

Allegato A alla Dgr
n. del



- il Presidente della Regione ha convocato tutte le parti ad un incontro presso la sede della Giunta Regionale per il giorno [•], per la espressione della definitiva volontà di ciascun Ente pubblico;

Tanto premesso le sopra indicate Amministrazioni

approvano quanto segue

1. Realizzazione di un nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova

1.1. Le Parti condividono la volontà di realizzare il nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova, al quale riconoscono carattere strategico sia nell'ambito della programmazione sanitaria della Regione del Veneto che a livello nazionale.

1.2. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro attivamente e in modo continuativo per il conseguimento del comune obiettivo, nella consapevolezza che il consenso e l'apporto di tutte le Istituzioni locali, seppure nella distinzione di ruoli, competenze e responsabilità, avrà un ruolo decisivo per accelerare e portare a compimento il complesso percorso verso l'obiettivo.

1.3. Sarà costituito un Comitato permanente fra rappresentanti di tutte le Parti dell'Accordo, coordinato dal rappresentante dell'Azienda, per garantire una collaborazione continuativa.

1.4. Il procedimento per la realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova si articolerà nelle seguenti fasi:

a. Concertazione, nell'ambito della quale saranno definite, d'intesa tra tutti i soggetti interessati, le linee di indirizzo relative alla determinazione del futuro assetto dell'area di via Giustiniani;
b. Programmazione, nell'ambito della quale sarà approvato un accordo di programma di interesse strategico regionale ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, di cui la Regione sarà il promotore e l'Azienda il proponente, con il quale saranno adottate le modifiche programmatorie e le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Padova Est- San Lazzaro ed alla riqualificazione dell'area di via Giustiniani e saranno stabiliti gli obblighi incombenti su tutte le parti dell'accordo in relazione all'attuazione del progetto;

1.5. La fase di Concertazione sarà avviata dalle Parti entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. Le parti si impegnano a concludere i negoziati per la definizione di un testo condiviso entro il 31 dicembre 2018.

1.6. La fase di Programmazione sarà avviata, con deliberazione della Giunta regionale, dopo la definizione della proposta di accordo di programma ai sensi dell'art. 32 L.R.. n. 35/2001, che sarà elaborata dall'Azienda, sentito il Comitato permanente.

2. Localizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Padova Est – San Lazzaro e disponibilità dell'area

2.1. Le Parti si danno atto:

a. che la localizzazione del previsto nuovo presidio ospedaliero di Padova Est - San Lazzaro, è individuata nell'Allegato 1 ed ha una superficie complessiva pari a circa mq. catastali 513.768 (d'ora in avanti: "l'Area");
b. che l'Area sarà resa idonea dal punto di vista urbanistico ed ambientale alla realizzazione del nuovo presidio ospedaliero;
c. che sull'Area si trovano 2 edifici che, unitamente ad una porzione di terreno pertinenziale, sono stati concessi in comodato gratuito all'ESU, come indicato nell'allegato 1;

Allegato A alla Dgr
n. del

d. che l'Area - come identificata nell'Allegato 1 a questo Accordo, sarà ceduta gratuitamente all'Azienda in piena proprietà, libera da persone e cose anche interposte, salvo il comodato richiamato al punto c, garantendo che al momento del trasferimento esse è libera da servitù, vincoli, oneri, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;

e. che il Comune, per il tramite del Suo legale, in data 5 luglio 2018, con nota acquisita dall'Azienda al prot. n. 42411 del 09 luglio 2018, ha comunicato che in data 20 luglio 2018 acquisirà la proprietà dell'area del Consorzio San Lazzaro Properties ed in data 23 luglio 2018 il Consiglio comunale delibererà la cessione a titolo gratuito dell'intera Area;

f. che il Comune ha dichiarato di avere la piena proprietà di tutta l'Area a partire dal 20 luglio 2018, avendo acquisito nella medesima data, giusta rogito Notaio Marco Silva rep. n. xxxxxx del 20 luglio 2018, l'area già di proprietà privata;

g. che il Comune, giusta delibera del Consiglio comunale n. xxx del 23 luglio 2018, ha deliberato il trasferimento di proprietà dell'Area all'Azienda, oltre al possesso, entro e non oltre il 30 novembre 2018, con spese a carico del cessionario e rogito a mezzo dell'Ufficiale rogante della Regione come da indicazioni dall'Azienda stessa;

h. qualora entro il 30 novembre 2018, non si sia perfezionata la cessione dell'Area, il presente accordo si risolve di diritto, risolvendo di diritto anche l'accordo del 21 dicembre 2017;

i. che nel caso entro 3 anni, eventualmente prorogabili, dalla data di trasferimento dell'Area dal Comune all'Azienda l'iter di realizzazione del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova non sia ancora stato avviato con l'approvazione definitiva dell'Accordo di Programma di interesse strategico regionale, il Comune avrà facoltà di chiedere la risoluzione del presente accordo e di tutti gli atti di trasferimento della proprietà dell'Area, senza oneri, con preavviso scritto minimo di sei mesi da comunicare a tutte le Parti dell'Accordo.

3. Concertazione riguardante l'area di Via Giustiniani

3.1. Le Parti dell'Accordo condividono l'esigenza che, sulla base della definizione dei contenuti e della configurazione del nuovo Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova, vengano individuate tramite una fase di concertazione, nell'area di Via Giustiniani che ospita le attuali strutture ospedaliere, gli edifici e le funzioni che permarranno in uso e quelle che saranno dismesse.

4. Altre attività propedeutiche alla realizzazione del Polo della Salute - Ospedale Policlinico di Padova

4.1. Il Comune:

a. porterà a compimento le iniziative in corso, per realizzare la nuova opera viabilistica denominata Arco di Giano, e conseguentemente modificare l'attuale viabilità pubblica che attraversa l'Area – Via Einaudi, in tempi compatibili con l'avvio della realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di PD Est – San Lazzaro;
b. verificherà eventuali altre azioni da intraprendere riguardo la viabilità e le relative infrastrutture, per l'area di Pd Est – San Lazzaro, a seguito dell'analisi dei flussi di traffico in corso e del nuovo P.U.M.S.;
c. identificherà le azioni da intraprendere riguardo la mobilità – trasporti pubblici, al fine di collegare i 2 presidi ospedalieri e di agevolare i collegamenti con altre zone della città;
d. collaborerà con le altre Amministrazioni nel procedimento per l'approvazione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 L.R. n. 35/2001 di cui all'art. 1.4 lett. b) e fornirà gli elaborati tecnici necessari a definire i relativi contenuti urbanistici per l'area di Via Giustiniani.

Allegato A alla Dgr
n. del

4.2. La Regione :

a. darà corso alla definizione della nuova programmazione sanitaria, avviando il processo di programmazione che porterà alla definizione dei contenuti sanitari per i singoli presidi ospedalieri, secondo le indicazioni statuite nel Pre-Accordo del 21 dicembre 2017;
b. istituirà un Advisory Board incaricato di indicare le scelte preferibili riguardo gli strumenti finanziari e le modalità di realizzazione.

4.3 L'Azienda :

a. darà corso alle attività necessarie per la programmazione temporale degli adempimenti necessari;
b. avvierà secondo le tempistiche previste al punto 1.5, la concertazione riguardo il futuro assetto dell'area di Via Giustiniani;
c. promuoverà e coordinerà la predisposizione di uno studio finalizzato all'individuazione delle esigenze che l'opera deve soddisfare, a partire dal documento di Visione di cui al successivo punto 4.4 lettera a), coordinando a tal fine un comitato multidisciplinare a componente sanitaria, tecnica ed amministrativa, composto anche da esperti universitari oltre che da componenti appartenenti ai diversi Enti coinvolti: promuoverà e coordinerà inoltre lo sviluppo sui due poli del Masterplan del nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova, ovvero il documento di indirizzo strategico che svilupperà l'ipotesi complessiva sulla programmazione, prodromico all'avvio della fase di progettazione.

4.4 L'Università

a) elaborerà il Documento di Visione del Nuovo Polo della Salute – Ospedale Policlinico di Padova che ne definisce i contenuti scientifici, didattici, ed assistenziali e ne propone il disegno funzionale integrato agli altri enti;

b) contribuirà, con la Regione e l'Azienda, alla definizione degli standard strutturali e funzionali idonei ad assicurare la piena integrazione delle attività cliniche con quelle di ricerca e didattica nei due presidi;

c) parteciperà alla concertazione con Regione, Azienda, Comune, IRCCS I.O.V., AULSS 6 Euganea, Agenzia del Demanio riguardo l'area da destinare alla realizzazione del parco delle Mura e la destinazione futura delle strutture esistenti;

d) contribuirà alla definizione del contenuto dell'accordo di programma di interesse strategico regionale ai sensi dell'art. 32 della L. R. n. 35/2001, di cui al precedente punto 1.4.

4.5 La Provincia condividerà con gli altri Enti la modifica delle soluzioni urbanistiche relative all'area di PD Est – San Lazzaro.

5. Natura dell'Accordo. Approvazione

5.1. Questo Accordo è concluso e sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 15 della L. 241/1990.

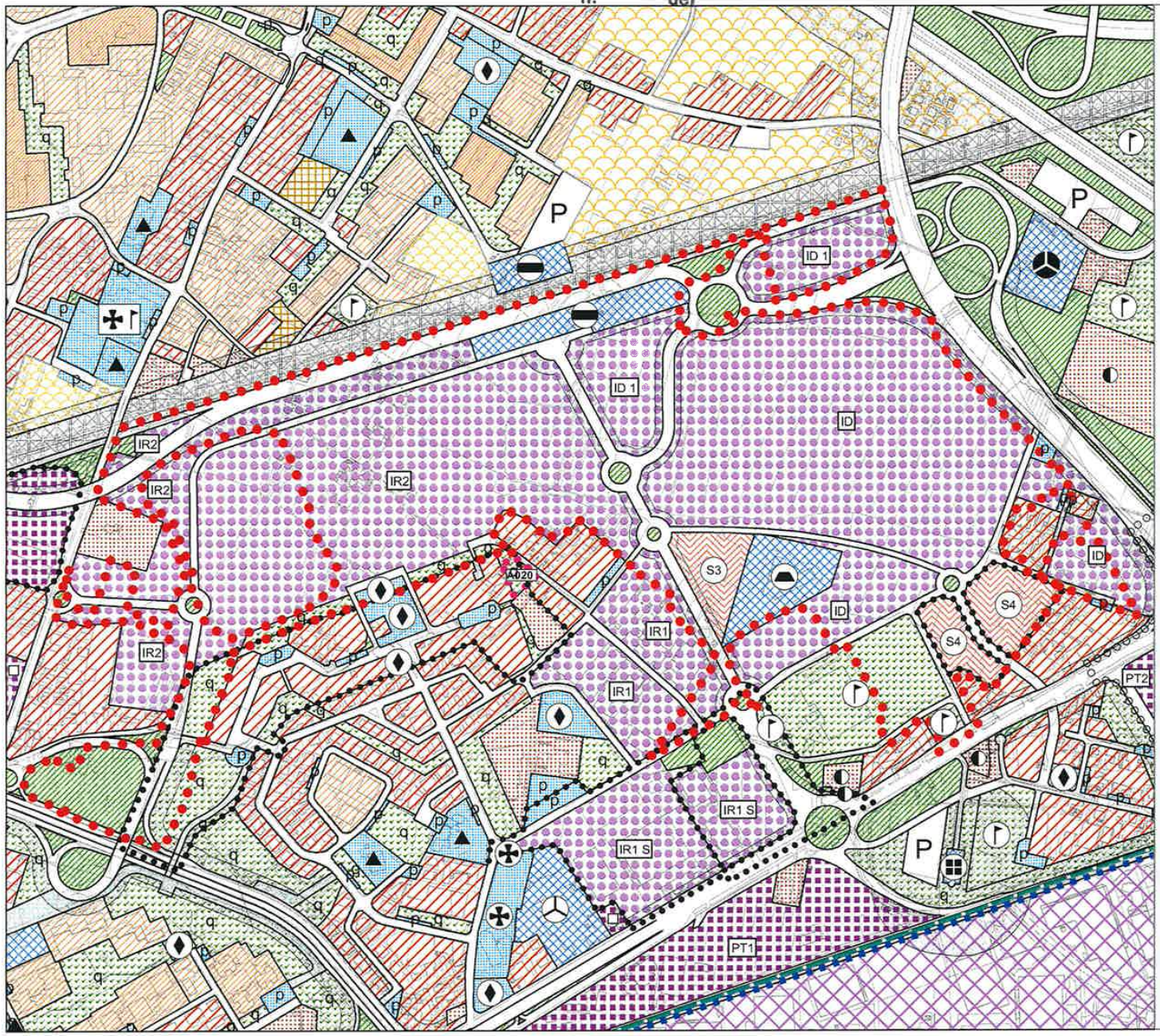
5.2. Questo Accordo comprende come parte integrante i seguenti Allegati:

Allegato 1 – identificazione dell'Area;

Allegato 2 – stato di fatto e urbanistico dell'Area;

5.3. Il presente Accordo è sottoscritto dai legali rappresentanti degli Enti pubblici che ne sono Parti. La sottoscrizione è stata preceduta da conforme deliberazione degli organi interni competenti, come di seguito riportato:

- .....
- .....



REGIONE DEL VENETO - Giunta regionale - DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR

Comune di Padova
Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero della Salute Ospedale di Padova



ESTRATTO P.I. VIGENTE (foglio 5-8)

Perimetro area in cessione

1:5.000 N

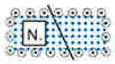
Allegato A alla Dgr
n. del



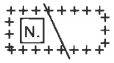
LEGENDA

CENTRO STORICO - PARTE III^ NTA


Perimetro della zona del centro storico
- Art. 41



Perimetro delle zone di degrado nella zona del centro storico.
N. numero specifico delle aree disciplinate dall'art 49 - prescrizioni particolari.



Perimetro degli strumenti urbanistici attuativi nella zona del centro storico.
N. numero specifico delle aree disciplinate dall'art 49 - prescrizioni particolari.

Perimetro degli strumenti urbanistici attuativi già attuati e/o approvati nella zona del centro storico - Art. 46


Ambiti di deroga
- Art. 43

Le previsioni di PRG riguardanti le modalità di intervento e le destinazioni d'uso sono rappresentate nelle planimetrie di PRG in scala 1:1000 rispettivamente della serie B1 e della serie B2.

RESIDENZA - Artt. 10 e 11


Zona residenziale 1 di completamento
- Art. 12

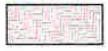

Zona residenziale 2 di completamento
- Art. 13


Zona residenziale 3 di completamento
- Art. 14



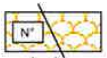
Zona residenziale 4 di completamento
- Art. 15


Zona residenziale 4 di espansione
- Art. 15


Zona residenziale 5 di conservazione
- Art. 17



Zona residenziale speciale
- Art. 15 bis



Zona di perequazione ambientale
- Art. 16



Zona di perequazione integrata
- Art. 16

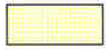

Zona di perequazione urbana
- Art. 16


Zona residenziale compresa nel perimetro della ZIP - Art. 21


Zona di degrado esterne al Centro Storico
- Art. 15 bis


Zona insediativa periurbana
- Art. 19 bis

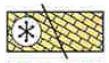
ZONE AGRICOLE - Art. 20


Zona agricola - sottozona E2


Zona agricola - sottozona E2 di Tutela

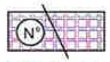

Zona agricola - sottozona E3 di Tutela

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE


Zona destinata all'edilizia residenziale pubblica
- Art. 18


Aree incluse nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare
- Art. 18 bis

DIREZIONALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, RESIDENZIALE



Aree per attrezzature stradali
- Art. 27



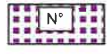
Zona direzionale (zone a diverso indice di edificazione)
- Art. 19


Zona industriale
- Art. 21


Zona polifunzionale artigianale commerciale di trasformazione con destinazione specifica a sede stradale e aree di rispetto - Art. 22 ter


Zona polifunzionale commerciale artigianale
- Art. 22 bis


Zona polifunzionale commerciale artigianale per le attività di rottamazione
- Art. 22 bis



Zona polifunzionale di trasformazione
- Art. 22

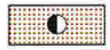


Zona di trasformazione integrata
- Art. 17 bis

TUTELE


Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto
- Art. 23


Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto inclusa nel perimetro del parco per impianti sportivi e attrezzature di interesse territoriale - Art. 23


Zona di tutela delle unità insediative di interesse storico - architettonico - ambientale esterne al centro storico - Art. 24

VERDE


Aree a parco per impianti sportivi e attrezzature di interesse territoriale
- Art. 30



Aree per verde pubblico attrezzato di interesse generale
- Art. 29


Aree per verde pubblico di interesse generale nel territorio esterno al centro storico
- Art. 28


Area di rispetto
- Art. 33

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR

AREE PER SERVIZI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA

- Area per servizi di interesse generale - Art. 25
- Aree per servizi pubblici di quartiere - Art. 32

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE - Art. 32

- ISTRUZIONE (gestione pubblica)
- PARCHEGGI
- SERVIZI CIVICI (interesse comune)
- SERVIZI RELIGIOSI (interesse comune)
- ATTREZZATURE SPORTIVE PARROCCHIALI (interesse comune)
- SERVIZI RELIGIOSI ED ATTREZZATURE SPORTIVE PARROCCHIALI (interesse comune)
- VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE - Art. 25

- Aeroporto
- Attrezzature di interesse generale a servizio dell'interporto
- Attrezzature di interesse generale a servizio della zona industriale
- Attrezzature assistenziali
- Attrezzature per l'igiene e la sanità
- Attrezzature per l'istruzione
- Attrezzature sociali
- Uffici amministrativi
- Attrezzature sportive e per il tempo libero
- Autosilos
- Azienda trasporto pubblico
- Carceri
- Centri di interesse scientifico
- Cimiteri
- Dogana
- Vigili del fuoco,polizia,carabinieri
- Impianti annonari
- Impianti militari
- Impianti tecnologici
- Istituzioni religiose di livello urbano
- Poste e telefoni
- Stazione autolinee
- Università
- Fiera, centro congressi, attrezz. ricettive, attività commerciali, pubblici esercizi e relativi servizi

INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

- Aree per impianti ferroviari - Art. 34
- Aree per parcheggi principali - Art. 26
- Aree di riserva per la realizzazione di percorsi integrativi pedonali - ciclabili - veicolari - Art. 39
- CORRIDOIO TAV (Nuova linea AV-AC Verona - Padova)
- Percorsi di interesse paesaggistico - Art. 20
- Sedi stradali - Art. 35

PERIMETRI

- Confine del territorio comunale
- Perimetro delle aree sottoposte a strumento urbanistico attuativo - Art. 3
- Perimetro della zona industriale - commerciale e del porto fluviale approvata con L. n° 739 del 01/10/1969, aggiornato con D.G.R. n° 2651 del 27/04/1990 - Art. 21
- Perimetro accordi tra soggetto pubblico e privato - Art. 15.3
- Perimetro delle aree incluse negli accordi di programmi - Art. 36 bis
- Perimetro dei parchi commerciali - Art. 8 bis
- Perimetro del parco per impianti sportivi e attrezzature di interesse territoriale - Art. 30
- Perimetro delle aree incluse nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Art. 18 bis
- Perimetro ricognitivo vincolo aeroportuale
- Area interessata da VARIANTE SUAP
- Aree incluse nel perimetro di strumenti urbanistici attuativi e PIRUEA approvati e/o in fase di attuazione - Art. 36
- Aree incluse nel perimetro di strumenti urbanistici attuativi e PIRUEA approvati e/o in fase di attuazione senza la descrizione della zonizzazione - Art. 36
- Perimetro Varianti Provvisorie (D. Lgs. 156/2006 e s.m.)
- Perimetro ZIP Nord - Art. 21
- Perimetro area intermodale - Art. 25

PAG 7 DI 15

Allegato A alla Dgr
n. del

REGIONE DEL VENETO Giunta Regionale DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI

LEGENDA

CENTRO STORICO - PARTE III^ NTA

Perimetro della zona del centro storico
- Art. 41

Perimetro delle zone di degrado nella zona del centro storico.
N. numero specifico delle aree disciplinate dall'art 49 - prescrizioni particolari.

Perimetro degli strumenti urbanistici attuativi nella zona del centro storico.
N. numero specifico delle aree disciplinate dall'art 49 - prescrizioni particolari.

Perimetro degli strumenti urbanistici attuativi già attuati e/o approvati nella zona del centro storico - Art. 46

Ambiti di deroga
- Art. 43

Le previsioni di PRG riguardanti le modalità di intervento e le destinazioni d'uso sono rappresentate nelle planimetrie di PRG in scala 1:1000 rispettivamente della serie B1 e della serie B2.

RESIDENZA - Artt. 10 e 11

Zona residenziale 1 di completamento
- Art. 12

Zona residenziale 2 di completamento
- Art. 13

Zona residenziale 3 di completamento
- Art. 14

Zona residenziale 4 di completamento
- Art. 15

Zona residenziale 4 di espansione
- Art. 15

Zona residenziale 5 di conservazione
- Art. 17

Zona residenziale speciale
- Art. 15 bis

Zona di perequazione ambientale
- Art. 16

Zona di perequazione integrata
- Art. 16

Zona di perequazione urbana
- Art. 16

Zona residenziale compresa nel perimetro della ZIP - Art. 21

Zona di degrado esterne al Centro Storico
- Art. 15 bis

Zona insediativa periurbana
- Art. 19 bis

ZONE AGRICOLE - Art. 20

Zona agricola - sottozona E2

Zona agricola - sottozona E2 di Tutela

Zona agricola - sottozona E3 di Tutela

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Zona destinata all'edilizia residenziale pubblica
- Art. 18

Aree incluse nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare
- Art. 18 bis

DIREZIONALE, COMMERCIALE, INDUSTRIALE, RESIDENZIALE

Aree per attrezzature stradali
- Art. 27

Zona direzionale (zone a diverso indice di edificazione)
- Art. 19

Zona industriale
- Art. 21

Zona polifunzionale artigianale commerciale di trasformazione con destinazione specifica a sede stradale e aree di rispetto - Art. 22 ter

Zona polifunzionale commerciale artigianale
- Art. 22 bis

Zona polifunzionale commerciale artigianale per le attività di rottamazione
- Art. 22 bis

Zona polifunzionale di trasformazione
- Art. 22

Zona di trasformazione integrata
- Art. 17 bis

TUTELE

Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto
- Art. 23

Zona a destinazione privata soggetta a tutela dello stato di fatto inclusa nel perimetro del parco per impianti sportivi e attrezzature di interesse territoriale - Art. 23

Zona di tutela delle unità insediative di interesse storico - architettonico - ambientale esterne al centro storico - Art. 24

VERDE

Aree a parco per impianti sportivi e attrezzature di interese territoriale
- Art. 30

Aree per verde pubblico attrezzato di interesse generale
- Art. 29

Aree per verde pubblico di interesse generale nel territorio esterno al centro storico
- Art. 28

Area di rispetto
- Art. 33

Allegato A alla Dgr
n. del

AREE PER SERVIZI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA

- Area per servizi di interesse generale - Art. 25
- Aree per servizi pubblici di quartiere - Art. 32

AREE PER SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE - Art. 32

- ISTRUZIONE (gestione pubblica)
- PARCHEGGI
- SERVIZI CIVICI (interesse comune)
- SERVIZI RELIGIOSI (interesse comune)
- ATTREZZATURE SPORTIVE PARROCCHIALI (interesse comune)
- SERVIZI RELIGIOSI ED ATTREZZATURE SPORTIVE PARROCCHIALI (interesse comune)
- VERDE PUBBLICO ED ATTREZZATO

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE - Art. 25

- Aeroporto
- Attrezzature di interesse generale a servizio dell'interporto
- Attrezzature di interesse generale a servizio della zona industriale
- Attrezzature assistenziali
- Attrezzature per l'igiene e la sanità
- Attrezzature per l'istruzione
- Attrezzature sociali
- Uffici amministrativi
- Attrezzature sportive e per il tempo libero
- Autosilos
- Azienda trasporto pubblico
- Carceri
- Centri di interesse scientifico
- Cimiteri
- Dogana
- Vigili del fuoco,polizia,carabinieri
- Impianti annonari
- Impianti militari
- Impianti tecnologici
- Istituzioni religiose di livello urbano
- Poste e telefoni
- Stazione autolinee
- Università
- Fiera, centro congressi, attrezz. ricettive, attività commerciali, pubblici esercizi e relativi servizi

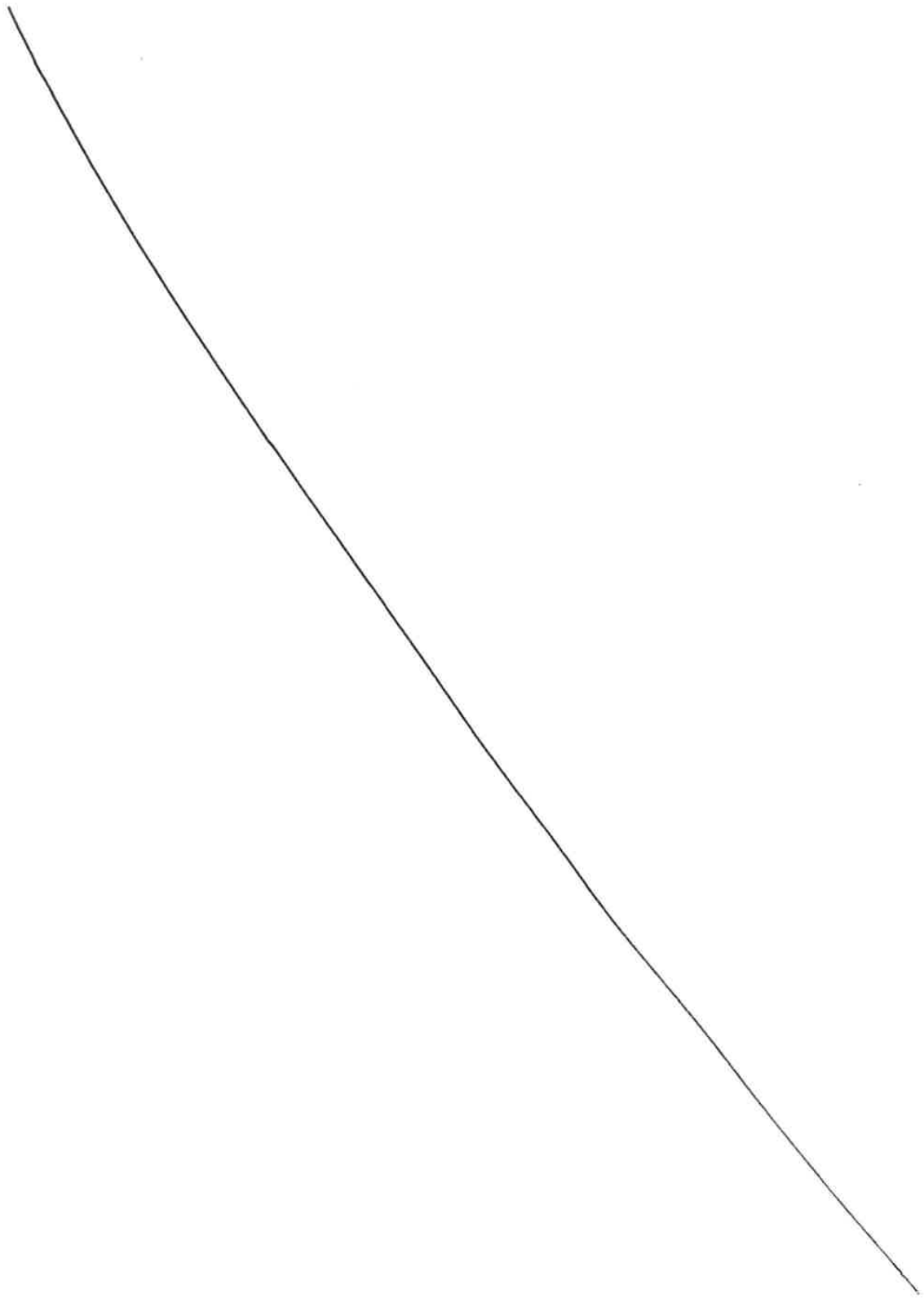
INFRASTRUTTURE E VIABILITA'

- Aree per impianti ferroviari - Art. 34
- Aree per parcheggi principali - Art. 26
- Aree di riserva per la realizzazione di percorsi integrativi pedonali - ciclabili - veicolari - Art. 39
- CORRIDOIO TAV (Nuova linea AV-AC Verona - Padova)
- Percorsi di interesse paesaggistico - Art. 20
- Sedi stradali - Art. 35

PERIMETRI

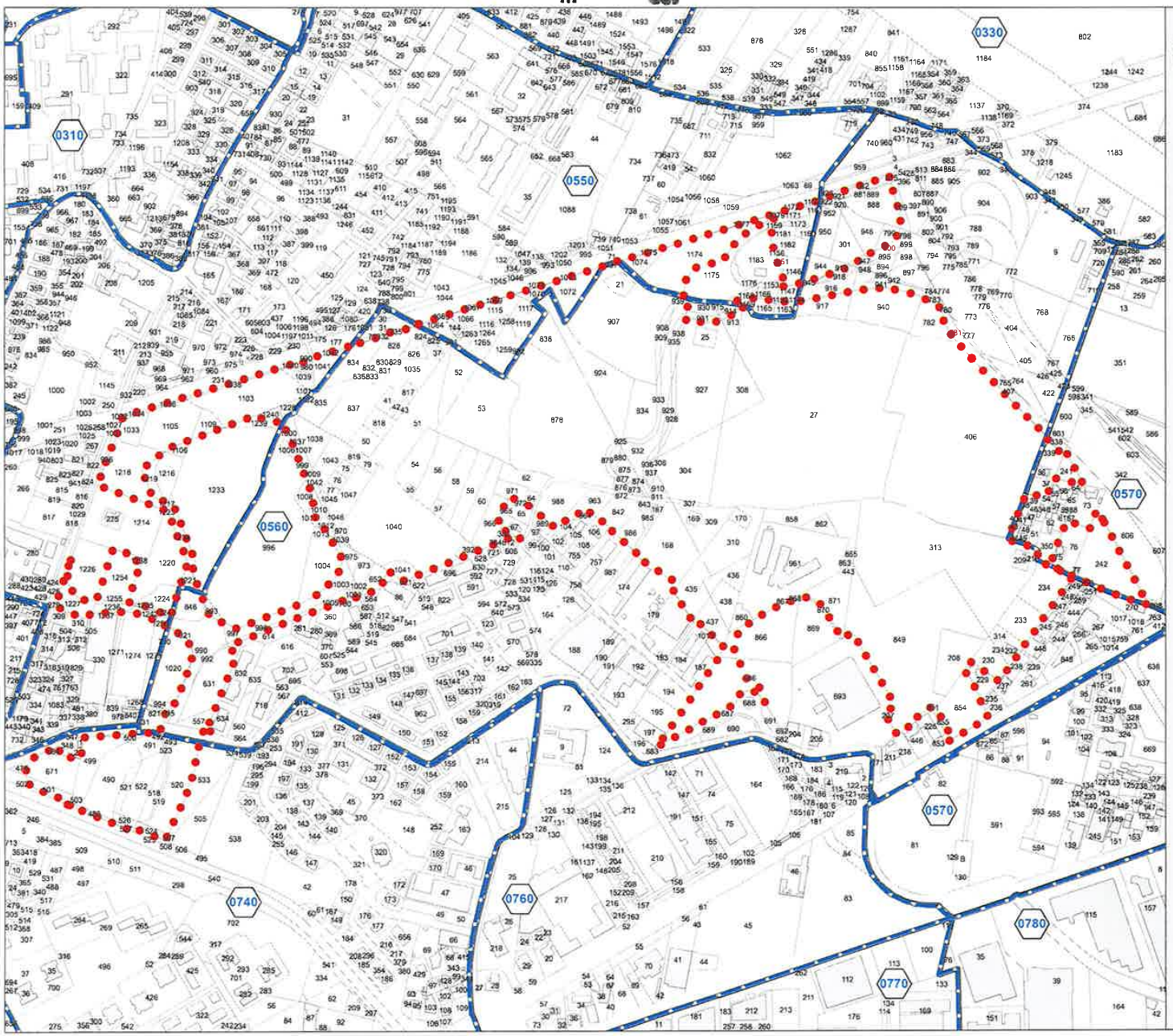
- Confine del territorio comunale
- Perimetro delle aree sottoposte a strumento urbanistico attuativo - Art. 3
- Perimetro della zona industriale - commerciale e del porto fluviale approvata con L. n° 739 del 01/10/1969, aggiornato con D.G.R. n° 2651 del 27/04/1990 - Art. 21
- Perimetro accordi tra soggetto pubblico e privato - Art. 15.3
- Perimetro delle aree incluse negli accordi di programmi - Art. 36 bis
- Perimetro dei parchi commerciali - Art. 8 bis
- Perimetro del parco per impianti sportivi e attrezzature di interesse territoriale - Art. 30
- Perimetro delle aree incluse nel piano di zona per l'edilizia economica e popolare - Art. 18 bis
- Perimetro ricognitivo vincolo aeroportuale
- Area interessata da VARIANTE SUAP
- Aree incluse nel perimetro di strumenti urbanistici attuativi e PIRUEA approvati e/o in fase di attuazione - Art. 36
- Aree incluse nel perimetro di strumenti urbanistici attuativi e PIRUEA approvati e/o in fase di attuazione senza la descrizione della zonizzazione - Art. 36
- Perimetro Varianti Provvisorie (D. Lgs. 156/2006 e s.m.)
- Perimetro ZIP Nord - Art. 21
- Perimetro area intermodale - Art. 25

PAG. 9 DI 15



Allegato A alla Dgr

n. del



REGIONE DEL VENETO – Giunta regionale – DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI

Comune di Padova

Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

Accordo di Programma per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero della Salute Ospedale di Padova



ESTRATTO N.C.T.R. (fogli 55-56-57-74)

Perimetro area in cessione

Scala 1:5.000

N

PAG. 10 DI 15

Allegato A alla Dgr
n. del



Comune di Padova

NUOVO OSPEDALIERO DELLA CITTA' DI PADOVA
SETTORE URBANISTICA, SERVIZI CATASTALI E MOBILITA'

Elenco mappali e ditte comprese nell'ambito dell'Accordo di Programma

PROVINCIA DI PADOVA - COMUNE DI PADOVA (Codice G224)

IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI INTERESSATI

DITTA		PARTICELLA		
		N.C.T.		SUPERFICIE
Codice Comune	Intestatario (Dati anagrafici - Diritti e oneri reali)	Fg.	Mapp.	mq.
G224	COMUNE DI PADOVA	0550	1033	1.347
			1034	143
			1036	185
			1038	392
			1039	752
			1040	61
			1041	1.189
			1042	85
			1064	1.007
			1065	70
			1066	322
			1067	13
			1069	31
			1070	646
			1071	29
			1072	2.315
			1073	7
			1074	1.135
			1075	18
			1077	47
			1079	4
			1101	183
			1102	11
			1103	6.234
			1105	4.087
			1109	985
			1115	1.650
			1116	386
			1117	525
			1118	1
			1119	997
			1146	1.079
			1148	11
			1151	194
			1154	23
			1156	5
			1159	2
			1160	590
			1161	160
			1162	32
			1163	632
			1165	671
			1169	329
			1171	573
			1172	232
			1173	432
			1174	6.644
			1181	1.814
			1182	63
			1217	19
			1218	4.851

Allegato A alla Dgr
n. del



			1221	487
			1222	13
			1223	10
			1225	81
			1227	1.474
			1228	479
			1236	507
			1237	99
			1240	460
			1242	532
			1243	110
			1255	206
			1256	41
			1258	20
			1260	61
			1262	15
			1264	268
			144	205
			389	10
			390	11
			936	26
			980	299
			990	32
G224	COMUNE DI PADOVA	0560	1000	96
			1001	147
			1002	129
			1003	1.819
			1005	696
			1007	27
			1009	201
			1010	340
			1012	312
			1021	168
			1036	112
			1037	845
			1039	168
			1041	827
			1042	235
			1044	156
			1046	178
			167	109
			168	5.461
			169	277
			170	516
			207	44
			208	3.657
			209	491
			21	843
			210	16
			230	1.641
			231	12
			232	303
			233	2.340
			234	2.996
			25	728
			27	57.901
			287	18
			301	1.796
			304	6.401
			306	91
			307	293
			308	2.732
			309	2.736
			310	4.103

Allegato A alla Dgr
n. del



313	24.632
314	1.100
406	43.234
435	2.442
436	1.517
437	1.487
438	1.479
443	39
557	863
631	3.739
652	842
686	5.818
733	40
735	19
737	50
782	2.118
799	667
824	658
825	130
826	487
828	1.641
830	185
832	149
834	2.533
836	8
838	2.161
843	135
846	1.417
849	21.485
851	14
854	3.737
858	4.103
860	665
862	837
863	170
865	116
866	686
868	53
871	3.013
872	100
873	238
874	142
881	357
882	373
888	2.971
889	136
907	13.792
908	767
909	301
910	478
911	23
912	2
913	707
917	2.048
919	93
920	86
921	6
922	151
923	59
924	6.354
925	28
926	7
927	10.749
928	656

Allegato A alla Dgr
n. del



			929	374
			932	3.600
			933	801
			934	2.943
			935	587
			936	343
			937	278
			938	207
			939	136
			940	4.630
			944	1.325
			946	2.039
			950	2.014
			951	43
			952	77
			953	48
			961	12.330
			970	20
			973	816
			975	561
			978	10
			990	4.040
			992	199
			995	222
			997	1.493
			998	455
			999	150
G224	COMUNE DI PADOVA	0570	241	878
			242	5.678
			339	1.886
			36	372
			37	9
			75	418
			76	1.802
G224	COMUNE DI PADOVA	0740	489	313
			490	4.284
			491	999
			492	78
			493	321
			500	335
			504	8
			518	1.140
			519	368
			520	4.341
			521	841
			522	2.476
			523	4
			524	440
			526	340
			527	116
			684	162
G224	E-DISTRIBUZIONE	0570	77	56
G224		0550	1234	1.035
			1254	2.834
			1259	1.980
			1261	69
			1263	259
			1265	1.272
G224		0560	1035	2.670
			1038	1.874
			1040	14.180
			1043	1.952

PAG. 14 di 15

Allegato A alla Dgr
n. del



		1045	209
		1047	2.230
		37	183
		384	154
		386	164
		392	404
		41	609
		42	267
		43	226
		50	1.102
		51	6.193
		52	2.686
		53	9.058
		54	2.540
		55	201
		56	3.218
		57	363
		58	2.547
		59	2.405
		60	2.297
		62	1.570
		64	317
		75	394
		76	408
		77	299
		79	433
		817	475
		818	1.099
		819	392
		829	17
		831	219
		833	271
		835	2.284
		837	4.271
		842	1.730
		845	70
		875	683
		876	320
		877	146
		878	20.780
		879	387
		880	377
		963	1.422
		966	1.914
		971	979
		985	261
		986	1.234
		988	2.605
G224	0740	499	2.668
		501	732
		503	124
		671	2.854

TOTALE SUPERFICIE (da Esri) **CIRCA mq.** **510.033**

TOTALE SUPERFICIE (da Esri) Comprese le aree demaniali e le strade. **CIRCA mq.** **513.768**

PAG. 15 DI 15

(Codice interno: 375560)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1061 del 31 luglio 2018

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Modifica del partenariato nei progetti ITAT 2034 "GATE" e ITAT 2035 "EMOTIONWay".

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la Fondazione Dolomiti Unesco, Capofila-Lead Partner del progetto ITAT 2034 "GATE", subentra nelle attività svolte dal partner Direzione Turismo della Regione del Veneto, e che nel progetto ITAT 2035 "EMOTIONWay" la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica sostituisce come partner la Direzione Turismo. Con il presente provvedimento si prende atto della attribuzione delle attività progettuali originariamente in capo alla Direzione Turismo ad altri soggetti; per il progetto ITAT 2034 "GATE" dette attività vengono trasferite alla Fondazione Dolomiti Unesco; per il progetto ITAT 2035 "EMOTIONWay" alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione n. 1943/2017 la Giunta regionale ha preso atto degli esiti della partecipazione dei soggetti veneti al secondo avviso per la selezione dei progetti a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 (di seguito "Programma") - (settima riunione del Comitato Direttivo del Programma, Tropolach, Carinzia-Austria, 7 e 8 novembre 2017) e ha disciplinato le successive fasi di attuazione in particolare dei progetti in cui la Regione del Veneto è partner, tra i quali i progetti ITAT2034 "GATE" e ITAT2035 "EMOTIONWay".

Con la medesima Deliberazione si è dato altresì mandato al Direttore della Direzione Turismo - Struttura regionale partner in entrambi i progetti citati - di sottoscrivere i documenti contrattuali richiesti per la loro realizzazione, e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti, prescrivendo che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario venisse valutata congiuntamente dalla Struttura coinvolta nel progetto con la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee, rimanendo alla Struttura partner del progetto il compito di provvedere di conseguenza.

Nel corso dell'attuazione dei progetti di cui sopra, è intervenuta una riorganizzazione interna alla Direzione Turismo che ha comportato una diversa distribuzione del carico di lavoro e quindi l'opportunità di trasferire le attività progettuali e le risorse finanziarie correlate ad un altro partner veneto che comunque le realizzasse con gli stessi obiettivi e a favore del medesimo territorio veneto già coinvolto nel progetto fin dall'inizio.

La citata Direzione, verificata la disponibilità, rispettivamente, per il progetto ITAT 2034 "GATE" della Fondazione Dolomiti Unesco, e per il progetto ITAT 2035 "EMOTIONWay" della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica della Regione del Veneto, ha avviato le procedure scritte per la sostituzione della Direzione Turismo, secondo le modalità previste dal Programma, consultando il Comitato Direttivo, che - ai sensi dell'art. 3 comma 4 del regolamento interno del Comitato stesso - è l'organo competente alle decisioni anche sulle modifiche progettuali rilevanti.

Le proposte di sostituzione sono state considerate accettabili dal momento che: la Fondazione Dolomiti Unesco essendo già Capofila- Lead Partner conosceva le attività; la Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica avendo competenze tecniche anche in tema di mobilità e intermodalità potenzia gli obiettivi del progetto. Entrambi i soggetti citati avevano dato la disponibilità a farsi carico delle attività progettuali e della gestione del relativo budget.

A seguito dell'accoglimento della richiesta di sostituzione dei partner nei due progetti in parola, sono state avviate le procedure di modifica del contratto di finanziamento fra l'Autorità di gestione e il Capofila-Lead Partner ed è quindi efficace il subentro della Fondazione Dolomiti Unesco e della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica.

La Direzione, divenuta partner del progetto "EMOTIONWay", è quindi titolare di un budget totale pari a euro 190.000,00 (di cui 85% fondo FESR pari ad euro 161.500,00 + 15% Fondo di Rotazione Nazionale/FDR pari ad euro 28.500,00) e dovrà procedere all'istituzione di appositi capitoli di spesa, fornendo alla Direzione Bilancio e Ragioneria le indicazioni e la documentazione necessaria, secondo quanto previsto dalla normativa di bilancio vigente.

Nell' **Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sono sintetizzati i dati dei due progetti di cui sopra; l'Allegato A alla DGR n. 1943/2017 ne risulta conseguentemente modificato.

Come per tutti i progetti finanziati dal Programma, i nuovi partner dovranno realizzare le attività di competenza sostenendone anticipatamente la spesa, chiedendo poi all' Ufficio di Controllo di primo livello competente per il proprio territorio il controllo e la validazione degli importi, e il conseguente rimborso all'Autorità di Certificazione - Provincia autonoma di Bolzano, per il tramite del Capofila-Lead Partner.

Dal dicembre 2017, in base al Decreto n. 42/2017 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali l'Ufficio di Controllo sopracitato competente per il territorio veneto è presso la Direzione regionale Bilancio e Ragioneria - Nucleo di Controllo di primo livello.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di Sviluppo Regionale - FESR all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 8658 del 30.11.2015 che approva il Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 ai fini del sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea in Italia e Austria, codice CCI 2014TC16RFCB052;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 13 del 19 gennaio 2016 "Approvazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Avvio attività di competenza regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2109 del 23 dicembre 2016 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Modifica della nomina dei rappresentanti in seno al Comitato di Sorveglianza e al Comitato Direttivo";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1943 del 6 dicembre 2017 " Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia- Austria 2014/2020. Esiti della seconda procedura di selezione dei progetti. Avvio dei progetti approvati con partner della Regione del Veneto";

VISTO il Decreto n. 42 del 06/12/2017 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali "Ampliamento competenze del Nucleo di controllo di primo livello con l'attività di First Level Control (FLC) del Programma Interreg V Italia-Austria 2014/2020 per i beneficiari residenti nel territorio Veneto. Integrazione dell'organico del Nucleo di controllo di primo livello";

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto espresso in premessa;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'esito positivo delle due procedure scritte, approvate dal Comitato Direttivo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020, a seguito delle quali sono state apportate le modifiche, descritte nelle premesse, alla composizione del partenariato dei progetti ITAT 2034 "GATE" e ITAT 2035 "EMOTIONWay", il cui nuovo assetto è sintetizzato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica indicata nel citato **Allegato A** o suo delegato, di sottoscrivere i documenti necessari richiesti dalle regole del Programma per la realizzazione del progetto ITAT 2035 "EMOTIONWay", e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del progetto, fermo restando altresì che ogni eventuale modifica tecnica ai contenuti o al piano finanziario dello stesso dovrà essere valutata congiuntamente dalla Struttura coinvolta nel progetto con la

Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione territoriale e Macrostrategie europee, rimanendo alla Struttura partner del progetto il compito di provvedere conseguentemente;

4. di incaricare la Direzione Bilancio e Ragioneria dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari all'attuazione del progetto ITAT 2035 "EMOTIONWay" nel bilancio regionale di previsione annuale e pluriennale, secondo le indicazioni fornite dalla Struttura partner del progetto, assegnataria dei nuovi capitoli; l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non necessita di cofinanziamento regionale e alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica o suo delegato, è quello indicato alle voci "Costo progetto parte veneta" e "Contributo pubblico parte veneta" nell'**Allegato A**, determinato nella percentuale dell'85% a valere sul Fondo FESR e nella percentuale del 15% sul Fondo di Rotazione nazionale (Legge n. 183/1987);

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Programmazione Unitaria - U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee delle attività di informazione, coordinamento e supporto tecnico alle Strutture ed Enti regionali, di contatto e collaborazione con gli organi del Programma; a questo scopo le Strutture titolari dei singoli progetti garantiranno il flusso di informazioni atto a consentire un costante aggiornamento sullo stato di avanzamento finanziario e delle attività progettuali;

7. di incaricare la Struttura regionale indicata nell'**Allegato A** di dare esecuzione al presente provvedimento per la parte di propria competenza;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1061 del 31 luglio 2018**

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Modifiche all'Allegato A alla DGR n. 1943/2017.

N.	ID Codice progetto	Asse e Priorità Investimento (PI)	Acronimo/ Titolo progetto	Capofila (Lead Partner)	Partner veneto	Costo progetto parte veneta	Contributo pubblico parte veneta	Costo totale progetto	Altri partner
1	ITAT2034	Asse 2 Natura e cultura PI 6c	GATE/ Granting Accessible Tourism for Everyone	Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis UNESCO **(VENETO)**		326.577,30	320.250,15	1.007.089,10	**Altri partner** Coop. sociale independent L. Onlus soc. coop. (BZ); Università di Innsbruck (TIR); Salzburg Research Forschungs. (SAL); **Partner associati:** Provincia Autonoma di Bolzano – A. Adige (BZ).
					Comune di Santorso (VI)	169.273,10	167.347,05		
					CAI Alpago	70.725,00	60.116,25		
2	ITAT2035	Asse 2 Natura e cultura PI 6c	EMOTIONWay/ Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and cultural Ways	**GECT Euregio Senza Confini r.l. (FVG)** Budget: euro 102.052,95 (di cui 85% FESR pari a euro 86.745,00 + 15% FDR pari a euro 15.307,95)				1.586.250,00	**Altri partner** Regione AFVG, PromoTurismoFVG, UTI Valli e Dolomiti friulane (FVG); Eurac Research (BZ); Land Carinzia, RegionVillach Tourismus GmbH e NLW Tourismus Marketing GmbH (KAR); **Partner associati:** Comune di Alpago e Dolomiti Bus S.p.A. (VEN); UTI Livenza Cansiglio Cavallo (FVG); GECT Euregio Tirolo-A. Adige-Trentino (BZ)
					Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica	190.000,00 (85% FESR pari a euro 161.500,00 + 15%FDR pari a euro 28.500,00)	190.000,00 (85% FESR pari a euro 161.500,00 + 15% FDR pari a euro 28.500,00)		

79d792c4

(Codice interno: 375567)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1063 del 31 luglio 2018

L. R. n. 7/2011, art.16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione del complesso immobiliare sito in Venezia, Sant'Elena, Calle Buccari, 5, di proprietà della Regione del Veneto. Autorizzazione alla procedura di trattativa diretta al valore di pronto realizzo non inferiore al 25% del valore di perizia.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza il ricorso a procedure di trattiva diretta ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e dall'art. 51, L.R. 45/2017, per l'alienazione, del complesso immobiliare di proprietà della Regione sito in Venezia, Sant'Elena, Calle Buccari, 5, limitatamente ai lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimasti invenduti dopo i primi tre esperimenti di gara.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Regione sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26, L.R. 30/2016 e recentemente dall'art. 51, L.R. 45/2017.

Con DGR 565/2012 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione.

Con DGR 957 del 05.06.2012 si è approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione immediata, comprendendo anche il complesso immobiliare sito in comune di Venezia, Sant'Elena, Calle Buccari, 5.

L'immobile non è oggetto di dichiarazione di interesse culturale e risulta iscritto al patrimonio disponibile della Regione. Si sviluppa su sei piani fuori terra, è adibito ad uso residenziale e commerciale ed è attualmente parzialmente locato.

Con DGR 1486/2012, la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi è stata autorizzata all'avvio delle procedure di alienazione, a cui peraltro non è stato dato seguito in attesa dell'acquisizione di perizia di stima e di ulteriore istruttoria.

Con DGR 711/2017 si è preso atto dell'intervenuto parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, si è approvato in via definitiva un primo aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 2, L.R. 30/2016, l'inserimento degli immobili nel piano di valorizzazione e/o alienazione ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica, nel rispetto della disciplina procedimentale.

Con Decreto n. 19/2018, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha quindi avviato la prima procedura di asta pubblica per l'alienazione del predetto complesso immobiliare, approvando l'avviso di gara ed i relativi allegati, sulla base della valutazione estimatoria acquisita agli atti.

Con Decreto n. 172/2018, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che la prima procedura di asta è andata deserta.

Con Decreto n. 175/2018, il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha avviato la seconda procedura di asta pubblica per l'alienazione del predetto complesso immobiliare, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, corrispondenti ai subb n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 approvando l'avviso di gara e i relativi allegati.

La seconda procedura d'asta è andata deserta limitatamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corrispondenti ai subb. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 come risulta dal Decreto n. 218/2018 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, mentre sono stati aggiudicati provvisoriamente i lotti n. 10, 11 e 12 per un importo complessivo di € 302.273,00.

Con Decreto n. 224/2018 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha quindi avviato la terza procedura di asta pubblica per l'alienazione del predetto complesso immobiliare per i lotti numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corrispondenti ai subb. n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fermo restando il diritto di prelazione per le unità immobiliari ad uso residenziale attualmente locate, con

una riduzione del prezzo di alienazione non superiore al 10% del valore di stima come indicato nella DGR 339/2016 la quale stabilisce al Capo II art. 6 paragrafo 6, di conseguenza il prezzo a base d'asta per gli 8 lotti è stato rideterminato così come di seguito:

Lotto 1: Unità immobiliare n. 1 denominata sub. 2 (ora sub 33) foglio Ve/21 particella 360 - 60 mq. - € 131.850,00.

Lotto 2: Unità immobiliare n. 2 denominata sub. 3 (ora sub. 17) foglio Ve/21 particella 360 - 158 mq. - € 416.250,00.

Lotto 3: Unità immobiliare n. 3 denominata sub. 4 (ora sub. 16) foglio Ve/21 particella 360 - 85 mq. - € 235.800,00.

Lotto 4: Unità immobiliare n. 4 denominata sub. 5 (ora sub. 19) foglio Ve/21 particella 360 - 109 mq. - € 305.190,00.

Lotto 5: Unità immobiliare n. 5 denominata sub. 6 (ora sub. 18) foglio Ve/21 particella 360 - 138 mq. - € 377.370,00.

Lotto 6: Unità immobiliare n. 6 denominata sub. 7 (ora sub. 21) foglio Ve/21 particella 360 - 115 mq. - € 321.840,00.

Lotto 7: Unità immobiliare n. 7 denominata sub. 8 (ora sub. 20) foglio Ve/21 particella 360 - 141 mq.- € 385.650,00.

Lotto 8: Unità immobiliare n. 8 denominata sub. 9 (ora sub. 22) foglio Ve/21 particella 360 - 219 mq.+ 39 mq terrazza - € 627.120,00.

La terza procedura d'asta è andata deserta per i lotti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mentre è stato aggiudicato provvisoriamente il lotto n. 1 sub. 2 per un importo di € 131.888,08.

Va ora considerato che l'art. 16, L.R. 7/2011, come modificato, autorizza la Giunta regionale, in ipotesi di conclusione negativa dei procedimenti d'asta pubblica, a procedere alla dismissione dei beni inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, mediante il ricorso alternativo a:

a. conferimento del bene a Fondi immobiliari, nel rispetto della normativa di settore;
b. trasferimento del bene a titolo di parziale corrispettivo del prezzo dovuto, ai sensi dell'art. 191, D.Lgs. 50/2016;
c. locazione di scopo, ai sensi delle disposizioni statali in materia.

Il ricorso agli strumenti di cui sopra non risulta possibile, in particolare in considerazione del fatto che alcuni beni risultano occupati e oggetto di prelazione. Pare pertanto necessario autorizzare il ricorso a procedure di trattativa diretta al miglior prezzo di pronto realizzo. Il valore da porre a base del conferimento del bene non potrà essere inferiore oltre il 25% del valore attribuito allo stesso tramite perizia di stima.

Si propone pertanto di avviare la predetta procedura fissando come prezzo a base d'asta quello di perizia ribassato del 25% e dunque pari rispettivamente a:

Lotto 2: Unità immobiliare n. 2 denominata sub. 3 (ora sub. 17) foglio Ve/21 particella 360 - 158 mq. - € 346.875,00.

Lotto 3: Unità immobiliare n. 3 denominata sub. 4 (ora sub. 16) foglio Ve/21 particella 360 - 85 mq. - € 196.500,00.

Lotto 4: Unità immobiliare n. 4 denominata sub. 5 (ora sub. 19) foglio Ve/21 particella 360 - 109 mq. - € 254.325,00.

Lotto 5: Unità immobiliare n. 5 denominata sub. 6 (ora sub. 18) foglio Ve/21 particella 360 - 138 mq. - € 314.475,00.

Lotto 6: Unità immobiliare n. 6 denominata sub. 7 (ora sub. 21) foglio Ve/21 particella 360 - 115 mq. - € 268.200,00.

Lotto 7: Unità immobiliare n. 7 denominata sub. 8 (ora sub. 20) foglio Ve/21 particella 360 - 141 mq. - € 321.375,00.

Lotto 8: Unità immobiliare n. 8 denominata sub. 9 (ora sub. 22) foglio Ve/21 particella 360 - 219 mq.+ 39 mq terrazza - € 522.600,00.

Il Direttore della struttura competente per materia procederà, quindi, nel rispetto delle proprie attribuzioni gestionali, con proprio atto, all'approvazione del conseguente avviso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011";

VISTO l'art. 54, L.R. 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. 29.12.2017 n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la DGR n. 339 del 24.03.2016 "L.R. 18.03.2011, n. 7 art. 16. Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 2279 del 30.12.2016 "Disposizioni per l'aggiornamento del prezzo da sottoporre a base d'asta nelle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare disponibile dei beni compresi nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione";

VISTA la DGR 711 del 29.05.2017 "Aggiornamento Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare L.R. n. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare il ricorso a trattativa diretta, preceduta da ulteriore avviso, con prezzo non inferiore al valore di pronto realizzo, non inferiore oltre il 25% del valore di stima, per l'alienazione del complesso immobiliare di proprietà della Regione del Veneto sito in comune di Venezia Sant'Elena, Calle Buccari, 5, Lotti: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

3. di dare atto che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, procederà agli adempimenti conseguenti, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legge in materia ;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375573)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1065 del 31 luglio 2018

Gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - c.d. Fondo Comuni di Confine. Programma dei progetti strategici delle Province di Verona, Vicenza e Belluno, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c) dell'Intesa in data 19.09.2014 e s.m.i.. Approvazione degli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto per l'attuazione agli interventi del Programmi strategici delle Province di Verona e Vicenza. Autorizzazione alla firma.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione ed all'autorizzazione alla firma degli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni sottoscritte tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto, per l'attuazione del Programma degli interventi strategici delle Province di Verona e Vicenza, finanziati dal Comitato paritetico ai sensi dell'Intesa in data 19.09.2014 e s.m.i..

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

In data 19 settembre 2014 i rappresentanti delle Province autonome di Trento e Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto una Intesa avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), istituendo il c.d. "Fondi Comuni di Confine" (F.C.C).

Conseguentemente con Delibera di Giunta n. 1805 del 6 ottobre 2014 la Regione Veneto ha approvato l'Intesa, sottoscritta da parte di tutti i soggetti interessati, disciplinante le modalità di gestione delle risorse finanziarie del fondo.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 dell'Intesa stessa, è stato costituito un "Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa" (di seguito "Comitato") che si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica (paritetica), prevista dall'articolo 4 del medesimo accordo, composta dai delegati delle Amministrazioni dell'Intesa. Per la Regione Veneto, il coordinamento delle attività è curato dal Direttore dell'Area Programmazione e sviluppo strategico, mentre i componenti della Segreteria tecnica sono il Direttore della UO Infrastrutture strade e concessioni (membro effettivo) e la PO Piste ciclabili e viabilità locale (membro supplente).

Tra i diversi compiti attribuiti al Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dell'Intesa rientra l'individuazione degli interventi, progetti c.d. "strategici", di cui all'art. 6, lettera a), b) e c).

Lo stesso Regolamento interno del Comitato, approvato con Deliberazione del Fondo Comuni di Confine n. 1 dell'11 febbraio 2015, ribadisce questa funzione stabilendo che sulla base di criteri e modalità definiti dal Comitato stesso, vengono individuati e/o selezionati gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa e, in base all'istruttoria svolta dalla Segreteria Tecnica, ne approva la conseguente programmazione anche pluriennale, attraverso convenzioni, accordi di programma o altri atti negoziali.

Con deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015, come modificata dalla deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, il Comitato ha conseguentemente approvato le Linee Guida e la relativa Roadmap per la presentazione e l'individuazione dei progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa (progetti "strategici"), nonché il sistema di ripartizione delle relative risorse del Fondo.

In particolare l'art. 7 delle suddette Linee Guida prevede che anche le Province possano presentare proposte progettuali sulle tipologie a), b) e c) del citato art. 6 dell'Intesa. La Roadmap, prevede inoltre che tali proposte siano formulate previa una fase di concertazione territoriale, coordinata dalle Province stesse, in accordo con le Regioni di appartenenza.

In data 31 maggio 2016, coerentemente a quanto previsto dalla Fase 1 della suddetta Roadmap, le Province di Verona, Vicenza e Belluno, al termine della prevista fase di concertazione, hanno formalmente trasmesso al Comitato la relativa Proposta di Programma dei progetti c.d. "strategici".

Con deliberazione n. 13 del 25 luglio 2016 il Comitato Paritetico del Fondo ha di conseguenza formalmente approvato un primo stralcio della Proposta di Programma Strategici della Provincia di Belluno per un finanziamento di importo pari ad € 27.810.000,00.

Con deliberazione n. 15 del 25 luglio 2016 il Comitato Paritetico del Fondo ha altresì formalmente approvato un primo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici della Provincia di Verona per un finanziamento di importo pari ad € 9.750.000,00.

Con deliberazione n. 16 del 25 luglio 2016 il Comitato ha formalmente approvato infine un primo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza per un finanziamento di importo pari ad € 9.643.950,00.

Con le citate deliberazioni n. 13/2016 (Belluno), n. 15/2016 (Verona) e n. 16/2016 (Vicenza) sono stati approvati, nel rispetto delle disposizioni dell'Intesa e del Regolamento Interno, specifici schemi di convenzione per l'attuazione degli interventi strategici. In particolare, con le citate deliberazioni, il Comitato ha autorizzato la sottoscrizione con la Provincia di Belluno, del primo stralcio del "Programma degli interventi strategici", e con la Regione del Veneto del primo stralcio del "Programma degli interventi strategici" delle Province di Verona e Vicenza.

Gli schemi di convenzione allegati alle citate deliberazioni n. 13/2016, n. 15/2016 e n. 16/2016 definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, dal Comitato e rispettivamente dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Belluno, ai fini di dare piena attuazione al primo stralcio del Programmi degli interventi strategici. Fanno parte degli stessi schemi di convenzione alcune schede che definiscono le modalità di attuazione di ogni singolo progetto strategico.

Tali provvedimenti, comprensivi degli schemi di convenzione, sono stati trasmessi alla Regione del Veneto che li ha ratificati con deliberazione di Giunta Regionale.

Successivamente, con deliberazioni n. 17, n. 19 e n. 20 del 28 novembre 2016 il Comitato ha approvato il secondo stralcio delle Proposte di Programma degli interventi strategici rispettivamente delle Province di Belluno, Vicenza e Verona (€ 122.403.137,34 per Belluno - € 39.304.050,00 per Vicenza - € 24.850.000,00 Verona di cui € 4.000.000,00 derivano da economie di un finanziamento precedente).

Per quanto riguarda la provincia di Belluno nel medesimo provvedimento n. 17 è stato approvato lo schema di convenzione per la delega alla Provincia stessa relativa alla conduzione dei programmi e delle progettualità finanziate, mentre l'approvazione degli schemi di convenzione per la delega alla Regione del Veneto delle attività di attuazione degli interventi strategici approvati, in analogia a quanto avvenuto per il promo stralcio degli interventi nelle medesime provincie, è stato rinviato a successivo provvedimento.

Con deliberazioni n.3 e n.4 del 20 luglio 2017 sono stati approvati gli schemi di convenzione che definiscono puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, Comitato e Regione del Veneto, per l'attuazione degli interventi del secondo stralcio delle Proposte di Programma degli interventi strategici, rispettivamente della Provincia di Verona e Vicenza, approvato con le precedenti deliberazioni n. 19 e n. 20 del 28 novembre 2016.

Tutti suddetti provvedimenti, comprensivi degli schemi di convenzione, sono stati trasmessi alla Regione del Veneto che li ha ratificati con deliberazione di Giunta Regionale.

A seguito di diversi incontri con le stesse Amministrazioni provinciali, è stato definito lo schema di Accordo che identifica puntualmente gli impegni che dovranno essere assunti dai soggetti sottoscrittori, conferendo alle Amministrazioni provinciali di Verona e Vicenza le attività operative assegnate dal Comitato alla Regione del Veneto. Vengono invece mantenute a carico della Regione stessa la funzione di coordinamento ai fini, in particolare, del monitoraggio degli interventi e l'assunzione di decisioni condivise in merito alle iniziative necessarie per dare attuazione alle eventuali modifiche dei Programma approvati, oltreché le attività specifiche quali, ad esempio, il supporto amministrativo in merito all'analisi della normativa sugli Aiuti di Stato.

Per poter avviare le progettualità di competenza, con Deliberazione n. 1501 del 25 settembre 2017, la Giunta regionale ha approvato gli schemi di convenzione da sottoscrivere tra Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto e lo schema di Accordo da sottoscrivere tra Regione del Veneto e Province di Verona e Vicenza.

In data 11 dicembre 2017 sono state sottoscritte tra il Presidente del Comitato Paritetico e il Presidente della Regione del Veneto le Convenzioni, per l'attuazione del primo e secondo stralcio del Programma degli interventi strategici della Provincia di Verona e della Provincia di Vicenza, mentre in data 26 gennaio 2018 è stato sottoscritto l'Accordo tra il Presidente della Regione del Veneto e i Presidenti delle Province di Verona e Vicenza, il cui schema è stato approvato con la citata D.G.R. n. 1501/2017, per il conferimento di alcune delle attività operative assegnate dal Comitato alla Regione.

Successivamente alla stipula degli atti di cui sopra, a seguito di concertazione provinciale in data 12 febbraio 2018, la Provincia di Vicenza ha comunicato a Regione e Comitato la necessità di modificare in forma combinata alcune schede progettuali, riferite agli interventi oggetto sia del primo stralcio sia del secondo e ultimo stralcio della propria proposta di Programma dei progetti strategici, ritenendo così di provvedere in modo più conveniente ed efficace alla riallocazione di parte delle risorse finanziarie del Fondo Comuni confinanti destinate ad interventi sulla viabilità provinciale, a favore invece di progettualità finalizzate a conseguire benefici più diretti per lo sviluppo turistico delle aree coinvolte, provvedendo altresì all'inoltro della nuova versione di alcune delle schede di progetto ed evidenziandone le modifiche ritenute necessarie.

Analogamente, in data 19 febbraio 2018, a seguito di concertazione provinciale, la Provincia di Verona ha comunicato la necessità di modificare, secondo le precisazioni contenute nel verbale della seduta del Tavolo di concertazione, alcune schede progettuali, riferite in particolare agli interventi oggetto del secondo e ultimo stralcio della propria proposta di Programma dei progetti strategici, provvedendo all'inoltro della nuova versione di alcune delle schede di progetto ed evidenziandone le modifiche ritenute necessarie.

Con Deliberazione del Comitato n. 6 del 14 marzo 2018 sono state approvate le nuove schede progettuali, per un importo complessivo del finanziamento del Fondo Comuni confinanti per il secondo e ultimo stralcio del Programma degli interventi strategici della Provincia di Verona di Euro 24.922.000,00, di cui alla deliberazione n. 3 del 20 luglio 2017, nonché lo schema di primo atto aggiuntivo alla Convenzione sottoscritta in data 11 dicembre 2017, **Allegato A** alla presente, per l'attuazione delle nuove schede approvate.

Con Deliberazione n. 7 del 14 marzo 2018 sono state approvate le nuove schede progettuali, per un importo per il primo e secondo e ultimo stralcio del Programma degli interventi strategici della Provincia di Vicenza di Euro 48.948.000,00, di cui alle deliberazioni n. 16 del 25 luglio 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017, nonché gli schemi di atti aggiuntivi al primo stralcio, **Allegato B** alla presente, e al secondo e ultimo stralcio, **Allegato C** alla presente, per l'attuazione delle nuove schede approvate.

Tali provvedimenti, comprensivi degli schemi di atti aggiuntivi alle Convenzioni sottoscritte, sono stati trasmessi alla Regione del Veneto con note 214718 del 11 aprile 2018 e n. 214759 del 11 aprile 2018 per l'assunzione degli atti di competenza.

Si tratta ora, visto i rilevanti e specifici oneri in capo alla Regione e considerato che i soggetti beneficiari richiedono di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni per poter avviare le progettualità di competenza, di incaricare il Presidente, o un suo delegato, alla sottoscrizione degli atti aggiuntivi alle Convenzioni sottoscritte in data 11 dicembre 2017, **Allegati A, B e C**, tra Fondo Comuni di Confine e Regione del Veneto.

Gli schemi di atti aggiuntivi in approvazione, **Allegati A, B e C** alla presente, non comportano modifiche all'Accordo firmato tra Regione del Veneto e Province di Verona e Vicenza visto che le attività operative da conferire alle Province rimangono invariate.

Con Deliberazione n. 9 del 28 maggio 2018 il Comitato, in attuazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera f), del nuovo testo unificato dell'Intesa per la gestione del Fondo comuni confinanti, sottoscritto in data 30 novembre 2017, ha riconosciuto a favore della Regione del Veneto, per l'espletamento delle attività di management, monitoraggio, controllo e rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio oltre che di verifica sulle modalità di attuazione delle singole progettualità e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento, un importo di Euro 265.400 pari al 2% delle risorse finanziarie relative ai progetti strategici, riferita all'annualità 2018, da ripartire con le Province di Verona e Vicenza in ragione del citato Accordo in data 26.01.2018.

Infine, con la medesima Deliberazione n. 9/2018, il Comitato ha dato atto che tale misura massima del 2% delle risorse finanziarie per l'annualità 2018 relative ai progetti strategici, di cui sopra, rappresenta una quota parte del limite massimo del 5% individuato dall'art. 8, comma 4, delle Convenzioni sottoscritte.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA l'Intesa in data 19.09.2014, come modificata in data 30.11.2017;

VISTA la D.G.R. n. 1805/2014;

VISTA la D.G.R./INF. n. 9 del 23 febbraio 2016;

VISTA la D.G.R. n. 1014 del 4 luglio 2017;

VISTA la D.G.R. n. 1501 del 25 settembre 2017;

VISTA la deliberazione n.9 del 28 Maggio 2018 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine.

delibera

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare gli schemi di Atti aggiuntivi, **Allegato A**, **Allegato B** e **Allegato C**, alla presente quale sua parte integrante e sostanziale, da stipularsi con il Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine;
3. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, alla sottoscrizione degli Atti Aggiuntivi di cui al punto 2.;
4. di demandare all'Area Programmazione e sviluppo strategico l'adozione delle necessarie iniziative per l'attuazione dell'Intesa del 19.09.2014, come modificata in data 30.11.2017, e della deliberazione n.9 del 28 Maggio 2018 del Comitato Paritetico del Fondo Comuni di Confine;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1065 del 31 luglio 2018

Parte integrante e sostanziale di cui al punto 4) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 14 marzo 2018

FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Primo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 11 dicembre 2017 avente ad oggetto

"Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici - Secondo e ultimo stralcio - nel territorio della provincia di Verona"

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;

- La Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita I.V.A. 02392630279, rappresentata da dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV), il 27 marzo 1968, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto hanno sottoscritto in data 11 dicembre 2017, prot. PITRE 712581, la Convenzione, di seguito denominato per brevità "Convenzione", avente ad oggetto "Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici – Secondo e ultimo stralcio - nel territorio della provincia di Verona", in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 3 del 20 luglio 2017, che prevedeva l'approvazione ed il finanziamento del secondo e ultimo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici per complessivi Euro 24.922.000,00, di cui Euro 4.000.000,00 derivanti da economie, a fronte di un costo complessivo di Euro 35.843.747,50;
- con delibera n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per la concessione delle proroghe di cui all'articolo 4, comma 2, delle convenzioni trasversali e con nota di data 6 marzo 2018, prot.n. 86420, pervenuta in data 6 marzo 2018, prot.PITRE n. 139043, è stata data formale accettazione di tali modalità operative dalla Regione del Veneto;
- il Comitato paritetico con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato la modifica alla proposta del secondo e ultimo stralcio del Programma di interventi strategici/progetti strategici della Provincia di Verona, modifica che comporta la sostituzione delle seguenti schede:
  - scheda n. 4 "Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti con creazione di un parcheggio interrato e di un'area ludico sportiva";
  - scheda n. 13 "Riqualificazione ambientale aree Corno d'Aquilio, Rocca Pia, Ponte di Veja, Forte Tesoro, Pialda Bassa, Cornetta";
  - scheda n. 16 "Potenziamento sistema idrico Lessinia occidentale";
  - scheda n. 17 "Progetto Incoming Monte Baldo";

81d40e10

Parte integrante e sostanziale di cui al punto 4) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 14 marzo 2018

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario sostituire le schede n. 4, n. 13, n. 16 e n. 17 al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1
(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto accettano e concordano di apportare alla convenzione di data 11 dicembre 2017, le modifiche approvate con deliberazione n. ____ del _____ del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa e specificate nell'art. 2 del presente atto al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2
(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di sostituire le schede individuate al n. 4, n. 13, n. 16 e n. 17 della scheda di raccordo, di cui all'Allegato "A.c" alla convenzione di data 11 dicembre 2017, con le seguenti schede:

- scheda n. 4 "Riqualificazione e ricomposizione dell'arenile di Paina e delle superfici prospicienti con creazione di un parcheggio interrato e di un'area ludico sportiva", dell'importo complessivo di Euro 4.600.000,00, di cui Euro 4.100.000,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti ed Euro 500.000,00 dovuti alla rinuncia della progettualità di cui all'Avviso pubblico 2018 da parte del Comune di Malcesine;
- scheda n. 13 "Riqualificazione ambientale e del patrimonio nelle aree Corno d'Aquilio, Rocca Pia, Ponte di Veja, Forte Tesoro, Pialda Bassa, Cornetta, museo paleontologico di San'Anna di Alfaedo", dell'importo complessivo di Euro 1.300.000,00, importo interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
- scheda n. 16 "Potenziamento sistema idrico Lessinia occidentale", dell'importo complessivo di Euro 2.800.000,00, di cui Euro 1.000.000,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti;
- scheda n. 17 "Progetto Incoming Monte Baldo", dell'importo complessivo di Euro 4.000.000,00 interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.

  La schede di cui al presente comma costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera "A".

2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che, per effetto delle modifiche di cui al comma 1, l'importo del finanziamento a valere sulle progettualità strategiche rimane invariato, ad Euro 24.922.000,00, di cui Euro 4.000.000,00 di economie, mentre si riduce ad Euro 28.850.000,00 il costo complessivo dei progetti. Quest'ultimo importo va a sostituire il costo complessivo dei progetti individuato in convenzione.

3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto previsto dal comma 1 e 2 del presente articolo, la scheda di raccordo viene aggiornata ed allegata, sotto la lettera "B", quale parte integrante del presente contratto.

4. I contenuti della Convenzione di data 11 dicembre 2017 vengono riconfermati salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO
- _____ -

81d40e10

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1065 del 31 luglio 2018

Parte integrante e sostanziale di cui al punto 6) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 7 del 14 marzo 2018

Allegato 2

FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Primo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 11 dicembre 2017 avente ad oggetto

"Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici limitatamente al primo stralcio per gli interventi denominati "Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago (VI) – Area "Larici – Val Formica"" e "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Monte Verena" nel territorio della provincia di Vicenza".

TRA

•Il Fondo Comuni Confinanti rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;

•La Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita I.V.A. 02392630279, rappresentata da dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV), il 27 marzo 1968, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto hanno sottoscritto in data 11 dicembre 2017, prot. PITRE 712802, la Convenzione, di seguito denominato per brevità "Convenzione", avente ad oggetto "Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici limitatamente al primo stralcio per gli interventi denominati "Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago (VI) – Area "Larici – Val Formica"" e "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago – Monte Verena" nel territorio della provincia di Vicenza"", in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 16 del 25 luglio 2016, che prevedeva l'approvazione ed il finanziamento per complessivi Euro 9.643.950,00, a fronte di un costo complessivo di Euro 12.143.950,00;
- con delibera n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per la concessione delle proroghe di cui all'articolo 4, comma 2, delle convenzioni trasversali e con nota di data 6 marzo 2018, prot.n. 86420, pervenuta in data 6 marzo 2018, prot.PITRE 139043, è stata data formale accettazione di tali modalità operative dalla Regione del Veneto;

df2256c6

Parte integrante e sostanziale di cui al punto 6) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 7 del 14 marzo 2018

- il Comitato paritetico con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato la modifica al primo stralcio della proposta di Programma di interventi strategici/progetti strategici della Provincia di Vicenza, modifica che comporta la sostituzione della scheda n. 1 "Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago (VI) - Area "Larici-Val Formica"" e della scheda n. 2 "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena";

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario sostituire le schede n. 1 e n. 2 della citata convenzione, al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap approvata con deliberazione del Comitato paritetico n. 11 del 16 novembre 2015;

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1
(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto accettano e concordano di apportare alla convenzione di data 11 dicembre 2017, le modifiche approvate con deliberazione n. ____ del _____ del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa e specificate nell'art. 2 del presente atto al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2
(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di sostituire le schede n. 1 e n. 2 della scheda di raccordo di cui alla convenzione di data 11 dicembre 2017, con le seguenti schede, allegate quale parte integrante al presente atto sotto la lettera "A":
   - scheda n. 1 "Progetto strategico di ammodernamento e sviluppo infrastrutturale per la mobilità turistica invernale ed estiva dell'Altopiano di Asiago (VI) - Area "Larici-Val Formica"" dell'importo complessivo di Euro 5.643.950,00, di cui Euro € 4.443.950,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti;
   - scheda n. 2 "Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago - Monte Verena", dell'importo complessivo di Euro 6.500.000,00, interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto previsto al comma 1, il costo complessivo dei progetti disciplinati nella convenzione rimane invariato ad Euro 12.143.950,00, mentre viene incrementata la quota del finanziamento a carico del Fondo Comuni Confinanti ad Euro 10.943.950,00. Quest'ultimo importo va a sostituire la quota di finanziamento a carico del Fondo Comuni Confinanti riportato in convenzione.
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo la scheda di raccordo viene aggiornata ed allegata, sotto la lettera "B", quale parte integrante del presente contratto.
4. I contenuti della Convenzione di data 11 dicembre 2017 vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO
- _____ -

df2256c6

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 1065 del 31 luglio 2018

Parte integrante e sostanziale di cui al punto 6) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 7 del 14 marzo 2018

Allegato 1

FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema del Primo atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'Articolo 4,comma 1, Punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 11 dicembre 2017 avente ad oggetto

"Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici - Secondo e ultimo stralcio - nel territorio della provincia di Vicenza"

TRA

•Il Fondo Comuni Confinanti rappresentato da On. Roger De Menech, nato a Belluno (BL), il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali, le Autonomie e lo Sport – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 23 ottobre 2014;

•La Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279 e partita I.V.A. 02392630279, rappresentata da dott. Luca Zaia, nato a Conegliano (TV), il 27 marzo 1968, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto hanno sottoscritto in data 11 dicembre 2017, prot. PITRE n. 712802, la Convenzione, di seguito denominato per brevità "Convenzione", avente ad oggetto "Attuazione della proposta di Programma di interventi strategici – Secondo e ultimo stralcio nel territorio della provincia di Vicenza", in attuazione delle deliberazioni del Comitato paritetico n. 19 del 28 novembre 2016 e n. 4 del 20 luglio 2017, che prevedeva l'approvazione ed il finanziamento del secondo e ultimo stralcio della Proposta di Programma degli interventi strategici per un importo complessivo di Euro 39.304.050,00, a fronte di un costo complessivo di Euro 46.937.050,00;
- con delibera n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per la concessione delle proroghe di cui all'articolo 4, comma 2, delle convenzioni trasversali e con nota di data 6 marzo 2018, prot.n. 86420, pervenuta in data 6 marzo 2018, prot.PITRE 139043, è stata data formale accettazione di tali modalità operative dalla Regione del Veneto;
- il Comitato paritetico con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato la modifica alla proposta del secondo e ultimo stralcio del Programma di interventi strategici/progetti strategici della Provincia di Vicenza, modifica che comporta lo stralcio delle schede relative agli interventi:
  - n. 1 "Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 31 Valdichiampo, dal Comune di Crespadoro alla località Durlo";
  - n. 3 "Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale P 64 Fiorentini, da Arsiero (VI) al comune di Lastebasse (VI)";

012a9990

- n. 5 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 81 da Posina (VI) a Passo della Borcola”

e la sostituzione delle schede:

- n. 12 “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli del Pasubio)”;
- n. 13 “Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile trai comuni di Posina, Laghi e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra le Province di Vicenza e Trento (+ recupero specchio d'acqua Laghi-Arsiero);
- n. 20 “Progetto degli interventi per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali turistico sportive estive e per il miglioramento della mobilità ciclo pedonale della città di Asiago (campo da golf, centro storico Asiago, area camper via Baracca);
- n. 24 “Costruzione impianto "Volo dell’Angelo" sulla Valgadena”;
- n. 25 “Progettazione e Attuazione del Co-housing”;

CONSIDERATO CHE

- si rende necessario stralciare le schede n. 1, n. 3, n. 5 e sostituire le schede n. 12, n. 13, n. 20, n. 24 e n. 25 dalla citata convenzione al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

PRIMO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1
(Oggetto dell’atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto accettano e concordano di apportare alla convenzione di data 11 dicembre 2017, le modifiche approvate con deliberazione n. ____ del _____ del Comitato Paritetico per la gestione dell’Intesa e specificate nell’art. 2 del presente atto al fine di consentire la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2
(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di stralciare dalla convenzione di data 11 dicembre 2017 le seguenti schede:

- scheda n. 1 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 31 Valdichiampo, dal Comune di Crespadoro alla località Durlo”;
- scheda n. 3 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale P 64 Fiorentini, da Arsiero (VI) al comune di Lastebasse (VI)”;
- scheda n. 5 “Messa in sicurezza di alcuni tratti della Strada Provinciale 81 da Posina (VI) a Passo della Borcola”.

2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano di sostituire le schede di cui n. 12, 13, 20, 24 e 25 della scheda di raccordo parte integrante della convenzione, con le schede come di seguito individuate, dando atto che per effetto di quanto previsto al comma 1, assumono la seguente numerazione:

- scheda n. 9 “Realizzazione della pista ciclabile della Valleogra (Schio-Torrebelvicino-Valli del Pasubio)” dell’importo complessivo di Euro 1.073.432,69, importo interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
- scheda n. 10 “Intervento a favore dello sviluppo turistico, collegamento ciclabile tra i comuni di Posina, Laghi e Velo d'Astico e potenziamento viario S.P. 81 Valposina e S.P. 138 della Borcola tra le Province di Vicenza e Trento” dell’importo complessivo di Euro 3.639.000,00, di cui Euro 2.489.000,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti;
- scheda n. 17 “Progetto degli interventi per il potenziamento delle dotazioni infrastrutturali turistico sportive estive e per il miglioramento della mobilità ciclo pedonale della città di Asiago“ dell’importo complessivo di Euro 8.808.000,00, di cui Euro 7.808.000,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti;

- scheda n. 21 “Costruzione di un impianto "Volo dell'Aquila" sulla Valgadena” dell’importo complessivo di Euro 947.600,00, di cui Euro 875.600,00 di finanziamento posto a carico del Fondo Comuni Confinanti;
- scheda n. 22 “Progettazione e Attuazione del Co-housing” dell’importo complessivo di Euro 113.076,55, interamente finanziato con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.

La schede di cui al presente comma costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la lettera “A”.

3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto previsto al comma 1 e 2, il costo complessivo dei progetti disciplinati nella convenzione ammonta ad Euro 44.837.050,00, di cui Euro 38.004.050,00 finanziati con i fondi del Fondo Comuni Confinanti. Tali importi vanno a sostituire quanto indicato quale importo complessivo dei progetti e quale importo del contributo a carico del Fondo Comuni Confinanti previsti in convenzione.
4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto sopra le schede identificative per le quali viene affidata la gestione delle attività n. 4, 5, 7, 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap sono nr. 22.
5. Il Fondo Comuni Confinanti e la Regione del Veneto concordano che per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, la scheda di raccordo viene aggiornata ed allegata, sotto la lettera “B”, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.
6. I contenuti della Convenzione di data 11 dicembre 2017 vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINE
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE DEL VENETO
- _____ -

(Codice interno: 375551)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1071 del 31 luglio 2018

Autorizzazione proroga della posizione dirigenziale in comando presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di disporre la proroga della posizione dirigenziale in comando presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, per la durata di un anno a decorrere dal 1° settembre 2018.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1168 del 1° agosto 2017 la Giunta Regionale, ha disposto da ultimo la proroga del comando in essere, a decorrere dal 1° settembre 2017 e per la durata di un anno, della dirigente del ruolo regionale avv.to Luciana PUPPIN.

Con nota del 25 giugno 2018, pervenuta in PEC, il Direttore Sanitario per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha richiesto la proroga del comando in essere, dell'avv.to Luciana PUPPIN - Dirigente del ruolo regionale, per l'ulteriore periodo di un anno, a decorrere dal 1° settembre 2018.

Con nota del 18 giugno 2018 l'avv.to PUPPIN ha formalizzato il proprio assenso alla proroga del comando di cui trattasi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1168 del 1° agosto 2017;

VISTA la nota del 18 giugno 2018 dell'avv.to Luciana PUPPIN;

VISTA la nota del 25 giugno 2018, pervenuta in PEC, del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

delibera

1. di autorizzare per le motivazioni in premessa indicate, la proroga della posizione di comando in uscita presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, della Dirigente del ruolo regionale avv.to Luciana PUPPIN, a decorrere dal 1° settembre 2018, come peraltro richiesto dal Direttore Sanitario per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova con nota prot. 39686 del 25 giugno 2018;
2. di dare atto che al pagamento delle competenze mensili e di quant'altro spettante alla dirigente in questione, ivi compresa l'indennità di posizione e di risultato che verrà comunicata dall'Azienda Ospedaliera di Padova, provvederà la Regione Veneto, mentre la relativa spesa, sarà rimborsata integralmente dall'Amministrazione di assegnazione;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2) del presente dispositivo non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 375553)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1072 del 31 luglio 2018

Cessazione comando presso l'Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA di un Dirigente Medico di ruolo dell'Azienda Zero.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Si tratta con il presente provvedimento di prendere atto della cessazione del comando presso l'Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA a seguito di comunicazione di revoca del Dirigente di ruolo dell'Azienda Zero.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 3 del 5 gennaio 2018 la Giunta Regionale tra l'altro, ha previsto il comando per due giorni la settimana, del dott. Tiziano MARTELLO - Dirigente Medico di ruolo di Azienda Zero, a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le esigenze dell'Area Sanità e Sociale - in qualità di Direttore di supporto della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA.

Successivamente con nota del 5 luglio 2018 il dr. MARTELLO in relazione alla nomina a Direttore UOC Direzione Medica dell'Ospedale di Chioggia, ha comunicato la cessazione anticipata dal comando in essere presso l'Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, con decorrenza dal 16 luglio 2018.

Con decreto n. 237 del 12 luglio 2018, il Commissario di Azienda Zero ha autorizzato l'aspettiva per ricoprire l'incarico di Direttore dell'UOC Direzione Medica - Presidio Ospedaliero di Chioggia dell'Azienda ULSS n. 3 Serenessima, a decorrere dal 16 luglio 2018, del Dirigente Medico di ruolo dr. Tiziano MARTELLO, in comando presso gli uffici dell'Area Sanità e Sociale per due giorni la settimana.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le leggi regionali n. 54 del 31 dicembre 2012 e n. 14 del 17 maggio 2016;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1436 del 4 aprile 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 5 gennaio 2018;
VISTA la nota del 5 luglio 2018 il dr. Tiziano MARTELLO;
VISTA decreto del Commissario di Azienda Zero n. 237 del 12 luglio 2018;
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), della L.R. n. 54/2012;
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;

delibera

1. di prendere atto della cessazione anticipata dalla posizione di comando in entrata presso l'Area Sanità e Sociale, per due giorni la settimana, del dr. Tiziano MARTELLO Dirigente di ruolo di Azienda Zero, già a decorrere dal 16 luglio 2018, come da richiesta dell'interessato e a seguito di quanto disposto dal Commissario dell'Azienda in parola, con decreto n. 237 del 12 luglio 2018;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

3. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 375559)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1075 del 31 luglio 2018

Valutazione 2017 Direttori di Arpav, Avepa e Veneto Lavoro.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Su proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione Unico, viene espressa la valutazione della performance 2017 relativamente ai direttori degli enti strumentali non muniti di organo collegiale di vertice.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

In data 27 marzo 2018, come risulta da apposito verbale agli atti, l'Organismo Indipendente di Valutazione Unico della Regione del Veneto, competente anche in ordine agli enti strumentali ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14- ha completato l'analisi del percorso di valutazione della performance del 2017 relativamente all'ente strumentale Veneto Lavoro, sia con riferimento alla documentazione specifica, sintetizzata nella Relazione sulla Performance 2017, sia effettuando l'audizione individuale con il Direttore.

In data 29 maggio 2018 e 22 giugno 2018, come pure attestato da verbale agli atti, l'Organismo Indipendente di Valutazione ha completato l'esame degli esiti valutativi, relativi al ciclo della performance 2017, anche per gli enti strumentali ARPAV ed AVEPA.

Relativamente a tutti i predetti enti, l'OIV è pervenuto al giudizio positivo circa il processo di valutazione della performance, validandone la relazione ai sensi della lett. c) dell''art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Ai sensi della lett. e) del medesimo art. 14, comma 4, del d.lgs. 150/09, l'OIV ha la competenza anche alla formulazione della proposta, obbligatoria ma non vincolante, della "valutazione annuale dei dirigenti di vertice" e dell' attribuzione o meno agli stessi della retribuzione di risultato.

Relativamente agli enti strumentali sopra individuati, non muniti di organo collegiale di decisione e controllo sull'operato dell'ente, la proposta è formulata all'indirizzo della Giunta regionale per le competenti determinazioni.

L'OIV ha formulato la proposta di valutazione dei direttori con riconoscimento del punteggio massimo di 500 punti, dandone comunicazione alla Regione, che, per il tramite della Direzione Organizzazione e Personale, ha richiesto un parere in merito ai Direttori delle Aree di riferimento degli enti strumentali.

Come risulta da note agli atti, i pareri espressi dai Direttori sono favorevoli al riconoscimento del suddetto punteggio massimo.

Con nota del 17.7.2018, prot. n. 300925, l'OIV ha trasmesso la proposta definitiva, conseguente anche ai pareri dei direttori di Area, di valutazione dei direttori degli enti strumentali, ribadendo la proposta dell'attribuzione del punteggio massimo.

Alla luce di quanto esposto e della documentazione agli atti, si propone di attribuire ai Direttori di ARPAV, AVEPA e Veneto Lavoro la valutazione individuale con punteggio pari a 500 su 500.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articoli 2, comma 2, lett. n), e 28;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, articolo 14, comma 4, lett. c) ed e);

Viste la nota OIV del 17.7.2018 prot. n. 300925;

Visti i pareri dei direttori di Area in data 15.5.2018, 4.7.2018 e 6.7.2018;

delibera

1. di attribuire ai direttori di ARPAV, AVEPA e Veneto Lavoro la valutazione individuale relativa all'annualità 2017 nel punteggio massimo di 500 punti;

2. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione della presente deliberazione.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375395)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1076 del 31 luglio 2018

Tribunale di Treviso. Procedimento R.G.7273/2017- Autorizzazione alla definizione del contenzioso in via transattiva.

[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale autorizza la stipula di un accordo transattivo tra la soc. Dinamica s.r.l., Veneto Strade s.p.a. e Regione del Veneto per definire il contenzioso pendente avanti il Tribunale di Treviso R.G. 7273/2017.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Veneto Strade s.p.a. in qualità di ente espropriante per conto della Regione, è stata incaricata di realizzare la variante della SR 245 "Castellana" nel tratto tra Resana e Castelfranco Veneto (c.d. Statale del Santo). Con convenzione datata 27.01.2005, Veneto Strade spa ha incaricato Veneto Infrastrutture Servizi s.r.l. di espletare le relative procedure espropriative.

Con decreto n. 30 del 16.04.2008 la concessionaria ha quindi disposto l'espropriazione per pubblica utilità a favore della Regione di alcuni terreni di proprietà di Dinamica s.r.l. (all'epoca CIMM s.p.a.) per la realizzazione della suddetta variante, cui è seguito il verbale di accordo bonario con la ditta espropriata datato 20.06.2008. L'infrastruttura viaria è stata collaudata con certificato del 17.07.2014.

Con nota 18.05.2015 prot. 12344/2015, Veneto Strade s.p.a. ha tuttavia informato l'amministrazione regionale del verificarsi di uno sconfinamento, rispetto alle aree espropriate, nella realizzazione della predetta strada, da cui è conseguita l'occupazione senza titolo di porzioni dei seguenti mappali di proprietà di CIMM s.p.a: a) fg 10 del C.T. comune di Resana: 652, 701, 703, 705, 707, 726, 729; b) fg. 5 del C.T. comune di Loreggia, mappali 104, 460, 462.

Con atto di citazione avanti il Tribunale di Treviso notificato alla Regione del Veneto in data 07.09.2017 ed a Veneto Strade s.p.a., la ditta Dinamica s.r.l. ha chiesto in via principale la restituzione dei terreni occupati *sine titulo* dall'opera stradale, dalla stessa determinati in mq 1095 e, in via subordinata, la restituzione per equivalente in denaro, oltre al risarcimento delle seguenti voci di danno: a) € 87.600,00 per la maggiore monetizzazione degli standards urbanistici riferiti alle aree occupate; b) € 2.687,94 per responsabilità precontrattuale della P.A. rappresentato dalle spese di prefrazionamento, oltre a ulteriori maggiori danni, da liquidarsi secondo giustizia.

Pendente il giudizio, in cui la Regione si è regolarmente costituita, è emersa la possibilità di una definizione transattiva della controversia, inizialmente non prospettabile, ricorrendo alla "permuta" tra i terreni occupati dalla sede stradale, ancora di proprietà della ditta Dinamica s.r.l. ed un terreno, acquisito a demanio regionale come reliquato stradale, catastalmente censito al NCT comune di Loreggia al fg. 5 mapp. 465 della superficie di mq 1195.

Nel frattempo, in data 11.10.2017 prot. 425354, il comune di Loreggia (PD) ha inviato agli uffici regionali, in qualità di controinteressati, una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo relativo alla pratica edilizia n. 12C/150 prot. 5854 del 9.07.2012 riguardante il deposito da parte di Dinamica s.r.l. di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento produttivo/commerciale da realizzarsi nel comune di Loreggia in z.t.o. D1E-15°, quale proseguimento di una lottizzazione più ampia realizzata nel limitrofo comune di Resana (TV), assegnando termine del 18.11.2017 per il deposito di osservazioni/opposizioni.

In tale sede è emerso che il piano urbanistico presentato in comune di Loreggia comprende anche il citato terreno di proprietà regionale identificato al CT del comune di Loreggia fg. 5 mapp. 465.

Allo scopo di fissare i termini dell'accordo transattivo, in data 13.04.2018 le parti costituite in causa hanno effettuato un sopralluogo congiunto sui terreni in questione, all'esito del quale è stata determinata in mq 590 la superficie delle aree effettivamente occupate dall'opera stradale, calcolata partendo dalla linea dell'esproprio fatto da Veneto Strade s.p.a. nel 2008 fino alla sommità dell'argine del canale di scolo delle acque. Tutti i citati terreni, compreso quello di proprietà regionale, nelle more dell'adozione della presente delibera, saranno frazionati.

Dinamica s.r.l., in attuazione dell'accordo transattivo, ha conferito allo studio Geo Services di Castelfranco Veneto l'incarico di procedere al frazionamento dei terreni interessati, avvenuto in data 12.07.2018, all'esito del quale le particelle interessate dalla futura permuta risultano così identificate:

Frazionamento - comune di Loreggia					
Fg	Part. Originaria	Part. Definitiva	Superficie mq	Ditta catastale attuale	Ditta catastale post permuta
5	104		150	Dinamica s.r.l.	
5		534	149		Dinamica s.r.l.
5		535	1		Regione
5	460		3770	Dinamica s.r.l.	
5		536	3700		Dinamica s.r.l.
5		537	70		Regione
5	462		1695	Dinamica s.r.l.	
5		538	1624		Dinamica s.r.l.
5		539	71		Regione
5	465		1195	Regione	
5		540	1120		Dinamica s.r.l.
5		541	75		Regione

Frazionamento - comune di Resana					
Fg	Part. Originaria	Part. Definitiva	Superficie mq	Ditta catastale attuale	Ditta cat. futura
10	652		6210	Dinamica s.r.l.	
10		872	6204		Dinamica s.r.l.
10		873	6		Regione
10	701		294	Dinamica s.r.l.	
10		874	276		Dinamica s.r.l.
10		875	18		Regione
10	703		202	Dinamica s.r.l.	
10		876	168		Dinamica s.r.l.
10		877	34		Regione
10	705		3401	Dinamica s.r.l.	
10		878	3282		Dinamica s.r.l.
10		879	119		Regione
10	707		58	Dinamica s.r.l.	
10		880	25		Dinamica s.r.l.
10		881	33		Regione
10	726		753	Dinamica s.r.l.	
10		882	570		Dinamica s.r.l.
10		883	127		Regione
10		884	56		Regione
10	729		143	Dinamica s.r.l.	
10		885	88		Dinamica s.r.l.
10		886	55		Regione

Le spese del frazionamento, ammontanti ad euro 2.178,75, saranno sostenute da Veneto Strade s.p.a., come convenuto nell'accordo transattivo, **Allegato A**.

Per quanto concerne il valore economico, il terreno di proprietà regionale è stato valutato considerando gli attuali valori di mercato immobiliare come desunti da alcune perizie di stima redatte dall'Agenzia delle Entrate per terreni situati in comune di Loreggia aventi caratteristiche simili. Per quanto attiene invece i terreni di proprietà di Dinamica s.r.l., situati nei comuni di Resana e di Loreggia, è stato convenuto un valore in euro/mq che tenesse conto dell'andamento del mercato riferito all'anno 2008 in cui è intervenuta la procedura espropriativa. Nello schema che segue vengono pertanto individuati gli estremi della permuta.

Terreni di proprietà Regione del Veneto da trasferire a Dinamica s.r.l.	Terreni di proprietà di Dinamica s.r.l. da trasferire alla Regione del Veneto
C.T. comune di Loreggia	C.T. comune di Loreggia
Fg. 5 mappale 540	Fg. 5 mappali 535, 537, 539, 541
Superficie mq 1120	Superficie occupata: mq 217

Valore €/mq: 40,00 circa	Valore €/mq: 66,90
	C.T comune di Resana
	Fg. 10 mappali 873, 875, 877, 879, 881, 883, 884, 886
	Superficie occupata: mq 448
	Valore € / mq: 66,90
Totale euro 44.500,00	Valore totale e euro 44.500,00

Veneto Strade s.p.a ha evidenziato che il terreno che l'Amministrazione intende offrire in permuta non riveste carattere di pubblica utilità e demanialità, atteso che, scorporati i 155 metri quadrati occupati dall'opera stradale, esso non riveste più pubblico interesse e pertanto può essere declassificato da demaniale a patrimonio disponibile. Per tale motivo si ritiene che nulla osti alla cessione dello stesso alla ditta Dinamica s.r.l.

Come si rileva dalla nota 04.07.2018 prot. 278015, dell'Avvocatura, la soluzione prospettata appare congrua anche per l'Amministrazione, in considerazione del prevalente interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento viario e dell'insussistenza di un interesse regionale a conservare la proprietà del bene oggetto di cessione. Anche il patrocinatore ha espresso parere favorevole alla soluzione del contenzioso nei termini sopra descritti e quali risultanti dalla bozza di atto transattivo, **Allegato A** alla presente proposta, stante l'esito incerto del giudizio a fronte delle risultanze fattuali emerse. Si precisa che l'accordo transattivo in parola prevede che le spese di registrazione e catastali della successiva permuta siano interamente assunte dalla Regione (essendo comunque ammesso il patto contrario a norma dell'art. 1554 c. civ.).

Alla luce delle considerazioni svolte, ed all'esito del frazionamento, si propone di classificare come disponibile il terreno regionale catastalmente censito al NCT comune di Loreggia, fg. 5 indicato come mapp. 540 nella scheda su riportata, della superficie di mq 1120 e, conseguentemente, di autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla sottoscrizione dell'accordo transattivo. Il successivo schema del contratto di permuta verrà approvato con apposito Decreto della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, la quale provvederà altresì ad intestare il mappale regionale al patrimonio disponibile regionale e ad acquisire a demanio stradale i terreni acquistati da Dinamica s.r.l.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 54 della L.R. statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012, Statuto del Veneto";

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1. di dare atto che le premesse e l'**Allegato A,** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di classificare come patrimonio disponibile il mappale di proprietà regionale provvisoriamente identificato nel frazionamento in premesse con mapp. 540;

3. di autorizzare la cessione del terreno identificato come mapp. 540 della superficie di mq 1120 a favore della ditta Dinamica s.r.l. con sede in Castello di Godego (TV), via Caprera, 13, P.IVA 00692270267, nonché l'acquisto, a favore della Regione del Veneto e nei confronti della predetta società, dei terreni così catastalmente censiti:
4. comune di Loreggia, fg. 5, mappali 535, 537, 539, 541 per una superficie complessiva di mq 217;
5. comune di Resana, fg. 10, mappali 873, 875, 877, 879, 881, 883, 884, 886 per una superficie complessiva di mq 448;
6. di prendere atto che il valore di mercato del terreno di proprietà regionale e dei terreni di proprietà di Dinamica s.r.l. indicati al punto 3 è pari rispettivamente ad euro 44.500,00.
7. di approvare lo schema di accordo transattivo, **Allegato A**, autorizzando il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad agire in nome e per conto della Regione per la sottoscrizione dell'atto di transazione;
8. di incaricare la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio di: approvare, con Decreto, lo schema di atto di permuta, da predisporsi in forma pubblica a cura dell'Ufficiale Rogante della Regione; sottoscriverlo in nome e per conto dell'Amministrazione; effettuare le registrazioni contabili conseguenti con imputazione della spesa al capitolo 5190 "Spese contrattuali ed oneri diversi a carico della Regione" del bilancio di previsione 2018-2020;
9. di dare atto altresì che il Decreto di cui al punto 6 dovrà prevedere l'impegno di spesa relativo alle imposte di registro e ipocatastali afferenti l'atto di permuta determinate complessivamente in euro 4.105,00 a carico della Regione come da accordo transattivo;
10. di incaricare la UO Patrimonio e Demanio alla classificazione catastale nella partita speciale n. 5 "Strade pubbliche" delle particelle site in comune di Loreggia, fg. 5, mappali 535, 537, 539, 541 ed in comune di Resana, fg. 10, mappali 873, 875, 877, 879, 881, 883, 884, 886, successivamente alla loro acquisizione da parte della Regione in quanto afferenti alla variante della Strada d'interesse Regionale SR 245 "Castellana";
11. di incaricare la UO Patrimonio e Demanio alla declassificazione catastale in patrimonio disponibile del mappale provvisoriamente indicato come 540;
12. di assegnare a Veneto Strade s.p.a. la gestione delle aree che saranno acquisite a seguito di permuta a favore della Regione;
13. di dare atto che le spese per il frazionamento effettuato da Geo Services di Castelfranco Veneto saranno assunte da Veneto Strade s.p.a.;
14. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
15. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1076 del 31 luglio 2018

Accordo transattivo

L'anno duemiladiciotto oggi …… del mese di ……
in Venezia, negli uffici della Regione del Veneto, Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23, sono comparsi personalmente i signori:

- DINAMICA s.r.l.
- REGIONE DEL VENETO
- VENETO STRADE s.p.a.

Le Parti come sopra convenute premettono quanto segue:

1. In data 07.09.2017 è stato notificato alla Regione del Veneto ed a Veneto Strade s.p.a. atto di citazione avanti il Tribunale di Treviso, nel giudizio pendente sub R.G. n. 7273/2017, con il quale la ditta Dinamica s.r.l., ex CIMM s.p.a., ha chiesto in via principale la restituzione di alcuni terreni asseritamente occupati *sine titulo* da parte di Veneto Strade s.p.a. e/o dalla Regione e, in via subordinata, la corresponsione dell'equivalente in denaro del valore dei predetti terreni di proprietà, oltre al risarcimento delle seguenti voci di danno: a) € 87.600,00 per la maggiore monetizzazione degli standards urbanistici riferiti alle aree abusivamente occupate; b) € 2.687,94 per danni da responsabilità precontrattuale della P.A. rappresentati dalle spese di prefrazionamento, oltre a ulteriori maggiori danni, da liquidarsi secondo giustizia.
2. Tale occupazione è conseguente all'esecuzione dei lavori della Variante della S.R. 245 "Castellana" nel tratto tra Resana e Castelfranco Veneto, in Provincia di Treviso, detta anche "Statale del Santo". Nel corso dell'esecuzione dei lavori Veneto Strade spa, in qualità di concessionaria della Regione avrebbe occupato tali aree, non previste dal decreto di esproprio n. 30 del 16.04.2008 emesso dalla stessa società.
3. Le opere sono state già collaudate come risulta da atto di approvazione del certificato di collaudo rilasciato il 17.07.2014 dal Direttore generale di Veneto Strade s.p.a.
4. Con nota 18.05.2015 prot. 12344/2015, Veneto Strade s.p.a. ha informato l'Amministrazione della presunta situazione di sconfinamento verificatasi per la costruzione della predetta strada regionale. In base ai rilievi tecnici effettuati da CIMM s.p.a. la superficie che risultava occupata *sine titulo* era stata quantificata in mq. 1095 e avrebbe interessato porzioni dei seguenti mappali: a) fg 10 del C.T. comune di Resana: 652, 701, 703, 705, 707, 726, 729; b) fg. 5 del C.T. comune di Loreggia, mappali 104, 460, 462.
5. Pendente il giudizio, è emersa la possibilità di una definizione transattiva della controversia, inizialmente non prospettabile, ricorrendo alla "permuta" tra i terreni occupati dalla sede strada-

e57242df

le di proprietà della ditta Dinamica s.r.l. ed un terreno di proprietà regionale catastalmente censito al NCT comune di Loreggia al fg. 5 mapp. 465 della superficie di mq 1195. Tale istituto appare praticabile in considerazione della disponibilità, da parte della Regione, di un terreno per cui non sussiste interesse alla conservazione al patrimonio regionale.

6. Va detto peraltro che il citato terreno di proprietà regionale è interessato da un procedimento relativo alla pratica edilizia n. 12C/150 prot. 5854 del 9.07.2012 riguardante il deposito, da parte di CIMM s.p.a., di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento produttivo / commerciale da realizzarsi nel comune di Loreggia in z.t.o. D1E-15° quale proseguimento di una lottizzazione più ampia realizzata nel limitrofo comune di Resana (TV).
7. Con nota 16.11.2017 prot. 0480109, la Regione ha chiesto al comune la sospensione dei termini procedimentali, allo scopo di valutare la sussistenza di condizioni per addivenire ad una soluzione transattiva del contenzioso pendente avanti il Tribunale di Treviso di cui al punto 1.
8. Si tratta pertanto di addivenire, nell'interesse di entrambe le parti, ad una rapida soluzione della vicenda, evitando di sottoporre l'Amministrazione pubblica a ulteriori richieste di danno.
9. A tale scopo le parti hanno convenuto sulla necessità di effettuare il frazionamento dei terreni, di proprietà di Dinamica s.r.l. e della Regione, occupati dall'opera stradale ed è stato incaricato lo studio Geo Services di Castelfranco Veneto a predisporre i relativi documenti tecnici.
10. Le parti pertanto, fornendosi reciproche concessioni, intendono quantificare la consistenza e il valore delle rispettive proprietà costituenti oggetto di permuta come di seguito precisato:
    a) Mappale di proprietà regionale: terreno catastalmente censito al NCT del comune di Loreggia al fg. 5, mapp. 540: superficie di mq 1120. Valore attribuito considerando gli attuali parametri del mercato immobiliare, tenuto conto degli arrotondamenti euro 44.500,00 (€ 40,00 a metro quadro circa).
    b) Aree di proprietà Dinamica s.r.l.: i mappali come risultanti dal frazionamento effettuato dallo studio Geo Services occupati dalla sede stradale:
        1) nel comune di Resana: fg. 10, mappali n. 873, 875, 877, 879, 881, 883, 884, 886
        2) nel comune di Loreggia : fg. 5, mappali n. 535, 537, 539

    Le parti quindi convengono che la superficie complessivamente occupata dall'opera stradale è pari a mq 665. Il valore viene determinato prendendo come riferimento l'andamento del mercato immobiliare nell'anno 2008 in cui si è perfezionata la procedura espropriativa, in euro 66,90 a metro quadro, per complessivi euro 44.500,00, tenuto conto degli arrotondamenti**.**

Tutto quanto premesso e considerato
tra le parti sopra intervenute si conviene e stipula quanto segue

e57242df

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo transattivo, anche ai fini della sua interpretazione e sono da intendersi quale espressione della concreta volontà delle Parti.
2. Regione del Veneto, DINAMICA s.r.l. e Veneto Strade s.p.a., allo scopo di chiudere il contenzioso civile instaurato avanti il Tribunale di Treviso R.G. n. 7273/2017 e così di addivenire alla definitiva composizione della vertenza, stabiliscono quanto segue:
   a. La Regione del Veneto si obbliga a trasferire a DINAMICA s.r.l. il terreno così catastalmente censito: CT comune di Loreggia (PD) Fg. 5, mapp. 540 con superficie di 1120 mq.
      Valore attribuito: euro 44.500,00, secondo gli attuali valori di mercato.
   b. La ditta Dinamica s.r.l. si obbliga a trasferire alla Regione la proprietà dei seguenti terreni occupati per l'esecuzione dell'opera pubblica a titolo di permuta, così individuati:
      - nel comune di Resana: fg. 10, mappali n. 873, 875, 877, 879, 881, 883, 884, 886;
      - nel comune di Loreggia : fg. 5, mappali n. 535, 537, 539.
      Superficie complessiva all'esito del frazionamento approvato in data 12.07.2018: 665 mq.
      Valore attribuito: euro 44.500,00 determinato con riferimento all'andamento del mercato immobiliare all'epoca in cui è intervenuta la procedura espropriativa;
   c. Le spese di frazionamento (come da preventivo che costituisce parte integrante del presente atto) pari a euro 2.178,75, sono poste a carico di Veneto Strade s.p.a e dovranno essere corrisposte allo studio Geo Services di Filippetto, Ongarato, Favretto, Forni con sede a Castelfranco Veneto Piazza Europa Unita, 66.
   d. La permuta dei terreni identificati sub a) e b) dovrà avvenire entro 10 gg dalla sottoscrizione del presente atto avanti l'Ufficiale Rogante della Regione. Il relativo schema contrattuale sarà approvato con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.
   e. Le spese dell'atto di trasferimento sono poste a carico della Regione e sono così calcolate: imposta di registro con aliquota al 9% euro 4.005,00 a cui si aggiungono euro 100,00 per imposte ipocatastali;
   f. Le parti danno atto che in esito all'intervenuta cessione la soc. Dinamica s.r.l. si impegna a rinunciare al procedimento pendente avanti il Tribunale civile di Treviso R.G. n. 7273/2017 e a ogni altra richiesta di risarcimento a qualsiasi titolo. La cessione del bene di proprietà regionale, come sopra individuato, unitamente all'assunzione, a carico della Regione, delle spese di registro e catastali e a carico di Veneto Strade s.p.a. delle spese di frazionamento, avvengono a tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda e con la sottoscrizione della presente transazione la ditta Dinamica s.r.l. dichiara di non avere più nulla da pretendere nei confronti della Regione del Veneto e di Veneto Strade s.p.a. con riguardo alla controversia descritta nelle premesse del presente atto di transazione e relativa alla procedura di esproprio che ha coinvolto le aree di loro proprietà.

e57242df

g. Le parti concordano che la permuta avviene a titolo transattivo e onnicomprensivo di qualsiasi pretesa risarcitoria ed indennitaria e per interessi legali.
h. Le spese legali verranno compensate tra le parti.
i. Il presente accordo viene letto e confermato, riconosciuto da tutti gli intervenuti conforme alla loro volontà e pertanto sottoscritto.
j. Il presente accordo viene altresì sottoscritto dai difensori delle parti, Avvocati Antonella Cusin, Ezio Zanon, Samantha Girardi, Giovanna Tonello, Sara Bonivento e Barbara Benozzati per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della nuova legge professionale forense n. 247/2012.

Regione del Veneto _____

Dinamica s.r.l. _____

Veneto Strade s.p.a. _____

e57242df

(Codice interno: 375561)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1077 del 31 luglio 2018

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 20 bis, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL050) // FONDO RISCHI SPESE LEGALI.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza e di cassa mediante prelievo dal Fondo Rischi spese legali in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 20 bis, L.R. 39/2001, prevede che, in applicazione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 118/2011, nel bilancio di previsione siano iscritti il "Fondo Rischi spese legali - parte corrente" ed il "Fondo Rischi spese legali - parte conto capitale" per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio sulla base delle modalità stabilite dall'Allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. 118/2011.

In particolare il comma 3, prevede che tali fondi non siano utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di spesa esistenti, ed il successivo comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la competenza a disporre i prelievi dai fondi per l'iscrizione delle relative somme in aumento agli stanziamenti di spesa del bilancio.

Vista le richieste pervenute con:

- nota 11.07.2018 prot. 293455, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2018, per complessivi € 99.451,27, dei capitoli 102711/U e 102600/U, appartenenti rispettivamente alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 05 "*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"* e Programma 01 "*Difesa del suolo"*, mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*";
- nota 11.07.2018 prot. 293441, dell'Avvocatura, con la quale si richiede l'implementazione di competenza e cassa, per l'anno 2018, per complessivi € 23.793,46, dei capitoli 101644/U e 102600/U, appartenenti alla Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 01 "*Difesa del suolo"*, mediante prelievo dal capitolo 102220/U "*Fondo rischi spese legali - parte corrente (art. 46, c. 3, d.lgs. 23/06/2011, n.118)*" appartenente alla Missione 20 "*Fondi e accantonamenti*" Programma 03 "*Altri fondi*";

si propone di procedere a disporre le opportune variazioni compensative.

In conseguenza di tali richieste, si tratta ora di apportare:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato A** alla presente deliberazione;

- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato B** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato decreto legislativo, da trasmettere al Tesoriere, come risulta dall'**Allegato C** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 "*Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria*" prevede che "*Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note della struttura regionale precedentemente richiamata.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato A;

3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'Allegato B;

4. di allegare al presente provvedimento di variazione il prospetto di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dall'Allegato C;

5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1077 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+31.487,73	+31.487,73	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**+31.487,73**	**+31.487,73**	**+0,00**	**+0,00**
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+91.757,00	+91.757,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	**+91.757,00**	**+91.757,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**+123.244,73**	**+123.244,73**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-123.244,73	-123.244,73	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**-123.244,73**	**-123.244,73**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***FONDI E ACCANTONAMENTI***	**-123.244,73**	**-123.244,73**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**

ee442843

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1077 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+19.511,20	*+19.511,20*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
107	INTERESSI PASSIVI	+11.976,53	*+11.976,53*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+31.487,73**	***+31.487,73***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+31.487,73**	***+31.487,73***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 05 - AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	+91.757,00	*+91.757,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+91.757,00**	***+91.757,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+91.757,00**	***+91.757,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	***TOTALE MISSIONE 09***	**+123.244,73**	***+123.244,73***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

e4015c1c

ALLEGATO B **DGR nr. 1077 del 31 luglio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI						
	PROGRAMMA 03 - ALTRI FONDI						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
110	ALTRE SPESE CORRENTI	-123.244,73	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-123.244,73**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-123.244,73**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
20	***TOTALE MISSIONE 20***	**-123.244,73**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+123.244,73***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

e4015c1c

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 1077 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+31.487,73		
		previsione di cassa		+31.487,73		
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+31.487,73**		
		previsione di cassa		**+31.487,73**		
0905 PROGRAMMA 05	**AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+91.757,00		
		previsione di cassa		+91.757,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	***AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+91.757,00**		
		previsione di cassa		**+91.757,00**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+123.244,73**		
		previsione di cassa		**+123.244,73**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					

ff965e67

ALLEGATO C **DGR nr. 1077 del 31 luglio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2003 PROGRAMMA 03	**ALTRI FONDI**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-123.244,73	
		previsione di cassa			-123.244,73	
TOTALE PROGRAMMA 03	***ALTRI FONDI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-123.244,73**	
		previsione di cassa			**-123.244,73**	
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-123.244,73**	
		previsione di cassa			**-123.244,73**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+123.244,73**	**-123.244,73**	
		previsione di cassa		**+123.244,73**	**-123.244,73**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+123.244,73**	**-123.244,73**	
		previsione di cassa		**+123.244,73**	**-123.244,73**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 375564)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1078 del 31 luglio 2018

Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL052).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 39, comma 10, D.Lgs. 118/2011, prevede che la Giunta approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione.

Spetta pertanto, alla Giunta, apportare variazioni compensative al documento tecnico di accompagnamento tra le dotazioni di capitoli appartenenti a Macroaggregati diversi nell'ambito dello stesso Programma e Titolo.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 11.07.2018 prot. 283591, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2018, con riduzione di € 510.980,00 del Macroaggregato "*Trasferimenti Correnti"* ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi",* all'interno della Missione 05 "*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"* Programma 02 "*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"*;
- nota 18.07.2018 prot. 303462, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2018, per complessivi € 3.660,00 con riduzione del Macroaggregato "*Trasferimenti Correnti"* ed aumento del Macroaggregato "*Acquisto di beni e servizi"* all'interno della Missione 5 "*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"* Programma 02 "*Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"*;
- nota 18.07.2018 prot. 303178, della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di € 75.000,00 con riduzione del Macroaggregato *"Acquisto di beni e servizi"* ed aumento del Macroaggregato *"Trasferimenti Correnti"* all'interno della Missione 14 *"Sviluppo economico e competitività"* Programma 01 *"Industria, PMI e Artigianato";*
- nota 23.07.2018 prot. 308897, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, per una variazione compensativa di competenza, per € 37.091,45 per l'anno 2018, per € 68.232,90 per gli anni 2019 e 2020 con riduzione della Categoria "*Trasferimenti correnti dall'Unione Europea"* ed aumento della Categoria "*Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo"* all'interno della Tipologia "*Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo"* appartenente al Titolo II "*Trasferimenti correnti";*
- nota 24.07.2018 prot. 309474, della Direzione Servizi Sociali, per una variazione compensativa di competenza, per l'anno 2018, con prelevamento di € 700.000,00 con riduzione del Macroaggregato *"Acquisto di beni e servizi"* ed aumento del Macroaggregato *"Trasferimenti Correnti"* all'interno della Missione 12 *"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"* Programma 01 *"Cooperazione e associazionismo".*

Si propone di procedere ad apportare le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A** e **B**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le opportune variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1078 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010500	**TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	-37.091,45	*+0,00*	-68.232,90	*+0,00*	-68.232,90	*+0,00*
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	+37.091,45	*+0,00*	+68.232,90	*+0,00*	+68.232,90	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

3669ce0f

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1078 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI						
	PROGRAMMA 02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	+514.640,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-514.640,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
05	***TOTALE MISSIONE 05***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
	PROGRAMMA 08 - COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-700.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+700.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	**TOTALE PROGRAMMA 08**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
12	***TOTALE MISSIONE 12***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

3275a92c

ALLEGATO B **DGR nr. 1078 del 31 luglio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	-75.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+75.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
14	*TOTALE MISSIONE 14*	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

3275a92c

(Codice interno: 375565)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1079 del 31 luglio 2018

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL053) // VINCOLATE.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento di entrate e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 51, comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento riguardanti l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

Viste le richieste pervenute con:

- nota 09.07.2018 prot. 289963, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante l'assegnazione di risorse relative al POR FSE 2014-2020 derivanti da reintroiti di somme non dovute per € 166.467,62 (di cui € 83.233,82 a valere sul FSE, € 58.263,66 a valere sul FDR e € 24.970,14 a titolo di cofinanziamento regionale) per l'anno 2018;
- nota 13.07.2018 prot. 297487, della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, riguardante l'assegnazione da AVEPA relativa al pagamento delle spese di personale impegnato interamente nella gestione di programmi comunitari, per € 428.000,00 per l'anno 2018 e per € 488.000,00 per gli anni 2019 e 2020;
- nota 19.07.2018 prot. 304817, della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, riguardante la riallocazione nell'anno 2019 di risorse statali per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale regionale e interregionale di cui al Decreto Interministeriale 23.05.2018, n. 284, per € 853.210,00;
- nota 19.07.2018 prot. 304327, della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, riguardante l'assegnazione di risorse statali vincolate al FSN anno 2017, effettuate dal Ministero della Salute con note 16.02.2018 prot. 4074 e 09.05.2018 prot. 11571, destinate al finanziamento dell'indennità per l'abbattimento degli animali infetti da malattie epizootiche (L. 218/1988), per € 5.984.386,19;
- nota 20.07.2018 prot. 306844, della Direzione Difesa del Suolo, riguardante l'assegnazione di risorse relative al contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.05.2018 prot. 13348, riparto 2017, per € 59.278,70;
- nota 23.07.2017 prot. 307200, della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA, riguardante l'assegnazione statale per l'erogazione delle prestazioni termali per gli anni 2016-2018 di cui alla Conferenza Stato-Regioni rep. n. 18/CSR/2017 del 09.02.2017, annualità 2018, per € 162.179,00.

L'art. 51, comma 2, lettera b), D.Lgs. 118/2011, prevede che nel corso dell'esercizio la Giunta regionale possa apportare con proprio atto modifiche al Bilancio di previsione e al documento tecnico di accompagnamento mediante variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione

negoziata.

Vista la richiesta pervenuta con:

- nota 11.07.2018 prot. 294431, della Direzione Lavoro, per una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione per l'anno 2018 per complessivi € 573.000,00 delle assegnazioni di spesa delle seguenti Missioni e Programmi: Missione 04 "*Istruzione e diritto allo studio*" Programma 02 "*Altri ordini di istruzione non universitaria*" e Missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*" Programma 03 "*Sostegno all'occupazione*";
- nota 11.07.2018 prot. 293925, della Direzione Formazione e Istruzione, riguardante la riprogrammazione delle risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse II (Inclusione Sociale - Area Formazione) e Asse III (Istruzione e Formazione - Area Istruzione), con riduzione per € 1.296.250,00 (di cui € 762.500,00 a valere sul FSE e € 533.500,00 a titolo di FDR) per l'anno 2020 ed aumento per i medesimi importi per l'anno 2018, nell'ambito della Missione 04 "*Istruzione e diritto allo studio*" Programma 05 "*Istruzione tecnica superiore*" e della Missione 15 "*Politiche per il lavoro e la formazione professionale*" Programma 03 "*Formazione professionale*";
- nota 19.07.2018 prot. 304541, della Direzione Programmazione Unitaria, per una variazione compensativa di competenza e cassa, con rimodulazione, per l'anno 2018 per complessivi € 1.968.148,87, delle assegnazioni di spesa delle seguenti Missioni e Programmi:
  Missione 14 "*Sviluppo economico e competitività*" Programma 01 "*Industria, PMI e Artigianato*" e Programma 03 "*Ricerca e innovazione*";
  Missione 17 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*" Programma 01"*Fonti energetiche*"; Missione 09 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente"* Programma 01 "*Difesa del suolo".*

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati C** e **D** alla presente deliberazione.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati E** e **F** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTE le note delle strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E, F,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati C** e **D**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati E** e **F**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00			
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*				
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	+7.108.315,19	+7.108.315,19	+488.000,00	-45.750,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+59.278,70	+59.278,70	+0,00	+0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	+762.500,00	+762.500,00	+0,00	-762.500,00
20000 TOTALE TITOLO 2	***TRASFERIMENTI CORRENTI***	**+7.930.093,89**	**+7.930.093,89**	**+488.000,00**	**-808.250,00**
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*				
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	+166.467,62	+166.467,62	+0,00	+0,00
30000 TOTALE TITOLO 3	***ENTRATE EXTRATRIBUTARIE***	**+166.467,62**	**+166.467,62**	**+0,00**	**+0,00**
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*				
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-853.210,00	-853.210,00	+853.210,00	+0,00
40000 TOTALE TITOLO 4	***ENTRATE IN CONTO CAPITALE***	**-853.210,00**	**-853.210,00**	**+853.210,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI TITOLI		**+7.243.351,51**	**+7.243.351,51**	**+1.341.210,00**	**-808.250,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+7.243.351,51**	**+7.243.351,51**	**+1.341.210,00**	**-808.250,00**

8060e9a6

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO*				
0402 PROGRAMMA 02	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+574.471,68	+574.471,68	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA***	**+574.471,68**	**+574.471,68**	**+0,00**	**+0,00**
0405 PROGRAMMA 05	**ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+106.250,00	+106.250,00	+0,00	-106.250,00
TOTALE PROGRAMMA 05	***ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE***	**+106.250,00**	**+106.250,00**	**+0,00**	**-106.250,00**
TOTALE MISSIONE 04	***ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO***	**+680.721,68**	**+680.721,68**	**+0,00**	**-106.250,00**
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*				
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-555.461,16	-555.461,16	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**-555.461,16**	**-555.461,16**	**+0,00**	**+0,00**
0908 PROGRAMMA 08	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+59.278,70	+59.278,70	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 08	***QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO***	**+59.278,70**	**+59.278,70**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 09	***SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE***	**-496.182,46**	**-496.182,46**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*				
1002 PROGRAMMA 02	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-853.210,00	-853.210,00	+853.210,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***	**-853.210,00**	**-853.210,00**	**+853.210,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 10	***TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ***	**-853.210,00**	**-853.210,00**	**+853.210,00**	**+0,00**
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*				

ALLEGATO B **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018** **pag. 2 di 3**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
1307 PROGRAMMA 07	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+6.146.565,19	+6.146.565,19	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 07	***ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA***	**+6.146.565,19**	**+6.146.565,19**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 13	***TUTELA DELLA SALUTE***	**+6.146.565,19**	**+6.146.565,19**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*				
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+1.968.148,87	+1.968.148,87	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO***	**+1.968.148,87**	**+1.968.148,87**	**+0,00**	**+0,00**
1403 PROGRAMMA 03	**RICERCA E INNOVAZIONE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-1.106.470,87	-1.106.470,87	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***RICERCA E INNOVAZIONE***	**-1.106.470,87**	**-1.106.470,87**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 14	***SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ***	**+861.678,00**	**+861.678,00**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*				
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+1.354.995,94	+1.354.995,94	+0,00	-1.190.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+1.354.995,94**	**+1.354.995,94**	**+0,00**	**-1.190.000,00**
1503 PROGRAMMA 03	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-573.000,00	-573.000,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 03	***SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE***	**-573.000,00**	**-573.000,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 15	***POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**+781.995,94**	**+781.995,94**	**+0,00**	**-1.190.000,00**
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*				
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	+428.000,00	+428.000,00	+488.000,00	+488.000,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE***	**+428.000,00**	**+428.000,00**	**+488.000,00**	**+488.000,00**
TOTALE MISSIONE 16	***AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA***	**+428.000,00**	**+428.000,00**	**+488.000,00**	**+488.000,00**
MISSIONE 17	*ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE*				

ALLEGATO B **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
1701 PROGRAMMA 01	**FONTI ENERGETICHE**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	-306.216,84	-306.216,84	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONTI ENERGETICHE***	**-306.216,84**	**-306.216,84**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 17	***ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE***	**-306.216,84**	**-306.216,84**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+7.243.351,51**	**+7.243.351,51**	**+1.341.210,00**	**-808.250,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+7.243.351,51**	**+7.243.351,51**	**+1.341.210,00**	**-808.250,00**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**TIPOLOGIA: 101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**+7.108.315,19**	***+590.179,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***	**-45.750,00**	***+488.000,00***
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	+6.680.315,19	*+162.179,00*	+0,00	*+0,00*	-533.750,00	*+0,00*
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	+428.000,00	*+428.000,00*	+488.000,00	*+488.000,00*	+488.000,00	*+488.000,00*
2010300	**TIPOLOGIA: 103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**+59.278,70**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	+59.278,70	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
2010500	**TIPOLOGIA: 105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**+762.500,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-762.500,00**	***+0,00***
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	+762.500,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	-762.500,00	*+0,00*
2000000	***TOTALE TITOLO 2***	**+7.930.093,89**	***+590.179,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***	**-808.250,00**	***+488.000,00***
	TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3050000	**TIPOLOGIA: 500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**+166.467,62**	***+166.467,62***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	+166.467,62	*+166.467,62*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
3000000	***TOTALE TITOLO 3***	**+166.467,62**	***+166.467,62***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

21dc3ecf

ALLEGATO C **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*	TOTALE	*di cui entrate non ricorrenti*
	TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**TIPOLOGIA: 200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**-853.210,00**	***-853.210,00***	**+853.210,00**	***+853.210,00***	**+0,00**	***+0,00***
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-853.210,00	*-853.210,00*	+853.210,00	*+853.210,00*	+0,00	*+0,00*
4000000	***TOTALE TITOLO 4***	**-853.210,00**	***-853.210,00***	**+853.210,00**	***+853.210,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI TITOLI	**+7.243.351,51**	***-96.563,38***	**+1.341.210,00**	***+1.341.210,00***	**-808.250,00**	***+488.000,00***

21dc3ecf

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
	PROGRAMMA 02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+574.471,68	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+574.471,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+574.471,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 05 - ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+106.250,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	-106.250,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+106.250,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-106.250,00**	***+0,00***
05	**TOTALE PROGRAMMA 05**	**+106.250,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-106.250,00**	***+0,00***
04	*TOTALE MISSIONE 04*	**+680.721,68**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-106.250,00**	***+0,00***

f76de5a4

ALLEGATO D **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
	PROGRAMMA 01 - DIFESA DEL SUOLO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-555.461,16	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-555.461,16**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**-555.461,16**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+59.278,70	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+59.278,70**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
08	**TOTALE PROGRAMMA 08**	**+59.278,70**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
09	***TOTALE MISSIONE 09***	**-496.182,46**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ						
	PROGRAMMA 02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-853.210,00	*-853.210,00*	+853.210,00	*+853.210,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-853.210,00**	***-853.210,00***	**+853.210,00**	***+853.210,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**-853.210,00**	***-853.210,00***	**+853.210,00**	***+853.210,00***	**+0,00**	***+0,00***
10	***TOTALE MISSIONE 10***	**-853.210,00**	***-853.210,00***	**+853.210,00**	***+853.210,00***	**+0,00**	***+0,00***





ALLEGATO D **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE						
	PROGRAMMA 07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+6.146.565,19	*+162.179,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+6.146.565,19**	***+162.179,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
07	**TOTALE PROGRAMMA 07**	**+6.146.565,19**	***+162.179,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
13	***TOTALE MISSIONE 13***	**+6.146.565,19**	***+162.179,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
	PROGRAMMA 01 - INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	+1.968.148,87	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+1.968.148,87**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+1.968.148,87**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 03 - RICERCA E INNOVAZIONE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-1.106.470,87	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-1.106.470,87**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-1.106.470,87**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
14	***TOTALE MISSIONE 14***	**+861.678,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***





ALLEGATO D **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	PROGRAMMA 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+1.354.995,94	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	-1.190.000,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+1.354.995,94**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-1.190.000,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+1.354.995,94**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-1.190.000,00**	***+0,00***
	PROGRAMMA 03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	-573.000,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**-573.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
03	**TOTALE PROGRAMMA 03**	**-573.000,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
15	***TOTALE MISSIONE 15***	**+781.995,94**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**-1.190.000,00**	***+0,00***
	MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA						
	PROGRAMMA 01 - SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	+428.000,00	*+428.000,00*	+488.000,00	*+488.000,00*	+488.000,00	*+488.000,00*
100	**TOTALE TITOLO 1**	**+428.000,00**	***+428.000,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**+428.000,00**	***+428.000,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***
16	***TOTALE MISSIONE 16***	**+428.000,00**	***+428.000,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***	**+488.000,00**	***+488.000,00***

f76de5a4

ALLEGATO D **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
	PROGRAMMA 01 - FONTI ENERGETICHE						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	-306.216,84	*+0,00*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**-306.216,84**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
01	**TOTALE PROGRAMMA 01**	**-306.216,84**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
17	***TOTALE MISSIONE 17***	**-306.216,84**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+7.243.351,51**	***-263.031,00***	**+1.341.210,00**	***+1.341.210,00***	**-808.250,00**	***+488.000,00***

f76de5a4

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
	FONDO DI CASSA					
TITOLO 2:	*TRASFERIMENTI CORRENTI*					
20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	residui presunti				
		previsione di competenza		+7.108.315,19		
		previsione di cassa		+7.108.315,19		
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	residui presunti				
		previsione di competenza		+59.278,70		
		previsione di cassa		+59.278,70		
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	residui presunti				
		previsione di competenza		+762.500,00		
		previsione di cassa		+762.500,00		
20000 TOTALE TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+7.930.093,89**		
		previsione di cassa		**+7.930.093,89**		
TITOLO 3:	*ENTRATE EXTRATRIBUTARIE*					
30500	TIPOLOGIA 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+166.467,62		
		previsione di cassa		+166.467,62		

4f3615a4

ALLEGATO E **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
30000 TOTALE TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+166.467,62**		
		previsione di cassa		**+166.467,62**		
TITOLO 4:	*ENTRATE IN CONTO CAPITALE*					
40200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-853.210,00	
		previsione di cassa			-853.210,00	
40000 TOTALE TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-853.210,00**	
		previsione di cassa			**-853.210,00**	
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+8.096.561,51**	**-853.210,00**	
		previsione di cassa		**+8.096.561,51**	**-853.210,00**	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+8.096.561,51**	**-853.210,00**	
		previsione di cassa		**+8.096.561,51**	**-853.210,00**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO F **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 04	*ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO*					
0402 PROGRAMMA 02	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+574.471,68		
		previsione di cassa		+574.471,68		
TOTALE PROGRAMMA 02	***ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+574.471,68**		
		previsione di cassa		**+574.471,68**		
0405 PROGRAMMA 05	**ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+106.250,00		
		previsione di cassa		+106.250,00		
TOTALE PROGRAMMA 05	***ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+106.250,00**		
		previsione di cassa		**+106.250,00**		
TOTALE MISSIONE 04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+680.721,68**		
		previsione di cassa		**+680.721,68**		
MISSIONE 09	*SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE*					

d6f0f8a1

ALLEGATO F **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0901 PROGRAMMA 01	**DIFESA DEL SUOLO**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-555.461,16	
		previsione di cassa			-555.461,16	
TOTALE PROGRAMMA 01	***DIFESA DEL SUOLO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-555.461,16**	
		previsione di cassa			**-555.461,16**	
0908 PROGRAMMA 08	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+59.278,70		
		previsione di cassa		+59.278,70		
TOTALE PROGRAMMA 08	***QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+59.278,70**		
		previsione di cassa		**+59.278,70**		
TOTALE MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+59.278,70**	**-555.461,16**	
		previsione di cassa		**+59.278,70**	**-555.461,16**	
MISSIONE 10	*TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ*					
1002 PROGRAMMA 02	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-853.210,00	
		previsione di cassa			-853.210,00	
TOTALE PROGRAMMA 02	***TRASPORTO PUBBLICO LOCALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-853.210,00**	
		previsione di cassa			**-853.210,00**	
TOTALE MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-853.210,00**	
		previsione di cassa			**-853.210,00**	
MISSIONE 13	*TUTELA DELLA SALUTE*					

ALLEGATO F **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1307 PROGRAMMA 07	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+6.146.565,19		
		previsione di cassa		+6.146.565,19		
TOTALE PROGRAMMA 07	***ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.146.565,19**		
		previsione di cassa		**+6.146.565,19**		
TOTALE MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+6.146.565,19**		
		previsione di cassa		**+6.146.565,19**		
MISSIONE 14	*SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ*					
1401 PROGRAMMA 01	**INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.968.148,87		
		previsione di cassa		+1.968.148,87		
TOTALE PROGRAMMA 01	***INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.968.148,87**		
		previsione di cassa		**+1.968.148,87**		
1403 PROGRAMMA 03	**RICERCA E INNOVAZIONE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-1.106.470,87	
		previsione di cassa			-1.106.470,87	
TOTALE PROGRAMMA 03	***RICERCA E INNOVAZIONE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-1.106.470,87**	
		previsione di cassa			**-1.106.470,87**	
TOTALE MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.968.148,87**	**-1.106.470,87**	
		previsione di cassa		**+1.968.148,87**	**-1.106.470,87**	
MISSIONE 15	*POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE*					

ALLEGATO F **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1502 PROGRAMMA 02	**FORMAZIONE PROFESSIONALE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+1.354.995,94		
		previsione di cassa		+1.354.995,94		
TOTALE PROGRAMMA 02	***FORMAZIONE PROFESSIONALE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.354.995,94**		
		previsione di cassa		**+1.354.995,94**		
1503 PROGRAMMA 03	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza			-573.000,00	
		previsione di cassa			-573.000,00	
TOTALE PROGRAMMA 03	***SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-573.000,00**	
		previsione di cassa			**-573.000,00**	
TOTALE MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+1.354.995,94**	**-573.000,00**	
		previsione di cassa		**+1.354.995,94**	**-573.000,00**	
MISSIONE 16	*AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA*					
1601 PROGRAMMA 01	**SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza		+428.000,00		
		previsione di cassa		+428.000,00		
TOTALE PROGRAMMA 01	***SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+428.000,00**		
		previsione di cassa		**+428.000,00**		
TOTALE MISSIONE 16	**AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+428.000,00**		
		previsione di cassa		**+428.000,00**		
MISSIONE 17	*ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE*					

ALLEGATO F **DGR nr. 1079 del 31 luglio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1701 PROGRAMMA 01	**FONTI ENERGETICHE**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza			-306.216,84	
		previsione di cassa			-306.216,84	
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONTI ENERGETICHE***	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-306.216,84**	
		previsione di cassa			**-306.216,84**	
TOTALE MISSIONE 17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza			**-306.216,84**	
		previsione di cassa			**-306.216,84**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+10.637.710,38**	**-3.394.358,87**	
		previsione di cassa		**+10.637.710,38**	**-3.394.358,87**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+10.637.710,38**	**-3.394.358,87**	
		previsione di cassa		**+10.637.710,38**	**-3.394.358,87**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

(Codice interno: 375568)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1080 del 31 luglio 2018

Variazione al bilancio di previsione 2018-2020 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. BIL054).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva l'iscrizione nel bilancio di previsione e nel documento tecnico di accompagnamento dell'utilizzo degli accantonamenti finanziati dall'avanzo di amministrazione per la reiscrizione di somme vincolate a valere sugli spazi programmati per il 2018 a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La L.R. 47/2017 ha approvato il documento contabile secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011, allocando le risorse finanziare delle entrate in Titoli e Tipologie e delle spese in Missioni, Programmi e Titoli, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.

La DGR 10/2018 ripartisce le unità di voto del bilancio in Categorie per l'entrata e in Macroaggregati per la spesa.

Il Decreto n. 1/2018, del Segretario Generale della Programmazione, ha approvato il bilancio finanziario gestionale 2018-2020 che provvede per ciascun esercizio, a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'art. 30, L.R. 39/2001, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. Lo stesso Decreto, ha approvato altresì il "Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)", ai sensi dell'art. 39, comma 13, D.Lgs. 118/2011.

L'art. 42, D.Lgs. 118/2011, distingue il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, in particolare:

il comma 10, prevede che *"Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio...";*

il comma 11, prevede che *"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta...".*

L'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 prevede che *"..... la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011e dalle relative quote regionali di cofinanziamento".*

Visto il DDL 8 *"Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017"* presentato alla presidenza del Consiglio regionale in data 11.05.2018 ove ha assunto il nome di progetto di legge PDL 352, approvato in Aula nella seduta del 17.07.2018 ed in corso di numerazione e pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.

Richiamato l'art. 9 ter, D.L. 20.06.2017, n. 91 *"Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno"* che prevede la possibilità di iscrivere a bilancio le risorse riversate alle Regioni a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, non rilevando le stesse ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica in quanto rientranti tra gli spazi finanziari concessi ...", così come risultanti da comunicazioni effettuate al ministero dell'Economia e Finanze nell'ambito dei patti nazionali di cui all'art. 10, comma 4, L. 24.12.2012, n. 243.

Viste le note:

17.07.2018 prot. 300239 ed email del 20.07.2018, della Direzione Difesa del Suolo per complessivi € 7.330.351,05;

18.07.2018 prot. 303373, della Direzione Operativa per complessivi € 16.640.519,40.

Si propone di soddisfare le richieste di utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per complessivi € 23.970.870,45.

Si tratta ora di iscrivere le relative risorse, apportando:

- le opportune variazioni al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dagli **Allegati A** e **B** alla presente deliberazione;
- le opportune variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020, come risulta dall'**Allegato C** alla presente deliberazione;

mediante l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione per garantire lo stanziamento:

- delle risorse necessarie per l'erogazione delle quote residue di contributi statali assegnati nei confronti di beneficiari di impegni ora radiati;
- delle risorse necessarie alla prosecuzione di attività soggette a termini o scadenze.

L'art. 10, comma 4, D.Lgs. 118/2011, prevede che alle variazioni al bilancio di previsione, siano allegati i prospetti di cui all'allegato 8 del citato D.Lgs. da trasmettere al Tesoriere, come risulta dagli **Allegati D** e **E** alla presente deliberazione.

Il punto 11.8 dell'Allegato 4/2, D.Lgs 118/2011 *"Principio contabile applicato concernente l'attività finanziaria" prevede che "Nei casi in cui sono predisposte più delibere di variazione di bilancio senza che sia possibile prevederne i tempi di approvazione, la compilazione della prima e dell'ultima colonna dello schema per il tesoriere, riguardanti lo stanziamento aggiornato, prima e dopo la variazione, può dare luogo a incertezze, non essendo possibile prevedere lo stanziamento aggiornato alla data di approvazione della variazione. Di conseguenza, la prima e l'ultima colonna dello schema della variazione di bilancio per il tesoriere, possono essere compilate dopo l'approvazione della delibera di variazione, a cura del responsabile finanziario."*

Alla luce di tale principio, si procede ad allegare i citati prospetti alle variazioni al bilancio senza la compilazione della prima e dell'ultima colonna, che sarà completata a cura del Responsabile finanziario che provvederà al successivo inoltro al Tesoriere dopo l'approvazione della delibera di variazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 27.12.2011, n. 29 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica";

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR 802 del 27.05.2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12, L.R. 54/2012, come modificato dalla L.R. 17.05.2016, n. 14";

VISTA la DGR 10 del 05.01.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2018 del Segretario Generale della Programmazione;

VISTO il PDL 352 "Rendiconto Generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017" approvato nella seduta del 17/07/2018;

VISTE le note delle Strutture regionali precedentemente richiamate.

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apportare al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dagli **Allegati A** e **B**;
3. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 le variazioni secondo quanto riportato dall'**Allegato C**;
4. di allegare al presente provvedimento di variazione i prospetti di cui all'allegato 8, D.Lgs. 118/2011, da trasmettere al Tesoriere, secondo le modalità e il contenuto indicato in premessa, come risulta dagli **Allegati D** e **E**;
5. di dare atto che presso la Direzione Bilancio e Ragioneria sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di incaricare la Segreteria della Giunta di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'art. 58, comma 5, L.R. 39/2001.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1080 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	+0,00	+23.970.870,45	+0,00	+0,00
TOTALE VARIAZIONI TITOLI					
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE		**+0,00**	**+23.970.870,45**	**+0,00**	**+0,00**

113b516a

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1080 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019	VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*				
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**				
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	+23.970.870,45	+23.970.870,45	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**+23.970.870,45**	**+23.970.870,45**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 11	***SOCCORSO CIVILE***	**+23.970.870,45**	**+23.970.870,45**	**+0,00**	**+0,00**
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*				
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**				
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	-23.970.870,45	+0,00	+0,00	+0,00
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONDO DI RISERVA***	**-23.970.870,45**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE MISSIONE 20	***FONDI E ACCANTONAMENTI***	**-23.970.870,45**	**+0,00**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE VARIAZIONI MISSIONI		**+0,00**	**+23.970.870,45**	**+0,00**	**+0,00**
TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE		**+0,00**	**+23.970.870,45**	**+0,00**	**+0,00**

0841143c

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 1080 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI

MISSIONI, PROGRAMMI, TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019		VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020	
		TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*	TOTALE	*di cui spese non ricorrenti*
	MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE						
	PROGRAMMA 02 - INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI						
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	+23.970.870,45	*+23.970.870,45*	+0,00	*+0,00*	+0,00	*+0,00*
200	**TOTALE TITOLO 2**	**+23.970.870,45**	***+23.970.870,45***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
02	**TOTALE PROGRAMMA 02**	**+23.970.870,45**	***+23.970.870,45***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
11	*TOTALE MISSIONE 11*	**+23.970.870,45**	***+23.970.870,45***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***
	TOTALE VARIAZIONI MISSIONI	**+23.970.870,45**	***+23.970.870,45***	**+0,00**	***+0,00***	**+0,00**	***+0,00***

79179912

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D **DGR nr. 1080 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI					
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE					
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			+23.970.870,45		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente					
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni					
	FONDO DI CASSA					
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA		**residui presunti**				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+23.970.870,45**		
		previsione di cassa				

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

d26d5a9d

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E **DGR nr. 1080 del 31 luglio 2018**

VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	DISAVANZO DETERMINATO DAL DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO					
	DISAVANZO TECNICO AL 31/12/2017					
	RIPIANO DISAVANZO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA					
MISSIONE 11	*SOCCORSO CIVILE*					
1102 PROGRAMMA 02	**INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI**					
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti				
		previsione di competenza		+23.970.870,45		
		previsione di cassa		+23.970.870,45		
TOTALE PROGRAMMA 02	***INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI***	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+23.970.870,45**		
		previsione di cassa		**+23.970.870,45**		
TOTALE MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+23.970.870,45**		
		previsione di cassa		**+23.970.870,45**		
MISSIONE 20	*FONDI E ACCANTONAMENTI*					
2001 PROGRAMMA 01	**FONDO DI RISERVA**					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	residui presunti				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			-23.970.870,45	
TOTALE PROGRAMMA 01	***FONDO DI RISERVA***	**residui presunti**				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			**-23.970.870,45**	

2cdda44a

ALLEGATO E **DGR nr. 1080 del 31 luglio 2018**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018 (*)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALE MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**residui presunti**				
		previsione di competenza				
		previsione di cassa			**-23.970.870,45**	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+23.970.870,45**		
		previsione di cassa		**+23.970.870,45**	**-23.970.870,45**	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		**residui presunti**				
		previsione di competenza		**+23.970.870,45**		
		previsione di cassa		**+23.970.870,45**	**-23.970.870,45**	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario

2cdda44a

(Codice interno: 375569)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1081 del 31 luglio 2018

Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 02.08.2018 alle ore 11:30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A. del 02.08.2018 alle ore 11:30 avente all'ordine del giorno, per la Parte Ordinaria, l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2017, del Piano industriale 2018-2027 e del Budget 2018, la formulazione di indirizzi per la gestione del SAVEC (Schema Acquedottistico del Veneto Centrale) e le deliberazioni relative al compenso dell'Organo Amministrativo, mentre per la Parte Straordinaria, la riduzione volontaria del capitale sociale per perdite.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con note 14.06.2018 prot. 246, 09.07.2018 prot. 291 e 19.07.2018 prot. 314, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della società Veneto Acque S.p.A., di cui la Regione detiene il 100% del capitale sociale, da tenersi presso gli uffici di Venezia-Mestre, via Torino, 180, il 02.08.2018, alle ore 11:30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria:

1. Bilancio al 31.12.2017, deliberazione ex art. 2364, n. 1, c.c.;
2. Piano industriale 2018-2027;
3. Indirizzi per la gestione del SAVEC;
4. Compenso Organo Amministrativo: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria:

1. Riduzione volontaria del capitale sociale per perdite.

Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 ed infine dalla DGR 2101/2014 avente ad oggetto "*Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013"*, l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Pertanto, al fine del controllo sul rispetto delle direttive regionali si deve fare riferimento a quanto riportato nella nota integrativa e nella tabella compilata inserita nella documentazione di bilancio **Allegato A**, dalla quale si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.

Veneto Acque S.p.A. in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni del codice degli appalti e, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5/18 del 18.02.2018, ha aggiornato il proprio regolamento per le acquisizioni in economia.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale, la Società ha adottato un proprio regolamento con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5/18 del 18.02.2018.

La Società nel 2017 ha sostenuto un costo complessivo per il personale pari a € 529.488,00 ed era stato pari ad € 1.144.199,00 nel 2016, a fronte di un valore medio del costo per il triennio 2011-2013 pari a € 1.125.443,00, come desumibile da precedente documentazione trasmessa dalla Società e agli atti dell'Amministrazione regionale.

Il personale a tempo indeterminato ammonta a n. 7 unità. Il relativo costo per il 2017 è stato pari a € 414.381,00, mentre nel 2016 è stato di € 354.144,00.

Il Costo del personale a tempo determinato, con convenzioni e Co.Co.Pro. nel 2017 è stato pari a € 137.580,00, mentre nel 2016 è stato pari a € 790.055,00 e pari a € 421.884,00 nel 2009.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nel 2017 è stato pari a € 42.902,00, nel 2016 è stato di € 70.910,00, mentre nel 2009 ammontava ad € 179.453,00. La previsione di costo per incarichi di consulenza per il 2018 è pari a € 100.000,00 motivata dalla necessità di ricorrere a incarichi esterni per la messa in funzione del SAVEC. Sul punto, si invita la Società a contenere detto costo nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Il costo per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, è stato di € 440,00, mentre non sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni.

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, esse nell'anno 2017 sono ammontate ad € 25.345,00 mentre nel 2011 erano pari a € 18.969,00. Le direttive sul punto prevedono che le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, debbano ridurre tali spese del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. La Società, nel 2017, ha effettuato la dismissione di un'autovettura e la sostituzione di una seconda con un veicolo dotato di cilindrata inferiore, adattando il parco auto alle attività di cantiere in corso, con ciò superando il limite predetto. Tuttavia, la possibilità di deroga ai limiti di cui alla direttiva è prevista in virtù di contratti pluriennali in essere ed inoltre sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società dichiara di aver provveduto ad effettuare gli aggiornamenti conseguenti alle novità introdotte in materia dalla L. 190/2012.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dell'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, la Società dichiara di non aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società nei documenti di bilancio, **Allegato A**, in merito al rispetto delle direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014, a cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.

Si ricorda, infine che, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, contestualmente all'esame del bilancio delle società, la Regione deve esaminare la proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento presentata dagli amministratori, la cui condivisione è condizione per l'erogazione di finanziamenti e di contributi alla Società.

La Società, a tal proposito, con nota 26.06.2018 prot. 258/2018, (agli atti prot. reg. 243839/2018) ha rappresentato di aver raggiunto l'obiettivo di contenimento delle spese di funzionamento per il 2017 rappresentato dalla riduzione del parco delle autovetture aziendali, procedendo all'alienazione di due vetture obsolete, sostituite con l'acquisizione di un'autovettura di cilindrata inferiore e dalla riduzione del costo per consulenze del 20% rispetto al 2016, con un importo nel 2017 pari a € 42.902,00.

Inoltre, la Società rappresenta di aver conseguito l'obiettivo specifico assegnatole, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di ridurre il costo complessivo del personale in maniera tale da portarlo nel triennio 2017-2019 al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013 (€ 1.125.443,00), in quanto nel 2017 è stato pari a € 529.488,00.

Con riferimento alla previsione in merito alle spese di funzionamento per il triennio 2018-2020 la Società prevede di sostituire un'autovettura con una di cilindrata inferiore e mantenere un costo complessivo del personale per ciascuna annualità 2018, 2019 e 2020, al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013, nonché un contenimento delle spese per consulenze rispetto all'anno 2009, che non dovranno comunque superare il 50% di detto parametro di riferimento per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

Si propone, pertanto, di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla Società per l'anno 2018, fornendo quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, quello di mantenere il costo complessivo del personale nel triennio 2018-2020 al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013 e di mantenere le spese per consulenze previste per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 ad un valore non superiore al 50% del costo sostenuto per il 2009, pari a € 179.453,00.

A tal proposito si propone di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione del Veneto.

Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta di bilancio al 31.12.2017, nota integrativa, tabella sul rispetto delle direttive regionali, relazione del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, **Allegato A**, si evince che Veneto Acque S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un utile d'esercizio di € 86.550,00.

Da un'analisi dei prospetti di bilancio, si evidenzia che il "Valore della produzione" ha registrato un decremento, attestandosi su un valore di € 7.021.798,00, rispetto al 2016 quando era stato pari a € 14.126.353,00. Tale variazione è riconducibile principalmente al decremento della voce "Altri ricavi e proventi", passata da € 9.690.047,00 a € 2.832.088,00.

I "Costi della produzione" sono anch'essi diminuiti passando da € 8.511.910,00 del 2016 a € 4.568.270,00 del 2017. Tale variazione va attribuita principalmente alla diminuzione dei costi del personale che sono passati da € 1.071.119,00 del 2016 a € 529.488,00 del 2017, dei "Costi per servizi" passati da € 4.127.194,00 del 2016 a € 3.795.726,00 del 2017, degli accantonamenti per rischi che sono stati nulli nel 2017 mentre nel 2016 erano pari ad € 875.000,00, e degli oneri diversi di gestione che sono passati da € 2.380.002,00 del 2016 a € 194.062,00 del 2017.

La differenza tra "Valore e Costo della Produzione" registra quindi un saldo positivo di € 2.453.528,00 in diminuzione rispetto all'esercizio precedente quando era stato pari a € 5.614.443,00.

Il saldo negativo dei "Proventi e Oneri finanziari" ammonta a € - 2.315.876,00 nel 2017, mentre era pari a € - 2.304.643,00 nel 2016.

Il risultato prima delle imposte è pari ad € 137.652,00 nel 2017, in diminuzione rispetto agli € 3.309.800,00 dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne, l'andamento patrimoniale-finanziario, si evidenzia che le "Immobilizzazioni" sono cresciute rispetto al 2016, raggiungendo il valore di € 165.237.794,00, con un incremento rispetto all'esercizio precedente, quando erano pari a € 161.714.673,00.

L'"Attivo circolante", pari ad € 5.835.115,00 registra una variazione negativa rispetto all'esercizio precedente quando ammontava a € 12.673.170,00; tale risultato è attribuibile sia alla diminuzione delle "Disponibilità liquide" passate da € 6.809.519,00 a € 3.635.034,00, sia dei "Crediti" passati da € 5.825.086,00 a € 2.061.720,00.

Il Patrimonio netto si attesta ad € 27.513.341,00. I "Debiti" sono pari a € 67.037.884,00; tra questi si rilevano, in particolare, debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a € 3.244.123,00 ed oltre l'esercizio successivo per € 63.793.761,00, relativi principalmente al mutuo ipotecario acceso dalla Società per l'acquisto degli uffici della sede sociale ed alle tranche del finanziamento erogato dalla Banca Europea degli Investimenti.

Il positivo risultato di esercizio 2017 è principalmente imputabile al parziale rilascio del fondo rischi per cause in corso, a seguito della positiva evoluzione riguardante alcuni contenziosi in capo alla società. Va detto, tuttavia, che, al netto di tale partita straordinaria, la gestione caratteristica, che quindi esclude gli altri ricavi e proventi, avrebbe determinato una perdita di esercizio.

In attesa della piena operatività delle infrastrutture acquedottistiche realizzate, ipotizzabile nell'ambito dell'esercizio 2019, i ricavi generati dalla valorizzazione sperimentale delle reti, non sono in grado di servire il debito e di coprire le spese di struttura. Il risultato è dunque positivamente influenzato dal contributo di funzionamento da parte della Regione del Veneto.

In merito all'attività svolta dalla Società dalla relazione sulla gestione, incorporata nella nota integrativa, emerge che l'anno 2017 è stato caratterizzato dalla prosecuzione del vettoriamento sperimentale di risorse idriche di terzi attraverso una parte dell'infrastruttura acquedottistica dello schema SAVEC (Schema Acquedottistico del Veneto Centrale). Sono stati effettuati ulteriori interventi di lavaggio delle condotte e si è concretizzata l'installazione di un impianto di clorazione.

Le opere di captazione, denominate derivazione dalle falde del Medio Brenta, sono state suddivise in due stralci esecutivi: si evidenzia il completamento e l'avvio del collaudo del primo stralcio (pozzi, rilevati e protezioni arginali e condotte di interconnessione) e l'acquisizione dei progetto esecutivo, oltre al raggiungimento di circa il 10% di stato di avanzamento lavori per il secondo stralcio (serbatoio di accumulo ed interconnessione).

La Società ha altresì consegnato alla Regione il progetto di fattibilità tecnico-economica del tratto di collegamento tra Lonigo (VI) e Piazzola sul Brenta (PD), che rappresenta la connessione del SAVEC con il centro acquedottistico contaminato da PFAS, in esito alle attività di coordinamento con i Consigli di Bacino ed i Soggetti Gestori di cui alla DGR 385/2017,

rimanendo in attesa delle successive determinazioni delle Autorità Competenti in ordine ai finanziamenti ed alla prosecuzione delle attività.

Per ciò che attiene le attività in campo ambientale, si segnala nell'ambito della commessa "Vinyls", il completamento della rete fognaria e lo smaltimento dei rifiuti in area "CV 24".

In relazione alla discarica in località Sant'Elena di Robegano, in comune di Salzano, la Società ha ottenuto l'approvazione del progetto di messa in sicurezza da parte del Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, oltre all'assicurazione delle relative fonti di finanziamento.

Il bilancio al 31.12.2017 che viene proposto all'approvazione dei soci contiene, inoltre, la correzione di un errore di contabilizzazione di contributi in conto impianti, a seguito della variazione dei principi contabili, rilevato dall'attuale amministrazione della Società. Sul punto, in particolare, la Società ha richiesto un parere *pro veritate* ad un esperto, il Prof. Paolo Collini, Ordinario di Economia Aziendale a Venezia e Rettore dell'Università di Trento, formulato in data 19.04.2018.

Nel periodo 2002-2016 la Società ha ricevuto, nell'ambito della concessione in essere, contributi in conto impianti per complessivi € 97.702.123,00 finalizzati alla costruzione delle opere del SAVEC. La modalità di contabilizzazione di questi contributi è stata la seguente: iscrizione nelle Altre Riserve di Patrimonio netto per il periodo 2002-2010 (€ 96.702.123,00) e iscrizione di Risconti Passivi per il periodo 2011-2014 (€ 1.000.000,00).

Il principio contabile di riferimento (OIC 16 - Immobilizzazioni Materiali) consentiva, fino al 31.12.2004, la contabilizzazione dei contributi in conto impianti nelle Altre Riserve del Patrimonio Netto. Successivamente a tale data, il novellato principio contabile consentiva solamente due opzioni: (i) iscrizione di Risconti Passivi oppure (ii) abbattimento diretto del costo dei cespiti. Tali modalità di contabilizzazione sono ancora previste dalla versione attualmente in vigore dell'OIC 16, rispettivamente al par. 88 lettera a) (metodo "indiretto") e al par. 88, lettera b) (metodo "diretto").

Le conclusioni del citato parere evidenziano la configurabilità, ai sensi dell'OIC 29 (par. 44–-58), di un'impropria contabilizzazione da parte della Società relativamente ai contributi erogati nel periodo 2005-2010 (€ 67.381.815,00). Tali contributi infatti avrebbero dovuto essere contabilizzati come risconti passivi (in coerenza con la corretta contabilizzazione tenuta nel periodo 2011-2014) e non a Patrimonio Netto.

Da un punto di vista fiscale, i contributi sono destinati a concorrere alla formazione del reddito nell'arco temporale segnato dal procedimento di ammortamento, coerentemente con il reddito civilistico. Si rende quindi necessario iscrivere un fondo imposte differite relativamente ai contributi correttamente contabilizzati a Patrimonio Netto in quanto erogati prima del 31.12.2004.

Sulla base del parere, seguendo quanto disposto dall'OIC 29 (*Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*), la Società ha contabilizzato la correzione dell'errore contabile sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio 2017 (ovvero l'esercizio in cui si è individuato l'errore) (OIC 29, par. 48). Ha, inoltre, rideterminato, al fini comparativi, i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio 2016, applicando il principio contabile corretto in maniera retroattiva (OIC 29, par. 49). L'OIC 29 (par. 55) richiede, oltre che di descrivere l'errore contabile commesso, di indicare l'ammontare della correzione operata per ciascuna voce di bilancio. La Società rappresenta che la correzione dell'errore contabile non transita a Conto Economico (OIC 29, par. 48).

In conclusione, la correzione dell'errore contabile, implementata dalla Società seguendo quanto disposto dall'OIC 29 (par. 44-–58 ...<> - par. 48-) è stata rilevata iscrivendo la voce utili (perdite) portate a nuovo al 31.12.2017 per € - 12.573.207.

La Relazione del Revisore legale al bilancio al 31.12.2017 esprime un giudizio di conformità del Bilancio al 31.12.2017 ai principi contabili e alle norme applicate, nonché dichiara che lo stesso fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della Società. Inoltre il Revisore formula un richiamo d'informativa relativamente:

- al rilascio parziale del Fondo Rischi per cause in corso, il quale ha determinato il risultato positivo di esercizio, in assenza di tale posta, la gestione caratteristica, avrebbe determinato una perdita dì esercizio;
- alla correzione degli errori nella contabilizzazione dei contributi in conto impianti effettuata nei precedenti esercizi e degli effetti sul patrimonio netto, nonché sui saldi di apertura dell'esercizio, che gli stessi hanno comportato;
- alla differente contabilizzazione rispetto al precedente esercizio dei lavori eseguiti e non ancora liquidati in via definitiva per le opere di bonifica dell'ex discarica di Sant'Elena di Robegano (comune di Salzano) e degli effetti sui saldi di apertura dell'esercizio che la stessa ha comportato;
- alla comparazione del dato dell'esercizio precedente in relazione alla voce del Conto Economico "A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni";

- al mantenimento del principio della continuità aziendale, quando entrerà pienamente in funzione l'infrastruttura acquedottistica, sarà necessario garantire l'equilibrio economico finanziario della Società nel medio–-lungo periodo.

Il Collegio Sindacale nella propria relazione al bilancio al 31.12.2017, redatta ai sensi dell'art. 2429 comma 2, c.c., tenuto conto delle risultanze dell'attività svolta dal Revisore Legale, propone all'assemblea di approvare la proposta di bilancio d'esercizio al 31.12.2017, come redatto dall'Amministratore Unico della Società, invitando la stessa a tener presenti gli effetti espressi nella propria relazione e in quella del Revisore Legale. Il Collegio non ha nulla da osservare in merito alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Tutto ciò rappresentato, in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, si propone, di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio di esercizio al 31.12.2017, **Allegato A** e la proposta formulata dall'Amministrazione Unico della Società di destinare l'utile di € 86.550,00, per € 4.328,00 a riserva legale e per € 82.222,00 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo, invitando nel contempo la Società a tener conto dei richiami del Collegio Sindacale e del Revisore Legale espressi nelle proprie relazioni.

Si propone, inoltre, di incaricare l'Amministratore Unico della Società di effettuare gli opportuni approfondimenti relativi ad eventuali profili legali connessi alla contabilizzazione dei contributi negli anni passati e di relazionare al Socio in merito entro 60 giorni dall'Assemblea.

Si fa presente inoltre che la Società ha predisposto, secondo quanto richiesto dall'art. 6, D.Lgs. 175/2016, la Relazione sul governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio aziendale, riportata nell'**Allegato B.** Con riferimento agli ulteriori strumenti di governo societario la Società rappresenta di operare sulla base di concessioni o affidamenti della Regione del Veneto, nel rispetto della disciplina dell'*in house providing,* e di non fornire beni o servizi sul mercato. La stessa dichiara di acquisire beni, servizi e forniture in conformità a quanto prevede la disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e per tali ragioni non ritiene necessaria l'adozione di regolamenti di cui all'art. 6, comma 4, lett. a), D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento all'istituzione di un "ufficio di controllo interno", la Società dichiara di essere dotata di un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e di un collegio sindacale composto da n. 3 membri. Nel 2017, la revisione legale, precedentemente tra le competenze del Collegio Sindacale, è stata affidata ad un revisore. Inoltre, l'organizzazione societaria è stata ridefinita con deliberazione del C.d.A. del 31.01.2017 e con l'attribuzione di procure speciali al Responsabile legale e al Responsabile tecnico. In ragione di tali evidenze e del fatto che l'organico sociale si pone al di sotto delle dieci unità, Veneto Acque dichiara di non ritenere indispensabile l'istituzione di un ulteriore ufficio di controllo interno.

Con riferimento all'adozione di "Codici di condotta", la Società dichiara di non intrattenere rapporti con consumatori. La struttura e le dimensioni della Società, unitamente al fatto che essa è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Veneto ed al rispetto delle direttive di questa, non giustificano per il momento la necessità di aderire a codici di condotta collettivi o di adottarne di propri.

Con riferimento ai "Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea", la Società ritiene opportuno esaminare l'eventuale adozione di tali programmi una volta avviata la gestione a regime delle infrastrutture in fase di realizzazione.

Con riferimento al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale la Società, sulla base delle analisi svolte, ritiene che il rischio di crisi aziendale sia relativamente limitato.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto riportato dalla Società nella Relazione sul governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio aziendale, **Allegato B**.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che, ai sensi dell'art 13 dello statuto, l'Assemblea ordinaria approva il business plan pluriennale oltre al budget annuale, predisposti dall'organo amministrativo della Società.

In proposito, si evidenzia che la Società, con nota 27.06.2018 prot. reg. 243839, ha trasmesso il budget per l'anno 2018, **Allegato C**, che prevede di chiudersi con un risultato positivo per € 42.235,00.

Con riferimento alle attività previste nel 2018, la Società rappresenta di essere prossima all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per procedere al prelievo di risorsa idrica dal Campo Pozzi di Camazzole. I lavori per la realizzazione dello stesso potranno essere completati soltanto nel 2019, ciò nonostante Veneto Acque ha approntato modalità tecniche di esercizio provvisorio degli impianti che consentono l'avvio della produzione idrica già a partire dai prossimi mesi del corrente anno, nelle more del completamento del serbatoio e dei relativi collegamenti.

La Società ha avuto modo di preventivare con un certo grado di approssimazione l'entità degli oneri che si troverebbe a dover sostenere con l'avvio della gestione del primo anello del SAVEC, considerando due modelli gestionali, quali la società "patrimoniale" e la società "grossista".

Veneto Acque, nel frattempo, ha intensificato gli approfondimenti con i Consigli di Bacino e con i Gestori dei S.I.I. interessati all'utilizzo dell'infrastruttura, giungendo ad individuare un nuovo modello gestionale, alternativo ai precedenti, che appare maggiormente compatibile con il sistema tariffario vigente. In sintesi, allo stato attuale, si potrebbe ipotizzare la cessione degli impianti pro quota ai Gestori del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), al netto del valore rappresentato dai contributi ricevuti dalla Regione del Veneto, previa valutazione di fattibilità giuridico-economica.

Allo scopo, la Società ha in programma, in stretto contatto con i Consigli di Bacino, una serie di analisi tecnico-economiche e giuridiche per concretizzare l'ipotesi in campo, di cui tra l'altro deve essere valutata la compatibilità con la concessione e con il contratto di finanziamento BEI.

Da una prima istruttoria condotta da Veneto Acque s.p.a., la cessione delle infrastrutture consentirebbe di evitare l'impatto sul conto economico degli oneri finanziari legati al predetto finanziamento, degli ammortamenti e degli oneri di gestione dell'opera, liberando la Società dal rischio di oscillazione dei ricavi. Veneto Acque potrebbe così concentrarsi sulle marginalità garantite dalle attività in campo ambientale, sull'ulteriore estensione della rete acquedottistica, a servizio della Regione del Veneto.

In questa prospettiva, l'anno 2018 rappresenta per Veneto Acque, un esercizio cruciale in cui perfezionare - effettuate le dovute verifiche con le Amministrazioni e le Società coinvolte - i negozi giuridici di trasferimento delle infrastrutture e di gestione delle stesse, assicurando il permanere di un coordinamento in capo alla Società per conto della Regione del Veneto.

Nella proposta di budget 2018, Veneto Acque ha considerato il mantenimento dei ricavi dalle convenzioni provvisorie in essere a tutto il primo semestre 2018, per circa € 260.000,00. Nel secondo semestre la Società dovrebbe trovarsi nella condizione di poter produrre autonomamente risorse idriche, che potrebbe convogliare e distribuire in un quadro sperimentale e di regolazione funzionale sino al 31.12.2018, data in cui subentrerebbe la gestione delle Società del S.I.I. cessionarie.

Ciò non comporterebbe l'avvio degli ammortamenti, potendo invece consentire la generazione di un margine per la Società, che potrebbe essere nelle condizioni di cedere circa 5 mln. di mc. d'acqua a 22 euro/cent a mc., a fronte di costi di gestione previsti in circa 9,5 euro/cent al mc.

La Società, inoltre, sottolinea un fabbisogno finanziario per circa 4,5 mln di euro, riconducibile alla natura del tutto particolare dell'esercizio considerato, che si pone a cavallo tra il completamento delle opere e la loro ipotizzata eventuale cessione. Tale evidenza impone l'approfondimento delle analisi già avviate con le competenti strutture regionali, al fine di individuare le misure ritenute più opportune per far fronte a possibili tensioni di liquidità.

Infatti, con riferimento alle Opere di derivazione dalle falde del Medio Brenta e al Serbatoio di accumulo, nonché alle opere di interconnessione, a seguito del sostanziale completamento delle opere presso il campo pozzi, la Società prevede un avanzamento degli interventi relativi all'appalto per il serbatoio per circa 4,2 mln. di euro.

La Società prevede, al fine di consentire l'avvio della produzione idrica e l'ipotizzata cessione delle infrastrutture, un incremento dei costi per consulenze sino a circa € 100.000,00, in ragione dei complessi ed articolati approfondimenti richiesti per la cessione delle opere e la regolamentazione dei rapporti con i cessionari, oltre a circa ulteriori € 280.000,00 per lavori di finitura e per servizi necessari alla messa in funzione delle condotte e degli impianti.

E' prevista la sospensione dell'iter di approvazione delle opere di sviluppo della rete MOSAV nel Polesine.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da PFAS, a fronte del completamento nel 2017 delle attività assegnate a Veneto Acque S.p.A. dalla DGR 385/2017 per l'individuazione di soluzioni progettuali dirette all'approvvigionamento di nuove fonti idriche verso le aree contaminate da PFAS di Lonigo (VI), la Società è in attesa di ricevere disposizioni da parte del Socio Unico circa la formalizzazione di ulteriori affidamenti ed il relativo finanziamento. Per tali ragioni, nel Budget 2018 non si è per ora dato corso all'inserimento di tali attività, salvo la rappresentazione di alcuni costi minori.

Le attività riguardanti le bonifiche ambientali affidate dalla Regione Veneto nell'area di Vinyls con DGR 287/2016 e 2277/2014 ammontano complessivamente ad € 2.136.390,80. La Società prevede nel 2018 lo slittamento di alcune attività preventivate per la fine del 2017, che sono tuttavia condizionate in parte dall'esito delle risultanze analitiche in fase di implementazione nell'area, nonché dall'esatta identificazione dei quantitativi residui dei rifiuti da smaltire. Ad ogni buon conto, ad oggi risulta preventivabile la realizzazione di interventi del valore di circa € 150.000,00.

Con riferimento alla bonifica della discarica di Sant'Elena di Robegano, appare risolta l'incertezza precedentemente segnalata in relazione al commissariamento del sito, e pertanto la Società prevede nel 2018, oltre alla redazione del progetto di messa in sicurezza, anche la realizzazione di parte dell'intervento, per un valore di circa 0,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda i "marginamenti", con DGR 1986/2017, la Società ha beneficiato dell'assegnazione *in house* degli interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti di marginamento non completati presso le macroisole "Fusina" e "Nuovo Petrolchimico" a Venezia-Porto Marghera. La DGR citata ha previsto una prima "tranche" di corrispettivo pari a circa 4,7 mln. di euro. Nel 2018 si prevede un avanzamento degli interventi per circa 0,4 mln. di euro.

Passando ad analizzare le principali voci del budget 2018 di Veneto Acque s.p.a., che prevede di chiudere con un risultato positivo di € 42.235,00, si evidenzia che il Valore della Produzione è previsto pari ad € 5.520.500,00 complessivi, ed è composto da Ricavi delle vendite e delle prestazioni per € 2.870.500,00, di cui prestazioni nei confronti della Regione del Veneto per € 1.485.000,00 per attività estranee alla Concessione MOSAV. Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono previsti pari a € 250.000,00 ed inoltre sono previsti contributi da parte della Regione del Veneto per € 2.400.000,00 relativi al contributo per le spese di funzionamento della Società per l'anno 2018.

Per quanto riguarda i Costi della produzione, si segnalano Costi per servizi pari a € 2.408.850,00, Costi per il personale pari a € 530.000,00, Oneri diversi di gestione pari a € 102.000,00 e Ammortamenti pari a € 45.315,00.

Gli oneri della gestione finanziaria sono pari a € - 2.266.000,00. Il risultato ante imposte è stimato in € 163.235,00, mentre le imposte sono stimate in € 121.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il programma operativo di attività e il relativo budget per il 2018, **Allegato C**, che prevede di chiudersi con un utile di € 42.235,00, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari e a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014.

Sempre con riferimento al medesimo punto all'ordine del giorno, la Società ha presentato con nota 11.07.2018 prot. 295/2018, il Piano industriale 2018-2027, **Allegato D**.

Detto documento rappresenta il raggiungimento di una fase di sviluppo importante per la Società, iniziata già lo scorso anno, quando, su input dell'Amministrazione Regionale, giusta DGR 838/2017 di partecipazione all'assemblea dei soci del 16.06.2017 era stato richiesto al nuovo organo amministrativo della Società di predisporre un piano economico-finanziario al fine di consentire alla società stessa di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario anche nel prossimo futuro.

La Società, nell'assemblea del 05.10.2017, giusta DGR 1553/2017, presentava al Socio Unico una "*Ipotesi per un piano economico finanziario, un modello gestionale e per l'adeguamento della Concessione* , volta ad avviare un percorso per valutare i possibili scenari di gestione dell'infrastruttura idrica una volta che la stessa sarebbe stata ultimata.

Il Piano Industriale 2018-2027 rappresenta, quindi, uno sviluppo del documento precedente, nel quale la Società evidenzia, in un arco temporale pluriennale, le possibili linee di attività, nonché i diversi modelli di gestione della infrastruttura idrica ed i relativi impatti economico-finanziari.

Ora, nel rinviare all'analisi del documento, **Allegato D**, qualsiasi approfondimento di dettaglio, si rappresentano, in sintesi, i tre modelli di *business* alternativi di gestione, a regime, del SAVEC.

La prima ipotesi è rappresentata dalla gestione diretta, da parte della Società, dell'infrastruttura idrica, ovvero il c.d. modello del "grossista", nel quale Veneto Acque cede quantitativi idrici ai Gestori del servizio idrico integrato (GSII) collegati alla rete, in relazione alle loro necessità. Il modello gestionale sconta il problema della determinazione della tariffa idrica a mc, che i GSII potrebbero essere disponibili a corrispondere, tra l'altro in una dimensione tariffaria che tende sempre più a circoscrivere gli spazi per tali tipi di gestione.

Per poter implementare detto scenario, sono stati adottati i seguenti assunti di base:

- prezzo di vendita a mc pari a 22 euro/cent (sulla scorta di valutazioni, condotte con i GSII, circa il costo di approvvigionamento dalla potabilizzazione di acque superficiali, che andrebbero in buona misura sostituite con l'approvvigionamento di falda dal SAVEC);
- costo di produzione a mc pari a 9,5 euro/cent (sulla scorta di proiezioni realizzate anche con il supporto dei GSII);
- quantitativo ceduto a partire dal 2019 di 15 mln. di mc su base annua (stimato come totalità della capacità produttiva attualmente autorizzata di 500 lt/sec).

In chiave ottimistica, la Società ha ipotizzato la stabilità della domanda e la disponibilità dei GSII all'acquisto al prezzo e per i volumi indicati.

In ogni caso, si deve evidenziare che l'art. 20 della Concessione, pone a carico della Regione la differenza tra i quantitativi idrici venduti e la quantità potenzialmente cedibile. Nondimeno, avendo ipotizzato l'assorbimento totale almeno della produzione attualmente autorizzata (500 l/s su un limite tecnico di 950 l/s) non si è proceduto a inserire importi a carico della Concedente a titolo di contributo in conto gestione. In tal senso, si è data una lettura particolarmente restrittiva della Convenzione che porta, come si avrà modo di vedere, ad un persistente scenario di forte squilibrio, per il quale sarebbe comunque richiesto un costante intervento del Socio Unico.

Per altro, l'ipotesi, come anticipato, presuppone come stabile la domanda e il prezzo convenzionalmente fissato, dovendosi non solo ritenere molto probabile l'oscillazione al ribasso della domanda, ma anche la difficoltà di imposizione di tale prezzo ed anche la possibile non riconoscibilità di tali condizioni nel sistema tariffario del servizio idrico.

La seconda ipotesi di gestione è rappresentata dalla "cessione patrimoniale", la quale prevede il trasferimento del SAVEC pro-quota ai soggetti gestori del SII, secondo criteri adeguati alle previsioni di assorbimento di risorsa idrica manifestati dagli stessi. In questo contesto, l'attenzione è stata posta sulla necessità di adeguare significativamente la Concessione in essere, prevedendo l'attribuzione del diritto di gestire il SAVEC da parte dei predetti GSII, in modo tale da legittimare il trasferimento patrimoniale in questione. A fronte di tale subentro nella concessione, i GSII sarebbero chiamati a corrispondere a Veneto Acque un indennizzo, parametrato sul costo storico del SAVEC al netto dei contributi pubblici ricevuti. Poiché tale valore è sostanzialmente pari all'importo del finanziamento acceso con la Banca Europea degli Investimenti ed erogato alla stessa, i GSII dovrebbero accollarsi il predetto mutuo e l'onere di corrispondere la quota capitale all'Istituto finanziatore.

Ne conseguirebbe, la possibilità per i GSII di contabilizzare nel proprio patrimonio netto il valore pro quota del SAVEC, circostanza che determinerebbe il riconoscimento nella tariffa del S.I.I. delle componenti sufficienti a sostenere gli oneri assunti. Nel contesto appena illustrato, nella situazione patrimoniale di Veneto Acque nell'esercizio 2019 si assisterebbe alla estromissione del SAVEC e al corrispondente accollo da parte dei GSII del valore residuo del finanziamento BEI.

Quanto sopra libererebbe Veneto Acque dal peso del debito, nonché dei conseguenti oneri finanziari e degli ammortamenti in conto economico. Sotto il profilo strettamente gestionale, inoltre, questa scelta consentirebbe alla Società di concentrare le proprie risorse sullo sviluppo della rete e sulle attività in campo ambientale. Veneto Acque si riserverebbe un'attività di "alta sorveglianza" sulla gestione dei GSII, rispondente ad esigenze di coordinamento e di supervisione di un'infrastruttura di concezione regionale e sovra ambito territoriale.

Tale attività, per la quale il Protocollo d'Intenti tra Veneto Acque e i GSII prevede una valorizzazione, è stata forfettizzata in € 50.000,00 per anno. Le proiezioni effettuate su questo scenario non prevedono criticità significative sotto il profilo finanziario, mentre negli ultimi anni considerati dal Piano Industriale (dal 2024 al 2027), sarebbe necessario che la Società ponesse in essere una politica di riequilibrio economico.

Pur avendo operato alcune proiezioni di scenario sulla tariffa di cui potrebbero beneficiare i GSII a seguito dell'attribuzione patrimoniale, il modello gestionale proposto dovrà essere sottoposto alle valutazioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e all'effettiva sostenibilità dell'assunzione dello stock di indebitamento da parte dei GSII.

Peraltro, vi è la necessità che la stessa BEI acconsenta tale operazione, poiché essa appalesa uno scenario attualmente non contemplato nel contratto che regola il finanziamento in questione.

Tuttavia, la Società ritiene di sottoporre al Socio Unico una terza ipotesi, identificabile all'art. 19 degli schemi regolatori del Metodo Tariffario Idrico 2016-2019, rubricato *"valorizzazione delle immobilizzazioni di terzi"*. In buona sostanza, la proposta allo studio prevede la permanenza in capo a Veneto Acque della patrimonializzazione del SAVEC e del finanziamento BEI.

La gestione delle opere tuttavia verrebbe attribuita ai GSII, che corrisponderebbero alla Società un canone in misura fissa, così abbattendo il rischio di volatilità della domanda. L'onere per il canone dovuto a Veneto Acque potrebbe poi essere ripartito internamente tra i GSII sulla base della capacità produttiva del sistema che ciascuno di essi intende riservarsi.

La determinazione del canone è stata simulata utilizzando criteri prudenziali, ovvero, in analogia a quanto prevede la regolamentazione tariffaria del S.I.I., individuando la tariffa che potrebbe inserire a ricavo il GSII che avesse realizzato il SAVEC, ivi compresa la fissazione del periodo di ammortamento previsto in trentacinque anni.

La tariffa come sopra individuata, di cui potrebbero beneficiare i GSII a fronte della messa in disponibilità del SAVEC e delle risorse idriche da esso prodotte, potrebbe quindi consentire loro di corrispondere alla Società un canone che, se considerato globalmente nel Piano Industriale, induce a ritenere sostanzialmente in equilibrio economico e finanziario l'operazione.

Più nel dettaglio, sul versante economico lo scenario in oggetto consentirebbe a Veneto Acque di ottenere un risultato economico positivo (Utile d'esercizio) in ciascuno degli esercizi coperti dal Piano Industriale. Sotto il profilo finanziario, tuttavia, rispetto allo scenario di cessione del SAVEC ai gestori che contempla l'estromissione dell'opera con conseguente accollo del debito e incasso di una somma pari a circa 7 mln di euro, è evidenziabile una contenuta sofferenza di cassa concentrata nei primi anni (2019-2023), che tuttavia potrebbe trovare copertura con l'accensione di un apposito finanziamento a medio termine nel 2019.

Al fine di dotare Veneto Acque di un ammontare di liquidità sufficiente a garantire il regolare svolgimento della gestione, il Piano prevede l'accensione di un finanziamento pari a 4 mln di euro che potrebbe progressivamente scendere a 1 mln di euro nel 2023 per estinguersi integralmente nel 2024, esercizio nel quale l'azienda risulterebbe autonoma sotto il profilo finanziario.

L'ipotesi descritta avrebbe il pregio di non essere condizionata dall'assenso da parte di BEI all'operazione, poiché vi sarebbe il mantenimento delle attuali condizioni regolanti il rimborso del finanziamento in capo alla Società, mentre i GSII vedrebbero riconosciuto in tariffa l'esborso a titolo di canone da corrispondere a Veneto Acque.

All'evidenza, lo scenario è anche qui condizionato dall'approvazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). A riguardo, le analisi in corso evidenziano, che se l'opera fosse stata realizzata direttamente dai GSII, il peso sugli utenti che corrispondono la tariffa sarebbe stato sensibilmente superiore rispetto a quanto avverrebbe con la soluzione proposta. Vi si aggiunga il fatto che gli stessi GSII (e per essi gli utenti) hanno la possibilità di disporre immediatamente di un'opera di grande portata, senza aver sopportato il rischio di costruzione, che è invece gravato su Veneto Acque.

Pertanto, in relazione al secondo punto della parte ordinaria, si propone di prendere atto del Piano Industriale 2018-2027, **Allegato D**, rinviando ogni eventuale determinazione al successivo punto all'ordine del giorno.

Con riferimento al terzo punto della parte ordinaria, relativo agli indirizzi per la gestione del SAVEC, richiamando quanto illustrato nel Piano Industriale 2018-2027, **Allegato D**, già descritto al punto precedente, si fa presente che l'Amministratore Unico della Società chiede al Socio Unico di conferire alla Società un mandato per:

- identificare, trattando con tutti i soggetti coinvolti, il modello gestionale preferibile tra la cessione patrimoniale ed il canone, presupponendo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della Società, secondo le risultanze del Piano Industriale;
- definire con le Autorità competenti i procedimenti legittimanti l'avvio della gestione secondo il modello prescelto;
- definire i contratti con i soggetti coinvolti, previa eventuale proposta di adeguamento della Concessione, da sottoporre alla Regione del Veneto.

Secondo l'Amministratore Unico, l'esito positivo delle attività sopra indicate garantirebbe la stabilizzazione dell'orizzonte di business della Società Veneto Acque che sarebbe in grado, con progressivo disimpegno dal contributo di funzionamento, di implementare il proprio ruolo di braccio operativo al servizio della Regione del Veneto nella risoluzione di criticità ambientali quali la contaminazione da PFAS, la bonifica di discariche e la protezione della Laguna di Venezia dalle acque di falda inquinate.

La Direzione Difesa del Suolo, ha formulato con nota prot. n. 304065 del 19.07.2018 agli atti dell'Amministrazione Regionale, il proprio parere in merito ai punti posti all'ordine del giorno. La struttura regionale, in particolare, si è espressa in merio alle valutazioni in ordine al Piano industriale e agli indirizzi per la gestione del SAVEC. In particolare, stante l'impossibilità di percorrere allo stato attuale la prima ipotesi, ovvero il modello della Società "grossista" in quanto sarebbe compromessa la sostenibilità economico-finanziaria in caso di volatilità della domanda o dei parametri di tariffa, sono ritenute percorribili le ipotesi della "cessione patrimoniale" e del "canone", le quali consentirebbero maggiori garanzie alla Società in termini di equilibrio prospettico. La Struttura Regionale conclude il proprio parere chiedendo alla Società di effettuare maggiori approfondimenti in merito agli aspetti tecnico-economici dei modelli di gestione, verificandone anche la sostenibilità con i soggetti gestori e i Consigli di Bacino, sottoponendo successivamente i risultati alla Regione, per le opportune decisioni di competenza.

Pertanto, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si propone di dare mandato all'Amministratore Unico della Società, in collaborazione con le strutture regionali competenti e con i vari soggetti coinvolti, di effettuare i necessari approfondimenti in merito all'identificazione del modello gestionale preferibile, tra quello della "cessione patrimoniale" e quello del "canone", al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario prospettico e la compatibilità con il quadro regolatorio, con gli aspetti legati alla concessione e al suo eventuale trasferimento ai GSII, nonché con gli aspetti relativi al trasferimento del finanziamento BEI a prescindere dalla garanzia regionale.

In riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, relativo al compenso dell'Organo Amministrativo e alle deliberazioni inerenti e conseguenti, si rappresenta che l'attuale organo amministrativo è stato nominato nel corso dell'assemblea del 16.06.2017, giusta DGR 838/2017 per il triennio 2017-2019.

Detta assemblea ha, inoltre, stabilito un'indennità annua lorda pari ad € 15.300,00 ed inoltre di riconoscere il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima prevista dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.

Ora, tenuto conto di quanto già illustrato nel presente provvedimento in relazione all'intensificarsi delle attività gestionali da parte dell'organo amministrativo collegate all'entrata in funzione del SAVEC, ivi comprese le trattative con i soggetti gestori del Servizio Idrico al fine di addivenire ad un modello gestionale societario sostenibile, nonché del fatto che l'attuale struttura organizzativa di Veneto Acque è sprovvista della figura del direttore generale, da qualche tempo cessata, si propone di rideterminare il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all'organo amministrativo in € 20.000,00 annui, da considerarsi pro quota per l'annualità 2018 e interamente per le successive annualità fino alla fine del mandato, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima prevista dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013.

Con riferimento alla Parte Straordinaria, l'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale per perdite. In proposito, si evidenzia che la Società, con nota 10.07.2018 prot. 294/2018 (prot. reg. 292143 del 10.07.2018) ha trasmesso la Relazione dell'Amministratore Unico sul punto ed il parere *pro veritate* dell'esperto incaricato, già sopra citato, **Allegato E** al presente provvedimento.

Richiamando integralmente quanto espresso in merito alla correzione dell'errore contabile, intervenuta nel bilancio al 31.12.2017 e già sopra illustrata con riferimento alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, si rappresenta che la correzione dell'errore contabile, implementata dalla Società seguendo quanto disposto dall'OIC 29 (par. 44-–58 ...<> - par. 48-) è stata rilevata iscrivendo la voce utili (perdite) portate a nuovo al 31.12.2017 per € - 12.573.207.

Nella citata relazione l'Amministratore Unico rappresenta che il codice civile norma la riduzione del capitale sociale agli art. 2445 e 2446. La fattispecie di riduzione volontaria del capitale sociale per perdite posta all'ordine del giorno assembleare non configura pienamente la riduzione volontaria di capitale sociale regolata dall'art. 2445 del codice civile, poiché la Società riporta perdite portate a nuovo e quindi la riduzione non andrebbe a beneficio dei soci (né tramite liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, né mediante rimborso del capitale ai soci). Non si configura, tuttavia, nemmeno l'ipotesi di cui all'art. 2446 del codice civile, poiché l'ammontare delle perdite non eccede il terzo dei capitale sociale.

La riduzione di capitale sociale che l'Amministratore Unico invita l'Assemblea ad approvare, quale riduzione volontaria per perdite, per le motivazioni suddette, è pari - dopo la destinazione dell'utile 2017 in parte a riserva legale (€ 4.382,00) e in parte a parziale copertura delle perdite portate a nuovo (€ 82.222,00) - a:

Perdite portate a nuovo al 31.12.2017	€	12.573.207
Azzeramento Altre Riserve	€	2
Utilizzo utile 2017 destinato a parziale copertura delle perdite portate a nuovo	€	-82.222
Utilizzo utile 2017 destinato a riserva legale	€	-4.328
Riduzione del Capitale Sociale	€	12.486.659.

Il capitale sociale risultante a seguito della deliberazione assembleare diverrebbe dunque pari ad € 27.513.341,00.

Si propone, pertanto, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, tenuto conto di quanto esposto nella Relazione dell'Amministratore Unico e nel parere *pro veritate* dell'esperto incaricato relativamente alla riduzione del capitale sociale, **Allegato E**, di deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale per perdite come proposta dall'Amministratore Unico della Società.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 10.04.1998, n. 12, "Acquisizione della Delta Po spa";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013.";

VISTO lo statuto di Veneto Acque S.p.A.;

VISTE le note di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci della Veneto Acque S.p.A.;

VISTO il bilancio chiuso al 31.12.2017, la nota integrativa, la tabella di controllo del rispetto delle direttive della Giunta regionale, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del Revisore Legale, **Allegato A**;

VISTA la relazione sul governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, **Allegato B**;

VISTO il programma operativo di attività e il relativo budget per il 2018, **Allegato C**;

VISTO il Piano Industriale 2018-2027, **Allegato D**;

VISTA la Relazione dell'Amministratore Unico ed il parere *pro veritate* dell'esperto incaricato, **Allegato E**;

VISTO il parere della Direzione Difesa del Suolo prot. n. 304065 del 19.07.2018 agli atti dell'Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A, B, C, D, E,** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, di prendere atto di quanto dichiarato dalla Società nei documenti di bilancio, **Allegato A**, in merito al rispetto delle direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014;
3. di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla Società per l'anno 2018, fornendo quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D. Lgs. 175/2016, quello di mantenere il costo complessivo del personale nel triennio 2018-2020 al di sotto del valore medio dell'analogo costo per il triennio 2011-2013, e di mantenere le spese per consulenze previste per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020 ad un valore non superiore al 50% del costo sostenuto per il 2009, pari a € 179.453,00;
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19 comma 7, del D. Lgs. 175/2016 e dell'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione del Veneto;
5. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il bilancio di esercizio al 31/12/2017, **Allegato A** e la proposta formulata dall'Amministrazione Unico della Società di destinare l'utile di € 86.550,00, per € 4.328,00 a riserva legale e per € 82.222,00 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo, invitando nel contempo la Società a tener conto dei richiami del Collegio Sindacale e del Revisore Legale espressi nelle proprie relazioni;
6. di incaricare l'Amministratore Unico della Società di effettuare gli opportuni approfondimenti relativi ad eventuali profili legali connessi alla contabilizzazione dei contributi negli anni passati e di relazionare al Socio in merito entro 60 giorni dall'Assemblea;
7. di prendere atto di quanto riportato dalla Società nella Relazione sul governo societario, comprensiva del programma di valutazione del rischio aziendale, **Allegato B**;
8. con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare, nel suo complesso, per quanto a conoscenza del Socio Regione del Veneto, il programma operativo di attività e il relativo budget per il 2018, **Allegato C**, che prevede di chiudersi con un utile di € 42.235,00, invitando nel contempo la Società a mantenere costantemente monitorati gli equilibri economico-finanziari e a rispettare le direttive regionali di cui alla DGR 2101/2014;
9. sempre in relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, di prendere atto del Piano Industriale 2018-2027, **Allegato D**, rinviando ogni eventuale determinazione al successivo punto all'ordine del giorno;
10. con riferimento con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, di dare mandato all'Amministratore Unico della Società, in collaborazione con le strutture regionali competenti e con i vari soggetti coinvolti, di effettuare i necessari approfondimenti in merito all'identificazione del modello gestionale preferibile, tra quello della "cessione

patrimoniale" e quello del "canone", al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario prospettico e la compatibilità con il quadro regolatorio, con gli aspetti legati alla concessione e al suo eventuale trasferimento ai GSII, nonché con gli aspetti relativi al trasferimento del finanziamento BEI a prescindere dalla garanzia regionale;

11. per quanto concerne il quarto punto all'ordine del giorno, di rideterminare il compenso annuo lordo onnicomprensivo spettante all'organo amministrativo in € 20.000,00 annui, da considerarsi pro quota per l'annualità 2018 e interamente per le successive annualità fino alla fine del mandato, riconoscendo, inoltre, il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio del mandato e per l'espletamento delle funzioni assegnate nella misura massima prevista dall'art. 7, comma 1 bis, L.R. 39/2013;
12. con riferimento al primo punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria, tenuto conto di quanto esposto nella Relazione dell'Amministratore Unico e nel parere *pro veritate* dell'esperto incaricato relativamente alla riduzione del capitale sociale, **Allegato E**, di deliberare la riduzione volontaria del capitale sociale per perdite come da proposta dell'Amministratore Unico della Società;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione degli **Allegati A, B, C, D, E,** sul Bollettino ufficiale e nel sito internet regionale.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 375574)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1082 del 31 luglio 2018

Autorizzazione alla proposizione di ricorsi per ammissione di crediti vantati a vario titolo dall'Amministrazione regionale nei confronti di società e soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 375394)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1083 del 31 luglio 2018

N. 9 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 375562)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1084 del 31 luglio 2018

Non costituzione in giudizio in numero 2 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 375566)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1085 del 31 luglio 2018

Ratifiche dei DPGR nn. 86 e 87 del 19 luglio 2018, relativi al rilascio di autorizzazioni alla costituzione in giudizio della Regione Veneto avanti agli uffici della Giustizia Ordinaria e Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

(Codice interno: 375572)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1087 del 31 luglio 2018

Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A. del 03.08.2018.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Partecipazione all'Assemblea ordinaria dei soci di Veneto Innovazione S.p.A. del 03.08.2018 avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31/12/2017 e la presentazione del budget per l'anno 2018 e del piano pluriennale di attività, nonché la nomina del revisore o della società di revisione per il triennio 2018 - 2020 su proposta motivata del Collegio Sindacale e determinazione del relativo corrispettivo.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin di concerto con l'Assessore Federico Caner e l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con L.R. 45/1988, la Giunta regionale è stata autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni operante nel territorio regionale per lo sviluppo dell'innovazione.

Detta società, denominata Veneto Innovazione S.p.A., è stata costituita il 05.09.1991.

Al fine di conseguire il requisito del capitale interamente pubblico previsto dalla disciplina in materia di affidamenti *"in house"* e dare così piena attuazione al percorso intrapreso con le DGR 1196/2008, DGR 1750/2008 e DGR 1944/2009 sono state acquisite le azioni di proprietà dei soci minoritari. La Regione del Veneto, pertanto, possiede, attualmente, il 100% del capitale della Società, pari ad euro 520.000,00.

In seguito alle nuove disposizioni in materia di affidamenti *in house* ed in attuazione di quanto stabilito con DGR 1712/2017, il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione, con il supporto dell'allora SDP Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, ha proposto domanda di iscrizione della Società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192, D.Lgs. 50/2016.

Con nota prot. 499/2018/FB/dp del 27.06.2018, successivamente integrata con note prot. 557 del 11.07.2018 e prot. 604 del 20.07.2018, è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria di Veneto Innovazione S.p.A., che si terrà in Venezia, Sala Riunioni della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, 4° piano, Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23 Venezia, il giorno 03.08.2018 alle ore 09.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio chiuso il 31.12.2017, Relazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del budget per l'anno 2018 e attività pluriennali, deliberazioni conseguenti;
3. Nomina del revisore o della società di revisione per il triennio 2018-2020, su proposta motivata del Collegio Sindacale e determinazione del relativo corrispettivo;
4. Varie ed eventuali.

Considerato che il primo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2017, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR 258/2013 e dalla DGR 2101/2014 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR 258/2013", l'organo amministrativo della Società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Dalla documentazione trasmessa e contenuta nell'**Allegato A**, si rappresenta che la Società in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi ha applicato le disposizioni del codice degli appalti.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale, la Società dispone di un proprio regolamento il cui ultimo aggiornamento è stato fatto in data 07.01.2014.

Il personale a tempo indeterminato al 31.12.2017 è di 11 unità, in diminuzione di una unità rispetto all'anno precedente, in quanto un dipendente, con funzioni di quadro si è dimesso a far data dal 16.10.2017. Il costo per il personale a tempo indeterminato è stato pari nel 2017 ad € 729.634,00, leggermente inferiore rispetto a quello registrato nel 2016 che era pari ad € 730.653,00.

La società, come già nel 2016, non ha sostenuto costi relativi a personale a tempo determinato, con convenzioni, co.co.co. o contratti di lavoro a progetto (nel 2009 erano stati pari ad € 86.298,00 l'anno).

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2017 è stato pari ad € 29.455,00 mentre era stato nel 2016 pari a € 48.778,00 ed € 161.821,00 nell'anno 2009.

I costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sono ammontati ad € € 318,00 ed erano pari ad € 325,00 nel 2016 ed € 3.575,00 nel 2009.

La Società dichiara che non sono state sostenute spese per sponsorizzazioni né per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture o l'acquisto di buoni taxi.

Per quanto riguarda il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, la Società ha dichiarato di aver provveduto agli aggiornamenti del Modello suddetto richiesti dalla normativa.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dei dall'art. 1, commi da 471 a 475, L. 147/2013, la Società dichiara di non aver riscontrato casi di superamento dei limiti ivi indicati.

In conclusione, si propone di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio dalla Società in merito al rispetto delle direttive.

Per quanto riguarda la proposta sul contenimento delle spese relativa all'anno 2018, prevista dall'art. 2, L.R. 39/2013, la Società, con nota prot. n. 610 del 24/07/2018, ha rappresentato la possibilità di ricorrere a soluzioni alternative all'attuale contratto in essere di assistenza informatica, realizzando un risparmio giornaliero previsto pari ad € 24,00 ed inoltre evidenziando ulteriori possibili risparmi di spesa derivanti dal nuovo contratto di fornitura della macchina fotocopiatrice e dal continuo monitoraggio dei costi telefonici e di internet.

Si propone, pertanto, di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla Società per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013, ed inoltre quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di confermare anche per il 2018 di contenere gli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento, che dovranno essere pubblicati nel sito della medesima e della Regione del Veneto.

Si propone, inoltre, di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione.

Sempre in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta dal bilancio al 31.12.2017 e relativa nota integrativa, relazione dell'Amministratore Unico sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, **Allegato A**, si evince che Veneto Innovazione S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un risultato positivo di € 2.835,00, registrando una diminuzione rispetto al risultato conseguito nel 2016, quando l'utile era stato pari ad € 12.151,00.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio della Società si evince che il "Valore della produzione" è pari ad € 1.542.021,00, in aumento rispetto al 2016, quando lo stesso era stato di € 1.139.404,00. In particolare, si riscontra un aumento dei "Ricavi delle vendite e prestazioni", passati da € 596.073,00 ad € 1.080.807,00 e relativi a corrispettivi erogati dalla Regione per i servizi erogati dalla Società medesima. Si registra una diminuzione della posta contabile "Variazioni delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione", il cui valore è passato da € 12.254,00 del 2016 a € - 155.013,00 del 2017.

Gli "Altri ricavi e proventi" pari ad € 616.227,00, si compongono di "contributi in conto esercizio" da parte del socio Regione del Veneto per € 160.000,00, di "contributi su progetti e attività svolta nei confronti dell'Unione Europea" per € 439.198,00, e per euro 17.029,00 da "altri proventi" di cui euro 3.325,00 da "sopravvenienze attive diverse" ed euro 13.704,00 dalla

sopravvenienza attiva derivata dalla liberazione dell'accantonamento in precedenza effettuato al fondo spese per la chiusura della liquidazione di Promomarghera s.r.l. in liquidazione.

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in aumento rispetto al 2016 del 36,79 %, attestandosi ad € 1.539.347,00; nello specifico sono aumentati i "Costi per servizi" registrando a bilancio la somma di € 721.541,00, mentre i "Costi per godimento di beni di terzi" ed i "Costi del personale" sono rimasti stabili rispetto al 2016 registrando a bilancio rispettivamente la somma di € 47.284,00 e di € 729.634,00.

La "Differenza tra Valore e Costo della produzione" registra un saldo positivo pari a € 2.674,00 in diminuzione rispetto all'esercizio precedente quando lo stesso era stato pari a € 14.095,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 161,00.

La voce" Utile ante imposte" riporta un valore pari ad € 2.835,00. Non sono dovute imposte sul reddito di esercizio.

Per quanto concerne l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra una riduzione delle "Immobilizzazioni" al valore di bilancio di € 503.003,00, principalmente per effetto del decremento delle "Immobilizzazioni finanziarie" (- € 601.487,00) per un valore a bilancio di € 498.513,00, e relativo alla quota di partecipazione della Società nella V.I. Holding S.r.l., posta quest'ultima in liquidazione a fine 2014. Tale valore rappresenta l'importo che al termine della liquidazione, una volta realizzate tutte le attività e dedotte le spese di procedura, dovrebbe essere versato a Veneto Innovazione s.p.a. in base al bilancio finale di liquidazione.

Su richiesta della competente Struttura regionale, Veneto Innovazione S.p.A. ha trasmesso anche il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 di V.I. Holding s.r.l., che rimane agli atti dell'Amministrazione regionale. Considerato che fra i costi per servizi vi figura anche l'indicazione di € 18.408,00 come "compenso liquidatore" e di € 10.375,00 quali "rimborsi chilometrici e spese liquidatore", si propone di invitare la Società a verificare che i rimborsi spese sopra indicati rispettino i limiti di cui all'art. 7, L.R. 39/2013 e delle relative Direttive regionali, tenendo informato il Socio Regione del Veneto.

Per quanto concerne l'"Attivo circolante", il cui importo risulta pari ad € 3.656.221,00, si evidenzia un aumento dello stesso del 16,62 % rispetto all'esercizio precedente (era pari a € 3.135.148,00), per lo più dovuto all'aumento delle "Disponibilità liquide" passate da € 1.682.641,00 a € 2.283.759,00 e dei "Crediti Vs altri" passati da un valore di € 354.739,00 ad € 649.162,00.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala un forte aumento dei "Debiti" passati da € 769.041,00 a € 1.346.001,00. Detti importi sono rappresentati principalmente da anticipi ricevuti su attività in corso di esecuzione a favore della Regione del Veneto e dell'Unione Europea, che potranno essere stornati al momento della fatturazione dei lavori eseguiti o, nel caso dei progetti europei, in base alla presentazione delle relative rendicontazioni. In maniera comunque rilevante sono rappresentati da "Debiti verso fornitori" (euro 384.029,00) e da "Acconti" (euro 843.858,00) entrambi esigibili entro l'esercizio successivo.

Il "Patrimonio netto" registra una diminuzione, attestandosi ad € 2.436.570,00 rispetto agli € 3.035.222,00 del 2016; tra le variazioni principali si segnala principalmente la variazione della voce altre riserve da € 2.496.726,00 a € 1.895.239,00 (- € 601.487,00) per effetto dell'utilizzo del fondo accantonamento sopravvenienze art. 88, comma 4, (ex 55) a seguito della svalutazione della partecipazione in VI Holding s.r.l..

Con riferimento alle attività poste in essere dalla Società nel corso del 2017, si segnala che le stesse si possono classificare in due macro aree, e precisamente:

A. Politiche regionali, studi e ricerche;
B. Politiche europee e Trasferimento tecnologico.

Nell'area A) rientrano tutti gli interventi che la Società gestisce per la Regione, quali l'attività istruttoria, di gestione e valutazione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, di gestione "globale" di specifiche politiche di settore e di incarichi particolari a valorizzazione di specifiche competenze acquisite dalla Società stessa. Le attività sono state condotte in favore della UO Ricerca Distretti e Reti, delle Direzioni: ICT e Agenda Digitale, Turismo e Promozione Economica ed Internazionalizzazione.

Nell'area B) rientrano, invece, le attività internazionali svolte su mandato delle strutture regionali, in particolare lo sviluppo e l'implementazione di servizi di supporto alla valorizzazione e al trasferimento di tecnologie e di conoscenze a favore di Organismi e PMI del Veneto, rappresentati dai progetti:

- Friend Europe - *Enterprise Europe Network - EEN*.
- NIRVANA;

- INCOMERA;
- C-TEMAIp;
- INNOPEER AVM;
- KAIROS;
- SMART SPACE;
- SCALE UP;
- S3;
- KETGATE.

Le attività riconducibili all'area B) sono state svolte nello specifico nell'ambito di due diverse linee di azione:

- cooperazione transregionale per il confronto di schemi e modelli di supporto alla ricerca e all'innovazione;
- comparazione e sperimentazione di politiche per lo sviluppo economico (clusters, nuova imprenditorialità, politiche per l'innovazione, ricerca transnazionale).

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, **Allegato A**, si propone di approvare nel complesso il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 e la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 2.835,00, dopo l'accantonamento a riserva legale del 5 % ai sensi dell'art. 2430 c.c., a rafforzamento della base patrimoniale, in conformità dell'art. 24 dello statuto sociale.

In merito alla tempistica di approvazione del bilancio di esercizio, si fa presente che l'art. 11 dello Statuto sociale vigente, in accordo con la normativa civilistica, prevede che "l*'Assemblea ordinaria annuale sia convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale*". Al fine di consentire al Socio Regione del Veneto la redazione del bilancio consolidato con i dati provenienti dai propri enti e società partecipate nei termini previsti dall'art. 11 bis, D.Lgs. 118/2011, si propone di invitare la Società ad approvare il bilancio d'esercizio 2018 nel rispetto dei termini statutari, e comunque inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo, ivi incluso il bilancio della controllata VI Holding s.r.l..

Inoltre, in termini più generali, si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea ad invitare la Società al rispetto delle diverse scadenze di volta in volta fissate per la trasmissione delle integrazioni documentali richieste dalla Regione a fini di governance e di controllo di gestione.

Si rappresenta, inoltre, che l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016, prevede che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale informando l'assemblea dei Soci in occasione della relazione sul Governo societario pubblicata contestualmente al bilancio.

Nella stessa relazione devono essere illustrati gli strumenti di governo societario integrativi previsti dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 175/2016, che le società a controllo pubblico hanno adottato ovvero vengano fornite le ragioni per le quali le società stesse hanno valutato di non adottarli. Detti strumenti integrativi fanno riferimento a:

- regolamenti interni per garantire la tutela della concorrenza, della proprietà industriale ed intellettuale;
- un ufficio di controllo interno a supporto dell'organo di controllo statutariamente previsto;
- codici di condotta;
- programmi di responsabilità sociale di impresa.

Per quanto attiene alle disposizioni dell'art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016, la Società ha prodotto la Relazione sul Governo Societario, sempre inserita nell'**Allegato A,** di cui all'art. 6, comma 4, della richiamata legge, nella quale la Società medesima, in relazione alla struttura e all'organizzazione in essere, considerata l'organizzazione interna aziendale e la dimensione dell'azienda medesima ritiene esistano, alle attuali condizioni di operatività le condizioni per valutare come adeguata l'organizzazione della governance aziendale anche con riferimento all'integrazione degli strumenti di governo societario espressamente previsti dall'art. 6, comma 3, D.Lgs. 175/2016. La Società ha comunque adottato un codice etico e di comportamento.

Dal documento di valutazione del rischio di crisi aziendale, sempre riportato nell'**Allegato A** emerge come i rischi più probabili derivino in particolare dal prodursi di *cash flow* negativi e dall'ottenimento di commesse con basso margine remunerativo o con orizzonte temporale limitato.

Si propone, pertanto, di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) e alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato A.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si rappresenta che l'art. 13 dello statuto societario, prevede, tra le altre cose, che "*L'Assemblea ordinaria, oltre a deliberare sugli argomenti ad essa riservati dalle vigenti disposizioni di legge, approva il business plan pluriennale oltre al budget annuale, predisposti dall'Organo Amministrativo.*".

La Società, in merito a detto punto, ha trasmesso la propria proposta di budget per l'anno 2018, **Allegato B**.

In particolare, la società prevede di svolgere le seguenti attività di seguito elencate, meglio descritte nell'**Allegato B** a cui si rinvia:

1. Trasferimento anno 2018 ex L.R. 9/2007 e collaborazioni con Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia. Tale attività riguarda il supporto operativo relativo all'attuazione di una serie di specifiche attività riconducibili alle Politiche regionali recepite nel Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2016 - 2018, nonché il proseguimento delle attività legate al portale innoveneto.org ed alla partecipazione della Regione del Veneto alle iniziative dei Cluster Tecnologici Nazionali;
2. Realizzazione di progetti finanziati dalla Commissione Europea a valere su vari programmi comunitari (Spazio Alpino, Central Europe, Horizon 2020, COSME, Mediterranean, Italia-Croazia);
3. Collaborazione con Direzione I.C.T. ed Agenda Digitale per l'attività di Governance dei progetti finanziati sul bando FAB LAB e per l'attività di Segreteria Tecnica in attuazione del Piano di Governance dell'ADVeneto2020;
4. Collaborazione con Direzione Turismo per la gestione operativa delle iniziative regionali di consolidamento e potenziamento della rete degli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (I.A.T.) e di supporto nell'elaborazione del Programma Regionale per il Turismo (P.R.T.);
5. Collaborazione con Direzione Promozione Economica ed Internazionalizzazione, con particolare riferimento all'organizzazione della 17^ edizione di "Buy Veneto" ed al proseguimento dell'attività di Segreteria Tecnica per la realizzazione di manifestazioni fieristiche e per la conclusione dei progetti "Italy Golf e More" e "Terme, Benessere, Salute";
6. Gestione ordinaria della società. Rientra in quest'attività anche il coordinamento della dismissione delle società partecipate.

Da quanto evidenziato nei prospetti di "*budget 2018*" si evidenzia che la Società prevede di aumentare il "Valore della produzione", quasi raddoppiandolo rispetto al 2017, raggiungendo l'importo di € 2.952.685,30 (nel consuntivo 2017 il valore è pari a € 1.542.021,00); nel dettaglio, le prestazioni rese a favore della Regione sono previste pari ad € 2.184,147,05, gli "Altri ricavi e proventi", relativi a Progetti europei sono stimati pari a € 506.538,25 e i Contributi in c/esercizio erogati dal socio Regione si prevedono pari a € 160.000,00.

I "Costi" sono previsti in aumento rispetto all'esercizio precedente, e, nello specifico, riguarda i "Costi per servizi", prevedendo per il 2018 un valore di € 1.876.569,56 (€ 721.541,00 a consuntivo 2017), di cui i "Costi per studi e consulenze" si prevedono in aumento rispetto all'esercizio precedente, per un valore a budget 2018 di € 49.500,00, mentre nell'anno 2017 è stato pari ad € 29.445,00.

La Società evidenzia che il ricorso a professionisti esterni o ad altre formule di collaborazione con società o strutture di ricerca rappresentano un naturale e irrinunciabile ausilio allo svolgimento delle attività progettuali. Infatti esse permettono di fornire le competenze verticali non reperibili all'interno di una società dalla struttura esile, oltre a garantire un livello qualitativo adeguato dei servizi offerti.

Nella composizione dei "Costi per servizi", si prevede che i compensi dell'Organo Amministrativo comprensivi dei rimborsi spesa registrino una somma a budget 2018 di € 18.720,00, a fronte di un dato consuntivo 2017 di € 19.296,00; allo stesso tempo, si evidenzia che i compensi del Collegio Sindacale, nel 2017 sono stati pari a € 27.256,00 e si prevede un valore complessivo a budget 2018 pari a € 28.000,00.

I "Costi per collaborazioni a progetto, co.co.co., collaborazioni coordinate e continuative" sono previsti pari a € 0,00 come nel 2017, mentre per il personale a tempo determinato viene previsto un costo di € 35.000,00, mentre era pari a € 0,00 nel 2017.

Il costo del personale a tempo indeterminato è previsto nel 2018 pari ad € 700.000,00, in diminuzione rispetto al 2017 quando è stato pari ad € 729.634,00.

I costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sono previsti pari a € 500,00 mentre nel 2017 sono ammontati ad € 318,00.

I "Costi per sponsorizzazioni" sono previsti nulli nel 2018, come lo erano stati nel 2017, in coerenza con l'applicazione delle direttive regionali.

Si prevedono nel 2018 Altri costi di produzione per € 215.500,00.

Conseguentemente, Veneto Innovazione S.p.A. prevede di chiudere il 2017 con un risultato d'esercizio al netto delle imposte pari a € 1.702,24.

È importante considerare che con successiva Deliberazione CR la Giunta regionale provvederà ad assegnare alla Società obiettivi di medio e lungo termine relativi all'arco temporale 2018 - 2022.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'**Allegato B**.

Per quanto rappresentato, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, si propone di approvare, nel suo complesso, il budget per l'esercizio 2018, **Allegato B**, che prevede un risultato positivo di € 1.702,24, determinato da un rilancio delle attività societarie legate a convenzioni stipulate anche con ulteriori Strutture regionali.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rappresenta come l'art. 22 dello Statuto societario, modificato nell'assemblea del 01.03.2017, preveda che la revisione legale dei conti sia esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione e l'art. 3, comma 2, D.Lgs. 175/2016, precisi come tale funzione non possa essere affidata al Collegio Sindacale. Con nota prot. 582 del 16.07.2018 la Società ha trasmesso la proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 39/2010 formulata dal Collegio Sindacale, **Allegato C**. La proposta è quella di affidare l'incarico di revisione legale dei conti alla dott.ssa Paola Munerol che ha presentato un'offerta consistente in un servizio di 61 ore lavorative a fronte di un compenso annuo lordo di € 3.500,00.

Si propone di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti al nominativo individuato nella suddetta proposta motivata e per il relativo compenso.

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, relativo alle Varie ed eventuali, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere, ai sensi della DGR 324/2017, all'organo amministrativo della società di fornire all'Amministrazione regionale, come già segnalato con nota 05.07.2018 prot. 286667, della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali, ogni eventuale ulteriore aggiornamento della situazione già rappresentata dalla Società con nota prot. 454 del 07.06.2018, relativamente ai procedimenti previsti di dismissione delle partecipazioni e di conoscere lo stato di attuazione del progetto di fusione fra la Società e Veneto Innovazione Holding S.p.A..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubblicazioni";

VISTO il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la L.R. del 06.09.1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale del 6 settembre 1988";

VISTO l'art. 2, comma 2, L.R. 31.12.2012, n. 54;

VISTA la L.R. 24.12.2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali";

VISTA la DGR 10.11.2014, n. 2101 "Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013";

VISTO lo Statuto della Veneto Innovazione S.p.A.;

VISTA la nota di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci di Veneto Innovazione S.p.A.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 61, comma 3, Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

VISTA documentazione trasmessa dalla Società ed agli atti degli uffici regionali;

delibera

1. di dare atto che le premesse, compresi gli **Allegati A**, **B**, **C**, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto di quanto dichiarato nei documenti di bilancio dalla Società, **Allegato A**, in merito al rispetto delle direttive fornite con DGR 2101/2014;
3. di condividere la proposta di contenimento delle spese di funzionamento formulata dalla Società per l'anno 2018 e illustrata in premessa, ai sensi dell'art. 2, L.R. 39/2013 ed inoltre di fornire quale obiettivo specifico alla Società, ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, di confermare anche per il 2018 l'indicazione di contenere gli oneri contrattuali relativi al personale, recependo nella contrattazione di secondo livello le limitazioni a cui è soggetto il personale regionale, mediante adozione da parte della Società di propri provvedimenti di recepimento, che dovranno essere pubblicati nel sito della medesima e della Regione;
4. di incaricare la Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali di pubblicare, ai sensi dell'art. 19, comma 7, D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 8, D.Lgs. 33/2013, il presente provvedimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione;
5. in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea, di approvare, nel complesso, il bilancio d'esercizio al 31.12.2017, **Allegato A** e la proposta dell'Amministratore Unico di destinare l'utile d'esercizio pari ad € 2.835,00, dopo l'accantonamento a riserva legale del 5 % ai sensi dell'art. 2430 c.c., a rafforzamento della base patrimoniale, in conformità dell'art. 24 dello statuto sociale;
6. di invitare la Società a verificare che i valori di € 18.408,00 a titolo di "*compenso liquidatore*" e di € 10.375,00 quali "*rimborsi chilometrici e spese liquidatore*" presenti nel Bilancio dell'esercizio 2017 della propria controllata Veneto Innovazione Holding s.r.l. fra i costi per servizi, rispettino i limiti di cui all'art. 7, L.R. 39/2013 e delle relative Direttive regionali, tenendo informato il Socio Regione del Veneto;
7. di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea ad invitare la Società all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11 dello Statuto vigente, e comunque inderogabilmente entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo, ivi incluso il bilancio della controllata VI Holding s.r.l. ed ad invitare la Società al rispetto delle diverse scadenze di volta in volta fissate per la trasmissione delle integrazioni documentali richieste dalla Regione a fini di governance e di controllo di gestione;
8. di prendere atto di quanto rappresentato dalla Società con riferimento ai programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, comma 2, D.Lgs. 175/2016) e alle informazioni fornite sugli strumenti di governo societario integrativi (art. 6, commi 3 e 5, D.Lgs. 175/2016) contenute nell'**Allegato A;**
9. in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, di approvare, nel suo complesso, il budget per l'esercizio 2018, **Allegato B**, che prevede un risultato positivo di € 1.702,24, determinato da un rilancio delle attività societarie legate a convenzioni stipulate anche con ulteriori Strutture regionali, richiedendo però nel contempo all'Amministratore Unico della Società, il rispetto dell'obiettivo specifico assegnato ai sensi dell'art. 19, comma 5, D.Lgs. 175/2016, e fatto salvo il rispetto dei vincoli del bilancio regionale e l'effettiva sottoscrizione delle convenzioni con le strutture regionali interessate;
10. con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, di incaricare il rappresentante regionale in Assemblea di votare per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti al nominativo individuato nella "*Proposta motivata per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010*" trasmessa dalla Società con nota prot. n. 582 del 16.07.2018, **Allegato C** e per il relativo compenso ivi indicato;
11. con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno, relativo alle Varie ed eventuali, si propone di incaricare il rappresentante regionale di chiedere, ai sensi della DGR 324/2017, all'organo amministrativo della società di fornire all'Amministrazione regionale, come già segnalato con nota della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti regionali prot. 286667 del 05.07.2018, ogni eventuale ulteriore aggiornamento della situazione già rappresentata dalla Società con nota prot. 454 del 07.06.2018, relativamente ai procedimenti previsti di dismissione delle partecipazioni e di conoscere lo stato di attuazione del progetto di fusione fra la Società e Veneto Innovazione Holding S.p.A.;
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
13. di pubblicare la presente deliberazione, ad esclusione degli Allegati, nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Allegati *(omissis)*

(Codice interno: 375512)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1088 del 31 luglio 2018

Accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "Civitas Vitae" della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si rilascia l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità Comunità "Civitas Vitae" della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova con capacità ricettiva pari a 60 posti letto in coerenza con i requisiti di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/02 ed in particolare con la programmazione regionale di cui alla DGR 1714/17.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In attuazione del Piano Socio Sanitario regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, l'assistenza intermedia si realizza mediante l'attivazione degli Ospedali di Comunità (ODC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice. Si tratta di strutture di ricovero temporaneo in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulti improprio il ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.

Nel merito l'articolo 44 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 - modificando il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - prevede che le Aziende Ulss debbano garantire entro il 31 dicembre 2018 l'attivazione del 70 per cento dei posti letto degli ospedali di comunità nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La successiva DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19" ha previsto altresì un'articolata programmazione regionale suddivisa per bacino territoriale, con l'indicazione del numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture pubbliche delle Aziende Ulss (definite con la descrizione di "Gestione DIRETTA ULSS") ed il numero massimo di posti letto da attivare all'interno di Strutture Private ("Gestione NON Ulss").

In particolare, con riferimento alla programmazione destinata alla Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, l'Allegato A del citato provvedimento, riconosce n. 60 posti letto per l'attività di Ospedale di Comunità alla Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus a seguito dell'esame e del parere favorevole della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia CRITE in data 2 agosto 2017 (prot. reg. 348724 del 14 agosto 2017).

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento della rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

- la struttura è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per Ospedale di comunità per una dotazione di 60 posti letto rilasciata da Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) punto 7 della L.R. n. 19/2016, con Decreto del Commissario n. 86 dell'8 giugno 2017. In detto provvedimento autorizzativo è richiamata la previsione secondo cui la decorrenza della nuova disciplina introdotta con la DGR n. 433 del 6 aprile 2017 coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto a seguito di rilascio dell'accreditamento istituzionale. Inoltre il provvedimento individua delle prescrizoni disponendo che l'adeguamento avvenga all'avvio delle attività;
- il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot. reg. n. 247789 del 23 giugno 2017;
- l'U.O. Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali ha confermato, con nota prot. n. 436309 del 19 ottobre 2017, la coerenza con la programmazione sanitaria regionale e attuativa locale per l'attività di ospedale di comunità "presso la struttura di residenzialità extra ospedaliera già sede del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Civitas vitae" di Padova - Residenza Giubileo Villa Pio XII (secondo piano)" gestita dalla Fondazione Opera Immacolata Concezione per una capacità ricettiva complessiva pari a 60 posti letto, precisando che "trattasi di attività ad oggi erogata in forma sperimentale e confermata come struttura intermedia di Ospedale di comunità ex l.r. n. 23/12,

all'interno del Piano Aziendale Attuativo dell'Azienda Ulss 16 Padova (Azienda Ulss 6 Euganea ex l.r. n . 19/16) approvato dalla giunta Regionale con Delibera n. 1108 dell'1.7.2014";

- l'Azienda U.l.s.s. n. 6 Euganea, ai sensi della DGR 1145/13 in attuazione della delega di cui alla nota prot. reg. 475347 del 14 novembre 2017, ha svolto l'attività di verifica per l'accreditamento istituzionale in data 15 dicembre 2017, ed ha trasmesso il verbale di verifica con nota prot. reg. n. 38678 del 31 gennaio 2018 per capacità ricettiva pari a n. 60 posti letto, con esito positivo senza prescrizioni e punteggio di 100%;
- la Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia CRITE nel corso della seduta del 12 marzo 2018 - come da verbale prot. reg. 109700 del 21 marzo 2018 - ha espresso "parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale come da proposta istruttoria, per 60 posti letto, con efficacia subordinata al completamento dell'iter volto a garantire l'inserimento delle figure previste dallo standard di riferimento e l'adeguamento alle prescrizioni di cui al decreto autorizzativo. Inoltre, si raccomanda all'Azienda U.l.s.s. di attenersi strettamente alle disposizioni regionali nella stipula dell'accordo contrattuale, nel quale non potrà essere in alcun modo presente la previsione di deposito cauzionale al momento dell'accesso dell'utente".

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, con il presente provvedimento si propone il rilascio dell'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità Comunità "Civitas Vitae" della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova con capacità ricettiva pari a 60 posti letto.

Poiché si tratta di struttura in fase di attivazione, per la quale la decorrenza della disciplina introdotta dalla DGR n. 433/17 coincide con la data dell'accordo contrattuale sottoscritto dall'Azienda Ulss competente successivamente al rilascio del presente provvedimento, si propone di incaricare la stessa Aulss dell'accertamento del rispetto di detta disciplina, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 *quinquies* del D.Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR n. 2067 del 03 luglio 2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.";

VISTA la DGR n. 1145 del 05 luglio 2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 2683 del 29 dicembre 2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";

VISTA la DGR n. 433 del 06 aprile 2017 "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016";

VISTA la DGR n. 1714 del 24 ottobre 2017 "Piano di attivazione prioritaria delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019. Articolo 44 della l. r. 30 dicembre 2016, n. 30 di modifica del comma 5 dell'articolo 14 della l. r. 25 ottobre 2016, n. 19";

VISTO il Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 86 dell'8 giugno 2017;

VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda Zero con nota prot. reg. n. 38678 del 31 gennaio 2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di rilasciare l'accreditamento istituzionale dell'Ospedale di Comunità "Civitas Vitae" della Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus con sede operativa in via Gemona n. 8 Padova, con una dotazione di n. 60 posti letto;
3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;
4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
5. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento accerti prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adeguamento alle prescrizioni di cui Decreto del Commissario dell'Azienda Zero n. 86 dell'8 giugno 2017;
6. di disporre che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento accerti prima della stipula dell'accordo contrattuale, il rispetto della disciplina prevista dalla DGR n. 433/2017, da attestare nell'accordo contrattuale medesimo;
7. di disporre, altresì, che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento accerti prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
8. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenute l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
9. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
10. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;
11. di incaricare, l'U.O. Legislazione sanitaria e Accreditamento afferente all'Area Sanità e sociale, dell'esecuzione del presente atto;
12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

(Codice interno: 375510)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1089 del 31 luglio 2018

Collaborazione della Regione del Veneto all'avvio operativo del Progetto di Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS "NEMS - National Emergency Medical Services" per la progettazione e la realizzazione di un Servizio Nazionale di Emergenza Medica in Sierra Leone.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva la collaborazione della Regione del Veneto all'avvio operativo del progetto di Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS denominato "NEMS - National Emergency Medical Services" individuando il dr. Paolo Rosi, Direttore della U.O.C. Centrale Operativa SUEM dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana", in possesso di comprovata esperienza in materia nonché delle necessarie competenze tecnico/specialistiche, quale referente regionale per la realizzazione delle fasi iniziali del progetto NEMS; la partecipazione del dr. Paolo Rosi al progetto del CUAMM avrà durata massima fissata al 31 dicembre 2018. Si assegna a favore dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana", a titolo di rimborso dei costi per la partecipazione del dr. Paolo Rosi al Progetto NEMS, un finanziamento fino ad un importo complessivo massimo di euro 100.000,00 attinto dai finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) anno 2018, da erogarsi per il tramite dell'Azienda Zero.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La collaborazione consolidata e di lunga data tra la Regione del Veneto e Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS si è recentemente concretizzata in un importante intervento di aiuto umanitario nei confronti della popolazione servita dall'Ospedale di Pujehun per far fronte alla disastrosa e straordinaria situazione sanitaria conseguente alla violenta epidemia di Ebola, diffusasi in tutta l'Africa Occidentale, soprattutto in Sierra Leone, nel corso del 2014 che aveva portato l'Ospedale stesso, struttura rurale, in carenti condizioni igienico-sanitarie, evidenziando tutti i suoi limiti nel far fronte in modo adeguato all'infezione, soprattutto per quanto riguarda le attività di diagnostica di laboratorio.

L'iniziativa umanitaria si è posta l'obiettivo prioritario di garantire il controllo delle infezioni ospedaliere e la biosicurezza per i pazienti e gli operatori attraverso servizi diagnostici "di base", mediante la fornitura di equipaggiamenti e attrezzature sicure e di qualità e con analisi di laboratorio di biochimica clinica ed ematologica rese possibili a seguito dell'installazione e della messa in funzione di un laboratorio mobile, fornito dalla Regione del Veneto.

Le azioni progettuali intraprese, tuttora in corso, oltre ad assicurare il mantenimento delle capacità diagnostiche e di biosicurezza dell'Ospedale di Pujehun, mirano al miglioramento dei servizi ostetrici e pediatrici presso il complesso materno-infantile, in particolare tramite la riabilitazione della sala operatoria e dei reparti della maternità in modo da favorire l'accesso e la qualità dei servizi ostetrici, neonatali e pediatrici.

In un Paese, che è stato duramente colpito dal virus Ebola tra il 2014 e il 2015, con i tassi di mortalità più alti al mondo, la sfida è di dare risposta all'emergenza per creare sviluppo stabile e duraturo.

In tale contesto, si inserisce la Lettera di Intenti sottoscritta il 9 agosto 2016 tra il Presidente della Regione del Veneto e il Direttore del CUAMM per la collaborazione reciproca tra i due Enti al fine di programmare un Servizio Nazionale di Emergenza Medica in Sierra Leone.

Conseguentemente è stato costituito tra le Parti un partenariato, con la partecipazione anche del CRIMEDIM - Research Center in Emergency and Disaster Medicine dell'Università del Piemonte Orientale, per la predisposizione della proposta progettuale "NEMS - National Emergency Medical Services" presentata nell'anno 2016 dal CUAMM, quale partner capofila della partnership, nell'ambito del bando internazionale, indetto dal Ministero della Salute della Sierra Leone e finanziato dalla Banca Mondiale, per la progettazione e la realizzazione di un Servizio nazionale di emergenza medica (servizio ambulanze 118) in Sierra Leone finalizzato al rilancio del suo sistema sanitario.

La Regione ha contribuito all'elaborazione del disegno progettuale mettendo a disposizione del CUAMM le esperienze della rete SUEM 118 del Veneto che, per la sua eccellenza, è apprezzata e studiata anche in campo internazionale.

Il progetto proposto da Medici con l'Africa Cuamm, in partenariato con la Regione del Veneto e CRIMEDIM, è risultato il migliore dei sette presentati al Ministero della Sanità della Sierra Leone nell'ambito di una gara internazionale tra concorrenti provenienti da tutto il mondo. La valutazione ha riguardato sia il profilo tecnico, sia l'impatto costo-efficacia.

Il Ministero della Sanità della Sierra Leone con nota del 19 agosto 2017 ha comunicato l'assegnazione del Bando al CUAMM, perfezionatasi il 22 gennaio 2018 con la sottoscrizione tra le parti del relativo contratto - "Contract the management of NEMS Services" tra Ministry of Health & Sanitation Sierra Leone e CUAMM - per l'implementazione del progetto NEMS da realizzare in 26 mesi.

Il Progetto, finanziato dalla Banca Mondiale, servirà a garantire il primo servizio nazionale per le emergenze sanitarie della Sierra Leone. Prevede l'avvio di un sistema di trasporto con copertura dell'intero territorio, coordinato da una centrale operativa nazionale che dovrà gestire un totale di 200 ambulanze.

Gli obiettivi prioritari del progetto consistono nella creazione di una centrale operativa a chiamata pubblica con numero telefonico nazionale, nell'allocazione e gestione di 163 ambulanze su un territorio di 7 milioni di abitanti contrassegnato da grande variabilità geografica con la presenza di aree costiere, fluviali, montane e paludose, formazione e gestione del personale coinvolto - circa 1000 operatori tra autisti e infermieri - nell'applicazione di un sistema informatico avanzato per la gestione delle chiamate. È inoltre prevista la definizione di quadro giuridico e finanziario per la sostenibilità del sistema NEMS.

Il CUAMM, con nota del 11 gennaio 2018 prot. n. 006/PG-2018 e con successiva nota integrativa del 1 giugno 2018 prot. 0241/2018 ha chiesto alla Regione del Veneto, vista l'esperienza maturata in materia di gestione di uno tra i sistemi di emergenza- urgenza più avanzati d'Italia, in un contesto geografico e territoriale molto diversificato qual è quello Veneto nonché le capacità acquisite in termini di programmazione, volume e qualità dell'assistenza sanitaria, di collaborare all'avvio del Progetto NEMS in Sierra Leone fornendo assistenza tecnica specialistica per la definizione del disegno complessivo del programma progettuale, per la progettazione e la gestione della centrale operativa, per lo sviluppo delle procedure standard e del sistema raccolta e analisi dei dati nonché per la formazione del personale del Servizio sierraleonese di emergenza medica.

Con le medesime note il CUAMM ha rappresentato la necessità di potersi avvalere della professionalità del dr. Paolo Rosi, Direttore della U.O.C. Centrale Operativa SUEM dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana", in quanto figura professionale in possesso di comprovata esperienza in materia nonché delle competenze di carattere tecnico, strategico e di relazione occorrenti per la realizzazione delle fasi iniziali del progetto, chiedendo contestualmente la disponibilità della Regione del Veneto a farsi carico dei costi complessivi connessi alla partecipazione a NEMS del succitato dirigente medico.

Premesso quanto sopra, in considerazione del rilievo dell'iniziativa, si propone di prendere atto dell'approvazione da parte del Ministero della Sanità della Sierra Leone del progetto "NEMS - National Emergency Medical Services" presentato da Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS nell'ambito del bando internazionale, indetto dal Ministero della Salute della Sierra Leone e finanziato dalla Banca Mondiale, per la progettazione e la realizzazione di un Servizio nazionale di emergenza medica (servizio ambulanze 118) in Sierra Leone.

Si propone di approvare la collaborazione della Regione del Veneto all'avvio operativo del progetto di Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS denominato "NEMS - National Emergency Medical Services" individuando il dr. Paolo Rosi, Direttore della U.O.C. Centrale Operativa SUEM dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" quale referente regionale per la realizzazione delle fasi iniziali del progetto NEMS. La partecipazione del dr. Paolo Rosi al progetto del CUAMM avrà durata massima fissata al 31 dicembre 2018. L'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" ha già espresso, nel consueto spirito di collaborazione, parere favorevole in merito.

Si ritiene di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2018 derivanti dal presente provvedimento.

A questo fine occorre considerare che, a seguito della L.R. 19/2016, con DGR n. 326 del 21 marzo 2018, la Giunta regionale ha autorizzato l'erogazione, attraverso l'Azienda Zero, dei finanziamenti della GSA di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32/2018, con il quale viene effettuata la programmazione degli interventi sulle linee di finanziamento e dove viene ad esserci anche la linea di spesa n. 68 relativa a quanto in oggetto e denominata "Programmi di scambio informativo/formativo di personale del SSSR con personale appartenente a strutture ospedaliere di altri partner" afferente al capitolo di Bilancio regionale n. 103285.

Con successivo decreto del Direttore della "U.O. Procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10 aprile 2018 si è proceduto a liquidare ad Azienda Zero l'importo di euro 339.636.500,00 relativo ai finanziamenti della GSA da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero stessa, che ricomprende anche la linea di spesa sopra citata.

Con il presente atto si propone pertanto di finanziare l'intervento di spesa in oggetto fino ad un importo complessivo massimo di euro 100.000,00 per l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" C.F.

03084880263, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 68 "Programmi di scambio informativo/formativo di personale del SSSR con personale appartenente a strutture ospedaliere di altri partner", a titolo di rimborso dei costi complessivi per la partecipazione del dr. Paolo Rosi al Progetto NEMS.

L'Azienda Zero provvederà all'erogazione a favore dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" del succitato finanziamento, fino ad un importo complessivo massimo di euro 100.000,00=, con le seguenti modalità:

- acconto pari ad euro 50.000,00 ad esecutività della presente deliberazione;
- saldo, fino ad un importo massimo pari ad euro 50.000,00=, entro il 30 giugno 2019, in base a Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, competente in materia, previa presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" di relazione dell'attività progettuale svolta e rendiconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno 2018 per la partecipazione del dr. Paolo Rosi al progetto NEMS, da presentare alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, entro il 28 febbraio 2019.

Si propone di ritenere ammissibili a contributo le spese connesse alla partecipazione del dr. Paolo Rosi al Progetto eventualmente già sostenute dall'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" in data precedente a quella di approvazione della presente iniziativa da parte della Giunta Regionale, qualora non oggetto di altro finanziamento.

Si propone di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 7/01/2011, n. 1;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31/12/2012, n.54;

VISTE le LL.RR. 25/10/2016, n. 19 e 30/12/2016, n. 30;

VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018;

VISTO il Decreto S.G.P. n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018;

VISTO il Decreto del Direttore della "U.O. procedure contabili, bilancio consolidato, tavolo adempimenti" n. 6 del 10/04/2018;

VISTA la Lettera di Intenti sottoscritta il 9/08/2016 tra il Presidente della Regione del Veneto e il Direttore del CUAMM per la collaborazione reciproca al fine di programmare un SUEM nazionale in Sierra Leone;

VISTO il "Contract the management of NEMS Services" tra Ministry of Health & Sanitation Sierra Leone e CUAMM del 22/01/2018;

VISTE le note CUAMM del 11 gennaio 2018 prot. n. 006/PG-2018 e del 1/06/2018 prot. 0241/2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'approvazione da parte del Ministero della Sanità della Sierra Leone del progetto "NEMS - National Emergency Medical Services" presentato da Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS nell'ambito del bando internazionale, indetto dal Ministero della Salute della Sierra Leone e finanziato dalla Banca Mondiale, per la progettazione e la realizzazione di un Servizio nazionale di emergenza medica in Sierra Leone ("Contract the management of NEMS Services" tra Ministry of Health & Sanitation Sierra Leone e CUAMM del 22/01/2018);
3. di approvare la collaborazione della Regione del Veneto all'avvio operativo del progetto di Medici con l'Africa Cuamm ONG/ONLUS denominato "NEMS - National Emergency Medical Services" individuando il dr. Paolo Rosi, Direttore della U.O.C. Centrale Operativa SUEM dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana", in possesso di comprovata esperienza in materia nonché delle necessarie competenze tecnico/specialistiche, quale referente regionale per la realizzazione delle fasi iniziali del progetto NEMS; la partecipazione del dr. Paolo Rosi al progetto del CUAMM avrà durata massima fissata al 31 dicembre 2018;
4. di determinare in euro 100.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'esercizio 2018 derivanti dal presente provvedimento;
5. di finanziare l'intervento di spesa in oggetto fino ad un importo complessivo massimo di euro 100.000,00 per l'esercizio corrente da assegnare a favore del beneficiario Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" C.F. 03084880263, con copertura finanziaria a carico dei finanziamenti della GSA previsti per la linea di spesa n. 68 "Programmi di scambio informativo/formativo di personale del SSSR con personale appartenente a strutture ospedaliere di altri partner", a titolo di rimborso dei costi per la partecipazione del dr. Paolo Rosi al Progetto NEMS;
6. di disporre che l'Azienda Zero provveda all'erogazione a favore dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" del succitato finanziamento, fino ad un importo complessivo massimo di euro 100.000,00=, con le seguenti modalità:

    - ♦ acconto pari ad euro 50.000,00 ad esecutività della presente deliberazione;
    - ♦ saldo, fino ad un importo massimo pari ad euro 50.000,00=, entro il 30 giugno 2019, in base a Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, competente in materia, previa presentazione da parte dell'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" di relazione dell'attività progettuale svolta e rendiconto delle spese complessivamente sostenute nell'anno 2018 per la partecipazione del dr. Paolo Rosi al progetto NEMS, da presentare alla Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale, Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie, entro il 28 febbraio 2019;

7. di ritenere ammissibili a contributo le spese connesse alla partecipazione del dr. Paolo Rosi al Progetto NEMS, eventualmente già sostenute dall'Azienda ULSS n. 2 "Marca trevigiana" in data precedente a quella di approvazione della presente iniziativa da parte della Giunta Regionale, qualora non oggetto di altro finanziamento;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede il finanziamento con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e che si tratta di debito avente natura non commerciale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
10. di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375514)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1090 del 31 luglio 2018

Conferma dell'accreditamento istituzionale a Radiologia Diagnostica s.a.s. del dott. Zabeo & C. per trasferimento definitivo della sede operativa dell'ambulatorio specialistico da Dolo (VE), via Guolo, 15 a Fiesso d'Artico (VE) via Riviera del Brenta n. 265. L.R. n. 22/02.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Col presente provvedimento viene confermato l'accreditamento istituzionale a Radiologia Diagnostica s.a.s. del dott. Zabeo & C., soggetto già accreditato con DGR n. 2137 del 23 dicembre 2016 per trasferimento definitivo della sede operativa dell'ambulatorio specialistico da Dolo (VE), via Guolo, 15 a Fiesso d'Artico (VE) via Riviera del Brenta n. 265.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La segnalazione di un privato cittadino pervenuta il 17 giugno 2017 all'Assessore alla sanità e programmazione socio-sanitaria, ha evidenziato che presso la sede operativa dell'ambulatorio specialistico di Radiologia Diagnostica s.a.s. del dott. Zabeo & c., accreditata con DGR n. 2137 del 23 dicembre 2016 per la branca specialistica cod. 69 Radiologia diagnostica, in Dolo (VE) Via Guolo, 15 int. 19/A non risultavano garantiti i requisiti di accessibilità per disabili.

Il Coordinamento regionale per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste di attesa e la sicurezza del paziente (di seguito Coordinamento) ha preso in carico la segnalazione effettuando una sopralluogo in data 4 luglio 2017 per verificare la fondatezza di quanto segnalato in relazione alle previsioni del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

Con relazione del 13 settembre 2017, prot. reg. 382761, trasmessa al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, il Coordinamento ha rilevato preliminarmente che l'attività erogata nel 2016 dalla struttura è stata di n. 12.292 prestazioni nella branca cod. 69 diagnostica per immagini, pari al 9% delle prestazioni complessive della branca per la ex Azienda U.ls.s. n. 13 Mirano. Il Coordinamento ha dichiarato inoltre, in conclusione, di aver accertato l'esistenza di difformità rispetto alla previsione del citato D.M. ed, in considerazione di quanto emerso in sede di verifica, ha proposto che l'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima, nel cui territorio insiste la struttura accreditata, "valuti la sospensione dell'attuale accordo contrattuale fino al superamento della non conformità evidenziata, con conseguenti ripercussioni sulle condizioni di accreditamento" (p.7).

Con nota prot. reg. 389961 del 19 settembre 2017, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale ha trasmesso la citata relazione all'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima richiedendo all'Azienda "nelle proprie funzioni di controllo e vigilanza, di mettere in atto, entro novanta giorni dal ricevimento della presente nota, quanto proposto nella predetta relazione".

L'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima con prot. reg. 405622 del 28 settembre 2017 ha comunicato di aver dato "avvio al procedimento di sua competenza conseguente agli accertamenti trasfusi nel verbale".

La stessa Azienda U.l.s.s. 3 con prot. reg. 408879 del 2 ottobre 2017 confermava l'avvio del procedimento elencando le azioni intraprese in adempimento al verbale di verifica fra cui la valutazione della sospensione in autotutela del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio inoltrata al Comune di Dolo.

Successivamente l'Azienda U.l.s.s. 3, prot. reg. 424259 dell'11 ottobre 2017, ha trasmesso la relazione pervenuta da parte della struttura accreditata prospettante l'ipotesi di risoluzione delle non conformità rilevate anche mediante "il trasferimento di sede". Detta ipotesi è stata indicata dalla struttura in oggetto come "perseguibile con minori disagi relativamente al servizio nei confronti dei pazienti e della U.l.s.s." prospettando in tre mesi la durata dei lavori per l'adeguamento dei nuovi locali.

Con comunicazione del 12 ottobre 2017 loro prot. 27620 il Comune di Dolo ha riscontrato negativamente l'ipotesi di sospendere l'autorizzazione all'esercizio "sia sulla scorta delle autorizzazioni già rilasciate che sulle progettualità descritte dal dott. Zabeo volte all'abbattimento delle barriere architettoniche in tempi ragionevolmente brevi e presentate sia al Comune di Dolo che all'Azienda Ulss n. 3 Serenissima".

In relazione alla prospettata sospensione dell'accordo contrattuale, l'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima, ha motivato, con nota prot. reg. 431633 del 16 ottobre 2017, la necessità di mantenere in essere l'accordo contrattuale attualmente in vigore, in quanto "stante l'attuale situazione produttiva del territorio aziendale interessato, non sono emerse valide ed idonee soluzioni

alternative, pena l'ingiustificato allungamento delle liste di attesa sotto il profilo sanitario e considerando che peraltro in tal modo verrebbero superati i limiti previsti dalla cogente programmazione regionale in materia".

Il mantenimento dell'accordo contrattuale con la struttura interessata è stato, tuttavia, subordinato da parte dell'Azienda U.ls.s. 3 Serenissima a precise condizioni risolutive fra cui la formalizzazione di un protocollo temporaneo immediatamente in vigore che prevedesse le procedure e i presidi messi a disposizione per consentire l'accesso alla sede di via Guolo 15 Dolo, oltre che la predisposizione di un dettagliato cronoprogramma dei lavori relativi all'adeguamento dello stabile attualmente in uso ovvero al trasferimento della sede. In particolare, inoltre, l'Azienda ha vincolato la struttura accreditata alla stipula di una polizza fideiussoria a proprio favore del valore del budget assegnato e calcolato in dodicesimi rapportato al periodo previsto dal cronoprogramma di adeguamento. La fideiussione è stata posta a favore dell'Azienda U.l.s.s. come garanzia in caso non venissero rispettati dalla struttura accreditata i tempi previsti dal citato cronoprogramma.

La Regione Veneto, con nota del 26 ottobre 2017 prot. reg. 445985 dell'U.O. Accreditamento strutture sanitarie, ha richiesto all'Azienda U.l.s.s. n. 3 il "puntuale e tempestivo aggiornamento" relativamente all'adempimento delle citate condizioni risolutive. I richiesti aggiornamenti pervenivano in data 2 novembre 2017, prot. reg. 457173, e 28 novembre 2017, prot. reg. 496842, attestando da parte della Radiologia Diagnostica s.a.s. l'avvenuto deposito del cronoprogramma relativo al trasferimento presso la nuova sede di via Riviera del Brenta n. 265 a Fiesso d'Artico, la sottoscrizione del protocollo temporaneo nonché l'attivazione dei presidi per consentire l'accessibilità presso la sede di via Guolo 15 a Dolo. In particolare, inoltre, si rileva l'accensione della prevista fideiussione.

La Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia CRITE, nella seduta del 2 febbraio 2018, come da verbale prot. reg. 75418 del 27 febbraio 2018, ha espresso parere favorevole al trasferimento della sede operativa accreditata in via Riviera del Brenta n. 265 a Fiesso d'Artico. La nuova sede dista meno di due chilometri dalla precedente sede operativa e insiste nel medesimo Distretto n. 3 dell'Azienda U.l.s.s. n. 3. Serenissima.

La struttura accreditata Radiologia Diagnostica s.a.s. in data 11 aprile 2018, prot. reg. 136881, ha comunicato di aver avviato il trasferimento presso la nuova sede operativa e di aver presentato domanda di autorizzazione all'esercizio al competente Comune di Fiesso d'Artico in data 28 marzo 2018.

Il 7 maggio 2018, prot. reg. 166744, Radiologia Diagnostica s.a.s. ha depositato domanda di accreditamento istituzionale per la sede di via Riviera del Brenta n. 265 a Fiesso d'Artico corredata dell'autorizzazione all'esercizio n. 21 del 5 maggio 2018 rilasciata dal Comune di Fiesso d'Artico.

Con nota del 10 maggio 2108, prot. reg. 171815, la Regione Veneto, U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento ha richiesto ad Azienda Zero di effettuare la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento presso la citata nuova sede operativa.

Il 25 maggio 2018, prot. reg. 195824, Azienda Zero ha trasmesso il rapporto di verifica relativo alla sede operativa di via Riviera del Brenta n. 265 a Fiesso d'Artico con esito positivo.

Alla luce di tutto quanto esposto, si propone la conferma dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Radiologia Diagnostica s.a.s. per trasferimento definitivo presso la sede operativa in via Riviera del Brenta n. 265 a Fiesso d'Artico, presso il Distretto 3 della Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima, come da scheda di cui all'**Allegato A**, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii ;

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la DGR n. 2266 del 30 dicembre 2016 "Recepimento e applicazione dell'allegato sub A dell'Intesa Stato-Regioni del 19.2.2015 (rep. n.32/CSR) in parziale sostituzione della DGR n. 2501 del 6 agosto 2004. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto

2002";

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 2 febbraio 2018, verbale prot. reg. 75418 del 27 febbraio 2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di confermare l'accreditamento istituzionale a Radiologia Diagnostica s.a.s. del dott. Zabeo & C. a seguito di trasferimento definitivo presso la sede operativa dell'ambulatorio specialistico in Fiesso d'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 265 come da scheda **Allegato A**;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione del Veneto;
4. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16, ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;
6. di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. n. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
8. di notificare il presente atto alla struttura Radiologia Diagnostica s.a.s. del dott. Zabeo & C. Re all'Azienda U.l.s.s. n. 3 Serenissima competente per territorio;
9. di incaricare l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell'Area Sanità e sociale dell'attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto, del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1090 del 31 luglio 2018**

SCHEDA SOGGETTO ACCREDITATO

Titolare della struttura: Radiologia Diagnostica s.a.s. del Dott. P. Zabeo & C.

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 02776800274

PEC: paolo.zabeo535@omceove.it

A.U.L.S.S.	Distretto	Codice ministeriale	Sede operativa Indirizzo	Classificazione della struttura	Funzione esercitata in regime ambulatoriale Codice branca specialistica accreditata
n. 3 Serenissima	3	481001	Fiesso d'Artico (VE) via Riviera del Brenta n. 265	B5	69 - radiologia diagnostica

Esito della visita di verifica: positivo

dc20cbaa

(Codice interno: 375505)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1091 del 31 luglio 2018

Variazione denominazione sociale da: "APACA-Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato ONLUS" a:"APACA ASSOCIAZIONE ODV" e conferma di iscrizione all'Albo delle Associazioni Protezionistiche del Veneto per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 9, della L.R. n.60/1993.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a dare atto della variazione della denominazione sociale dell'Associazione Protezionistica "APACA" e confermare l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2017-2020. Non sono previste spese a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con propria Legge n.60 del 28 dicembre 1993, la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo.

Con successiva Circolare regionale n.11 del 10 maggio 1994, sono altresì state fornite direttive attuative della sopraccitata legge regionale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L.R. n.60/1993, i soggetti che sono già iscritti all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche, oltre a dover rinnovare ogni tre anni la richiesta di iscrizione, pena la cancellazione dall'Albo, devono comunicare ogni modifica o variazione dell'Atto Costituito o dello Statuto, con la ripresentazione della documentazione, di cui al comma 2 della stessa legge regionale.

Tutto ciò premesso, presa visione della documentazione di modifica della denominazione sociale dell'Associazione, presentata dal legale rappresentante della stessa, sig.ra Tamara De Cian e conservata agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ns. prot. n.155181 del 26.04.2018, pervenuta a questi Uffici in data 18.06.2018), si propone di dare atto a tale modifica e di confermare l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2017-2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60: "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 10 maggio 1994, n.11: "L.R. 28 dicembre 1993, n.60";

VISTA la Delibera n.1246 del 08 agosto 2017 di conferma di iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2017-2020;

VISTA la Delibera n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTA la Delibera n. 1081 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la Delibera n.1105 del 29 giugno 2016 di attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: "Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14";

VISTA la Delibera n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";

delibera

1. di dare atto, per i motivi indicati in premessa, della modifica della denominazione sociale dell'Associazione, così come indicato nel nuovo Statuto societario (documentazione agli atti dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare), come segue

   - da "APACA-Associazione Protezionistica Amici del Cane Abbandonato ONLUS"
   - a: "APACA ASSOCIAZIONE ODV"

   e di confermare, come da Delibera n.1246 del 08 agosto 2017, l'iscrizione all'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche per il triennio 2017-2020, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.60/1993;

2. di dare atto, quindi, che, in base alla Delibera citata al punto 1., la scadenza dell'iscrizione rimane invariata alla data del 07.08.2020 e che la riconferma verrà attuata, nel 2020, solo su presentazione di istanza da parte dell'Associazione, pena la cancellazione automatica dall'Albo, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della L.R. n.60/93;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare l'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375508)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1093 del 31 luglio 2018

Apposizione del visto di congruità sul Bilancio Economico Preventivo (BEP) dell'esercizio 2018 dell'Agenzia regionale per la prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Art. 19, comma 2, lett. b) della L.R. n. 32/1996.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale appone il visto di congruità sul Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2018 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), acquisito il parere favorevole del Comitato regionale di indirizzo previsto dall'art. 9 della L.R. n. 32/1996

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'art. 19 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)" prevede che il bilancio di previsione, ossia il Bilancio Economico Preventivo (BEP), approvato dal Direttore Generale dell'ARPAV, sia sottoposto al visto di congruità della Giunta regionale, per il tramite della Segreteria Generale della Programmazione, ai fini della coerenza con gli obiettivi programmati, dopo aver acquisito il parere del Comitato regionale di indirizzo.

La disposizione normativa succitata prevede, altresì, che il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale esprima sul BEP un parere in ordine all'applicazione dei principi contabili di cui all'art. 2, comma 2-bis, della L.R. n. 32/1996, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

Il BEP 2018 è stato approvato da ARPAV con deliberazione n. 319 del 18 dicembre 2017 ed è stato anticipato all'Area Sanità e Sociale con nota prot. n. 122794 del 22 dicembre 2017 e poi trasmesso alla Segreteria Generale della Programmazione in data 29 gennaio 2018, in atti prot. n. 35008, in considerazione del ruolo a quest'ultima attribuito in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 61 della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 alla L.R. n. 32/1996. Proprio in considerazione di tali modifiche, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 382 del 26 marzo 2018, ha individuato una nuova ripartizione delle competenze tra le strutture regionali in merito ai controlli delle attività di ARPAV.

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nella DGR n. 382/2018, la Segreteria Generale della Programmazione ha richiesto all'Area Sanità e Sociale, con nota prot. n. 119432 del 28 marzo 2018, di trasmettere il parere in ordine all'applicazione dei principi contabili, assegnando il termine di dieci giorni e ritenendo che decorso tale periodo deve intendersi che il BEP 2018 di ARPAV rispetta le norme di bilancio e di contabilità previste dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, nonché gli schemi di bilancio, per quanto compatibili, previsti per le aziende del servizio sanitario.

Tuttavia, entro il termine previsto dall'art. 19 della L.R. n. 32/1996, stabilito in trenta giorni dal ricevimento della documentazione e neppure decorso l'ulteriore termine di dieci giorni, è pervenuto il predetto parere da parte dell'Area Sanità e Sociale e, pertanto, si è ritenuto di sottoporre il BEP 2018 di ARPAV all'esame del Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 9 della norma succitata. Il Comitato ha espresso parere positivo sul BEP 2018 di ARPAV nella seduta del 30 aprile 2018.

Nel frattempo, la Giunta regionale con deliberazione n. 896 del 19 giugno 2018 ha approvato il Piano Pluriennale di Attività (PPA) 2018-2020 di ARPAV sul quale è stato acquisito il previsto parere della competente commissione Consiliare. Con successiva deliberazione n. 928 del 26 giugno 2018 la Giunta Regionale ha provveduto all'apposizione del visto di congruità sul Programma Annuale di Attività di ARPAV per l'anno 2018, all'individuazione degli obiettivi annuali di ARPAV e alla definizione dei parametri di valutazione del Direttore Generale.

Su richiesta della Giunta Regionale, nella seduta del 6 luglio 2018, l'Area Sanità e Sociale è stata sollecitata a trasmettere il parere sul BEP 2018 in ordine all'applicazione dei principi contabili di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L.R. n. 32/1996. La predetta Area in seguito ad un ulteriore sollecito con nota prot. n. 302937 del 18 luglio 2018, non ha formulato osservazioni in merito alla corretta applicazione dei principi contabili di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L.R. n. 32/1996.

Con riferimento alla documentazione relativa al BEP 2018 di ARPAV emerge una situazione di sostanziale pareggio, anche se sono desumibili una serie di criticità legate alla scarsità di risorse che inducono ad assumere un cambiamento di prospettiva, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della Legge n. 132/2016: "*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione*

dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

Pertanto, considerato in particolare il parere reso dal Collegio Sindacale, **Allegato A** al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, dal quale si evince che il BEP è stato redatto nell'osservanza del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, del Regolamento ARPAV e nel pieno rispetto delle disposizioni impartite da Azienda Zero con nota prot. n. 3427 del 6 dicembre 2017, si propone con il presente atto di apporre il visto di congruità sul BEP 2018 ARPAV al fine di garantire il corretto e regolare funzionamento dell'Agenzia.

La DGR n. 382/2018 prevede che il BEP sia corredato, tra l'altro, dal Documento di Programmazione del Fabbisogno del Personale. Nel primo anno di applicazione della L.R. n. 32/1996, come modificata con L.R. n. 45/2017, il documento recante la programmazione in materia di personale è stato elaborato successivamente al BEP 2018, essendo stato approvato dal Direttore Generale di ARPAV con Deliberazione n. 107 del 27 aprile 2018. Si propone, pertanto, di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei documenti di programmazione dei fabbisogni di personale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 19, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il BEP 2018 di ARPAV, trasmesso con nota prot. n. 9040 del 29 gennaio 2018, in atti prot. n. 35008 di pari data.

VISTA la Relazione del Collegio Sindacale di ARPAV al BEP 2018 - Verbale n. 27 del 21/12/2018 (**Allegato A**);

VISTO il parere del Comitato regionale di indirizzo ARPAV espresso in data 30 aprile 2018, come comunicato con nota prot. n. 161811 del 03 maggio 2018 del Direttore dell'Area Tutela Sviluppo del Territorio;

VISTE le DGR n. 382 del 26 marzo 2018, n. 896 del 19 giugno 2018 e n. 928 del 26 giugno 2018.

VISTE le note prot. n. 290048 del 9 luglio 2018, prot. n. 292526 del 10 luglio 2018, prot. n. 302937 del 18 luglio 2018 e prot. n. 308887 del 23 luglio 2018 agli atti della Segreteria Generale della Programmazione.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di apporre il visto di congruità sul Bilancio Economico Preventivo dell'esercizio 2018 dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), approvato dal Direttore Generale dell'Agenzia con propria deliberazione n. 319 del 18 dicembre 2017;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento l'approvazione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1093 del 31 luglio 2018

A.R.P.A. Veneto – Padova *Foglio n. 134/2017*
Verbale Collegio Sindacale

COLLEGIO SINDACALE

VERBALE N. 27 DEL 21 DICEMBRE 2017

Oggetto: Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2018.

Il Collegio Sindacale

dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

composto dai membri effettivi

- Dott. Luca Biancolin Presidente
- Dott. Andrea Vittorio Andriotto Componente
- Rag. Maurizio Salomoni Rigon Componente

Premesso

che in data 20 dicembre 2017 ha ricevuto la Deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 18-12-2017 relativa all'approvazione del Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2018 di ARPAV, completa degli allegati obbligatori indicati nell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011:

a) Conto Economico Preventivo;
b) Piano dei Flussi di Cassa Prospettici;
c) Nota Illustrativa;
d) Piano Triennale degli Investimenti;
e) Relazione del Direttore Generale.

L'art. 17 della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996), relativo alla G*estione economico-finanziaria*" dell'Agenzia, prevede che:

1. L'ARPAV è tenuta al pareggio di bilancio.
2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per le unità locali socio sanitarie.

A.R.P.A. Veneto – Padova *Foglio n. 135/2017*
Verbale Collegio Sindacale

In adempimento a quanto disposto dalla Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 55 (BUR n. 77/1994), nonché dall'art. 17 della Legge Regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (BUR n. 94/1996) relativo alla Gestione economico-finanziaria dell'Agenzia, il Collegio Sindacale prende in esame il documento contabile relativo al Bilancio Preventivo Economico 2018, così come approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 18-12-2017.

L'Organo di controllo ha verificato e dà atto che tutti i documenti contabili sono stati redatti, per quanto compatibili, tenendo conto delle disposizioni impartite dalla Regione del Veneto con nota dell'Azienda Zero prot. n. 3427 del 6/12/2017 avente ad oggetto: "Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018"; che reca le indicazioni operative per la stesura del bilancio e con la quale *"si forniscono gli indirizzi e i riferimenti contabili a cui attenersi per la predisposizione del bilancio preventivo economico dell'anno 2018, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118"*.

Bilancio Economico Preventivo 2018

Le previsioni di competenza per l'anno 2018, relative al **valore della produzione**, confrontate con le previsioni assestate del mese di novembre 2017 (cfr. Deliberazione del Direttore Generale n. 270 del 14 novembre 2017), sono così formulate:

Voci di Bilancio	Preventivo assestato novembre 2017	Preventivo 2018	Scostamenti	
			Valori assoluti	%
Contributi in c/ esercizio dalla Regione - quota F.S.	51.700.000	51.700.000	0	0,00
Contributi in c/ esercizio da enti pubblici, extra-fondo san. e vincolati	1.459.010	2.316.511	857.501	58,77
Contributi in c/esercizio da altri soggetti pubblici	2.142.539	3.378.866	1.236.327	57,70
Contributi in c/esercizio da soggetti privati	0	0	0	-
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-804.517	-782.492	22.025	-2,74
Affitti attivi	52.180	52.454	274	0,53
Altri proventi diversi	5.550.477	6.005.548	455.071	8,20
Concorsi, recuperi e rimborsi	740.165	416.516	-323.649	-43,73
Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	573.530	550.000	-23.530	-4,10
VALORE DELLA PRODUZIONE	**61.413.384**	**63.637.403**	**2.224.019**	**3,62**

A.R.P.A. Veneto – Padova *Foglio n. 136/2017*
Verbale Collegio Sindacale

Le previsioni di competenza per l'anno 2018, relative al **costo della produzione**, confrontate con le previsioni assestate del mese di novembre 2017 (cfr. Deliberazione del Direttore Generale n. 270 del 14 novembre 2017), sono così formulate:

Voci di Bilancio	Preventivo assestato novembre 2017	Preventivo 2018	Scostamenti	
			Valori assoluti	%
Acquisti di beni	2.103.525	2.155.752	52.227	2,48
Acquisti di servizi	7.410.251	7.817.259	407.008	5,49
Manutenzione e riparazione	3.787.967	3.722.660	-65.307	-1,72
Godimento di beni di terzi	498.115	417.008	-81.107	-16,28
Costo del personale	40.588.140	40.294.223	-293.917	-0,72
Oneri diversi di gestione	1.152.462	1.581.311	428.849	37,21
Ammortamenti	3.851.383	3.900.000	48.617	1,26
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	-
Variazione delle rimanenze	0	0	0	-
Accantonamenti dell'esercizio	1.020.000	610.949	-409.051	-40,10
COSTI DELLA PRODUZIONE	**60.411.843**	**60.499.162**	**87.319**	**0,14**

La differenza tra valore e costi della produzione mostra un risultato positivo di € 3.138.241, a cui va aggiunta la gestione finanziaria positiva di € 9.500, per un risultato prima delle imposte di € 3.147.741. Dedotte le imposte e tasse di € 3.146.739, si perviene a un risultato di esercizio programmato positivo di € 1.002, in sostanziale pareggio di bilancio.

Verifica di coerenza interna

Il Collegio ritiene che le previsioni per l'anno 2018 siano coerenti con il documento di programmazione delle attività dell'Agenzia, nonché con la documentazione di settore e nello specifico con l'elenco annuale e il piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020 in fase di adozione.

Verifica di coerenza esterna

Il Collegio prende atto del risultato programmato positivo nel concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 710, della legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, che prevede il conseguimento di un unico saldo finanziario non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come risulta dal prospetto sottostante.

A.R.P.A. Veneto – Padova *Foglio n. 137/2017*
Verbale Collegio Sindacale

Saldo di competenza tra entrate e spese finali	
Entrate ordinarie	**Competenza**
Contributi in conto esercizio	57.395.377
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione a investimenti	-782.492
Concorsi recuperi e rimborsi	416.516
Quote contributi c/capitale imputata all'esercizio	550.000
Altri ricavi e proventi	6.058.002
Totale entrate ordinarie	**63.637.403**
Costi	**Competenza**
Acquisto di beni	2.155.752
Acquisto di servizi	7.817.259
Manutenzione e riparazione	3.722.660
Godimento di beni di terzi	417.008
Personale	40.294.223
Oneri diversi di gestione	1.581.311
Ammortamenti	3.900.000
Accantonamenti per rischi ed oneri	610.949
Oneri finanziari	-9.500
Oneri straordinari	0,00
Imposte e tasse	3.146.739
Totale costi	**63.636.401**
Differenza ricavi - costi	**+1.002**

Verifica attendibilità congruità delle previsioni

a) Voci del valore della produzione

Gli stanziamenti dei contributi regionali di funzionamento sono previsti sulla base dei documenti di programmazione regionale. I *Contributi da Regione per quota del Fondo Sanitario Regionale (FSR)* ammontano a € 51.700.000. I *Contributi da Regione (extra fondo) vincolati* ammontano a € 2.316.511 e comprendono il contributo ad ARPAV per attività di carattere ambientale, ex art. 41 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), che ammonta a € 400.000; i contributi in materia di Protezione Civile per l'importo di € 750.000; i contributi per l'esercizio delle funzioni

dell'ex Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione del Veneto per l'importo di € 100.000; i contributi per la parziale copertura dei maggiori costi sostenuti per l'anno 2018, come previsti nell'All. A -pag.27, della DGR n. 2133/2016, per l'importo di € 500.000; i contributi relativi ad attività progettuali per € 566.510. I *Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)* per € 3.378.866, comprendono fondi vincolati per € 1.981.213 e contributi ordinari per € 1.397.653. La voce *Concorsi, recuperi e rimborsi* che ammonta a € 416.516 comprende anche gli oneri stipendiali del personale dell'Agenzia, in posizione di comando, presso la Regione del Veneto e altri enti pubblici. Negli *Altri ricavi e proventi* confluiscono i ricavi propri dell'Agenzia per prestazioni di servizi erogate e stimate in € 6.005.548 e i proventi da fitti attivi per € 52.454.

b) Voci del costo della produzione

Il costo della produzione ammonta a € 60.499.162, in aumento di € 87.319 rispetto al valore assestato a novembre 2017, per rispettare i progetti in cui l'Agenzia è impegnata, pur nella contrazione dei costi ordinari, come evidenziato nella Relazione del Direttore Generale.

Gli *Acquisti di beni* segnano un aumento di € 52.227, dovuti ai maggior costi sostenuti per i progetti vincolati e per la necessità di uniformare il vestiario degli operatori impegnati *in loco*; vestiario che deve essere di tipo *identificativo* e che deve tenere conto di quanto previsto dalla Legge 132/2016. L'aumento *degli acquisti di beni per € 52.227*, a fronte dei maggiori costi per i progetti vincolati e adempimenti ex Legge n. 132/2016 per complessivi € 180.000, sta a dimostrare che è in atto un contenimento *dei costi di funzionamento* di parte ordinaria per circa € 130.000, a vantaggio dei costi strategici, in linea con le politiche di efficientamento avviate dall'Agenzia, che pure continua a garantire le analisi da contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche. Gli *Acquisti di servizi* mostrano un incremento di € 407.008. Rispetto al precedente esercizio, il costo dei progetti vincolati è aumentato di oltre € 600.000. Si osserva, quindi, che la spesa di *parte ordinaria* nella voce servizi risulta diminuita in maniera considerevole per quasi € 200.000. Le *Manutenzioni e riparazioni* segnano una diminuzione di € 65.307. Il decremento è conseguente al rinvio di manutenzioni, realizzabili nella seconda parte del 2018, in capo al Dipartimento Regionale Laboratori, per circa € 90.000, al fine del rispetto dell'equilibrio di bilancio, pur con la previsione di € 216.270 per la manutenzione delle attrezzature tecnico scientifiche. La voce *Godimento beni di terzi* ammonta a € 417.008 con una diminuzione di € 81.107, dovuta alla minore spesa per canoni di locazione (immobile di Padova, Via Cairoli) per € 43.920, dal momento che si prosegue nell'azione di accorpamento degli uffici presso le sedi di proprietà dell'Agenzia, oltre alla diminuzione dei canoni di noleggio (esclusi automezzi), il cui costo cala complessivamente di € 37.913. Il *Costo del personale* si attesta a € 40.294.223, diminuendo ulteriormente di € 293.917, a conferma, anche per il 2018, del *trend* di costante discesa degli ultimi esercizi. In punto, va evidenziato che oltre € 340.000 si riferiscono a costi legati ai progetti vincolati; pertanto, il costo di parte ordinaria per l'anno 2018 si attesta al di sotto dell'importante soglia di 40 milioni di euro. Gli *Oneri diversi di*

gestione ammontano a € 1.581.311 con un incremento di € 428.849 dovuto principalmente, per un importo pari a € 456.980, al rimborso ai soggetti *partner* dei costi sostenuti per i progetti europei, laddove ARPAV si trova ad essere *Lead Partner*. Anche a tale riguardo, va evidenziato che l'incremento di costo per gli *Oneri diversi di gestione* è minore rispetto alla spesa per i progetti, a dimostrazione di una ulteriore contrazione della spesa di parte ordinaria per oltre € 30.000. Gli *Ammortamenti* aumentano di € 48.617, attestandosi complessivamente a € 3.900.000. Va evidenziato (cfr anche la nota della Regione del Veneto prot. n. 297792 del 2 agosto 2016 e la DGR n. 1247 dell'8/08/2017) che le attrezzature scientifiche e gli impianti risultano ormai totalmente ammortizzati e si caratterizzano per un elevato tasso di obsolescenza, cui andrebbe posto rimedio.

Limiti di spesa

Le previsioni di costo per gli acquisti di beni e di servizi tengono conto delle norme di contenimento e razionalizzazione della spesa di cui all'art. 6 (commi 7, 8 e 13) del D.L. n. 78/2010, dell'art. 1 (comma 141) della L. 228/2012, dell'art. 1 (comma 5), del D.L. 101/2013, dell'art. 14 (comma 1) del D.L. 66/2014, dell'art. 10 (comma 6) del D.L. 192/2014 e delle disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali di cui alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (BUR n. 106/2012).

Tipologia spesa	Riferimenti normativi	Limiti spesa	Previsione 2018
Studi e consulenze	**D.L. 78/2010 art.6, c.7** **D.L.101/2013 art.1, c.5** **D.L. 66/2014 art.14, c.1**	143.882,48	16.525,00
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	**D.L. 78/2010 art. 6, c.8**	114.956,22	2.000,00
Spese per formazione	**D.L. 78/2010 art. 6, c.13**	116.662,00	107.500,00
Spese per missioni	**D.L. 78/2010 art. 6, c.12**	284.022,00	191.500,00

Piano triennale degli investimenti 2018-2020

Il Piano triennale degli investimenti 2018-2020 prevede una spesa di investimento di € 4.237.410,96 nel 2018, di € 2.346.352,00 nel 2019 e di € 1.900.000,00 nel 2020, i cui interventi sono indicati nell'allegato "D".

A.R.P.A. Veneto – Padova *Foglio n. 140/2017*
Verbale Collegio Sindacale

Descrizione investimento	Previsione investimento 2018	Previsione investimento 2019	Previsione investimento 2020	Spesa complessiva
A - proventi da alienazione immobili	0,00	1.950.660,00	1.900.000,00	3.850.660,00
B - autofinanziamento	782.492,00	395.692,00	0,00	1.098.184,00
C - utilizzo risultato 2016	2.068.805,12	0,00	0,00	2.068.805,12
D - vincolato	1.386.113,84	0,00	0,00	1.386.113,84
Totale complessivo (A+B+C+D)	**4.237.410,96**	**2.346.352,00**	**1.900.000,00**	**8.403.762,96**

In sintesi, il Piano Investimenti 2018-2020 prevede la continuazione del potenziamento e dell'aggiornamento delle attrezzature tecnico-scientifiche, mirando in particolare modo a sostituire le apparecchiature più obsolete e non più rispondenti ai requisiti normativi attuali, anche con riferimento agli standard di sicurezza, nonché al rinnovo del parco automezzi, oltre agli interventi sugli immobili e ai fondi per la sicurezza.

Al fine del migliore inquadramento possibile dell'azione dell'Agenzia, le attrezzature tecnico-scientifiche, dettagliate nel Piano Investimenti 2018-2020, risultano accorpate come di seguito indicato:

a) strumentazione per controlli su fonti di pressione;
b) strumentazione per monitoraggio matrici ambientali;
c) strumentazione per monitoraggio nivo-meteo e per il presidio idrologico del territorio;
d) strumentazione di laboratorio;
e) strumentazione informatica per attività gestionali e a supporto dell'attività di controllo, monitoraggio e analisi, nonché generali dell'Agenzia.

Il Piano Investimenti 2018-2020 prevede inoltre:

f) rinnovo del parco automezzi;
g) interventi sui beni immobili;
h) fondi per la Sicurezza.

L'Agenzia ha anche deciso di dotarsi di un piano di ulteriori "*Investimenti strategici/prioritari Triennio 2018-2020*"; investimenti che sono stati censiti, ma che attualmente, risultando privi di copertura finanziaria, rappresentano una pura ricognizione. Solo in occasione di successivi assestamenti potranno trovare copertura economica con l'inserimento nell'allegato "D".

A.R.P.A. Veneto – Padova *Foglio n. 141/2017*
Verbale Collegio Sindacale

Descrizione investimento	Previsione investimento 2018	Previsione investimento 2019	Previsione investimento 2020	Spesa complessiva
Investimenti strategici/prioritari Triennio 2018-2020	9.452.220,00	3.587.250,00	3.464.850,00	16.504.320,00

L'Agenzia prevede l'impiego di tutte le ulteriori risorse possibili, che si verranno a determinare nel corso dei prossimi esercizi, al fine di dare compimento al piano degli ulteriori *"Investimenti strategici/prioritari Triennio 2018-2020"*.

Indebitamento

Non è previsto il ricorso a prestiti per il finanziamento delle spese d'investimento e va evidenziato che, a giugno 2017, è stato estinto l'unico mutuo in essere.

La previsione degli interessi passivi appare congrua e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'art. 28 del Regolamento ARPAV (rate di ammortamento – comprensive della quota capitale e della quota interessi – non superiori al quindici per cento dei ricavi per trasferimenti in conto esercizio dell'ultimo bilancio di esercizio approvato).

Osservazioni e suggerimenti

Il Collegio, a conclusione di quanto esposto nei punti precedenti, considera:

a) Riguardo alle previsioni del Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018
Congrue le previsioni dei costi ed attendibili i trasferimenti e i proventi sulla base:
- della previsione degli stanziamenti assestati 2017;
- del rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e altri atti che obbligano giuridicamente l'Agenzia;
- degli effetti derivanti dagli indirizzi che l'Agenzia ha attuato con riguardo ai costi e ai ricavi;
- dei vincoli sulle spese e del mantenimento dei trasferimenti regionali e provinciali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldi di finanza pubblica.

b) Riguardo alle previsioni di spesa per investimenti
Compatibili gli investimenti programmati con la previsione delle risorse disponibili.

c) Riguardo agli obiettivi dei saldi di finanza pubblica
Le previsioni contenute nel bilancio economico preventivo consentono all'Agenzia di conseguire nell'anno 2018 gli obiettivi dei saldi di finanza pubblica.

d) Riguardo ai flussi programmatici di cassa

Le previsioni di cassa contenute nel piano dei flussi prospettici di cassa risultano attendibili in relazione all'esigibilità dei crediti e alla previsione dei trasferimenti e dei proventi di competenza, nonché congrue in relazione ai termini di pagamento delle spese.

e) Riguardo all'obbligo di pubblicazione

L'Agenzia deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli articoli 29 e 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza):

- del bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica e aggregata, entro 30 giorni dall'adozione;
- dei dati relativi alle entrate e alle spese del bilancio in formato tabellare aperto, secondo lo schema definito con DPCM 22/09/2014;
- degli indicatori dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, con cadenza trimestrale, secondo lo schema tipo definito con DPCM 22/09/2014.

Considerazioni

Di rilievo appare la stabilizzazione in diminuzione del costo del personale in attuazione del programma di pensionamento dei dipendenti aventi i requisiti di legge, avviato in applicazione della Legge n. 125/2013, a partire dall'anno 2015; programma completato nel 2016 e pertanto da considerarsi a regime nel 2017.

Aumenta l'incidenza degli ammortamenti a dimostrazione dell'avvio dello sviluppo di un Piano di Investimenti di rilancio dell'Agenzia. Piano degli Investimenti che assume un valore per il solo 2018 di € 4.237.410,96 in coerenza alle indicazioni della Regione.

Il Bilancio Economico Preventivo 2018 chiude in sostanziale pareggio, pur denotando una serie di criticità legate alla scarsità di risorse; criticità che appaiono destinate a imporre un cambiamento di prospettiva, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n. 132 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2016) "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", come bene esposto nelle considerazioni conclusive della Relazione del Direttore Generale.

A riguardo, si condivide la necessita per ARPAV di una maggiore autonomia gestionale e operativa, la quale non può prescindere da finanziamenti adeguati e certi, al fine di superare le criticità emerse anche in occasione dell'assestamento di novembre 2017, tenuto conto del *gravame*, sul solo bilancio dell'Agenzia e senza ulteriori contributi, dei costi per le analisi da inquinamento dei PFAS (cfr. DGR n. 2133/2016).

L'Agenzia in maniera cautelativa ha provveduto a stanziare i necessari accantonamenti al fine di dare piena copertura agli aumenti contrattuali, quantificabili in un onere di circa 1 milione di euro nel triennio

2016/2018. Ciò nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dalla Regione del Veneto con nota dell'Azienda Zero prot. n. 3427 del 06/12/2017, nonostante una situazione di *oggettiva* difficile sostenibilità, tenuto conto dell'incidenza percentuale (%) del costo del personale (*compresa l'IRAP*) sul totale dei costi della produzione e dell'incidenza percentuale (%) del costo del personale *(compresa l'IRAP)* sul FSR, talché non si può sottacere che la progressiva diminuzione delle risorse umane, in conseguenza del processo di riduzione dei costi del personale, rappresenta un *trend* che pone a rischio l'efficienza dell'Agenzia.

Si prende atto della nuova *politica* dell'Agenzia, la quale ha provveduto a dotarsi, oltre che del Piano Investimenti 2018-2020 (*Allegato "D"*), di un *ulteriore* piano di *"Investimenti strategici/prioritari Triennio 2018-2020"*, il che lascia intendere una programmazione chiara e lucida dello sviluppo degli investimenti nelle more della indispensabile copertura finanziaria. Per l'attuazione di questa nuova *politica* dell'Agenzia, si rendono necessarie risorse maggiori dal momento che il Piano Investimenti 2018-2020 (*Allegato "D"*) sommato all'*ulteriore* piano degli *"Investimenti strategici/prioritari Triennio 2018-2020"*, raggiunge quasi i 25 milioni di euro.

Va evidenziato come l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo 2018 entro la data del 31 dicembre 2017 segni per ARPAV un *cambiamento di passo* importante che, oltre a evitare le limitazioni imposte dal ricorso all'*esercizio provvisorio*, consente all'Agenzia una piena, immediata ed efficace gestione delle risorse disponibili.

Conclusioni

Il Collegio Sindacale:

- verificato che Bilancio Economico Preventivo 2018 è stato redatto nell'osservanza del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, del Regolamento ARPAV e nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dalla Regione del Veneto con nota dell'Azienda Zero prot. n. 3427 del 06/12/2017 ad oggetto *"Bilancio Preventivo Economico Annuale esercizio 2018"* con cui cono stati forniti *"gli indirizzi e i riferimenti contabili a cui attenersi per la predisposizione del bilancio economico preventivo per l'anno 2018, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118"*;
- rilevata la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni del Bilancio Economico Preventivo 2018;
- rilevata la coerenza esterna e, in particolare, la possibilità di rispettare, con le previsioni del Bilancio Economico Preventivo 2018, i limiti disposti dalle norme relative al concorso alla

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per le Regioni, così come estese dalla Regione del Veneto agli enti strumentali;

in considerazione di quanto sopra esposto, **esprime parere favorevole** sul Bilancio Economico Preventivo 2018, ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018 dell'Agenzia, con i finanziamenti regionali, nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali.

Il Collegio raccomanda la pubblicazione del Bilancio Economico Preventivo per l'anno 2018 sul sito della BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) nei termini di legge previsti.

Il Presidente

Dott. Luca Biancolin

I Componenti

Dott. Andrea Vittorio Andriotto

Rag. Maurizio Salomoni Rigon

45086257

(Codice interno: 375598)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1097 del 31 luglio 2018

Approvazione del progetto di disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari ed esecuzione della procedura d'informazione alla Commissione europea. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con questa deliberazione la Giunta regionale approva il progetto di disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari e incarica la struttura regionale competente di notificarlo alla Commissione europea, secondo la procedura d'informazione prevista dall'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE. Le disposizioni oggetto di approvazione costituiscono regola tecnica della L.R. n. 12/2001.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari di qualità" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell'ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità "Qualità Verificata" (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001 sono stati notificati alla Commissione europea (di seguito: Commissione), secondo la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

La Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, "il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica" (articolo 5, paragrafo 1).

L'articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Si rende necessario, adesso, notificare alla Commissione un altro progetto di regola tecnica della L.R. n. 12/2001, costituito dalle disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari (di seguito: Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV), di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tali disposizioni hanno per oggetto le condizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità QV della L.R. n. 12/2001 nei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari identificati dal marchio QV e le modalità per chiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione per l'uso di tali riferimenti nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti uno o più prodotti QV o che sono ottenuti dalla trasformazione di un prodotto non trasformato QV.

La struttura regionale competente, accogliendo la richiesta di alcuni concessionari del marchio QV, ha predisposto il progetto di regola tecnica, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, ispirandosi, nei contenuti, ai seguenti atti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali:

a. "Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una denominazione d'origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato" (applicabili alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari);
b. "Criteri per l'utilizzo del riferimento ad una denominazione d'origine protetta o ad una indicazione geografica protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato" (applicabili alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette dei vini e alle indicazioni geografiche

delle bevande spiritose).

Il progetto di Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV è stato presentato alle organizzazioni professionali agricole e ai concessionari del marchio QV in occasione di una riunione che si è svolta il 31 agosto 2017.

I motivi per cui la Giunta regionale intende adottare le Disposizioni per l'uso dei riferimenti QV, sottoponendole alle preventive valutazioni della Commissione, vanno individuati nell'intento di favorire ulteriori sbocchi di mercato ai prodotti del sistema di qualità QV e, al contempo, permettere la corretta informazione in merito ai prodotti alimentari che contengono prodotti QV o che sono stati ottenuti dalla trasformazione di prodotti QV, per una maggiore tutela dei consumatori.

La Direzione Agroalimentare, struttura regionale competente, deve essere incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento delle seguenti attività relative alla procedura d'informazione prevista dall'articolo 5 della Direttiva:

a. predisporre la richiesta di notifica al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (MISE) e trasmetterla, con la documentazione allegata, secondo le modalità stabilite dalla Legge 21/06/1986, n. 317 e successive modificazioni;
b. predisporre la risposta ad eventuali osservazioni e pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato, provenienti dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri;
c. apportare al progetto di regola tecnica notificato le eventuali modifiche richieste dalla Commissione e/o dagli altri Stati membri, in attuazione della citata procedura;
d. preparare la proposta di deliberazione per l'approvazione del testo definitivo della regola tecnica notificata, nella versione eventualmente modificata, decorso il periodo di differimento previsto dall'articolo 6 della Direttiva;
e. trasmettere al MISE, per il successivo inoltro alla Commissione, il testo definitivo della regola tecnica notificata e gli estremi di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) della relativa deliberazione di approvazione.

Occorre differire, inoltre, l'efficacia del presente provvedimento e condizionarla all'esito delle preventive valutazioni della Commissione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva.

Considerato che il provvedimento è ad efficacia differita, se ne prevede la pubblicazione nel BUR omettendo l'allegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (codificazione);

VISTA la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto di disposizioni per l'uso dei riferimenti al sistema di qualità "Qualità Verificata" nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti agricoli, dell'acquacoltura e alimentari, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la successiva notifica alla Commissione europea nell'ambito della procedura d'informazione di cui all'articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE;
3. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;

4. di differire l'efficacia del presente provvedimento e condizionarla all'esito delle preventive valutazioni della Commissione europea, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Direttiva 2015/1535/UE;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**.

Allegato *(omissis)*

(Codice interno: 375595)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1102 del 31 luglio 2018

Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali della ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s." con sede legale nel Comune di Badia Calavena (VR). "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si iscrive all'elenco regionale delle fattorie sociali la ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s." ai sensi dell'allegato A della DGR n. 2334/2014.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Elena Donazzan e l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In data 17 aprile 2018 (protocollo n. 144165) la ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s." ha presentato istanza di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 2334/2014.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroalimentare, accertata la ricevibilità dell'istanza in data 27 aprile 2018 ha avviato il procedimento istruttorio per l'iscrizione della ditta all'elenco regionale delle fattorie sociali sulla base delle disposizioni della DGR 2334/2014.

Il medesimo, ai sensi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127 "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124" che ha modificato profondamente la struttura della conferenza dei servizi, prevedendo , tra l'altro che "la conferenza dei servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni pubblici" con nota prot. n. 160987 del 2 maggio 2018 ha indetto la Conferenza dei servizi semplificata asincrona.

Sulla base di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 nell'atto di indizione della Conferenza dei servizi semplificata asincrona è stato precisato il termine ultimo del 6 giugno 2018 entro il quale gli Enti, le Amministrazioni pubbliche e le Direzioni regionali coinvolte potevano inviare le proprie determinazioni sul procedimento in esame.

Pertanto, il responsabile del procedimento ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali nella sezioni b) "Percorsi abilitativi e riabilitativi", ai sensi della DGR n. 2334/2014, in quanto, entro il termine precisato nell'atto di indizione, non sono pervenute determinazioni negative all'iscrizione .

Sulla base di quanto sopra il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il termine della conclusione del procedimento, con nota prot n. 242782 del 27 giugno 2018 ha comunicato alla ditta ed a tutti gli Enti ed Amministrazioni coinvolte nel procedimento il verbale di conclusione della conferenza dei servizi nel quale vi è la determinazione conclusiva in merito alla richiesta di iscrizione all'elenco regionale della ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s.".

Considerato che la succitata DGR n. 2334/2014 prevede che, nel caso di istruttoria con esito positivo ovvero negativo svolta nell'ambito dell'istituto della conferenza dei servizi, il provvedimento espresso sia assunto con una determinazione di Giunta regionale.

Ai sensi di quanto previsto dalla medesima DGR, si propone alla Giunta regionale il presente provvedimento di presa d'atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s." all'elenco regionale della fattorie sociali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto Legislativo n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005";

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

VISTA la Deliberazione del 09 dicembre 2014, n. 2334, con cui la Giunta regionale ha definito il procedimento amministrativo per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali come previsto dall'articolo 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 14;

VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la Legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale";

PRESO ATTO della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi asincrona semplificata, comunicata alla Ditta ed a tutti gli Enti e Amministrazioni coinvolti nel procedimento con nota prot n. 242782 del 27 giugno 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area;

delibera

1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi e conseguentemente di iscrivere la ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s." con sede legale nel Comune di Badia Calavena (VR), all'elenco regionale delle fattorie sociali nella seguente sezione e per la seguente attività:

   Sezione b) Percorsi abilitativi e riabilitativi:
   b1) percorsi abilitativi e riabilitativi, attraverso l'utilizzo delle risorse dell'agricoltura, mediante sottoscrizione di idonee convenzioni tipo con Enti pubblici o privati accreditati;

3. di prescrivere, ai fini dell'espletamento dell'esercizio dell'attività nonché per il mantenimento dell'iscrizione, gli obblighi dettagliati nell'**Allegato A** al presente provvedimento;
4. di dare atto che l'iscrizione non comporta il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della legge statale n. 141/2015;
5. di dare atto che l'iscrizione non autorizza e non accredita la struttura ai sensi della legge regionale n. 22/2002;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s.";
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1102 del 31 luglio 2018

PRESCRIZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NONCHÉ PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE DELLA FATTORIA SOCIALE "SOCIETÀ AGRICOLA TERRE DI SPREA S.S." ALL'ELENCO REGIONALE DELLE FATTORIE SOCIALI

Fatto salvo il rispetto di tutte le norme connesse alle specifiche attività svolte dal richiedente si formulano le seguenti prescrizioni ai fini dello svolgimento delle attività, nonché per il mantenimento dell'iscrizione della ditta "Società agricola Terre di Sprea s.s." all'elenco regionale delle fattorie sociali:

PRESCRIZIONI GENERALI

1. Comunicazione di quanto previsto dal paragrafo 7 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 entro il 31 gennaio di ogni anno di iscrizione, ovvero:

-la permanenza in capo alla Fattoria sociale dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco;

-l'avvenuta effettuazione dell'aggiornamento formativo biennale necessario ad ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 11 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014;

-tutte le informazioni sulle attività svolte nel corso dell'anno solare precedente, come definite nell'apposito prospetto predisposto dagli uffici regionali.

2. Formale comunicazione come prevista dal paragrafo 8 dell'allegato A alla DGR n. 2334/2014 nel caso di cessazione dell'attività.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE B1) PERCORSI ABILITATIVI E RIABILITATIVI

3. La ditta, nell'accogliere i percorsi abilitativi e riabilitativi svolti in convenzione con i soggetti accreditati (sezione b), deve accertarsi che i medesimi percorsi siano stati precedentemente concordati con l'Azienda ULSS responsabile della presa in carico degli utenti.

4. Nel caso di accoglimento di persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti la fattoria sociale deve garantire la presenza di personale sociosanitario (es. educatore, operatore socio sanitario OSS) che possa garantire adeguata assistenza alle persone.

(Codice interno: 375596)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1103 del 31 luglio 2018

Manifestazione fieristica: "TRANSPOTEC LOGITEC" - 15^ edizione - anno 2019 -Verona (VR) 21 febbraio - 24 febbraio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce, ai sensi dell'art. 4, L.R. 23.05.2002, n. 11, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "TRANSPOTEC LOGITEC" - 15^ edizione **-** anno 2019 - Verona (VR) 21 febbraio - 24 febbraio 2019. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2019, con deliberazione n. 1747 del 7 novembre 2017, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 dell'8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica "TRANSPOTEC LOGITEC" - 15^ edizione **-** anno 2019 - Verona (VR) 21 febbraio - 24 febbraio 2019, relativamente alla istanza presentata da Fiera Milano S.p.A. in data 4 luglio 2018.

Transpotec Logitec è il più importante salone italiano dedicato ai trasporti e alla logistica nel quale è possibile trovare una vasta panoramica per quanto riguarda le case produttrici di mezzi pesanti e veicoli commerciali, nonché della componentistica e dei principali servizi per l'autotrasporto presenti nel mercato.

Atteso che il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione con decreto n. 24 del 20 giugno 2017 ha delegato le funzioni regionali in materia fieristica, di cui alla L.R. n. 11/2002, al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale.

Considerato che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, e la competente struttura regionale Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1747/2017 "Attribuzione qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche annualità 2019", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" e smi;

VISTO il Regolamento Regionale 22 novembre 2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con D.G.R. n. 3136 dell'8 novembre 2002;

VISTA la D.G.R. n. 3137 dell'8 novembre 2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 600 dell'8 maggio 2017 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta Regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione";

VISTO il D.D.R. n. 24 del 20 giugno 2017 "Conferimento delle deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale";

VISTA la D.G.R. n. 1747 del 7 novembre 2017, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2019;

VISTA la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Fiera Milano S.p.A. in data 4 luglio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1406 del 29.08.2017, ha espresso in relazione al presente provvedimento il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima.

delibera

1. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di rilevanza nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Fiera Milano S.p.A.:

   "TRANSPOTEC LOGITEC" - 15^ edizione - anno 2019 - Verona (VR) 21 febbraio - 24 febbraio 2019;

2. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Internazionalizzazione e Marketing Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375583)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1104 del 31 luglio 2018

Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, per lo svolgimento del progetto "THINGS+". Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020. Approvazione schema di convenzione. CUP H77F16000000007.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva lo schema di convenzione con il quale si affida a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, l'incarico di supportare e implementare le attività del progetto comunitario "THINGS+", nell'ambito del programma CTE Central Europe 2014-2020, con l'obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico. CUP H77F16000000007.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 462 del 7 aprile 2015, la Giunta regionale ha preso atto dell'intervenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, valido per il periodo di programmazione 2014-2020, con decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC16RFTN003 del 16 dicembre 2014.

Il Programma CENTRAL EUROPE è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR nel quadro dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, di cui al Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, e sostiene progetti che vengono selezionati attraverso bandi pubblici internazionali emanati dall'Autorità di Gestione ovvero la Città di Vienna (Austria).

L'area geografica interessata dal Programma comprende nove Stati Membri UE: Austria, Repubblica Ceca, Croazia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Germania e Italia. Germania e Italia partecipano solo con parte dei propri territori, rispettivamente con le seguenti regioni: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen; Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d' Aosta, Veneto e Province di Bolzano e di Trento.

Con deliberazione n. 1119 del 19 luglio 2017, che si intende qui integralmente richiamata, la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del secondo bando relativo alla selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del 15-16 marzo 2017, in particolare, dell'approvazione e finanziamento del progetto "THINGS+ - Introducing service innovation into product-based manufacturing companies".

Con la stessa deliberazione, la Giunta regionale ha dato mandato ai Direttori delle Strutture coinvolte, o loro delegati, di sottoscrivere i documenti necessari secondo il Programma e di adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione dei progetti.

Il progetto "THINGS+", mette a disposizione della Regione un budget di euro 158.817,50, interamente assegnato alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, a fronte di un budget totale del progetto di euro 1.797.434,50.

Il progetto "THINGS+", mira a rafforzare le competenze degli imprenditori delle Piccole e Medie Imprese in merito alla gestione dell'innovazione di servizi, arricchendo la propria offerta di servizi aggiuntivi e sviluppando una nuova metodologia volta a migliorare le competenze degli imprenditori nell'introdurre servizi innovativi nelle proprie aziende manifatturiere tradizionali. Attraverso l'introduzione della "servitizzazione", grazie ad un adeguato investimento in capitale umano, le imprese manifatturiere saranno in grado di far fronte alle sfide di un mercato in continuo cambiamento e potranno essere "motori regionali dell'innovazione", senza la necessità di elevati investimenti economici. Il processo di "servitizzazione" delle imprese è una tendenza già in atto nelle regioni europee più sviluppate e può essere accelerato nell'area di cooperazione del progetto grazie alle azioni di sviluppo delle competenze previste da "THINGS+". L'approccio transnazionale aiuterà le regioni a comprendere l'impatto potenziale dell'innovazione di servizi quale "driver" per la trasformazione industriale e la competitività e ad adattare le proprie politiche di innovazione di servizi, integrandole nelle più generali politiche dell'innovazione.

Ne consegue che la realizzazione delle attività progettuali, richiede la presenza di risorse umane particolarmente competenti nella materia e specificatamente dedicate al progetto che, al momento, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia non

dispone.

L'articolazione del budget di spesa progettuale assegnato alla Regione del Veneto, con specifico riferimento alla ridotta disponibilità di risorse finanziarie assegnate alla voce "external expertise", non consente tuttavia neppure l'acquisizione di servizi esterni qualificabili come "Assistenza Tecnica" per la realizzazione delle attività previste dal Progetto.

Il Programma Interreg Central Europe 2014-2020 consente, tuttavia, che i partner di progetto possano avvalersi della collaborazione di proprie società in house per la realizzazione delle previste attività progettuali rendicontando, a tal fine, l'imponibile relativo ai costi reali, oggetto di fatturazione da parte delle società in house, alle voci di budget a tal fine previste, mentre l'IVA farà carico alla voce "External expertise". Ciò permette, quindi, alla Regione, di poter avvalersi della propria società in house Veneto Innovazione Spa in quanto società interamente controllata. Per tale società, in base al disposto della deliberazione della Giunta regionale n. 1712 del 24 ottobre 2017, la Regione ha presentato, in data 15 febbraio 2018, la richiesta di iscrizione nel registro tenuto dall'ANAC previsto dall'articolo 192 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, ai sensi dell'articolo 4 della delibera ANAC n. 951 del 20 settembre 2017. Veneto Innovazione Spa in quanto società interamente controllata ha maturato nel tempo la necessaria esperienza avendo gestito analoghi progetti di cooperazione territoriale e, soprattutto, possiede le competenze richieste per la realizzazione delle attività progettuali e per l'implementazione dei dati nella piattaforma operativa dei programmi di Cooperazione Transnazionale E.M.S. "Electronic Monitoring System", funzionale alla rendicontazione e alla reportistica di Progetto.

Le finalità del Progetto "THINGS+" risultano inoltre coerenti e sinergici rispetto agli obiettivi e alle funzioni affidata a Veneto Innovazione S.p.A. dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 10, in particolare, la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale, il confronto e la sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche, la selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione, l'erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale e la promozione e lo sviluppo della ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico.

In questo contesto, si ritiene quindi che la società Veneto Innovazione S.p.A. sia il solo soggetto idoneo a supportare la Regione Veneto nell'implementazione di una parte delle attività del progetto "THINGS+", tenuto presente che l'"Implementation Manual" del Programma Central Europe 2014-2020, prevede che, come sopra riportato, le società in house possono rendicontare le spese sulla base dei costi reali, senza margine di profitto, sulle singole linee di budget previste dal progetto. Per le attività progettuali assegnate alla società in house Veneto Innovazione, oggetto della convenzione, si ritiene congruo riconoscere alla stessa il rimborso delle spese da sostenere per euro 121.645,00 (IVA inclusa) suddivisi nelle annualità 2018 per euro 50.874,83, 2019 per euro 53.432,93 e 2020 per euro 17.337,25.Si precisa che la rimanente quota di budget, pari ad euro 37.172,50, sarà impegnata dalla Direzione Ricerca Innovazione Energia per lo svolgimento delle ulteriori attività progettuali non affidate in convenzione a Veneto Innovazione S.p.A.

Ai fini della copertura finanziaria della spesa massima prevista per l' affidamento di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 121.645,00, (IVA compresa), si farà ricorso alle risorse stanziate sui capitoli di spesa n. 103574 " PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - PROGETTO THINGS+ - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)" e n. 103579 "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - PROGETTO THINGS+ - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)", che presentano sufficiente disponibilità.

La Direzione Ricerca Innovazione Energia ha verificato che risultano soddisfatti i requisiti previsti dall'articolo 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento "in house", in tema di possesso delle necessarie competenze ed, inoltre, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio reso. La suddetta Direzione ha inoltre verificato che sono garantiti, in tema di affidamento a società "in house", la convenienza economica e l'ottimale impiego delle risorse pubbliche previste dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali" e dal sopracitato decreto legislativo n. 50/2016.

Anche le condizioni previste dalla attuale normativa per l'affidamento diretto "in house" sono sussistenti. In particolare, Veneto Innovazione S.p.A. risulta partecipata interamente dalla Regione, non essendoci quindi alcuna partecipazione diretta di capitali privati. Essa, inoltre, è tenuta a svolgere la maggior parte della propria attività a favore della Amministrazione regionale che esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, giusta DGR n. 2609 del 23 dicembre 2014.
In considerazione di quanto sopra esposto, si deduce quindi che Veneto Innovazione S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, si configura quale soggetto in linea con i principi dettati dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016.

Lo schema di convenzione, da stipulare tra la Regione Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., che disciplina i contenuti e le modalità operative conseguenti all'incarico da affidare, nell'ambito dell'attuazione del progetto "THINGS+", è riportato all'**Allegato A**), parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"; 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale"; 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali"; 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTE le proprie deliberazioni n. 2609 del 23 dicembre 2014, n. 462 del 7 aprile 2015, n. 884 del 14 giugno 2016, n. 1119 del 19 luglio 2017 e n. 1712 del 24 ottobre 2017;

VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;

VISTO il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, l'incarico di supporto e implementazione delle attività del progetto comunitario "THINGS+";
3. di approvare lo schema di Convenzione di cui all'**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., che disciplina i contenuti e le modalità operative dell'incarico affidato;
4. di determinare in euro 121.645,00, IVA compresa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, a valere sugli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 103574 " PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - PROGETTO THINGS+ - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)" e n. 103579 "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - PROGETTO THINGS+ - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)", che presentano sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, assegnataria del budget di progetto capitoli di spesa n. 103574 " PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - PROGETTO THINGS+ - QUOTA COMUNITARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)" e n. 103579 "PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CENTRAL EUROPE" 2014-2020 - PROGETTO THINGS+ - QUOTA STATALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (REG.TO UE 17/12/2013, N.1299)", attesta che tali capitoli presentano sufficiente disponibilità per l'effettuazione della spesa prevista di cui al precedente punto n. 4;
6. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la sottoscrizione della Convenzione;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno costituisce un debito commerciale a carico del bilancio regionale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011 in quanto stessa è interamente finanziata da fondi europei e statali;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1104 del 31 luglio 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
VENETO INNOVAZIONE S.p.A.

"REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE TERITORIALE EUROPEA "THINGS+", PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020". CUP H77F16000000007.

La Regione del Veneto (C.F. 80007580279), di seguito Regione, nella persona di _____ nat_ a _____ il _____ in qualità di _____, domiciliat_ per la carica presso la sede istituzionale, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 - Venezia

e

Veneto Innovazione S.p.A., con sede legale a Venezia-Mestre (VE), in via Ca' Marcello 67/D , codice fiscale n. 80009100274, di seguito "Veneto Innovazione", rappresentata dall'Amministratore Unico _____, nato a _____ il_____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza;

premesso

che, con la propria deliberazione n. 462 del 7 aprile 2015, la Giunta regionale ha preso atto dell'intervenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, valido per il periodo di programmazione 2014/2020, decisione C (2014) 10023, codice CCI 2014TC16RFTN003 del 16 dicembre 2014;

che la Giunta regionale, con deliberazione n. 884 del 14 giugno 2016, ha approvato le proposte progettuali nelle quali la Regione del Veneto, suoi enti strumentali o partecipati ed altri enti del territorio si propongono come capofila di progetto, partner o partner associato, candidandosi alla partecipazione al secondo bando per la selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE, dal Monitoring Committee autorizzando il Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia a procedere alla formalizzazione dei documenti relativi all'adozione delle procedure, allo svolgimento delle attività di natura tecnica e all'adozione dei conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa connesse all'attuazione del progetto;

che il Segretariato Congiunto del Programma Interreg CENTRAL EUROPE ha comunicato il 22 marzo 2017 a "Friuli Innovazione S.p.A.", capofila del progetto "THINGS+ - Introducing service innovation into product-based manufacturing companies", l'approvazione dello stesso, approvando, inoltre, l'application form in data 10 maggio 2017 e apportando successive modifiche allo stesso in data 23 maggio 2017;

che, con la propria deliberazione n. 1119 del 19 luglio 2017, la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del secondo bando per la selezione di progetti del Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE e dell'approvazione e del finanziamento di alcuni progetti, tra cui il progetto "THINGS+" di competenza della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;

che, a seguito all'approvazione definitiva dell'application form del progetto "THINGS+", è stato sottoscritto il contratto di finanziamento (subsidy contract) tra il capofila (lead partner), responsabile per l'intero progetto, e l'Autorità di Gestione del Programma (il contratto regola i rapporti tra le parti e definisce, tra l'altro, le modalità

di revisione dei contenuti del progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua attuazione). A tale contratto si accompagna il contratto di partenariato (partnership agreement) sottoscritto tra il lead partner e i partner del progetto, per disciplinare i rapporti reciproci;

che il progetto selezionato "THINGS+ - Introducing service innovation into product-based manufacturing companies", a fronte di un budget totale del progetto di euro 1.797.434,50, prevede attualmente un budget assegnato alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia della Regione del Veneto di euro 158.817,50, così suddiviso per voce di spesa:

	Budget Regione Veneto
STAFF COSTS	103.000,00
OFFICE & ADMINISTRATION	15.450,00
TRAVEL AND ACCOMODATION	11.767,50
EXTERNAL EXPERTISE	28.600,00
Totale Budget Regione Veneto	158.817,50

che l'idea progettuale parte dalla considerazione generale che nonostante gli enormi investimenti in tecnologie innovative, molte industrie ed imprese dell'Europa centrale concentrano la loro attività sulla semplice produzione e vendita di prodotti. Nonostante gli investimenti in tecnologie innovative, la competitività di queste aziende è messa in difficoltà dalla concorrenza a basso costo da parte di aziende dei paesi extra UE. Pertanto, le piccole e medie imprese hanno la necessità di adattare le loro competenze in modo da rispondere al meglio ai rapidi cambiamenti in particolare per quanto concerne l'innovazione e il progresso tecnologico. Il progetto "THINGS+" ha pertanto lo scopo di accrescere le competenze degli imprenditori nella gestione dei servizi all'innovazione;

che l'output principale delle attività del progetto è lo sviluppo di una nuova metodologia volta a migliorare le competenze degli imprenditori nell'introdurre servizi innovativi nelle proprie aziende manifatturiere tradizionali. Attraverso l'introduzione della "servitisation", grazie a un adeguato investimento in capitale umano, le imprese manifatturiere saranno in grado di far fronte alle sfide di un mercato in continuo cambiamento e potranno essere "motori regionali dell'innovazione", senza la necessità di elevati investimenti economici. Il processo di " servitisation " delle imprese è una tendenza già in atto nelle regioni europee più sviluppate e può essere accelerato nell'area di cooperazione del progetto grazie alle azioni di sviluppo delle competenze previste da "THINGS+". L'approccio transnazionale aiuterà le regioni a comprendere l'impatto potenziale dell'innovazione di servizi quale "driver" per la trasformazione industriale e la competitività, e ad adattare le proprie politiche di innovazione di servizi, integrandole nelle più politiche generali dell'innovazione;

che il partenariato progettuale è composto dalle seguenti organizzazioni e strutture: Friuli Innovazione Centro di Ricerca e di Trasferimento o Tecnologico scarl (Italia), Znanstvenotehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o (Croazia), Technologie und Gründerzent rum Bautzen GmbH (Germania), Tehnoloski park Ljubljana d.o.o. (Slovenia), Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft (Ungheria), BizGarden s.r.o (Repubblica Ceca), Slovak Business Agency (Slovacchia), Województw Łódzkie (Polonia), Regione del Veneto (Italia), Innovations und Technologie transfer Salzburg GmbH (Austria), Borsod-Abaú j-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (Ungheria);

che l'Application Form del Progetto prevede di realizzare le relative attività, suddivise in sette pacchetti di lavoro (WP), aventi ciascuno un obiettivo particolare:
- WP Preparation (P) finalizzato alla fase di preparazione e candidatura del Progetto,
- WP Management (M) riguardante la gestione del Progetto,
- WP Thematic (T1) finalizzato alla definizione e alla creazione della metodologia di miglioramento delle capacità degli imprenditori,
- WP Thematic (T2) finalizzato a testare sul campo la nuova metodologia definita,
- WP Thematic (T3) finalizzato a validare i risultati del progetto ed a dimostrarne il suo impatto,
- WP Thematic (T4) finalizzato a produrre una serie di raccomandazioni per le politiche di innovazione,
- WP Communication (C) che riguarda la comunicazione relativa alle attività progettuali.

che, per la realizzazione delle attività ricomprese nei sopra riportati WP, sono necessarie competenti risorse umane dedicate di cui la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti attualmente non dispone;

che la sopra riportata articolazione del budget di spesa progettuale assegnato alla Regione del Veneto ed in particolare la ridotta disponibilità di risorse finanziarie alla voce "external expertise" non consente tuttavia l'acquisizione di servizi esterni relativi ad Assistenza Tecnica per la realizzazione delle attività previste dal Progetto "THINGS+";

considerato

che il Programma Interreg Central Europe 2014-2020 consente ai partner di progetto di avvalersi della collaborazione di proprie società in house per la realizzazione delle previste attività progettuali rendicontando l'imponibile relativo ai costi reali, oggetto di fatturazione da parte delle società in house, alle voci di budget a tal fine previste, mentre l'IVA è imputata alla voce "External expertise";

che Veneto Innovazione, società in house della Regione del Veneto, in quanto controllata interamente (controllo analogo) ha maturato nel tempo la necessaria esperienza in analoghi progetti di cooperazione territoriale e possiede le previste competenze richieste per la realizzazione delle attività progettuali e l'implementazione dei dati nella piattaforma operativa dei programmi di Cooperazione Transnazionale E.M.S. "Electronic Monitoring System", funzionale alla rendicontazione e alla reportistica di Progetto;

che le finalità del Progetto "THINGS+" risultano comunque coerenti con gli obiettivi perseguiti da Veneto Innovazione S.p.A., che come definito dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, riguardano l'attuazione delle azioni di promozione, sviluppo coordinato, consolidamento e messa in rete delle competenze e delle capacità operative del sistema regionale dell'innovazione, la gestione di progetti regionali e azioni a regia regionale di elevato valore strategico o sperimentale, il confronto e sperimentazione su scala interregionale o europea di nuovi modelli o di migliori pratiche, la selezione e promozione di casi di successo, provenienti dal sistema della ricerca o delle imprese, basati sulla capacità di ottimizzare i risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione, l'erogazione di informazioni e servizi per lo sviluppo delle attività di trasferimento tecnologico, anche transnazionale e la promozione e lo sviluppo della ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese orientate a perseguire un accentuato livello tecnologico;

che la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 2609 del 23 dicembre 2014, specifiche linee guida in capo a Veneto Innovazione S.p.A. per la realizzazione dei suddetti obiettivi in tema di ricerca e innovazione previsti dalla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1
(Oggetto)

1. Veneto Innovazione S.p.A., si impegna a realizzare le attività di competenza della Regione del Veneto, di cui ai sette W/P indicati nelle premesse e riportate in sintesi al successivo articolo 2, fatta salva l'individuazione di ulteriori tematiche afferenti l'attuazione del Progetto derivanti da modifiche del relativo Application Form.

Articolo 2
(Contenuto)

1. Per le annualità 2018-2020, le attività da realizzare sono riassumibili come segue:

   a. WP M - Project management

Trattasi dell'attività di supporto alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia – Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti in riferimento alle attività di rendicontazione e al relativo utilizzo della piattaforma EMS nella quale verranno caricate la reportistica e le rendicontazioni di spesa. Il WP prevede, inoltre, risorse economiche per sostenere le spese di partecipazione di un partner associato che parteciperà a n. 2 Advisory Boards previsti rispettivamente a Lubiana e a Venezia in concomitanza di altri meeting di progetto;

b. WP T1 - Service Innovation Methodology (SIM) transnational design

Il WP prevede la creazione e la definizione della metodologia per il miglioramento delle capacità degli imprenditori basata su metodi esistenti e sulle buone pratiche che i partner stanno già implementando con i loro programmi di supporto alle imprese. Le conoscenze esistenti sull'innovazione di servizio saranno inglobate in una Service Innovation Methodology (SIM).
Le 3 attività principali previste sono:

A.T1.1 - Preparatory analysis about Product-Service Systems (ossia un'analisi preparatoria sui sistemi di servizio del prodotto);
A.T1.2 - Development of management tools (ossia lo sviluppo di strumenti di gestione per la valutazione aziendale, l'innovazione di servizio e la commercializzazione);
AT1.3 - Design of a new SIM (ossia lo sviluppo di una nuova metodologia condivisa tra gli attori coinvolti).

c. WP T2 - Specialization in Central Europe Knowledge-Intensive Business Services (KIBS)

Il WP testerà sul campo la nuova Service Innovation Methodology (SIM) delineata nel WPT1. L'obiettivo in particolare è quello di formare lo staff dei partner sul sistema di apprendimento relativo all'innovazione di servizio, affinché tale know-how venga trasferito agli imprenditori e/o dipendenti delle PMI nel corso di workshop formativi organizzati a livello locale.
Le 3 attività previste sono:

A.T2.1 - Development of Service Innovation Learning Guidelines and training of PPs staff (ossia sviluppare delle guidelines sul sistema di apprendimento relativo all'innovazione di servizio);
A.T2.2 - Organization and realization of Users workshops on the SIM (ossia organizzare dei workshop locali sulla Service Innovation Methodology, selezionando i partecipanti, preparando i contenuti della formazione e monitorando la qualità dei workshop e il grado di soddisfazione dei beneficiari);
A.T2.3 - Business model design for implementation and transfer of the Service Innovation Methodology (ossia la progettazione del modello di business per l'implementazione e il trasferimento della Service Innovation Methodology che si sostanzia nella creazione di una libreria digitale che contenga le deliverables sviluppate nel WP).

d. WP T3 - Take-up of innovative services in the CE manufacturing industry

Il pacchetto di lavoro convaliderà i risultati del progetto con lo scopo di valutare l'impatto del progetto dimostrando il carattere concreto delle sue azioni. Il WP mira a far adottare i servizi innovativi nell'ambito dell'industria manifatturiera: dopo il percorso di formazione, gli imprenditori saranno supportati nell'applicazione e testing della metodologia sull'innovazione di servizio (azione-pilota), con l'obiettivo di rivedere e migliorare gli strumenti applicativi della metodologia.
Le 4 attività principali previste sono:

A.T3.1 - Pilot Action n°1 introduction of new services in trained Central Europe SMEs portfolio - 1st Cohort (ossia l'implementazione dell'azione Pilota n. 1 volta a far applicare alle imprese la metodologia sull'innovazione di servizi);
A.T3.2 - Programming and implementing an assessment and improvement cycle of the SIM (ossia valutazione dell'azione pilota ed eventuale miglioramento della metodologia);
A.T3.3 - Pilot Action n°2 introduction of new services in trained Central Europe SMEs portfolio - 2nd Cohort (ossia l'implementazione dell'azione Pilota n. 2 volta a far applicare alle imprese la metodologia sull'innovazione di servizi);

A.T3.4 - Internationalization of newly developed services (ossia l'internazionalizzazione dei servizi di nuova concezione precedentemente sviluppati).

e. WP T4 - Recommendations for a Central Europe Service Innovation Inclusive Policy

Il WP elaborerà le raccomandazioni per una politica di inclusione dell'innovazione di servizi nell'Europa centrale: verrà sviluppato un insieme coerente e completo di raccomandazioni per definire un quadro politico integrato a favore dell'innovazione di servizi.
Le 4 attività previste sono:
A.T4.1 - Analysis of existing support programs for service innovation (ossia una analisi dei programmi già esistenti per i servizi all'innovazione);
A.T4.2 - Policy recommendation paper development (ossia un paper con le Raccomandazioni Politiche);
A.T4.3 - Regional demonstration projects with end users (ossia un report sulle azioni pilota condotte a livello locale);
A.T4.4 - Policy Recommendations Paper validation and dissemination (validazione e diffusione del paper con le Raccomandazioni Politiche).

f. WP C Communication

Implementazione della strategia comunicativa del progetto, divisa in sei attività specifiche:
A.C.1 - Start up activities including communication strategy and website (Strategia di comunicazione e sito web);
A.C.2 - Digital activities including social media and multimedia (attività digitali, social e multi media);
A.C.3 - Publications (Pubblicazioni);
A.C.4 - Public events (Eventi pubblici);
A.C.5 - Targeted events (Eventi specifici);
A.C.6 - Media relations (relazioni con i media).

Articolo 3
(Compiti di Veneto Innovazione S.p.A.)

1. A Veneto Innovazione S.p.A., sono affidati i seguenti compiti:

   a. esecuzione delle attività e delle relative deliverable secondo le modalità e i contenuti dei WP di cui all'articolo 2, come da indicazione contenuta in Application Form e relative eventuali modifiche della stessa successivamente approvate dallo Steering Committee (Comitato di gestione del progetto);
   b. produzione della documentazione di cui all'articolo 6;
   c. supporto organizzativo e gestionale alle attività di cui alla presente convenzione poste in capo alla Regione.

Articolo 4
(Durata e spese)

1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2020.

2. Veneto Innovazione S.p.A., si impegna alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e dei compiti di cui all'articolo 3 entro i rispettivi termini fissati dall'Application Form ed entro i sotto riportati limiti per singola voce di spesa di budget:

	Budget a disposizione
STAFF COSTS	76.700,00
OFFICE & ADMINISTRATION	11.505,00
TRAVEL AND ACCOMODATION	10.340,00
EXTERNAL EXPERTISE	23.100,00
Totale Budget a disposizione	121.645,00

3. I termini decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ferma restando la facoltà per la Regione di concedere la proroga con riferimento al termine finale in caso di comprovate esigenze.

4. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 e i compiti di cui all'articolo 3, si prevede un rimborso totale delle spese sostenute (costi reali) pari a euro 121.645,00 (centoventunomilaseicentoquaranta cinque/00), importo comprensivo di IVA. Le parti convengono, per l'annualità 2018, un rimborso, pari a euro 50.874,83 (cinquantamilaottocentosettantaquattro/83), per l'annualità 2019, un rimborso pari a euro 53.432,93 (cinquantatremilaquattrocentotrentadue/93) e per l'annualità 2020, un rimborso pari a euro 17.337,25 (diciasettemilatrecentotrentasette/25).

5. Il rimborso sarà effettuato con la tempistica di seguito indicata, fermo restando che per esigenze operative la Regione potrà effettuare i versamenti o quota parte di essi, riferiti ad ogni annualità anche nell'esercizio successivo per quello che riguarda gli esercizi 2018, 2019 e 2020:

	Anno 2018 €	Anno 2019 €	Anno 2020 €	Totale €
WP M - Project management (01/06/2017 - 30/5/2020)	5.193,11	3.411,18	2.320,71	10.925,00
WP T1 - Service Innovation Methodology (SIM) transnational design (01/06/2017 - 30/05/2018)	18.300,00	-	-	18.300,00
WP T2 - Specialization in Central Europe Knowledge-Intensive Business Services (KIBS) (01/12/2017 - 30/11/2019	12.082,50	6.682,50	-	18.765,00
WP T3 - Take-up of innovative services in the CE manufacturing industry (01/06/2018 - 30/05/2020)	10.530,00	22.230,00	4.410,00	37.170,00
WP T4 - Recommendations for a Central Europe Service Innovation Inclusive Policy (1/12/2018 - 30/05/2020)	-	14.765,12	6.494,88	21.260,00
WP C Communication (01/06/2017 - 30/05/2020)	4.769,22	6.344,12	4.111,66	15.225,00
Totale	50.874,83	53.432,93	17.337,25	121.645,00

6. Il rimborso di cui al precedente comma 3, sarà fatturato da Veneto Innovazione S.p.A. a costi reali, senza quindi l'addebito di alcun sovraprezzo rispetto alle spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali. Diversamente la quota di spesa relativa a spese generali "office and amministration", riconosciuta forfetariamente nella misura massima del 15% (comprensivo di IVA) del costo della voce di spesa "staff", dovrà essere fatturata a parte rispetto agli altri costi.

7. Veneto Innovazione S.p.A. dovrà sostenere le spese per lo svolgimento delle attività progettuali, da chiedere a rimborso alla Regione, entro i limiti assegnati per singola voce di spesa riportati al comma 2. Tali limiti potranno variare nel corso di realizzazione del progetto, previo rilascio di autorizzazione da parte della Regione, a seguito di modifiche apportate all'Application Form e al relativo budget di spesa. Resta inteso che la voce di spesa "External Expertise", di cui al comma 2, ricomprende anche l'importo dell'IVA addebitata in fattura da Veneto Innovazione S.p.A..

8. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna a conservare la documentazione relativa alle spese imputate al progetto e consentire l'accesso alle stesse da parte della Regione o del FLC incaricato per il progetto.

Articolo 5
(Clausola di copertura finanziaria)

1. Il presente accordo è risolto di diritto nel caso di mancata copertura finanziaria relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020.

Articolo 6
(Pagamenti)

1. La Regione erogherà ad Veneto Innovazione S.p.A., il corrispettivo di cui all'articolo 4 a seguito della presentazione, agli uffici regionali, dei documenti di fatturazione accompagnati da una rendicontazione attestante i costi reali sostenuti ed una relazione sull'attività svolta secondo le modalità indicate nel "Manuale per la rendicontazione e i controlli dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea" e nel presente Accordo, nonché a seguito della presentazione, entro il termine di trenta (30) giorni successivi alla presentazione della rendicontazione. L'ultima rendicontazione di spesa e la fattura a saldo dovrà essere presentata entro il 15 maggio 2020 e comunque in tempo utile a rendicontare la spesa secondo le modalità indicate nel "Manuale per la rendicontazione e i controlli dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea".

2. La ricezione della documentazione citata deve pertanto pervenire sessanta (60) giorni antecedenti alla data di presentazione della rendicontazione al certificatore al fine di poter ultimare in tempo utile la rendicontazione delle spese sostenute al lead partner del progetto al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 7
(Mancata certificazione delle spese sostenute)

1. Nel caso in cui il Certificatore non certificasse le spese rendicontate da Veneto Innovazione S.p.A., elaborate in riferimento ai costi reali sostenuti dalla società medesima, Veneto Innovazione S.p.A. si impegna alla restituzione della quota parte non certificata e percepita indebitamente.

Articolo 8
(Tracciabilità dei flussi)

1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione:

   a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;

   b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto;

   c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

   d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9
(Proprietà e riservatezza dei dati)

1. Gli elaborati definitivi e quelli realizzati nel corso delle attività previste dall'articolo 2 e dai compiti di cui all'articolo 3 sono di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne liberamente uso.

2. E' consentita la divulgazione, in qualsiasi forma, la pubblicazione e/o la cessione a terzi anche per finalità di ricerca e studio, di dati singoli o aggregati acquisiti a seguito delle attività rese in esecuzione del presente disciplinare esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge ed autorizzati dalla Regione.

Articolo 10
(Risoluzione)

1. La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento dell'incarico.

2. Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente accordo previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi:

   a. violazione degli obblighi di cui all'articolo 7 (Mancata certificazione delle spese sostenute);
   b. violazione degli obblighi di cui all'articolo 8 (Proprietà e riservatezza dei dati).

4. L'inadempimento contrattuale è fonte di revoca o di riduzione del compenso erogato con il presente Accordo.

Articolo 11
(Registrazione)

1. Si dà atto che l'attività di gestione di Veneto Innovazione S.p.A., costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Articolo 12
(Rinvio)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 13
(Accettazione)

1. La sottoscrizione del presente accordo costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 14
(Controversie)

1. Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Venezia.

Articolo 15
(Privacy)

1. Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo.

2. La Regione del Veneto, ai sensi del sopra citato Regolamento (UE), provvederà ad incaricare con apposito atto, nella stessa data di sottoscrizione della presente convenzione, il legale rappresentante di Veneto Innovazione Spa, quale soggetto Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione;

Art. 16
(Firma digitale)

1. Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Luogo e data della sottoscrizione digitale

Per la Regione del Veneto

F.to _____

Veneto innovazione S.p.A.

F,to _____

(Codice interno: 375599)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1105 del 31 luglio 2018

"Borgoluce - società agricola s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Susegana (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, rilasciata alla società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ora, a seguito di subentro, società "Borgoluce - società agricola s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs. n. 387/2003 - DGR n. 1461 del 29 ottobre 2015 - <<"Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Susegana (TV) e contestuale revoca parziale della D.G.R. n. 694 del 15 marzo 2010.>>. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di rilascio variante n. 31354/2018 (protocollo regionale n. 31354 del 25 gennaio 2018); Data procedibilità istanza: 23 febbraio 2018; Richiesta documentazione integrativa (protocollo regionale n. 119382 del 28 marzo 2018); Notifica di variante inviata alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 135062 del 10 aprile 2018); Trasmissione della documentazione progettuale integrativa da parte della società "Borgoluce - società agricola s.s." (protocollo regionale n. 173456 dell'11 maggio 2018; Nota interlocutoria trasmessa dalla Provincia di Treviso (protocollo regionale n. 198106 del 25 maggio 2018); Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - sede di Treviso (protocollo regionale n. 212333 del 5 giugno 2017); Verbale istruttorio di conclusione del procedimento dell'11 giugno 2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all'articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di

variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all'esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 694 del 15 marzo 2010 e smi (DGR n. 2339 del 20 novembre 2012), la società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ora società "Borgoluce - società agricola s.s." (CUAA 03766630267), con sede legale e operativa (sede impianto) in località Musile, 2 - Comune di Susegana (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Susegana (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bufalino, per un totale di 14.600 t/anno tal quali, pari al 53 % del totale in peso della biomassa conferita), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (pula di cereali e spezzatelle di cereali per un totale di 450 t/anno tal quali, minore dell'2 % del totale in peso), e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate per un totale di 12.393 t/anno tal quali, pari al 45 % del totale in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il giorno 27 luglio 2010 l'impianto di produzione di energia assentito alla società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ora società "Borgoluce - società agricola s.s." è entrato formalmente in esercizio.

Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 6 dicembre 2016, è stato autorizzato il subentro all'autorizzazione unica rilasciata alla società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto", da parte della società "Borgoluce - società agricola s.s." (CUAA 03766630267), con sede legale e operativa in Località Musile, 2 - Comune di Susegana (TV).

In data 25 gennaio 2018 la società "Borgoluce - società agricola s.s." ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 694/2010 e smi, prevedendo in sintesi:

- l'individuazione e la delimitazione delle aree destinate allo stoccaggio dei sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (patate di scarto) di origine extraziendale e sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce) di origine aziendale;
- la rimodulazione dell'originaria ricetta di alimentazione del digestore con l'incremento dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali, l'introduzione dei sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce) e dei sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (patate di scarto).

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 23 febbraio 2018, ha avviato l'iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 5 settembre 2017, protocollo n. 372144, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l'approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società "Borgoluce - società agricola s.s.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il medesimo, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla società "Borgoluce - società agricola s.s.", un'ulteriore modifica e integrazione

all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 161325 del 3 maggio 2018 e n. 173456 dell'11 maggio 2018);
- AVEPA - Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - sede di Treviso, con nota acquisita a protocollo regionale n. 212333 del 5 giugno 2018 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l'incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 - "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche e integrazioni alla lett. d): "Edificabilità zone agricole", punto 5): "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.";

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 - "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 15 marzo 2010 e ss.mm. e ii. (DGR n. 2339 del 20 novembre 2012) e subentro (DGR n. 1974 del 6 dicembre 2016);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e smi Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e smi";

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

CONFERMATO che:

- con atto di subentro degli eredi nella quota del socio defunto, trasferimento di quota in esecuzione di legato e modifica nei patti sociali, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Conegliano il 4 giugno 2005 al n. 718, serie 1, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Treviso in data 14 giugno 2005 al Registro generale n. 25477 e Registro particolare n. 16187, come da atto notarile del 27 maggio 2005 a firma del dott. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV). (Rep. 36686/Racc. 17410), la società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia (Comune di Susegana -TV, catasto terreni, sezione unica, foglio 41, mappale nn., 268, 271, 274, 302, 303, 391 e 393 (ex 228);
- con Mod. 8 n. 192982 del 4 settembre 2012 l'Agenzia del Territorio - Ufficio di Treviso ha rilasciato estratto autentico di mappa relativo alla porzione interessata dall'impianto dal quale risulta l'avvenuto frazionamento dei terreni insistenti in Comune di Susegana -TV, catasto terreni, sezione unica, foglio 41, mappale nn. 228, 263, 268, 271, 272, 274, 301, 302 e 303;
- con atto notarile del 12 settembre 2016 (repertorio n. 51035 e raccolta n. 27996), a firma del dr. Alberto Sartorio, notaio in Conegliano (TV), con il quale gli amministratori unici della società "Mandre s.n.c. - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" cedono il ramo di azienda, più precisamente dettagliato all'articolo 1 del citato

Atto, alla società "Borgoluce - società agricola s.s.";
- che con la cessione del ramo di azienda, la società "Mandre s.n.c. - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto" ha ceduto anche l'autorizzazione a esercire l'impianto di produzione di energia alimentato a biogas e assentito con DGR n. 694 del 15 marzo 2010 e smi (DGR n. 2339 del 20 novembre 2012);

PRESO ATTO che:

- con nota protocollo n. 163900 del 27 aprile 2017, la medesima società "Borgoluce - società agricola s.s." ha trasmesso, ai sensi della DGR n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Filippo Giustiniani, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza al n. 1428 e giurata presso il Tribunale di Treviso il 21 aprile 2017, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 247.033,58 (euro duecentoquarantasettemilatrentatre/58);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 15 marzo 2010, il completamento della costruzione e la modifica all'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

    - prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), per un totale di 14.994 tonnellate/anno tal quali, pari al 61 % del totale in peso della biomassa conferita;
    - sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bufalino, liquame e letame), per un totale di 7.048 t/anno tal quali, pari al 29 % del totale in peso;
    - sottoprodotti della lavorazione dei cereali (pula e spezzatelli di mais), per un totale di 1.099 t/anno tal quali, pari al 5 % del totale in peso;
    - sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi (patate di scarto), per un totale di 1.201 t/anno tal quali, pari al 5 % del totale in peso;

3. di confermare il dispositivo n. 3. della deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 15 marzo 2010 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite l'installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto (motore GE JENBACHER, modello J 320 GS-C25) di potenza termica nominale unitaria di 2,459 MW, di cui 0,998 MWelettrici (1,461 MW potenza termica utile) associato a un generatore (Marca STAMFORD, modello PE 734 C2);
4. di confermare in capo alla società "Borgoluce - società agricola s.s.", (CUAA 03766630267), con sede legale e operativa (sede impianto) in località Musile, 2 - Comune di Susegana (TV) l'autorizzazione unica delle opere e impianti di cui ai precedenti punti 2. e 3. catastalmente individuati nel Comune di Susegana (TV), foglio 41, mappale n. 391 il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 212261/48.24 del 21 aprile 2008, n. 491839/48.24 dell'8 settembre 2009, n. 564381/48.24 del 13 ottobre 2009, n. 683975/48.24 del 7 dicembre 2009 e n. 51088/48.24 del 28 gennaio 2010, n. 302492 del 29 giugno 2012, n. 414928 del 14 settembre 2012, n. 31354 del 25 gennaio 2018, n. 72408 del 23 febbraio 2018, n. 161325 del 3 maggio 2018 e n. 173456 dell'11 maggio 2018;
5. di confermare, altresì, il dispositivo n. 5. della deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 15 marzo 2010 con il quale la società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto", ora società "Borgoluce - società agricola s.s." è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l'impianto di produzione di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna dell'energia elettrica, denominata "Mandre" ubicato nel Comune di Susegana (TV), foglio n. 41, mappali nn. 365, 367, 362, 282, 281, 285, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 564381/48.24 del 13 ottobre 2009, n. 7225586/48.24 del 29 dicembre 2009 e n. 51098/48.24 del 28 gennaio 2010;
6. di confermare il dispositivo n. 6. della deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 15 marzo 2010 con il quale la società "Mandre snc - Società agricola di Trinidad Castillo e M.T. e C. Collalto", ora società "Borgoluce - società agricola s.s.", è autorizzata alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 210 kW, pari a complessivi 1.763 MWh/anno (21% della producibilità termica potenziale, pari a 12.734), individuato nel Comune di Susegana (TV) foglio 41, mappale n. 391, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 564381/48.24 del 13 ottobre 2009 e n. 83208/48.24 del 12 febbraio 2010, a servizio:

- ♦ della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (130 kW);
- ♦ del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (caseificio e abitazione rurale) - 80 kW;

7. di confermare il dispositivo n. 7. della deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 15 marzo 2010 con il quale "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Mestre (VE), via G. Bella, n. 3, ora "e-distribuzione S.p.A." (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma (RM), via Ombrone, 2 è autorizzata alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete pubblico - individuato nel Comune di Susegana (TV), foglio n. 41, mappali nn. 129b, 300 e 281, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 564381/48.24 del 13 ottobre 2009, n. 7225586/48.24 del 29 dicembre 2009, e n. 51098/48.24 del 28 gennaio 2010 così articolato: tratto di linea in cavo sotterraneo a 20 kV in derivazione dalla cabina esistente denominata "Mandre", collegata in entra - esce sulla linea MT esistente denominata "Pontebbana" uscente dalla cabina primaria AT/MT "S. Lucia di P.";
8. di approvare l'**allegato "A"** al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato dal punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 15 marzo 2010 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
9. di comunicare, alla società "Borgoluce - società agricola s.s." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;
10. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 2339 del 20 novembre 2012, di autorizzazione alla società "Borgoluce - società agricola s.s." al completamento della costruzione e alla modifica dell'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas;
11. di confermare l'importo di euro 247.033,58 (euro duecentoquarantasettemilatrentatre/58), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti n. 3., 5. e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 964 del 15 marzo 2010, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
12. di confermare la Valutazione di Incidenza Ambientale la cui istruttoria della competente Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, ora Direzione Commissioni Valutazioni, ha fornito un esito favorevole (protocollo n. 118026/57.10 del 3 marzo 2010);
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1105 del 31 luglio 2018

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE), SOTTOPROTTI DI ORIGINE BIOLOGICA PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE DI ALLEVAMENTO BUFALINO), SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI (PULA E SPEZZATELLI DI MAIS) E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEGLI ORTAGGI (PATATE DI SCARTO), PRESENTATO DALLA SOCIETÀ "BORGOLUCE – SOCIETA' AGRICOLA S.S." UBICATO NEL COMUNE DI SUSEGANA (TV):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Comune di Susegana (TV), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 405755 del 4 aprile 2008, ossia:
   a. realizzare con specie arboree autoctone a foglia caduca e in plurifilare per una profondità minima di 5 m lungo il lato Nord ed Est dell'area di pertinenza degli edifici produttivi;
   b. in corrispondenza dell'impianto sia posto, altresì, un doppio filare a mascheratura totale altezza minima di 6 m;
   c. colorare i manufatti di un verde con "toni spenti".
2. Rispettare le prescrizioni del parere favorevole di compatibilità idraulica dell'ex Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo regionale n. 55877/48.24 dell'8 settembre 2008, ossia di mantenere, lungo il canale demaniale "Piavesella" una fascia di rispetto di 10 m, scevra da costruzioni, piantagioni, recinzioni e/o depositi anche temporanei.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nella dichiarazione di nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Veneto – Settore III, con nota protocollo n. 432855/48.24 del 21 agosto 2008, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Garantire l'esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. Esercire le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6. Esercire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1,1 MWh/anno);
   b. strutture agricolo-produttive (0,67 MWh/anno).
   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Trasmettere, ad avvio in esercizio dell'impianto, al Comune di Susegana e alla Provincia di Treviso idonea documentazione a supporto della normativa sullo smaltimento delle acque meteoriche (conformità al P.R.R.A.) nonché idonee garanzie di funzionamento dell'impianto con riferimento al pozzo drenante e relativo sistema di smaltimento con subirrigazione.
9. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
10. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
11. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Susegana (TV).
12. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
13. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
14. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti […]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
15. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e smi:
   a. Pula di cereali e spezzatelle di cereali (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 24 aprile 2012, al n. 1802 e successiva rettifica registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 16 novembre 2016, al n. 3431);
   b. Scarti di mais (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 9 aprile 2018, al n. 1047);
   c. Scarti di mais (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 9 aprile 2018, al n. 1050);
   d. Scarti di mais (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 10 aprile 2018, al n. 1052);
   e. Scarti di mais (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 10 aprile 2018, al n. 1053);

f. Patate a uso zootecnico (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 9 aprile 2018, al n. 1048);
g. Scarti di patate (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Conegliano –TV- il 9 aprile 2018, al n. 1049);

16. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. 100 t/anno di pula di cereali e spezzatelle di cereali;
    b. 1.000 t/anno di scarti di mais;
    c. 1.000 t/anno patate a uso zootecnico;
    d. 200 t/anno scarti di patate;
17. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), al Comune di Susegana (TV), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche, rinnovi e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
18. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 8.437 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
19. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
20. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
21. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
22. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
23. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm^3
CO	800 mg/Nm^3
NO_x (espressi come NO_2)	500 mg/Nm^3
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm^3

24. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).
25. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
26. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.

27. Gestire, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
28. Presentare alla Provincia Treviso – in quanto impianto produttore di digestato – la "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati" di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25 febbraio 2016.
29. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici, predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
30. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificato che ricorrano le condizioni, predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
31. Limitatamente agli impianti alimentati anche dai sottoprodotti di cui all'allegato IX, Parte B del DM 25 febbraio 2016, l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. "digestato agroindustriale", dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato "A" alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
32. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del "digestato agroindustriale" attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
33. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del "digestato agroindustriale" autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
34. Con riferimento al campionamento del "digestato agroindustriale", sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso.
35. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche dei digestati agrozootecnico e agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
36. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
37. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
38. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
39. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
40. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
41. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) e al Comune di Susegana (TV) la data di dismissione dell'impianto.
42. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per

le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

43. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla polizza assicurativa n. 106/2017 del 21 aprile 2017 e successivi atti di variazione, emessa dall'istituto "Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – società cooperativa" a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (pratica n. 31443, protocollo n. 21926/09 del 26 novembre 2009), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 683979/48.24 del 7 dicembre 2009).

(Codice interno: 375600)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1106 del 31 luglio 2018

Deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre 2016. Accordo triennale di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto per l'attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio. Approvazione schema di convenzione per le attività relative all'annualità 2018.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene approvato lo schema di convenzione tra Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, relativo al programma di attività per l'annualità 2018, nell'ambito dell'accordo triennale di collaborazione 2016-2018 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1434 del 15 settembre 2016 al fine dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre 2016 veniva approvato un accordo triennale di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto (di seguito "*Unioncamere del Veneto*") per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"*. Tale accordo ha efficacia sino al 31 dicembre 2018 e si articola su tre distinte annualità relative agli anni 2016, 2017 e 2018.

Con il citato provvedimento del 2016, nonchè con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1280 dell'8 agosto 2017, venivano individuati gli ambiti tematici suscettibili di approfondimento e, in particolare, alcune attività di monitoraggio e di analisi afferenti, rispettivamente, alle annualità 2016 e 2017, la cui esecuzione veniva demandata ad Unioncamere del Veneto.

Ciò premesso, si propongono le seguenti attività di lavoro relative alla terza ed ultima annualità 2018:

1. analisi di monitoraggio degli interventi effettuati e rendicontati dai Comuni in attuazione dei progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio e finanziati con il bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014; il documento di analisi può risultare utile come indicatore di *best practices* da divulgare a tutti i comuni che intendano adottare, o che abbiano già adottato, la strategia del distretto del commercio quale modello di sviluppo dell'economia urbana, in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 e n. 237 del 6 marzo 2018;
2. attività di monitoraggio degli impatti delle grandi strutture di vendita, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza, come previsto dall'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018"*; l'attività di cui trattasi costituisce pertanto diretta attuazione della previsione normativa regionale;
3. implementazione della app "*Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione*", con l'inserimento di ulteriori attività selezionate dalla Regione nell'ambito dell' elenco regionale dei luoghi storici del commercio, previsto dall'articolo 11 della legge regionale n. 50 del 2012. Trattasi della prosecuzione di un' iniziativa avviata a partire dal 2015 nel quadro delle misure di valorizzazione del commercio in ambito urbano, che trova copertura finanziaria con le risorse acquisite dai soggetti titolari di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita, a titolo di misura compensativa degli impatti generati dall' intervento commerciale, in conformità con quanto previsto dal regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della citata legge regionale n. 50 del 2012. Le risorse finanziarie acquisite, pari a euro 5.000,00, analogamente con quanto previsto nel quadro delle attività svolte nell'annualità 2017, consentono l'inserimento di ulteriori trenta attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio.

Con riferimento alla suddette attività per l'anno 2018 Unioncamere del Veneto ha presentato apposita proposta, il cui dettaglio risulta riportato nello schema di accordo di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, nonché apposito preventivo di spesa, acquisito agli atti della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, pari a euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) onnicomprensivi, dei quali si stabilisce che l'importo di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sia a carico di Unioncamere del Veneto mentre l'importo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) è a carico della Regione.

Il sostegno finanziario regionale per l'anno 2018, pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), avverrà nei limiti di stanziamento di bilancio per il medesimo anno e sarà impegnato da parte della struttura regionale competente in materia di commercio per l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) sul capitolo n. 101858 "*Azioni regionali per il monitoraggio del sistema commerciale veneto (Art. 5. L.R. 28/12/2012, n. 50)",* per l'importo di di euro 10.000,00 (diecimila/00) sul capitolo n. 103267 "*Azioni regionali per il contenimento del consumo di suolo-acquisti di beni e servizi (Art. 57 L.R. 29/12/2017, n. 45)*" e per l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul capitolo n. 103350 "*Trasferimenti da imprese derivanti dall'applicazione di misure compensative relative agli interventi per le grandi strutture di vendita - Trasferimenti correnti (Artt. 4, 19, 26 L.R. 28/12/2012, n. 50)*".

Ciò premesso si rende necessaria l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e Unioncamere del Veneto di cui all' **Allegato A** che forma parte integrante del presente provvedimento.
Da ultimo si evidenzia che il presente provvedimento è assoggettato alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, in merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", e successive modificazioni, con particolare riferimento agli articoli 23, 26 e 27;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "*Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi"*;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"* con particolare riferimento all'articolo 5;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto*"" con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*";
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "*Bilancio di previsione 2018-2020"*.;
VISTO il regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013 "*Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"*;
RICHIAMATE le deliberazioni n. 1912 del 14 ottobre 2014, n. 1434 del 15 settembre 2016, n. 1280 dell' 8 agosto 2017, n. 1531 del 25 settembre 2017 e n. 237 del 6 marzo 2018;
VISTA la proposta di attività presentata da Unioncamere del Veneto unitamente ad apposito preventivo di spesa;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, di cui all'**Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativo al programma di attività per l'annualità 2018, nell'ambito dell'accordo triennale di collaborazione 2016-2018 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1434 del 15 settembre 2016 al fine dell'attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia commercio;
3. di individuare, per le motivazioni in premessa indicate, le seguenti attività di lavoro:
   3.1 analisi di monitoraggio degli interventi effettuati e rendicontati dai Comuni in attuazione dei progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio e finanziati con il bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014;
   3.2 attività di monitoraggio degli impatti delle grandi strutture di vendita, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza;
   3.3 implementazione della app "*Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione*", con l'inserimento di ulteriori trenta attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio;
4. di dare atto che la spesa complessiva ammonta a euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00) dei quali euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a carico della Regione ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carico di Unioncamere del Veneto;

5. di determinare pertanto in euro 25.000,00 (venticinquemila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'annualità 2018 in favore di Unioncamere del Veneto e alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati, per l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) sul capitolo n. 101858 "*Azioni regionali per il monitoraggio del sistema commerciale veneto (Art. 5. L.R. 28/12/2012, n. 50)*", per l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00) sul capitolo n. 103267 "*Azioni regionali per il contenimento del consumo di suolo-acquisti di beni e servizi (Art. 57 L.R. 29/12/2017, n. 45)*" e per l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul capitolo n. 103350 "*Trasferimenti da imprese derivanti dall'applicazione di misure compensative relative agli interventi per le grandi strutture di vendita - Trasferimenti correnti (Artt. 4, 19, 26 L.R. 28/12/2012, n. 50*)";
6. di dare atto che la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, a cui sono stati assegnati i capitoli di bilancio di cui al precedente punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni;
9. di demandare al Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2 del presente provvedimento, nonché l'adozione degli atti conseguenti;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1106 del 31 luglio 2018

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
REGIONE DEL VENETO E UNIONCAMERE DEL VENETO
ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER IL PERIODO 2016-2018 SULL'ATTUAZIONE DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO.
CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2018

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Venezia,

tra

la Regione del Veneto, di seguito denominata "*Regione",* rappresentata dal Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi, _____, nat_ a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, Dorsoduro 3901, Venezia (C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279), autorizzata alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n._____del _____

e

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Veneto, con sede legale a Venezia, Marghera, in via delle industrie, 19/D, con codice fiscale n. 80009100274, di seguito chiamata per brevità "*Unioncamere del Veneto*", rappresentata dal Segretario Generale _____, nato a _____ il_____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce nel presente atto in nome ed in legale rappresentanza

Premesso che

A. con la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 recante "*Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*", di seguito definita "*legge regionale"*, la Regione ha dato attuazione ad un processo di rivisitazione della materia relativa al commercio al dettaglio su area privata;
B. la Regione, con il predetto intervento normativo, ha inteso perseguire una generale finalità di sviluppo del settore commercio; a tal fine detto intervento si è caratterizzato per un diverso e più moderno approccio di natura metodologica, riservando un ruolo di primo piano alle attività commerciali inserite nel tessuto urbano, attraverso il perseguimento di idonee politiche attive e, al contempo, attraverso la ricerca di nuove strategie di sviluppo commerciale sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, salvaguardando i fragili equilibri fra le diverse tipologie di esercizi e proponendo, nel contempo, misure normative orientate verso la piena e completa modernizzazione del settore;
C. il legislatore regionale, al fine di assicurare la concreta attuazione dei suddetti principi di carattere generale, all'articolo 5 ha previsto che la Regione svolga apposita attività di monitoraggio del sistema commerciale veneto e verifichi annualmente lo stato di attuazione della legge regionale, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio;
D. con deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre 2016 veniva approvato un accordo triennale di collaborazione tra la Regione e Unioncamere del Veneto per lo svolgimento della suddetta attività di monitoraggio sull'attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio, ponendosi in linea di continuità con l'attività di monitoraggio avviata con deliberazione della Giunta regionale n. 2816 del 30 dicembre 2013. L'accordo ha efficacia sino al 31 dicembre 2018 e si articola su tre distinte annualità relative agli anni 2016, 2017 e 2018;
E. con il citato provvedimento, e con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 1280 dell'8 agosto 2017, venivano individuati gli ambiti tematici oggetto di approfondimento e, in particolare, alcune attività di ricerca e studio afferenti, rispettivamente, alle annualità 2016 e 2017, la cui esecuzione veniva demandata ad Unioncamere del Veneto;
F. con deliberazione n. del , la Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dal citato accordo triennale di collaborazione, approvava lo schema di convenzione tra la Regione e Unioncamere del Veneto per lo svolgimento delle attività relative alla terza ed ultima annualità 2018; in particolare veniva rappresentata l'esigenza di approfondimento delle seguenti ulteriori tematiche:

- analisi di monitoraggio degli interventi effettuati e rendicontati dai Comuni in attuazione dei progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio e finanziati con il bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014; il documento di analisi può risultare utile come indicatore di *best practices* da divulgare a tutti i comuni che intendano adottare, o che abbiano già adottato, la strategia del distretto del commercio quale modello di sviluppo dell'economia urbana, in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1531 del 25 settembre 2017 e n. 237 del 6 marzo 2018;

- attività di monitoraggio degli impatti delle grandi strutture di vendita, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza, come previsto dall'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2018"*; l'attività di cui trattasi costituisce pertanto diretta attuazione della previsione normativa;

- implementazione della app "*Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione*", con l'inserimento di ulteriori attività selezionate dalla Regione nell'ambito dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 50 del 2012. Trattasi della prosecuzione di un'iniziativa avviata a partire dal 2015 nel quadro delle misure di valorizzazione del commercio in ambito urbano, che trova copertura finanziaria con le risorse acquisite dai soggetti titolari di autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita, a titolo di misura compensativa degli impatti generati dall'intervento commerciale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 50 del 2012; alla luce delle risorse finanziarie disponibili, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), l'app di cui trattasi è implementata con ulteriori trenta attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande con valore storico;

G. sul piano operativo le attività di lavoro di cui trattasi rientrano nel quadro dei rapporti tra la Regione e Unioncamere del Veneto, come attualmente disciplinati dall'accordo di programma stipulato in data 26 marzo 2010 al fine di assicurare la massima efficacia dei rispettivi interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto; in particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo di programma individua i seguenti obiettivi di carattere programmatico, per il perseguimento dei quali sono dirette le azioni derivanti dall'accordo medesimo: articolo 3, lettere C) ("*collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio*…"), I) ("*collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato*") e V) ("*collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese*;"). Ai sensi, altresì, dell'articolo 6 del citato accordo di programma, i predetti obiettivi programmatici di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante l'utilizzo dei rispettivi strumenti amministrativi e finanziari, nonché mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra i due enti;

Considerato che

a) le attività di lavoro riportate in premessa appaiono idonee a conseguire le finalità dell'azione regionale in merito, da un lato, all'attuazione dei contenuti della legge regionale e del relativo regolamento e, dall'altro, all'attuazione delle misure di politica attiva del settore commercio;
b) la collaborazione tra Regione e Unioncamere del Veneto assicura un uso maggiormente efficace ed efficiente delle risorse pubbliche e il raggiungimento di migliori e maggiori risultati;
c) risulta conseguentemente necessaria una proporzionata ripartizione delle spese tra la Regione e Unioncamere del Veneto;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1
Oggetto

Unioncamere del Veneto si impegna alla realizzazione delle attività previste al punto F) delle premesse, relative all'annualità 2018 nell'ambito dell'accordo triennale di collaborazione per il periodo 2016-2018,

stipulato con la Regione in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre 2016.

Articolo 2
Contenuto

Per l'annualità 2018 le attività da realizzare sono le seguenti :

1. Analisi di monitoraggio degli interventi effettuati e rendicontati dai Comuni in attuazione dei progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio e finanziati con il bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014;
2. attività di monitoraggio degli impatti delle grandi strutture di vendita, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza, come previsto dall'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2018"*;
3. implementazione della app "*Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione*", con l'inserimento di ulteriori trenta attività commerciale e di somministrazione alimenti e bevande, selezionate dalla Regione nell'ambito dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

Articolo 3
Compiti di Unioncamere

Ad Unioncamere del Veneto sono affidati i seguenti compiti:

- l'esecuzione delle attività secondo le modalità e i contenuti di cui all'articolo 2;
- produzione della documentazione di cui all'articolo 5;
- ogni altra attività di supporto organizzativo alle attività di cui trattasi.

Articolo 4
Durata e spese

La presente convenzione ha durata massima sino al 30 novembre 2018. Tale termine non è soggetto a proroga.
Unioncamere del Veneto si impegna alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 entro le scadenze di seguito indicate, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2 le parti convengono, per l'annualità 2018, una spesa complessiva, al lordo di ogni onere connesso, pari a euro 27.500,00 (ventisettemilacinquecento/00), di cui euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a carico della Regione ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a carico di Unioncamere del Veneto.
La spesa è ripartita come di seguito indicato, fermo restando che per esigenze operative la Regione, d'ufficio o su richiesta di Unioncamere del Veneto, può autorizzare lo spostamento di quota parte degli importi indicati tra le tipologie di spesa indicate:

ATTIVITA'	SPESA	termine
a) analisi di monitoraggio degli interventi effettuati e rendicontati dai Comuni in attuazione dei progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio e finanziati con il bando approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1912 del 14 ottobre 2014	11.250,00 (di cui 1.250,00 a carico di Uniocamere)	30/9/2018
b) attività di monitoraggio degli impatti delle grandi strutture di vendita, con particolare riferimento alle ricadute sui tassi di occupazione, sugli esercizi di vicinato e sulla percezione del livello di sicurezza, come previsto dall'articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2018"*;	11.250,00 (di cui 1.250,00 a carico di Uniocamere)	30/11/2018
c) implementazione della app "*Veneto su misura: guida ai luoghi storici del commercio e della ristorazione*", con l'inserimento di ulteriori trenta attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, selezionate dalla Regione nell'ambito dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio.	5.000,00	30/11/2018
TOTALE	27.500,00	

Articolo 5
Pagamento

La Regione erogherà ad Unioncamere del Veneto l'importo a proprio carico di euro 25.000 (venticinquemila/00) a seguito della presentazione, agli Uffici regionali, di una relazione attestante l'attività svolta secondo le modalità indicate nella presente convenzione, nonché a seguito della presentazione, entro il termine massimo di dieci giorni successivi alle scadenze indicate all'articolo 4, di apposita rendicontazione che attesti, nel dettaglio, il compimento delle attività e contenga, in copia conforme e secondo le modalità previste dalla legge, la documentazione comprovante le spese sostenute.

Articolo 6
Imparzialità e indipendenza

A garanzia dell'effettiva imparzialità ed indipendenza della propria attività rispetto agli interessi particolari di taluni operatori del settore commercio, a Unioncamere del Veneto è fatto espresso divieto di agire nello svolgimento del proprio incarico in situazioni di conflitto di interessi e/o di incompatibilità.

Articolo 7
Proprietà e riservatezza dei dati

Gli elaborati definitivi e quelli realizzati nel corso delle attività di cui all'articolo 2 sono di esclusiva proprietà della Regione, che potrà farne liberamente uso.
E' consentita la divulgazione, in qualsiasi forma, la pubblicazione e/o la cessione a terzi anche per finalità di ricerca e studio, di dati singoli o aggregati acquisiti a seguito delle attività rese in esecuzione del presente disciplinare esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge ed autorizzati dalla Regione.

Articolo 8
Risoluzione

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza delle attività svolte da Unioncamere del Veneto rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante lo svolgimento delle attività medesime.
Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, l'altra parte ha diritto alla risoluzione della presente convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata.
Sono da considerarsi sin d'ora gravi inadempienze le seguenti ipotesi:
violazione degli obblighi di cui all'art. 6 (*Imparzialità ed indipendenza*);
violazione degli obblighi di cui all'art. 7 (*Proprietà e riservatezza dei dati*).

L'inadempimento contrattuale è fonte di revoca o di riduzione del compenso erogato con la presente convenzione.

Articolo 9
Registrazione

Si dà atto che l'attività di gestione di Unioncamere del Veneto costituisce esercizio di funzione pubblica; pertanto si richiede la registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Articolo 10
Rinvio

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 11
Accettazione

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in essa contenute o richiamate.

Articolo 12
Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Articolo 13
Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.
Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione è: ……..
Il responsabile del trattamento dei dati personali per Unioncamere è: ……..

Articolo 14
Firma digitale

La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q-bis),* del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Venezia, li _____

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione del Veneto
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi
Il Direttore

Per Unioncamere del Veneto

Il Segretario Generale

be1a4373

(Codice interno: 375591)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1107 del 31 luglio 2018

Aggiornamento del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G., regolante le modalità di verifica e controllo dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative misure di mitigazione e compensazione, in attuazione dell'AdP sottoscritto in data 17/06/2013 tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e la Regione del Veneto.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:

Il Protocollo di Intesa di cui all'oggetto, definisce gli aspetti tecnici e gli oneri finanziari che i sottoscrittori si impegnano a garantire per la corretta prosecuzione delle attività di controllo e validazione dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle relative misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia regolante le modalità di verifica dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, sottoscritto il 20/11/2014;
- Convenzione tra Regione del Veneto e ARPAV per l'attuazione delle verifiche e dei controlli dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, sottoscritta digitalmente in data 13/03/2015 e 28/05/2015;
- Nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia prot. n. 49113 del 01/12/2016;
- Nota della Regione del Veneto - Direzione Ambiente prot. n. 30326 del 25/01/2017.
- Nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia prot. n. 8431 del 24/02/2017.
- Nota del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia prot. n. 49155 del 23/11/2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Nell'ambito della realizzazione del Modulo Sperimentale Elettromeccanico per la difesa di Venezia dalle acque alte (di seguito Mo.S.E.), il Magistrato alle Acque di Venezia, cui è recentemente subentrato il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, ha predisposto uno specifico documento, denominato "Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046" (di seguito "Piano delle Misure"), al fine di rispondere alla procedura di infrazione 2003/4762 avviata dalla Commissione Europea.

Il Piano delle Misure (approvato nella sua ultima versione con DGR n. 682 del 17 aprile 2012) contiene le attività che il Magistrato alle Acque di Venezia ha avviato quali misure di compensazione per la costruzione delle opere mobili alle bocche di porto della Laguna di Venezia, proprio per dar corso all'impegno che il Governo Italiano si è assunto nei confronti della Commissione Europea.

L'attuazione di tale Piano di Misure prevedeva il contestuale avvio, da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, di uno specifico Piano di Monitoraggio, per adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

Tale Piano di Monitoraggio comprende l'attuazione dei monitoraggi ambientali, sia nella fase di costruzione dell'opera, sia nel corso degli interventi di compensazione.

Al fine di corrispondere alle indicazioni della Commissione Europea in riferimento alla necessità che "le attività connesse al monitoraggio siano sotto la responsabilità di un Ente indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente

nell'esecuzione dei lavori", è stato sottoscritto, in data 11 dicembre 2008, un Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione del Veneto.

Tale Accordo di Programma prevedeva che il MATTM, al fine di giungere all'archiviazione della procedura d'infrazione 2003/4762, ricoprisse la funzione di garante della corretta conduzione dei monitoraggi e del rispetto delle regole comunitarie, avvalendosi di ISPRA per l'attività di controllo del monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione del Mo.S.E.

Alla luce di tali determinazioni, la Commissione Europea ha quindi deciso di archiviare la procedura di infrazione suddetta, nel corso della riunione del 14 aprile 2009.

Successivamente, con uno specifico Accordo tra MATTM, Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA, sottoscritto in data 13 luglio 2009, sono stati definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto, gli impegni reciproci, precisando quali fossero le attività in capo a ISPRA relative al controllo del monitoraggio delle attività di cantiere e delle opere di compensazione.

Le attività di ISPRA si sono concluse il 31.12.2012 e, a partire da tale data, è stato avviato un confronto interistituzionale, che ha visto il fattivo coinvolgimento della Regione del Veneto, in quanto soggetto titolare di rilevanti competenze in materia ambientale.

L'esito di tale confronto è stata la sottoscrizione, in data 17 giugno 2013, di uno specifico Accordo di Programma (il cui schema è stato preventivamente approvato con DGR n. 33 del 21/01/2013) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto, che prevede che la Regione, nell'ambito delle proprie competenze sull'attuazione di "Rete Natura 2000" e quale garante della corretta conduzione dei monitoraggi nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, subentri ad ISPRA per le funzioni di cui al sopracitato Accordo del 13 luglio 2009 e provveda, avvalendosi anche della propria Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - ARPAV - a:

- validare e controllare l'esecuzione dei monitoraggi, ivi compresi quelli relativi alle opere di compensazione, mitigazione e ai cantieri;
- valutare i dati prodotti e le elaborazioni dei risultati, ai fini della verifica del raggiungimento degli obbiettivi relativi alla rete Natura 2000;
- garantire la gestione e l'aggiornamento dell'apposito sito web d'informazione pubblica, con particolare riferimento alle prescrizioni comunitarie.

Alla luce di tale Accordo di Programma, è stato quindi sottoscritto, tra la Regione del Veneto e il Provveditorato, in data 20 novembre 2014, uno specifico Protocollo di Intesa, di validità triennale, regolante gli impegni reciproci per la corretta attuazione delle attività di validazione e controllo dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E. e delle relative misure di mitigazione e compensazione.

Il Protocollo di Intesa di cui trattasi, nel ribadire le specifiche competenze istituzionali in capo alla Regione del Veneto in materia ambientale e in ordine all'attuazione della Rete Natura 2000, garantisce pienamente la terzietà dei controlli sui monitoraggi ambientali richiesta dalla Commissione Europea, in quanto l'esecuzione di dette attività di controllo viene affidata all'ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, ente strumentale della Regione del Veneto.

In tale contesto, è stata successivamente sottoscritta tra Regione del Veneto ed ARPAV, in data 28/05/2015, una Convenzione - anch'essa di validità triennale - volta ad ottemperare agli adempimenti previsti dal sopracitato Protocolli di Intesa.

Sulla base di tali accordi inter-istituzionali, la copertura finanziaria delle attività, pari a € 800.000,00 annui, è stata garantita dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP., a valere sulle risorse previste per la realizzazione del sistema Mo.S.E. ai sensi dell'articolo 1 della L. 139/1992, da erogarsi in quattro acconti direttamente a favore di ARPAV, alla presentazione dei report quadrimestrali e della relazione annuale di sintesi, relativi alle attività di controllo e validazione delle modalità di esecuzione dei monitoraggi eseguiti dall'Agenzia stessa.

Con nota prot. n. 49113, datata 01/12/2016, il Provveditorato, pur ribadendo la necessità di proseguire con le attività inerenti la validazione dei suddetti monitoraggi, comunicava una riduzione ad € 600.000,00 della disponibilità finanziaria da destinare alle attività di controllo e validazione dei monitoraggi ambientali presso i cantieri del Mo.S.E. anche in prospettiva della imminente conclusione dei lavori alle bocche di porto lagunari.

La Direzione regionale Ambiente, con nota prot. n. 30326 del 25 gennaio 2017, prendendo atto della sopracitata comunicazione del Provveditorato, segnalava la necessità che detta variazione in diminuzione fosse recepita nell'ambito di uno specifico aggiornamento del Protocollo di Intesa, da sottoporre alla valutazione della Giunta Regionale.

Il Provveditorato, da ultimo con nota prot. n. 49155 del 23/11/2017 e a seguito delle intese raggiunte con gli uffici della Direzione regionale Ambiente, ha quindi confermato la disponibilità finanziaria di € 600.000,00 da destinare alle attività di controllo e validazione per gli anni di monitoraggio B12 e B13.

Con il presente provvedimento si approva quindi lo schema (**Allegato A**) di aggiornamento del Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 20/11/2014.

Tale aggiornamento, prendendo atto delle mutate condizioni finanziarie, regola gli impegni reciproci per garantire la prosecuzione delle attività di validazione e controllo dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E., limitatamente agli anni di monitoraggio B12 e B13, e delle relative misure di mitigazione, rivedendo alcuni aspetti, oltre che di carattere finanziario, anche di ordine organizzativo, logistico e funzionale, per le attività ancora da avviare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;

VISTE le Leggi n. 171 del 16 aprile 1973, n. 798 del 29 novembre 1984, n. 360 dell'8 novembre 1991 e n. 139 del 5 febbraio 1992;

VISTI i DD.PP.RR. 8 settembre 1997, n. 357 e 12 marzo 2003, n. 120;

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 72;

VISTE le DGR 27 novembre 2007, n. 3758 e 17 aprile 2012, n. 682;

VISTA la DGR 21 gennaio 2013, n. 33;

VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto, regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E. e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, sottoscritto in data 17 giugno 2013;

VISTO il Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 20/11/2014;

VISTA la Convenzione tra Regione del Veneto ed ARPAV, sottoscritta digitalmente in data 13/03/2015 e in data 28/05/2015;

VISTO l'art. 2 comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare l'aggiornamento del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 20/11/2014 tra la Regione del Veneto e il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia, regolante le modalità di verifica dei monitoraggi ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie, così come riportato nello schema di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di dare atto che per tali attività il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia garantisce l'assegnazione di un importo annuo di € 600.000,00.
4. Di dare atto che il Protocollo di Intesa aggiornato ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla conclusione delle attività di controllo e validazione dei monitoraggi relativi all'anno B12 e B13, previste per il 31/12/2019 e potrà essere rinnovato alle stesse condizioni fino al termine previsto delle attività di monitoraggio dell'opera e delle relative misure di compensazione.

5. Di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, provvederà alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa in oggetto, in rappresentanza della Regione del Veneto.
6. Di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
9. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia e all'ARPAV.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1107 del 31 luglio 2018

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA
REGOLANTE LE MODALITA' DI VERIFICA DEI MONITORAGGI AMBIENTALI
DEI CANTIERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER
LA DIFESA DI VENEZIA DALLE ACQUE ALTE E DELLE MISURE DI
COMPENSAZIONE, CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI COMUNITARIE

TRA

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, con sede in Venezia, Palazzo X Savi, San Polo n. 19, codice fiscale ……., agli effetti del presente atto rappresentato da…….;

E

La Regione del Veneto, con sede e domicilio fiscale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 –codice fiscale 80007580279, agli effetti del presente atto rappresentata da…….;

PREMESSE

- VISTA la Legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e ss.mm.ii. che si pone come obiettivo la protezione dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico, storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua Laguna, nonché la tutela dell'equilibrio idraulico e la preservazione dall'inquinamento atmosferico e delle acque;
- VISTA la Legge 29 novembre 1984, n. 798 recante i nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, che rifinanzia la Legge 171/73;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque di Venezia, nelle cui competenze è recentemente subentrato il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto ai sensi e per gli effetti della legislazione speciale per Venezia e la sua laguna, ha avviato un programma di interventi volti, tra l'altro, alla difesa dalle mareggiate;
- VISTA la Legge 8 novembre 1991, n. 360, Interventi urgenti per Venezia e Chioggia;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, in particolare l'art. 3 che stabilisce che gli interventi di competenza del Magistrato alle Acque devono essere attuati secondo le previsioni di cui al Piano Generale degli Interventi approvato dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo nella seduta del 19.06.1991;

- CONSIDERATO che il riferito Piano Generale contempla, tra gli interventi da realizzare, le opere di regolazione delle maree da eseguire alle tre bocche di porto, la cui costruzione è stata avviata nel 2003;
- CONSIDERATO che la Direttiva "Habitat" 92/43/CEE persegue la finalità di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso l'istituzione di una rete di siti denominata Natura 2000, individuati nell'ambito di regioni biogeografiche di appartenenza;
- CONSIDERATO che l'integrità di ogni sito Natura 2000 va assicurata in coerenza funzionale con l'intera rete nelle nove regioni biogeografiche individuate;
- CONSIDERATO che la Direttiva 92/43/CEE stabilisce, all'art.11, che gli Stati membri garantiscano il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie e, all'art.17, che ogni sei anni gli Stati membri diano informazione alla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva stessa;
- CONSIDERATO che la Laguna di Venezia rientra nella "regione biogeografica continentale" e che pertanto il grado di conservazione di habitat e specie di cui alle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE è verificato in relazione a tale area biogeografica;
- CONSIDERATO che la Regione del Veneto è competente per l'attuazione ed il monitoraggio della Rete Natura 2000 nell'ambito del territorio regionale e, in tale contesto, attraverso le proprie Strutture:
    - esamina ed esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante sugli studi per la valutazione di incidenza e relativi al contenzioso sulla compatibilità di piani, progetti e interventi con le disposizioni di cui alle Direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e al D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
    - coordina le attività di monitoraggio in relazione alle misure di mitigazione e compensazioni di piani progetti e interventi nel rispetto delle deroghe previste dal D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
    - provvede ai rapporti in materia con lo Stato e con l'Unione europea e alla predisposizione di periodiche relazioni informative;
- CONSIDERATO che il Magistrato alle Acque aveva attivato un Piano di monitoraggio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CEE;
- CONSIDERATO che nel Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT 3250003; IT 3250023; IT 3250031; IT 3250030 e della ZPS IT 3250046 (di seguito denominato Piano delle Misure) predisposto dal Magistrato alle Acque a chiusura della procedura di infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE, si prevede l'attuazione di un Piano di Monitoraggio che comprende, oltre alla continuazione del monitoraggio nella fase di costruzione, il monitoraggio degli interventi di compensazione;
- VISTA la nota ENV (2008) 13085 del 15/7/2008 con la quale la Commissione Europea ha richiesto, relativamente al progetto MOSE, che "*le attività connesse al monitoraggio siano sotto la responsabilità di un Ente indipendente da quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'esecuzione dei lavori*";

- VISTA la nota in data 20 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) che ha trasmesso alla Commissione Europea la Relazione predisposta dal Magistrato alle Acque di Venezia in risposta alla procedura d'infrazione 2003/4762 per il progetto MOSE, proponendo di coinvolgere nelle attività di monitoraggio l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) istituito con Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;
- CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2008 è stato sottoscritto un Accordo di programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, in base al quale il Ministero dell'Ambiente, in qualità di garante della corretta conduzione dei monitoraggi e nel rispetto delle regole comunitarie, si è avvalso dell'ISPRA per l'attività di controllo del monitoraggio dei cantieri e delle misure di compensazione del MOSE, così come indicato dalla Comunità Europea al fine di archiviare la procedura d'infrazione 2003/4762;
- VISTO l'Accordo del 13 luglio 2009 tra Ministero dell'Ambiente, Magistrato alle Acque di Venezia e ISPRA con il quale furono definiti, per il periodo di tre anni dalla sottoscrizione dell'atto, gli impegni reciproci per l'attività che l'ISPRA ha dovuto svolgere per il controllo del monitoraggio delle attività di cantiere e delle opere di compensazione;
- VISTA l'archiviazione della procedura di infrazione 2003/4762 per il Progetto MOSE – Opere per la salvaguardia di Venezia;
- VISTE altresì le successive note della Commissione Europea di cui l'ultima del 16 febbraio 2011 ENV A.1/MA avente per oggetto "*Pratica E.U.-Pilot 477/09/ENVI- Richiesta di informazioni complementari*";
- VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per le Procedure d'Infrazione del 02 marzo 2012 DPE 0001754 P-4.22.17.4.5 con oggetto "Opere per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna – Progetto MOSE, – Caso EU Pilot 477/09/ENVI", nella quale si riporta che *"A seguito dell'esame dei documenti trasmessi dalle autorità italiane il 15 giugno 2011, ed in particolare la lettera della Regione del Veneto del 13 giugno del 2011 prot. n. 281929 e la bozza di Piano delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale per il progetto MOSE, datata 13 giugno 2011, i servizi della Commissione considerano adeguate le misure comunicate dalle Autorità Italiane*";
- VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 682 del 17 aprile 2012, avente per oggetto "*Approvazione del quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT325003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del progetto MOSE, (D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, articolo 5; D.G.R. n. 192 del 31.01.2006 e D.G.R. n. 740 del 14.03.2006)",*

- CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente, in data 28 giugno 2012, con nota n. 19041/TRI/DI/III, e il Magistrato alle Acque di Venezia, in data 29 giugno 2012, con nota n. 8005, hanno prorogato detto Accordo senza oneri aggiuntivi fino al 31/12/2012, come proposto da ISPRA con propria nota del 25 giugno 2012, n. 24212;
- CONSIDERATO che, in attuazione degli impegni assunti con la Commissione Europea, al fine di archiviare la procedura d'infrazione 2003/4762, sono state eseguite o sono in corso le seguenti attività:
    - il monitoraggio degli effetti della costruzione del Mose, condotto dal CORILA e validato dall'ISPRA, secondo procedure standardizzate che prevedono il necessario coinvolgimento della Regione del Veneto;
    - la predisposizione del piano di monitoraggio degli interventi di compensazione previsti nel Piano delle Misure, attraverso un tavolo tecnico di lavoro creato *ad hoc* tra gli Enti interessati;
- VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 33 del 21/01/2013, avente per oggetto "*Approvazione dello schema di Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolante le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle relative misure di compensazione"*;
- VISTO l'Accordo del 17 giugno 2013 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, nel quale sono definite le modalità di verifica dei monitoraggi dei cantieri del MOSE e delle relative misure di compensazione di cui alla citata Delibera della Giunta della Regione del Veneto n. 33 del 21/01/2013;
- CONSIDERATO che alla luce di tale Accordo di Programma, è stato quindi sottoscritto, tra la Regione del Veneto e il Provveditorato, in data 20 novembre 2014, uno specifico Protocollo di Intesa, di validità triennale, regolante gli impegni reciproci per la corretta attuazione delle attività di validazione e controllo dei monitoraggi dei cantieri del Mo.S.E. e delle relative misure di mitigazione e compensazione.
- CONSIDERATO che nel triennio di attività dell'ISPRA si è reso necessario avviare un confronto tra le diverse autorità, finalizzato ad un coordinamento delle azioni e ad un impegno reciproco per lo scambio di informazioni relative ai diversi interventi, oltre al MOSE, avviati o programmati nella laguna di Venezia, al fine di ottimizzare anche le rispettive attività di monitoraggio, oltre che le specifiche modalità, altrimenti sovrapposte;
- CONSIDERATO che, per ogni specifico habitat e specie, si è già avviata la compilazione di schede base per i monitoraggi, concordata nelle riunioni degli esperti di ISPRA, Magistrato alle Acque di Venezia e Regione del Veneto, per l'opportuna condivisione degli indicatori;
- CONSIDERATO che, a seguito del completamento e della messa in funzione del MOSE, la Regione sarà titolata a svolgere l'attività di monitoraggio dell'intero ecosistema lagunare, nel rispetto delle funzioni ad essa attribuite dal D.P.R. 357/97;

- CONSIDERATO che per la salvaguardia dei centri urbani lagunari e per la difesa di Venezia dalle acque alte sono necessarie azioni sinergiche, studi, sperimentazioni, opere e interventi finalizzati *"al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa con interventi localizzati delle insulae dei centri storici, a porre al riparo gli insediamenti lagunari dalle "acque alte "eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità, contenute nel voto del Consiglio superiore del Lavori Pubblici n. 209 del 1982"* così come sancito dall'art. 3, co.1 art. 3, lett. a), della legge 798/84*;*
- VISTO che il Piano generale degli interventi, secondo gli obiettivi di riequilibrio idrologico, morfologico ed ecologico deve consistere in sostanza nel progettare, sperimentare e valutare gli effetti di quelle opere, coerentemente con le chiusure mobili, previste dalla legge speciale per Venezia, capaci di ridurre e di invertire i fenomeni di degrado che oggi interessano la laguna: l'erosione dei fondali, la perdita dei sedimenti, il dissesto morfologico ed idraulico, l'impoverimento biologico ecc., riattivando i dinamismi spontanei funzionali alle capacità ricostruttive della morfologia lagunare e al ripristino della resilienza naturale dell'ambiente lagunare;
- TENUTO CONTO che la ricostituzione morfologica per il mantenimento della laguna è parte degli interventi di più ampio respiro previsti dalla legislazione speciale per Venezia, anche attraverso il Piano di Recupero Morfologico;
- CONSIDERATO che tra gli interventi di compensazione e mitigazione, approvati dalla U.E. per la tutela delle aree della Rete Natura 2000 della laguna, è prevista anche la ricostituzione di velme e barene e che il piano degli interventi, ai sensi della Direttiva Habitat e Uccelli, accogliendo le richieste della Commissione europea, prevede che il piano di monitoraggio delle misure di compensazione sia svolto in un arco temporale di 30 anni, da aggiornare dopo 10 e 20 anni, per valutare l'efficacia delle metodologie di indagine adottate ed integrarle od aggiornarle, anche in funzione delle nuove condizioni ambientali che si dovessero essere nel frattempo instaurate in Laguna di Venezia e nell'intero Nord Adriatico;
- CONSIDERATO che, data la complessità della situazione della laguna, gli indicatori e la struttura del sistema informativo per il monitoraggio, sono fondamentali per valutare gli eventuali impatti, l'efficacia ed efficienza degli interventi, previsti sia nel piano delle mitigazioni e compensazioni della Direttiva Habitat, sia nel piano di recupero morfologico, verificando gli effetti che i piani e le opere ivi previsti inducono sul contesto ambientale di area vasta, anche in considerazione del rapporto tra il sito e la regione biogeografica di appartenenza;
- CONSIDERATO che è necessario coordinare i diversi processi di monitoraggio, confrontando o aggregando i risultati, anche in considerazione delle mutevoli condizioni di eustatismo che implicano la gestione del rischio costiero e il mantenimento di habitat costieri in buono stato ecologico, nel quadro dei cambiamenti climatici.

- CONSIDERATA l'opportunità che il monitoraggio degli interventi di compensazione e ogni sua periodica revisione nell'arco dei 30 anni programmati, sia verificato e correlato con l'andamento dello *stato di conservazione* dell'intera ZPS Laguna di Venezia e dei SIC correlati, nell'ambito un livello di monitoraggio cosiddetto di "area vasta";
- CONSIDERATA l'esigenza di ricondurre a sistema tutte le attività di monitoraggio ambientale che riguardano la Laguna di Venezia ed il territorio ad essa afferente e che sono attuate in recepimento delle diverse normative comunitarie, nazionali e regionali in tema di tutela dell'ambiente;
- CONSIDERATO che la laguna di Venezia è un'area particolarmente vulnerabile agli impatti dei cambiamenti climatici e sensibile alle misure di risposta e che l'amplificarsi in intensità e frequenza dei fenomeni estremi rende necessario rafforzare il monitoraggio degli impatti dei cambiamenti climatici e delle misure di adattamento su scala nazionale, in particolare nelle aree più vulnerabili, nonché verificare che le azioni di adattamento non alterino nel tempo l'equilibrio ambientale degli ambiti in cui sono intraprese.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1
(Premesse)

Il presente Protocollo di Intesa costituisce un aggiornamento del Protocollo di Intesa già sottoscritto tra le parti in data 20 novembre 2014, collocandosi sempre nell'ambito delle iniziative in attuazione dell'Accordo di Programma tra MATTM, MIT e Regione del Veneto, sottoscritto in data 17 giugno 2013, in particolare rispetto a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 e dall'art. 5, comma 1 e 2, del suddetto AdP.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente Articolo.

Art. 2
(Oggetto)

Il presente aggiornamento del Protocollo di Intesa regolamenta i rapporti tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, per le attività che la stessa Regione curerà nell'ambito dei monitoraggi ambientali delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte, al fine di ottemperare alle finalità previste dal Piano delle Misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC IT3250003; IT3250023; IT3250031; IT3250030 e della ZPS IT3250046 e nell'ambito delle proprie competenze sull'attuazione della rete Natura 2000, e quale garante della corretta conduzione dei monitoraggi nel rispetto delle direttive e prescrizioni comunitarie.
Per tali attività la Regione del Veneto è subentrata ad ISPRA, in forza del citato Accordo di Programma del 17 giugno 2013.

In tale contesto, la Regione del Veneto, avvalendosi delle proprie Strutture e dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), provvederà a:

1. verificare e validare l'esecuzione dei monitoraggi ambientali dei cantieri e delle relative opere di mitigazione per le annualità B12 e B13;
2. verificare e validare l'esecuzione dei monitoraggi ambientali relativi alle opere di compensazione;
3. valutare i dati prodotti e le elaborazioni dei risultati, ai fini della verifica del raggiungimento degli obbiettivi relativi alla rete Natura 2000;
4. fornire le risultanze del monitoraggio agli organi istituzionali competenti, per il loro inoltro alla Commissione Europea;
5. garantire la gestione e l'aggiornamento dell'apposito sito web d'informazione pubblica, con particolare riferimento alle prescrizioni comunitarie.

Art. 3

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa)

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al 31/12/2019, al fine di permettere l'elaborazione dei dati raccolti alla conclusione delle attività degli anni di monitoraggio B12 e B13. Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare, in forma scritta, la vigenza del presente Protocollo di Intesa.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

Per le attività di cui all'Articolo 2, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, garantisce il trasferimento della somma di euro 600.000,00, per ciascuno degli anni di monitoraggio denominati B12 e B13, a valere sulle risorse previste per la realizzazione del Sistema MoSE, ai sensi dell'Articolo 1 della L. 139/1992.

L'erogazione di tale importo avverrà direttamente a favore di ARPAV in un apposito conto che sarà indicato dalla stessa Agenzia, secondo le seguenti modalità:

- il primo, il secondo e il terzo acconto, dell'importo di € 150.000,00 ciascuno, saranno erogati a seguito della presentazione dei rispettivi rapporti quadrimestrali, di cui all'art. 6 del presente Protocollo;
- il saldo finale, pari a € 150.000,00, sarà erogato previa presentazione della Relazione finale di cui all'art. 7 del presente Protocollo e della rendicontazione delle spese sostenute,.

La Regione del Veneto, avvalendosi di ARPAV, procederà alla valutazione tecnica sulle attività di monitoraggio dei cantieri relativamente alle annualità B8 – B9 e B10 (non interessate dalle precedenti attività di valutazione da parte di ISPRA), destinando, a copertura delle relative spese, le economie generate

nell'ambito delle attività relative agli anni B11, B12 e B13, secondo modalità che la Regione del Veneto comunicherà al Provveditorato e regolamenterà con ARPAV nella convenzione attuativa tra la Regione stessa e l'Agenzia. Il tutto a partire dal B8 e nei limiti delle medesime risorse economiche disponibili.
Eventuali ulteriori economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per far fronte a nuove esigenze di monitoraggio che dovessero rendersi necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nell'ambito delle attività di controllo e validazione dei monitoraggi sia delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale, sia dei cantieri oltre la conclusione programmata dell'anno di monitoraggio B13.

Art. 5
(Attività di monitoraggio proattivo di area vasta)

Le attività di monitoraggio proattivo dell'area vasta della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante saranno oggetto di uno specifico addendum, ad integrazione del presente accordo.
In particolare, le parti si riservano di definire tali attività sulla base della versione definitiva del Piano di Monitoraggio delle misure di compensazione, attualmente in fase di ultimazione da parte del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.

Art. 6
(Nomina dei responsabili del Protocollo d'Intesa)

Le parti, entro trenta giorni dalla sottoscrizione, provvederanno alla designazione dei rispettivi responsabili dell'attuazione del presente aggiornamento del Protocollo d'Intesa, con apposita comunicazione, da inviare mediante posta elettronica certificata alla controparte.

Art. 7
(Obblighi)

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia si impegna, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, a:

- fornire alla Regione del Veneto, con la necessaria tempestività e completezza, tutti i dati necessari per l'espletamento delle attività di cui all'Articolo 2;
- comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'esecuzione dei monitoraggi;
- fornire annualmente alla Regione del Veneto il cronoprogramma delle attività di monitoraggio previste, che dovrà pervenire con un anticipo di 1 mese rispetto all'avvio delle stesse;

La Regione del Veneto provvede, ~~i~~n esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, avvalendosi di ARPAV, a:

- predisporre le attività volte a dare attuazione alla propria funzione di controllo sui monitoraggi;
- tenere puntualmente informati il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia sulle attività effettuate;
- redigere, di norma ogni quattro mesi, o comunque in un periodo pari ad un quarto del piano di monitoraggio da validare, un rapporto sulle attività svolte e una relazione di sintesi annuale.

Art. 8

(Accesso agli atti)

Per quanto attiene alla divulgazione dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo, si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli atti.

Art. 9

(Proprietà dei risultati)

I risultati delle attività svolte, come anche la documentazione raccolta e utilizzata, non potranno essere in alcun modo riutilizzati o fatti oggetto di pubblicazioni, da parte di soggetti terzi, senza il preventivo assenso scritto delle parti.

Art. 10

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 11

(Risoluzione)

Il presente Protocollo può essere risolto in ogni momento, qualora sopraggiunga, in capo ad una delle parti, l'impossibilità di attendere o proseguire gli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora una delle stesse incorra in gravi inadempienze alle disposizione del medesimo Protocollo, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

Art. 12
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio presso:

- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia, in Venezia, Palazzo X Savi - San Polo n. 19.
- la Regione del Veneto, in Venezia Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901.

Art. 13
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Art. 14
(Foro competente)

Si elegge il Foro di Venezia quale autorità giudiziaria competente a dirimere le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo di Intesa, che si compone di 14 articoli, redatto su nove facciate intere e sin qui della decima, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia	Per la Regione del Veneto
_____	_____

(Codice interno: 375594)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1108 del 31 luglio 2018

Approvazione, in attuazione delle delibere di Giunta regionale n. 1858/2012, n. 2314/2012 e n. 1058/2018, della convenzione regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per la prosecuzione delle attività di caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento definitivo di rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area denominata "Ex Nuova Esa", in Comune di Marcon (VE) e in Comune di Mogliano Veneto (TV).

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema del disciplinare che regolamenta i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per la prosecuzione degli interventi di caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti, anche pericolosi, presenti nel sito "Ex Nuova Esa", ricadente nei territori comunali di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 11 del 05.03.2009 "Legge Speciale per Venezia. Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia in attuazione del Piano Direttore 2000" - Riparto dei fondi 2007/2009 - scheda di progetto n. B9, nona fase -, ha assegnato al Comune di Marcon un contributo di € 2.000.000,00 per l'intervento di messa in sicurezza dell'area denominata "ex Nuova Esa".

Il sopracitato provvedimento consiliare è stato recepito dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1270 del 05.05.2009.

Nell'area "Ex Nuova Esa", ubicata in parte in Comune di Marcon (VE) ed in parte in Comune di Mogliano Veneto (TV), sono presenti rifiuti speciali anche pericolosi, posti sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria nel marzo 2004.

Con Ordinanze n. 10 del 13.02.2012 del Comune di Marcon e n. 46 del 15.03.2012 del Comune di Mogliano Veneto, è stato intimato alla ditta, proprietaria dei rifiuti, e al proprietario dell'area, di procedere allo smaltimento dei rifiuti stessi, con riserva di agire in via sostitutiva e in danno, nel caso di non ottemperanza dei provvedimenti ordinatori da parte dei soggetti obbligati.

Risulta dalla Delibera del Consiglio Comunale di Marcon n. 58 del 30.07.2012, nonché dalla Delibera del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto n. 53 del 19.07.2012, che i termini fissati per l'esecuzione dei provvedimenti ordinatori sono scaduti senza che i soggetti obbligati vi abbiano provveduto. Pertanto, i comuni interessati devono intervenire in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006.

Sulla base della Relazione congiunta dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Venezia e ARPAV - Dipartimento di Venezia, redatta in data 27.07.2012, relativa alle "Attività di rimozione dei rifiuti pericolosi presso il sito della "Ex Nuova Esa", sono state individuate le priorità di rimozione ed avvio a smaltimento, confinamento e smassamento dei rifiuti in stato di abbandono.

In tale contesto, con la sopracitata Delibera del Consiglio Comunale di Marcon n. 58/2012 è stato altresì richiesto alla Regione di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di ripristino ambientale, riguardante lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato e del decoro dei luoghi nel sito "ex Nuova Esa", data la particolare complessità dell'intervento.

Anche il Comune di Mogliano Veneto, con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 19.07.2012, ha chiesto alle Regione di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto di cui trattasi.

La Giunta Regionale, in accoglimento delle richieste formulate dal Comune di Marcon e dal Comune di Mogliano Veneto, con Deliberazione n. 1858 del 18.09.2012, ha individuato Veneto Acque S.p.A. quale soggetto attuatore dell'intervento, e nel contempo, ha assegnato alla stessa Società il contributo di € 2.000.000,00, precedentemente assegnato al Comune di Marcon con D.G.R. 1270/2009, rinviando ad un successivo provvedimento l'approvazione dello schema di convenzione regolante l'esecuzione delle attività, le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.

Con nota prot. n. 668/2012 del 07.11.2012, Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso il quadro economico di massima relativo agli interventi di cui trattasi.

Con Deliberazione n. 2314 del 20.11.2012, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per la realizzazione degli interventi previsti dalla D.G.R. n.1858/2012 presso l'impianto denominato "Ex Nuova Esa" ubicato nei comuni di Marcon e di Mogliano Veneto.

Veneto Acque S.p.A. ha quindi avviato la prima fase di allontanamento dei rifiuti sulla base di specifica Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n. 55 del 10.10.2013, attraverso affidamento a ditta specializzata selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, consistente nella rimozione e smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5 "penta solfuro di fosforo" (Fase 1 - Smaltimento).

L'attività di 1° fase è poi proseguita mediante la Messa In Sicurezza di Emergenza di taluni rifiuti pericolosi a fronte del rinvenimento di tracce di mercurio durante le operazioni di pulizia del guano all'interno del capannone identificato "C".

Tale attività è stata avviata sulla base della Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n.8 del 05.03.2014 (Fase 1 - MISE).

A seguito delle attività di Messa In Sicurezza di Emergenza, Veneto Acque S.p.A. ha redatto una mappatura dei rifiuti all'interno del sito "Ex Nuova Esa", proponendo uno specifico Piano di smaltimento che è stato sottoposto alla visione ed approvazione da parte dei Comuni interessati.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 30.10.2014, l'Amministrazione Comunale di Marcon ha espresso il nulla osta all'attuazione del suddetto Piano di smaltimento.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 04.11.2014, l'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto ha espresso il nulla osta all'attuazione del medesimo Piano di smaltimento.

A seguito del completamento della Messa In Sicurezza di Emergenza e dell'approvazione del Piano di smaltimento, Veneto Acque S.p.A. ha avviato la 2° fase di allontanamento di rifiuti, consistenti in quei rifiuti riconfezionati nella Messa In Sicurezza di Emergenza, oltre ad ulteriori rifiuti pericolosi.

Tale fase è stata avviata su Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n. 82 del 13.11.2014, mediante la selezione di un operatore economico specializzato, avvenuta con procedura ad evidenza pubblica (Fase 2 - Smaltimento).

Con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 67 del 27.04.2017, è stato determinato il contributo definitivo spettante a Veneto Acque S.p.A., e disposta la liquidazione del saldo, per un importo complessivo di € 1.731.384,83.

Una volta ultimata la 2° fase di intervento, che ha previsto lo smaltimento di 164.640 kg di rifiuti pericolosi

e lo smaltimento/messa in sicurezza di emergenza di ulteriori 186.750 kg di rifiuti pericolosi, la Conferenza

di Servizi, convocata dal Comune di Marcon in data 16.12.2016, ha preso atto delle attività fino a quel momento realizzate, richiedendo a Veneto Acque S.p.a di redigere un documento riepilogativo dello stato di avanzamento dei lavori finora eseguiti, nonché del programma degli interventi necessari a completare le attività di smaltimento e allontanamento dei rifiuti ancora presenti, attestando ad ogni modo che eventuali ulteriori operazioni di bonifica si sarebbero potute avviare senza necessità di ulteriori pronunciamenti.

Veneto Acque ha elaborato il "Documento riepilogativo delle attività svolte da Veneto Acque s.p.a.", datato 27.12.2016, da cui si evince che i rifiuti pericolosi e non pericolosi ancora da smaltire all'interno dell'area "Ex Nuova Esa" ammontano a 16.450.550 kg.

Si rammenta che l'area interessata è ubicata all'interno del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e i rifiuti ancora presenti possono costituire fonte di elevato rischio ambientale, anche in considerazione della prossimità all'area in questione del fiume di risorgiva Zero.

In data 28.12.2016, è stato organizzato un sopralluogo per prendere atto dello stato dei luoghi, nonché per individuare alcune priorità di intervento, con l'obbiettivo di impegnare le economie risultanti dalle attività di cui alla fase 1 e 2 sopra menzionate.

Successivamente, è stata convocata una Conferenza di Servizi presso il sito in questione in data 06.06.2018, e un'altra Conferenza presso il Comune di Marcon, in data 19.06.2018, al fine identificare le modalità di prosecuzione degli interventi, in considerazione della possibilità di utilizzare ulteriori risorse finanziarie a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale, per un importo complessivo di €835.485,17.

In tale contesto, si è convenuto di mantenere le priorità di intervento già segnalate nel documento "Attività di rimozione rifiuti pericolosi presso il sito delle Ex Nuova Esa, via Fornace 44 a Marcon; Relazione tecnica per l'individuazione dei primi

provvedimenti", predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, del 27.07.2012.

Le priorità, conseguentemente, risultano essere le seguenti:

- PRIORITA' 4: smassamento e smaltimento urgente del cumulo di materiali plastici pressati, stimati grossolanamente in 6.000.000 kg (pari a circa 14.000 mc), valutando lo smaltimento non solo attraverso l'incenerimento ma anche attraverso il conferimento in discarica;
- PRIORITA' 5: caratterizzazione urgente dei rifiuti presenti nel parco serbatoi finalizzato al loro smaltimento, partendo prioritariamente dalle cisterne in vetroresina e dai serbatoi che evidenziano perdite, emissioni di odori, principi di corrosione, condizioni di maggior rischio, in relazione allo stato di conservazione ed efficienza delle vasche di contenimento, per un totale stimato di circa 1.100.000 kg (pari a 1.100 mc).

Veneto Acque S.p.A., nel documento programmatico relativo alle attività di smaltimento dei rifiuti ancora presenti nel sito "Ex Nuova Esa", trasmesso con nota prot. n. 324/2018 del 26/07/2018 (acquisita agli atti al prot. n. 313795 del 26/07/2018), ha quantificato preliminarmente l'importo economico per lo smaltimento dei rifiuti di cui alle priorità 4 e 5 sopra elencate in € 1.530.000,00, come di seguito riportato:

- € 1.200.000,00 per quanto attiene alla rimozione del cumulo di plastici relativi alla priorità 4;
- € 330.000,00 per l'allontanamento e lo smaltimento del contenuto dei serbatoi.

Con Deliberazione n. 1058 del 17.07.2018, la Giunta Regionale del Veneto ha sbloccato una parte degli avanzi di amministrazione vincolati a favore di interventi programmati, con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia e dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, per un importo complessivo di € 21.906.105,93. Tra tali interventi, è stata confermata la disponibilità di € 835.485,17 da destinarsi al proseguimento delle attività di bonifica degli impianti "Ex Nuova Esa".

In considerazione del fatto che tale finanziamento non è sufficiente per coprire gli interventi di cui alle priorità indicate dalla Conferenza di Servizi del 19.06.2018, Veneto Acque S.p.A. propone il seguente crono programma degli interventi:

1. fase progettuale di approfondimento: approfondimenti tecnici, quantitativi e qualitativi sui rifiuti individuati con priorità 4 (plastiche);
2. fase di affidamento: selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di rimozione e smaltimento mediante appalto a misura, relativamente ai rifiuti con priorità 4 (plastiche);
3. fase di smaltimento: avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti, per le quantità possibili in relazione al finanziamento disponibile, relativamente ai rifiuti con priorità 4 (plastiche);
4. fase relativa ad ulteriori approfondimenti e messa in sicurezza: prosecuzione degli approfondimenti tecnici di cui al primo punto, relativamente agli ulteriori rifiuti individuati nel verbale della conferenza di servizi del 19/6/2018, ovvero priorità 5 (fondame serbatoi), verifica coperture in eternit e sistemazione teli;
5. ulteriore fase di smaltimento: parallelamente alle attività di cui ai punti precedenti, la Società interpellerà e coordinerà le attività di smaltimento non onerose a cura di Veritas S.p.a., relativamente ai rifiuti non contaminati che possono essere ritirati, previo dissequestro da parte dei Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

Con il presente provvedimento, si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., riportato in **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di attuazione e rendicontazione delle attività programmate, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, ed in particolare della L.R. n. 27 del 7 novembre 2003 e del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 17 del 27.02.1990 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. n.207 del 05.10.2010;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la D.C.R. n. 11 del 05.03.2009;

VISTA la D.G.R. n. 1270 del 05.05.2009;

VISTA la D.G.R. n. 1551 del 08.06.2010;

VISTA la D.G.R. n. 1858 del 18.09.2012;

VISTA la D.G.R. n. 2314 del 20.11.2012;

VISTA la D.G.R. n. 1058 del 17.07.2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 3.12.2012.

delibera

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., così come riportato nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolante le modalità di prosecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti ancora presenti nel sito denominato "Ex Nuova Esa", ricadente nei territori comunali di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV);
3. Di incaricare il Direttore della Direzione Ambiente di provvedere alla sottoscrizione della Convenzione, in rappresentanza della Regione del Veneto;
4. Di determinare in € 835.485,17, IVA compresa, l'importo complessivo delle obbligazioni di spesa, a valere nell'esercizio 2018, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Ambiente, disponendo la seguente ripartizione a carico di fondi della Legge Speciale per Venezia, stanziati con D.G.R. n. 1058/2018 sul bilancio regionale 2018-2020:

    - capitolo di spesa n. 50527 avente ad oggetto "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - quarta fase - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 04.10.1996, n.515)", ripartito con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 45/1999, scheda di progetto B/19 quarta fase, per € 268.615,17 e € 25.000,00, che presenta sufficiente disponibilità;
    - capitolo di spesa 50531 avente ad oggetto "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - sesta fase - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (L. 23.12.1998, n.448)", ripartito con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 23/2000, scheda di progetto B9 ECO 6, per € 541.870,00, che presenta sufficiente disponibilità.

5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 e dell'art.26 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33.
6. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8. Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque SpA., al Comune di Marcon (VE), al Comune di Mogliano Veneto (TV), alla Città Metropolitana di Venezia, alla Provincia di Treviso, ai Dipartimenti Provinciali ARPAV di Venezia e Treviso.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1108 del 31 luglio 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, PRESENTI NELL'AREA DENOMINATA "EX NUOVA ESA" NEI COMUNI DI MARCON (VE) E MOGLIANO VENETO (TV)

TRA

La Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, Cod. Fisc. 80007580279, rappresentata da ……., il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, di seguito denominata "Regione"

E

Veneto Acque S.p.A. con sede a Mestre – Venezia, via Torino, 180, Cod. Fisc. 03875491007, di seguito denominata "Società", rappresentata per la firma del presente atto da …….…….

PREMESSO CHE

- nell'area "ex Nuova ESA", ricompresa in parte nel territorio comunale di Marcon (VE) ed in parte nel territorio comunale di Mogliano Veneto(TV), sono presenti rifiuti speciali, anche pericolosi, posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria nel marzo 2004;
- il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 11 del 05.03.2009, nell'ambito del riparto dei fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del suo bacino scolante, ha assegnato al Comune di Marcon un contributo di € 2.000.000,00 per l'intervento di messa in sicurezza dell'area denominata "ex Nuova Esa";
- il sopracitato provvedimento consiliare è stato recepito dalla Giunta Regionale con DGR n° 1270 del 5 maggio 2009;
- con Ordinanze n. 10 del 13.02.2012 del Comune di Marcon e n. 46 del 15.03.2012 del Comune di Mogliano Veneto, è stato intimato alla ditta, proprietaria dei rifiuti, e al proprietario dell'area, di procedere allo smaltimento dei rifiuti stessi, con riserva di agire in via sostitutiva e in danno, nel caso di inottemperanza ai provvedimenti ordinatori da parte dei soggetti obbligati;
- risultando scaduti i termini fissati per l'esecuzione dei provvedimenti ordinatori senza che i soggetti obbligati avessero provveduto agli adempimenti, si è reso necessario intervenire in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale di Marcon n. 58/2012 è stato richiesto alla Regione

del Veneto di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di ripristino ambientale previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, in danno dei soggetti destinatari della Ordinanza n. 10 del 13.02.2012, riguardante lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato e decoro dei luoghi presso l'ex impianto denominato "ex Nuova Esa" in Via Fornace, 44, data la particolare complessità dell'intervento ed in considerazione del fatto che il Comune si trova nella impossibilità di anticipare importi cospicui, nonché di gestire direttamente il contributo assegnato;

- con Delibera della Giunta Comunale di Marcon n. 151/2012 si è preso atto della Delibera del Consiglio Comunale n. 58/2012 e si è acconsentito al trasferimento alla Regione, o al soggetto da essa individuato, del contributo regionale di € 2.000.000,00 disposto con D.G.R. n. 1270/2009, in recepimento della D.C.R. n. 11/2009;
- con Delibera del Consiglio Comunale di Mogliano Veneto n. 53/2012 è stato richiesto alla Regione del Veneto di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto di cui trattasi, considerata l'onerosità e la complessità dell'intervento da attuare;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1858 del 18.09.2012, in accoglimento delle richieste formulate dal Comune di Marcon e dal Comune di Mogliano Veneto, è stato individuato Veneto Acque S.p.A. quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento, e nel contempo, è stato assegnato alla stessa Società il contributo regionale di € 2.000.000,00, precedentemente assegnato al Comune di Marcon con D.G.R. 1270/2009;
- sulla base della Delibera di Giunta Regionale n. 2314 del 20.11.2012, veniva sottoscritta la Convenzione per regolare i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., la quale stabiliva la rimozione e lo smaltimento definitivo dei rifiuti anche pericolosi presenti nell'area ove è ubicato l'ex impianto denominato "Ex Nuova Esa", con intervento prioritario per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5 "penta solfuro di fosforo", secondo quanto riportato nella relazione predisposta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia datato 27 luglio 2012, nonché veniva assegnato alla stessa Veneto Acque S.p.A. un contributo di € 2.000.000,00;
- Veneto Acque S.p.A., sulla base della Convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto nel 2012, ha eseguito una prima parte degli interventi previsti, suddivisi in due diverse fasi di attività:
  - allontanamento dei rifiuti sulla base dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n.55 del 10.10.2013, attraverso l'affidamento a una ditta specializzata selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, consistente nella rimozione e smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5 "penta solfuro di fosforo" (FASE 1 – SMALTIMENTO);
  - messa in sicurezza di emergenza di taluni rifiuti pericolosi a fronte del rinvenimento di tracce di mercurio durante le operazioni di pulizia del guano all'interno del capannone

identificato “C”, attività avviata con Ordinanza del Sindaco del Comune di Marco n.8 del 05.03.2014 (FASE 1 – MISE);

- allontanamento di rifiuti riconfezionati nella Messa in Sicurezza di Emergenza, oltre ad ulteriori rifiuti pericolosi, attività avviata con Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n.82 del 13.11.2014 mediante la selezione di un operatore economico specializzato con procedura ad evidenza pubblica e sulla base del Piano di Smaltimento redatto da Veneto Acque S.p.A. e approvato con D.G.C. del Comune di Marcon n.166 del 30.10.2014 e con D.G.C. del Comune di Mogliano Veneto n.250 del 04.11.2014 (FASE 2 – SMALTIMENTO);

- con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Ambiente n. 67 del 27.04.2017, è stato determinato il contributo definitivo, nonché la liquidazione del saldo a Veneto Acque S.p.A., che ha terminato n. 3 interventi raggruppati in n. 2 diversi appalti, ovvero n. 2 diverse fasi, per un importo complessivo di € 1.731.384,83;
- ultimata la 2° fase di intervento, che ha previsto lo smaltimento di 164.640 kg di rifiuti pericolosi e lo smaltimento/messa in sicurezza di emergenza di ulteriori 186.750 kg di rifiuti pericolosi, la Conferenza di Servizi, convocata dal Comune di Marcon in data 16.12.2016, ha preso atto delle attività condotte, richiedendo a Veneto Acque S.p.a di redigere un documento riepilogativo che rappresentasse lo Stato di Avanzamento dei Lavori e che evidenziasse i rifiuti che rimanevano da smaltire, attestando ad ogni modo che eventuali ulteriori operazioni di bonifica sarebbero potute essere avviate senza necessità di ulteriori pronunciamenti;
- la Società ha elaborato il “Documento riepilogativo delle attività svolte da Veneto Acque s.p.a.” del 27.12.2016, con riferimento al “piano di rimozione e smaltimento” approvato dal Comune di Marcon con delibera n.166/2014 e dal Comune di Mogliano Veneto con delibera n. 250/2014, da cui si evince che i rifiuti pericolosi e non pericolosi ancora da smaltire all’interno dell’area della Ex Nuova Esa ammontano a 16.450.550 kg;
- in data 28.12.2016, la Conferenza di Servizi ha preso atto dello stato dei luoghi attraverso un sopralluogo sul posto ed ha individuato alcune priorità di intervento con l’obbiettivo di impegnare le economie risultanti dalle attività di cui alla fase 1 e 2 sopra menzionate;
- una ulteriore Conferenza di Servizi è stata convocata presso il sito in questione in data 06.06.2018, e successivamente presso il Comune di Marcon in data 19.06.2018, al fine di verificare lo stato dei luoghi e identificare le modalità di prosecuzione degli interventi;
- detta Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 250386 del 29.06.2018, ha convenuto di mantenere le indicazioni di priorità di intervento già segnalate nel documento “Attività di rimozione rifiuti pericolosi presso il sito delle Ex Nuova Esa, via Fornace 44 a Marcon; Relazione tecnica per l’individuazione dei primi provvedimenti”, predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, del 27.07.2012;
- la Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.a., per la realizzazione degli

4eb65a42

interventi previsti dalla D.G.R. n. 1858 del 18 settembre 2012 presso l'impianto denominato "Ex Nuova Esa", è scaduta il 31.12.2016;

- con Deliberazione n. 1058 del 17.07.2018, la Giunta Regionale del Veneto ha sbloccato una parte degli avanzi di amministrazione vincolati a favore di interventi programmati, con i fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia e dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, per un importo complessivo di € 21.906.105,93;
- tra l'elenco degli interventi finanziabili, è compreso il proseguimento delle attività di bonifica degli impianti "Ex Nuova Esa", per un importo complessivo di € 835.485,17;

CONSIDERATO CHE

- l'area "ex Nuova Esa" è ubicata all'interno del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e i rifiuti presenti in tale area sono stoccati con modalità tali da costituire una fonte di elevato rischio ambientale, come risulta dalla relazione predisposta congiuntamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, trasmessa alla Regione del Veneto dal Comune di Marcon con nota n. 19003 del 14.08.2012;
- tale relazione descrive lo stato dei luoghi, le modalità con le quali sono stoccati i rifiuti ed il livello di rischio ambientale indotto da tale stoccaggio, indicando le priorità per lo smaltimento dei rifiuti;
- Veneto Acque S.p.A. ha concluso le prime due fasi di caratterizzazione, allontanamento e smaltimento di rifiuti;
- Veneto Acque S.p.A. è una società *in house* interamente partecipata dalla Regione del Veneto e si configura l'esistenza di un controllo, da parte della Regione del Veneto su Veneto Acque S.p.A., assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- la Società svolge inoltre un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto e pertanto sussistono in capo alla Società i requisiti generali richiesti in materia di *"in house providing"* dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici");
- lo Statuto di Veneto Acque S.p.A., approvato con D.G.R. n. 3458/2009, prevede tra gli oggetti sociali la bonifica di siti inquinati di competenza pubblica ed in particolare:
  - progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione;
  - studi in materia di bonifica;
  - indagini ambientali;
  - piani di caratterizzazione;
  - analisi di rischio;
  - piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica;

- attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali;

TUTTO CIO' PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha per oggetto la prosecuzione, da parte di Veneto Acque S.p.A., delle attività di caratterizzazione analitica, di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area ove è ubicato l'impianto denominato "ex Nuova Esa", sito ricompreso parte in Comune di Marcon (VE) e parte in Comune di Mogliano Veneto (TV).
Sulla base delle indicazioni di priorità di intervento già segnalate nel documento "Attività di rimozione rifiuti pericolosi presso il sito delle Ex Nuova Esa, via Fornace 44 a Marcon; Relazione tecnica per l'individuazione dei primi provvedimenti", predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, del 27.07.2012, saranno oggetto di intervento prioritario:

- PRIORITA' 4: smassamento e smaltimento urgente del cumulo di materiali plastici pressati, stimati grossolanamente in 6.000.000 kg pari a circa 14.000 mc, valutando lo smaltimento non solo attraverso l'incenerimento ma anche attraverso il conferimento in discarica;
- PRIORITA' 5: caratterizzazione urgente dei rifiuti presenti nel parco serbatoi finalizzato al loro smaltimento, partendo prioritariamente dalle cisterne in vetroresina e dai serbatoi che evidenziano perdite, emissioni di odori, principi di corrosione, condizioni di maggior rischio, in relazione allo stato di conservazione ed efficienza delle vasche di contenimento, per un totale stimato di circa 1.100.000 kg relativi a 1.100 mc.

In particolare, a fronte della disponibilità finanziaria pari a € 835.485,17 recata dalla DGR n° 1058 del 17.07.2018, si ipotizza l'attuazione delle seguenti attività:

1. Fase progettuale e di approfondimento: approfondimento tecnici quantitativi e qualitativi sui rifiuti individuati con priorità 4 (plastiche);
2. Fase di affidamento: selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di rimozione e smaltimento mediante appalto a misura, relativamente ai rifiuti con priorità 4 (plastiche);
3. Fase di smaltimento: avvio delle attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti, per le quantità possibili in relazione al finanziamento disponibile, relativamente ai rifiuti con priorità 4 (plastiche);
4. Fase relativa a ulteriori approfondimenti e messa in sicurezza: prosecuzione degli approfondimenti tecnici di cui al punto 1 relativamente agli ulteriori rifiuti individuati nel verbale della conferenza di

4eb65a42

servizi del 19/6/2018, di cui alla priorità 5 (fondame serbatoi), verifica coperture in eternit e sistemazione teli;

5. Ulteriore fase di smaltimento: parallelamente alle attività di cui ai punti precedenti, la Società interpellerà e coordinerà le attività di smaltimento non onerose a cura di Veritas S.p.a., relativamente ai rifiuti non contaminati che possono essere ritirati, previo dissequestro da parte dei Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Nelle modalità di esecuzione degli interventi, la Società dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Regione tramite la Direzione Regionale Ambiente.
Alla Società compete l'avvio a smaltimento definitivo dei rifiuti, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale.
Con riferimento alle attività individuate al punto 1, la Società dovrà provvedere alla predisposizione di una nota di aggiornamento, con cadenza semestrale, sull'andamento delle varie fasi dell'intervento che dovrà essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente.

ART.3 - PRESTAZIONI GARANTITE DA VENETO ACQUE S.p.A.

Veneto Acque S.p.A. si impegna a garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione proprie attrezzature e personale ed eventuali servizi esterni in appoggio, assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione.
Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione e la Società.

ART. 4 - DURATA DELLE ATTIVITA'

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione dello stesso sino al 30.06.2021.
Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente la vigenza della presente Convenzione.

ART. 5 – IMPORTO RICONOSCIUTO PER GLI INTERVENTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo che la Regione riconosce a Veneto Acque S.p.A. per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari a € 835.485,17, IVA compresa.

4eb65a42

L'erogazione di tale importo avverrà direttamente a favore di Veneto Acque S.p.A., secondo le seguenti modalità:

a) il primo acconto, di € 83.548,52, pari al 10% dell'importo complessivo, dopo la sottoscrizione della presente convenzione, entro trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione scritta da parte di Veneto Acque SpA attestante l'avvio delle attività;

b) il secondo acconto, di € 668.388,13, pari al 80% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla presentazione del primo rendiconto finanziario, dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 dell'importo pagato a titolo di primo acconto;

c) il saldo finale, dell'importo massimo di € 83.548,52, a conclusione di tutte le attività, a presentazione della documentazione tecnica finale, entro trenta giorni dalla presentazione da parte di Veneto Acque SpA della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute

Eventuali ulteriori economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per proseguire negli interventi di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti presenti nell'area dell'impianto denominato "ex Nuova Esa", previa comunicazione ed autorizzazione da parte della Regione del Veneto – Direzione Ambiente.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono relative a:

a) documentate spese tecniche per l'avvio a smaltimento definitivo dei rifiuti, comprensivo delle attività preliminari, la direzione lavori, la redazione del piano di sicurezza, la contabilizzazione, l'assistenza lavori, il collaudo dei lavori, i rilievi, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenze specialistiche, indagini preliminari e per gli studi ambientali strettamente necessari alla fase progettuale degli interventi programmati, la gestione delle gare di appalto e dei procedimenti amministrativi, anche se realizzate con personale interno di Veneto Acque SpA e comunque certificate dal Responsabile del Procedimento, sulla base di fogli orari o altre modalità di rilevazione;

b) eventuali ulteriori spese tecnico-amministrative di cui all'art.16, comma 7, del DPR n.207/2010 e all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

c) spese per le procedure ad evidenza pubblica (pubblicità);

d) spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), certificate dal Responsabile del Procedimento;

e) servizi specialistici di supporto tecnico–scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali;

4eb65a42

f) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, verifica e validazione delle fasi progettuali, validazione dati ed audit;

g) spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;

h) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, se dovuta.

Le eventuali spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
L'esecuzione di eventuali lavori aggiuntivi, a completamento dell'intervento programmato, dovrà comunque rispettare quanto previsto dalla normativa statale e regionale in merito ai procedimenti di approvazione ed alle procedure di affidamento di opere pubbliche.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad osservare quanto stabilito nella presente convenzione.
La Società dovrà inoltre provvedere ad installare, sul luogo dei lavori, un tabellone di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., recante le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato a evidenziare la partecipazione della Regione Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone, secondo la tipologia grafica riportata nell'allegato "A" alla presente convenzione, che ne forma parte integrante.
Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la dicitura "Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia".
Tale dicitura dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con caratteri e colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

ART. 8 - CODICE UNICO DI PROGETTO

La Società provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002. È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza di codici C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

4eb65a42

ART. 09 - RISOLUZIONE

La presente Convenzione può essere risolta in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere rispetto agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora uno dei contraenti incorra in gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della medesima convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tab. All. "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, sarà soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2° del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni.

La presente convenzione, che si compone di 10 articoli, redatta su 8 facciate intere e si qui alla nona, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto
Direzione Ambiente

Per Veneto Acque SpA

4eb65a42

(Codice interno: 375597)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1109 del 31 luglio 2018

GEA s.r.l. - Discarica tattica regionale del Veneto per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, loc. Cà Brusà in Comune di Sant'Urbano (PD). Rideterminazione della tariffa di smaltimento dei rifiuti a valere dal 1° gennaio 2017.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 3 del 2000, l'aggiornamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani della discarica, sita in comune di Sant'Urbano (PD), stabilendone l'applicazione a far data dal 1° gennaio 2017.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In Comune di Sant'Urbano (PD) è ubicata la discarica per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi che, con delibera n. 321 del 14 febbraio 2003, è stata individuata dalla Giunta regionale come impianto *"tattico regionale"* ovverossia, come impianto strategico in grado di sopperire a situazioni - eccezionali ed emergenziali - di gestione dei rifiuti urbani prodotti in Veneto.

L'impianto è inserito nella pianificazione regionale di settore (Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali - DCR n. 30/2015) e adeguato, ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2003, con delibera di Giunta regionale n. 2542 del 06 agosto 2004.

La tariffa di smaltimento attualmente in vigore è stata approvata con delibera di Giunta regionale n. 2112 del 10.11.2014 su parere favorevole, con prescrizioni, n. 3941 della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) in data 25/03/2010 e ammonta a 63,84 €/t, I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi.

Tutto ciò premesso, si dà conto che, con nota prot. n. 340/2016 del 05.12.2016 la società Gea Srl ha presentato una proposta di revisione della tariffa di conferimento da applicare a far data dal 01/01/2017, predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della L. R. n. 3/2000, che dovrebbe aumentare da 63,84 €/Tonn a 70,24 €/Tonn (+ 10.03%), I.V.A. contributi e tributi di legge esclusi.

Con successiva nota prot. n. 345/2016 del 12.12.2016 la Ditta ha trasmesso un nuovo piano economico e finanziario (elaborato R-8), a completamento della documentazione progettuale presentata nell'ambito dell'istanza concernente la *"Variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex DGRV n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" ubicata presso il Comune di Sant'Urbano (PD) - Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A.*", che è stata approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1° dicembre 2016.

Con nota n. 79822 del 27.02.2017 è stato chiesto alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. Commissione VAS, VINCA e NUVV un parere sulla congruità della tariffa proposta dalla società Gea S.r.l. sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta.

Con successiva nota n. 357278 del 23.08.2017 si sono chieste integrazioni e chiarimenti, da parte della Segreteria tecnica del NUVV, relative alla proposta in questione, a cui la ditta ha risposto con nota n. 275/17 del 26.09.2017 e registrata al protocollo regionale al n. 402785 del 27.09.2017. La Segreteria Tecnica del NUVV, con nota n. 434658 del 18.10.2017, ha espresso le proprie valutazioni di congruità.

I criteri adottati dalla Ditta per la formulazione della tariffa di cui trattasi sono gli stessi delle precedenti proposte approvate e considerano, così come riconosciuto in occasione delle precedenti proposte tariffarie, la discarica come un impianto "*di lunga durata*" visto e considerato che l'attività è iniziata nel 1990 e ha un volume residuo di rifiuti conferibili pari a 2.180.749,47 m^3, corrispondente a 2.071.750 Tonn. Si evidenzia che i lavori eseguiti sul 1^ stralcio della discarica hanno determinato un recupero di volumi tecnici ottenuti sfruttando lo spazio occupato dai materiali impiegati, un tempo, per la copertura. Tali nuovi volumi, associati ai nuovi assestamenti della massa dei rifiuti già abbancati in entrambi gli stralci 1^ e 2^ hanno permesso di reperire complessivamente 365.000 m^3 che comporta la possibilità di conferire ulteriori quantitativi di rifiuti, pari a 346.750 Tonn, nel rispetto delle quote già approvate,

La proposta di revisione tariffaria presentata dalla ditta Gea srl è stata esaminata dalla Commissione tecnica regionale ambiente nella seduta del 28.01.2018, che si è espressa, condizionatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, con parere favorevole n.

4035 contenuto nell'**Allegato A**, posto a corredo, quale parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento.

Successivamente la Conferenza di Servizi del 19.03.2018, convocata con nota n. 92001 del 09.03.2018, ha approvato la tariffa, rideterminata secondo quanto riportato nel succitato parere della CTRA.

Pertanto, sulla base della documentazione presentata e conservata agli atti della competente Struttura regionale, delle considerazioni istruttorie fatte dagli Uffici che hanno curato l'iter amministrativo, delle valutazioni effettuate dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente nella seduta del 28.01.2018, nonché, di quanto deciso ed approvato dalla Commissione stessa con il parere n. 4035, la nuova tariffa di smaltimento da applicare ai conferimenti di rifiuti urbani a far data dal 1 gennaio 2017 è individuata in 69,75 €/t (sessantanove/75), I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 2006 s. m. i.;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 2003;

VISTO la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s. m. i.;

VISTO il parere n. 4035 del 28.01.2018 della Commissione Tecnica Regionale Ambiente;

VISTO l'art. 2 co. 2 della LR del 31 dicembre 2012 n. 54.

delibera

1. di prendere atto, facendo propria ogni valutazione e prescrizione, del parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale Ambiente (C.T.R.A.) n. 4035 del 28.01.2018 che viene posto in **Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la ditta Gea S.r.l. è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel parere di cui al punto 1, anche se non espressamente riportate nel presente deliberato;
3. di individuare, a valere dal 1 gennaio 2017, come tariffa di smaltimento da applicare per i conferimenti di rifiuti urbani l'importo di 69,75 €/t (sessantanove/75), I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi;
4. con riferimento alle somme spettanti come conguaglio alla tariffa individuata al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare una relazione che contenga il dettaglio sulle somme da richiedere per i rifiuti smaltiti nell'annualità 2017, nonché una proposta sulle modalità per l'estinzione del credito maturato da sottoporre all'approvazione dei successivi adeguamenti tariffari, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. n. 3/2000;.
5. di confermare, in linea con quanto stabilito nei precedenti atti che approvano le annuali revisioni tariffarie, l'opportunità che la Commissione incaricata dalla Regione Veneto con atto prot. n 3661/46.04 in data 03/04/2002 del collaudo tecnico-amministrativo della discarica, continui ad effettuare la verifica sulla corrispondenza delle previsioni progettuali, così come stabilito nella DGR n. 1111/2007, anche relativamente all'aspetto tariffario, rapportata alle effettive spese sostenute, esaminando preventivamente le risultanze istruttorie che gli Uffici sottopongono all'esame della Commissione tecnica Regionale Ambiente;
6. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di incaricare il Direttore del Dipartimento Ambiente della trasmissione del presente provvedimento al Comune di S. Urbano, alla Provincia di Padova, ai Consigli di Bacino Rifiuti del Veneto, ai Commissari liquidatori degli Enti responsabili di bacino del Veneto (PD1 - PD2 - PD3 - PD4), all'ARPAV e alla ditta Gea S.r.l.;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1109 del 31 luglio 2018

REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE

SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2018

O.D.G. N. 2

DIREZIONE AMBIENTE
IL DIRETTORE
Ing. Luigi Fortunato

PARERE N. 4035

OGGETTO: Discarica tattica regionale del Veneto per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, loc. Ca' Brusà in Comune di Sant'Urbano (PD). Rideterminazione tariffa a valere dal 01/01/2017.

1. Premessa

Con nota prot. n. 340/2016 del 05/12/2016 la società Gea Srl ha presentato una proposta di revisione della tariffa di conferimento da applicare a far data dal 01/01/2017 nella discarica tattica regionale di Sant'Urbano, predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 36 della L. R. 3/2000, che dovrebbe aumentare da 63,84 €/Tonn a 70,24€/Tonn (+ 10.03%).
Con successiva nota prot. n. 345/2016 del 12/12/2016 ha trasmesso un nuovo piano economico e finanziario - elaborato R–8, a completamento della documentazione progettuale presentata nell'ambito dell'istanza concernente la *"Variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex DGRV n. 2542/2004 relativa alla discarica"tattica regionale" ubicata presso il Comune di Sant'urbano (PD) Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A."*, che è stata approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1° dicembre 2016.
Con nota n. 79822 del 27.02.2017 è stato chiesto alla Direzione Commissioni Valutazioni U.O. Commissione VAS, VINCA e NUVV un parere sulla congruità della tariffa proposta dalla società Gea S.r.l. sulla base della documentazione trasmessa dalla ditta
Con successiva nota n. 357278 del 23.08.2017 si sono chieste integrazioni e chiarimenti, da parte della Segreteria tecnica del NUVV, relative alla proposta in questione, con particolare riferimento a:

- *I bilanci consultivi (fino al 2016) e previsionali (dal 2017 in poi) redatti secondo lo schema degli articoli del C.C. citati, anche in forma sintentica, al fine di verificare la sostenibilità economico – finanziaria della gestione del servizio*
- *Una relazione descrittiva sulle motivazioni per le quali il Gestore propone una tariffa superiore alla precedente del 10,33% che non appare in linea con le ipotesi di inflazione attuali. Tale risultato appare non in linea anche nel caso sia riferito al biennio 2016 – 2017.*

La Società, con nota n. 275/17 del 26.09.2017 e registrata al protocollo regionale al n. 402785 del 27.09.2017, ha trasmesso le integrazioni chieste sulle quali la Segreteria Tecnica del NUVV, con nota n. 434658 del 18.10.2017, ha espresso le proprie valutazioni di congruità.

2. Inquadramento amministrativo

L'istanza presentata con nota prot. n. 340/2016 intende ottemperare a quanto stabilito dall'art. 36, comma 3 della Legge Regionale n. 3 del 2000 s.m.i. che impone ai Gestori di impianti pubblici di presentare una proposta di revisione della tariffa di smaltimento da applicare ai rifiuti conferiti, e di seguito riportata:

3. Qualora il sistema di aggiornamento della tariffa non sia stato già previsto in sede di individuazione del soggetto gestore dell'impianto, al fine di consentire all'ente competente per l'approvazione del progetto l'approvazione della tariffa a valere per l'anno successivo entro il 30 giugno di ogni anno deve essere presentata all'ente medesimo la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento, formulata dal titolare a seguito di:
a) variazioni riscontrate a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;
b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;
c) nuove perizie di variante.

Il nuovo piano economico e finanziario – elab. R–8, è stato invece inoltrato nel rispetto di quanto previsto dalla prescrizione n. 7 del parere n. 605 del 05/08/2016 (Pag. 39/40) allegato al decreto n. 22 del 06.10.2016 e completa la documentazione presentata nell'ambito dell'istanza concernente la *"Variante migliorativa al Piano di Adeguamento*

25

e4f9a5a9

ex DGRV n. 2542/2004 relativa alla discarica"tattica regionale" ubicata presso il Comune di Sant'urbano (PD) Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A.".

3. Contenuti dell'istanza

3.1 Aggiornamento tariffa di smaltimento a valere dal 01/01/2017

L'attuale tariffa di smaltimento applicata ai rifiuti conferiti in discarica, a seguito dell'approvazione intervenuta con la DGRV n. 2112 del 10/11/2014, è di **63,84** €/t.
Tale tariffa, applicata a far data dal 1° gennaio 2015, non è comprensiva di IVA, contributi e tributi previsti dalla legge.
La proposta di revisione tariffaria in esame, presenta i seguenti elementi:

a) La decorrenza della tariffa è dal 1° gennaio 2017.

b) Il fattore di calcolo vita discarica passa da 17,686 a 14,083 anni, con relativa diminuzione dei valori calcolati utilizzando lo stesso, con un volume residuo di rifiuti conferibili pari a 2.180.749.47 m^3 pari a 2.071.750 Tonn;

c) I lavori eseguiti sul 1^ stralcio della discarica hanno determinato un recupero di volumi tecnici ottenuti sfruttando lo spazio occupato dai materiali impiegati, un tempo, per la copertura. Tali nuovi volumi, associati ai nuovi assestamenti della massa dei rifiuti già abbancati in entrambi gli stralci 1^ e 2^ hanno permesso di reperire complessivamente 365.000 m^3 così suddivisi:

   1. sul primo stralcio: 225.000 m^3 (estensione considerata 157.000 m^2);
   2. sul secondo stralcio 140.000 m^3 (estensione considerata 236.000 m^2);

   le nuove tonnellate di rifiuti che possono essere conferite, in aggiunta a quelle autorizzate, fatto salvo il rispetto delle quote approvate, è di 346.750 tonnellate.

d) Inserimento in tariffa di maggiori oneri derivanti dalla fornitura e posa in opera di un telo in HDPE anche sul 1^ Stralcio ad integrazione della copertura finale. L'apprestamento è stato approvato con il decreto del D.R.D.A. n. 166 del 01.12.2016 e la spesa è quantificata in 10.087.425,00 Euro, per un voce totale (10.12) pari a 29.199.060,4050 €. Questa voce di costo compare in tariffa già aggiornata con il coefficiente di adeguamento assunto per il 2017 pari a 2,8945, con un impatto tariffario pari a 14,0939 €/tonn, in aggiunta al precedente aumento di 8.005.000 inserito nel Cr 2016.

e) Come desumibile dal Computo Metrico (vedasi allegato 9 dell'aggiornamento del piano economico e finanziario - elaborato ottobre 2016) il mancato riconoscimento nel pacchetto di copertura del geocomposito drenante artificiale in sostituzione degli inerti, comunemente utilizzati per realizzare lo strato di drenaggio del biogas, comporta dei maggiori oneri da sostenete in quanto, il primo materiale proposto dalla Ditta, a parità di prestazioni fornite, costa meno degli inerti comunemente usati.

f) Inserimento di economie conseguenti il progetto di variante che interessa il fabbricato adibito a uffici per deterioramento della struttura portante del tetto, non realizzazione della mensa e realizzazione di un archivio per la conservazione dei documenti amministrativi relativi alla gestione della discarica. L'originaria proposta prevedeva una spesa di € 871.227,80, mentre, la variante (descritta nei paragrafi seguenti) comporta una spesa di € 433.579,59 con conseguente risparmio, inserito in tariffa come detrazione, di € 437 648,21.

g) Con riferimento agli aspetti autorizzativi, ai fini del calcolo della nuova tariffa, è considerata una potenzialità giornaliera una potenzialità giornaliera di smaltimento di 500 t/g.

h) Non sono inserite le spese per l'illuminazione in quanto l'importo da recuperare è già stato raggiunto con l'applicazione delle precedenti tariffe.

i) È stata inserita ex novo la spesa riguardante il "Ripristino ambientale", ovverossia, i costi da sostenere per attuare il Piano di ripristino ambientale approvato con il PdA del 2004. Tali costi non sono mai stati, fino ad oggi, inseriti in tariffa. Va evidenziato che la ditta, a suo tempo, aveva proposto l'attivazione di alcune possibili iniziative sul sito discarica che dovevano, negli intenti, consentire la copertura dei costi senza aggravio sulla tariffa (le iniziative ipotizzate, poi abbandonate, consistevano nella realizzazione di una pista di motocross, un campo per alianti, un centro addestramento cani, …).

26
e4f9a5a9

j) Detrazione di - 3,765 euro/ton sui vari costi di post gestione. Questa voce rappresenta un risparmio che si stima possa essere conseguito grazie alla riduzione della produzione di percolato che con la posa del telo HDPE anche sul 1^ stralcio si registrerà.

k) Infine, sono stati inseriti dei "Nuovi maggiori costi" per sopravvenute necessità di tipo gestionale che trovano descrizione nell' "elaborato R8/1 a - release Ottobre 2015" presentato nell'ambito del progetto di variante migliorativa 2014 al Piano di adeguamento ex DGRV 2542/2004 della discarica di Sant'Urbano valutato dalla Commissione VIA e approvato con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1° dicembre 2016. Nello specifico, i costi di cui trattasi sono riferiti a:

   a. Effettuazione di "*nuove analisi*" sui rifiuti conferiti in impianto. Tale verifica, che la ditta è tenuta ad eseguire ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica, è divenuta più complessa a seguito dell'entrata in vigore di alcune nuove norme per la classificazione dei rifiuti (modifica al D. Lgs. n. 152/2006 e la decisione 2000/532/CE con la decisione 955/2014 UE e del regolamento 1357/2014 UE).

   b. Realizzazione di "*Nuovi box in cls*" per il controllo dei rifiuti da smaltire in discarica, del tutto simili a quelli già esistenti in impianto. La realizzazione di dette nuove strutture è dettata dai tempi necessari per l'effettuazione delle analisi in laboratorio sui rifiuti conferiti in impianto che, con la nuova normativa risultano essere più lunghi.

   c. Acquisto di un "*Autocarro con sistema scarrabile*" che consenta di migliorare la movimentazione dei container carichi di rifiuti che vengono posizionati nei box in cls per le successive verifiche di ammissibilità.

   d. Realizzazione di un "*sistema automatico di bagnatura*" della strada interna parallela alla via principale di accesso alla discarica. Tale apprestamento fatto con irrigatori temporizzati consentirebbe di migliorare il controllo delle polveri verso l'esterno della discarica dovuto al traffico veicolare dei camion che conferiscono i rifiuti in discarica.

Tutte le voci inserite in tariffa rispettano i criteri e le modalità di calcolo assentite dalla C.T.R. sezione Ambiente e approvate dalla Giunta regionale in occasione delle precedenti proposte tariffarie presentate dalla Ditta.

Nella proposta in esame la tariffa da applicare ai conferimenti di rifiuti effettuati a partire dal 1° gennaio 2017 è di:

70,24 euro a tonnellata (IVA, contributi e tributi previsti dalla legge esclusi),

determinata, considerando una volumetria residua di 2.180.789,47 mc (che, con un peso specifico del rifiuto di 0,95 t/mc, è pari a 2.071.750,00 tonnellate).
Si evidenzia che nella tariffa 2017 sono considerati soltanto 4.00 €/tonn di somme a disposizione del Comune in pendenza rendicontazione, mentre sono azzerate le voci "Somma a disposizione del Comune per illuminazione pubblica" (0,0528 €/tonn.) per avvenuto rimborso, Oneri funzionamento Comm. Studio del Comune x sviluppo impianto (0, 1935 €/tonn.) e Oneri mitigazioni ambientali richiesta Bacino Pd3 (0,9673 €/tonn. Max. 151.382,45 €/anno).

Si precisa che il coefficiente di adeguamento (o di raccordo), utilizzato nella presente proposta tariffaria, è un parametro, convenzionalmente e storicamente assentito dalla CTRA, che serve a rendere compatibili opere e interventi realizzati su "basi" di calcolo diverse.
Nel caso in esame le basi diverse, espresse in termini di tonnellate, sono costituite dalle volumetrie disponibili (o residue) che nel corso del tempo cambiano (nuovi volumi dovuti ad assestamenti e diminuzioni dovute ai conferimenti). Il coefficiente di raccordo, che consente di riportare ad un'unica "base" di riferimento opere eseguite in tempi diversi, è calcolato con la seguente formula:

$$Cr = \frac{\textit{Capacità totale}}{\textit{Capacità residua}}$$

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
27
e4f9a5a9

Nel caso specifico per il 2017 il Coefficiente è:

$$Cr\ 2017 = \frac{2.071.750}{751.721} = 2,8946$$

Ove la Capacità residua è desunta dalla Capacità totale decurtata delle tonnellate conferite fino al 2013, dei conferimenti effettuati nel 2014, di quelli effettuati nel 2015 e della stima dei conferimenti effettuati nel 2016.
L'esplicitazione delle voci inserite in tariffa per la proposta a valere dal 01/01/2017 e la relativa spiegazione è contenuta negli **allegato A1** e **A2** posti in appendice alla presente relazione.

3.2 Contenuti del un nuovo Piano Economico Finanziario - elab. R–8

Nei sottostanti sottoparagrafi sono indicati i lavori già approvati, le modifiche proposte con l'istanza in esame, nonché, il confronto tra i minori costi che tali modifiche implicano.

3.2.1. *Intervento di "ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del fabbricato destinato ad uffici e servizi" approvato con DGRV n. 178/2010.*

Con la DGRV n. 178 del 03/02/2010, così come parzialmente modificata dalla DGRV n. 1562 del 08/06/2010, è stato approvato, in conformità e con le prescrizioni contenute nel parere favorevole della C.T.R.A. n. 3647 del 23/12/2009, l'aggiornamento della tariffa per il conferimento dei rifiuti presso la discarica "tattica regionale" sita in comune di Sant'Urbano – PD a valere dal 1° gennaio 2010.
Nel contesto del medesimo provvedimento sono stati approvati, tra l'altro, anche i lavori di *"ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del fabbricato destinato ad uffici e servizi"*.
L'intervento interessava un manufatto che, sulla base della convenzione sottoscritta a suo tempo da Regione Veneto, Comune di Sant'Urbano e Concessionario, era destinato ad entrare nei beni del Comune stesso una volta terminata la gestione della discarica.
In passato, il fabbricato rurale, oggetto della ristrutturazione, era stato ampliato sul lato est come da approvazione intervenuta con la DGRV n. 178 del 03/02/2010.
Gli interventi riguardavano:

- risanamento statico della struttura in legno del tetto, gravemente degradata dalle infiltrazioni d'acqua dovute alla mancanza di una adeguata impermeabilizzazione;
- ridistribuzione spaziale e reperimento di nuovi spazi da destinare all'archivio, nonché, riorganizzazione ed ampliamento degli uffici esistenti, allo scopo di renderli più funzionali;
- riqualificazione energetica dell'edificio mediante la dotazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e raffrescamento.

Strutturalmente l'intervento prevedeva un rialzo di circa 0,80 m del piano di imposta del tetto ventilato in legno, mantenendo inalterati i caratteri tipologici dell'edificio e consentendo così un più agibile uso del piano primo che attualmente, per ragioni di altezza e di luce insufficienti, era solo parzialmente utilizzato.
Con il rifacimento del tetto veniva inoltre realizzato un lucernario a filo di falda, opportunamente schermato per i periodi più caldi, posto in posizione centrale in corrispondenza delle scale che doveva garantire delle maggiori condizioni di luce ed aerazione naturale a tutti gli ambienti sottostanti.
Al piano terra, era prevista una riorganizzazione degli spazi esistenti con la realizzazione di un archivio, la sistemazione di alcuni uffici, compreso l'ufficio-pesa e lo spostamento dell'ingresso che veniva dotato di spazi nuovi spazi di ricevimento e attesa.
Sempre al piano primo, oltre alla sala riunioni esistente e agli uffici (tecnici, amministrativi e commerciali), era prevista la realizzazione di una nuova sala riunioni con scopi divulgativi e didattici e dei nuovi servizi igienici.
Sul lato ovest, in corrispondenza dell'ingresso principale e dell'ufficio-pesa, era prevista la realizzazione di un portico funzionale all'ingresso principale ed alle operazioni di pesatura.
L'intervento approvato prevedeva inoltre, conformemente a quanto sancito dal D. Lgs. n. 311 del 2006, di riqualificare energeticamente il fabbricato utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica.
Era previsto che il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per produrre acqua calda venisse coperta con un impianto che impiegava dei pannelli fotovoltaici posizionati sulle falde del tetto verso sud.
Per quanto riguarda la climatizzazione estiva, la ventilazione naturale veniva favorita anche mediante l'inserimento di

28

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

e4f9a5a9

nuove finestre a parete sui lati sud e nord della navata centrale.
Nel progetto approvato l'accorpamento delle caldaie esistenti e la realizzazione di un nuovo impianto centralizzato di riscaldamento - raffrescamento comportava la necessità di realizzare un nuovo vano tecnico separato dal fabbricato principale.
Nel piccolo fabbricato era prevista anche la realizzazione di un vano destinato a mensa per gli addetti, dotato di angolo cottura e di servizi igienici.

3.2.2. *Aggiornamento del Piano economico e finanziario – tariffa a valere dal 01.01.2017*

La nuova proposta presentata intende confermare/proporre**:**

- il consolidamento statico della struttura in legno del tetto degradato a causa delle infiltrazioni d'acqua. Tale struttura ha subito infatti dei sensibili cedimenti che inducono a sostituire tutte le vecchie orditure dei travi portanti e degli arcarecci, mantenendo invariate le altezze e le destinazione dei locali dello stato attuale.
- la realizzazione di una impermeabilizzazione del sottotetto mediante il posizionamento di pannelli in materiale isolante e la sostituzione del manto di copertura realizzato con coppi.
- la sistemazione dei solai con posa di massetto isolante alleggerito.
- la costruzione, nell'area in cui doveva sorgere il locale mensa, di una edificio in laterizio con solaio prefabbricato e copertura a due falde in coppi, in adiacenza al fabbricato principale, da adibire ad archivio.
- riqualificazione energetica dell'intero fabbricato con formazione di un impianto di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, mediante la posa di pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino installati nelle falde del tetto rivolte a sud del fabbricato principale, con una potenza totale di 50 Kwp;
- impermeabilizzazione con un rivestimento formato da pannelli isolanti spessore 5/7 cm (c.d. "cappotto") posati sulle pareti esterne del fabbricato e la successiva tinteggiatura con intonachino.

3.2.3. *Confronto tra i costi di realizzazione dell'intervento*

Nel progetto di "ristrutturazione edilizia" approvato con al DGRV n. 178/2010 il costo complessivo dell'intervento era di € 871.227,80 mentre, con il progetto di variante proposto con la presente istanza il costo delle opere ammonta a € 433.579,59 con un sensibile risparmio dei costi da inserire nel piano finanziario della "Variante Migliorativa" di € 437.648,21.

4. Valutazioni della Segreteria tecnica del NUVV

La Segreteria tecnica del NUVV, con nota prot. n. 434658 del 18.10.2017, ha espresso le sue valutazioni sulla congruità della tariffa proposta dalla Società GEA.
L'analisi svolta ha valutato la sostenibilità economico – finanziaria della tariffa, in relazione ai bilanci depositati dalla Società, a consuntivo (2016) e previsionali (2017). Le conclusioni sulla proposta di **70,24** euro a tonnellata (IVA, contributi e tributi previsti dalla legge esclusi) sono che:

1) *la tariffa proposta garantisce la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della gestione:*
2) *L'aumento appare coerente con l'ipotesi di non ampliamento e con i maggiori costi di capping*
3) *La tariffa risulta:*
   - *a) al di sotto della media nazionale del 25%*
   - *b) al di sotto dei livelli medi di tutte le Regioni esaminate*
   - *c) al di sotto della media rilevata in Veneto del 32%*

5. Ulteriori precisazioni di carattere generale

Accogliendo le richieste della provincia di Padova sono individuate in tariffa le somme accantonate per il post-mortem (tenuto conto dei minori costi di smaltimento del percolato dovuti agli interventi attuati sulla copertura) e le somme destinate al ripristino ambientale.

29

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

e4f9a5a9

Si ritiene altresì opportuno ricordare che, sulla scorta di quanto a suo tempo chiesto agli Uffici regionali (DGRV n. 2098 del 29/07/2008), è stata verificata la possibilità o meno di revisionare i "tassi d'interesse massimi applicabili" e le relative soglie d'usura previste dalle attuali norme di riferimento.
L'aspetto è stato approfondito e la conclusione a cui sono giunti gli Uffici è che, risulta accoglibile la tesi della Ditta secondo cui i tassi di interesse considerati dalla Ditta stessa nei piani di ammortamento a rata fissa sono basati su valori applicati dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti concessi ad Enti Pubblici e che il loro ammontare, nel momento in cui sono state realizzate le opere, risultavano essere inferiori a quelli applicati a livello nazionale per finanziamenti concessi a privati ed imprese.
Sulla scorta di queste valutazioni si è ritenuto di avvallare i tassi proposti dalla ditta per le opere già realizzate prevedendo altresì per le nuove opere, tasso d'interesse individuati sulla base di quanto stabilito annualmente dall'ISTAT.

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

ALLEGATO A 1 – Tabella con importi delle voci di costo.

VOCI	Tariffa Approvata con DGRV n. 2112/2014		Nuova Proposta su una potenzialità residua discarica di 2.071.750,00 tonn.		Note
	Costo complessivo Euro	Costo unitario Euro/tonn.	Costo complessivo Euro	Costo unitario Euro/tonn.	
1 - PERSONALE					
Capo gestione	**1.527.026,6806**	**0,8852**	**1.638.872,1712**	**0,7911**	
Addetti/operatori	**7.997.157,7800**	**4,6360**	**8.582.901,3341**	**4,1428**	
Formazione/aggiornamento	**315.925,1507**	**0,1831**	**339.064,7618**	**0,1637**	
2 - CONSUMI					
Energia Elettrica, telefonia, Acqua	**984.955,5694**	**0,5710**	**1.057.097,6218**	**0,5102**	
Gasolio macchine operatrici e motopompe al netto di IVA	**10.930.813,8524**	**6,3367**	**11.731.430,0127**	**5,6626**	
Trattamento percolato al netto di IVA	**8.363.262,2017**	**4,8483**	**11.219.775,8696**	**5,4156**	
Varie, altri consumi	**785.918,6509**	**0,4556**	**843.482,4500**	**0,4071**	
3 – ACCREDITO 2006					
Maggiori somme in detrazione generatesi con l'applicazione della tariffa "luglio 2004" nel periodo 01/01/2004 al 27/9/2004	**- 303.555,2326**	**- 0,1760**	**- 303.555,2326**	**- 0,4071**	
4 – ADDEBITO 2007					
Costi di ristrutturazione e ampliamento ex edificio agricolo adibito a uffici e servizi annessi: mensa, bagni, spogliatoi, archivi.	**170.667,3600**	**0,0989**	**170.667,3600**	**0,0824**	
Recupero parziale dei costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto di selezione - compostaggio	**4.314.931,5727**	**2,5014**	**4.412.289,3782**	**2,1297**	
5 – MANUTENZIONI E RICAMBI					
Costo complessivo	**3.360.391,8988**	**1,9481**	**3.606.520,3294**	**1,7408**	
6 – SERVIZI VARI GESTIONE					
Disinfestazioni	**99.273,9339**	**0,0576**	**106.545,1506**	**0,0514**	
Campagne analisi ambientali	**482.581,6284**	**0,2798**	**517.927,8209**	**0,2500**	
7 - ONERI GESTIONE DOPO CHIUSURA (SOMME ACCANTONATE per POST- GESTIONE)					
Relativi al **secondo stralcio**	**8.072.260,2057**	**4, 6796**	**8.072.260,2057**	**3,8963**	
Minori costi di smaltimento del percolato conseguiti	**- 5.203.250,0000**	**- 3,0164**	**- 5.203.250,0000**	**- 2,5115**	

31
REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

impiego telo HDPE nella copertura discarica					
Relativi al **primo stralcio** (con riduzione del 5% sulla parte inerente adeguamento dei costi gestione percolato 1^ stralcio)	4.132.964,8805	**2,3959**	4.132.964,8805	**1,9949**	
Adeguamento costo del percolato 1^ Stralcio	2.034.900,0000	**1,1797**	2.034.900,0000	**0,9822**	
7/BIS – AGGIORNAMENTO COSTO PIANO GESTIONE FASE POST OPERATIVA – PGFPO 2001 (SOMME ACCANTONATE per POST - GESTIONE)					
Nel 2009 è stata presentata una integrazione al PdA approvato con la DGRV n. 2542/2004, che considerava a 30 anni il post - esercizio per l'intero corpo discarica (1^ e 2 stralcio). Tale modifica ha implicato dei maggiori oneri accantonati per la post gestione.	**4.639.022,3250**	**2,6893**	**4.639.022,3250**	**2,2392**	
7/TER - NUOVO PGFPO ELABORATO PROGETTUALE 2014 PER COMPLESSIVO SANT'URBANO 1 + 2					
Detrazione conseguente l'estensione dell'uso del telo in HDPE anche al 1^ Stralcio, implementazione proposta con il progetto del settembre 2014. Tale apprestamento determina un contenimento di vari costi di post gestione dei quali, il principale, è riconducibile alla riduzione della produzione di percolato nel 1^ stralcio).			**-7.800.093,0930**	**- 3,7650**	Nuova voce
8 – COSTI SENZA IVA IN AMMORTAMENTO					
Opere	**1.474.200,8556**	**0,8546**	**1.474.200,8556**	**0,7116**	
Mezzi e attrezzature	**1.050.752,9295**	**0,6091**	**1.050.752,9295**	**0,5072**	
Modifica linea Enel	**2.516,9655**	**0,0015**	**2.516,9655**	**0,0012**	
Opere rendicontate a giugno 2001	**498.078,6387**	**0,2887**	**498.078,6387**	**0,2404**	
Altri costi senza IVA in ammortamento	**393.891,7864**	**0,2283**	**393.891,7864**	**0,1901**	
Accredito economie nel 1999	**- 197.779,6243**	**-0,1147**	**- 197.779,6243**	**-0,0955**	
Maggiori Oneri per opere 2002	**21.718,2472**	**0,0126**	**21.718,2472**	**0,0105**	

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

9 – ONERI DISPONIBILITÀ AREA					
Come da convenzione l'area sarà ceduta al Comune	**767.798,1315**	**0,4451**	**767.798,1315**	**0,3706**	
10 – COSTI SENZA IVA IN GESTIONE (SOMME DESTINATE AL RIPRISTINO AMBIENTALE)					
Opere per allestimento del sedime	**2.962.173,5388**	**1,7172**	**2.962.173,5388**	**1,4298**	
Opere e attività di gestione	**473.368,4896**	**0,2744**	**473.368,4896**	**0,2285**	
impianto Agr. 2^ str. Voce 37	**89.762,1502**	**0,0520**	**89.762,1502**	**0,0433**	
Opere di approntamento esercizio	**808.890.0460**	**0,4689**	**808.890.0460**	**0,3904**	
Accredito economie anno 1999.	**- 26.255,8276**	**-0,0152**	**- 26.255,8276**	**-0,0127**	
Oneri derivanti dall'adeguamento al Piano di Adeguamento ex D. Lgs. 36/03 sul 1^ Stralcio	**5.352.519,2619**	**3,1029**	**5.352.519,2619**	**2,5836**	
Oneri derivanti dall'adeguamento al Piano di Adeg. ex D. Lgs. 36/03 sul 2^ Stralcio	**6.898.912,9662**	**3,9994**	**6.898.912,9662**	**3,3300**	
Oneri derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al Parere CTRA n. 2078/1998	**- 310.337,5046**	**- 0,1799**	**- 310.337,5046**	**-0,1498**	
Oneri derivanti dall'applicazione della prescrizione n. 4 del Parere CTRA del 15.07.2004	**360.654,4369**	**0,2091**	**360.654,4369**	**0,1741**	
Oneri derivanti dall'applicazione della prescrizione n. 5 del Parere CTRA del 15.07.2004	**1.798.053,7369**	**1,0423**	**1.798.053,7369**	**0,8679**	
Maggiori oneri riferiti al 2007 "VOCE A"	**144.915,8100**	**0,0840**	**144.915,8100**	**0,0699**	
Maggiori oneri riferiti al 2007 "VOCE B" (come rettificati dalla Commissione di collaudo con Relazione integrativa della del 28/11/2007)	**830.459,5900**	**0,4814**	**830.459,5900**	**0,4008**	
Recupero somme maggiormente introitate con applicazione della tariffa 2007 e riconosciute a seguito verifica della Commissione di Collaudo (relazione integrativa del	**- 132.042,0048**	**- 0,0765**	**- 132.042,0048**	**-0,0637**	

33

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

28/11/2007)					
Maggiori oneri per progetto variante 2016: posa telo HDPE anche su 1^ stralcio e altri oneri			**29.199.060,4050**	**14,0939**	Nuova voce
Piano ripristino ambientale			**1.193.625,9398**	**0,5761**	Nuova voce
Economie ristrutturazione edificio uffici			**-1.266.815,9008**	**-0,6115**	Nuova voce
Nuovi maggiori costi per sopravvenute necessità di release "ottobre 1015"			**1.843.860,2000**	**0,8900**	Nuova voce
11- FIDEIUSSIONE					
Applicata su 13 settori da 200.000 mc	**4.739.340,4299**	**2,7474**	**4.739.340,4299**	**2,2876**	
Riduzione del 40 % per applicazione nota Regione Veneto n. 279926/2010	**- 1.895.736,1720**	**- 1,0990**	**- 1.895.736,1720**	**- 0,9150**	
12 – P.S.C. (PIANO SICUREZZA E CONTROLLO) IN FASE DI GESTIONE					
Attività organismo esterno, incremento costo analisi a carico impresa e attività supporto impresa	**2.583.532,2300**	**1,4977**	**3.102.859,9750**	**1,4977**	
minor costo imputato al PSC nel periodo 2006	**- 48.789,2300**	**- 0,0283**	**- 48.789,2300**	**- 0,0235**	
13 - MAGGIORI COSTI 2006					
opere manutenzione straordinaria magazzino, uffici, spogliatoi	**39.011,9303**	**0,0226**	**39.011,9303**	**0,0188**	
14 – CONGUAGLI 2007					
addebito da gettito tariffa 2007 (ex voce 2/quarter)	**823.618,4106**	**0,4775**	**823.618,4106**	**0,3975**	
accredito da tariffa 2007 per somme residue ed economie di scala	**- 1.402.839,5400**	**- 0,8132**	**- 1.402.839,5400**	**-0,6771**	
14 /BIS – CONGUAGLI 2007 E 2008					
accredito da tariffa 2007 per somma su economie di scala con nuova capacita NC 2009 = 1.325.000 t.	**- 1.853.018,8497**	**- 1,0742**	**- 1.853.018,8497**	**- 0,8944**	
accredito da tariffa 2008 per somma su economie di scala con nuova capacita NC 2009 = 1.325.000 t.	**- 1.330.203,1232**	**- 0,7711**	**- 1.330.203,1232**	**- 0,6421**	
15 – NUOVI COSTI 2007					
costruzione pozzi percolato	**53.953,4560**	**0,0307**	**53.953,4560**	**0,0256**	
pompe aspirazione	**39.557,7600**	**0,0229**	**39.557,7600**	**0,0191**	

34

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

nuovi pozzi					
intervento su vecchi pozzi	**14.946,5400**	**0,0087**	**14.946,5400**	**0,0072**	
lavori di consolidamento e rifacimento manto stradale vie accesso	**309.045,0000**	**0,1792**	**309.045,0000**	**0,1492**	
realizzazione area stoccaggio preliminare di cui DM 03.08.2005	**48.323,4000**	**0,0280**	**48.323,4000**	**0,0233**	
16/A – RETTIFICHE COMMISSIONE VALIDAZIONE 28/11/2007					
Rettifiche somme riscontrate come minor e maggior costi opere su verbali della Comm. di Collaudo	**16.095,0673**	**0,0093**	**16.095,0673**	**0,0078**	
16/B – RETTIFICHE COMMISSIONE VALIDAZIONE 20/05/2008					
Ulteriori rettifiche somme riscontrate come minor e maggior costi opere su verbali della Comm. di Collaudo	**- 1.044.030,1371**	**- 0,6052**	**- 1.044.030,1371**	**- 0,5039**	
16/C – RETTIFICHE COMMISSIONE VALIDAZIONE 29/04/2010					
Ulteriori rettifiche somme riscontrate come minor e maggior costi opere su verbali della Comm. di Collaudo	**- 1.094.476,3756**	**- 0,6345**	**- 1.094.476,3756**	**- 0,5283**	
17 – NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2009					
Riguardanti: Intervento di ristrutturazione e riqual. Energ. uffici e servizi; fornitura geomembrana; costruzione di nuovi pozzi 2^ stralcio e aggiorn. costi 1^ stralcio; fornitura tubo PP raccolta percolato e accessori; fornitura e posa pompe 2^ stralcio e annessi e aggiornamento costi 1^ stralcio; chiusura vecchi pozzi realizzazione micro tunnel strada comunale; costruzione "berna" in terra con scarico acque in fossi perimetrali; detrazione costo da precedente PdA per prolungamento pozzi detrazione costo da precedente PdA per elettropompe	**885.679,5927**	**0,5134**	**885.679,5927**	**0,4275**	

35

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

Per un TOTALE di					
17/BIS – NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2011					
Riguardanti la costruzione vasca prima pioggia piazzale d'ingresso; Costi aggiuntivi relativi alla realizzazione dei primi tre BOX per deposito preliminare per operazioni D 15 e R 13 rispetto a quanto approvato con T 2008; Costruzione ulteriori tre BOX per deposito preliminare per operazioni D 15 e R 13; Realizzazione illuminazione pubblica in via Serragioli e rampe sull'Adige; Realizzazione di n. 3 nuovi attraversamenti stradali per lo scarico acque meteoriche discarica; Analisi e controlli ARPAV; Analisi di conformità rifiuti al D.M. 3 Agosto 2005; Manutenzione straordinaria sistema lavaggio mezzi ; Posa in opera geotessuti nella copertura finale della discarica; Rete di aspirazione e captazione biogas; fornitura e posa in opera tubazione DN 300 mm in acciaio inossidabile; Scivoli di sgombro delle acque di drenaggio del capping			**2.465.647,2204**		
Per un TOTALE di	**2.465.647,2204**	**1,4294**		**1,1901**	
17/TER - NUOVE OPERE INTRODOTE DA TARIFFA 2011					
Recupero somme conseguente applicazione tariffa su somma per illuminazione già raggiunta			**- 152.671,5088**	**- 0,0737**	Nuova voce
18 – SPESE TECNICHE					
Progettazione, studi, collaudi, DD. LL. e assistenza post-mortem, ecc.	**2.115.563,1048**	**1,2264**	**2.115.563,1048**	**1,0211**	
Spese funzionamento Commissione Tecnica	**219.877,0126**	**0,1275**	**219.877,0126**	**0,1061**	

36

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

di Controllo e altro					
Spese Commissione di Collaudo per Validazione Tariffa	**35.901,3525**	**0,0208**	**35.901,3525**	**0,0173**	
TOTALE COSTO DI GESTIONE	**84.393.190,4273**		**112.194488,2243**		
COSTO DI GESTIONE UNITARIO (ovverosia COSTO SPECIFICO DI TRATTAMENTO DEFINITO SULLA VOUMETRIA UTILE DISCARICA)		**48,9235**		**54,1541**	
SPESE GENERALI (pari al **12 %** calcolato su TOTALE COSTO DI GESTIONE)		**5,8708**		**6,4985**	
UTILE D'IMPRESA (pari al **10 %** calcolato su TOTALE COSTO DI GESTIONE e su SPESE GENERALI)		**5,4794**		**6,0653**	
COSTO INDUSTRIALE		**60,2737**		**66,7179**	
RIDUZIONE APPLICATA A SEGUITO DEL PARERE CTRA N. 3756 DEL 15/12/2011		**- 0,4817**		**- 0,4817**	
COSTO INDUSTRIALE EFFETTIVO		**59,7920**		**66,2362**	
19 – ALTRI ONERI A FAVORE DI TERZI					
Oneri mitigazione ambientale a Favore Bacino PD 3		**0,9673**		**0,0000**	
Somme a disposizione del Comune per messa in sicurezza viabilità di accesso discarica (ex somme a disposizione Comune in pendenza di rendicontazione)		**4,0000**		**4,0000**	
Somme a disposizione del Comune per illuminazione pubblica accessi discarica		**0,0528**		**0,0000**	
Oneri funzionamento Commissione Studio del Comune per sviluppo impianto (nuova voce)		**0,1935**		**0,0000**	
TARIFFA COMPLESSIVA (canoni, ecotassa, iva esclusi)	**65,01**		**70,24**		

37

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE

e4f9a5a9

arrotondata	**65,00**			

ALLEGATO A2 - Note di specificazione delle voci inserite in tariffa.

1 – PERSONALE

L'organico considerato svolge attività sia di gestione operativa della discarica che di gestione post-operativa, di costruzione in economia delle opere e di amministrazione.
Complessivamente le unità impegnate sono14 con varie mansioni, (n. 1 Capo gestione e n. 13 addetti/operatori).
Non sono considerate in tali unità il personale direttivo (come ad esempio il Presidente del C.d.A.) e i componenti degli Organi societari (come ad esempio i Consiglieri, i Revisori, ...), i cui costi sono ricompresi nelle spese generali.
Al Capo gestione e agli Addetti/operai viene applicato un costo annuo definito sulla base dei contratti collettivi nazionali CCNL-FISE comprensivi degli integrativi aziendali Gea, calcolati sulla base di accordi sindacali territoriali e/o *"ad personam"* e all'adeguamento dei costi del personale conseguente al rinnovo del CCNL.

2 – CONSUMI

In questa voce sono ricompresi:

- I costi dovuti al "consumo di energia elettrica", all'uso della "rete telefonica" ed all'impiego dell'"acqua industriale" o di "processo" per il lavaggio dei mezzi, dei piazzali, e per l'innaffiamento antipolvere di piste interne stradali. Non è ricompresa l'acqua ad uso potabile che è inserita nelle spese generali.
  Il costo complessivo inserito in tariffa è comprensivo di una riduzione del 5% e di adeguamenti ISTAT.
- I costi per l'acquisto del "gasolio delle macchine operatrici e motopompe" determinati considerando una potenza complessivamente impiegata di 2.064 CV, un consumo medio dei mezzi definito in funzione di un coefficiente di utilizzo pari al 70% per le 10 ore di funzionamento (apertura della discarica) ed un consumo specifico medio determinato come media ponderale dei consumi delle diverse macchine di 0,17 litri/CVh.
- I costi per il "trattamento del percolato" considerati al netto di IVA tengono conto delle quantità di percolato emungibili nell'intero corpo discarica (1^ e 2^ Stralcio).
  Il valore giornaliero stimato di emungimento è definito in base all'esperienza in 50 mc/g e il periodo di estrazione considerato è di 365 giorni. Il costo complessivo inserito in tariffa è comprensivo di una riduzione del 5%.
- I costi definiti genericamente con: *"Varie, altri consumi"* riguardano le spese per l'acquisto del gas GPL per riscaldare gli uffici, la vigilanza aggiuntiva a quella di custodia richiesta dal Comune, i presidi antincendio e alle altre assicurazioni (escluse le garanzie finanziarie), i canoni ecc., ovverossia, tutti i costi che non possono essere inseriti in specifiche voci contemplate nei CONSUMI. La spesa è comprensiva di una riduzione del 5% e dell'adeguamento ISTAT

3 - ACCREDITO 2006

Rappresenta il maggior introito venutosi a determinare con l'applicazione della tariffa "luglio 2004" sulla tariffa "giugno 2003", approvata nel contesto del Piano di Adeguamento ex D. Lgs. n. 36/03".
In particolare, la voce costituisce la detrazione tariffaria da riconoscere a seguito dell'applicazione di un diverso importo della tariffa applicato nel periodo compreso tra il 01.01.2004 e il 27.09.2004.
In tale periodo, infatti è stata applicata la tariffa di 73,00 €/t (approvata con DGRV n. 2924/03) in luogo di quella dovuta che era di 68,30 €/t (approvata con la DGRV 2542/2004).

4 - ADDEBITO 2007

La voce considera le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile, un tempo adibito a stalla ed ora ad uffici, che, mediante un ampliamento approvato dalla Regione Veneto, è stato ammodernato e dotato di nuovi servizi.
Si evidenzia che la sotto voce *"Addebito per recupero parziale costi impianto di selezione – compostaggio"* fa riferimento a spese parzialmente sostenute dal Gestore per realizzare l'impianto di selezione – compostaggio un tempo prescritto dai competenti Enti pubblici.

5 - MANUTENZIONI E RICAMBI

Considera i costi sostenuti per la manutenzione dei mezzi meccanici operanti in impianto. Sulla scorta di quanto riconosciuto nelle precedenti tariffe, la voce è calcolata convenzionalmente come un 15 % del valore del nuovo parco mezzi al netto dell'IVA, comprensiva dell'aggiornato ISTAT e con applicata una riduzione di un 5%.
Tale spesa tiene conto di:

38

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE





- manutenzioni ordinarie e straordinarie del parco mezzi sempre in uso;
- mantenimento in efficienza del parco mezzi parzialmente utilizzati;
- mantenimento in efficienza del parco mezzi nel suo complesso;
- revisioni generali di tutti i mezzi;
- parziale rinnovo del parco mezzi.

6 - SERVIZI VARI DI GESTIONE

In questa voce sono considerate le spese sostenute mensilmente (12 interventi/anno) per garantire gli interventi di "disinfestazione e di derattizzazione" compreso i trattamenti fatti sulla barriera arborea perimetrale. I costi inseriti in tariffa tengono conto della vita residua della discarica e degli indici ISTAT.
Inoltre, nella voce rientrano anche i costi relativi alle campagne di analisi ambientali, diverse dal quelle previste nel PSC/PMC approvato, effettuate di routine sia in conto proprio che mediante tecnici dell'ARPAV- DAP. Dette analisi, sono inserite in tariffa tenendo conto della vita residua della discarica e dei relativi indici ISTAT.

7 - ONERI GESTIONE DOPO CHIUSURA (SOMME ACCANTONATE PER POST-GESTIONE)

Sono considerate le somme da accantonare per sostenere i costi di gestione dopo la chiusura della discarica.
Nella proposta si tiene conto del fatto che la coltivazione della discarica è avvenuta in due fasi ben distinte (1^ e 2^ stralcio) e per tale ragione, sono inseriti in tariffa gli accantonamenti distinti in due parti.
Con la sottovoce "secondo stralcio", ovverosia, la parte di discarica ancora in esercizio, è indicato il fondo da accantonare, in conformità al Piano di Gestione Fase Post-Operativa approvato, per garantire la gestione post-operativa ed attuare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
Con la sottovoce "Nuovo PGFPO 2013" si intende considerare la detrazione dovuta a mancate spese di smaltimento del percolato conseguente l'implementazione della copertura definitiva con dei teli in HDPE, in conformità a quanto approvato dalla Regione, nonché, i costi, comunque da sostenere, per garantire la gestione delle attività in fase di chiusura comprese quelle afferenti l'attuazione del PMC.
La detrazione è parametrata ad un corrispondente coefficiente di adeguamento, che come detto in precedenza, rappresenta quel valore che, convenzionalmente e storicamente assentito dalla CTRA, consente di rendere compatibili opere e interventi realizzati su "basi" di calcolo diverse, ovverossia, nel caso in specie, su volumetrie disponibili (o residue) diverse.
Analogamente, nella sottovoce "primo stralcio", ovverosia, la parte di discarica i cui conferimenti di rifiuti sono terminati nell'aprile del 1996, sono indicati gli oneri da sostenere, in conformità al Piano di Gestione Fase Post - Operativa approvato, per garantire la gestione post-operativa ed attuare il PMC.

7/BIS – AGGIORNAMENTO COSTO PIANO GESTIONE FASE POST OPERATIVA PGFPO 2011

Nel marzo del 2009 la ditta ha presentato, una integrazione al PdA approvato con la DGRV n. 2542 del 06 agosto 2004 (Elaborato E/ter) che ha esteso a 30 anni il post-esercizio per l'intero corpo discarica il quale, essendo stato in origine concettualmente progettato e tecnicamente gestito in due stralci funzionali, presentava, una parte (primo stralcio) con una post-gestione, che stante la pregressa normativa, era quindicinale ed un'altra parte (secondo stralcio) con una post-gestione, a norma di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 36/2003, trentennale.
L'estensione al periodo trentennale a tutto il corpo discarica, tenuto conto anche della ribaulatura approvata sempre nel contesto del PdA presentato dalla Ditta, ha generato un maggior costo che in questa voce si intende considerare.

7/TER - NUOVO PGFPO ELABORATO PROGETTUALE 2014 PER COMPLESSIVO SANT'URBANO 1 + 2.

Questa voce è stata inserita con la presente tariffa 2017 e rappresenta un risparmio di - 3,765 euro/ton sui vari costi di post gestione.
Il risparmio principale è riconducibile alla riduzione della produzione di percolato che con la posa del telo HDPE anche sul 1^ stralcio si conseguirà e, quindi, ai minori costi per lo smaltimento dello stesso che la ditta sosterrà.
La quantificazione è fatta considerando il costo inserito nella tariffa approvata nel 2014 ridefinita alla luce della proposta presentata nella "release ottobre 2016" (proposta contenuta negli elaborati che costituiscono il *"Progetto di variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex D.G.R. n. 2542/2004 relativa alla discarica "tattica regionale" sita in Comune di Sant'Urbano (PD). Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A. (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 23 L. R. n. 10/1999 e s.m.i., L. R. n. 4/2016, L. R. n. 33/1985 e s.m.i., D.G.R. n. 575/2013, D.G.R. n. 16/2014)* approvata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 166 del 1° dicembre 2016.
Il valore è quantificato tenendo conto del corrispondente il coefficiente di adeguamento.

39

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

e4f9a5a9

8 - COSTI SENZA IVA IN AMMORTAMENTO

Le spese riguardano la realizzazione e la gestione della discarica definite in termini di opere, mezzi ed attrezzature da ammortizzate nel corso degli anni di attività della discarica.

Alle opere di questa voce è applicato un tasso di interesse del 9 % e un piano di ammortamento calcolato su rata costante.

In particolare, le opere riguardano la perimetrazione, il collegamento alla rete consortile, l'impianto di biogas, la modifica della linea dell'Enel, le opere rendicontate nel giugno del 2001 e ad altri interventi, eseguiti nel 1998, di carattere migliorativo - sia strutturale che gestionale - quali la manutenzione straordinaria dei parcheggi e dell'edificio adibito ad uffici e al capannone/magazzino, nonché, l'acquisto della macchina spazzatrice piazzali e l'acquisto pompe well-point.

Nel contesto della medesima voce, sono elencati anche i costi per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature a servizio della discarica, che vengono riportati separatamente in quanto caratterizzati da uno stesso tasso di interesse (9%) ma da un diverso periodo di ammortamento e da un diverso coefficiente della rata costante.

Infine compaiono, sempre all'interno della medesima voce, anche le economie generatesi nel corso del 1999 e i maggiori oneri dovuti alle opere eseguite nel 2002, individuate applicando sempre il medesimo tasso di interesse del 9% e il coefficiente della rata costante.

9 - ONERI DISPONIBILITÀ AREA

A fine gestione della discarica l'area verrà ceduta, come da convenzione siglata tra Regione Veneto, Comune di S. Urbano e ditta Gea Srl in data 21/03/1996 al Comune di Sant'Urbano e sarà iscritta nel patrimonio comunale.

Tali oneri, sono stati quantificati in base ad un valore medio di mercato applicato nel 1989 (20.658,2760 €/ha), agli ettari interessati (ha: 32,1640), ad una rivalutazione riferita al 1996 (46.481,1209 Mln €/ha), ad un tasso di interesse del 13,00% e per un relativo periodo di anni, al netto delle spese generali e utile d'impresa.

10 - COSTI SENZA IVA IN GESTIONE

I costi ricompresi in questa voce si differenziano da quelli inseriti nelle precedenti voci in quanto eseguiti in corso di gestione del 2^ Stralcio della discarica e alcune derivano direttamente da prescrizioni imposte dalla CTRA.

Essi sono stati sostenuti per garantire la realizzazione di alcune opere e la fornitura di alcuni beni e sono IVA esclusa.

Essi tengono conto delle economie venutesi a determinare e dei minori oneri conseguenti ad alcune prescrizioni della CTRA.

Va segnalato che con la proposta di tariffa in esame sono state inserite delle nuove sotto voci che considerano situazioni venutesi a determinare a seguito delle ultime approvazioni regionali.

In particolare, è stata inserita la sotto voce riguardante *"Maggiori oneri variante 2016"* che fa riferimento alla posa del telo in HDPE ad integrazione della copertura finale anche sul 1^ stralcio e altri oneri. Detta sottovoce è inserita con il coefficiente ci raccordo calcolato per il 2017.

È stata inserita ex novo, anche la sotto voce "Economie ristrutturazione uffici" che considera il risparmio conseguito con le minor opere previste per la ristrutturazione dell'edificio adibito ad uffici. Anche in questo caso è applicato un coefficiente di raccordo.

L'altra sotto voce inserita ex novo è denominata "Ripristino ambientale" e riguarda opere descritte nel Piano Finanziario (elaborato - " R 8 a - ottobre 2015").

In particolare, questa voce intende riconoscere le spese da sostenere per l'attuazione del Piano di ripristino ambientale approvato con il PdA del 2004 che non sono mai state, fino ad oggi, inserite in tariffa.

La ditta, a suo tempo, aveva previsto di attivare delle iniziative sul sito discarica che dovevano, negli intenti, consentire la copertura dei costi senza così gravare come costi di realizzazione del Piano di ripristino sulla tariffa (le iniziative ipotizzate, poi abbandonate erano una pista di motocross, un campo per alianti, un centro addestramento cani, ...).

Infine, l'ultima sotto voce inserita nella presente proposta tariffaria, definita come *"Nuovi maggiori costi per sopravvenute necessità in release Ottobre 2015"*, fa riferimento ad alcune opere descritte nell'elaborato R8/1a", facente parte sempre del Piano finanziario depositato "R-8a ottobre 2015" che, nello specifico, riguardano le nuove analisi di ammissibilità da effettuare sui rifiuti in aggiunta a quelle già attuate in impianto, i nuovi box per le verifiche di ammissibilità in discarica, un nuovo autocarro con sistema scarrabile e, infine, un nuovo sistema di bagnatura stradale per il contenimento delle polveri dovute al traffico veicolare.

40

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

e4f9a5a9

11 – FIDEIUSSONE
Sono le spese sostenute per prestare le polizze fideiussorie a favore della provincia di Padova per tutti i settori che costituiscono la discarica.
Nel complesso, la spesa è calcolata in considerazione della riduzione del 40% prevista dall'art. 210 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. ed applicata in conformità a quanto espresso dalla regione Veneto con nota prot. n. 279926/57.01 del 19.05.2010.

12 - COSTI PSC IN FASE GESTIONE
Sono riferiti alle spese sostenute per le attività di controllo e sorveglianza previste dal D.lgs. n. 36/2003. Le azioni sono condotte da personale qualificato ed indipendente, e comprendono i controlli (modalità e frequenza) in fase di gestione e di post – gestione. In fase di esecuzione del PSC vengono effettuati in accordo tra le parti anche analisi a carico della Ditta sulla base degli obblighi ed impegni contrattuali stipulati con il soggetto incaricato del PSC.
I costi sono differenziati a seconda che si tratti di attività svolta da organismo esterno, da analisi eseguite dalla Ditta e da attività di supporto che la ditta garantisce in fase di svolgimento delle controlli istituzionali.

È stato inserito anche un minor costo venutosi a determinare nel corso dell'applicazione della tariffa anno 2006.

13 - MAGGIORI COSTI 2006
In questa voce sono inserire le spese di manutenzione straordinaria effettuate sul magazzino, gli uffici e gli spogliatoi al fine di porre rimedio ai danni cagionati da infiltrazioni di acqua piovana nel sottotetto dovute allo spostamento e rottura di alcune parti della copertura in coppi. Questa voce considera oneri diversi da quelli riportati alla voce "4 – Addebito 2007".

14 - CONGUAGLI 2007
Considera i maggiori costi, (e quindi le somme da recuperare) conseguenti il venir meno dell'economia corrispondente alle 150.000 tonnellate dapprima riconosciuta come economia di scala e successivamente inserite nella nuova capacità complessiva. L'economia così determinatasi viene recuperata per le 190.000 t. stimate conferibili nel 2007. È altresì inserito anche un minor costo, (e quindi la somma da accreditare) dovuto a delle economie di scala, determinatesi dal ricalcolo della tariffa 2007 su una nuova capacità complessiva di 1.150.000 t. Anche in questo caso, l'economia viene recuperata per le 190.000 t. stimate come conferibili nel 2007.

15 /BIS – DA CONGUAGLI 2007 E 2008
Rappresentano delle economie, e pertanto delle maggiori somme da recuperare, venutesi a determinare nel corso di applicazione della tariffa approvata per il 2007 che, non poteva tener conto dei nuovi volumi di discarica (nuova capacità) riscontrati nel 2009. In altri termini, l'applicazione della tariffa è stata fatta sulla base della disponibilità di conferimento
Analogo discorso vale anche per le economie venutesi a determinare nel corso dell'applicazione della tariffa applicata nel 2008.

15 - NUOVI COSTI 2007: sono inseriti per continuità con quanto approvato in precedenza, le spese relative ai lavori di adeguamento dell'impianto di asportazione del percolato dal corpo della discarica. Tali opere si riferiscono alla realizzazione di pozzi verticali di profondità 15-16 m. che servono all'asportazione del percolato. I pozzi in questione sostituiscono quelli già esistenti obliqui che, per motivi di opportunità gestionale non vengono più utilizzati e non possono essere prolungati in quanto, come già constatato in alcuni pozzi esistenti, un loro prolungamento può dar luogo nel tempo a delle curvature e ovalizzazioni delle tubazioni che ne compromettono l'efficienza e che sono causate dal naturale cedimento dei rifiuti.
Compaiono in questa voce anche le spese relative alle pompe di aspirazione poste nei pozzi stessi, i costi per l'intervento sui vecchi pozzi, i lavori di consolidamento e rifacimento manto stradale delle vie Mandriazze, Serragioli e P. Giacomo di accesso alla discarica e la realizzazione dell'area di stoccaggio preliminare approvata con la DGRV n. 3608 del 28/11/2006.

16 a – RETTIFICHE COMMISSIONE COLLAUDO 28/11/2007: considera le modifiche proposte dalla Commissione di Collaudo sulla base delle verifiche condotte a consuntivo sui verbali di Collaudo n. 7 del 11/10/2004, n. 11 e n. 13 del 18/05/2006 e n. 15 del 16/11/2006.

41

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

e4f9a5a9

16 b – RETTIFICHE COMMISSIONE COLLAUDO 20/05/2008: riguarda le ulteriori rettifiche riscontrate come minor costi sulla base delle verifiche effettuate, così come da verbale di Collaudo n. 2 datato 20 maggio 2008 e da schema riepilogativo.

16 c – RETTIFICHE COMMISSIONE COLLAUDO 29/04/2010: considera ulteriori minori costi riscontrati con le verifiche effettuate nell'ambito dell'attività condotta il 29 aprile 2010.

17 - NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2009: Con la tariffa 2009 sono state approvate delle opere di "ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica del fabbricato destinato ad uffici e servizi" di proprietà della ditta GEA s.r.l., nonché delle opere di "adeguamento del sistema di captazione del percolato in discarica (1^ e 2^ stralcio)".
Queste ultime opere sono diverse da quelle inserite nella voce "15 – Nuovi Costi 2007".
In particolare, l'intervento di "ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica del fabbricato destinato ad uffici e servizi", riguarda il manufatto che, per convenzione, sarà trasferito al Comune di Sant'Urbano a fine gestione della discarica e che, è già stato oggetto di ampliamento in passato.
Gli interventi approvati nel 2009 sono volti a:

- risanare staticamente la struttura in legno del tetto, degradata per le infiltrazione d'acqua causate dalla mancanza di adeguata impermeabilizzazione;
- reperire nuovi spazi da destinare all'archivio;
- garantire una riqualificazione energetica dell'intero fabbricato mediante la dotazione di un impianto centralizzato di riscaldamento e raffrescamento.

L'adeguamento del sistema di captazione del percolato in discarica (1^ e 2^ stralcio), così come approvato nel 2009, è consistito:

- nella realizzazione ex novo di 24 pozzi;
- nella dismissione di 84 vecchi pozzi non più utilizzati e contestuale mantenimento dei 59 pozzi perimetrali inclinati da cui viene eseguito il prelievo diretto del percolato con autopompe;
- nell'adeguamento, in altezza, di n.16 pozzi esistenti.

La tariffa 2009, così come approvata, considera anche i costi relativi a:

- Fornitura e posa di 13.500 mq. di geomembrana in polietilene spalmato in LDPE con peso minimo 180 gr/mq da posizionare lungo il perimetro arginale delle vasche sotto lo strato drenante, in corrispondenza delle tubazioni di raccolta delle acque subsuperficiali. Tale apprestamento, non previsto nel PdA approvato con la DGRV 2542/04, è stato realizzato in prossimità degli scarichi arginali, al fine di migliorare il sistema complessivo di scolo delle acque meteoriche subsuperficiali della copertura finale e di impedire che possibili ristagni di acqua producano infiltrazioni incontrollate nello strato di argilla.
- Fornitura di n. 40 tubi da 21 m. in PP (Polipropilene) del diametro 800 SN 16 con profilo di parete strutturato corrugato per raccolta percolato, completo di coperchio di chiusura saldato e valvola di sfiato di diametro 2". Detti tubi sono serviti a realizzare i 24 nuovi pozzi previsti nel PdA approvato e a prolungare i 16 pozzi già esistenti adeguandoli in altezza alle quote individuate sempre nel PdA approvato.
- Fornitura e posa di n. 24 elettropompe sommerse in Atex per l'aspirazione del percolato e relativi allacciamenti dai nuovi pozzi (ex 2^ stralcio) con collegamenti elettrici. (Elettropompe con potenza da 7 kw, prevalenza 30 m. Portata 23 mc/h). Le nuove elettropompe, poste in opera a seguito della realizzazione delle opere di adeguamento del 2^ stralcio di discarica, non hanno sostituto le esistenti ma le hanno implementate.
- Adeguamento delle elettropompe sommerse in Atex esistenti per l'aspirazione percolato (potenza 7 kw, prevalenza 30 m. Portata 23 mc/h) poste nei 16 pozzi nell'ex 1^ stralcio di discarica.
- Intervento di chiusura di n. 84 vecchi pozzi per l'aspirazione del percolato, non più necessari a seguito della sostituzione effettuata con i nuovi pozzi realizzati su tutta l'area discarica.
- Realizzazione di n. 3 attraversamenti strada comunale (micro tunnel) con la posa di tubazione in PVC del diametro 400 SN8 SDR34 per lo scarico perimetrale dell'acqua meteorica di ruscellamento della discarica, sul lato ovest del 1^ stralcio.
- Costruzione di 1.800 m. di "berna" in terra lungo il piede degli argini perimetrali della discarica, con posa tubazioni in cls. di collegamento fossi perimetrali. Detta berna (costituita da un terrapieno posto ad una altezza massima di 2,00 m. dal p.c.) è stata realizzata per garantire una maggiore stabilità del piede dell'argine perimetrale della

42

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
e4f9a5a9

discarica e un'implementazione del sistema di mascheramento dell'impianto mediante la piantumazione di essenze arboree cespugliose.

17/bis - NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2011": Con la tariffa 2011 sono state approvate e riconosciute le spese relative a:

- costruzione di una vasca di prima pioggia a servizio del piazzale d'ingresso;
- maggiori oneri (rispetto a quanto approvato con la tariffa 2008) relativi alla realizzazione dei primi tre box dedicati al deposito preliminare dei rifiuti (operazioni D 15 e R 13);
- costruzione di ulteriori tre box dedicati al deposito preliminare per operazioni D 15 e R 13;
- realizzazione dell'illuminazione pubblica in via Serragioli e rampe sull'Adige;
- realizzazione di 3 nuovi attraversamenti stradali per lo scarico acque meteoriche discarica;
- costi relativi ad analisi e controlli effettuati da ARPAV;
- costi relativi alle analisi di conformità dei rifiuti condotte ai sensi del D. M. 3 Agosto 2005;
- manutenzione straordinaria del sistema di lavaggio dei mezzi;
- posa in opera di geotessuti nella copertura finale della discarica;
- costi relativi alla rete di aspirazione e captazione del biogas;
- fornitura e posa in opera di una tubazione DN 300 mm in acciaio inossidabile;
- opere riguardanti gli scivoli di sgombro delle acque di drenaggio del capping.

17/TER - NUOVE OPERE INTRODOTTE DA TARIFFA 2011": Rappresenta un recupero di maggiori somme introitate con l'applicazione delle precedenti tariffe per coprire le spese sostenute per l'illuminazione e il cui fondo si stima sia stato raggiunto a far data dal 31.12.2016.

18 – SPESE TECNICHE: considera i costi per la progettazione, gli studi, i collaudi, la direzione lavori, l'assistenza nella gestione post-mortem, le spese per il funzionamento della Commissione Tecnica di Controllo, le ricerche, le indagini, ecc. , nonché, le spese derivanti dall'attività di validazione effettuata dalla Commissione di Collaudo nel rispetto di quanto stabilito con la DGRV n. 1111del 2007.

"ALTRI ONERI": riguardano i costi relativi alle Spese generali e all'Utile d'impresa calcolati rispettivamente, sulla scorta di quanto stabilito dalla circolare regionale n. 25 del 10.08.1990 e della legge n. 471/1981, pari al 12 % e al 10 % del totale costo di gestione.
L'utile d'impresa oltre che sul costo di gestione viene calcolato tenendo conto anche delle spese generali.

"19 - ULTERIORI ONERI A FAVORE DI TERZI": Comprende le somme - in termini di costo unitario - da considerare per:

- gli "Oneri di mitigazione ambientale a favore Bacino PD 3", che sono un accantonamento di fondi derivante da una "storica prescrizione" contenuta in provvedimento autorizzativo rilasciato dalla provincia di Padova quando le competenze in materia erano state temporaneamente trasferite nella sfera giuridica della medesima Amministrazione.
- le somme a disposizione del Comune per la realizzazione di opere di messa in sicurezza viaria di accesso alla discarica rendicontate sulla base di quanto presentato dal Comune con nota prot. n. 9077 del 10/11/2009. le somme a disposizione del Comune per illuminazione pubblica di accesso alla discarica.
- Oneri relativi al "Funzionamento della Commissione di Studio" incaricata di individuare i possibili sviluppi dell'impianto di Balduina dopo il suo esaurimento.

43

REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE





PARERE N. 4035

VOTO E PRESCRIZIONI

In considerazione della proposta tariffaria depositata dalla ditta per l'annualità 2017, nonché delle successive integrazioni, si rileva che sono riproposte tra le nuove voci di costo quanto già presentato nel piano finanziario del progetto di *"Variante migliorativa al Piano di Adeguamento ex DGRV n. 2542/2004 relativa alla discarica"tattica regionale" ubicata presso il Comune di Sant'urbano (PD)"*, sottoposto a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
Il parere della Commissione VIA n. 605 del 05.08.2016 (Allegato B al giudizio favorevole di compatibilità Ambientale, Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 22 del 6 ottobre 2016), stabiliva che gli aspetti economico-finanziari legati all'approvazione del progetto dovessero essere ricondotti alla procedura per la valutazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani, stabilita dall'art. 36 della L.R. n. 3/2000.
Tuttavia, riguardo la voce di costo *"Nuovi maggiori costi per sopravvenute necessità – release "ottobre 2015"*, che è riproposta per l'approvazione della tariffa 2017, la relazione di AIA dava evidenza delle seguenti valutazioni:

> *"Relativamente alla originaria richiesta di vedere riconosciuti nel Piano finanziario i nuovi costi determinati dalle nuove analisi ambientali (elaborato R8a), per un importo complessivo di 637.000, non più riconfermato nelle integrazioni volontarie presentate dalla ditta a luglio 2016, si ritiene, in prima istanza, che non appare giustificato il riconoscimento di tali maggiori oneri motivati dalle modifiche normative intervenute per la classificazione dei rifiuti (Reg. 1357/2014, Dec. 2014/988/UE e Reg. 1342/2014), in quanto, tali variazioni, non determinano a priori la necessità di effettuare analisi sui rifiuti diverse o più dettagliate rispetto a quelle precedentemente condotte. Pertanto, si rimanda ogni giudizio a una successiva specifica fase istruttoria da espletare anche in ambito di proposta di revisione tariffaria ai sensi dell'art. 36 della L. R. 3/2000."*

Poiché nel tempo intercorso, non sono intervenute modifiche normative o autorizzative che giustifichino tali maggiori oneri, si ritiene non motivata la spesa di 350.000 euro per ulteriori analisi di parametri chimico fisici sui rifiuti (Relazione R8/a), determinando quindi una rivalutazione della voce *10.15 - Nuovi maggiori costi per sopravvenute necessità in release "ottobre 2015"* pari a un totale di 287.000 euro, comportando, di conseguenza, una riduzione sulla tariffa proposta dalla Società di 0,49 euro a tonnellata.

Tutto quanto premesso e argomentato

La C.T.R.A.

vista l'istanza presentata e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;
vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia;
valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
previa ampia discussione alla quale partecipano, tra gli altri, il rappresentante del Comune di Sant'Urbano e di ARPAV, per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa,

CON VOTI
Favorevoli 16
Contrari /
Su n. 16 presenti e votanti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta contenuta nell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 3/2000, dalla Ditta GEA srl con nota prot. n. 345/2016 del 12 dicembre 2016 (acquisita al prot. regionale con n. 484299 del 12 dicembre 2016), così come integrata dalle successiva nota prot. n. 275/17 del 29 settembre 2017 (acquisita al prot. regionale con n. 402785 del 29 settembre 2017), relativa alla tariffa di conferimento dei rifiuti urbani da applicare alla discarica tattica regionale sita

44

e4f9a5a9

in Comune di S. Urbano (PD) per l'annualità 2017 considerato, altresì, il parere reso dalla Segreteria tecnica del NUVV con nota prot. n. 434658 del 18 ottobre 2017, condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. La nuova voce di costo "*Nuovi maggiori costi per sopravvenute necessità – release "ottobre 2015"*, è già stata valutata nell'ambito della procedura di VIA e AIA del 2016 e come evidenziato dai contenuti dell'Allegato B del Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 22 del 6 ottobre 2016, non è giustificata la spesa totale di 350.000 euro per ulteriori analisi sui rifiuti a seguito delle intervenute modifiche normative.

2. Sulla base di quanto stabilito al punto precedente, si determina una conseguente riduzione rispetto alla tariffa proposta (70,24 €/t) di 0,49 euro a tonnellata.

3. Per quanto espresso ai punti precedenti e tenuto conto delle valutazioni in termini di sostenibilità economica e finanziaria condotte dal Segreteria tecnica del NUVV, la tariffa da applicare ai rifiuti conferiti nella discarica tattica regionale di S. Urbano (PD) è pari a **69,75** euro a tonnellata (I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi);

4. La tariffa così approvata va applicata ai rifiuti conferiti in impianto a partire dal 1 gennaio 2017;

5. Con riferimento alle somme spettanti come conguaglio alla tariffa individuata al punto precedente, la Ditta è tenuta a presentare una relazione che contenga il dettaglio sulle somme da richiedere per i rifiuti smaltiti nell'annualità 2017, nonché una proposta sulle modalità per l'estinzione del credito maturato da sottoporre all'approvazione dei successivi adeguamenti tariffari, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della L.R. n. 3/2000.

*****

45

REGIONE del VENETO GIUNTA REGIONALE

e4f9a5a9

ELENCO ELABORATI

OGGETTO: GEA Srl - Discarica tattica regionale sita nel Comune di Sant'Urbano (PD). Aggiornamento piano economico e finanziario – tariffa a valere dal 01/01/2017.

N°	PROT. N.	DEL	ELABORATO	TITOLO
1	345/2016	12.12.2016	Variante migliorativa al piano di adeguamento ex DGRV n. 2542/2004 relativa alla discarica "Tattica regionale" ubicata presso il comune di Sant'Urbano (PD) PIANO FINANZIARIO – R – 8.	Piano Finanziario per determinazione Tariffa 2016-Relazione tecnica e computo metrico estimativo.
			Aggiornamento Piano Economico Finanziario – Tariffa a valere dal 01.01.2017 ELABORATO ottobre 2016	Tariffa Sant'Urbano a valere dal 01.01.2017
2	798222	27.02.2017	Richiesta di parere alla Segreteria tecnica del NUVV	GEA Srl – Discarica tattica regionale sita nel Comune di Sant'Urbano (PD). Aggiornamento piano economico e finanziario – tariffa a valere dal 01/01/2017. Richiesta parere
3	357278	23.08.2017	Richiesta di integrazioni	GEA Srl – Discarica tattica regionale sita nel Comune di Sant'Urbano (PD). Aggiornamento piano economico e finanziario – tariffa a valere dal 01/01/2017. Richiesta integrazioni
4	275/17	26.09.2017	Bilanci consuntivi anni 2014-2016 e bilanci previsionali anni 2017-2019	Riscontro alla Vs. richiesta di integrazioni del 23 agosto 2017 prot. n. 357278. GEA Srl – Discarica tattica regionale sita nel Comune di Sant'Urbano (PD). Aggiornamento piano economico e finanziario – tariffa a valere dal 01/01/2017
5	434658	18.10.2017	Segreteria tecnica del NUVV. Risultati istruttori	GEA Srl – Discarica tattica regionale sita nel Comune di Sant'Urbano (PD). Aggiornamento piano economico e finanziario – tariffa a valere dal 01/01/2017. Parere richiesto dalla Direzione Ambiente al fine dell'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 45 co. 2 L.R. 27/2003. Risultati istruttori

DIREZIONE AMBIENTE
IL DIRETTORE
Ing. Luigi Fortunato

46

e4f9a5a9

(Codice interno: 375607)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1111 del 31 luglio 2018

Concessione di acqua termale denominata "GRAND HOTEL" in comune di Montegrotto Terme (PD). Conferimento della titolarità a favore della ditta "Stemma 8 S.r.l." a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trattasi del conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "GRAND HOTEL" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.418 del 17/11/2017 concernente l'approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "GRAND HOTEL" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989.

L'avviso per la presentazione delle domande di assegnazione è stato pubblicato sul B.U.R. n. 117 del 05/12/2017 nonché, per 15 giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio del Comune di Montegrotto Terme.

Dall'istruttoria svolta dagli uffici, risulta pervenuta, nei termini previsti dal sopraccitato decreto, un'unica domanda da parte della ditta Stemma 8 S.r.l., formalizzata con nota prot.n.534135 pervenuta in data 21/12/2017 con la quale la stessa ditta ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione, fu conferita con D.G.R. n.3400 del 05/06/1992 per la durata di anni 25 e con D.D.R. n. 199 del 23/05/2017 la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2017.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 27/10/1966, si estende su un'area di Ha 2.65.00 (ettari due, are sessantacinque, centiare zero) ed al suo interno ricadono n.2 (due) pozzi. Il valore delle pertinenze, stimato in € 19.972,00, risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E., presente agli atti d'ufficio.

La ditta Stemma 8 S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD) viale Stazione, 21 C.F. 02232850285, attuale titolare, in virtù della D.G.R. n. 3400 del 05/06/1992, della concessione di acqua termale denominata "GRAND HOTEL" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi del comma 3 art.32 della L.R. 40/1989, con nota n.11197 del 28/04/2016, pervenuta in data 11/05/2016 prot.n.184150, aveva chiesto il rinnovo della concessione allegando la documentazione prevista dall'art.12 della L.R. 40/1989.

Il Programma generale di coltivazione presentato prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolga regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali e di monitoraggio esistenti.

Inoltre, il concessionario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, anche assicurando, se del caso, la continuità di esercizio dello stabilimento termale cui la risorsa viene somministrata.

Tanto premesso, valutata a cura degli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta Stemma 8 S.r.l. della concessione mineraria denominata "GRAND HOTEL" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota pervenuta in data 11/08/2015 n.329058 aveva dichiarato che "*sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)*".

Si dà fin d'ora atto, quindi, che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione, ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989.

In data 30/03/2018 la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto l'informazione antimafia al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2001 e risulta trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di Concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. 24/10/1966 di rilascio originario della concessione;

VISTA la D.G.R. n. 3400 del 05/06/1992 di conferimento della concessione;

VISTO il D.D.R. n.199 del 23/05/2017 di differimento;

VISTO il D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 ed il relativo Allegato A;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedura antimafia);

VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 30/03/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

1. di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Stemma 8 S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD) Viale Stazione n.21 C.F. 02232850285, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "GRAND HOTEL" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno);
2. di stabilire che, per assicurare la continuità amministrativa, il conferimento della concessione decorre dal 01/01/2018, primo giorno successivo alla scadenza del differimento di cui al DDR n. 199 del 23/05/2017;
3. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
    a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
    b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta trascrizione dell'atto, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, avviata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989;

5. di stabilire che qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
6. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
7. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) resta a disposizione della Regione;
8. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, conferendo l'incarico al Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, di provvedere a eventuali integrazioni e adeguamenti al testo dello stesso;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1111 del 31 luglio 2018

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**GRAND HOTEL**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "GRAND HOTEL" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), riguarda un'area di Ha 2.65.00 (ettari quattro, are sessantasette, centiare zero) come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 24/10/1966, agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Con D.G.R. n. del la concessione è stata conferita alla ditta Stemma 8 S.r.l. per anni 21 (ventuno) a partire dal 01/01/2018.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare Stemma 8 S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD) viale Stazione, 21 C.F. 02232850285, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991. La mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.lgs. 624/1996 e al D.lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori rispetto a quelli già realizzati. Resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia (Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.).

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori o sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni, anche territoriali, dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, in applicazione dell'articolo 17 comma 1 della stessa L.R. 40/1989, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Il concessionario deve trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Direzione Difesa del Suolo su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte alla dimostrazione della corretta funzionalità dell'opera, nonché al mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l'alto con spesa a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n.464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato;

7. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo o da personale dalla stessa incaricato;
8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Direzione;
10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione Difesa del Suolo, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
17. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*" ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento sia alle esistenti strutture minerarie sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- deve essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori, devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti;
- durante l'esecuzione dei lavori, devono essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori devono essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, attualmente in fase di avvio da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Il mancato avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nei tempi e termini dettati dalla Regione Veneto potrà altresì determinare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989 è esercitata, ai sensi dell'art.49, dalla Direzione Difesa del Suolo e, per i controlli igienico sanitari, dall'U.L.S.S. territorialmente competente.

Le funzioni polizia mineraria sono esercitate dalla Direzione Difesa del Suolo nonché, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, al quale è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 375578)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1112 del 31 luglio 2018

Concessione di acqua termale denominata "RIVELLA II" ubicata in comune di Monselice (PD). Conferimento titolarità a favore della ditta Emo Capodilista Marina a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trattasi del conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "RIVELLA II" in comune di Monselice (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.420 del 17/11/2017 relativo all'approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con D.D.R. n. 420 del 17/11/2017 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "RIVELLA II" in comune di Monselice (PD), ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989.

L'avviso per la presentazione delle domande di assegnazione è stato pubblicato sul B.U.R. n. 117 del 05/12/2017 nonché, per 15 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio del Comune di Monselice.

Dall'istruttoria svolta dagli uffici risulta pervenuta, nei termini previsti dal sopraccitato decreto, un'unica domanda da parte della ditta Emo Capodilista Marina, formalizzata con nota prot.n.525687 pervenuta in data 15/12/2017 con la quale la stessa ditta ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione.

Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

La concessione fu conferita con D.G.R. n.6942 del 22/12/1981 per la durata di anni 25. Con D.G.R. n.752 del 28/03/2007 la concessione fu rinnovata per anni 10 e con D.D.R. n. 186 del 27/10/2016 la scadenza della concessione, nelle more dell'avvio della procedura di assegnazione, è stata differita al 31/12/2017.

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.6942 del 22/12/1981, si estende su un'area di Ha 23.00.00 (ettari ventitré, are zero, centiare zero) ed al suo interno ricadono n.3 (tre) pozzi. Il valore delle pertinenze, stimato in € 15.000,00, risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E. agli atti d'ufficio.

La ditta Emo Capodilista Marina con sede in Monselice (PD) via Rivella, 4 con C.F. MCPMRN40C58H501K, attuale titolare della concessione in virtù della D.D.R. n. 73 del 06/05/2014, ai sensi del comma 3 art.32 della L.R. 40/1989, con nota n.10829 del 07/10/2015, pervenuta in data 20/10/2015 prot.n.421999, aveva chiesto il rinnovo della concessione allegando la documentazione prevista dall'art.12 della L.R. 40/1989.

Il Programma generale di coltivazione presentato prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolga regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali e di monitoraggio esistenti.

Inoltre, l'assegnatario deve garantire la corretta utilizzazione della risorsa termale, anche assicurando, se del caso, la continuità di esercizio dello stabilimento termale cui la risorsa viene somministrata.

Si precisa che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione.

Tanto premesso, valutata a cura degli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta Emo Capodilista Marina della concessione mineraria denominata "RIVELLA II" sita in comune di Monselice (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n. 420 del 17/11/2017 si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in

parola, con nota pervenuta in data 11/08/2015 n.329058 aveva dichiarato che "*sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)*".

Si dà fin d'ora atto, quindi, che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione, ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989.

In data 26/03/2018 la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto l'informazione antimafia al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2001 e risulta trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia, senza che sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTA la D.G.R. n.6942 del 22/12/1981 di rilascio originario della concessione;

VISTO il D.D.R. n.186 del 27/10/2016 di differimento;

VISTO il D.D.R. n. 420 del 17/11/2017 ed il relativo Allegato A;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedura antimafia);

VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 26/03/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che a tutt'oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

1. di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Emo Capodilista Marina con sede in Monselice (PD) via Rivella, 4 C.F. MCPMRN40C58H501K, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "RIVELLA II" sita in comune di Monselice (PD) per la durata di anni 21 (ventuno);
2. di stabilire che, per assicurare la continuità amministrativa, il conferimento della concessione decorre dal 01/01/2018, primo giorno successivo alla scadenza del differimento di cui al DDR n. 186 del 27/10/2016;
3. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
    a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989;
    b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla consegna del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta trascrizione dell'atto, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, avviata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la

decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989;

5. di stabilire che, qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
6. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
7. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;
8. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, conferendo l'incarico al Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, di provvedere a eventuali integrazioni e adeguamenti al testo dello stesso;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1112 del 31 luglio 2018

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**RIVELLA II**"
Comune di Monselice (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mm.ii.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "RIVELLA II" sita in comune di Monselice (PD), è stata rilasciata su un'area di Ha 23.00.00 (ettari ventitré, are zero, centiare zero) come risulta dal verbale di delimitazione allegato alla D.G.R. n.6942 del 22/12/1981, agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n. 420 del 17/11/2017 si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Con D.G.R. n. del la concessione è stata conferita alla ditta Emo Capodilista Marina per anni 21 (ventuno) a partire dal 01/01/2018.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare Emo Capodilista Marina con sede in Monselice (PD) via Rivella n.4 C.F. MCPMRN40C58H501K, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991; la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.lgs. 624/1996 e al D.lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia (Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.).

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, in applicazione dell'articolo 17 comma 1 della stessa L.R. 40/1989, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Il concessionario deve trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Direzione Difesa del Suolo su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte alla dimostrazione della corretta funzionalità dell'opera, nonché al mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l'alto con spesa a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n.464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato;

7. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo o da personale dalla stessa incaricato;
8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Direzione;
10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione Difesa del Suolo, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
17. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*" ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento sia alle esistenti strutture minerarie sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza

limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- deve essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori devono essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, attualmente in fase di avvio da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Il mancato avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nei tempi e termini dettati dalla Regione Veneto potrà altresì determinare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;

- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;
- fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'art.49, dalla Direzione Difesa del Suolo e, per i controlli igienico sanitari, dall'U.L.S.S. territorialmente competente.

Le funzioni polizia mineraria sono esercitate dalla Direzione Difesa del Suolo nonché, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, al quale è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 375586)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1113 del 31 luglio 2018

Concessione di acqua termale denominata "VIA TERME" ubicata in comune di Montegrotto Terme (PD). Conferimento della titolarità della concessione favore della ditta Terme Marco Polo S.r.l a seguito delle risultanze dell'avviso di evidenza pubblica.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Trattasi del conferimento della titolarità della concessione mineraria denominata "VIA TERME" in comune di Montegrotto Terme (PD), ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito del D.D.R. n.418 del 17/11/2017 relativo all'approvazione dell'avviso e dei criteri di valutazione, ai fini del conferimento.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo con D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 ha avviato le procedure di evidenza pubblica ai fini del conferimento per 21 (ventuno) anni della concessione denominata "VIA TERME" in comune di Montegrotto Terme (PD), ai sensi dell'art.13 della L.R. 40/1989.

L'avviso per la presentazione delle domande di assegnazione è stato pubblicato sul B.U.R. n. 117 del 05/12/2017 nonché, per 15 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio del Comune di Montegrotto Terme.

Dall'istruttoria svolta dagli uffici risulta pervenuta, nei termini previsti dal sopraccitato decreto, un'unica domanda di conferimento da parte della ditta "Terme Marco Polo S.r.l.", con sede in Montegrotto Terme (PD) viale Stazione, 12 - C.F. 00313520280, formalizzata con nota prot. n.1983 del 03/01/2018 con la quale la stessa ditta ha chiesto il conferimento della titolarità della concessione. Non sono pervenute domande in concorrenza e non sono state formulate osservazioni o opposizioni.

Con D.G.R. n.292 del 10/03/2015 era stata pronunciata la decadenza della società Argos S.r.l. dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/89, affidandone i beni in custodia temporanea alla Gestione Unica del B.I.O.C.E..

La concessione, come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 24/07/1955, si estende su un'area di Ha 1.08.21 (ettari uno, are otto, centiare ventuno) ed al suo interno ricadono 2 (due) pozzi. Il valore delle pertinenze, stimato in € 51.396,80, risulta dalla relazione effettuata dal B.I.O.C.E. agli atti d'ufficio.

Il Programma generale di coltivazione presentato prevede che, nell'arco temporale di conferimento, la ditta svolga regolarmente tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al corretto funzionamento delle attrezzature minerarie - termali e di monitoraggio esistenti.

L'acqua proveniente dai pozzi della concessione "VIA TERME" alimentava lo stabilimento termale denominato "Bagno Romano", attualmente inattivo. Pertanto, nel caso di riapertura, il nuovo concessionario dovrà garantire la continuità di esercizio dello stabilimento termale mediante contratto di somministrazione ai sensi della L.R. 40/89.

Inoltre, si precisa che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione.

Tanto premesso, valutata dagli uffici preposti la documentazione a corredo dell'istanza, occorre provvedere al conferimento alla ditta Terme Marco Polo S.r.l. della concessione mineraria denominata "VIA TERME" sita in comune di Montegrotto Terme (PD).

Poiché al punto 2. del D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 si dà atto che "le concessioni di cui trattasi ricadono all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che quindi i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere, devono essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, relativamente alla valutazione di impatto ambientale (VIA)", la Gestione Unica del B.I.O.C.E, alla quale sarà assoggettata la concessione in parola, con nota pervenuta in data 11/08/2015 n.329058 ha dichiarato che "*sono state messe in corso le azioni necessarie finalizzate a pervenire, nel Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei, agli adempimenti attesi dalle procedure di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006 relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)*".

Si dà fin d'ora atto, quindi, che la concessione in parola dovrà conformarsi all'esito della suddetta procedura di valutazione di impatto ambientale, pena la decadenza dalla titolarità della concessione, ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989.

In data 20/03/2018 la Direzione Difesa del Suolo ha richiesto l'informazione antimafia al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2001 e risulta trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero.

Il titolare della concessione dovrà rispettare quanto previsto dall'apposito "Disciplinare di concessione" (**Allegato A**) la cui bozza è parte integrante della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n.40 del 10/10/1989 di disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;

VISTO il P.U.R.T. (Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale);

VISTO il D.M. 24/07/1955 di rilascio originario della concessione;

VISTA la D.G.R. n.292 del 10/03/2015 di decadenza;

VISTO il D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 ed il relativo Allegato A;

VISTA la richiesta di informazione antimafia effettuata in data 20/03/2018 dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto al Ministero dell'Interno, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e considerato che è trascorso il termine di cui al comma 2, art.92 del D.lgs. 159/2011 per il rilascio dell'informazione antimafia senza che a tutt'oggi sia pervenuta alcuna informazione da parte del suddetto Ministero;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.lgs. n.152 del 03/04/2006 Parte II (procedure di V.I.A.);

VISTO il D.lgs. n.159 del 06/09/2011 (procedura antimafia);

VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. n.54 del 31/12/2012;

PRESO ATTO che tutta la documentazione sopra menzionata è depositata agli atti della Direzione Difesa del Suolo;

delibera

1. di conferire, per quanto in premessa esposto, alla ditta Terme Marco Polo S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD) Viale Stazione, 12 - C.F. 00313520280, la titolarità della concessione di acqua termale denominata "VIA TERME" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) per la durata di anni 21 (ventuno);
2. di stabilire che il conferimento della concessione decorre dal 01/01/2018;
3. di stabilire che il titolare della concessione è tenuto a:
    a. corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989, nonché ai sensi del comma 3 del citato art.15 il 5% del valore delle pertinenze, pari a € 2.569,84, come previsto nell'Allegato A del citato D.D.R. n.418 del 17/11/2017;
    b. far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla notifica del presente provvedimento, copia della nota di avvenuta sua trascrizione, presso la conservatoria dei Registri Immobiliari dell'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze competente per territorio;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a conformarsi all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, avviata dalla Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art.34 della L.R. 40/1989;

5. di stabilire che, qualora gli esiti dell'informazione antimafia fossero ostativi all'efficacia del presente atto, si procederà alla revoca dalla titolarità conferita, come previsto dal comma 4, art. 92 del D.lgs. 159/2011;
6. di stabilire che il conferimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
7. di stabilire che, nell'ambito della concessione, l'esubero di portata rispetto a quanto previsto dall'art.22 del Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.), resta a disposizione della Regione;
8. di approvare lo schema di Disciplinare di Concessione di cui all'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, conferendo l'incarico al Direttore della Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali, di provvedere a eventuali integrazioni e adeguamenti al testo dello stesso;
9. di dare atto che la presente delibera non comporta spese a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione regionale competente in materia di acque minerali e termali dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
12. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1113 del 31 luglio 2018

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI ACQUA TERMALE
"**VIA TERME**"
Comune di Montegrotto Terme (PD)

L.R. n.40 del 10/10/1989 e P.U.R.T. (adottato con P.C.R. n.1111 del 23/04/1980 e ss.mmi.i.)

Art. 1 – Oggetto di concessione

La concessione di acqua termale denominata "VIA TERME" sita in comune di Montegrotto Terme (PD), è stata rilasciata su un'area di Ha 1.08.21 (ettari uno, are otto, centiare ventuno) come risulta dal verbale di delimitazione allegato al D.M. del 24/07/1955, agli atti d'ufficio.

Con D.D.R. n. 418 del 17/11/2017 si è dato avvio alla procedura pubblica di assegnazione.

Con D.G.R. n. del la concessione è stata conferita alla società Terme Marco Polo S.r.l di cui al seguente articolo 2 per anni 21 (ventuno) a partire dal 01/01/2018.

Art. 2 – Statuizioni e prescrizioni per la coltivazione del giacimento

La ditta titolare Terme Marco Polo S.r.l. con sede in Montegrotto Terme (PD) viale Stazione, 12 con C.F. 00313520280, subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dai succitati provvedimenti con i quali è stata rilasciata la concessione di acqua termale.

Il concessionario, ai sensi dell'art.20 della L.R. 40/1989, è assoggettato alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, la mancata adesione comporta la decadenza dalla concessione.

L'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori a un anno, senza l'autorizzazione della Giunta Regionale.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al P.U.R.T., al D.P.R. 128/1959, al D.lgs. 624/1996 e al D.lgs. n.117 del 30/05/2008.

Le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art.5 del D.lgs. n.117 del 30/05/2008, presentato e approvato.

Il provvedimento di intestazione della concessione non costituisce titolo unico per ulteriori lavori rispetto a quelli già realizzati, resta ferma pertanto la necessità di ogni altro nulla osta o autorizzazione, eventualmente dovuti, per l'applicazione di specifiche diverse normative, come quelle relative a eventuali vincoli insistenti sull'area o a disposizioni impartite dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia (Vincoli di carattere ambientale, paesaggistico, aree naturali protette, vincoli previsti dal PTRC, PTP, Rete Natura 2000, ecc.).

Nuovi contratti di somministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Giunta Regionale contestualmente al programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

A tutela della risorsa mineraria e delle connotazioni anche territoriali dalla medesima espressa, le acque di captazione dovranno essere collegate allo stabilimento termale mediante idonee tubature e pertinenze. E' quindi vietato il trasporto della risorsa allo stabilimento con contenitori.

Il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare la somma di quanto previsto ai commi 1,2,3,4,5 dell'art.22 del P.U.R.T. .

Dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n.4106 del 29/12/2009 in merito all'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta.

Il concessionario è obbligato a trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, l'atto di intestazione della concessione alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del provvedimento medesimo, copia della nota di avvenuta sua trascrizione.

Art. 3 – Pertinenze

Ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989, costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione dei volumi, da installarsi ai sensi del comma 1 dell'art.17, in luogo accessibile e prima degli impianti di utilizzazione.

Il concessionario è obbligato all'osservanza di quanto prescritto all'art.17 della L.R. 40/1989 e più precisamente a mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie, che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese, la manutenzione ordinaria, straordinaria ed eventuali interventi urgenti che si dovessero rendere necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie nonché mantenendo la funzionalità dei misuratori dei volumi installati con le modalità dell'art.52 ed effettuando almeno ogni 7 (sette) anni, in applicazione dell'articolo 17 comma 1 della stessa L.R.40/1989, le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque emunte. I risultati delle analisi vanno comunicati con le modalità di cui al punto 2 dell'art.24 ed altresì trasmessi al Ministero della Salute.

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni provocati dalle pertinenze minerarie. I pozzi dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3x3 (tre per tre), isolata con recinzione o idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.

Qualora il concessionario non realizzi i necessari interventi alle pertinenze per la corretta coltivazione della concessione e non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui all'art.7 del presente disciplinare, oltre ad applicare il regime sanzionatorio e, se del caso, a provvedere alla decadenza della titolarità della concessione stessa.

Il concessionario deve trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo, entro 3 (tre) mesi dall'intestazione della concessione, l'aggiornamento delle pertinenze della miniera e una perizia indicante il valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989.

Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qualvolta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze.

Art. 4 –Statuizioni e prescrizioni per la realizzazione di nuove pertinenze o loro chiusura

Nelle eventuali nuove perforazioni, da autorizzare ai sensi della L.R. 40/1989 con il Programma Annuale dei Lavori (P.A.L.) o sua variante, che dovranno essere subordinate, ove previsto, al rispetto delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 42/2004 e all'autorizzazione ambientale paesaggistica rilasciata dalla Direzione Difesa del Suolo su parere della Soprintendenza, il titolare della concessione dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. i pozzi vetusti, obsoleti e inutilizzati devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte alla dimostrazione della corretta funzionalità dell'opera, nonché al mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora i pozzi, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzia per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), dovranno essere sottoposti a sigillatura tramite cementazione dal basso verso l'alto con spesa a carico del concessionario;
2. dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. n.128 del 09/04/1959 (norme di polizia delle miniere e cave), in particolare quelle di cui agli artt.6, 24, 28 e quelle del D.lgs. n.624 del 25/11/1996 (sicurezza e salute lavoratori);
3. dovranno essere rispettati gli obblighi di informazione ai sensi della legge n.464 del 04/08/1984;
4. dovranno essere rispettate le distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
5. tutti i lavori minerari, comprese le cementazioni dei pozzi obsoleti o interferenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione approvato;
6. ai sensi dei succitati D.P.R. 128/1959 e D.lgs. 624/1996, la denuncia di esercizio con il documento di sicurezza e salute coordinato dovrà essere inviata alla Direzione Difesa del Suolo almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori di perforazione e, per conoscenza, al Comune interessato;
7. dovranno essere consentite ed agevolate, durante la perforazione le ricerche, il prelevamento dei campioni e la raccolta dei dati che fossero richiesti dalla Direzione Difesa del Suolo o da personale dalla stessa incaricato;

8. le falde intercettate durante la perforazione e diverse da quelle del fluido ricercato dovranno essere isolate nei loro orizzonti, in modo da evitare qualsiasi contatto tra l'acquifero minerale con le falde più superficiali e queste tra loro. Le operazioni di isolamento dovranno essere comunicate alla Direzione regionale competente in materia di acque minerali, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle stesse;
9. durante la perforazione dovrà essere tenuto un "giornale di sonda" così come previsto dall'art.67 del D.P.R. 128/1959, del quale, al termine dei lavori, dovrà essere trasmessa copia alla succitata Direzione;
10. il pozzo dovrà essere rivestito con colonna di erogazione cementata fino al piano campagna; la colonna dovrà essere realizzata con materiale tale da garantire, anche nel tempo, le proprietà chimiche e microbiologiche della risorsa reperita, a salvaguardia dell'aspetto igienico e sanitario stabilito dalle normative vigenti per le acque minerali e termali; il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate le operazioni di cementazione;
11. qualora l'apertura del pozzo comporti rischio di effetti negativi sulla normale erogazione dei pozzi già esistenti nella zona, il concessionario sarà tenuto ad eseguire a proprie spese le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione Difesa del Suolo, al fine di eliminare detti effetti ed eventualmente ad abbandonare e cementare il pozzo nel caso in cui ogni misura si rivelasse insufficiente;
12. il pozzo che avesse dato esito negativo dovrà essere cementato, in modo da evitare interferenze tra le falde e dovranno essere ripristinati allo stato originario i luoghi interessati. Il concessionario dovrà comunicare preventivamente la data e l'ora nelle quali verranno effettuate tali operazioni;
13. l'eventuale sollevamento meccanico dell'acqua dovrà avvenire evitando l'uso di aria compressa, ricorrendo invece ad elettropompa anche di tipo sommerso;
14. il concessionario dovrà provvedere alla conservazione, per almeno 6 (sei) mesi, dei campioni di terreno attraversati con la nuova perforazione, rendendoli disponibili, su richiesta dei funzionari regionali della Direzione Difesa del Suolo, per studi, analisi, ricerche, ecc.;
15. durante le operazioni di perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata l'analisi del "cutting" e dovrà esserne conservato un campione, prelevato in corrispondenza di ogni cambiamento litologico significativo e comunque almeno ogni 25 (venticinque) metri di avanzamento della perforazione, per eventuali successive analisi di dettaglio;
16. il concessionario dovrà altresì inviare alla Direzione Difesa del Suolo, entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, la stratigrafia del sondaggio comprensiva dei dati circa l'avanzamento e la natura dei terreni attraversati, le eventuali falde incontrate, le tubazioni di rivestimento poste in opera e tutte le altre informazioni inerenti l'andamento dei lavori di perforazione. Tale relazione dovrà essere firmata da un tecnico abilitato. I relativi oneri sono a carico del richiedente, il quale dovrà predisporre e firmare il certificato di regolare esecuzione dell'opera, redatto ai sensi del comma 11 dell'art.14 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA);
17. lo scarico dell'acqua dovrà rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli artt.34, 35 Piano regionale di Tutela delle Acque.

Art. 5 – Disposizioni ambientali

La D.G.R. n.1933 del 30/06/2009 di "*Verifica del permanere delle condizioni di ammissibilità ambientale dei prelievi d'acqua termale connessi alle concessioni minerarie del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei.- Valutazione d'incidenza ambientale*" ha stabilito, ai fini dell'analisi ambientale della V.INC.A., che in riferimento sia alle esistenti strutture minerarie sia ai successivi interventi definiti con i programmi lavori annuali e di emergenza, il territorio del B.I.O.C.E venga considerato come un unico bacino minerario, formato da una pluralità di concessioni termali.

In ogni eventuale futuro intervento minerario riguardante lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria o di emergenza ai pozzi minerari ed alle restanti pertinenze minerarie, comprese le chiusure e cementazioni, oltre ai nuovi pozzi, da realizzarsi all'interno della concessione in essere entro la distanza limite di 200 (duecento) metri da un esistente pozzo termale, ed altre correlate nuove pertinenze di bocca pozzo e di raccordo, il concessionario dovrà rispettare le seguenti le prescrizioni:

- deve essere eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti sul sito protetto;
- prima dell'inizio dei lavori devono essere eseguite tutte le opere necessarie per contenere rumore e polveri;
- i lavori dovranno essere eseguiti in tempi brevi e in periodi idonei per evitare il disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro - faunistiche presenti;
- durante l'esecuzione dei lavori devono essere impiegati mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzate miscele e lubrificanti ecologici;
- durante i lavori devono essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali sversamenti accidentali;
- l'eventuale illuminazione della strada e del cantiere deve essere realizzata in maniera tale da schermare le aree esterne;
- si dovrà provvedere all'informazione e alla formazione del personale operante circa le emergenze ambientali e naturalistiche dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.

Inoltre il concessionario dovrà conformarsi alle eventuali prescrizioni e indicazioni che saranno formulate a seguito dell'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) di cui alla Parte II del D.lgs. 152/2006, attualmente in fase di avvio da parte della Gestione Unica del B.I.O.C.E., pena la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Il mancato avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nei tempi e termini dettati dalla Regione Veneto potrà altresì determinare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'Art.34 della L.R. 40/1989.

Art. 6 - Rinuncia e decadenza

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione, ai sensi dell'art 33 della L.R. 40/1989, deve farne apposita dichiarazione alla Giunta Regionale che provvederà con proprio provvedimento ad acquisire al patrimonio indisponibile regionale la concessione e nominare il custode.

La trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'Art.27 della L.R. 40/1989, è a carico del concessionario uscente.

La decadenza può essere pronunciata quando il concessionario non adempia agli obblighi previsti dall'art.34 della L.R. 40/1989 ed in particolare quando non versi il diritto annuo anticipato o perda i requisiti di capacità tecnica economica.

Con la pronuncia di decadenza, si applica quanto disposto dal comma 4, dell'art.34 della L.R. 40/1989, secondo il quale in nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 7 – Disposizioni finali

Si prescrive al titolare della concessione l'obbligo di:

- corrispondere alla Regione, ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989, il diritto annuo anticipato;
- sottostare a tutti gli obblighi imposti con le precedenti autorizzazioni, che si intendono qui integralmente trascritte;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente;
- sottostare alle disposizioni ed agli obblighi che venissero impartiti, nel corso dell'esercizio della concessione, dalla Regione e dall'autorità sanitaria competente, per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa;

- fornire ai funzionari della Direzione Difesa del Suolo e alle autorità competenti i mezzi necessari per supervisionare ai lavori;
- effettuare analisi batteriologiche e chimico fisiche almeno ogni 7 (sette) anni, per le acque termali;
- mantenere costantemente in efficienza la strumentazione prevista dalla lettera a) del comma 1, dell'art.17, come disposto dall'art.52 della stessa L.R. 40/1989;
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- presentare alla Regione Veneto la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale, di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, oppure copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato, per un importo pari a 2 (due) annualità del canone, oltre a € 5.000,00 (cinquemila) per ogni pozzo e/o per ogni captazione da sorgente, da aggiornarsi ogni quadriennio su base ISTAT. Il deposito cauzionale è prestato a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, del ripristino dei luoghi e della messa in sicurezza ed eventualmente dismissione della pertinenze minerarie alla cessazione della concessione, nonché delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità mineraria. La Giunta Regionale provvederà allo svincolo del deposito cauzionale alla scadenza della concessione, previo accertamento dell'osservanza, da parte del concessionario, degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'atto concessionario, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate.

Art. 8 – Vigilanza e sanzioni

L'intestazione della concessione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.

Le disposizioni e le indicazioni di cui al presente disciplinare devono ritenersi, per il concessionario, prescrizioni e obblighi, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art.50 della L.R. 40/1989 e può comportare, tra l'altro, il pronunciamento da parte della Giunta Regionale della decadenza della titolarità della concessione, ai sensi dell'art.34 della medesima L.R. 40/1989 e dell'art.40 del R.D. 1443/1927.

La vigilanza sul rispetto della L.R. 40/1989, nonché in materia di polizia mineraria, è esercitata ai sensi dell'art.49, dalla Direzione Difesa del Suolo e,per i controlli igienico sanitari, dall'U.L.S.S. territorialmente competente.

Le funzioni polizia mineraria sono esercitate dalla Direzione Difesa del Suolo, nonché ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dal personale regionale appositamente individuato per tali funzioni.

Il presente disciplinare costituisce parte integrante ed inscindibile del provvedimento di intestazione della concessione, al quale è allegato.

Data: _____

F.to per presa d'atto
(il concessionario)

(Codice interno: 375602)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1114 del 31 luglio 2018

Ditta Euganea Vasi srl. Autorizzazione del programma dei lavori di coltivazione delle cave di argilla per laterizi "BENEDETTI" in Comune di Grisignano di Zocco, "DONADELLO" in Comune di Longare e "SARTORI" in Comune di Camisano Vicentino, in variante alle autorizzazioni di cui alle DD.G.R. n. 1824, n. 1825 e n. 1826 del 06.10.2014, finalizzato all'ottimizzazione della sequenza temporale e alla rideterminazione dei depositi cauzionali in un'unica garanzia. (L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza alla ditta Euganea Vasi srl il programma dei lavori di coltivazione di tre cave di argilla per laterizi, BENEDETTI, DONADELLO e SARTORI, in Grisignano di Zocco, Longare e Camisano Vicentino (VI), in variante alle autorizzazioni originarie, finalizzato all'ottimizzazione della sequenza temporale e all'individuazione di un deposito cauzionale unico. Il provvedimento inoltre concede la proroga del termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale della cava "BENEDETTI".

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Con DD.G.R. n. 1824, n. 1825 e n. 1826 del 06.10.2014 è stata autorizzata l'apertura e coltivazione delle cave di argilla per laterizi, denominate "BENEDETTI", "DONADELLO" e "SARTORI" ubicate rispettivamente nel territorio dei Comuni di Grisignano di Zocco, Longare e Camisano Vicentino, cave che hanno lo scopo di garantire esclusivamente l'approvvigionamento di materia prima alla fornace della ditta Euganea Vasi srl.

I progetti delle tre cave erano stati esclusi dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 225 del 6.11.2012 della Direzione regionale Tutela ambiente, con la prescrizione di individuare un programma di coltivazione generale che prevedesse, al massimo, la coltivazione contemporanea di due siti estrattivi, secondo la sequenza di coltivazione, come indicata dalla ditta stessa, che prevede la cava "BENEDETTI", quindi la "SARTORI" e infine la cava "DONADELLO".

La coltivazione di questa tipologia di cave avviene generalmente con un'escavazione di pochi metri di profondità, per quantitativi e qualità delle argille, funzionali ai consumi e alle caratteristiche di produzione della fornace e pertanto può protrarsi a lungo nel tempo.

Per questo motivo, la ditta, con istanza del 19.12.2017 acquisita al prot. n. 534070 del 21.12.2017, ha chiesto di rideterminare i tempi stabiliti dalle citate autorizzazioni, presentando un programma dei lavori di coltivazione, a modifica di quello generale autorizzato, che coinvolge sia la cava "BENEDETTI", il cui termine per la conclusione dei lavori di estrazione è scaduto, sia le cave "DONADELLO" e "SARTORI" ancora da attivare. Infatti, le autorizzazioni di quest'ultime due cave non sono ancora efficaci in quando la ditta non ha ancora adempiuto agli obblighi imposti per la consegna dei provvedimenti.

La ditta inoltre, con istanza del 28.02.2018 acquisita al prot. n. 78170 del 28.02.2018, ha chiesto anche la proroga di due anni del termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale della cava "BENEDETTI", per la quale è terminata la fase estrattiva ma non l'asporto del materiale accumulato, causa carenze di stoccaggio presso la fornace di utilizzo.

Successivamente, è entrata in vigore la L.R. 16.03.2018, n.13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" la quale dispone all'art. 30 che ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad applicarsi le normative vigenti alla data in cui gli stessi hanno avuto inizio e quindi, nel caso specifico, trova ancora applicazione al L.R. 44/1982.

Il programma lavori presentato mantiene la sequenza di attivazione delle tre cave come prescritta dalle autorizzazioni ma prevede l'apertura di ciascuna cava soltanto dopo l'avvenuta ricomposizione della cava precedentemente coltivata, tenendo però conto delle effettive disponibilità ed esigenze della fornace e rideterminando di conseguenza le temporalità dei lavori.

Secondo tale programma, quindi, dovrebbe essere prorogato il termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale della cava "BENEDETTI" nonché ridefiniti i termini per l'ultimazione dei lavori stabiliti per le cave "DONADELLO" e "SARTORI"; termini che peraltro che risultano già scaduti senza che l'autorizzazione sia divenuta efficace. Per quest'ultime due cave la rideterminazione dei tempi dovrebbe avvenire senza aumentare la durata dei lavori prevista nel complesso delle tre cave.

L'articolazione dei lavori di coltivazione delle cave risulterà quindi la seguente:

- completamento dei lavori di sistemazione ambientale della cava "BENEDETTI", entro due anni;
- coltivazione della cava "DONADELLO" i cui lavori dovranno iniziare dopo la sistemazione e richiesta di estinzione della cava "BENEDETTI" ;
- coltivazione della cava "SARTORI" i cui lavori dovranno iniziare dopo la sistemazione e richiesta di estinzione della cava "DONADELLO";
- conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) delle tre cave entro 8 anni.

Si tratta, in definitiva, di modificare le due autorizzazioni delle cave "DONADELLO" e "SARTORI", prevedendo:

- un unico termine per la conclusione dei lavori di coltivazione delle tre cave;
- la proroga del termine per il completamento della ricomposizione della cava "BENEDETTI", già attivata;
- l'autorizzazione del nuovo programma lavori, stabilendo che l'attivazione di ogni singola cava sia subordinata alla ricomposizione di quella coltivata in precedenza, con ciò conformandosi alle indicazioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.

La ditta, alla luce del programma lavori presentato, ha chiesto inoltre di poter presentare un unico deposito cauzionale a garanzia dei lavori delle tre cave, ricalcolato sulla base dei costi di ricomposizione della maggiore superficie di cava, secondo il principio già applicato agli insiemi estrattivi del comparto di argille di Isola Vicentina ai sensi della D.G.R. n. 1955 del 28.10.2013.

La proposta formulata dalla ditta risulta accoglibile tenuto conto che:

- per le cave della medesima tipologia presenti nell'alto vicentino già è stato attuato un apposito piano di riorganizzazione dell'attività estrattiva dell'argilla, che viene svolta in modo funzionale all'utilizzazione delle fornaci;
- le disposizioni contenute nelle D.G.R. 1955/2013 consentono di determinare un importo del deposito cauzionale ridotto, rispetto a quello necessario per la sistemazione completa della cava, qualora la coltivazione avvenga per lotti o per frazioni ovvero, come in questo caso, per cave coltivate in successione;
- il metodo di coltivazione delle cave in argomento riguarda volumi e profondità ridotte e consente una facile e rapida ricomposizione dei siti all'uso agricolo, senza grandi movimentazioni di materiale, che può essere attuata anche per stralci;
- la particolare gestione coordinata delle cave secondo le previsioni del programma lavori presentato, è assimilabile alla coltivazione per lotti o frazioni.

Sulla base del programma dei lavori di coltivazione delle tre cave come sopra delineato e in applicazione delle disposizioni della D.G.R. 1955/2013, si ritiene di poter determinare un deposito cauzionale unico per tutto l'insieme, determinato sulla base della superficie della cava "DONADELLO" che, delle tre cave, è quella dotata della maggiore estensione e quindi con maggiori oneri ricompositivi. Tale importo è pertanto quantificato in € 82.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il programma dei lavori presentato dalla ditta e acquisito al prot. n. 534070 del 21.12.2017;

VISTI la L.R. 13/2018, la L.R. 44/1982, il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTA la D.G.R. n. 1955 del 28.10.2013;

VISTE le DD.G.R. n. 1824, n. 1825 e n. 1826 del 06.10.2014 di autorizzazione delle cave alla ditta Euganea Vasi srl;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1. di autorizzare la ditta Euganea Vasi srl (C.F. 00168560282) con sede a Bastia di Rovolon (PD) in via Roma n. 49, ad eseguire il programma lavori acquisito al prot. n. 534070 del 21.12.2017, delle cave "BENEDETTI" (D.G.R. n. 1824

del 06.10.2014) in Comune di Grisignano di Zocco, "DONADELLO" (D.G.R. n. 1825 del 06.10.2014), in Comune di Longare e "SARTORI" (D.G.R. n. 1826 del 06.10.2014) in Comune di Camisano Vicentino, secondo le seguenti fasi:

- completamento dei lavori di sistemazione ambientale della cava "BENEDETTI", in Comune di Grisignano di Zocco, entro due anni;
- apertura e coltivazione della cava "DONADELLO" solo dopo la sistemazione e la richiesta di estinzione della cava "BENEDETTI";
- apertura e coltivazione della cava "SARTORI" solo dopo la sistemazione e la richiesta di estinzione della cava "DONADELLO";
- concludere tutti lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 8 (otto) anni dalla data del presente provvedimento;

2. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione del Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dal presente provvedimento e dalle autorizzazioni richiamate al punto 1, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale -Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali")- di un unico deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 82.000,00 (ottantaduemila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza da parte della ditta degli obblighi derivanti dal presente provvedimento e da tutte le autorizzazioni indicate al punto 1 mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
3. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto 2., il deposito cauzionale presentato a garanzia dei lavori di coltivazione della cava "BENEDETTI" per l'importo complessivo di € 41.000,00 (quarantunomila700) (polizza n. 995142907 del 01.12.2014 di AXA Assicurazioni spa, ordine di costituzione n. 0344/2016) nonché a restituire i relativi atti di garanzia;
4. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto - Servizio di Tesoreria;
6. di disporre l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Grisignano di Zocco, Longare e Camisano Vicentino;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
8. di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375708)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1116 del 31 luglio 2018

Ipab "IRAS - Istituto Rodigino di Assistenza Sociale" di Rovigo (RO). Articolo 12 L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 e articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23. Nomina di un nuovo Commissario straordinario regionale.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
il provvedimento dispone la nomina di un nuovo commissario straordinario regionale presso l'Ipab specificata all'oggetto, stante la necessità di portare a compimento l'attività intrapresa con la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1211 del 26 luglio 2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'IRAS "Istituto Rodigino di Assistenza Sociale" di Rovigo è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza che sorge dalla fusione di alcune Ipab e Istituzioni, con lo scopo di fornire servizi di accoglienza e di assistenza, sia in struttura che a domicilio, alle persone in situazione di bisogno sociale ed assistenziale, anche ad alta integrazione socio-sanitaria, nell'ambito della rete integrata dei servizi stabiliti dalla programmazione regionale e locale.

Con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1211 del 26 luglio 2016, in esito al procedimento di vigilanza e controllo avviato ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 23 del 16 agosto 2007, prendendo atto delle accertate violazioni di legge e della situazione di estrema gravità in cui versava l'Ipab, veniva dichiarato sciolto il Consiglio di Amministrazione e nominata quale Commissario straordinario regionale, l'avvocatessa Tiziana Stella nata a Trani (BA) il 22 Settembre 1971, dotata della necessaria competenza in materia sociale e amministrativa, conferendo alla stessa il mandato commissariale per la durata di dodici mesi, allo scopo di, oltre quanto fissato dalla legge, assumere l'amministrazione dell'Ipab; accertare l'esatta situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ipab; predisporre un adeguato programma per la gestione dell'Ipab, secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato:

a. alla salvaguardia dei servizi assistenziali erogati alle persone ospiti dell'Ente;
b. alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione contabile (Bilanci previsione ed esercizio) e patrimoniale dell'Ipab, con particolare riguardo alle cause che hanno determinato la situazione in essere e con riferimento a quanto rilevato dai Revisori dei Conti;
c. ad affrontare le questioni riguardanti le risorse umane dell'Ipab e la sua dotazione organica, in relazione al bilancio dell'ente;
d. avviare i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa con la Direzione Servizi Sociali, tesi a normalizzare la gestione dell'ente, riferendo periodicamente alla predetta Struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale.

Al termine del primo mandato, il Commissario straordinario regionale è stato rinnovato nell'incarico, preso atto che, nonostante l'attività di ricognizione e riorganizzazione compiuta, l'Ipab versava ancora in una situazione precaria, date le criticità presenti che riguardavano e riguardano soprattutto l'aspetto contabile ed economico- patrimoniale, la razionalizzazione e riorganizzazione interna, nonché l'erogazione dei servizi offerti al territorio. In conseguenza di ciò, come detto, con provvedimento DGR n. 1211 del 1 agosto 2017 è stata confermata la gestione commissariale regionale al fine di proseguire nell'opera di gestione commissariale.

Oggi, la situazione dell'Ipab evidenzia la necessità di una prosecuzione della gestione commissariale volta al definitivo risanamento dell'ente. In particolare, lo stesso commissario con nota del 24 luglio 2018 evidenzia la necessità che venga consolidata l'attività di risanamento dell'ente, proseguendo nelle azioni di rientro in equilibrio della gestione corrente con recupero del deficit di bilancio.

Accanto a tali esigenze finalizzate a garantire la piena operatività dell'ente, consistenti in attività di riorganizzazione dei processi secondo modelli orientati alla qualità del servizio e all'efficientamento, risulta ancora non definita la posizione giuridico-istituzionale di "Casa Serena". Rispetto a tale unità d'offerta, infatti, è in corso la trattativa con il Comune di Rovigo, proprietario dell'immobile in cui viene esercitata l'attività istituzionale, che potrebbe portare a una diversa definizione dei rapporti tra l'Ipab ed il Comune, con conseguenti riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Tenuto conto di quanto sopra, nonché del raggiungimento del limite temporale espresso al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2007 da parte dell'attuale Commissario straordinario regionale, con il presente provvedimento si propone di

nominare quale nuovo Commissario straordinario dell'Ipab "IRAS - Istituto Rodigino di Assistenza Sociale" di Rovigo il Sig. Ing. Fasiol Rodolfo nato a Lendinara (RO) il 30 novembre 1954, il cui curriculum vitae è depositato presso gli uffici regionali, dotato della necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e amministrazione, con i medesimi compiti individuati nel provvedimento DGR 1211 del 26 luglio 2016, a cui verrà riconosciuto, a carico dell'Ipab, il compenso quantificato in euro millecinquecento al mese oltre all'importo delle spese sostenute e debitamente documentate.

Si propone, altresì, di determinare l'incarico nella durata di dodici mesi dalla notifica del presente provvedimento, con possibilità di conclusione anticipata.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 6972 del 17 luglio 1890;

VISTO il R.D. n. 99 del 5 febbraio 1891;

VISTO l'articolo 21 del D.lgs. n. 207 del 4 Maggio 2001;

VISTO l'articolo 12 della L.R. n. 55 del 15 dicembre 1982, come modificato dall'articolo 71 della L.R. n. 6 del 30 gennaio 1997;

VISTO l'articolo 3 della L.R. n. 23 del 16 agosto 2007;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1211 del 26 luglio 2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1211 del 1 agosto 2017;

preso atto dell'istruttoria d'ufficio;

delibera

1. di nominare quale nuovo Commissario straordinario regionale dell'Ipab "IRAS - Istituto Rodigino di Assistenza Sociale" di Rovigo il Sig. Ing. Fasiol Rodolfo nato a Lendinara (RO) il 30 novembre 1954, il cui *curriculum vitae* è depositato presso gli uffici regionali, dotato della necessaria esperienza e competenza in materia di gestione e amministrazione, per la durata di dodici mesi dalla notifica del presente provvedimento, con possibilità di conclusione anticipata;
2. di conferire al Commissario straordinario regionale i medesimi compiti individuati nel provvedimento DGR 1211 del 26 luglio 2016;
3. di stabilire in favore del Commissario straordinario reginale, a carico dell'Ipab, il compenso quantificato in euro millecinquecento al mese oltre all'importo delle spese sostenute e debitamente documentate;
4. di incaricare il Commissario straordinario regionale di riferire periodicamente alla Direzione Servizi Sociali e di redigere una relazione finale in merito all'attività svolta;
5. di condizionare l'efficacia della nomina del Commissario straordinario regionale alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico, della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal D. lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375584)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1117 del 31 luglio 2018

IPAB - "Fondazione Don Mozzatti d'Aprili" di Monteforte d'Alpone (VR) proroga dell'incarico conferito al Commissario straordinario regionale. Articolo 12 L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 e articolo 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento, preso atto di quanto rappresentato dal Commissario regionale circa lo stato di adempimento delle funzioni assegnate con provvedimento DGR 12121 del 1 agosto 2017, dispone la proroga del medesimo.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con le dimissioni dalla carica di Presidente dell'IPAB rassegnate dal dott. Claudio Betteli, prendeva avvio una crisi dell'organo di programmazione e governo dell'ente dalla quale non risulta che il medesimo sia più riuscito ad uscire, riprendendo le normali funzioni. Infatti, a seguito delle dimissioni dalla carica di Presidente, venivano presentate le dimissioni anche degli altri componenti il Consiglio di amministrazione.

I citati recessi dalle funzioni di amministratori dell'ente *de quo, e,* in particolare l'irritualità delle procedure di presentazione delle dimissioni, hanno determinato una situazione di *impasse* tale per cui il Consiglio di amministrazione non è stato in grado di convocare una valida assemblea utile all'approvazione di documenti contabili né a deliberare su qualsiasi altro argomento riguardante l'ente medesimo, con conseguente stallo di tutta l'attività di governo.

Rilevata la situazione dell'IPAB, anche il Sindaco del Comune di Monteforte d'Alpone, ha chiesto l'intervento regionale dapprima con nota Prot. 3692 del 22 marzo 2017, poi con nota Prot. 5891 del 15 maggio 2017.

Infine, preso atto della comunicazione del Segretario Direttore della Fondazione Don Mozzatti d'Aprili il quale, con nota Prot. 1832 del 30 giugno 2017, attestava formalmente che il Consiglio di amministrazione dell'IPAB non aveva provveduto ad approvare il bilancio d'esercizio 2016 e che non erano previste altre convocazioni per le giornate a seguire, la Direzione Servizi Sociali, con nota datata 6 luglio 2017 prot. 275350, ha inviato formale diffida ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 all'IPAB intestata, invitandola a presentare entro 15 giorni dal ricevimento della medesima nota, il bilancio di esercizio 2016 regolarmente approvato, con una relazione che esplicitasse l'aggiornamento della situazione gestionale in essere nell'ente.

Rilevata la mancata risposta dell'Ente e il sostanziale stallo in cui versava l'organo di governo dell'IPAB, la Regione, con provvedimento DGR n. 1212 del 1 agosto 2017, con i poteri conferiti dall'articolo 3, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, ha ritenuto di intervenire sciogliendo il Consiglio di amministrazione dell'IPAB e nominando la dott.ssa Anna Celebron quale Commissario straordinario regionale, determinando la durata dell'incarico in dodici mesi, con lo scopo di assumere l'amministrazione dell'IPAB; accertare l'esatta situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'IPAB; predisporre un adeguato programma per la gestione dell'IPAB, secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato:

a. alla salvaguardia dei servizi assistenziali erogati alle persone ospiti dell'Ente;
b. all'approvazione dei documenti contabili (Bilanci previsione ed esercizio) alla soluzione delle eventuali problematiche riguardanti la situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'IPAB, con particolare riguardo alle cause che hanno determinato la situazione in essere e con riferimento a quanto rilevato dai Revisori dei Conti;
c. ad affrontare eventuali ulteriori questioni che dovessero emergere nell'ambito della gestione dell'IPAB; avviare i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa con la Direzione Servizi Sociali, tesi a normalizzare la gestione dell'ente, riferendo periodicamente alla predetta Struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale.

Dalle relazioni del Commissario straordinario regionale emergono una serie di criticità riguardanti sia il personale dipendente che il personale della cooperativa che ha in gestione alcuni servizi. Risulta, inoltre, una generale correttezza della tenuta dei libri contabili, circostanza che ha permesso di addivenire ad una rapida approvazione dei documenti di bilancio previsti dalla normativa.

Proprio l'analisi dei documenti contabili sviluppata per centri di costo ha evidenziato per la sede di Bolca un disavanzo determinato da molteplici fattori, tra i quali la difficoltà ad occupare tutti i posti accreditati per non autosufficienti.

Dal proprio insediamento, il Commissario straordinario regionale ha concentrato la propria attività sulla riorganizzazione della forza lavoro, l'implementazione dei servizi offerti e sulla razionalizzazione dei costi di gestione.

Con nota del 24 luglio 2018 il Commissario riferisce come tale attività di risanamento dell'ente non possa dirsi ancora conclusa e necessiti di ulteriore sviluppo, per tale ragione, si propone di prorogare l'incarico conferito con DGR n. 1212 del 1 agosto 2017 per ulteriori 12 mesi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;
- visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;
- visto l'art. 21 del D.lgs. 4 Maggio 2001, n. 207;
- visto l'art. 12 della L.R. del 15 dicembre 1982, n. 55 come modificato dall'art. 71 della L.R. 30 gennaio 1997, n.6;
- visto l'art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;
- visto l'art. 8 della Legge regionale n. 43 del 2012;
- vista la DGR n. 1212 del 1 agosto 2017;
- preso atto dell'istruttoria d'ufficio;

delibera

1. di prorogare l'incarico di Commissario straordinario regionale presso l'IPAB "Fondazione Don Mozzatti d'Aprili" di Monteforte d'Alpone (VR) conferito con provvedimento DGR n. 1212 del 1 agosto 2017 alla dott.ssa Anna Celebron nata a Sandrigo (VI) il 3 dicembre 1970, per ulteriori dodici mesi (salvo anticipato conseguimento degli obiettivi), dalla data di scadenza del precedete incarico, alla dott.ssa Anna Celebron nata a Sandrigo (VI) il 3 dicembre 1970, con le medesime competenze già stabilite del provvedimento citato;
2. di incaricare il Commissario regionale di riferire periodicamente alla Direzione Servizi Sociali e di redigere una relazione finale in merito all'attività svolta;
3. di confermare, in favore del Commissario regionale un compenso mensile, a carico dell'IPAB, quantificato in complessivi euro millecinquecento al mese, oltre all'importo delle spese sostenute e debitamente documentate;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente deliberazione ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375709)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1118 del 31 luglio 2018

Nomina del revisore dei conti presso l'Ipab "Residenza Riviera del Brenta" di Dolo (VE), presso l'Ipab I.R.A.S. di Rovigo e presso l'Ipab I.R.E. di Venezia. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, articolo 56.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede nomina del revisore dei conti presso l'Ipab "Residenza Riviera del Brenta", Via Garibaldi 73, Dolo (VE), secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'art. 56.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, all'articolo 56, ha introdotto importanti novità volte alla razionalizzazione e all'aggiornamento delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza operanti nel Veneto, con l'obiettivo, tra gli altri, di introdurre miglioramenti ai processi organizzativi e gestionali strumentali alle attività istituzionali svolte.

In particolare, per quanto riguarda la nomina all'incarico dell'organo di revisione contabile, il comma 8 del medesimo articolo di legge, ha previsto che il professionista da nominare venga individuato tra i revisori inseriti nell'apposito Elenco regionale, articolato per provincia, istituito presso la Giunta regionale.

L'Elenco costituisce lo strumento a disposizione dei soggetti incaricati a effettuare le nomine, visto che consente di avere la disponibilità di soggetti già selezionati e in possesso dei requisiti adeguati all'incarico da ricoprire, in un'ottica di trasparenza e snellimento delle procedure.

Con DGRV n. 503 del 14/04/2017 e DGRV n. 874 del 13/06/2017, sono state approvate le istruzioni operative per l'iscrizione e la gestione dell'Elenco regionale di cui trattasi e, in esito all'istruttoria espletata, con i decreti n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20 del 29 settembre 2017, n. 25 del 24 ottobre 2017, n. 3 del 12 febbraio 2018, sono stati inseriti nell'Elenco di cui trattasi, i candidati risultati idonei secondo quanto indicato nel relativo Disciplinare.

Si rammenta che l'articolo 56, al comma 9, della succitata Legge regionale n. 30 del 30/12/2016, prevede tre tipologie di Organo di Controllo in relazione alla classificazione tipologica dell'IPAB:

- le IPAB di classe 1A si dotano di un collegio di revisori costituito da tre componenti, rispettivamente nominati: il componente Presidente dalla Giunta Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci della sede legale dell'IPAB e uno dal Consiglio di Amministrazione;
- le IPAB di classe 1B si dotano di un unico revisore dei conti nominato dalla Giunta Regionale;
- le IPAB di classe 2 si dotano di un unico revisore dei conti nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Infine, i provvedimenti DGRV 1621 del 12 ottobre 2017 e DGRV 1886 del 22 novembre 2017 hanno chiarito le modalità ed i tempi di applicazione della nuova disciplina degli organi di controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza, spiegando che l'adeguamento alle disposizioni della legge regionale n. 30 del 2016, articolo 56, avviene "*alla naturale scadenza dell'organo di controllo e attraverso la modifica dello statuto da parte delle IPAB in adeguamento alle nuove regole.*

Nel caso in cui gli organi vengano a scadenza dopo la modifica dello statuto, le nuove nomine avverranno secondo le disposizioni di legge e le conformi disposizioni del novellato statuto.

Laddove, invece, non fosse intervenuta la modifica statutaria, occorre tener presente che la scadenza dei consigli di amministrazione di fatto non coincide necessariamente con la scadenza degli organi di revisione, ragion per cui si forma una duplice situazione.

In un primo caso, in cui la scadenza dell'organo amministrativo preceda o sia contestuale a quella del collegio dei revisori, per la nomina nei nuovi revisori dei conti troverà applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 30 del 2016.

Nel caso, invece, in cui i revisori scadano o siano scaduti dopo il 30 dicembre 2016, ma prima della scadenza del consiglio di amministrazione, le modalità di nomine di composizione dell'organo di revisione avverranno secondo le previgenti norme statutarie".

Infine, il provvedimento DGR n. 1886 del 22 novembre 2017 prevede che, al fine di permettere la regolare e uniforme applicazione delle nuove disposizioni dell'art. 56 della legge regionale n. 30 del 2016, le Ipab segnalino alla Giunta, attraverso un'apposita comunicazione scritta, l'imminenza del termine dell'incarico dell'organo di controllo.

Dato atto che sono pervenute istanze scritte di segnalazione del termine del mandato degli organi di controllo delle Ipab indicate nell'**Allegato A**, con il presente provvedimento si provvede alla nomina del revisore dei conti nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza della Regione come individuato nel citato allegato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. R. 30 dicembre 2016 n. 30;

VISTA la DGR n. 503 del 14 aprile 2017;

VISTA la DGR n. 874 del 13 giugno 2017;

VISTA la DGR n. 1621 del 12 ottobre 2017;

VISTA la DGR n. 1886 del 22 novembre 2017;

VISTI i Decreti della Direzione Servizi Sociali n. 15 del 6 settembre 2017, n. 20 del 29 settembre 2017, n. 25 del 24 ottobre 2017, n. 3 del 12 febbraio 2018;

delibera

1. di nominare i revisori dei conti delle Ipab indicate nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1118 del 31 luglio 2018

ELENCO NOMINE COMPONENTE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI REVISIONE

N. PROGR.	DENOMINAZIONE DELL'IPAB	SEDE	COGNOME E NOME DEL REVISORE
1	IRAS	ROVIGO	Sig.ra Berto Mara
2	IRE ISTITUTO DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE	VENEZIA	Sig. Cerchier Gianni

ELENCO NOMINE REVISORE UNICO

N. PROGR.	DENOMINAZIONE DELL'IPAB	SEDE	COGNOME E NOME DEL REVISORE
1	RESIDENZA "RIVIERA DEL BRENTA"	DOLO (VE)	Sig.ra Fazzana Roberta

(Codice interno: 375702)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1123 del 31 luglio 2018

Nomina del direttore di Veneto Lavoro. Art. 15 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 e s.m.i.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla nomina del direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i. e dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'ente regionale Veneto Lavoro, istituito dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 e disciplinato, da ultimo, dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3, è ente dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'Ente esercita le funzioni e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale, in particolare le funzioni di osservatorio del mercato del lavoro, la gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema informativo lavoro (SIL) e la realizzazione di progetti di politiche del lavoro affidate dalla Giunta regionale. Il direttore e il collegio dei revisori sono gli organi dell'ente, secondo quanto prevede l'art. 14 della legge regionale n. 3 del 2009 e s.m.i.

Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ente, la responsabilità della gestione, l'esercizio di tutti i poteri di amministrazione dell'ente in conformità agli obiettivi programmati ed agli indirizzi della Giunta regionale.

Il direttore attualmente in carica cessa dall'incarico il 31 agosto 2018. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo direttore, al fine di garantire il funzionamento dell'ente.

L'art. 15 della citata legge n. 3/2009 prevede che la nomina del direttore di Veneto Lavoro sia di competenza della Giunta regionale, e che debba avvenire previa pubblicazione di uno specifico avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, in applicazione delle procedure della legge regionale n. 27 del 1997. La stessa norma stabilisce che il direttore abbia i seguenti requisiti: elevata professionalità, documentata competenza nelle problematiche del lavoro ed esperienza almeno quinquennale nella direzione di organizzazioni complesse pubbliche o private.

Il 13 aprile 2018 è stato pubblicato nel B.U.R n. 36, l'avviso n. 7 del 10 aprile 2018, che ha fissato nel 2 luglio 2018 il termine per la presentazione delle candidature.

Entro tale data sono pervenute n. 4 candidature, che la struttura competente ha esaminato ai fini dell'ammissibilità. Gli esiti di tale istruttoria sono stati approvati con decreto del direttore della Direzione Lavoro n. 611 del 13 luglio 2018. N. 2 candidature sono state riconosciute in possesso dei requisiti e, quindi, ammissibili alla nomina di direttore. N. 2 candidature sono risultate sprovviste di uno o più requisiti e, quindi, non ammissibili.

Tra i candidati ammissibili, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, nomina direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro il Signor Tiziano Barone.

L'incarico di direttore sarà regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato della durata di 3 anni. Gli elementi del contratto e il trattamento economico sono stabiliti all'**"Allegato A"** del presente provvedimento "Schema di contratto di lavoro a tempo determinato del direttore di Veneto Lavoro", che ne forma parte integrante. Il trattamento economico del direttore è a carico del bilancio dell'ente regionale. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche elettive, né con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o professionale. La nomina è condizionata alla verifica, da parte della Direzione Lavoro, dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità, a norma di legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 11, 13 e 15 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 39/2013;

VISTO l'avviso pubblico n. 7 del 10.04.2018;

VISTO il decreto dirigenziale n. 611 del 13 luglio 2018 di approvazione dell'istruttoria sulle candidature presentate per la nomina di direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto sono parte integrante del provvedimento;
2. di nominare direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro il Sig. Tiziano Barone, con decorrenza dal 1 settembre 2018 per la durata di 3 anni;
3. di approvare lo schema di contratto che regolerà il predetto incarico, contenuto nell'**"Allegato A"** al presente provvedimento, del quale forma parte integrante;
4. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato a sottoscrivere il contratto con il Sig. Tiziano Barone;
5. di condizionare l'efficacia della suddetta nomina alla verifica, da parte della Direzione Lavoro, dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e di approvare ogni ulteriore atto necessario per l'attuazione del presente deliberato;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1123 del 31 luglio 2018

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE DELL'ENTE VENETO LAVORO

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

- la Regione del Veneto, rappresentata da _____, a ciò autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. _____ del _____;

e

- il Signor _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ e residente a _____, in via _____;

si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

In applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3, con il presente contratto, di diritto privato ed a tempo determinato, si disciplina il regime giuridico ed economico per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Ente Veneto Lavoro e Rappresentante legale dello stesso da parte del Signor_____, che accetta.

Art. 2

La sede di lavoro è Mestre, salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta Regionale.
Il Signor _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto le funzioni di Direttore dell'Ente.
In particolare il Signor _____, in qualità di Direttore dell'Ente si impegna ad esercitare i poteri e a svolgere le funzioni di cui all'art. 15 – comma 5 – della L.R. n. 3 del 13.03.2009 e s.m.i., in conformità agli obiettivi programmati ed agli indirizzi della Giunta della Regione del Veneto. Con riguardo alle previsioni di cui all'art. 15, comma 5, lett. a) e b), il Direttore formula, entro 90 giorni dalla nomina, tenuto conto delle importanti modifiche organizzative disposte con l'art. 1, commi 793 e ss, l. 205/17, e l'art. 54, l.r. 45/17, formula proposte di adozione degli atti organizzativi fondamentali ivi indicati e di ogni provvedimento necessario ai fini dell'attuazione della riforma. Cura, inoltre, l'adozione degli accordi sindacali richiesti dalla normativa ai medesimi fini.

Art. 3

Il presente contratto decorre dal 1 settembre 2018 con durata di anni 3 (tre).

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 3/2009, il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale, per i seguenti motivi:

a) sopravvenute cause di incompatibilità;
b) gravi violazioni di norme di legge;
c) persistenti inadempienze inerenti gli indirizzi regionali;
d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'ente;
e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 15 della LR n. 3/2009, previa diffida della Giunta regionale.

Art. 4

La retribuzione annua è fissata complessivamente in Euro 120.000,00 annui lordi di oneri e ritenute di legge, per 13 mensilità.
La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10% massimo per anno, secondo l'esito della valutazione.
In caso di trasferte per esigenze di servizio è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per le missioni e le trasferte dei Dirigenti appartenenti al ruolo della Regione.

Art. 5

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato dall'Ente Veneto Lavoro nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente articolo 3) ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie ed il riposo settimanale, si applicano le condizioni previste per i dipendenti della Regione del Veneto appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Art. 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.
Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia od infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali, potrà rescindere il rapporto di lavoro.

Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendogli l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.
In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

Art. 9

Il Signor _____, si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano od abbiamo avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni od attività inerenti all'Ufficio.

Art. 10

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:
- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 190/2012".
- la veridicità del curriculum presentato per il conferimento dell'incarico.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.

Art. 11

Il Sig._____, fermo restando l'impegno esclusivo di cui all'art. 2, può assumere incarichi occasionali o temporanei nei soli casi previsti dall'ordinamento e non in contrasto con l'attività di servizio e il buon funzionamento dell'Ente.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.lgs n. 81 /2015, alla Legge Regionale n. 3 del 13.03.2009 e s.m.i., ed, in via residuale, alla legislazione regionale ed al C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area "Funzioni Locali".

Art. 13

Il Foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente il Tribunale di Venezia.

Art. 14

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. n. 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, lì _____

Per la Regione del Veneto Il contraente

(Codice interno: 375604)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1127 del 31 luglio 2018

Approvazione dell'elenco degli interventi da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'utilizzo dei fondi destinati alla Regione del Veneto con il Decreto n. 468 del 27 dicembre 2017 per la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con la presente delibera si approva l'elenco degli interventi predisposto dalla Regione del Veneto ai fini dell'erogazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del contributo di cui al proprio Decreto Ministeriale n. 468/2017 per la progettazione e la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Estremi documenti principali: Art. 1, comma 640, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) - D.M. n. 468 del 27 dicembre 2017.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il comma 640 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha disposto, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, l'autorizzazione di spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 sul capitolo 7582 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con decreto n. 468 del 27 dicembre 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto di ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano parte di tale finanziamento per una somma complessiva di Euro 14.787.683,69 per il cofinanziamento del costo della progettazione e della realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, di cui al comma 640 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, a valere sulle risorse del capitolo 7582 e su residui del capitolo 7533 "Spese per gli intervenenti di sicurezza stradale ivi compresi quelli per l'educazione stradale e per la redazione dei piani urbani del traffico, spese per le attività inerenti alla redazione ed all' attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale".

Nello specifico, l'art. 3 del citato DM n. 468/2017 definisce le quote spettanti a ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano suddividendo l'importo complessivo di Euro 14.787.683,69 tra le stesse Regioni e Province Autonome con criteri analoghi a quelli utilizzati nei programmi di attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, prevedendo così una quota fissa di 150.000,00 euro per ciascun ente territoriale ed una quota variabile calcolata in proporzione al costo sociale dei ciclisti morti e feriti per incidente stradale di ciascun ente territoriale.

Alla Regione del Veneto viene conseguentemente assegnato un importo pari ad Euro 1.908.724,66 per il cofinanziamento, nella misura massima del 50% delle spese di progettazione ed esecuzione, ed entro i limiti del contributo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di un programma di interventi predisposto dalla Regione stessa sulla base delle finalità specificate dal medesimo decreto ministeriale n. 468/2017.

Il programma degli interventi predisposto da ciascuna Regione e Provincia Autonoma ed approvato dal Ministero, a seguito di specifica istruttoria, costituirà l'oggetto di un'apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le singole Regioni e/o Province Autonome proponenti.

L'art. 2 dello stesso DM n. 468/2017 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano beneficiarie del contributo statale potranno avviare le attività amministrative preordinate alla selezione delle proposte progettuali presentate dagli Enti locali interessati ad ottenere il cofinanziamento per la progettazione e realizzazione di interventi dedicati al miglioramento della sicurezza stradale di ciclisti all'interno dei Comuni con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti o dei Comuni capoluogo.

Le tipologie di interventi, come descritti all'art. 4 dal DM n. 468/2017, dovranno riguardare:

a. realizzazione di piste ciclabili, anche in funzione di disimpegno della sede stradale promiscua;
b. realizzazione di percorsi ciclabili, attraversamenti semaforizzati, attraversamenti mediante sovrappassi o sottopassi destinati a ciclisti;
c. messa in sicurezza di percorsi ciclabili;

d. creazione di una rete di percorsi ciclabili protetti o con esclusione del traffico motorizzato da tutta la sede stradale.

Le procedure selettive per la formale definizione del programma degli interventi delle Regioni e Province Autonome, da cofinanziare con il contributo statale, non vengono precisamente definite dal medesimo DM n. 468/2017 che si limita invece a definire i criteri sulla base dei quali ogni ente territoriale potrà procedere alla selezione degli interventi da proporre al Ministero.

I criteri di selezione, come precisamente indicati nel decreto ministeriale n. 468/2017, sono i seguenti:

- effettive esigenze di riduzione dei rischi, evidenziati dall'analisi di incidentalità, con particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con punti di accesso alle infrastrutture di mobilità;
- efficacia dell'intervento proposto in relazione all'eliminazione o riduzione dei rischi evidenziati;
- possibilità di concorso finanziario degli enti beneficiari, titolari delle infrastrutture oggetto dei lavori, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività, in relazione ai limiti dei finanziamenti statali assentiti e delle capacità di intervento finanziario regionale.
- sistematicità, coerenza, integrazione, orientamento su obiettivi specifici e misurabili.

Per quanto sopra indicato, ai fini della formale definizione del programma degli interventi, la Regione ha ritenuto di ricorrere alla procedura concorsuale mediante l'approvazione di uno specifico bando per l'individuazione degli interventi atti a perseguire gli obiettivi specifici prefissati dal DM n. 468/2017.

A seguito dell'approvazione del bando avvenuto con deliberazione di Giunta Regionale n. 666 del 15 maggio 2018 e della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 51 del 25 maggio 2018 sono pervenute, nel termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione, n. 15 domande che si riportano quale **Allegato A** al presente provvedimento, che risultano tutte ammissibili a finanziamento.

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria, **Allegato B** al presente provvedimento, sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione, precedentemente stabiliti dalla citata D.G.R. n 666/2018, delle proposte d'intervento presentate:

- per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 15) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati, con particolare riferimento agli attraversamenti nei percorsi di collegamento casa-lavoro, casa-scuola e con i punti di accesso alle infrastrutture di mobilità;
- per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 15), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
- per completamento della rete ciclabile esistente, anche mediante interventi separati ricompresi nel medesimo percorso ciclabile, e la messa in sicurezza di percorsi ciclopedonali per spostamenti casa-lavoro e casa-scuola (massimo 10);
- per integrazione dei percorsi ciclabili con altre forme di mobilità sostenibile, quali il trasporto pubblico locale ed il sistema ferroviario, tenendo conto di eventuali collegamenti anche con centri limitrofi, in ambito urbano, e agli itinerari di livello nazionale/europei (massimo 10);
- per livello di progettazione (massimo punti 10) assegnando priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato;
- per coerenza con la programmazione dell'ente proponente (massimo punti 10) viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente bando, in documenti programmatori dell'ente proponente (Biciplan, Piani urbani della mobilità sostenibile, Piano urbano del traffico);
- per interventi (massimo punti 10) che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra Euro 75.000,00 ed Euro 400.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori;
- per maggior quota di cofinanziamento (massimo punti 10) con fondi, a carico dall'ente proponente, tali da consentire un ampliamento delle ipotesi di attività.

Considerato che il finanziamento statale di cui al Decreto Ministeriale n. 468/2017 in argomento è determinato nella misura massima di € 1.908.724,66, l'elenco degli interventi da proporre allo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, **Allegato C** al presente provvedimento, è derivante dallo scorrimento della graduatoria, fino al limite della disponibilità di finanziamento assicurata dallo stesso Decreto Ministeriale.

Il programma degli interventi predisposto costituirà l'oggetto di un'apposita Convenzione che sarà sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto proponente, il cui schema è stato già approvato con la precedente D.G.R. n. 666/2018.

Nell'atto convenzionale vengono regolamentati i reciproci impegni afferenti lo svolgimento delle attività amministrative attuative del programma stesso e degli adempimenti negoziali finalizzati alla realizzazione degli interventi prospettati, con l'indicazione dei relativi tempi di effettuazione, della disciplina delle modalità di erogazione delle risorse finanziarie statali,

nonché delle azioni ministeriali e regionali di monitoraggio e di controllo sull'andamento delle attività.

Per i singoli interventi ammessi a finanziamento è altresì prevista la conclusione di una specifica Convenzione tra la Regione del Veneto e i Comuni beneficiari, il cui schema è stato già approvato con la citata D.G.R. n. 666/2018.

Si ritiene ora di procedere all'approvazione dei sopra elencati allegati, **Allegato A, Allegato B e Allegato C**, al fine di trasmettere nei tempi stabiliti dallo stesso DM n. 468/2017, fissati in 6 mesi dalla piena esecutività del decreto, intervenuta in data 16.03.2018 con la registrazione del provvedimento alla Corte dei Conti, il programma degli interventi risultati beneficiari del cofinanziamento statale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 640, della L. n. 208/2015;

VISTO il D.M. n. 468 del 27 dicembre 2017;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle domande presentate dalle Amministrazioni Comunali in esito al bando approvato con D.G.R. n. 666 del 15 maggio 2018 come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento;
3. di approvare, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al Decreto Ministeriale n. 468/2017, l'**Allegato B**, quale parte integrante del presente provvedimento, relativo alla graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, predisposta sulla base dei criteri di cui alle premesse;
4. di approvare l'elenco delle istanze ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse di cui al DM n. 468/2017, nei limiti dell'importo di € 1.908.724,66 che si riportano quale **Allegato C**, parte integrante del presente provvedimento;
5. di trasmettere l'elenco degli interventi, **Allegato C**, da proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai fini dell'approvazione formale dello stesso elenco da parte del MIT;
6. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica;
7. di dare atto che l'erogazione del contributo statale agli interventi beneficiari potrà avvenire solo a conclusione positiva dell'istruttoria di competenza del MIT e successivamente all'avvenuta acquisizione del finanziamento statale di cui al D.M. n. 468/2017 e ai conseguenti adempimenti contabili;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessuna spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1127 del 31 luglio 2018

ELENCO DOMANDE PERVENUTE

N.	ID	COMUNE	PROV.
1	5	COMUNE DI ABANO TERME	PD
2	6	COMUNE DI ALBIGNASEGO	PD
3	1	COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO	TV
4	11	COMUNE DI CONEGLIANO	TV
5	2	COMUNE DI LEGNAGO	VR
6	14	COMUNE DI MIRANO	VE
7	15	COMUNE DI MOGLIANO VENETO	TV
8	7	COMUNE DI ODERZO	TV
9	3	COMUNE DI PORTOGRUARO	VE
10	8	COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	VE
11	4	COMUNE DI SCHIO	VI
12	9	COMUNE DI VENEZIA	VE
13	10	COMUNE DI VERONA	VR
14	12	COMUNE DI VIGONZA	PD
15	13	COMUNE DI THIENE	VI

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 1127 del 31 luglio 2018**

GRADUATORIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

N.	ID	COMUNE	PROV.	OGGETTO INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO STATALE	PUNTEGGIO
1	8	SAN DONA' DI PIAVE	VE	Interventi di miglioramento della sicurezza della circolazione ciclistica cittadina a servizio della cittadella scolastica e dei poli di trasporto urbano	€ 400.000,00	€ 200.000,00	**59,00**
2	13	THIENE	VI	Via Marconi - Nuova pista ciclopedonale	€ 245.000,00	€ 98.000,00	**52,56**
3	9	VENEZIA	VE	Pista ciclopedonale Terraglio 3° Lotto - Itinerario n. 9 del Biciplan	€ 500.000,00	€ 200.000,00	**52,33**
4	15	MOGLIANO VENETO	TV	Sistemazione stradale di via Calleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclopedonali.	€ 560.000,00	€ 112.000,00	**51,00**
5	11	CONEGLIANO	TV	Realizzazione nuovo percorso ciclabile lungo via Maggiore Piovesana	€ 400.000,00	€ 150.000,00	**47,17**
6	4	SCHIO	VI	Rete piste ciclabili e percorsi pedonali in via Pista dei Veneti	€ 300.000,00	€ 150.000,00	**42,92**
7	10	VERONA	VR	Realizzazione di un percorso ciclabile tra Porta Palio e Castelvecchio	€ 120.386,40	€ 60.000,00	**42,45**
8	6	ALBIGNASEGO	PD	Pista ciclabile di collegamento Mandriola San Tommaso	€ 800.000,00	€ 200.000,00	**39,33**
9	2	LEGNAGO	VR	Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove	€ 400.000,00	€ 200.000,00	**38,00**
10	14	MIRANO	VE	Realizzazione di un nuovo percorso ciclabile in via Ballò, nell'omonima frazione, e percorsi pedonali complementari	€ 400.000,00	€ 150.000,00	**36,17**
11	7	ODERZO	TV	Pista ciclopedonale di collegamento tra il centro della frazione di Fratta di Oderzo e il Comune di Gorgo al Monticano	€ 199.700,00	€ 99.850,00	**31,84**
12	3	PORTOGRUARO	VE	Percorso ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo di Portogruaro e la frazione di Summaga	€ 400.000,00	€ 200.000,00	**31,00**
13	5	ABANO TERME	PD	Realizzazione di pista ciclabile sulle vie Sabbioni e Flacco	€ 230.000,00	€ 85.864,95	**30,99**
14	12	VIGONZA	PD	Completamento pista ciclabile di via Caltana tra le vie Quattro Cà ed Ampezzon	€ 646.000,00	€ 323.000,00	**30,00**
15	1	CASTELFRANCO VENETO	TV	Pista ciclopedonale tra Viale Italia e via Ospedale II° stralcio, con ampliamento del parcheggio pubblico di via Ospedale	€ 500.000,00	€ 250.000,00	**24,00**

20178c0f

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 1127 del 31 luglio 2018**

ELENCO DEGLI INTERVENTI DA PROPORRE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

N.	ID	COMUNE	PROV.	OGGETTO INTERVENTO	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO	CONTRIBUTO PROGRESSIVO	QUOTA MIT %
1	8	SAN DONA' DI PIAVE	VE	Interventi di miglioramento della sicurezza della circolazione ciclistica cittadina a servizio della cittadella scolastica e dei poli di trasporto urbano	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	50
2	13	THIENE	VI	Via Marconi - Nuova pista ciclopedonale	€ 245.000,00	€ 98.000,00	€ 298.000,00	40
3	9	VENEZIA	VE	Pista ciclopedonale Terraglio 3° Lotto - Itinerario n. 9 del Biciplan	€ 500.000,00	€ 200.000,00	€ 498.000,00	40
4	15	MOGLIANO VENETO	TV	Sistemazione stradale di via Calleggeri e di via Torni. Nuove piste ciclopedonali.	€ 560.000,00	€ 112.000,00	€ 610.000,00	20
5	11	CONEGLIANO	TV	Realizzazione nuovo percorso ciclabile lungo via Maggiore Piovesana	€ 400.000,00	€ 150.000,00	€ 760.000,00	37,50
6	4	SCHIO	VI	Rete piste ciclabili e percorsi pedonali in via Pista dei Veneti	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 910.000,00	50
7	10	VERONA	VR	Realizzazione di un percorso ciclabile tra Porta Palio e Castelvecchio	€ 120.386,40	€ 60.000,00	€ 970.000,00	49,84
8	6	ALBIGNASEGO	PD	Pista ciclabile di collegamento Mandriola San Tommaso	€ 800.000,00	€ 200.000,00	€ 1.170.000,00	25
9	2	LEGNAGO	VR	Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 1.370.000,00	50
10	14	MIRANO	VE	Realizzazione di un nuovo percorso ciclabile in via Ballò, nell'omonima frazione, e percorsi pedonali complementari	€ 400.000,00	€ 150.000,00	€ 1.520.000,00	37,50
11	7	ODERZO	TV	Pista ciclopedonale di collegamento tra il centro della frazione di Fratta di Oderzo e il Comune di Gorgo al Monticano	€ 199.700,00	€ 99.850,00	€ 1.619.850,00	50
12	3	PORTOGRUARO	VE	Percorso ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo di Portogruaro e la frazione di Summaga	€ 400.000,00	€ 200.000,00	€ 1.819.850,00	50
13	5	ABANO TERME	PD	Realizzazione di pista ciclabile sulle vie Sabbioni e Flacco	€ 230.000,00	€ 85.864,95	€ 1.905.714,95	37,33

b0534f19

(Codice interno: 375579)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1128 del 31 luglio 2018

Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 12 "Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa". Concessione finaziamento di euro 15.000.000,00 per il periodo 2018-2020 a favore di Veneto Strade Spa. D.G.R. n. 52/CR del 21.05.2018.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna la somma di euro 15.000,000,00 a favore della società Veneto Strade Spa, per la ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società stessa, autorizzando il Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica all'adozione dei relativi atti di impegno della spesa.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018, all'art. 12 "Ricognizione e messa in sicurezza della rete viaria regionale in gestione alla società Veneto Strade Spa", stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata, sentita la competente Commissione consiliare sul programma degli interventi che si andranno a finanziare, a concedere un contributo complessivo di euro 15.000.000,00 alla società a partecipazione regionale Veneto Strade S.p.A., costituita con L.R. n. 29/2001, finalizzato sia alla verifica straordinaria delle condizioni della rete stradale regionale gestita dalla medesima, comprensiva delle attività concernenti rilievi analisi e monitoraggi, sia all'esecuzione degli interventi di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria.

Al comma 2 è stabilito, inoltre, che agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione del sopraccitato articolo, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2018, si faccia fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020; al comma 3 è stabilito, inoltre, che agli oneri in conto capitale, invece, quantificati in euro 4.700.000,00 per l'esercizio 2018, e in euro 5.000.000,00 per ciascun esercizio 2019 e 2020, si faccia fronte con le risorse allocate nella Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020.

Facendo seguito alle interlocuzioni con la struttura regionale competente, la Società Veneto Strade S.p.A., con lettera prot. n. 6830 del 21.03.2018, ha trasmesso una nota in merito alla metodologia adottata e agli esiti della campagna di monitoraggio delle infrastrutture della rete viaria regionale, con allegata una tabella che riporta l'elenco dei ponti delle strade regionali, classificati per ordine di "difettosità relativa (Dr)" decrescente, che necessitano di interventi urgenti di adeguamento strutturale e di manutenzione straordinaria.

La Società stessa ha proceduto all'elaborazione dei dati ricavati dalle ispezioni visive, attraverso il software di gestione BMS-Bridge Management System, che raggruppa informaticamente diverse procedure standardizzate ed oggettive.

Tale metodologia ha permesso di ricavare una serie di parametri numerici, consentendo di individuare le priorità di intervento per la manutenzione sulle opere analizzate.

In tale studio è stato analizzato l'indice "Dr - Difettosità Relativa", che rappresenta lo stato di degrado globale dell'infrastruttura ponte; il valore "Dr" individuato deriva dalla somma dei difetti riscontrati durante le ispezioni dei ponti sugli elementi strutturali quali spalle, pile, giunti, piedritti, archi, travi, traversi, solette ed elementi accessori, a loro volta suddivisi secondo il materiale di costruzione, e inserendo le schede di ispezione nel software di gestione BMS.

L'individuazione di tale parametro, ordinato per valore di "Dr" decrescente, **Allegato A** al presente provvedimento, ha consentito di avere un primo quadro sullo stato di degrado dei ponti, con particolare attenzione ai problemi di tipo strutturale, che ne potrebbero precludere la funzionalità: ad un alto valore di "Dr" corrisponde un maggiore stato di degrado globale del ponte.

Sono state eseguite dalla Società Veneto Strade S.p.A. anche delle stime analitiche che hanno portato ad evidenziare un costo totale degli interventi da realizzare, per mettere in sicurezza n. 20 ponti, pari ad euro 15.098.000,00.

Infine, per il buon esito degli interventi, sarà in ogni caso necessario realizzare una specifica campagna di indagini sui vari elementi che costituiscono i ponti, per un costo stimato pari ad euro 300.000,00, con le relative prove di diagnostica strutturale necessarie per conoscere al meglio le caratteristiche meccaniche dei materiali costituenti, sia nelle zone in cui il degrado è ben visibile, sia nelle zone in cui il fenomeno sembra di minore entità; il risultato delle prove sarà utile per valutare e stimare, in maniera più precisa, le tipologie di intervento da adottare per ottenere un corretto risanamento dei ponti analizzati in questa prima fase.

Infine, con riferimento alla procedura in argomento, relativamente alla D.G.R. n. 52/CR del 21.05.2018 è stato acquisito il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare n. 414 del 14.06.2018.

Si tratta ora di avviare le procedure finalizzate al trasferimento delle risorse alla Società Veneto Strade S.p.A. per l'esecuzione delle attività sopraindicate.

Si propone, pertanto, di incaricare l'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto e di demandare al Direttore della stessa U.O. l'assunzione dei relativi atti di impegno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 12, della Legge regionale n. 45 del 29.12.2017;

VISTA la nota di Veneto Strade S.p.A. prot. n. 6830 del 21.03.2018;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 414 del 14.06.2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con D.G.R. n. 939 del 26.06.2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di richiamare quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento;

2. di prendere atto di quanto trasmesso con la nota della Società Veneto Strade S.p.A., prot. n. 6830 del 21.03.2018, in merito alla metodologia adottata e agli esiti della campagna di monitoraggio delle infrastrutture della rete viaria regionale, e della relativa tabella, **Allegato A** al presente provvedimento, con riportato l'elenco dei ponti, classificati per ordine di "difettosità relativa Dr" decrescente;

3. di incaricare l'Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dell'esecuzione del presente atto e di demandare al Direttore della stessa U.O. l'assunzione dei relativi atti di impegno di spesa;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 1128 del 31 luglio 2018**

N° ID	Strada	progres. km	lunghezza (m)	Comune	Dr (indice diffettosità)	Costo stimato
1	S.R. 355	km 41 + 400	142,0	S. Stefano di Cadore (BL)	88	€ 700.000,00
2	S.R. 50	Km 60 + 598	197,0	Sovramonte (BL)	56	€ 3.340.000,00
3	S.R. 203	km 39 + 591	161,0	S. Tommaso Agordino (BL)	38	€ 1.110.000,00
4	S.R. 203	km 39 +054	93,2	S. Tommaso Agordino (BL)	37	€ 550.000,00
5	S.R. 203	km 44+801	46,1	Alleghe (BL)	31	€ 215.000,00
6	S.R. 53	km 58+050	35,0	Treviso (TV)	27	€ 360.000,00
7	S.R. 203	km 42+058	145,2	Alleghe (BL)	26	€ 840.000,00
8	S.R. 48	km 122+533	52,9	Cortina D'Ampezzo (BL)	25	€ 120.000,00
9	S.R. 204	km 2+472	13,2	Sedico (BL)	24	€ 126.000,00
10	S.R. 249	km 36+800	16,0	Peschiera del Garda (VR)	24	€ 135.000,00
11	S.R. 348	km 36+313	61,6	Alano di Piave (BL)	21	€ 255.000,00
12	S.R. 10	km 334+560	1.048,0	Legnago (VR)	20	€ 5.110.000,00
13	S.R. 47 DIR 1	km 1+465	37,0	Padova (PD)	19	€ 330.000,00
14	S.R. 203	km 38+691	161,6	S. Tommaso Agordino (BL)	19	€ 790.000,00
15	S.R. 53	km 60+790	46,5	Treviso (TV)	18	€ 265.000,00
16	S.R. 62	km 213+079	28,0	Villafranca di Verona (VR)	18	€ 335.000,00
17	S.R. 203	km 43+027	13,2	S. Tommso Agordino (BL)	18	€ 110.000,00
18	S.R. 48	km 124+405	9,4	Cortina D'Ampezzo (BL)	18	€ 47.000,00
19	S.R. 450	km 12+713	30,3	Affi (VR)	18	€ 110.000,00
20	S.R. 62	km 213+270	28,7	Villafranca di Verona (VR)	17	€ 250.000,00
					totale compl.:	**€ 15.098.000,00**

cd8fad2d

(Codice interno: 375581)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1129 del 31 luglio 2018

Intervento di razionalizzazione e miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale nella Valle dell'Agno.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta di individuare una soluzione di razionalizzazione e miglioramento della rete viaria nella Valle dell'Agno al fine di superare le criticità presenti nella zona.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Tra gli obiettivi principali della Regione del Veneto, evidenziati sin dal Piano Regionale dei Trasporti del 1990, vi è l'allontanamento del traffico pesante dai principali centri abitati della zona pedemontana delle province di Treviso e Vicenza, sia per agevolare gli spostamenti delle merci di attraversamento ovvero con origine o destinazione interna all'area, sia, soprattutto, per migliorare le condizioni ambientali e di sicurezza per la circolazione nei centri abitati stessi, oggi attraversati da flussi di traffico impropri che si sovrappongono al traffico urbano e locale, determinando frequenti condizioni di congestione e di pericolo.

Si tratta ora di migliorare il sistema di viabilità in fase di realizzazione, costituito dall'asse della Superstrada Pedemontana Veneta per circa 95 km e dalla viabilità complementare ad essa afferente, con ulteriori interventi di razionalizzazione e miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale nella Valle dell'Agno.

Nel corso degli anni la Giunta regionale si è già attivata con specifiche iniziative volte alla più approfondita ed aggiornata conoscenza delle condizioni di traffico afferenti l'area pedemontana, sia con specifici rilievi di traffico, sia anche con indagini finalizzate a conoscere lo stato e le dinamiche del trasporto merci su gomma in ambito regionale.

La Giunta regionale per meglio indirizzare le prossime azioni per la gestione della circolazione sulla rete stradale dell'area pedemontana e per individuare eventuali puntuali interventi infrastrutturali che potrebbero risultare utili al raggiungimento dell'obiettivo di liberare dal traffico pesante i centri abitati, ha individuato, con gli Enti di volta in volta amministrativamente competenti, le soluzioni e gli interventi ritenuti più idonei ed opportuni.

Tra le situazioni già note alla Regione del Veneto, particolare attenzione comporta, l'area commerciale e produttiva nei Comuni ricadenti nella Valle dell'Agno in provincia di Vicenza, area peraltro già stata presa a riferimento e posta sotto osservazione, con deliberazione di Giunta regionale n. 2103 del 13 dicembre 2016, in quanto i relativi centri abitati erano particolarmente congestionati dal traffico pesante.

Nel territorio della Valle dell'Agno oltretutto, le soluzioni infrastrutturali devono altresì tener conto delle problematiche relative al rinvenimento delle sostanze PFAS (Perfluoroalchili) in acque superficiali, sotterranee e potabili, che riducono conseguentemente le eventuali scelte progettuali laddove l'utilizzo del suolo interferisca con il rinvenimento delle sostanze stesse.

Infatti già nell'anno 2015 furono effettuati dal Concessionario incaricato alla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, alcuni studi progettuali che hanno comportato delle varianti altimetriche lungo la superstrada, in particolare nel tratto interessato dalla presenza dei PFAS, nei comuni di Montecchio Maggiore e Trissino, per i quali fu predisposta, in via cautelare, una variazione altimetrica del tracciato al fine di non interferire con la falda.

Quella nuova soluzione progettuale, risultò tecnicamente preferibile rispetto al tratto in trincea interferente con la falda contaminata, e fu oggetto di discussione con le Amministrazione locali che la ritennero migliorativa ai fini della complessiva preservazione della salute e dell'ambiente, accettando anche il maggior disagio procurato da tale nuova soluzione progettuale.

La copertura finanziaria per programmare un intervento di razionalizzazione e miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale nella Valle dell'Agno si può rinvenire nei fondi di Bilancio resi disponibili a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 17 luglio 2018 con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 per l'utilizzo della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011 e dell'art. 22, comma 3, L.R. 39/2001 (provvedimento di variazione n. BIL051).

Per quanto sin qui premesso si ritiene di dover intervenire nel superamento della criticità sollevata nel sistema infrastrutturale della Valle dell'Agno e a tal fine si propone:

- di destinare all'intervento di razionalizzazione e miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale nella Valle dell'Agno, le somme disponibili a carico dei fondi stanziati al capitolo 100176, (art 008) del bilancio di previsione 2018-2020, denominato "finanziamenti finalizzati alla realizzazione della superstrada pedemontana veneta";
- di determinare conseguentemente in € 3.946.769,50 la somma massima disponibile al capitolo di cui al punto precedente, risultante a seguito dell'intervenuta variazione di Bilancio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1058/2018;

inoltre, considerato che la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta è già competente nella Valle dell'Agno alla realizzazione di uno degli interventi principali, si ritiene:

- di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana dell'esecuzione del presente atto e di demandare al Direttore della stessa l'assunzione dei relativi atti finalizzati all'adozione del provvedimento di impegno, nonché di definire la soluzione progettuale ed eventuali accordi con le Amministrazioni locali interessate, per il superamento della criticità sollevata nel sistema infrastrutturale della Valle dell'Agno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L. n. 448/98;

Vista la L. n. 144/99 ;

Vista la L. n. 443/2001;

Visto il D.Lgs 163/2006;

Visto il D.Lgs 118/2011;

Visto il D.L. 69/2013 convertito con modificazioni nella L. 98/2013;

Vista la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 15/2002 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

Vista la L.R. 47/2017 di approvazione del Bilancio Regionale di Previsione esercizio 2018-2020;

Vista la DGR 1058/2018 di approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2018-2020;

Visto l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Dato atto che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'area medesima;

delibera

1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di destinare all'intervento di razionalizzazione e miglioramento complessivo del sistema infrastrutturale nella Valle dell'Agno, le somme disponibili a carico dei fondi stanziati al capitolo 100176, (art 008) del bilancio di previsione 2018-2020, denominato "finanziamenti finalizzati alla realizzazione della superstrada pedemontana veneta";

3. di determinare conseguentemente in € 3.946.769,50 la somma massima disponibile al capitolo di cui al punto precedente, risultante a seguito dell'intervenuta variazione di Bilancio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1058/2018;

4. di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana dell'esecuzione del presente atto e di demandare al Direttore della stessa l'assunzione dei relativi atti finalizzati all'adozione del provvedimento di impegno, nonché di definire la soluzione progettuale ed eventuali accordi con le Amministrazioni locali interessate, per il superamento della criticità sollevata nel sistema infrastrutturale della Valle dell'Agno;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375509)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1131 del 31 luglio 2018

Promozione dell'Editoria veneta - anno 2018. Partecipazione della Regione del Veneto alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte,10 - 14 ottobre 2018 - L.R. n. 49/1978.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, nell'ottica della promozione delle imprese venete del settore dell'editoria, autorizza la partecipazione della Regione del Veneto alla Fiera del Libro di Francoforte mediante acquisto di uno spazio espositivo presso la collettiva italiana gestita dall'Associazione Italiana Editori e da ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Nell'articolato panorama dell'offerta culturale nel Veneto, l'attività di promozione e di produzione dell'editoria libraria assume un ruolo importante e primario in quanto strumento efficace per la circolazione della conoscenza e per la riproposizione di aspetti importanti della società attuale e della nostra storia e identità culturale, dato che il libro - pur in una situazione che vede un sempre maggiore sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie informatiche - continua ad avere un ruolo fondamentale nella trasmissione dei contenuti culturali.

La Regione del Veneto, consapevole dell'importanza di sostenere l'impresa culturale editoriale, è sempre stata attenta e vicina al mondo della piccola e media imprenditoria attiva in tale settore.

Continua anche oggi ad esserlo, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto regionale e dalla Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5 "Disciplina dell'attività d'informazione ed editoriale della Giunta Regionale" che ha permesso negli anni di sostenere finanziariamente sia le iniziative nelle quali è stata presente con un coinvolgimento diretto in qualità di Editore o coeditore, sia quelle proposte editoriali attuate da soggetti terzi con l'obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza della cultura veneta e del territorio, in una prospettiva allargata e comprendente la storia, le tradizioni e i prodotti della terra veneta.

Il sostegno della Regione del Veneto al mondo dell'imprenditoria editoriale è stato declinato in diversi modi, uno dei quali è rappresentato dalla partecipazione a importanti manifestazioni nazionali aventi come scopo la promozione del libro e della lettura. Sulla scorta di tale convincimento, con propria deliberazione n. 389 del 26 marzo 2018, la Giunta regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto sia al Salone Internazionale del Libro di Torino, tenutosi lo scorso maggio, che alla Fiera della Piccola e Media Editoria che si terrà a Roma nel prossimo mese di dicembre.

Dopo la positiva esperienza al Salone Internazionale del Libro di Torino, si ritiene opportuno ampliare la partecipazione delle imprese venete del settore ad appuntamenti fieristici di carattere internazionale offrendo alle case editrici del territorio la possibilità di essere presenti e cogliere le opportunità di scambi professionali che tali eventi offrono.

In continuità con il percorso intrapreso si è pertanto individuata, tra gli appuntamenti di maggior rilevanza, la Frankfurter Buchmesse, d'ora in poi denominata Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e si è provveduto a sondare, anche mediante incontri ad hoc, con tutte le case editrici venete, il loro interesse a partecipare a questa manifestazione di rilievo internazionale all'interno dello spazio collettivo italiano, denominato Punto Italia, gestito a cura dell'AIE - Associazione Italiana Editori in collaborazione con l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Va ricordato che la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, che quest'anno si terrà dal 10 al 14 ottobre 2018, richiama oltre 270.000 visitatori ed è commentata da oltre 9.000 giornalisti, connotandosi come la più importante manifestazione a livello mondiale del settore editoriale per lo scambio dei diritti. Si tratta infatti del luogo in cui tutta l'industria editoriale libraria presenta le proprie novità, conosce i trend dei diversi mercati, stabilisce contatti volti all'acquisto e alla cessione dei diritti di traduzione delle opere letterarie. La Fiera, nei primi giorni frequentata dagli addetti ai lavori, apre poi nel fine settimana anche al pubblico generico.

Rilevato un concreto interesse da parte degli editori veneti per l'avvio di questa nuova iniziativa e sentita l'AIE, che cura la presenza istituzionale italiana alla Fiera e che ha fatto pervenire alla Regione un progetto di partecipazione teso a favorire la promozione delle Imprese editoriali venete, si ritiene di autorizzare la partecipazione alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte che si terrà dal 10 al 14 ottobre 2018, evidenziando che tale opportunità si inserisce efficacemente nell'opera di promozione dell'editoria veneta che l'Amministrazione regionale ha intrapreso nel corso del corrente anno con la

partecipazione sia al Salone Internazionale del libro di Torino che alla Fiera della Piccola e Media Editoria di Roma.

Sotto il profilo operativo la Regione provvederà ad acquistare, previa acquisizione di una proposta da parte dei soggetti organizzatori, un idoneo e ben riconoscibile spazio espositivo e correlati servizi all'interno del Punto Italia presso la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e nel quale potranno essere ospitati una trentina di editori veneti che hanno manifestato interesse per l'iniziativa, per un importo massimo a carico della Regione quantificato in Euro 9.000,00 più IVA, e determinando quindi in Euro 10.980,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la partecipazione alla citata manifestazione.

La suddetta somma sarà resa disponibile sul cap. 100643 ad oggetto "Azioni regionali per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 09/06/1975, n. 70)" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio finanziario 2018, per effetto di una variazione di bilancio richiesta con nota prot. n. 293591 del 11/07/2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport.

Con il presente provvedimento si incarica, quindi, il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport ad acquisire la proposta per l'acquisto dello spazio espositivo presso la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte e a compiere i necessari e conseguenti atti finalizzati a consentire la partecipazione regionale a tale manifestazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di acquisto di servizi e procedendo secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto di forniture e servizi.

Si incarica il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport di procedere all'acquisto dello spazio e alla assunzione con propri atti dell'impegno della spesa complessiva di Euro 10.980,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 1 del 17.04.2012;

VISTA la Legge regionale n. 47 del 29 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5 gennaio 2018 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11 gennaio 2018 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018, che approva le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018/2010;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016, art. 36;

VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017 contenente le indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016);

VISTE le Linee Guida di ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (delibera n. 206/2018);

VISTA la Legge regionale n. 39 del 29.11.2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla L.R. 14 del 17.05.2016;

VISTA la DGR n. 389 del 26 marzo 2018;

VISTA la nota della Direzione Beni Attività culturali e Sport prot. n. 293591 del 11/07/2018, con la quale è stata richiesta variazione di bilancio;

VISTA la Legge regionale 9 giugno 1975 n. 70;

VISTA la Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1984, n. 5;

delibera

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
2. di autorizzare la partecipazione della Regione del Veneto alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte che si terrà dal 10 al 14 ottobre 2018;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e sport a procedere all'acquisto di uno spazio espositivo all'interno dello spazio collettivo italiano, denominato Punto Italia, presso la Fiera Internazionale del Libro di Francoforte, dando atto che la Direzione ha stabilito di procedere secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016;
4. di determinare in Euro 10.980,00, IVA inclusa, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100643 ad oggetto "Azioni regionali per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi, comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (L.R. 09/06/1975, n.70)" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio finanziario 2018;
5. di dare atto che è stata avviata con nota prot. 293591 del 11/07/2018 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, la procedura per la variazione di bilancio a seguito della quale il medesimo capitolo presenterà sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto, relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375515)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1133 del 31 luglio 2018

Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. Finanziamento di interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale. Articolo 5, comma 1, lettera a) e articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3, della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 67/CR del 8 giugno 2018.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in attuazione della L.R. n. 14/2017, promuove il finanziamento degli interventi volti alla riqualificazione edilizia, ambientale per la rigenerazione urbana attraverso la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale. Con il provvedimento si approva inoltre il bando per l'assegnazione di finanziamenti per la somma complessiva di € 200.000,00.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*".

Come noto, tale legge promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica che da oggi, deve essere ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali; in particolare la nuova disciplina mira a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050.

Tra le azioni contemplate dalla legge, particolare rilievo rivestono gli interventi di riqualificazione edilizia e ambientale disciplinati dall'articolo 5 da attuarsi mediante demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale (comma 1, lett. a), della L.R. n. 14/2017), nonché attraverso interventi di recupero, di riqualificazione e di destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente (comma 1, lett. b), della L.R. n. 14/2017).

Al fine di promuovere e attivare gli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), l'articolo 10, comma 1, lettera b) prevede un fondo regionale per il finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue per le quali il Comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

Detto fondo è istituito, oltre che per finanziare gli interventi di cui all'articolo 5, anche per il rimborso delle spese di progettazione e per il finanziamento degli studi di fattibilità relativi agli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 7 della L.R. n. 14/2017, tuttavia, in attesa della completa definizione dei provvedimenti previsti dall'articolo 4, comma 2, si intende sostenere, in sede di prima applicazione, il recupero del suolo mediante la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale.

A tal fine, in data 8 giugno 2018, la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 67/CR relativa al finanziamento di interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale.

Poiché l'articolo 10, comma 3, della L.R. n. 14/2017 stabilisce che la Giunta regionale definisca i criteri di riparto del citato fondo, sentita la competente Commissione consiliare, la deliberazione n. 67/CR è stata trasmessa dalla Segreteria di Giunta della competente Commissione consiliare la quale, nella seduta del 28 giugno 2018, ha espresso parere favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con la sola indicazione di limitare la validità della graduatoria approvata e riferita ai bandi di cui agli allegati A e B al 31 dicembre 2018.

Ciò posto, per maggiore chiarezza espositiva, si ripercorrono di seguito le fasi metodologiche che sostanziano i contenuti operativi e le conseguenti determinazioni assunte con il presente provvedimento.

Poiché la priorità nella politica di contenimento del consumo di suolo è quella di favorire la rigenerazione e la riqualificazione del tessuto urbano esistente intervenendo sul patrimonio edilizio nelle aree dismesse e degradate e prevedendo adeguate politiche regolative, fiscali e socio-economiche, in sede di prima applicazione, si ritiene opportuno promuovere e attivare

interventi di riqualificazione edilizia e ambientale, così come previsto dall'articolo 5 della L.R. n. 14/2017 attraverso il sostegno finanziario di specifiche iniziative promosse da enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati, come previsto dall'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 14/2017.

A tal scopo è stato elaborato un "Bando pubblico" finalizzato a:

- finanziamenti per interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00 (**Allegato A**);
- finanziamenti per interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale il cui valore stimato sia inferiore a euro 100.000,00 (**Allegato B**).

I finanziamenti regionali saranno concessi nella misura massima del 50% delle spese strettamente connesse agli interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale.

Ai finanziamenti possono accedere i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2017; i soggetti proprietari interessati dovranno presentare ai Comuni, nel cui territorio ricade l'opera incongrua, la dichiarazione di interesse corredata dal progetto dell'intervento, al fine della valutazione dell'interesse pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), della citata legge.

Per gli interventi da attuarsi direttamente dai Comuni, gli enti provvedono a redigere il progetto con i contenuti previsti dal Bando ed esprimono la valutazione dell'interesse pubblico con deliberazione dell'organo competente.

I Comuni trasmetteranno alla Regione le dichiarazioni di interesse al finanziamento (**Allegato A1** e **Allegato B1**), i progetti di ogni intervento di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale corredati dalle deliberazioni di accertamento dell'interesse pubblico.

Nei bandi, allegati alla presente deliberazione, sono precisati i contenuti dei progetti, in particolare:

- il Bando pubblico con le norme di dettaglio e i criteri per il finanziamento degli interventi di demolizione e ripristino del territorio naturale e/o seminaturale, il cui valore stimato sia uguale o superiore a euro 100.000,00 (**Allegato A**) per un contributo massimo pari a euro 50.000,00;
- il Bando pubblico con le norme di dettaglio e i criteri per il finanziamento degli interventi di demolizione e ripristino del territorio naturale e/o seminaturale, il cui valore stimato sia inferiore a euro 100.000,00 (**Allegato B**) per un contributo massimo pari a euro 20.000,00.

La domanda di ammissione al finanziamento regionale dovrà essere predisposta secondo lo schema di cui all'**Allegato A1** e all'**Allegato B1**.

I rapporti tra la Regione del Veneto e i Comuni nei quali ricadono gli interventi ammessi al finanziamento saranno regolati da uno specifico Protocollo d'Intesa di cui all'**Allegato A2** e all'**Allegato B2**.

I finanziamenti sono assegnati nel rispetto della graduatoria, fino a concorrenza delle risorse disponibili, e vengono trasferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono gli interventi finanziati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa (**Allegato A2** e all'**Allegato B2**).

La graduatoria approvata rimarrà valida fino al 31 dicembre 2018 così come indicato dalla competente Commissione consiliare (parere n. 328 rilasciato nella seduta del 28 giugno 2018).

Sarà onere di ogni singolo proponente acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, al fine della legittima realizzazione dell'intervento proposto.

Il Comune dovrà verificare che la realizzazione dell'intervento di demolizione e il ripristino del suolo naturale o seminaturale sia conforme al progetto presentato e per il quale è stato accertato l'interesse pubblico.

All'esito positivo della verifica, il soggetto beneficiario trasmetterà al Comune gli atti originali delle spese sostenute e direttamente connesse all'intervento, in conformità al preventivo di spesa del progetto, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il Comune provvederà a trasferire ai soggetti beneficiari il contributo regionale assegnato nella misura del 50% del valore delle spese sostenute e rendicontate, IVA e ogni onere compreso.

Per gli interventi eseguiti direttamente dai Comuni la documentazione sarà trasmessa alla Regione che ne verificherà la conformità all'intervento finanziato e provvederà alla determinazione definitiva del finanziamento spettante.

In considerazione della disponibilità del "*Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione*", come previsto dall'articolo 10 della L.R. n. 14/2017, per l'esercizio 2018, la Regione del Veneto intende partecipare al finanziamento delle spese con l'importo massimo di euro 200.000,00, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103445 del bilancio 2018 "*Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. Trasferimenti correnti (art. 10, L.R. n. 14/2017)*".

Alle obbligazioni di spesa provvederà con decreto il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il "*Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2018*", approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 170 del 7 dicembre 2017, che in materia di urbanistica e politiche per il territorio, fra l'altro, prevede azioni concrete per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree urbanizzate già interessate da processi di edificazione, in particolare al fine di favorire il recupero e la gestione degli edifici abbandonati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO l'art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 1/2012 'Statuto del Veneto";*

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'*";

VISTA la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2018, n. 690 "*Applicazione della Legge Regionale 11/05/2018, n. 16 ''Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale''. Approvazione dei modelli di dichiarazione''*";

VISTA la deliberazione/CR 8 giugno 2018, n. 67 "*Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. Finanziamento di interventi di demolizione di opere incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale. Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, art. 5, comma 1, lettera a) e art. 10, comma 1, lettera c). Richiesta di parere alla competente Commissione consiliare. Art. 10, comma 3, legge regionale 6 giugno 2017, n. 14''*";

VISTO il parere della competente Commissione consiliare n. 328 rilasciato nella seduta del 28 giugno 2018 e trasmesso con nota prot. 0015819 del 29 giugno 2018, acquisita al protocollo della Giunta regionale con il n. 268610 in data 3 luglio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse e gli **Allegati A**, **B**, **A1**, **B1**, **A2** e **B2** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il finanziamento di euro 200.000,00 per gli interventi volti alla riqualificazione edilizia, ambientale per la rigenerazione urbana attraverso la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni;

3. di approvare i bandi nei quali sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione di finanziamento per interventi di demolizione di opere incongrue e ripristino del suolo naturale o seminaturale (**Allegato A** e **Allegato B**);

4. di approvare lo schema della domanda di ammissione al finanziamento (**Allegato A1** e **Allegato B1**) del presente provvedimento, e lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni interessati (**Allegato A2** e **Allegato B2**);

5. di autorizzare alla sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa, di cui al punto precedente, il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;

6. di determinare in € 200.000,00 l'importo totale massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri decreti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103445 del bilancio 2018 "*Azioni regionali per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. Trasferimenti correnti (art. 10, L.R. n. 14/2017)*";

7. di dare mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di assumere i successivi provvedimenti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018

REGIONE DEL VENETO

L.R. 6 giugno 2017, n. 14

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

BANDO

PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE O SEMINATURALE IL CUI VALORE STIMATO SIA UGUALE O SUPERIORE A EURO 100.000,00

Art. 5 e art. 10, L.R. 6 giugno 2017, n. 14

1 Finalità generali

1.1 Finalità e oggetto del Bando

La Regione del Veneto, al fine di contenere il consumo di suolo e per favorire la riqualificazione edilizia e ambientale, propone agli Enti e ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 6/06/2017, n. 14, il finanziamento di specifici interventi per la demolizione delle opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree di pericolosità idraulica o geologica, ovvero nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni.

Con il presente Bando si intende finanziare gli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. 14/2017 il cui importo previsto per la demolizione e ripristino sia pari o maggiore a euro 100.000,00 prevedendo un contributo pari al 50% delle spese previste fino a un massimo di euro 50.000,00.

Con tale azione si intende avviare un processo di interventi funzionali a:

- interrompere i processi di degrado in atto;
- ripristinare le condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli;
- restaurare le componenti originarie degradate;
- ripristinare le funzioni eco-sistemiche del suolo riducendo gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano;
- valorizzare i contesti locali.

1.2 Dotazione finanziaria

Gli interventi sono finanziati dal "Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione" la cui dotazione finanziaria, per l'anno 2018, è pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Per il presente Bando la disponibilità finanziaria è di euro 100.000,00.

2 Soggetti ammissibili

2.1 Soggetti ammissibili

I soggetti che hanno facoltà di presentare domanda e partecipare a finanziamento per interventi di cui al presente Bando, sono i Comuni, gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati (art. 10 c. 2 della L.R. 14/2017) per interventi per i quali il Comune nel quale territorio è ubicato l'intervento abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione (art. 10 comma 1, lett. c) della L.R. 14/2017).

3 Interventi ammissibili

3.1 Interventi ammissibili

Potranno essere ammessi al finanziamento gli interventi che prevedono una spesa pari o superiore a euro 100.000,00, che ricadono nel territorio della Regione del Veneto e per i quali il Comune, nel cui territorio ricade l'opera incongrua (art. 5 c. 1 lett. a) della L.R. 14/2017) abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione (art. 10 c. 1 lett. c) della L.R. 14/2017).

L'intervento di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale ammesso al finanziamento dovrà essere concluso entro il 31/12/2019. Si considera concluso quando:

- le attività di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale siano state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute e documentabili;
- sia raggiunto l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

b70ef244

L'intervento non deve essere iniziato alla data di pubblicazione del presente avviso.

Non sono ammissibili le istanze che:

- prevedono progetti avviati prima della data di scadenza di presentazione delle domande di accesso al finanziamento;
- mancanti dei documenti richiesti dal Bando;
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine di scadenza di presentazione.

Gli interventi di demolizione dovranno essere coerenti con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

3.2 Spese ammissibili

Il finanziamento dell'intervento ammesso è commisurato al 50% delle spese previste nel progetto di demolizione e ripristino fino all'importo massimo di € **50.000,00** (IVA inclusa) per ciascuna iniziativa proposta.

I costi imputabili all'iniziativa devono essere strettamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Bando.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per interventi di demolizione di opere e ripristino del suolo naturale o seminaturale come definito dall'art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. 14/2017.

Non sono ammissibili a finanziamento interventi che fruiscono di altri contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo intervento o stralcio funzionale.

L'ammontare complessivo delle spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale è uguale o superiore a € 100.000,00 (inclusa IVA).

Nel caso in cui un intervento, con previsione di spesa uguale o superiore a € 100.000,00, sia realizzato con una spesa inferiore a € 100.000,00, il finanziamento sarà ridotto nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute.

4 Presentazione delle domande

4.1 Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica predisposta, ai Comuni dove è ubicata l'opera incongrua, complete dei documenti previsti al punto 4.2, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito istituzionale http://www.regione.veneto.it sezione Bandi, Avvisi e Concorsi.

4.2 Documentazione

La documentazione da presentare è la seguente:

- domanda di ammissione al finanziamento (**Allegato A1**);
- progetto degli interventi di demolizione e ripristino del suolo, con i seguenti elaborati:
  - relazione descrittiva dell'intervento con calcolo dei volumi che saranno demoliti e calcolo delle superfici che saranno ripristinate a suolo naturale e/o a suolo seminaturale;
  - inquadramento territoriale in scala non inferiore a 1:5000;
  - documentazione progettuale tecnico esplicativa dell'intervento oggetto di finanziamento;
  - documentazione fotografica dell'opera incongrua e/o degli elementi di degrado;
  - eventuale rendering del territorio restituito alla naturalità o seminaturalità;
  - copia certificato di destinazione urbanistica relativa all'ubicazione dell'opera o manufatto;

b70ef244

- preventivo di spesa dal quale deve risultare in modo chiaro e inequivocabile l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere e che saranno destinate esclusivamente all'attuazione delle iniziative.

4.3 Trasmissione della documentazione alla Regione

I Comuni, a seguito delle proposte dei proprietari, trasmettono alla Regione la documentazione relativa alle domande ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.1, corredata dal proprio provvedimento di accertamento dell'interesse pubblico e prioritario alla demolizione, entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle richieste, pena l'esclusione, mediante Posta Elettronica Certificata (in formato .pdf), al seguente indirizzo:

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

e dovranno riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:

L.R. 14/2017 art. 5 – Bando Demolizione opere incongrue (2018)

Le istanze pervenute dai Comuni successivamente a detti termini saranno considerate come non ricevibili.

5 Criteri di valutazione delle domande

5.1 Elementi di valutazione

L'esame delle domande trasmesse dai Comuni sarà svolto dalla Direzione Pianificazione Territoriale.

I contributi, di cui al presente Bando, sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria sulla base dei seguenti elementi e criteri di selezione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	40
DIMENSIONE DELL'INTERVENTO	40
VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO	20

5.2 Tipologia dell'intervento

La valutazione dell'intervento in base alla tipologia, prevederà i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE		TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	Punteggio
A1	**Ambito di intervento: Zone di rispetto**	esterno alle fasce di rispetto	1
		interno, anche solo parzialmente, alle fasce di rispetto *(stradale, infrastrutturale, cimiteriale, fluviale, ecc…)*	5
A2	***Ambito dell'intervento*: Aree a pericolosità idraulica e geologica**	esterno alle aree di pericolosità	1
		interno, anche solo parzialmente, alle aree a pericolosità idraulica e geologica (soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti)	10
A3	**Consistenza edilizia**	singolo edificio o manufatto	1
		complesso edilizio (aggregato o più manufatti)	5
A4	***Localizzazione dell'intervento***	in zona produttiva	1
		in zona residenziale o agricola	5
		in contesto storico *(all'interno del centro storico o della* pertinenza o contesto figurativo di Villa Veneta, in ambito	10

b70ef244

		pertinenziale di bene culturale, ecc...)	
A5	***Caratteristiche dell'intervento***	intervento di demolizione e ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli	1
		intervento di demolizione, bonifica di sito inquinato e *recupero e riqualificazione dell'area con ripristino* delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli	10
		Totale Punteggio A **A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5**	

5.3 Dimensione dell'intervento

Per la valutazione dell'intervento in base al criterio della dimensione è previsto un punteggio massimo di 40 di cui 20 per il fattore superficie e 20 per il fattore volume; il punteggio sarà attribuito con i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE		**DIMENSIONE DELL'INTERVENTO**	**Punteggio**
B1	**Fattore superficie**	**Copertura del suolo delle opere incongrue e degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale**	**PS_i**
		$PS_i = (S_i/S_{max})$ x 20 Dove: **PS_i** punteggio assegnato (i-esimo) **S_i** è la superficie del progetto (i-esimo) **S_{max}** è la superficie massima tra i progetti presentati	
B2	**Fattore volume**	**Volumetria delle opere incongrue e degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione e ripristino**	**PV_i**
		$PV_i = (V_i/V_{max})$ x 20 Dove: **PV_i** punteggio assegnato (i-esimo) **V_i** è il volume del progetto (i-esimo) **V_{max}** è il volume massimo tra i progetti presentati	
		Totale Punteggio B **B = B1 + B2**	

5.4 Valore Economico dell'intervento

Per la valutazione dell'intervento in base alla spesa presunta dell'intervento di demolizione e ripristino è previsto un punteggio massimo di 20; il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		**VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO**	**Punteggio**
C	**Valore economico dell'intervento**	**Spesa presunta degli interventi per la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado e**	**PE_i**

b70ef244

		ripristino del suolo naturale o seminaturale	
		$PE_i = (E_i/E_{max})$ x 20 Dove: **PE_i** punteggio assegnato (i-esimo) **E_i** è l'importo della spesa presunta del progetto (i-esimo) **E_{max}** è la spesa presunta massima tra i progetti presentati	
			Totale Punteggio C

Ad ogni progetto di intervento sarà assegnato un punteggio totale:

TOTALE PUNTEGGIO T = A + B + C

5.5 Incidenza economica degli interventi

A parità di punteggio, totale punteggio T, sarà data priorità all'intervento che prevede una maggiore stima della spesa di demolizione e di ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli.

6 Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili e concessione del finanziamento

6.1 Formazione della graduatoria

Al termine dell'attività di valutazione e selezione, i progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto.

Le graduatorie elaborate saranno pubblicate sul sito istituzionale http://www.regione.veneto.it sezione Bandi, Avvisi e Concorsi e sul portale WEB regionale opportunamente dedicato alla disciplina sul Contenimento del Consumo di Suolo.

I finanziamenti saranno erogati in base all'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, riservandosi di destinare eventuali avanzi di spesa alle domande ammissibili ma non finanziate per mancanza di risorse.

La graduatoria approvata rimarrà valida fino al 31/12/2018.

6.2 Risultanze istruttoria

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale approva con proprio provvedimento le risultanze istruttorie e conseguentemente individua i progetti al fine della stipula del Protocollo d'Intesa, con i Comuni in cui l'opera incongrua è ubicata.

7 Protocollo d'Intesa

I Comuni, all'interno del cui territorio rientrano gli interventi ammessi a finanziamento, dovranno sottoscrivere un apposito Protocollo d'Intesa con la Regione, nel quale saranno stabilite le modalità di erogazione del finanziamento concesso, gli impegni reciproci, i tempi per l'esecuzione delle opere, nonché le cause di revoca del finanziamento.

8 Obblighi a carico del beneficiario del finanziamento

Il beneficiario si obbliga a:

b70ef244

a) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al finanziamento;
b) terminare l'intervento entro e non oltre il 31/12/2019;
c) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare l'attuazione degli interventi finanziati;
d) non usufruire di crediti edilizi ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 3 della L.R. 14/2017;
e) comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia al finanziamento;
f) acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, al fine della legittima realizzazione dell'intervento proposto;
g) indicare nel cartello di cantiere la seguente dicitura:
Regione del Veneto – Assessorato al territorio, cultura e sicurezza
Intervento realizzato con il contributo regionale ai sensi della L.R. 6/06/2017, n. 14
D.G.R. n. ……. del …….

9 Modalità di trasferimento del finanziamento al beneficiario e rendicontazione

Le risorse relative al finanziamento saranno trasferite ai Comuni successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, pena la decadenza dal finanziamento concesso, con conseguente revoca totale dello stesso.

Le spese sostenute per la demolizione, rimozione, rinaturalizzazione del territorio devono essere documentate con fatture e corrispondenti documenti di pagamento.

Il Comune dovrà presentare e trasmettere alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto tutta la documentazione entro e non oltre il 29/02/2020.

10 Verifiche e controlli

La Regione del Veneto potrà verificare l'effettiva corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e ammessi al finanziamento.

11 Informazioni generali

11.1 Informazioni generali

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it alla pagina Bandi, Avvisi e Concorsi. Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, telefonando ai seguenti numeri: 041 2792388/2792369.

Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Urbanistica.

Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U.O. Urbanistica, con sede in Venezia, Cannaregio n. 99. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

11.2 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e artt. 13-14 del GDPR 379/2016

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

b70ef244

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018

REGIONE DEL VENETO

L.R. 6 giugno 2017, n. 14

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

MODULO DI DOMANDA

PER L'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
DEL SUOLO NATURALE O SEMINATURALE
IL CUI VALORE STIMATO
SIA UGUALE O SUPERIORE A EURO 100.000,00

Art. 5 e art. 10, L.R. 6 giugno 2017, n. 14

ALLEGATO A1 DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018 **pag. 2 di 4**

Spazio Riservato al Protocollo

Al Comune di
……
……

Oggetto: Legge regionale 16/06/2017, n. 14. Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Bando 2018 (DGR n. ..…… del ……)
Domanda di ammissione al finanziamento per interventi di demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado (art. 5 comma 1 lett. a) L.R. 14/2017) e ripristino del suolo naturale o seminaturale.

Il/La sottoscritto/a ……

nato/a a …….. il …….. residente nel Comune di ……..., via ……..., n. ……, tel. ……, Codice Fiscale/ P.IVA …… nella sua qualità di …..…..…….. e/o legale rappresentante del ……..……..……..

con sede in …..…..…….. via …..…..…….. n. ……,

Codice Fiscale/ P.IVA …… Tel. ……,

FA ISTANZA

di essere ammesso al finanziamento di cui al Bando per l'intervento di ……
……
……..…….....
.....…… la cui realizzazione prevede un preventivo di spesa pari a euro ……

e6eab06b

Lo scrivente presenta, ai fini dell'erogazione del finanziamento la seguente **documentazione obbligatoria** inerente gli interventi di demolizione e ripristino dei suoli:

il progetto degli interventi di demolizione e ripristino del suolo, con i seguenti elaborati:	
☐	relazione descrittiva dell'intervento con calcolo dei volumi che saranno demoliti e calcolo delle superfici che saranno ripristinate a suolo naturale e/o a suolo seminaturale
☐	inquadramento territoriale e urbanistico in scala non inferiore a 1:5000
☐	documentazione progettuale tecnico esplicativa dell'intervento oggetto di finanziamento
☐	documentazione fotografica
☐	preventivo di spesa dal quale deve risultare in modo chiaro e inequivocabile l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'intervento
☐	copia certificato di destinazione urbanistica relativa all'ubicazione dell'opera o manufatto

Documentazione facoltativa:

☐	rendering del territorio restituito alla naturalità o seminaturalità

Nello specifico l'intervento ricade nelle seguenti fattispecie:

Tipologia	Caratteristiche (barrare una sola casella per Tipologia)
Ambito di intervento: Zone di rispetto	☐ esterno alle fasce di rispetto
	☐ interno alle fasce di rispetto (stradale, infrastrutturale, cimiteriale, fluviale, ecc…)
***Ambito dell'intervento*: Aree a pericolosità idraulica e geologica**	☐ esterno alle aree a pericolosità
	☐ interno, anche solo parzialmente, alle aree a pericolosità idraulica e geologica (soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti)
Consistenza edilizia	☐ singolo edificio o manufatto
	☐ complesso edilizio (aggregato o più manufatti)
Localizzazione dell'intervento	☐ in zona produttiva
	☐ in zona residenziale o agricola
	☐ in contesto storico (all'interno del centro storico o della pertinenza o contesto figurativo di Villa Veneta, in ambito pertinenziale di bene culturale, ecc…)
Caratteristiche dell'intervento	☐ intervento di demolizione e ripristino definitivo delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli
	☐ intervento di demolizione, bonifica di sito inquinato e recupero e riqualificazione dell'area con ripristino definitivo delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli

e6eab06b

Nello specifico la **dimensione** dell'intervento:

Copertura del suolo delle opere incongrue e/o degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione e ripristino dello stato dei suoli	Superficie di: mq ……
Volumetria delle opere incongrue e/o degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione	Volume di: m^3 ……

Prende atto:

- che l'ammontare del contributo non potrà superare il 50% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore a euro 50.000,00;
- che qualora la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore a quella preventivata, il finanziamento sarà ridotto nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute;
- che è prevista la decadenza dal diritto al finanziamento quando non sia stata realizzata (anche per causa di forza maggiore) l'iniziativa entro il 31/12/2019, quando non sia stato presentato il rendiconto delle spese entro il termine prescritto o quando sia stato realizzato un intervento sostanzialmente difforme da quello ammesso al finanziamento.

Dichiara altresì:

- che gli interventi di demolizione e ripristino sono conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;
- che gli interventi di demolizione e ripristino ad oggi non sono iniziati;
- che non si fruiscono di altri contributi regionali, statali o comunitari per la realizzazione degli interventi di demolizione e ripristino;
- di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, come previsto dall'art. 1 della L.R. 16/2018 (a tal fine si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà come da modello approvato con DGR n. 690 del 21.05.2018);
- di provvedere ad acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, al fine della legittima realizzazione dell'intervento proposto;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale in presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Data e Luogo

_____

(firma)

e6eab06b

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A2 DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
DEL SUOLO NATURALE O SEMINATURALE
IL CUI VALORE STIMATO
SIA UGUALE O SUPERIORE A EURO 100.000,00
Articoli 5 e 10, L.R. 6 giugno 2017, n. 14

COMUNE DI ……

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

……

……

PROTOCOLLO D'INTESA

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90)

la Regione del Veneto (di seguito Regione), rappresentato nel presente atto dal Direttore della Pianificazione Territoriale (……..….), domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, incaricato con DGR n. …….. del …….

E

il Comune di …….. (di seguito Comune), rappresentato da ……..

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 10, L.R. 14/2017, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati alla rigenerazione urbana sostenibile e la demolizione delle opere incongrue e naturalizzazione del suolo;
- in sede di prima applicazione e in attesa della completa definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) della L.R. 14/2017, si ritiene di prevedere il finanziamento delle spese per la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

CONSIDERATO CHE

- per l'intervento relativo a …….. è stato finanziato dalla Regione un importo di euro ……, ogni onere incluso, a favore di ……..

VISTA

6dc47bc1

- la DGR n. …….. del …….. con la quale sono stati approvati il Bando per l'erogazione di finanziamenti, i criteri di valutazione degli interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale;
- il provvedimento del Comune con il quale, a seguito di proposta dei proprietari, è stato accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. …….. del …….. con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, che è finalizzato alla realizzazione degli interventi di demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni.

Art. 2 – Obblighi della Regione

La Regione si obbliga:

- a trasferire al Comune il finanziamento di euro …….. relativo all'intervento ……..., assegnato con decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. …….. del ……., quale contributo per le spese di demolizione e ripristino.

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga:

a) a erogare ai beneficiari l'importo assegnato a titolo di contributo, sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e presentate dal soggetto beneficiario;
b) a trasmettere alla Regione entro il 29/02/2020 la comunicazione di fine lavori presentata dal soggetto beneficiario e la determinazione definitiva del contributo in base alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
c) di restituire alla Regione eventuali somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento finanziato, o non erogate per irregolarità nell'esecuzione dell'intervento o rinuncia del soggetto beneficiario o nei casi previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

Art. 4 – Modalità di trasferimento delle risorse

La Regione provvederà al trasferimento delle risorse, di cui all'art. 2, dopo la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 5 – Accettazione

La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Per la Regione del Veneto	Per il Comune
……	……

6dc47bc1

REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

L.R. 6 giugno 2017, n. 14

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

BANDO

PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DEL SUOLO NATURALE O SEMINATURALE IL CUI VALORE STIMATO SIA INFERIORE A EURO 100.000,00

Art. 5 e art. 10, L.R. 6 giugno 2017, n. 14

1 Finalità generali

1.1 Finalità e oggetto del Bando

La Regione del Veneto, al fine di contenere il consumo di suolo e per favorire la riqualificazione edilizia e ambientale, propone agli Enti e ai soggetti di cui all'art. 10, comma 2, della L.R. 6/06/2017, n. 14, il finanziamento di specifici interventi per la demolizione delle opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree di pericolosità idraulica o geologica, ovvero nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni.

Con il presente Bando si intende finanziare gli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) della L.R. 14/2017 il cui importo previsto per la demolizione e ripristino sia inferiore a euro 100.000,00 prevedendo un contributo pari al 50% delle spese previste fino a un massimo di euro 20.000,00.

Con tale azione si intende avviare un processo di interventi funzionali a:

- interrompere i processi di degrado in atto;
- ripristinare le condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli;
- restaurare le componenti originarie degradate;
- ripristinare le funzioni eco-sistemiche del suolo riducendo gli effetti negativi, diretti o indiretti, degli interventi di edificazione ed urbanizzazione del territorio sull'ambiente e sul benessere umano;
- valorizzare i contesti locali.

1.2 Dotazione finanziaria

Gli interventi sono finanziati dal "Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione" la cui dotazione finanziaria, per l'anno 2018, è pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00).

Per il presente Bando la disponibilità finanziaria è di euro 100.000,00.

2 Soggetti ammissibili

2.1 Soggetti ammissibili

I soggetti che hanno facoltà di presentare domanda e partecipare a finanziamento per interventi di cui al presente Bando, sono i Comuni, gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico ed associazioni, singolarmente o in forma associata, nonché soggetti privati (art. 10 c. 2 della L.R. 14/2017) per interventi per i quali il Comune nel quale territorio è ubicato l'intervento abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione (art. 10 comma 1, lett. c) della L.R. 14/2017).

3 Interventi ammissibili

3.1 Interventi ammissibili

Potranno essere ammessi al finanziamento gli interventi che prevedono una spesa inferiore a euro 100.000,00, che ricadono nel territorio della Regione del Veneto e per i quali il Comune, nel cui territorio ricade l'opera incongrua (art. 5 c. 1 lett. a) della L.R. 14/2017) abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione (art. 10 c. 1 lett. c) della L.R. 14/2017).

L'intervento di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale ammesso al finanziamento dovrà essere concluso entro il 31/12/2019. Si considera concluso quando:

- le attività di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale siano state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute e documentabili;
- sia raggiunto l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

990dc52a

L'intervento non deve essere iniziato alla data di pubblicazione del presente avviso.

Non sono ammissibili le istanze che:

- prevedono progetti avviati prima della data di scadenza di presentazione delle domande di accesso al finanziamento;
- mancanti dei documenti richiesti dal Bando;
- prive di sottoscrizione;
- pervenute oltre il termine di scadenza di presentazione.

Gli interventi di demolizione dovranno essere coerenti con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

3.2 Spese ammissibili

Il finanziamento dell'intervento ammesso è commisurato al 50% delle spese previste nel progetto di demolizione e ripristino fino all'importo massimo di € **20.000,00** (IVA inclusa) per ciascuna iniziativa proposta.

I costi imputabili all'iniziativa devono essere strettamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Bando.

Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per interventi di demolizione di opere e ripristino del suolo naturale o seminaturale come definito dall'art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. 14/2017.

Non sono ammissibili a finanziamento interventi che fruiscono di altri contributi regionali, statali o comunitari per il medesimo intervento o stralcio funzionale.

L'ammontare complessivo delle spese ammissibili ai fini dell'assegnazione del finanziamento regionale è inferiore a € 100.000,00 (inclusa IVA).

4 Presentazione delle domande

4.1 Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di ammissione al finanziamento dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica predisposta, ai Comuni dove è ubicata l'opera incongrua, complete dei documenti previsti al punto 4.2, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tutta la documentazione sarà pubblicata sul sito istituzionale http://www.regione.veneto.it sezione Bandi, Avvisi e Concorsi.

4.2 Documentazione

La documentazione da presentare è la seguente:

- domanda di ammissione al finanziamento (**Allegato B1**);
- progetto degli interventi di demolizione e ripristino del suolo, con i seguenti elaborati:
  - relazione descrittiva dell'intervento con calcolo dei volumi che saranno demoliti e calcolo delle superfici che saranno ripristinate a suolo naturale e/o a suolo seminaturale;
  - inquadramento territoriale in scala non inferiore a 1:5000;
  - documentazione progettuale tecnico esplicativa dell'intervento oggetto di finanziamento;
  - documentazione fotografica dell'opera incongrua e/o degli elementi di degrado;
  - eventuale rendering del territorio restituito alla naturalità o seminaturalità;
  - copia certificato di destinazione urbanistica relativa all'ubicazione dell'opera o manufatto;
  - preventivo di spesa dal quale deve risultare in modo chiaro e inequivocabile l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere e che saranno destinate esclusivamente all'attuazione delle iniziative.

990dc52a

4.3 Trasmissione della documentazione alla Regione

I Comuni, a seguito delle proposte dei proprietari, trasmettono alla Regione la documentazione relativa alle domande ammissibili, ai sensi del paragrafo 3.1, corredata dal proprio provvedimento di accertamento dell'interesse pubblico e prioritario alla demolizione, entro 30 giorni dalla scadenza di presentazione delle richieste, pena l'esclusione, mediante Posta Elettronica Certificata (in formato .pdf), al seguente indirizzo:

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

e dovranno riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:

L.R. 14/2017 art. 5 – Bando Demolizione opere incongrue (2018)

Le istanze pervenute dai Comuni successivamente a detti termini saranno considerate come non ricevibili.

5 Criteri di valutazione delle domande

5.1 Elementi di valutazione

L'esame delle domande trasmesse dai Comuni sarà svolto dalla Direzione Pianificazione Territoriale.

I contributi, di cui al presente Bando, sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria sulla base dei seguenti elementi e criteri di selezione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	40
DIMENSIONE DELL'INTERVENTO	40
VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO	20

5.2 Tipologia dell'intervento

La valutazione dell'intervento in base alla tipologia, prevederà i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE		TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	Punteggio
A1	**Ambito di intervento: Zone di rispetto**	esterno alle fasce di rispetto	1
		interno, anche solo parzialmente, alle fasce di rispetto *(stradale, infrastrutturale, cimiteriale, fluviale, ecc…)*	5
A2	***Ambito dell'intervento*: Aree a pericolosità idraulica e geologica**	esterno alle aree di pericolosità	1
		interno, anche solo parzialmente, alle aree a pericolosità idraulica e geologica (soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti)	10
A3	**Consistenza edilizia**	singolo edificio o manufatto	1
		complesso edilizio (aggregato o più manufatti)	5
A4	***Localizzazione dell'intervento***	in zona produttiva	1
		in zona residenziale o agricola	5
		in contesto storico *(all'interno del centro storico o della* pertinenza o contesto figurativo di Villa Veneta, in ambito pertinenziale di bene culturale, ecc…)	10

990dc52a

A5	***Caratteristiche dell'intervento***	intervento di demolizione e ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli	1
		intervento di demolizione, bonifica di sito inquinato e *recupero e riqualificazione dell'area con ripristino* delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli	10
		Totale Punteggio A **A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5**	

5.3 Dimensione dell'intervento

Per la valutazione dell'intervento in base al criterio della dimensione è previsto un punteggio massimo di 40 di cui 20 per il fattore superficie e 20 per il fattore volume; il punteggio sarà attribuito con i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE		**DIMENSIONE DELL'INTERVENTO**	**Punteggio**
B1	**Fattore superficie**	**Copertura del suolo delle opere incongrue e degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale**	**PS_i**
		$PS_i = (S_i/S_{max})$ x 20 Dove: **PS_i** punteggio assegnato (i-esimo) **S_i** è la superficie del progetto (i-esimo) **S_{max}** è la superficie massima tra i progetti presentati	
B2	**Fattore volume**	**Volumetria delle opere incongrue e degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione e ripristino**	**PV_i**
		$PV_i = (V_i/V_{max})$ x 20 Dove: **PV_i** punteggio assegnato (i-esimo) **V_i** è il volume del progetto (i-esimo) **V_{max}** è il volume massimo tra i progetti presentati	
		Totale Punteggio B **B = B1 + B2**	

5.4 Valore Economico dell'intervento

Per la valutazione dell'intervento in base alla spesa presunta dell'intervento di demolizione e ripristino è previsto un punteggio massimo di 20; il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio:

CRITERIO DI VALUTAZIONE		**VALORE ECONOMICO DELL'INTERVENTO**	**Punteggio**
C	**Valore economico dell'intervento**	**Spesa presunta degli interventi per la demolizione delle opere incongrue e degli elementi di degrado e ripristino del suolo naturale o seminaturale**	**PE_i**

990dc52a

		$PE_i = (E_i/E_{max})$ x 20 Dove: **PE_i** punteggio assegnato (i-esimo) **E_i** è l'importo della spesa presunta del progetto (i-esimo) **E_{max}** è la spesa presunta massima tra i progetti presentati	
			Totale Punteggio C

Ad ogni progetto di intervento sarà assegnato un punteggio totale:

TOTALE PUNTEGGIO T = A + B + C

5.5 Incidenza economica degli interventi

A parità di punteggio, totale punteggio T, sarà data priorità all'intervento che prevede una maggiore stima della spesa di demolizione e di ripristino delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli.

6 Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili e concessione del finanziamento

6.1 Formazione della graduatoria

Al termine dell'attività di valutazione e selezione, i progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono inseriti in un elenco decrescente in base al punteggio ottenuto.

Le graduatorie elaborate saranno pubblicate sul sito istituzionale http://www.regione.veneto.it sezione Bandi, Avvisi e Concorsi e sul portale WEB regionale opportunamente dedicato alla disciplina sul Contenimento del Consumo di Suolo.

I finanziamenti saranno erogati in base all'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie, riservandosi di destinare eventuali avanzi di spesa alle domande ammissibili ma non finanziate per mancanza di risorse.

La graduatoria approvata rimarrà valida fino al 31/12/2018.

6.2 Risultanze istruttoria

Il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale approva con proprio provvedimento le risultanze istruttorie e conseguentemente individua i progetti al fine della stipula del Protocollo d'Intesa, con i Comuni in cui l'opera incongrua è ubicata.

7 Protocollo d'Intesa

I Comuni, all'interno del cui territorio rientrano gli interventi ammessi a finanziamento, dovranno sottoscrivere un apposito Protocollo d'Intesa con la Regione, nel quale saranno stabilite le modalità di erogazione del finanziamento concesso, gli impegni reciproci, i tempi per l'esecuzione delle opere, nonché le cause di revoca del finanziamento.

8 Obblighi a carico del beneficiario del finanziamento

Il beneficiario si obbliga a:

a) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda di ammissione al finanziamento;

990dc52a

b) terminare l'intervento entro e non oltre il 31/12/2019;
c) consentire, in ogni fase del procedimento, alla Regione o a soggetti da essa delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare l'attuazione degli interventi finanziati;
d) non usufruire di crediti edilizi ai sensi dell'art. 5 comma 2 e 3 della L.R. 14/2017;
e) comunicare tempestivamente l'eventuale rinuncia al finanziamento;
f) acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, al fine della legittima realizzazione dell'intervento proposto;
g) indicare nel cartello di cantiere la seguente dicitura:
Regione del Veneto – Assessorato al territorio, cultura e sicurezza
Intervento realizzato con il contributo regionale ai sensi della L.R. 6/06/2017, n. 14
D.G.R. n. ……. del …….

9 Modalità di trasferimento del finanziamento al beneficiario e rendicontazione

Le risorse relative al finanziamento saranno trasferite ai Comuni successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa.

La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata dai soggetti beneficiari entro 30 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori, pena la decadenza dal finanziamento concesso, con conseguente revoca totale dello stesso.

Le spese sostenute per la demolizione, rimozione, rinaturalizzazione del territorio devono essere documentate con fatture e corrispondenti documenti di pagamento.

Il Comune dovrà presentare e trasmettere alla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto tutta la documentazione entro e non oltre il 29/02/2020.

10 Verifiche e controlli

La Regione del Veneto potrà verificare l'effettiva corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e ammessi al finanziamento.

11 Informazioni generali

11.1 Informazioni generali

Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it alla pagina Bandi, Avvisi e Concorsi. Le comunicazioni tra Regione e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale – U.O. Urbanistica, telefonando ai seguenti numeri: 041 2792388/2792369.

Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O. Urbanistica.

Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso la U.O. Urbanistica, con sede in Venezia, Cannaregio n. 99. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90.

11.2 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e artt. 13-14 del GDPR 379/2016

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento europeo 679/2016 i dati acquisiti in esecuzione del presente Bando sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

990dc52a

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B1 DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018

REGIONE DEL VENETO

L.R. 6 giugno 2017, n. 14

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"

MODULO DI DOMANDA

PER L'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
DEL SUOLO NATURALE O SEMINATURALE
IL CUI VALORE STIMATO
SIA INFERIORE A EURO 100.000,00

Art. 5 e art. 10, L.R. 6 giugno 2017, n. 14

ALLEGATO B1 DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018

Spazio Riservato al Protocollo

Al Comune di
……
……

Oggetto: Legge regionale 16/06/2017, n. 14. Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
Bando 2018 (DGR n. ..…… del ……)
Domanda di ammissione al finanziamento per interventi di demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado (art. 5 comma 1 lett. a) L.R. 14/2017) e ripristino del suolo naturale o seminaturale.

Il/La sottoscritto/a ……

nato/a a …….. il …….. residente nel Comune di ……..., via ……..., n. ……, tel. ……, Codice Fiscale/ P.IVA …… nella sua qualità di …..…..…….. e/o legale rappresentante del ……..……..……..

con sede in …..…..…….. via …..…..…….. n. ……,

Codice Fiscale/ P.IVA …… Tel. ……,

FA ISTANZA

di essere ammesso al finanziamento di cui al Bando per l'intervento di ……
……
……..…….....
.....…… la cui realizzazione prevede un preventivo di spesa pari a euro ……

cdb2a485

ALLEGATO B1 DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018 **pag. 3 di 4**

Lo scrivente presenta, ai fini dell'erogazione del finanziamento la seguente **documentazione obbligatoria** inerente gli interventi di demolizione e ripristino dei suoli:

il progetto degli interventi di demolizione e ripristino del suolo, con i seguenti elaborati:	
☐	relazione descrittiva dell'intervento con calcolo dei volumi che saranno demoliti e calcolo delle superfici che saranno ripristinate a suolo naturale e/o a suolo seminaturale
☐	inquadramento territoriale e urbanistico in scala non inferiore a 1:5000
☐	documentazione progettuale tecnico esplicativa dell'intervento oggetto di finanziamento
☐	documentazione fotografica
☐	preventivo di spesa dal quale deve risultare in modo chiaro e inequivocabile l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione dell'intervento
☐	copia certificato di destinazione urbanistica relativa all'ubicazione dell'opera o manufatto

Documentazione facoltativa:

☐	rendering del territorio restituito alla naturalità o seminaturalità

Nello specifico l'intervento ricade nelle seguenti fattispecie:

Tipologia	Caratteristiche (barrare una sola casella per Tipologia)
Ambito di intervento: Zone di rispetto	☐ esterno alle fasce di rispetto
	☐ interno alle fasce di rispetto (stradale, infrastrutturale, cimiteriale, fluviale, ecc…)
***Ambito dell'intervento*: Aree a pericolosità idraulica e geologica**	☐ esterno alle aree a pericolosità
	☐ interno, anche solo parzialmente, alle aree a pericolosità idraulica e geologica (soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti)
Consistenza edilizia	☐ singolo edificio o manufatto
	☐ complesso edilizio (aggregato o più manufatti)
Localizzazione dell'intervento	☐ in zona produttiva
	☐ in zona residenziale o agricola
	☐ in contesto storico (all'interno del centro storico o della pertinenza o contesto figurativo di Villa Veneta, in ambito pertinenziale di bene culturale, ecc…)
Caratteristiche dell'intervento	☐ intervento di demolizione e ripristino definitivo delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli
	☐ intervento di demolizione, bonifica di sito inquinato e recupero e riqualificazione dell'area con ripristino definitivo delle condizioni di naturalità o seminaturalità dei suoli

cdb2a485

Nello specifico la **dimensione** dell'intervento:

Copertura del suolo delle opere incongrue e/o degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione e ripristino dello stato dei suoli	Superficie di: mq ……
Volumetria delle opere incongrue e/o degli elementi di degrado per le quali è prevista la demolizione	Volume di: m^3 ……

Prende atto:

- che l'ammontare del contributo non potrà superare il 50% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore a euro 20.000,00;
- che qualora la spesa effettivamente sostenuta risultasse inferiore a quella preventivata, il finanziamento sarà ridotto nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute;
- che è prevista la decadenza dal diritto al finanziamento quando non sia stata realizzata (anche per causa di forza maggiore) l'iniziativa entro il 31/12/2019, quando non sia stato presentato il rendiconto delle spese entro il termine prescritto o quando sia stato realizzato un intervento sostanzialmente difforme da quello ammesso al finanziamento.

Dichiara altresì:

- che gli interventi di demolizione e ripristino sono conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia;
- che gli interventi di demolizione e ripristino ad oggi non sono iniziati;
- che non si fruiscono di altri contributi regionali, statali o comunitari per la realizzazione degli interventi di demolizione e ripristino;
- di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, come previsto dall'art. 1 della L.R. 16/2018 (a tal fine si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà come da modello approvato con DGR n. 690 del 21.05.2018);
- di provvedere ad acquisire i necessari titoli abilitativi e tutti gli atti di assenso comunque denominati, al fine della legittima realizzazione dell'intervento proposto.
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale in presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Data e Luogo

_____

(firma)

cdb2a485

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B2 DGR nr. 1133 del 31 luglio 2018

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO
DEL SUOLO NATURALE O SEMINATURALE
IL CUI VALORE STIMATO
SIA INFERIORE A EURO 100.000,00
Articoli 5 e 10, L.R. 6 giugno 2017, n. 14

COMUNE DI ……

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

……

……

PROTOCOLLO D'INTESA

(ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90)

la Regione del Veneto (di seguito Regione), rappresentato nel presente atto dal Direttore della Pianificazione Territoriale (……..….), domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, incaricato con DGR n. …….. del …….

E

il Comune di …….. (di seguito Comune), rappresentato da ……..

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 10, L.R. 14/2017, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati alla rigenerazione urbana sostenibile e la demolizione delle opere incongrue e naturalizzazione del suolo;
- in sede di prima applicazione e in attesa della completa definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g) della L.R. 14/2017, si ritiene di prevedere il finanziamento delle spese per la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione.

CONSIDERATO CHE

- per l'intervento relativo a …….. è stato finanziato dalla Regione un importo di euro ……, ogni onere incluso, a favore di ……..

VISTA

44d568b3

- la DGR n. …….. del …….. con la quale sono stati approvati il Bando per l'erogazione di finanziamenti, i criteri di valutazione degli interventi di demolizione e ripristino del suolo naturale o seminaturale;
- il provvedimento del Comune con il quale, a seguito di proposta dei proprietari, è stato accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- il Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. …….. del …….. con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa, che è finalizzato alla realizzazione degli interventi di demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale, fatti salvi eventuali vincoli o autorizzazioni.

Art. 2 – Obblighi della Regione

La Regione si obbliga:

- a trasferire al Comune il finanziamento di euro …….. relativo all'intervento ……..., assegnato con decreto del Direttore della Pianificazione Territoriale n. …….. del ……., quale contributo per le spese di demolizione e ripristino.

Art. 3 – Obblighi del Comune

Il Comune si obbliga:

a) a erogare ai beneficiari l'importo assegnato a titolo di contributo, sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e presentate dal soggetto beneficiario;

b) a trasmettere alla Regione entro il 29/02/2020 la comunicazione di fine lavori presentata dal soggetto beneficiario e la determinazione definitiva del contributo in base alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;

c) di restituire alla Regione eventuali somme non utilizzate per la realizzazione dell'intervento finanziato, o non erogate per irregolarità nell'esecuzione dell'intervento o rinuncia del soggetto beneficiario o nei casi previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

Art. 4 – Modalità di trasferimento delle risorse

La Regione provvederà al trasferimento delle risorse, di cui all'art. 2, dopo la sottoscrizione del presente Accordo.

Art. 5 – Accettazione

La sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.

Per la Regione del Veneto	Per il Comune
……	……

44d568b3

(Codice interno: 375504)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1134 del 31 luglio 2018

L.R. n. 28/1976. Approvazione del "Progetto di Aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente" e autorizzazione all'acquisto del "Servizio per l' aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente".

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Nel quadro delle attività previste dal DEFR 2018 - 2020 (Documento di Economia e Finanza Regionale), e al fine di incrementare e migliorare il patrimonio conoscitivo dei dati territoriali del Veneto, si approva il "Progetto di Aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo" e si autorizza l'acquisto del "Servizio per l'aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente"; tale strumento consentirà di sostenere diverse azioni di monitoraggio e programmazione nei settori dell'Urbanistica e della Pianificazione Territoriale, comprese le analisi inerenti il consumo di suolo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel quadro di quanto stabilito dalla L.R. n. 28/1976, ha avviato e sviluppato, da oltre un decennio, il proprio Sistema Informativo Territoriale, istituito con DGR n. 2591/2003, che rappresenta un sistema aperto e flessibile strutturato e sviluppato per acquisire, analizzare, visualizzare e restituire informazioni derivanti da dati territoriali georeferenziati. Tale strumento consente la creazione e la gestione delle banche dati e degli specifici database di una notevole mole di informazioni riferite ad ambiti di competenza regionale, mettendo a sistema, oltre alle banche dati territoriali realizzate e gestite dalla Direzione Pianificazione Territoriale ai sensi della legge regionale n. 28/1976 "Formazione della Carta Tecnica Regionale", anche una pluralità di dati forniti dalle altre strutture regionali, in particolare dai Settori per la *governance* del territorio.

Nell'ambito delle attività svolte con riferimento alla L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio", sono state omogeneizzate e rese disponibili le risorse informative necessarie alla formazione dei Quadri Conoscitivi per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo i criteri e le regole stabilite dagli Atti d'indirizzo ai sensi dell'art. 50 della medesima legge urbanistica regionale.

In questo quadro la Regione del Veneto tra il 2007 e il 2009, ha sviluppato un programma di attività per la realizzazione della Banca Dati della Copertura del Suolo a elevata accuratezza geometrica e tematica, per istituire una base di riferimento per le scelte di programmazione territoriale ed ambientale e per il controllo delle dinamiche dell'uso del suolo.

Tale programma è stato attuato attraverso la realizzazione del progetto GSE Land-Urban Atlas (DGR n. 4109/2006), promosso e finanziato dalla Commissione Europea e dall'ESA (European Space Agency) nell'ambito del programma GMES (Global Monitoring for Environment and Security), basato sull'utilizzo e l'elaborazione di immagini satellitari, con uno standard di qualità validato e certificato a livello europeo e con successivo progetto di approfondimento tematico (DGR n. 4110/2006), sviluppato mediante l'acquisizione della copertura del suolo per le aree extraurbane (suoli agricoli, foreste ed aree seminaturali, zone umide e corpi acquei) utilizzando dati telerilevati unitamente ad altre fonti ausiliarie di grande dettaglio.

La realizzazione della Banca Dati della Copertura del Suolo, ha consentito di produrre, nel 2009, la Carta di Copertura del Suolo regionale (CCS_2007) sviluppata in 586 sezioni alla scala 1:10.000; la legenda, molto dettagliata, è stata composta con la scomposizione in 174 classi, ed ha previsto una classificazione del territorio in coerenza con quanto indicato dal programma europeo CORINE (Coordination of Information on the Environment) secondo la nomenclatura del progetto "Land Cover".

Nel sottolineare che il prodotto realizzato è risultato idoneo per le indagini sull'uso del suolo (espansioni urbane, trasformazioni e cambiamento dell'uso del suolo) quale valido supporto all'attività di analisi e di progetto dell'adottato Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), si riconosce pure nell'approfondimento e successivo aggiornamento della Banca Dati della Copertura del Suolo un interesse anche ai fini dell'aggiornamento delle tematiche del PTRC e della sua valenza paesaggistica.

Tale strumento, analogamente agli altri prodotti cartografici, per essere di efficace supporto ad una corretta *governance* del territorio, necessita di un programma di aggiornamento che consenta la ricognizione dei cambiamenti dell'uso del suolo successivamente intervenuti nonché alla valutazione ed alla quantificazione del consumo di suolo.

Nel perseguire le finalità sopra esposte la Giunta regionale con deliberazione n. 2447 del 4 dicembre 2012 ha approvato il Progetto di "Approfondimento tematico della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto e relativo aggiornamento all'anno 2012" che è stato realizzato nel corso del 2013; con tale edizione sulla base delle ortofoto aeree del 2012, è stata rivisitata la geometria dei poligoni ed eseguito l'approfondimento di alcune classi. Nell'occasione è stato anche individuato un percorso metodologico volto ad enfatizzare la stabilità delle principali informazioni in input (dati di base e ortofoto aeree) come pure i requisiti della Banca Dati stessa. La revisione delle aree agricole e forestali non è stata eseguita in questa fase ove si è conservata la classificazione delle colture agrarie ai soli livelli gerarchici precedenti più generici, ovvero limitando la classificazione al livello 3° in luogo del 5° e non si è operata la revisione delle foreste mantenendo quelle redatte nella Carta nella versione 2007, rivisitando di quest'ultima solamente il limite del bosco.

Il susseguirsi di produzioni e aggiornamenti riferiti a differenti annualità, enfatizza l'ampia valenza applicativa della Banca Dati della Copertura del Suolo in riferimento alle analisi e agli studi inerenti la pianificazione territoriale, a questo proposito si cita il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) assieme alla Variante al PTRC con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2013 n. 427, e la legge regionale 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11".

Nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2018/2020 è stato definito il quadro di riferimento per lo sviluppo e il governo del territorio del Veneto; in particolare si richiamano la Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa" e la Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" che concorrono a delineare i percorsi e gli obiettivi da perseguire al fine di raggiungere adeguati standard di sostenibilità ambientale e sicurezza del territorio.

Considerato quanto fin qui esposto si rende necessario attuare un progetto per l'aggiornamento, relativamente al territorio urbanizzato, della Banca Dati di Copertura del Suolo che, per la sua corretta esecuzione, consideri i seguenti fattori:

- aggiornamento geometrico e tematico della banca dati dove siano intervenuti cambiamenti rispetto al 2012 attraverso la rivisitazione dei poligoni utilizzando ortofoto aggiornate oltre che ogni eventuale metodologia di analisi territoriale (trattamento di dati satellitari o di altra tipologia per determinazioni di change detection) che si dovesse mostrare atta allo scopo.
- mantenimento del percorso metodologico che consideri la stabilità delle informazioni in input, come pure i requisiti della banca dati stessa.

La produzione dell'aggiornamento geometrico e tematico rispetto all'edizione 2012 consentirà quindi, mediante l'applicazione di modelli di analisi spaziale dei dati in ambiente GIS e al calcolo di indicatori territoriali sintetici, una più efficace realizzazione di analisi multitemporali necessarie a valutare anche quantitativamente le evoluzioni della copertura dei suoli e in particolare la determinazione dei trend di consumo di suolo non antropizzato, come descritto nel "Progetto di Aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente" allegato al presente atto (Allegato A).

Con l'acquisizione del "Servizio per l' aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente", si vuole quindi realizzare l'aggiornamento nella terza edizione della Banca Dati della Copertura del Suolo di tutto il territorio urbanizzato della Regione del Veneto per fotointerpretazione (riprese AGEA 2015) integrata, come detto, da altri metodi di indagine. Si prevede inoltre, contestualmente all'aggiornamento integrale degli oggetti appartenenti al territorio urbanizzato e conseguentemente classificabili nella Classe 1 secondo la nomenclatura CLC (Corine Land Cover), anche l'adeguamento delle Classi 2, 3, 4, 5 se interessate da modifiche intercorse e rilevate nella Classe 1.

Si fa presente che la Regione del Veneto dispone delle ortofoto digitali, con dimensione del pixel al suolo pari a 20 cm, realizzate dal Consorzio TEA per conto di AGEA (Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura) in forza dell'Accordo quadro di collaborazione nel settore geotopocartografico stipulato tra il CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici) e l'AGEA medesima il 27 marzo del 2013.

Le ortofoto di cui al punto precedente sono state realizzate utilizzando riprese aeree eseguite nel 2015 e rappresentano la più recente documentazione disponibile.

In considerazione della disponibilità della documentazione di riferimento e degli obiettivi funzionali in precedenza descritti, si propone di approvare il"Progetto di Aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente" (Allegato A), e di autorizzare la Direzione Pianificazione Territoriale ad avviare le procedure per l'affidamento del "Servizio per l' aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente", per un importo stimato pari a euro 16.250,50, IVA esclusa.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale ha stabilito di procedere ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia.

Con il presente provvedimento si propone inoltre di incaricare l'ing. Maurizio De Gennaro, Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica della Direzione Pianificazione Territoriale, quale Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016.

L'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'acquisizione del "Servizio per l' aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente" è determinato nell'importo pari a euro 19.825,61 ogni onere incluso, e la copertura finanziaria è a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 7800 "Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale e dei tematismi collegati (L.R. 6/07/1976, n. 28)" del bilancio di previsione 2018-2020.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;

2. di approvare il "Progetto di Aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente" allegato al presente atto (**Allegato A**);

3. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'acquisto del "*Servizio per l' aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente*" per un importo stimato pari a euro 16.250,50 IVA esclusa;

4. di determinare in euro 19.825,61 (ogni onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 7800 del bilancio di previsione 2018-2020 " Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale della carta geologica e dei tematismi collegati (L.R. 6/07/1976, n. 28)";

5. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale , a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. di incaricare l'ing. Maurizio De Gennaro, Direttore della Unità Organizzativa Urbanistica della Direzione Pianificazione Territoriale quale Responsabile Unico del procedimento ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. di dare mandato alla Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale ha stabilito di procedere ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

PROGETTO

AGGIORNAMENTO ALL'ANNO 2015 DELLA BANCA DATI DELLA COPERTURA DEL SUOLO DELLA REGIONE DEL VENETO RELATIVAMENTE AI TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE

Redatto dalla Unità Organizzativa
Pianificazione territoriale strategica e cartografia
il Direttore
arch. Franco Alberti

giugno 2018

8d6e8120

1. PREMESSA

La Regione del Veneto, tra il 2007 e il 2009, ha sviluppato un programma per la realizzazione della Banca Dati della Copertura del Suolo a elevata accuratezza geometrica e tematica, al fine di istituire una base di riferimento per le scelte di programmazione territoriale ed ambientale e per il controllo delle dinamiche dell'uso del suolo.
Il programma di attività è stato attuato attraverso la realizzazione del progetto GSE Land-Urban Atlas (promosso e finanziato dalla Commissione Europea e dall'European Space Agency), basato sull'utilizzo e l'elaborazione d'immagini satellitari, con uno standard di qualità validato e certificato a livello europeo e con successivo progetto di approfondimento tematico, sviluppato mediante l'acquisizione della copertura del suolo per le aree extraurbane (suoli agricoli, foreste ed aree seminaturali, zone umide e corpi acquei) utilizzando dati telerilevati unitamente ad altre fonti ausiliarie di grande dettaglio.
La realizzazione della Banca Dati della Copertura del Suolo, ha consentito di produrre la Carta della Copertura del Suolo regionale (edizione 2009) sviluppata in 586 sezioni alla scala 1:10000. La legenda si articola in 174 classi e prevede una classificazione del territorio in linea con quanto indicato dal programma europeo CORINE Land Cover.

Il prodotto realizzato è risultato negli anni idoneo per le indagini sull'uso del suolo (espansioni urbane, trasformazioni e cambiamenti di uso del suolo) quale valido supporto all'attività di analisi e di progetto del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), ma si è al contempo registrata l'opportunità di procedere con l'approfondimento di alcuni contenuti tematici e al successivo aggiornamento della Banca Dati della Copertura del Suolo. Infatti tale strumento, analogamente agli altri prodotti cartografici, per essere orientato alle necessità di una corretta pianificazione territoriale, necessita di un programma di aggiornamento che consenta la ricognizione dei cambiamenti dell'uso del suolo successivamente intervenuti.
A tal proposito la Giunta Regionale con deliberazione n. 2447 del 4 dicembre 2012 ha approvato il Progetto di "Approfondimento tematico della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto e relativo aggiornamento all'anno 2012"; il progetto si basava sull'individuazione di un metodo per l'aggiornamento della Carta di Copertura del Suolo, che sia replicabile nel tempo proprio per le caratteristiche tecniche acquisite dal prodotto stesso, avviando dapprima l'approfondimento della legenda (tematico) e la revisione geometrica e tematica dei poligoni afferenti alla classe 1 - Territori modellati artificialmente, in modo da allineare i livelli gerarchici di tutte le 5 categorie Corine Land Cover di cui si compone la legenda e, successivamente, sviluppare l'aggiornamento periodico della Carta della Copertura del Suolo attraverso la rivisitazione dei poligoni utilizzando ortofoto aeree aggiornate eventualmente integrate da altre fonti informative.

L'approfondimento geometrico e tematico della Carta di Copertura del Suolo, migliorando in modo sensibile il grado di complessità della descrizione e rappresentazione dei territori urbanizzati, consente quindi di disporre di uno strumento preciso ed accurato, orientato all'applicazione di modelli di analisi spaziale dei dati su base GIS, al calcolo di indicatori territoriali sintetici ed ad un aggiornamento a basso costo di produzione.

Il "Progetto di approfondimento tematico della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto e relativo aggiornamento all'anno 2012", prevedeva un processo di lavoro articolato nelle seguenti due fasi principali:

- Fase 1: acquisizione dati, elaborazione progetto esecutivo, studio del prototipo, approfondimento tematico della prima edizione della Carta della Copertura del Suolo (CCS_2007) in riferimento ai territori afferenti alla classe 1 - Territori modellati artificialmente - e fornitura della Banca Dati aggiornata.
- Fase 2: aggiornamento all'anno 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo.

2.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

La Regione del Veneto dispone di una Banca Dati della Copertura del Suolo alla scala 1:10000 che si compone dei seguenti prodotti appartenenti a due diverse edizioni:

- CCS_2007 - La carta riferita alla situazione territoriale del 2007 è composta da una legenda di 174 classi basata su una classificazione del territorio in linea con quanto indicato dal programma europeo CORINE secondo la nomenclatura del progetto "Land Cover".

- CCS_2007 PLUS - La carta 2007 PLUS contiene un approfondimento tematico della Carta di Copertura del Suolo del 2007, con particolare attenzione al territorio classificato secondo la nomenclatura della Corine Land Cover in classe 1 (Territori modellati artificialmente). Sono state così migliorate le descrizioni delle aree urbanizzate e della viabilità tramite l'approfondimento della legenda e il miglioramento geometrico della delimitazione dei poligoni. A tale scopo sono state aggiunte 27 classi di legenda per la Classe 1, espandendo a un livello superiore di dettaglio alcuni temi esistenti (ad esempio Ville Venete, Complessi agro-industriali, Insediamenti Zootecnici, ecc). La metodologia di lavoro adottata ha consentito l'integrazione di varie fonti informative geografiche provenienti dal Geoportale regionale (http://idt.regione.veneto.it), tra cui i DataBase Geotopografici, la Carta Tecnica Regionale Numerica e altri dati disponibili relativi alla pianificazione territoriale e urbanistica (PTRC, PAT, PRG, Quadri Conoscitivi).

- CCS_2012 - La nuova Carta di Copertura del Suolo riferita all'anno 2012 di tutto il territorio regionale è basata sull'interpretazione a video delle ortofoto digitali a colori AGEA (anno di produzione 2012) di notevole definizione (pixel 50 cm al suolo).

Il "Progetto di Aggiornamento all'anno 2015 della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente" prevede l' aggiornamento della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente alla Classe 1 (come definita dalla Legenda Corine Land Cover di riferimento adattata in base alla Banca Dati CCS_2012) con adeguamento delle Classi 2, 3, 4, 5 se interessate da modifiche geometriche o interpretative nella Classe 1 medesima.
L'aggiornamento della Banca Dati interessa tutto il territorio della Regione del Veneto e deve essere eseguito mediante fotointerpretazione (riprese AGEA 2015) integrata da altri metodi di indagine; è

inoltre prevista la produzione dei file di stampa assieme alla redazione di una relazione tecnica generale.

Nel processo di produzione di una Banca Dati riferita ai più recenti dati disponibili per l'osservazione della terra si evidenziano i seguenti fattori metodologici:

- aggiornamento geometrico e tematico della banca dati dove siano intervenuti effettivi cambiamenti rispetto al 2012, con la revisione delle classi tematiche;
- mantenimento del percorso metodologico che consideri la stabilità delle informazioni in input, come pure i requisiti grafici dei file di stampa.

L'obiettivo fondamentale del presente Progetto è quello di realizzare l'aggiornamento della Banca Dati della Copertura del Suolo, secondo le metodologie messe a punto in occasione del precedente rilascio riferito all'anno 2012, interessando la Classe 1 con adeguamento delle Classi 2, 3, 4, 5 se interessate da modifiche nella Classe 1, tratte dalle categorie Corine Land Cover di cui si compone la legenda, in modo di proseguire la procedura di aggiornamento periodico attraverso la rivisitazione dei poligoni in corrispondenza con le immagini delle ortofoto digitali aggiornate.
Inoltre il progetto prevede la ridefinizione delle interpretazioni dei poligoni anche in merito all'attribuzione della corretta classe di appartenenza, attraverso determinazioni da realizzare mediante fotointerpretazione integrata da analisi satellitari di earth observation e change detection ricavata dalla comparazioni di scene rilevate nelle due diverse epoche di riferimento.

Il dato di base da utilizzare per le attività di fotointerpretazione è fornito dalla Regione del Veneto che dispone delle ortofoto digitali con pixel al suolo pari a 20 cm realizzate dal Consorzio TEA per conto di AGEA (Agenzia per l'Erogazione in Agricoltura) in forza dell'Accordo quadro di collaborazione nel settore geotopocartografico stipulato tra il CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici) e l'AGEA medesima il 27 marzo del 2013.

2.2 FASI DEL PROGETTO

La realizzazione dell'aggiornamento geometrico e tematico della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto, si baserà, come detto, sulla revisione geometrica e tematica dei poligoni afferenti Classe 1 con adeguamento delle Classi 2, 3, 4, 5 se interessate da modifiche geometriche o interpretative nella Classe 1.
Da un punto di vista strettamente operativo le azioni si articoleranno in tre fasi successive che di seguito vengono elencate e brevemente descritte:

- Fase 1: analisi dei materiali preventivamente trasmessi dalla Regione all'impresa appaltatrice (CTRN, DB Geotopografici, ortofoto storiche, Carte e Banche dati tematiche, dataset specifici georiferiti o geolocalizzati etc) e redazione di un progetto esecutivo comprensivo della descrizione delle metodologie previste per la realizzazione dell'aggiornamento;

- Fase 2: revisione geometrica e tematica dei poligoni afferenti alla Classe 1 – Territori modellati artificialmente (ereditati dalla seconda edizione della banca dati), provvedendo

all'apporto correttivo del tematismo e della definizione geometrica degli stessi oltre che dei territori riferiti alle altre Classi se interessate dalle mutazioni registrate nella Classe 1. Le modifiche di ordine geometrico e tematico saranno eseguite ad una scala di rilievo non inferiore a 1:10.000 che rappresenta il rapporto di riferimento per i prodotti di consegna.

- Fase 3: produzione dei file di stampa georiferiti e non georiferiti e redazione di una relazione conclusiva descrittiva delle attività compiute nel corso dell'esecuzione del Servizio.

La Banca Dati della Carta della Copertura del Suolo della Regione del Veneto in scala 1:10000 aggiornata al 2015 (CCS_2015), conterrà gli archivi informatizzati delle classi di copertura del suolo, assieme ai dati alfanumerici ad essa associati, nel Sistema di Riferimento Nazionale ETRF2000 come sancito dal D.M. del 10 novembre 2011 "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale".

Contestualmente alla consegna della Banca Dati e dei file di stampa, dovranno essere forniti in formato sld gli stili per la vestizione secondo gli standard in uso in ambiente open.

3. ONERI PREVENTIVATI

I costi per la realizzazione del progetto sono determinati sulla base dell'estensione della superfice da elaborare per l'aggiornamento della classe 1 di copertura del suolo come calcolata dall'ultimo rilievo eseguito; l'importo presunto per la realizzazione dei servizi di cui al precedente punto 2.2, dettagliato nella tabella che segue, è determinato in € 16.250,50 più IVA al 22% per € 3.575,11 per complessivi € 19.825,61.

Descrizione	**Prezzo unitario (€/Km^2)**	**Superficie (Km^2)**	**Prezzo (€)**
Aggiornamento della Banca Dati della Copertura del Suolo della Regione del Veneto – Classe 1 con adeguamento delle Classi 2, 3, 4, 5 se interessate da modifiche nella Classe 1	5,50	2.591	14.250,50
Produzione file raster di stampa	A corpo		2.000,00
Sommano			16.250,50
IVA (22%)			3.575,11
TOTALE			**19.825,61**

Gli oneri di cui sopra trovano adeguata copertura finanziaria nel capitolo 7800 del bilancio 2018 "Spese per la formazione e gestione della Carta Tecnica Regionale della carta geologica e dei tematismi collegati".

4. TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La consegna dovrà essere completata in 50 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di attivazione del servizio, secondo il seguente cronoprogramma:

Fasi	Attività	Tempi (giorni)
1	Analisi dei materiali preventivamente trasmessi dalla Regione all'impresa appaltatrice e redazione di un progetto esecutivo comprensivo della descrizione delle metodologie previste per la realizzazione dell'aggiornamento.	5
2	Revisione geometrica e tematica dei poligoni afferenti alla Classe 1 – Territori modellati artificialmente, provvedendo all'apporto correttivo del tematismo e della definizione geometrica degli stessi oltre che dei territori riferiti alle altre Classi se interessate dalle mutazioni registrate nella Classe 1.	40
3	Produzione dei file di stampa georiferiti e non georiferiti e redazione di una relazione conclusiva.	5
TOTALE		**50**

5. MODALITÀ PER LE VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Le verifiche di conformità, come dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico prestazionale, saranno condotte da dipendenti della Regione del Veneto in servizio presso la Direzione Pianificazione Territoriale e si dovranno svolgere sia in corso d'opera che in seguito alla consegna definitiva comprendendo analisi sui dati e sulle metodologie utilizzate oltre che controlli di conformità reale; le fasi di verifica potranno comportare visite presso l'impresa e controlli sul territorio.
Per le verifiche da eseguire in corso d'opera potrà essere richiesta la consegna di campioni della Banca Dati come pure di esempi dei file raster di stampa.

(Codice interno: 375506)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1135 del 31 luglio 2018

L.R. n. 28/1976. Partecipazione al Simposio ONU "Toponymy and Cartography between History and Geography" - "Toponomastica e Cartografia tra Storia e Geografia" che si terrà a Venezia nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2018. Autorizzazione ad avviare le procedure per l'organizzazione dell'evento in collaborazione con l'Istituto Geografico Militare.

[Cartografia regionale]

Note per la trasparenza:
Al fine di incrementare e migliorare il patrimonio conoscitivo dei dati territoriali del Veneto, si propone la partecipazione della Regione al Simposio ONU "Toponymy and Cartography between History and Geography" - "Toponomastica e Cartografia tra Storia e Geografia", e di autorizzare la Direzione Pianificazione Territoriale ad avviare le procedure per l'organizzazione dell'evento in collaborazione con l'Istituto Geografico Militare.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con propria L.R. n. 28 de 16 luglio 1976 "Formazione della Carta Tecnica Regionale", ha attivato il progetto di elaborazione della cartografia regionale alle scale 1:5000 e 1:10000, e con la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio", ha disposto che la pianificazione territoriale comunale debba utilizzare la CTRN medesima contestualmente allo sviluppo da parte dei Comuni dei propri sistemi informativi territoriali.

Al fine di rendere armoniche e funzionali le azioni previste dalle norme sopra citate, la Regione si occupa di sviluppare e gestire la "Infrastruttura dati territoriali" (IDT) in coordinamento con i sistemi informativi degli Enti Locali, ai sensi della citata L.R. n. 11/2004, e sulla base del modello dati disposto dal decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 10 novembre 2011 "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici", che prevede la strutturazione di uno specifico tema informativo per la toponomastica.

La Regione, inoltre, attraverso la Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, nello svolgimento delle funzioni di competenza in tema di informazione geografica, osserva, assieme alle citate norme regionali e nazionali, i principi e le disposizioni della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, "INSPIRE", che, tra l'altro, dispone che gli Stati membri debbano implementare la propria SDI (Spatial Data Infrastructure-Infrastruttura dei Dati Geografici) con i dati relativi ai Nomi geografici, in particolare la denominazione di aree, regioni, località, città, periferie, paesi o centri abitati, o qualsiasi elemento geografico o topografico di interesse pubblico o storico.

Il panorama internazionale in materia di nomi geografici è definito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che, per il tramite del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), dal 1959 pone all'attenzione di tutti gli Stati membri l'inderogabile necessità di individuare in modo univoco ogni entità geografica della Terra, secondo forme ufficializzate da ciascuno Stato per il proprio territorio e regole condivise per le aree transfrontaliere, al fine di normalizzare la produzione cartografica e dei database geografici, favorire le attività dei contingenti di peace keeping, gli interventi di aiuto alle comunità afflitte da calamità naturali o da eventi catastrofici di natura antropica, il commercio mondiale, il turismo, lo sviluppo sostenibile.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'ONU ha costituito lo United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN), che si riunisce ogni due anni per esaminare lo stato di avanzamento dei lavori in campo toponomastico, compiuto nei vari Stati membri, e per predisporre nuove raccomandazioni in materia. L'UNGEGN è strutturato in 24 Divisioni linguistiche/geografiche, una delle quali, la Romano-Hellenic Division (RHD), è presieduta dall'Italia ed è composta dai seguenti Paesi: Andorra, Belgio, Canada, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Moldova, Monaco, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera, Vaticano e Turchia. Nell'ambito delle attività di presidenza della Divisione, l'Italia è stata incaricata di organizzare il prossimo meeting della RHD e un simposio scientifico internazionale di toponomastica sul tema "Toponymy and Cartography between History and Geography".

L'Istituto Geografico Militare, con nota del Comandante dell'IGM prot. n. 187259 del 22 maggio 2018, ha comunicato che il Simposio scientifico internazionale "Toponymy and Cartography between History and Geography" si terrà a Venezia nei giorni 26, 27 e 28 settembre e ha chiesto la collaborazione della Regione del Veneto per gli aspetti scientifici e per l'organizzazione dell'evento.

Le attività condotte anche in ambito internazionale dall'Istituto Geografico Militare sono di interesse diretto per la Regione per le notevoli ricadute che possono avere in termini di miglioramento dei livelli qualitativi dell'informazione geografica sempre

più necessaria all'attivazione dei servizi utili alla comunità; d'altro canto il rapporto tra Regione e IGM è consolidato e ribadito dalla stipula di quattro Accordi Quadro, l'ultimo dei quali attualmente vigente è stato sottoscritto nel 2017, e numerosi Atti Esecutivi che hanno consentito la realizzazione di numerose azioni volte alla produzione di dati e all'incremento del patrimonio conoscitivo regionale.

In questo quadro, la Regione del Veneto e l'Istituto Geografico Militare, a seguito della stipula di un apposito Atto Esecutivo approvato con DGR n. 2201 del 27 novembre 2014, stanno congiuntamente realizzando un progetto per integrare i propri archivi toponomastici rendendoli uniformi e condivisi secondo i principi sanciti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale" e dalla Direttiva 2007/2/CE "INSPIRE".

La realizzazione del progetto prevede la verifica e l'unificazione dei dati presenti nei diversi archivi istituzionali, vale a dire quello della Carta d'Italia dell'IGM, quello della Carta Tecnica Regionale e quelli degli uffici comunali e di altri Enti territoriali; tale attività non consentirà soltanto la costituzione di un livello informativo certificato della toponomastica, ma costituirà la base per ulteriori approfondimenti sviluppando anche la questione dei toponimi espressione di minoranze linguistiche oppure di tradizione locale.

La tutela delle minoranze linguistiche è sancita da apparati normativi emanati dai diversi livelli istituzionali, infatti se per l'ONU è essenziale riconoscere il diritto ai popoli in ambito nazionale di determinare i nomi dei luoghi del proprio territorio, salvaguardando i diritti delle minoranze linguistiche storiche, l'Italia e il Veneto hanno definito proprie norme declinate ai diversi ambiti di competenza: Legge n. 282 del 15 dicembre 2009 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", Legge Regionale n. 73 del 23 dicembre 1994 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto".

In considerazione dell'elevato spessore culturale e scientifico del Simposio "Toponymy and Cartography between History and Geography", si propone la partecipazione all'evento della Regione del Veneto e la collaborazione con l'Istituto Geografico Militare tanto per gli aspetti organizzativi quanto sul piano scientifico.

L'apertura del Simposio è prevista per il giorno 26 settembre 2018 con un Seminario sul tema della Toponomastica presso la sala polifunzionale del Palazzo della Regione in Fondamenta Santa Lucia, e l'evento proseguirà nei due giorni successivi presso la Sala delle Adunanze di Palazzo Loredan, sito in Campo Santo Stefano e nelle disponibilità dell'Istituto Veneto per le Lettere Scienze ed Arti.

Il Seminario di avvio dell'evento avrà un carattere prevalentemente divulgativo e sarà rivolto agli amministratori pubblici, ai tecnici degli Enti locali e agli studiosi della materia appartenenti ad università, istituti di ricerca e associazioni culturali; le due giornate successive invece consentiranno di sviluppare le tematiche di competenza della Divisione Romano-Ellenica - normalizzazione nazionale e internazionale dei nomi di luogo, l'importanza della salvaguardia e della conservazione dei nomi geografici in quanto beni culturali immateriali e in accordo con le tradizioni e gli usi locali - declinate nel quadro del rapporto tra la toponomastica e la rappresentazione cartografica, sia sotto il profilo dell'evoluzione storica sia in relazione alla percezione attuale della geografia.

Al fine di garantire un'adeguata accoglienza e un supporto logistico conforme alla qualità dell'evento, si propone di autorizzare la Direzione Pianificazione Territoriale all'assunzione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'iniziativa in parola, compresi gli atti di impegno di spesa.

La spesa complessiva prevista, pari a euro 7.000,00, ogni onere incluso, ricomprende l'utilizzo dei locali, il servizio di traduzione simultanea e il servizio di catering.

In particolare, per l'acquisto del servizio di catering, è previsto un importo pari a euro 4.000,00.

La copertura finanziaria è a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100196 "Azioni a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e servizi" del bilancio di previsione 2018-2020.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale ha stabilito di procedere ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai contratti sotto soglia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 "Formazione della Carta Tecnica Regionale";

VISTA la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2014, n. 2201 "L.R. 28/76. Approvazione dell'Atto Esecutivo n. 8 all'Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l'Istituto Geografico Militare Italiano per lo svolgimento di azioni coordinate tese alla realizzazione degli archivi integrati della toponomastica regionale e nazionale IGM e lo scambio dati e prodotti cartografici";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 2018, n. 81 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la nota del Comandante dell'IGM prot. n. 187259 del 22 maggio 2018;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26 giugno 2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto al Simposio ONU "Toponymy and Cartography between History and Geography" - "Toponomastica e Cartografia tra Storia e Geografia" che si svolgerà in Venezia nei giorni 26, 27 e 28 settembre 2018, e la collaborazione con l'Istituto Geografico Militare tanto per gli aspetti organizzativi quanto sul piano scientifico;
3. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio all'assunzione di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'iniziativa di cui al punto precedente, compresi gli atti di impegno di spesa;
4. di determinare in Euro 7.000,00 (ogni onere incluso) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati per nel capitolo n. 100196 del bilancio di previsione 2018 - 2020 "Azioni a sostegno della copianificazione territoriale-urbanistica-paesaggistica (Art. 37, L.R. 14/01/2003, n. 3) - Acquisto beni e servizi";
5. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale , a cui è stato assegnato il capitolo di spesa di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto per euro 4.000,00 concerne la seguente tipologia: "relazioni pubbliche"; l'ulteriore spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
7. di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale ha stabilito di procedere ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375513)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1136 del 31 luglio 2018

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) di cui all'art. 1 della L. n. 144/1999 e all'art. 31 della L.R. n. 35/2001. Programma di spesa sulle risorse del fondo di cui all'art. 145, comma 10, della L. n. 388/00 e autorizzazione all'acquisizione mediante procedura di evidenza pubblica di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 di servizi formativi specialistici.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Programma di spesa finanziato dal trasferimento statale a destinazione vincolata, di cui alla Delibera CIPE n. 126 del 22 dicembre 2017, destinato ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L.R. n. 144/1999; direttive al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ai fini della sua attuazione e autorizzazione all'attivazione di una procedura comparativa per curricula e colloquio per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e della procedura di evidenza pubblica finalizzata all'acquisizione di servizi formativi specialistici sulle tematiche della valutazione degli investimenti pubblici.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con DGR n. 250/2001, in ossequio alle disposizioni dell'art. 1 della L. n.144/1999, ha istituito il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (in seguito NUVV), unità tecnica di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché alla valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati dall'Amministrazione.

Ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della L. n. 144/1999 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli Interventi pubblici», i Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, istituiti sia presso i ministeri che da parte degli enti regionali, devono operare all'interno delle rispettive amministrazioni esprimendo adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa, al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento:

A. all'assistenza ed al supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi;
B. all'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

Inoltre, sempre ai sensi dei citati provvedimenti normativi, i Nuclei di valutazione ex art. 1 della L. n. 144/1999 (in seguito Nuclei) sono chiamati ad assicurare una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.

Fin dal suo avvio, il NUVV della Regione del Veneto ha focalizzato le proprie attività in particolare sull'assistenza e sul supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, con una particolare attenzione alla valutazione della sostenibilità degli interventi da realizzare in regime di finanza di progetto.

In tale ambito ha quindi sviluppato peculiari competenze che lo stesso legislatore regionale ha riconosciuto e valorizzato disponendo che il NUVV di fatto partecipi al processo di programmazione dei lavori pubblici, in quanto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003, come modificata dalle LL.RR. n. 27/2015 e n. 30/2016, supporta le decisioni della Giunta regionale per gli interventi di importo dell'investimento superiore a € 5.000.000,00 e per gli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato, essendone subordinato l'inserimento negli elenchi annuali dei lavori alla valutazione della relativa sostenibilità economica finanziaria da parte del NUVV.

Accanto all'attività valutativa a supporto al decisore politico, il NUVV della Regione del Veneto ha sviluppato negli anni, fin dal 2002, numerose iniziative volte alla diffusione ed al consolidamento della cultura della valutazione, quali la realizzazione di strumenti metodologici, l'attuazione di studi ed analisi, la promozione di percorsi di formazione.

Al fine di consentire ai Nuclei di "esprimere adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa" il legislatore statale ha previsto, fin dall'inizio, di contribuire finanziariamente al loro funzionamento, istituendo un Fondo da ripartire tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/00 e per le finalità di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»).

La delibera CIPE n. 126 del 22 dicembre 2017 ha assegnato al Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici (NUVV) del Veneto per competenza anno 2018 fondi per € 95.451,42, accertati con Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 50 del 21/06/2018.

Con nota prot. 229609 del 15 giugno 2018 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha inoltre chiesto la reiscrizione di € 80.000,00 sul capitolo di spesa 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)" per la realizzazione di corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale, da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999.

Con nota prot. 237498 del 21 giugno 2018 il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha inoltre chiesto la reiscrizione di € 128.000,00 sul capitolo di spesa 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7 L.17/05/1999 n. 144)" per : conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di valutazione di progetti e programmi con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici (ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. 144/1999).

È opportuno ora definire come impiegare questi fondi, acquisiti nel bilancio regionale, compatibilmente con le competenze e specificità del NUVV della Regione del Veneto, la cui attività è distinta, ai sensi delle DGR n. 2775/2010, n. 138/2014 e n. 1359/2016, in attribuzioni della Segreteria Tecnica, attualmente costituita presso la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VincA NUVV, e del NUVV in senso stretto, la cui composizione attuale è stata definita dalla citata DGR n. 1359/2016, ed è complessivamente sintetizzabile in:

- assistenza e supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti:
  - ♦ valutazione della proposta di finanza di progetto formulata dai promotori con riferimento ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale o nei cui programmi di spesa la concorrenza finanziaria della Regione sia maggioritaria,
  - ♦ valutazione della sostenibilità economico finanziaria di interventi infrastrutturali, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 27/2003 e ss.mm.ii. "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", della DGR n. 1826/2001 "Circolare recante disposizioni in ordine alla valutazione di fattibilità dei progetti di investimento pubblici e delle iniziative che ricorrono al capitale privato con la procedura della finanza di progetto", dell'art. 31 della L.R. n. 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione" e dell'art. 61, paragrafo 3, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- supporto all'attività di programmazione:
  - ♦ valutazione di programmi di intervento infrastrutturale, ai sensi della L.R. n. 13/1999 "Interventi regionali per i patti territoriali" e della delibera CIPE n. 25/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014";
- diffusione della cultura della valutazione:
  - ♦ strumenti metodologici;
  - ♦ studi ed analisi;
  - ♦ formazione.

In sede di prima costituzione del NUVV, dal punto di vista organizzativo e della dotazione organica la Regione del Veneto ha privilegiato la soluzione interna: la Segreteria tecnica è composta dal Segretario, il cui ruolo è svolto dal Dirigente responsabile della struttura organizzativa in cui è incardinata, e da personale interno (attualmente si tratta di un esperto economico con incarico di posizione organizzativa), mentre il NUVV in senso stretto è composto da Direttori regionali individuati in relazione alle attribuzioni delle strutture che dirigono, ed è presieduto dal Segretario Generale della Programmazione.

L'ampliarsi delle competenze, dei compiti e delle funzioni assegnati al NUVV ha richiesto capacità sempre più specialistiche ai componenti della Segreteria tecnica del NUVV per lo svolgimento delle istruttorie prodromiche ai pareri del NUVV. Parallelamente sono aumentate la varietà, la complessità e le problematiche legate ai progetti da esaminare, mentre persiste l'imprevedibilità dei tempi di maturazione del fabbisogno valutativo, cui la Segreteria tecnica deve provvedere. Al fine di assicurare funzionalità ed operatività minime della Segreteria tecnica del NUVV e per consentire a quest'ultima di essere attiva

su tutti i fronti previsti dall'ordinamento, in passato sono state adottate soluzioni transitorie che hanno consentito, per quanto temporaneamente, un qualificato supporto rispetto alle attività da svolgere, sono stati acquisiti corsi di aggiornamento specifici al fine di consolidare le competenze del personale interno, sono stati promossi percorsi formativi a beneficio non solo del personale regionale ma anche di quello degli enti territoriali, degli enti e aziende strumentali e delle società pubbliche regionali allo scopo di accrescere la cultura valutativa generale del settore pubblico regionale.

Il cofinanziamento attribuito ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/00, che integra le risorse libere a carico del Bilancio regionale impiegate per il funzionamento ordinario del NUVV, consente di finanziare attività e iniziative idonee a rendere maggiormente efficace il ruolo del NUVV.

A tal fine, considerate quelle che sono le maggiori urgenze operative, si prevede di ripartire le risorse derivanti dal trasferimento CIPE fra le seguenti destinazioni:

A. supporto alla Segreteria tecnica: conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica;
B. percorsi formativi destinati a personale regionale e degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende regionali e delle società partecipate regionali.

Le risorse trasferite ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. n. 388/00 sono state stanziate nel Bilancio di Previsione 2018-2020, annualità 2018, per € 95.451,42 sul cap. 7039 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)». Parimenti le risorse derivanti da richiesta di reiscrizione per € 80.000,00, e per € 128.000,00 se accolta, verranno stanziati sul cap. 7039 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)».

È opportuno quindi dare mandato alla Direzione Commissioni Valutazioni, struttura in cui è incardinata la Segreteria tecnica del NUVV, di dare attuazione al presente programma di spesa, nel rispetto delle seguenti direttive e limiti di spesa, nonché delle disposizioni nazionali e regionali volte al contenimento della spesa:

A. Supporto alla Segreteria tecnica: conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica.
    1. Posto che la Segreteria tecnica del NUVV è composta attualmente solamente da n. 1 esperto economico con incarico di posizione organizzativa, coordinati dal Segretario del NUVV, il direttore dell'U.O. Commissioni VAS VincA NUVV, e preso atto che gli avvisi di mobilità interna precedentemente promossi dalla Direzione Commissioni Valutazioni non hanno prodotto esito positivo, né sono stati attivati contratti a tempo determinato auspicati nella precedente delibera di spesa (DGR 1851 del 2017) per far fronte efficacemente al fabbisogno valutativo attuale e futuro a carico del NUVV saranno attivati n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compatibilmente con le disposizioni normative in vigore in materia di contenimento della spesa, dato atto che la spesa non comporterà aggravio sul bilancio regionale, trattandosi di spesa finanziata da trasferimento statale, e quindi, come accertato con la Direzione Organizzazione e Personale, esclusa dalle limitazioni disposte dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010: fino a un massimo del totale trasferito con Delibera Cipe n. 126 del 22 dicembre 2017 pari € 95.451,42.
    2. Subordinatamente alla reiscrizione richiesta con nota prot. 237498 del 21 giugno 2018, saranno attivati ulteriori n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compatibilmente con le disposizioni normative in vigore in materia di contenimento della spesa, dato atto che la spesa non comporterà aggravio sul bilancio regionale, trattandosi di spesa finanziata da trasferimento statale, e quindi, come accertato con la Direzione Organizzazione e Personale, esclusa dalle limitazioni disposte dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010: fino ad un massimo di € 128.000,00.
B. Percorsi formativi destinati a personale regionale e degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende regionali e delle società partecipate regionali.

Riprendendo l'esperienza del 2018, compatibilmente con il Piano di formazione 2016-2018 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 863 del 09 giugno 2016 ed i successivi aggiornamenti che interverranno, definire un nuovo progetto formativo, sugli argomenti, di maggior attualità e urgenza, in tema di valutazione degli investimenti e delle politiche di sviluppo, ivi comprese le problematiche attinenti il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016: fino ad un massimo di € 80.000,00. La realizzazione è subordinata alla reiscrizione richiesta con nota prot. 229609 del 15 giugno 2018.

Sulla base delle risultanze degli specifici procedimenti di spesa, saranno consentiti scostamenti compensativi fra i macroaggregati di spesa di cui sopra, nei limiti del 10% del tetto di spesa autorizzata.

Infine, con riferimento alle voci A.1) e A.2) è necessario autorizzare l'indizione delle relative procedure comparativa per curricula e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica, di importo non superiore a € 95.451,42, e di ulteriori n. 2 analoghi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di importo non superiore a € 128.000,00 subordinati alla reiscrizione richiesta con nota prot. 237498 del 21 giugno 2018; con riferimento alla voce B. del Programma di spesa è necessario autorizzare, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. g) della L.R. n. 54/2012, l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'acquisizione di servizi formativi specialistici, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e della DGR n. 1475/2017, relativamente a quanto disposto per l'acquisizione di servizi di importo non superiore a € 80.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 1;

VISTA la Dir. PCM del 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;

VISTO l'art. 31 della L.R. 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione»;

VISTE le DGR 250/2001, n. 4164/2005, n. 2775/2010, n. 138/2014 e n. 1359/2016 relative a composizione e competenze del NUVV;

VISTO l'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000, Legge Finanziaria 2001;

VISTA la delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016;

VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii.;

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e ss.mm.ii. e il D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

VISTE la L.R. n. 1/2011 e l'Informativa della Giunta regionale n. 12 del 21 giugno 2011;

VISTE le DGR n. 634 del 17 maggio 2011, n. 987 del 5 giugno 2012 «Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1», n. 1521 del 12 agosto 2013 «Contenimento della spesa pubblica. Anno 2013. Integrazione alle direttive di cui alla DGR n. 987 del 5 giugno 2012», n. 1531 del 12 agosto 2014 «Contenimento della spesa pubblica. Anno 2014. Integrazioni alle direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012 e n. 1521 del 12 agosto 2013», n. 1058 del 11 agosto 2015 «Contenimento della spesa pubblica. Anno 2015. Integrazioni alle direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013 e n. 1531 del 12 agosto 2014», n. 1166 del 19 luglio 2016 «Contenimento della spesa pubblica. Anno 2016. Integrazione alle direttive di cui ai provvedimenti della Giunta regionale n. 987 del 5 giugno 2012, n. 1521 del 12 agosto 2013, n. 1531 del 12 agosto 2014 e n. 1058 dell'11 agosto 2015», n. 674 del 16 maggio 2017 «Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2017» e n. 277 del 13/03/2018 «Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2018»;

VISTO l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" e ss.mm.ii.

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 11/01/2018 «Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020» con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati;

VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020»;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 «Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)»

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»;

VISTA la DGR n. 435 del 15 aprile 2016 con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento della Giunta Regionale;

VISTE le DGR n. 802 del 27 maggio 2016 «Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14» e n. 1086 del 29 giugno 2016 «Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.»;

VISTA la DGR n. 1404 del 29 agosto 2017«Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Autorizzazione alla delega di funzioni ad un Vicedirettore e individuazione del Vicedirettore di Area ai sensi dell'art. 9, comma 5 - bis della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.»;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Area «Tutela e sviluppo del Territorio» n. 85 del 27 settembre 2017;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il seguente programma di spesa finalizzato al funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) ex art. 31 della L.R. n. 35/2001, gravante sul capitolo di spesa n. 7039 "Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)":
    - A. Supporto alla Segreteria tecnica: conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica.
        1. Per far fronte efficacemente al fabbisogno valutativo attuale e futuro a carico del NUVV, attivazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa mediante una procedura comparativa per curricula e colloquio, compatibilmente con le disposizioni normative in vigore in materia di contenimento della spesa, dato atto che la spesa non comporterà aggravio sul bilancio regionale, trattandosi di spesa finanziata da trasferimento statale, esclusa dalle limitazioni disposte dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010: fino a un massimo di € 95.451,42.
        2. Subordinatamente alla reiscrizione richiesta con nota prot. 237498 del 21 giugno 2018, saranno attivati ulteriori n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, compatibilmente con le disposizioni normative in vigore in materia di contenimento della spesa, dato atto che la spesa non comporterà aggravio sul bilancio regionale, trattandosi di spesa finanziata da trasferimento statale, e quindi, come accertato con la Direzione Organizzazione e Personale, esclusa dalle limitazioni disposte dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010: fino ad un massimo di € 128.000,00.
    - B. Percorsi formativi destinati a personale regionale e degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende regionali e delle società partecipate regionali.

Compatibilmente con il Piano di formazione 2016-2018 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 863 del 09 giugno 2016 ed i successivi aggiornamenti che interverranno, sarà definito un nuovo progetto formativo, e/o seminari e convegni, sugli argomenti di maggior attualità e

urgenza in tema di valutazione degli investimenti e delle politiche di sviluppo, ivi comprese le problematiche attinenti il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016: fino ad un massimo di € 80.000,00, subordinatamente alla reiscrizione richiesta con nota prot. 229609 del 15 giugno 2018;

3. di consentire, sulla base delle risultanze degli specifici procedimenti di spesa, scostamenti compensativi fra i macroaggregati di spesa di cui sopra, nei limiti del 10% del tetto di spesa autorizzata;
4. di autorizzare, una procedura comparativa per curricula e colloquio per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica, di importo non superiore a € 95.451,42;
5. di autorizzare, una procedura comparativa per curricula e colloquio per il conferimento di n. 2 ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ad esperti di di valutazione di progetti e programmi d'investimento, sotto l'aspetto economico e giuridico, con particolare attenzione ai criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica, di importo non superiore a € 128.000,00;
6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 2 c. 2 lett. g) della L.R. n. 54/2012, l'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica, ai fini dell'acquisizione di servizi formativi specialistici, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e della DGR n. 1475/2017, relativamente a quanto disposto per l'acquisizione di servizi di importo non superiore a € 80.000,00;
7. di nominare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni quale responsabile unico del procedimento di cui ai punti precedenti, che conseguentemente viene incaricato dell'approvazione dei documenti di gara e dell'adozione degli atti necessari per l'attuazione delle ulteriori fasi della procedura di affidamento, stipula ed esecuzione;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni dell'attivazione dei procedimenti e dell'adozione dei provvedimenti attuativi del programma di cui al punto 2;
9. di dare atto che le spese, di cui si prevede l'impegno che verrà assunto con successivi atti dirigenziali, non sono soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, in quanto finanziate da assegnazione statale a destinazione vincolata;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 375575)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1142 del 31 luglio 2018

Iniziative riguardanti attività ritenute prioritarie dalla Giunta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti. Approvazione progetti in materia di lotta alla contraffazione e sicurezza e qualità dei prodotti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27: "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 6.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva un progetto a tutela delle produzioni vetrarie tradizionali muranesi, denominato "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione", da realizzarsi nel 2018 in coerenza con le attività ritenute prioritarie in materia di tutela dei consumatori e degli utenti ed in conformità alla programmazione già approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 14 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto è da tempo impegnata in attività che promuovono il rispetto e la cultura della legalità, sia attraverso iniziative di informazione rivolte ai cittadini sia attraverso misure dirette di sostegno all'opera delle Forze dell'Ordine, attive nel contrasto alla contraffazione e nella tutela della sicurezza dei prodotti in commercio.

In tale contesto, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*", con deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 14 marzo 2017, sono state approvate le linee di programmazione per il triennio 2017-2019, individuando come prioritarie ai sensi della medesima disposizione regionale le seguenti azioni:

1. attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi;
2. attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;
3. attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell'attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali soggetti deputati all'azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi.

Nel quadro delle misure rivolte alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni artigianali di eccellenza presenti sul territorio, inoltre, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "*Marchio Vetro artistico di Murano*", la Regione ha istituito il marchio "*Vetro artistico®Murano*", la cui concessione d'uso è disciplinata dal regolamento d'uso, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2003, n. 144, che ne consente l'applicazione esclusivamente su manufatti artistici in vetro prodotti nell'isola di Murano, garantendone in tal modo l'originalità e certificandone la provenienza.

In tale contesto, con propria deliberazione n. 1134 del 19 luglio 2017 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione, in collaborazione con l'Associazione dei consumatori Adiconsum del Veneto (di seguito Adiconsum Veneto), di una iniziativa, denominata "Progetto informativo per la lotta alla contraffazione del vetro artistico di Murano", che prevedeva, nel quadro delle azioni di tutela del marchio regionale sopra citato, l'effettuazione di azioni informative sulle caratteristiche del marchio registrato e sulla riconoscibilità, da parte dei consumatori, dei manufatti originali attraverso l'apposizione di un apposito bollino anticontraffazione. Il progetto prevedeva, inoltre, l'implementazione di una piattaforma informatica in grado di assicurare la tracciabilità in tempo reale dei prodotti in vetro marchiati "Vetro artistico®Murano".

Alla luce delle positive esperienze maturate con l'iniziativa sopra citata, Adiconsum Veneto, con nota registrata al prot. reg. n. 173357 dell' 11 maggio 2018, ha trasmesso alla Regione del Veneto una proposta per la realizzazione di un nuovo progetto d'informazione denominato "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione" che, in continuità con le iniziative già realizzate, consolida e rafforza la precedente campagna sul marchio "Vetro artistico®Murano", introducendo, in particolare, un approccio specificatamente diretto al consumatore finale - con particolare riferimento ai flussi turistici in visita alla città lagunare - per rendere immediatamente palesi e fruibili al pubblico le caratteristiche e le peculiarità del vetro di Murano, quale prodotto tradizionale tipico frutto della maestria artigianale veneziana.

A tal fine il nuovo progetto, che prevede una spesa complessiva pari ad euro 40.000,00, sarà focalizzato nell'ambito territoriale veneziano con l'obiettivo di favorire la conoscibilità del marchio e di illustrarne le caratteristiche volte a garantire l'originalità e la tracciabilità dei prodotti (bollino anticontraffazione e piattaforma di tracciabilità) e sarà realizzato sia attraverso i canali

tradizionali (cartellonistica, banner e distribuzione di materiale informativo), sia attraverso la programmazione di una partecipazione alla "The Venice Glass Week" in programma dal 9 al 16 settembre 2018. Nel corso dell'evento sarà altresì data particolare evidenza, anche grazie ad alcune opere originali messe a disposizione dalle vetrerie licenziatarie del marchio, agli strumenti a disposizione del pubblico contro la contraffazione, quali il bollino adesivo apposto sulle opere e raffigurante il marchio regionale "Vetro artistico®Murano" e la versione aggiornata della piattaforma informatica di tracciabilità, che consentirà ai consumatori una verifica in tempo reale dell'originalità dei prodotti acquistati.

Durante la manifestazione - che nell'edizione del 2017 ha visto la partecipazione di oltre 75.000 visitatori - verrà esperita fra i partecipanti un'indagine conoscitiva sulla percezione fra il pubblico del vetro artistico di Murano e sulla conoscenza degli strumenti di tutela a disposizione delle imprese, i cui risultati saranno utili per possibili interventi correttivi alle future campagne di informazione ed alle azioni dirette alla tutela del marchio regionale.

Nell'ambito della manifestazione verrà altresì organizzata una tavola rotonda, aperta al pubblico, a cui saranno invitati i rappresentanti del Consorzio Promovetro di Murano, della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta - Lagunare, delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori nonché eventuali altri soggetti interessati al fenomeno della contraffazione del vetro di Murano. L'invito a partecipare sarà esteso anche al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza relativamente agli aspetti riguardanti il fenomeno della contraffazione nella città di Venezia, con particolare riferimento al vetro artistico. Nel corso dell'evento, che si inserisce nell'ambito delle attività previste dall'articolo 8 bis della legge regionale n. 27 del 2009, istitutivo dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto, saranno illustrate al pubblico le strategie maggiormente efficaci per riconoscere i falsi e difendersi efficacemente dalle truffe e le modalità per segnalare alle amministrazioni competenti i contesti di illegalità.

Le attività previste dal progetto proposto, utili a dare continuità ed incisività a quelle svolte negli anni precedenti, rientrano tra le finalità della citata legge regionale n. 27 del 2009, nonché nelle linee di programmazione per il triennio 2017-2019 approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 299 del 2017.

Pertanto, in conformità alla programmazione approvata con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 2017, come previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 27 del 2009 ed in continuità con gli interventi approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1134 del 2017 sopra richiamata, si propone di realizzare nell'anno 2018 il progetto in materia di tutela della legalità e dei consumatori denominato "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione" proposto da Adiconsum Veneto, iscritta al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2009, i cui contenuti sono dettagliatamente descritti nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

La realizzazione del progetto verrà affidata ad Adiconsum Veneto con le modalità previste nella convenzione di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedi-mento, pari a euro 40.000,00, è assicurata con le risorse allocate nell'ambito del capitolo n. 102224 con oggetto "Iniziative in materia di marchi - Trasferimenti correnti (L.R. 7 aprile 2000, n. 16)", del bilancio 2018. P.d.C. 1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" - art. 013 - L'attività rientra nella PRU (Politica regionale unitaria) 14.01.05 "Tutelare e valorizzare i prodotti ed i servizi attraverso i marchi".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI i decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 14 marzo 2013, n. 33;

VISTE le leggi regionali 29 novembre 2001, n. 39 "*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*", 23 ottobre 2009, n. 27 "*Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo*" e 23 dicembre 1994, n.70 "*Marchio Vetro Artistico di Murano*";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 144 del 31 gennaio 2003, n. 299 del 14 marzo 2017 e n. 1134 del 19 luglio 2017;

VISTO il progetto denominato "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione" proposto da Adiconsum Veneto con nota registrata al prot. reg. n. 173357 dell'11 maggio 2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione del progetto "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione" di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla cui realizzazione provvederà l'Associazione dei consumatori Adiconsum del Veneto, iscritta al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2009, in conformità alla programmazione regionale approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 14 marzo 2017;
3. di approvare lo schema di convenzione di cui all'**Allegato B**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi tra la Regione del Veneto e l'Associazione dei consumatori Adiconsum del Veneto;
4. di determinare in euro 40.000,00 (quarantamila/00) l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, in favore dell'Associazione dei consumatori Adiconsum del Veneto, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi entro il corrente esercizio, disponendo la coperture finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102224 con oggetto "Iniziative in materia di marchi - Trasferimenti correnti (L.R. 7 aprile 2000, n. 16)", del bilancio 2018, P.d.C. 1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private" - art. 013 - L'attività rientra nella PRU (Politica regionale unitaria) 14.01.05 "Tutelare e valorizzare i prodotti ed i servizi attraverso i marchi";
5. di dare atto che la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, a cui è assegnato il capitolo di bilancio di cui al punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3 una volta effettuato l'impegno di spesa di cui al punto 4;
7. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
9. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle categorie di debiti commerciali;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, 26, comma 2 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1142 del 31 luglio 2018

Progetto "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione"

Soggetto attuatore beneficiario del contributo:

- Associazione Adiconsum, sede legale in Via Piave, 7 – 30171 Venezia-Mestre – C.F. 90040290273.

Descrizione:

- il progetto consiste in un'attività informativa sugli strumenti anticontraffazione e di tracciabilità dei manufatti marchiati "Vetro artistico®Murano" che verrà realizzata nella città di Venezia e che ha come target di riferimento i numerosi turisti italiani e stranieri che visitano la città lagunare. L'attività verrà attuata mediante le seguenti iniziative:
  - modifiche alla piattaforma di tracciabilità dei prodotti in vetro marchiati "Vetro artistico®Murano", con miglioramenti dell'interfaccia informatica per l'inserimento di nuovi contenuti, al fine di migliorare la comunicazione con l'utente finale. Spesa prevista euro 6.100,00;
  - azione informativa in ambito locale con cartellonistica, banner e distribuzione materiale informativo. Spesa prevista euro 8.000,00;
  - partecipazione alla manifestazione "The Venice Glass Week" (Spesa prevista euro 23.900,00), dal 9 al 16 settembre 2018, per mezzo di un percorso articolato in:
    - esibizioni dimostrative sulla tracciabilità dei prodotti marchiati e sulle caratteristiche anti-contraffazione del bollino adesivo in uso raffigurante il marchio regionale "Vetro artistico®Murano";
    - esposizione temporanea di alcuni manufatti marchiati "Vetro artistico®Murano", che rappresentano l'artigianalità muranese nella lavorazione del vetro a supporto dell'informativa sull'originalità dei prodotti in vetro;
    - realizzazione di un'indagine conoscitiva sulla percezione del "Vetro artistico®Murano" e su quanto siano conosciuti gli strumenti anti-contraffazione;
    - organizzazione, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 8 bis della legge regionale n. 27 del 2009, istitutivo dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto, di una tavola rotonda aperta al pubblico, cui saranno invitati i rappresentanti del Consorzio Promovetro di Murano, della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta - Lagunare, delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori nonché eventuali altri soggetti interessati al fenomeno della contraffazione del vetro di Murano. L'invito a partecipare sarà esteso anche al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza relativamente agli aspetti riguardanti il fenomeno della contraffazione nella città di Venezia, con particolare riferimento al vetro artistico. Nel corso dell'evento saranno illustrate al pubblico le strategie maggiormente efficaci per riconoscere i falsi e difendersi efficacemente dalle truffe e le modalità per segnalare alle amministrazioni competenti i contesti di illegalità.
  - attività di organizzazione e coordinamento delle sopracitate iniziative. Spesa prevista euro 2.000,00;

  Durante queste attività sarà data evidenza alle caratteristiche di originalità delle opere in vetro realizzate a Murano e agli strumenti contro la contraffazione in uso, quali il bollino di tracciabilità e di garanzia, dando evidenza al contempo al marchio regionale stesso.

Tempi di realizzo:

- L'attività verrà realizzata nel Comune di Venezia successivamente alla sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore, le iniziative dovranno concludersi ed essere rendicontate entro e non oltre il 15 dicembre 2018.

Costo del progetto:

- Importo complessivo per il progetto è di euro 40.000,00, comprensivo di ogni onere.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1142 del 31 luglio 2018

"*Murano 4.0 - *Innovare nella tradizione"

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Regione del Veneto, rappresentata da ....., nato/a a ……. il ……, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale (di seguito denominata "Regione") con sede in Dorsoduro n. 3901, 30100 Venezia, Codice Fiscale 80007580279, nella sua qualità di ....., autorizzato/a alla stipula della presente convenzione giusta deliberazione della Giunta regionale n. ..... del ..... e ivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto;

E

Adiconsum Veneto, rappresentata da……, nato a ……. il ……, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di …… dell'Associazione Adiconsum Veneto (di seguito denominata "Adiconsum") con sede legale in Via Piave n. 7, 30171 Venezia-Mestre, Codice Fiscale 90040290273 e ivi domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

- la Regione, nell'esercizio dei propri poteri, in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali, riconosce il ruolo economico e sociale dei cittadini quali consumatori e utenti di beni e servizi, ne tutela i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, come previsto dalla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 *"Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo",* assicurando l'informazione e la protezione dei consumatori e degli utenti e perseguendo obiettivi riguardanti la salute - anche salvaguardando e valorizzando l'ambiente, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi - la tutela degli interessi economici e giuridici, l'informazione, l'educazione e la formazione, l'associazionismo consumeristico e la collaborazione tra le associazioni consumeristiche, la pubblica amministrazione e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità;
- con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 299, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2009, sono state approvate le linee di programmazione per il triennio 2017/2019, individuando le seguenti attività come prioritarie per la tutela dei consumatori e degli utenti:
  1. attività di educazione ed informazione sui temi delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazioni di prodotti e servizi;
  2. attività di educazione e informazione relativamente alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi;

3. attività di supporto e collaborazione, anche attraverso finanziamenti regionali, dell'attività operativa di enti o organismi riconosciuti dalle leggi dello Stato quali soggetti deputati all'azione di contrasto delle frodi, falsificazioni, contraffazione e sofisticazione dei prodotti e servizi;

- la Regione, nel più ampio contesto di tutela e valorizzazione delle produzioni artigianali eccellenti presenti sul territorio regionale, in quanto espressione del patrimonio culturale del Veneto, ha istituito il marchio collettivo "Vetro artistico®Murano", nominato di seguito per brevità Marchio, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70;
- il regolamento d'uso del Marchio è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2003, n. 144 e il relativo marchio "Vetro artistico®Murano" è stato registrato presso l'Ufficio europeo per la Proprietà Intellettuale (ex UAMI) di Alicante, con il n. 000481812;
- con deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2017, n. 1134 è stata approvata un'iniziativa denominata "Progetto informativo per la lotta alla contraffazione del vetro artistico di Murano", realizzata in collaborazione con Adiconsum, che prevedeva azioni informative sugli strumenti anticontraffazione e sulle caratteristiche di tracciabilità dei prodotti in vetro con il bollino raffigurante il marchio registrato;
- con deliberazione _____, n. _____, la Giunta regionale ha approvato la realizzazione di alcune iniziative per la tutela e l'informazione dei consumatori nonché gli schemi di convenzione per l'attuazione del progetto "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione" che persegue il fine di far conoscere ai numerosi visitatori di Venezia il Marchio e i sistemi di tracciabilità dello stesso;
- per la realizzazione del progetto *"Murano 4.0* – Innovare nella tradizione*"* la Regione si avvarrà della collaborazione di Adiconsum, iscritta al registro regionale dei consumatori e degli utenti della Regione del Veneto;
- le risorse finanziarie disponibili sul Bilancio regionale - esercizio 2018 - per l'attuazione del progetto sono pari a euro 40.000,00;

Ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Soggetto attuatore

Adiconsum, in qualità di soggetto attuatore, collaborerà con la Regione alla realizzazione del progetto dal titolo "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione", il cui costo previsto è di euro 40.000,00 (quarantamila,00).

Articolo 2 – Oggetto

Adiconsum realizzerà il progetto "Murano 4.0 - Innovare nella tradizione", che consiste in un'attività informativa sugli strumenti anticontraffazione e di tracciabilità dei manufatti marchiati "Vetro

artistico®Murano" che verrà realizzata nella città di Venezia e che ha come target di riferimento i numerosi turisti italiani e stranieri che visitano la città lagunare. L'attività verrà attuata mediante: le modifiche alla piattaforma di tracciabilità dei prodotti in vetro marchiati "Vetro artistico®Murano", miglioramenti all'interfaccia informatica per l'inserimento di nuovi contenuti, al fine di migliorare la comunicazione con l'utente finale; l'azione informativa in ambito locale con cartellonistica, banner e distribuzione materiale informativo; la partecipazione alla manifestazione "The Venice Glass Week", dal 9 al 16 settembre 2018; l'organizzazione, nell'ambito delle attività previste dall'articolo 8 bis della legge regionale n. 27 del 2009, istitutivo dell'Osservatorio sulla contraffazione in Veneto, di una tavola rotonda aperta al pubblico, cui saranno invitati i rappresentanti del Consorzio Promovetro di Murano, della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta - Lagunare, delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori nonché di eventuali altri soggetti interessati al fenomeno della contraffazione del vetro di Murano. L'invito a partecipare sarà esteso anche al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza relativamente agli aspetti riguardanti il fenomeno della contraffazione nella città di Venezia, con particolare riferimento al vetro artistico. Nel corso dell'evento saranno illustrate al pubblico le strategie maggiormente efficaci per riconoscere i falsi e difendersi efficacemente dalle truffe e le modalità per segnalare alle amministrazioni competenti i contesti di illegalità.

Durante tali iniziative sarà data evidenza alle caratteristiche di originalità delle opere in vetro realizzate a Murano e agli strumenti contro la contraffazione, quali il bollino adesivo in uso raffigurante il marchio regionale "Vetro artistico®Murano" che ha caratteristiche anticontraffazione e di tracciabilità e dando evidenza al contempo al marchio stesso.

Articolo 3 – Efficacia e durata

La presente convenzione ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e l'attività dovrà essere completata e rendicontata entro il 15 dicembre 2018. Non sono ammesse proroghe all'ultimazione dell'attività.

Articolo 4 – Pubblicità

Adiconsum, provvederà a che tutti i prodotti divulgativi ed informativi realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, rechino in modo chiaro e leggibile la dicitura "La presente attività è realizzata con il contributo della Regione del Veneto", pena la non ammissibilità delle relative spese.

Il materiale editoriale non distribuito verrà consegnato alla Regione per utilizzarlo in occasione di fiere, eventi, altre iniziative di comunicazione.

Articolo 5 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente la data del 1 giugno 2018.

Per la realizzazione del progetto viene riconosciuto ad Adiconsum l'importo di euro 40.000,00 (quarantamila,00), comprensivo di ogni onere ed I.V.A., per le seguenti tipologie di spesa: acquisizione di

beni e servizi, spese per attrezzatura, personale, costi sostenuti per consulenze professionali.
Potranno essere ammesse altre tipologie di spesa salvo autorizzazione degli Uffici regionali competenti in materia di marchi.
Ai fini dell'ammissibilità delle spese rendicontate da Adiconsum, saranno applicati i criteri e le modalità previsti dall'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.

Articolo 6 - Tracciabilità flussi finanziari

Adiconsum si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine comunica alla Regione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.
Qualora nel proseguo del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Regione entro 7 giorni.

Articolo 7 – Rendicontazione

Adiconsum, entro la data di scadenza del completamento dell'attività (15 dicembre 2018), trasmetterà alla Regione la relativa rendicontazione economico-finanziaria secondo quanto previsto dalle "Modalità di presentazione della documentazione a rendicontazione" di cui all'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale 15 settembre 2014, n. 1694.
Adiconsum conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica. Adiconsum provvederà a mettere a disposizione i titoli di spesa originali, in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

Articolo 8 –Termini di erogazione

La richiesta di rimborso da parte di Adiconsum dovrà essere inviata alla Regione entro e non oltre il 15 dicembre 2018 e dovrà essere accompagna da prospetto riepilogativo delle spese sostenute, con allegata la documentazione contabile comprovante le spese stesse, nonché da una relazione dettagliata dell'attività svolta. La Regione erogherà il contributo di euro 40.000,00 ad Adiconsum in un'unica soluzione, previa verifica positiva della documentazione presentata, a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Articolo 9 – Risoluzione

La presente convenzione è risolta in caso di inadempimento secondo le disposizioni del codice civile. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione rispetto a quanto pattuito e alle direttive impartite durante la realizzazione dell'intervento.
In caso di accertato inadempimento, la Regione intimerà ad Adiconsum di svolgere entro un congruo termine

le attività previste dalla presente convenzione. Il mancato adempimento nel termine assegnato autorizzerà la Regione a dare corso alla risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 10 – Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

Articolo 11 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'accordo.

Il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, è: ……..

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per Adiconsum è ……..;

Articolo 12 –Registrazione

Le Parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è a carico di Adiconsum.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto in Venezia in data _____.

Per la Regione del Veneto

_____

Per Adiconsum

_____

(Codice interno: 375563)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1144 del 31 luglio 2018

Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, Associazione nazionale Costruttori Edili (ANCE) Veneto, Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL) Unione Italiana del lavoro (UIL) Veneto, Federazione Italiana Costruzioni e Affini (FILCA) Confederazione Italiana Sindacati lavoratori (CISL) Veneto, Federazione italiana lavoratori legno ed affini (FILLEA) Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Si approva lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto, FILLEA CGIL Veneto per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

L'Assessore Elena Donazzan di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Nei primi mesi del 2018, sulla base dei dati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Veneto risulta essere, tristemente, al primo posto fra le Regioni d'Italia per morti sul lavoro: 29 vittime. A questo dato si deve aggiungere, purtroppo, che nel 2018 sono aumentati anche gli incidenti in itinere, dovuti spesso alla stanchezza nel tragitto di ritorno a casa dal lavoro. Secondo un recente studio della Cgil un lavoratore veneto su 5 nel corso degli ultimi 5 anni è stato colpito da un incidente sul lavoro. L'INAIL riferisce che in Veneto, tra il 2013 e il 2017, gli infortuni sul lavoro denunciati sono stati 375.135. I settori più esposti sono quelli tradizionali: edilizia, alcuni comparti industriali (metalmeccanico in testa), e agricoltura.

La Regione Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, è chiamata ad intervenire per migliorare l'attuale situazione. È necessario operare sia nella fase repressiva, sanzionando i comportamenti non conformi alla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, ma è anche opportuno promuovere una cultura della salute sul lavoro per un miglioramento della qualità della vita lavorativa.

In tal senso, la Regione del Veneto con la presente deliberazione prevede di sottoscrivere un protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto, FILLEA CGIL Veneto con l'obiettivo proprio di favorire la sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore edile.

Principalmente nel protocollo si prevede di rendere disponibili anche a soggetti non incaricati a svolgere funzioni di controllo per la repressione degli abusi le informazioni relative alla presenza di cantieri edili, per far svolgere ai rappresentanti delle casse edili e organismi paritetici delle funzioni preventive.

A tal scopo la Regione Veneto ha avviato un confronto con ANCE Veneto, le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) di categoria e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nord Est (Venezia) per l'adozione di un sistema di verifica e monitoraggio sui cantieri edili.

Con la sottoscrizione dello schema di Protocollo (**Allegato "A"**) al presente provvedimento che ne forma parte integrante si prevede - come già avviene in Lombardia - di mettere a disposizione dei firmatari le informazioni contenute nell'applicativo, in corso di predisposizione da parte della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, nel quale confluiscono per via telematica tutte le notifiche preliminari all'avvio dei cantieri edili, come prevede l'articolo 99 del D.Lgs. n. 81/2008 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

L'art. 1 del Protocollo specifica come agli Organismi paritetici per l'Edilizia del Veneto (Casse Edili e Comitati Paritetici Territoriali - CPT), al pari degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e delle Aziende sanitarie Locali (ASL) del Veneto, verrà messo a disposizione l'accesso a un applicativo, in corso di predisposizione da parte della Regione del Veneto, che garantisca l'utilizzo delle informazioni in esso contenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati, nonché l'accesso a eventuali report che aggreghino i dati così ottenuti.

Con l'art. 2 le Parti si impegnano a definire criteri, modalità e tempistica per lo scambio e l'integrazione reciproca delle informazioni anagrafiche presenti nelle rispettive banche dati. La Regione del Veneto renderà disponibile l'anagrafica di cui all'art. 1 alle Casse Edili del Veneto, mentre le Casse Edili venete renderanno disponibili le anagrafiche delle aziende edili presso di loro iscritte.

All'art. 3 si stabilisce che gli organismi paritetici del settore delle costruzioni - allo scopo di apportare il proprio contributo alla creazione di un sistema sempre più virtuoso di verifica e monitoraggio delle attività degli Organi Ispettivi e per assicurare una migliore copertura territoriale degli interventi - si impegnano a indicare i cantieri edili da loro visitati.

In un'ottica di salvaguardia della trasparenza e della regolarità delle attività, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione del Veneto, all'art. 4, si impegna a inserire, all'interno dell'applicativo in corso di predisposizione, per la trasmissione informatizzata delle notifiche preliminari, dei campi facoltativi che consentano di distinguere imprese affidatarie e imprese esecutrici, e per ciascuna impresa esecutrice consentano di indicare l'impresa subappaltante e l'attività prevalentemente svolta sul cantiere.

Le Parti, infine, si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati, nonché, in ottemperanza all'art. 26 del Regolamento sopra citato, ad informarsi reciprocamente con tempestività in merito all'eventuale esercizio di diritti da parte dell'interessato, relativamente ai dati personali oggetto del presente Protocollo.

Le finalità e gli strumenti operativi sono stati condivisi tra le strutture regionali, Direzione Lavoro e Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 3 del 13 marzo 2009;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i..

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto, FILLEA CGIL Veneto **Allegato "A"** al presente provvedimento e che ne forma parte integrante per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione del Veneto sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro, in collaborazione con il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, per quanto di competenza, dell'esecuzione della presente deliberazione, nonché dell'adozione degli atti conseguenti o connessi allo stesso e necessari per l'attuazione degli interventi previsti nell'approvando schema di Protocollo di intesa;
5. di autorizzare il Direttore della Direzione Lavoro, in collaborazione con il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, per quanto di competenza, ad apportare allo schema di Protocollo allegato al presente provvedimento eventuali modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie sotto il profilo operativo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1144 del 31 luglio 2018

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA
per la condivisione delle fonti informative ai fini della programmazione efficace degli interventi nei cantieri e di una migliore copertura del territorio da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

TRA

Regione del Veneto
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia
ANCE Veneto
FENEAL UIL Veneto
FILCA CISL Veneto
FILLEA CGIL Veneto

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, all'art. 99, comma 1, dispone che il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori in cantiere, qualora ricorrano particolari fattispecie, trasmetta sia all'Unità Sanitaria Locale sia alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli eventuali aggiornamenti;
- In attuazione all'art. 54 del D.Lgs. n. 81/2008 "*la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a Enti o Amministrazioni Pubbliche possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicate dalle strutture riceventi*", la Regione del Veneto, in una logica di semplificazione amministrativa e di miglioramento delle attività svolte, ritenendo opportuno che la trasmissione della notifica preliminare e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato, - ovvero che il committente/responsabile dei lavori (o suo incaricato), tramite l'inserimento on-line dei dati richiesti dalla legge, renda immediatamente fruibile le informazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti - sta predisponendo un applicativo per l'inserimento e la raccolta di tali dati;
- L'articolo 99, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 riconosce agli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni il diritto di chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

VISTO CHE

- Gli Organismi Paritetici istituiti nel settore delle Costruzioni cui la legge si richiama sono, per quel che qui rileva, le Casse Edili e i Comitati Paritetici Territoriali, e, in particolare:

  - Le Casse Edili sono Enti di natura contrattuale privatistica, costituiti in ciascuna provincia veneta sulla base della previsione contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili, gestiti pariteticamente dalle organizzazioni locali dei datori di lavoro aderenti all'ANCE e dei lavoratori aderenti a Feneal, Filca e Fillea, sorti in relazione alla peculiarità dei rapporti di lavoro con gli operai edili, caratterizzati da una rilevante mobilità interaziendale;
  - I Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione (CPT), oggi inseriti negli Enti Scuola, sono organismi provinciali a carattere bilaterale del settore, che svolgono attività nel campo della sicurezza in edilizia, promuovendo e divulgando la cultura antinfortunistica, la sicurezza e la formazione professionale nel settore edile. L'iscrizione alla Cassa Edile comporta, automaticamente, l'adesione al CPT;

- Le Casse Edili e i Comitati Paritetici Territoriali hanno condiviso l'obiettivo di informatizzazione delle notifiche fornendo contributi tecnici utili alla realizzazione dei format di registrazione della notifica e dei suoi eventuali aggiornamenti;

CONSIDERATO CHE

La Regione del Veneto (rappresentata dall'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione comunitaria e dall'Area Sanità e Sociale), l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, ANCE Veneto, FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto e FILLEA CGIL Veneto ritengono opportuno consolidare un approccio unitario e un impegno convergente per la tutela della sicurezza e della regolarità nei cantieri, in particolare attraverso la condivisione delle fonti informative, affinché sia possibile garantire una programmazione efficace degli interventi nei cantieri e una migliore copertura del territorio in termini di controllo, inteso nel suo più ampio significato, da parte degli organi di ispezione e di assistenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Agli Organismi paritetici per l'Edilizia del Veneto (Casse Edili e CPT), al pari degli Ispettorati Territoriali del Lavoro e delle ASL del Veneto, verrà messo a disposizione l'accesso a un applicativo, in corso di predisposizione da parte della Regione del Veneto, che garantisca l'utilizzo delle informazioni in esso contenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati, nonché l'accesso a eventuali report che aggreghino i dati così ottenuti.

Art. 2

Le Parti si impegnano a definire criteri, modalità e tempistica per lo scambio e l'integrazione reciproca delle informazioni anagrafiche presenti nelle rispettive banche dati. La Regione del Veneto renderà disponibile l'anagrafica di cui all'art. 1 alle Casse Edili del Veneto, mentre le Casse Edili venete renderanno disponibili le anagrafiche delle aziende edili presso di loro iscritte.

Art. 3

Gli organismi paritetici del settore delle costruzioni – allo scopo di apportare il proprio contributo alla creazione di un sistema sempre più virtuoso di verifica e monitoraggio delle attività degli Organi Ispettivi e per assicurare una migliore copertura territoriale degli interventi – si impegnano a indicare i cantieri edili da loro visitati.

Art. 4

In un'ottica di salvaguardia della trasparenza e della regolarità delle attività, nonché delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la Regione del Veneto si impegna a inserire, all'interno dell'applicativo in corso di predisposizione, per la trasmissione informatizzata delle notifiche preliminari, campi facoltativi che consentano di distinguere imprese affidatarie e imprese esecutrici, e per ciascuna impresa esecutrice consentano di indicare l'impresa subappaltante e l'attività prevalentemente svolta sul cantiere.

Art. 5

Le Parti si danno reciprocamente atto dell'impegno al rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679/UE.

Il trattamento di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

I dati potranno essere raccolti e trattati dagli Enti firmatari unicamente ai fini istituzionali e di cui a questo Protocollo e non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

In ottemperanza all'art. 26 del Regolamento sopra citato, le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente con tempestività in merito all'eventuale esercizio di diritti da parte dell'interessato, relativamente ai dati personali oggetto del presente Protocollo.

I titolari del trattamento dei dati sono:

Per la Regione del Veneto, la Giunta Regionale, con sede a palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia. Il delegato per la Regione del Veneto (DGR 596 del 08/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018) è il Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria, per quanto di competenza.

Per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro – Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, con sede in Venezia, Campo San Polo, 2171 – 30125, _____
Per ANCE Veneto, con sede in _____
Per FENEAL UIL Veneto, con sede in _____
Per FILCA CISL Veneto, con sede in _____
Per FILLEA CGIL Veneto, con sede in _____

Art. 6

La durata del presente Protocollo è di tre anni, a partire dalla data di sottoscrizione.

Art. 7

Le Parti si danno atto che l'attuazione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari per la Regione del Veneto, per l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, per ANCE Veneto, per FENEAL UIL Veneto, FILCA CISL Veneto e FILLEA CGIL Veneto.

Art. 8

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente Protocollo e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Art. 10

Il presente Protocollo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella Art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.

Regione del Veneto
Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia
ANCE Veneto
FENEAL UIL Veneto
FILCA CISL Veneto
FILLEA CGIL Veneto

Il presente Protocollo di collaborazione, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

(Codice interno: 375883)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1170 del 07 agosto 2018

Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del "Programma attuativo annuale - 2018" e dell'Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Programma attuativo annuale e i criteri e le modalità per il finanziamento delle azioni progettuali previste dallo stesso Programma.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con la legge regionale n. 23 del 8/8/2017 ha riconosciuto e valorizzato il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita.

La Consulta regionale per l'invecchiamento attivo, prevista all'art. 11 della legge regionale e nominata con DGR n. 243 del 6/3/2018, regolarmente insediatasi in data 26/3/2018, ha partecipato ai lavori di predisposizione del "*Piano triennale 2018-2020. Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo*".

Con successiva deliberazione n. 71 del 19/6/2018 il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3, co.5 della L.R. n. 23 del 2017, ha approvato il Piano di cui al punto precedente.

Con DDR n. 67 del 25/5/2018 è stato costituito il Tavolo di lavoro permanente a supporto della Direzione Servizi sociali previsto dall'art. 3, co. 7 della LR n. 23 del 2017, per il coordinamento in ordine all'attuazione del Piano.

In tale contesto il Tavolo di lavoro nella seduta del 30/7/2018 ha concluso i lavori di predisposizione del "Programma attuativo annuale - 2018".

Detto Programma, in ossequio all'art. 3, co.7 della suddetta legge regionale, in data 31/7/2018, è stato presentato alla Consulta per l'invecchiamento attivo di cui le rappresentanze sociali sono parte.

Tutto ciò considerato, con l'odierno provvedimento si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il documento recante: "Programma attuativo annuale - 2018 - Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", come da **Allegato A**, con la contestuale approvazione dell'"Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo", come da **Allegato B** con relativi

appendici: **Allegato B1** "Domanda di ammissione a finanziamento anno 2018 - Promozione e valorizzazione invecchiamento attivo", **Allegato B2** "Dichiarazione di partenariato", **Allegato B3** "Dichiarazione di collaborazione", **Allegato B4** "Scheda progettuale", **Allegato B5** "Scheda anagrafica del soggetto", **Allegato B6** "Piano economico finanziario", **Allegato B7** "Comunicazione antimafia - Autocertificazione".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la L.R. n. 23 del 08/08/2017

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento "Programma attuativo annuale - 2018 - Interventi di promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", come da **Allegato A**;

3. di approvare il documento "Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo", come da **Allegato B** con relativi appendici: **Allegato B1** "Domanda di ammissione a finanziamento anno 2018 - Promozione e valorizzazione invecchiamento attivo", **Allegato B2** "Dichiarazione di partenariato", **Allegato B3** "Dichiarazione di collaborazione", **Allegato B4** "Scheda progettuale", **Allegato B5** "Scheda anagrafica del soggetto", **Allegato B6** "Piano economico finanziario", **Allegato B7** "Comunicazione antimafia - Autocertificazione".
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale;
5. di demandare alla Direzione Servizi Sociali il compito di coordinamento in ordine all'attuazione del Programma attuativo annuale e l'espletamento dell'avviso pubblico.
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

Programma attuativo annuale - 2018
Interventi di Promozione e valorizzazione dell'Invecchiamento attivo

Legge regionale 8 agosto 2017 n. 23
Deliberazione Consiglio regionale n. 71 del 19 giugno 2018 *"Piano triennale 2018-2020"*

148a9734

INDICE

PREMESSA pag. 3

SALUTE E VITA AUTONOMA: INVECCHIAMENTO ATTIVO IN BUONA SALUTE pag. 4

PARTECIPAZIONE SOCIALE: INVECCHIAMENTO ATTIVO NELLA COMUNITÀ pag. 5

PREMESSA

Con la Delibera di Consiglio regionale n. 71 del 19 giugno 2018 la Regione del Veneto ha approvato il Piano Triennale previsto in materia di interventi di promozione e valorizzazione dell'Invecchiamento Attivo come disposto dall'articolo 3, co. 3 della LR 8/8/2017 n. 23.
Il Piano integra le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla legge tenendo conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale ai fini di coordinare e armonizzare le diverse azioni. Esso declina obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività, al fine di promuovere un rinnovamento nelle politiche, nella cultura, nei comportamenti e nelle pratiche rivolte agli anziani che, coerentemente con il modello di welfare di comunità veneto basato sulla valorizzazione del capitale sociale degli individui, sul senso di comunità, su valori solidaristici e sulla corresponsabilità sociale, conduca alla rivalutazione del ruolo dell'anziano come "risorsa" per la comunità e all'interpretazione dell'"anzianità" come "opportunità". Se, infatti, il processo di invecchiamento della popolazione è destinato a portare con sé un incremento sempre maggiore di anziani non autosufficienti, contestualmente determinerà un aumento ancor più consistente di persone anziane che però godono di un buon livello di benessere e che sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo attivo nell'ambito sociale, economico e culturale, spirituale e negli affari civili.

La Legge regionale dispone all'articolo 3, co. 7 la predisposizione di un programma attuativo annuale: "la struttura competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento *in ordine all'attuazione del Piano avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra le diverse* strutture regionali interessate alle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un programma di attuazione annuale diretto a rendere operativi le finalità e gli *indirizzi della presente legge".*

Con DDR n. 67 del 25/5/2018 è stato costituito il Tavolo regionale permanente composto dai rappresentati della Direzione Servizi Sociali, della Struttura regionale competente in materia di Sanità e della Struttura competente in materia di Formazione e Lavoro che ha provveduto alla stesura del presente Programma attuativo per l'anno 2018 (articolo 11 della L.R. n. 23/2017).

Il Programma attuativo annuale, sul fondamento che l'invecchiamento attivo si concretizza attraverso un processo in cui le opportunità di salute e di partecipazione sociale sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano, promuove, per l'anno 2018, progettualità volte a sostenere il ruolo attivo delle persone anziane nella società. Questo avverrà attraverso interventi finalizzati a incrementare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali delle persone anziane riconoscendole quali risorse e valorizzando persone, gruppi, organizzazioni del territorio secondo un approccio partecipativo, in una ottica che valorizza il ruolo dell'anziano come "capitale sociale" all'interno di una società e di un welfare in profondo e veloce cambiamento.

Il Programma annuale intende altresì privilegiare lo spazio sociale del quartiere, del paese di appartenenza e in generale le molteplici dimensioni dello spazio abitato che dovrebbero costituire gli ambiti nei quali con maggior efficacia, possono esprimersi i diversi "capitali" umani.

Ciò in una visone di maggior coinvolgimento e responsabilizzazione, attraverso la scambio tra l'individuo e il contesto sociale per la produzione di rinnovati valori di solidarietà intra- ed extra-familiare e di inclusione sociale, in una prospettiva in cui tutti i cittadini compresi gli anziani, diventino al contempo beneficiari e agenti del benessere per un nuovo welfare di comunità.

Nell'ambito dei principi delineati dalla legge regionale e in esecuzione di quanto fissato nel piano triennale, il programma attuativo annuale per l'anno 2018 ha destinato le risorse disponibili alle seguenti tipologie di azioni prioritarie, con il proposito di favorire l'avvio di iniziative e progettualità innovative:

1. Salute, benessere e vita autonoma: invecchiamento attivo in buona salute
   attraverso:
   a. *interventi volti a favorire l'incr*emen*to dell'attività motoria (art*icolo 9 della legge).

2. Partecipazione sociale: invecchiamento attivo nella comunità
   attraverso:
   a. *l'implementazione di attività di utilità sociale con particolare riferimento ad azioni di* sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani ed azioni di promozione e supporto alla domiciliarità in chiave di empowerment e intragenerazionalità (articolo 6 della legge);
   b. Azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del divide digital) (articolo 8 della legge);
   c. Azioni di promozione della fruizione del patrimonio e valorizzazione delle competenze accumulate (articolo 10 della legge).

Le azioni previste sono declinate in una lista di interventi prioritari, rispetto ai quali le evidenze scientifiche hanno già dimostrato che una loro attuazione appropriata è in grado di portare a interventi "fattibili" e in grado di far registrare progressi misurabili anche in un arco di tempo relativamente breve. In tale senso dovranno essere formulate le proposte progettuali.

1.- Salute benessere e vita autonoma: invecchiamento attivo in buona salute

Il tema dell'invecchiamento in buona salute è obiettivo delle strategie nazionali, europee e internazionali e viene identificato come priorità dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sul presupposto che la (buona) salute è ritenuta universalmente "patrimonio della comunità".

Invecchiare in salute significa elevare la qualità della vita delle persone permettendo loro di mettere a frutto le esperienze positive maturate durante il percorso di vita personale e lavorativo.

Riaffermando che l'intersettorialità della presa in carico dei bisogni delle persone anziane è prescrizione strategica delle politiche sulla Salute, tra gli interventi di promozione della Salute nell'età adulta e anziana per l'anno 2018 la Regione del Veneto intende finanziare progetti rivolti alla promozione dell'educazione motoria nell'ottica di favorire l'incremento dell'attività fisica praticata dagli anziani nell'ambito del contesto locale e delle attività sociali.

Infatti, il livello di attività fisica praticata e lo sviluppo ed il mantenimento dell'efficienza fisica costituiscono fattori che più efficacemente permettono di prevedere un invecchiamento sano, in particolare proprio per i gruppi di età più avanzata. L'attività fisica (anche in misura ridotta) è indispensabile per contrastare la diffusa sedentarietà e per migliorare la funzionalità respiratoria e muscolare e ossea, dunque funzionale, riducendo inoltre il rischio di obesità, diabete e altre malattie non trasmissibili (cardiovascolari, respiratorie, croniche e tumorali). Oltre che la depressione e il declino cognitivo, limitanti l'autonomia personale e i rapporti sociali.

Per le persone anziane l'attività fisica non può non includere anche quella collegata a momenti ricreativi o di svago, l'utilizzo di mezzi di trasporto (ad esempio il muoversi con l'uso di una bicicletta), l'attività fisica in ambito occupazionale (ove le persone siano ancora impegnate in attività lavorative), i lavori domestici, i giochi, lo sport o l'esercizio rientrante nel contesto delle attività giornaliere, familiari o della comunità. Tra uomini e donne esistono differenze a livello di motivazioni e bisogni e pertanto gli interventi dovrebbero considerare le norme, i valori e l'accesso alle risorse in funzione delle differenze di genere.

Rispetto a questa cornice, e nell'ambito delle aree menzionate in premessa, le progettualità dovranno essere orientate a:

148a9734

SALUTE BENESSERE E VITA AUTONOMA	
AMBITO DI INTERVENTO PROGRAMMA ANNUALE 2018	- Sviluppo di azioni per la promozione e il sostegno dell'attività fisica e di benessere (cammino, alimentazione, stimolazione, prevenzione, informazione sulla corretta mobilitazione dei carichi etc.) anche attraverso gli ambienti di vita e le attività sociali in una prospettiva di attivazione dell'anziano nella gestione della propria salute e nell'adozione di stili di vita sani.
AZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018	- Iniziative volte a favorire il miglioramento dell'equilibrio fisico, psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportive, anche nell'ambito delle palestre della salute di cui all'articolo 21 della LR n. 8 dell'11/5/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", con attenzione alla prevenzione delle cadute; - programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento (disturbi cardio-circolatori, respiratori, diabete, malnutrizione, obesità, decadimento cognitivo, patologie osteo-articolari, tabagismo, dipendenze, etc.); - progetti inerenti buone pratiche concernenti misure efficaci per il miglioramento dei livelli di attività fisica tra le persone anziane, supportandone l'applicazione e la valutazione anche attraverso protocolli di progettazione di rete con enti locali titolari di impianti sportivi o piscine, palestre delle scuole per lo sviluppo di programmi di promozione dell'attività fisica per anziani; - progetti locali per l'attività fisica destinati alle persone anziane, anche attraverso approcci combinati miranti a un cambiamento dei comportamenti a livello individuale e di gruppo, supportandone la valutazione e l'applicazione.
TARGET DESTINATARI	Persone anziane attive, fragili e anziani dipendenti.
ATTUATORI	La partecipazione è riservata a soggetti e istituzioni di natura pubblica o privata no profit compresi enti religiosi associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni aventi sede nel territorio della regione Veneto in forma singola o in partenariato tra loro, che forniscano servizi a carattere socio−sanitario e le cui attività ricadano nell'ambito dell'oggetto del bando.
FINANZIAMENTO 2018	€ 100.000,00

2. - Partecipazione sociale: invecchiamento attivo nella comunità

La Regione promuove azioni, interventi e servizi finalizzati a riconoscere e valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità, promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica e culturale, favorendo anche la creazione di percorsi per l'autonomia, l'inclusione e il benessere nell'ambito dei propri contesti di vita abituali, valorizzando ed estendendo le "migliori pratiche" presenti nel territorio in tema di partecipazione sociale e scambio intergenerazionale, reimpiego di anziani in lavori "socialmente utili", servizi innovativi di sostengo agli anziani non autosufficienti.

La solitudine, l'isolamento sociale e l'esclusione in genere costituiscono importanti fattori di pericolo per un invecchiamento in buona salute. L'assenza di reti familiari e di sostengo o comunque la loro carenza costituiscono importanti fattori di rischio per l'insorgere di cattive condizioni di salute con ripercussioni su ogni aspetto dello stato di benessere fisico e psichico della persona. Con una specifica attenzione si potrebbero scongiurare infatti varie problematiche tipiche della persona anziana: da quelle legate alla salute mentale, compresa la demenza, all'evenienza di ricoveri in ospedale per urgenze dovute a patologie evitabili, come a esempio condizioni di malnutrizione o disidratazione o traumi a seguito di cadute.

Ulteriormente a quanto detto anche la condizione di povertà può costituire una causa di esclusione con le conseguenze sullo stato di salute globale.

L'obiettivo quindi è quello di avviare modalità innovative di lotta all'isolamento sociale attraverso un approccio di tipo intersettoriale, sempre mantenendo l'attenzione alle diversità uomo–donna, pur però in grado di contrastare l'impatto delle differenze di genere e di incidere sugli altri determinanti sociali della salute.

La "partecipazione" rappresenta un ambito di intervento con ampie possibilità di azione e progettazione che trovano specificazione nelle seguenti 3 aree di intervento:

1.- Attivazione di attività di utilità sociale per il supporto alla domiciliarità;

2.- Promozione dell'alfabetizzazione digitale;

3.- Riconoscimento del ruolo delle persone anziane nella comunità, valorizzandone quelle che sono le esperienze formative, cognitive, professionali e umane accumulate nel corso della vita.

1.- PARTECIPAZIONE ATTIVA	
AMBITO DI INTERVENTO PROGRAMMA ANNUALE 2018	– implementazione di attività di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare riferimento ad azioni di sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani e azioni di promozione e supporto alla domiciliarità fondata sulla responsabilizzazione, innovando forme relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali (empowerment).
AZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018	– interventi volti a promuovere l'impegno civico delle persone anziane e rafforzare il ruolo del volontariato; – interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di utilità e promozione sociale della comunità;

	– interventi volti a promuovere l'impegno civile e sociale delle persone anziane attraverso servizi di utilità sociale relativi a progetti di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi scolastici e negli scuolabus; – interventi volti a incrementare l'accesso a modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone anziane ai fini di contrastare l'isolamento sociale; – interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive anche al fine di accrescere relazioni solidali positive continuative tra le persone e di sviluppare senso di appartenenza alla comunità; – interventi volti a sviluppare progetti di "vicinato solidale" che favoriscano relazioni sociali e di supporto sia intragenerazionale che intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro, momenti di aggregazione per il quartiere, spazi di condivisione abitative ed opportunità che vadano incontro a differenti interessi, possibilità di scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di valorizzare la persona che vive all'interno delle comunità: Banca del tempo.
TARGET DESTINATATI	Persone anziane attive, fragili e anziani dipendenti.
ATTUATORI	La partecipazione è riservata a soggetti e istituzioni di natura pubblica o privata no profit compresi enti religiosi, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni aventi sede nel territorio della regione Veneto in forma singola o in partenariato tra loro che forniscano servizi socio−sanitari e le cui attività ricadano nell'ambito dell'oggetto del bando.
FINANZIAMENTO 2018	€ 700.000,00

2.- PARTECIPAZIONE ATTIVA	
AMBITO DI INTERVENTO PROGRAMMA ANNUALE 2018	– Azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del "divide digital").
AZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018	- interventi attraverso percorsi di formazione all'alfabetizzazione digitale delle persone anziane, offrendo sistemi integrati nell'ambito dei progetti di formazione permanente e abilitazione all'uso degli strumenti digitali, al fine di ridurre il divario digitale tra la popolazione anche attraverso percorsi intergenerazionali; - interventi volti a incrementare l'accesso e le modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone anziane ai fini di contrastare

148a9734

	l'isolamento sociale, anche attraverso collegamenti via internet con i fornitori di servizi sanitari, sociosanitari e sociali e l'accesso alla tecnologia, accompagnato dalla formazione al suo utilizzo, anche per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le distanze geografiche tra le famiglie.
TARGET DESTINATARI	Persone anziane attive, fragili e anziani dipendenti.
ATTUATORI	La partecipazione è riservata a enti e istituzioni di natura pubblica o privata no profit compresi enti religiosi, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni aventi sede nel territorio della regione Veneto in forma singola o in partenariato tra loro che forniscano servizi socio−sanitari e le cui attività ricadano nell'ambito dell'oggetto del bando.
FINANZIAMENTO 2018	€ 100.000.00

3.- PARTECIPAZIONE ATTIVA	
AMBITO DI INTERVENTO PROGRAMMA ANNUALE 2018	– Azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale e valorizzazione delle competenze accumulate dalle persone anziane.
AZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2018	- interventi volti alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, delle tradizioni, delle arti e dei mestieri, per produrre risorse in grado di contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio, al fine di far conoscere e rendere maggiormente consapevoli i cittadini delle risorse e delle potenzialità offerte dal territorio; - interventi volti a promuovere un confronto con culture diverse che sempre più si radicano nel territorio, quale contributo all'integrazione nella diversità, dando così risalto all'interscambio culturale come importante risorsa per la crescita, la convivenza e il rafforzamento di una cittadinanza attiva; - interventi di riconoscimento del ruolo attivo della persona anziana nella trasmissione dei "saperi", nell'educazione e formazione permanente, nella mutua formazione intragenerazionale, attraverso la valorizzazione delle esperienze professionali.
TARGET DESTINATARI	Persone anziane attive, fragili e anziani dipendenti.

ATTUATORI	La partecipazione è riservata a soggetti e istituzioni di natura pubblica o privata no profit compresi enti religiosi, associazioni di volontariato e di promozione sociale, fondazioni aventi sede nel territorio della regione Veneto in forma singola o in partenariato tra loro che forniscano servizi socio−sanitari e le cui attività ricadano nell'ambito dell'oggetto del bando.
FINANZIAMENTO 2018	€ 100.000,00

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018 pag. 1 di 12

REGIONE DEL VENETO

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI INZIATIVE E PROGETTI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO - LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2017 N.23 PREVISTI DAL PIANO REGIONALE TRIENNALE DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 19 GIUGNO 2018 N. 71 ED INDIVIDUATI NEL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE ANNUALE PER IL 2018.

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

INDICE

Premessa e riferimenti normativi. Pag. 3
1 - Soggetti proponenti. Pag. 3
2 - Azioni progettuali. Pag. 4
- Azione 1 Pag. 5
- Azione 2 Pag. 5
- Azione 3 Pag. 5
- Azione 4 Pag. 6

3 - Requisiti di partecipazione Pag. 6
4 - Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività. Pag. 7
5 - Finanziamento e cofinanziamento. Pag. 7
6 - Collaborazioni e progettazione di rete. Pag. 8
7 – Criteri di richiesta delle spese. Pag. 8
8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento e termini della presentazione. Pag. 8
9 - Cause di inammissibilità. Pag. 9
10 - Valutazione dei progetti. Pag. 9
11 - Avvio del progetto e documentazione da allegare. Pag. 10
12 - Trasparenza, Pubblicità e Privacy. Pag. 11
13 - Modalità di erogazione del contributo. Pag. 11
14 - Monitoraggio. Pag. 11
15 - Revoca del finanziamento. Pag. 12
16 - Clausola di salvaguardia. Pag. 12
17 - Responsabile del procedimento e informazioni. Pag. 12
18 - Foro competente. Pag. 12

- **Allegato B1 - Domanda di Ammissione a finanziamento**
- **Allegato B2 - Dichiarazione di partenariato**
- **Allegato B3 - Dichiarazione di collaborazione**
- **Allegato B4 - Scheda progettuale**
- **Allegato B5 - Scheda anagrafica del soggetto**
- **Allegato B6 - Piano Economico Finanziario**
- **Allegato B7 - Comunicazione antimafia – Autocertificazione**

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

Premessa e riferimenti normativi

Con la promulgazione della L.R. n. 23 dell'8/8/2017 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo" (di seguito *legge regionale*) la Regione del Veneto ha fatti propri i principi del 'paradigma WHO 2002', qualificando l'invecchiamento attivo come "processo che promuove la continua capacità del soggetto di esprimere la propria identità e ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte ad ottimizzare il benessere, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali, economiche, culturali e spirituali, allo scopo di migliorare la qualità della vita e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento e favorire un contributo attivo alla propria comunità" (art. 2 della legge regionale).

Successivamente il Consiglio regionale, con Delibera n. 71 del 19/6/2018, ha approvato il Piano Triennale previsto all'art. 3, co. 3 e 4 della suddetta legge regionale, in materia di interventi di promozione e valorizzazione dell'Invecchiamento attivo.

Con il presente provvedimento la Regione individua, nel Programma di attuazione annuale 2018, le azioni prioritarie e le relative risorse, con il proposito di favorire l'avvio di iniziative e progettualità innovative nell'ottica di valorizzare e nell'opportunità di proseguire con le iniziative già intraprese sul territorio regionale. Si evidenzia che dette iniziative sono oggi volte a sostenere il ruolo attivo delle persone anziane nella società, tenuto conto che l'invecchiamento attivo si concretizza attraverso un processo in cui le opportunità di salute e partecipazione sociale sono ottimizzate per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano.

1 - Soggetti proponenti

Possono presentare iniziative e proposte progettuali, a valere sul presente avviso, in forma singola o associata, in partenariato tra loro, i soggetti individuati all'art. 4 della legge regionale e più precisamente:

a) enti locali, in forma singola o associata (a norma del D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche intervenute);
b) le Aziende ULSS;
c) i Centri di servizi e le strutture residenziali autorizzate ed accreditate;
d) le Istituzioni scolastiche e universitarie e gli organismi di formazione accreditati;
e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
g) gli enti, le organizzazioni e le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione sociale e le Università del volontariato e della terza età, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano nei settori d'interesse delle linee d'intervento del presente Avviso.

Si stabilisce inoltre che:

- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte ai Registri regionali di cui alla LR 40/1993 e alla LR 27/2001 art. 43, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di una o più delle attività d'interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
- Le cooperative sociali devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle relative leggi regionali.
- Le imprese sociali, di cui al D.lgs. n. 155 del 24/3/2006, devono essere iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, nella apposita sezione.
- Le Fondazioni non bancarie, operanti nel settore dei servizi socio-sanitari, devono essere iscritte al Registro regionale delle persone giuridiche private.

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

- Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) devono essere iscritte all'Anagrafe Unica delle Onlus di cui al D.lgs. 460/1997.

È consentita la presentazione di progetti da parte di soggetti singoli, associati in ATI e non ancora costituiti in ATI. In tal caso il progetto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che comunque costituiranno l'ATI e deve contenere l'impegno, in caso di ammissione a contributo, a costituirsi in ATI nel termine di 60 giorni dalla predetta sottoscrizione nella forma di scrittura privata autenticata, e comunque ai sensi delle vigenti disposizioni, e che gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare come mandatario (capofila). Nel caso di impegno alla costituzione di un raggruppamento la dichiarazione deve specificare le parti di attività che saranno eseguite dai singoli componenti con indicazione della quota parte di contributo di competenza di ognuno.

Le relative note di rimborso sono presentate all'Amministrazione responsabile tramite il capofila della ATI, con delega di incasso a suo favore.

È ammesso il mutamento soggettivo della composizione dell'ATI nei limiti previsti dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

La composizione dell'ATI non è oggetto di valutazione di merito della proposta progettuale.

La Regione, in caso di revoca parziale o totale delle attività, potrà rivalersi nei confronti dei singoli soggetti, ancorché componenti di un ATI, in quest'ultimo caso solidalmente responsabili fino all'intero ammontare della complessiva partecipazione.

2 – Azioni progettuali

Il presente Avviso intende promuovere progetti ed azioni/interventi innovativi a favore dell'invecchiamento attivo, al fine di sperimentate modelli di servizi ed interventi che:

- facciano riferimento a evidenze scientifiche riferite ai modelli della salute, sostenuti dall'Organizzazione mondiale della Sanità, ai determinanti della salute e ai Piani nazionali e regionali di educazione e prevenzione per la salute, che abbiano già portato, in una loro appropriata attuazione, a successi rapidi con interventi fattibili e in grado di far registrare progressi misurabili;
- mirino allo sviluppo di un *welfare* 'di prossimità' e al sostegno di sperimentazioni di innovazione sociale che valorizzino le connessioni intersettoriali e territoriali;
- siano orientate alla sviluppo di un processo di innovazione che consenta di generare un cambiamento nelle relazioni sociali, creando risposte più soddisfacenti a bisogni esistenti ed emergenti;
- rispondano a logiche di sostenibilità e integrazione con i sistemi socio-sanitari e assistenziali oggi in essere;
- stimolino processi collaborativi e intersettoriali, agendo sulla domanda di innovazione, sulla generazione di idee, sulla creazione di ecosistemi territoriali produttivi.

Le Azioni progettuali previste dal presente bando riguardano 4 tipologie:

1. azioni per la promozione e il sostegno dell'attività fisica e di benessere (cammino, alimentazione, stimolazione, prevenzione, informazione sulla corretta mobilitazione dei carichi ecc.) anche attraverso gli ambienti di vita e le attività sociali in una prospettiva di attivazione dell'anziano nella gestione della propria salute e nell'adozione di stili di vita sani;
2. attività di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare riferimento ad azioni di sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani e azioni di promozione e supporto alla domiciliarità fondata sulla responsabilizzazione, innovando forme relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali (*empowerment*);
3. azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del *divide digital*);
4. azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale e valorizzazione delle competenze accumulate dalle persone anziane.

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

Azione 1

Per l'anno 2018 le progettualità riferite all' Azione 1 devono riguardare:

- iniziative volte a favorire il miglioramento dell'equilibrio fisico, psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportive, anche nell'ambito delle palestre della salute di cui all'articolo 21 della L.R. n. 8 dell'11/5/2015 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*", con attenzione alla prevenzione delle cadute;
- programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento (disturbi cardio-circolatori, respiratori, diabete, malnutrizione, obesità, decadimento cognitivo, patologie osteo-articolari, tabagismo, dipendenze, etc.);
- progetti inerenti buone pratiche concernenti misure efficaci per il miglioramento dei livelli di attività fisica tra le persone anziane, supportandone l'applicazione e la valutazione anche attraverso protocolli di progettazione di rete con enti locali titolari di impianti sportivi o piscine, palestre delle scuole per lo sviluppo di programmi di promozione dell'attività fisica per anziani;
- progetti locali per l'attività fisica destinati alle persone anziane, anche attraverso approcci combinati miranti a un cambiamento dei comportamenti a livello individuale e di gruppo, supportandone la valutazione e l'applicazione.

Azione 2

Per l'anno 2018 le progettualità riferite all' Azione 2 devono riguardare:

- interventi volti a promuovere l'impegno civico delle persone anziane e rafforzare il ruolo del volontariato;
- interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di utilità e promozione sociale della comunità;
- interventi volti a promuovere l'impegno civile e sociale delle persone anziane attraverso servizi di utilità sociale relativi a progetti di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi scolastici e negli scuolabus;
- interventi volti a incrementare l'accesso a modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone anziane ai fini di contrastare l'isolamento sociale;
- interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive anche al fine di accrescere relazioni solidali positive continuative tra le persone e di sviluppare senso di appartenenza alla comunità;
- interventi volti a sviluppare progetti di "vicinato solidale" che favoriscano relazioni sociali e di supporto sia intragenerazionale che intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro, momenti di aggregazione per il quartiere, spazi di condivisione abitative ed opportunità che vadano incontro a differenti interessi, possibilità di scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di valorizzare la persona che vive all'interno delle comunità: Banca del tempo.

Azione 3

Per l'anno 2018 le progettualità riferite all' Azione 3 devono riguardare:

- interventi attraverso percorsi di formazione all'alfabetizzazione digitale delle persone anziane, offrendo sistemi integrati nell'ambito dei progetti di formazione permanente e abilitazione all'uso degli strumenti digitali, al fine di ridurre il divario digitale tra la popolazione anche attraverso percorsi intergenerazionali;
- interventi volti a incrementare l'accesso e le modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone anziane ai fini di contrastare l'isolamento sociale, anche attraverso collegamenti via *internet* con i fornitori di servizi sanitari, sociosanitari e sociali e l'accesso alla tecnologia, accompagnato dalla formazione al suo utilizzo, anche per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le distanze geografiche tra le famiglie.

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

Azione 4

Per l'anno 2018 le progettualità riferite all' Azione 4 devono riguardare:

- interventi volti alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, delle tradizioni, delle arti e dei mestieri, per produrre risorse in grado di contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio, al fine di far conoscere e rendere maggiormente consapevoli i cittadini delle risorse e delle potenzialità offerte dal territorio;
- interventi volti a promuovere un confronto con culture diverse che sempre più si radicano nel territorio, quale contributo all'integrazione nella diversità, dando così risalto all'interscambio culturale come importante risorsa per la crescita, la convivenza e il rafforzamento di una cittadinanza attiva;
- interventi di riconoscimento del ruolo attivo della persona anziana nella trasmissione dei "saperi", nell'educazione e formazione permanente, nella mutua formazione intragenerazionale, attraverso la valorizzazione delle esperienze professionali.

3 - Requisiti di partecipazione

I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, dovranno presentare, a pena di esclusione, istanza di finanziamento di iniziative progettuali redatta sul modulo di cui all'**Allegato** B1, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità. I legali rappresentanti dei soggetti *partner* dovranno invece sottoscrivere, a pena di esclusione, l'apposita dichiarazione di partenariato, utilizzando l'**Allegato** B2. I legali rappresentanti di altri soggetti pubblici e/o privati che intendano fornire all'iniziativa progettuale una "collaborazione gratuita", dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione di cui l'**Allegato** B3.

I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, potranno presentare al massimo una iniziativa progettuale, mentre i soggetti del partenariato, diversi dal capofila potranno essere presenti ciascuno in un massimo di 3 progetti.

I soggetti proponenti, o, in caso di partenariato, il soggetto capofila, dovranno attestare:

- il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa progettuale, di cui al paragrafo 1;
- che il progetto presentato non usufruisce di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche comunitari;
- l'insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi, per quanto qui previsto, dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo (utilizzare l'apposito modulo di cui all'Allegato E);
- l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- che l'ente, qualora si avvalga dell'apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per dalla legge;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
- la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – G.D.P.R.), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale *privacy*" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione *ex* art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, dal soggetto capofila, nonché dei soggetti partner.

4 - Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, pena l'esclusione, lo svolgimento di attività nel territorio regionale con riferimento agli ambiti territoriali delle Aziende ULSS.

La durata delle iniziative e dei progetti riferiti ai finanziamenti per l'anno 2018 sarà di 12 mesi dal momento della comunicazione di avvio ed entro 30 giorni dalla chiusura dell'annualità dovrà essere trasmessa la rendicontazione alla Regione.

5 - Finanziamento e cofinanziamento

Nell'ottica di favorire e promuovere lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, per cercare forme di competenza complementari e di rappresentanza territoriale che siano frutto di aggregazioni funzionali alla progettazione di rete, il finanziamento regionale richiesto per ogni iniziativa, a pena di esclusione, non potrà superare l'85% del costo complessivo dell'iniziativa e la cui determinazione effettiva terrà conto della somma e del numero di domande presentate.

La quota di cofinanziamento, pari almeno al 15% (che dovrà avere carattere finanziario e non figurativo) costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti attuatori (singoli o in partenariato), che potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie proprie messe a disposizione da soggetti terzi, pubblici o privati, da indicarsi nel Piano finanziario. Non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari.

Verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo, fino ad un massimo di 5 punti, alle iniziative che prevedranno una percentuale maggiore di cofinanziamento e un ulteriore punteggio pari a 5 punti, a quelle in grado di prevedere una continuità futura del progetto oltre i 12 mesi previsti e finanziati dal presente bando, non vincolata al solo contributo regionale. In caso di rimodulazione del progetto presentato a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento e cofinanziamento previste dal presente Avviso.

Salvo quanto stabilito in ordine all'entità dell'autofinanziamento, si stabilisce che in ordine al contributo regionale previsto per ciascuna proposta/iniziativa riferita a ciascuna delle azioni progettuale, le misure del finanziamento siano le seguenti :

AZIONE	**INTERVENTI**	**LIMITE MINIMO** (costo del progetto)	**LIMITE MASSIMO** (contributo regionale)
SALUTE BENESSERE E VITA AUTONOMA	Sviluppo di azioni per la promozione e il sostegno dell'attività fisica e di benessere (cammino, alimentazione, stimolazione, prevenzione, informazione sulla corretta mobilitazione dei carichi etc.) anche attraverso gli ambienti di vita e le attività sociali in una prospettiva di attivazione dell'anziano nella gestione della propria salute e nell'adozione di stili di vita sani	il costo del progetto (Allegato B6, riga F: Totale Progetto (A+B+C+E)) non potrà essere inferiore a **15.000,00**€	il contributo regionale massimo è fissato a **30.000,00**€ (Allegato B6, riga H: Totale importo del contributo richiesto).
1-PARTECIPAZIONE ATTIVA	Implementazione di attività di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare riferimento ad azioni di sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani e azioni di promozione e supporto alla domiciliarità fondata sulla responsabilizzazione, innovando forme relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali (*empowerment*)	il costo del progetto (Allegato B6, riga F: Totale Progetto (A+B+C+E)) non potrà essere inferiore a **15.000,00**€	il contributo regionale massimo è fissato a **50.000,00** € (Allegato B6, riga H: Totale importo del contributo richiesto

REGIONE DEL VENETO

2-PARTECIPAZIONE ATTIVA	Azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del "divide digital").	il costo del progetto (Allegato B6, riga F: Totale Progetto (A+B+C+E)) non potrà essere inferiore a **15.000,00**€	il contributo regionale massimo è fissato a **20.000,00**€ (Allegato B6, riga H: Totale importo del contributo richiesto
3-PARTECIPAZIONE ATTIVA	Azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale e valorizzazione delle competenze accumulate dalle persone anziane	il costo del progetto (Allegato B6, riga F: Totale Progetto (A+B+C+E)) non potrà essere inferiore a **15.000,00**€	il contributo regionale massimo è fissato a **20.000,00**€ (Allegato B6, riga H: Totale importo del contributo richiesto

A garanzia della sostenibilità del progetto il costo dell'iniziativa non può superare il totale delle entrate risultanti dal conto economico dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'ente proponente, o, in caso di partenariato, sarà preso in considerazione il totale delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti partecipanti. Per la documentazione da compilare a cura dei soggetti *partner* si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 3.

6 - Collaborazioni e progettazione di rete

Le iniziative oggetto del presente avviso potranno realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 1. Fermo restando che destinatari delle quote di finanziamento potranno essere solo i soggetti di cui all'art. 4 della L.R. 23/2017, i soggetti proponenti (singolo o ente capofila) possono attivare collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati, purché a titolo gratuito e rinvenibili da apposita attestazione di cui all'**Allegato** B3. Tali collaborazioni dovranno essere descritte e declinate in attività all'interno del progetto stesso, di cui all'**Allegato** B4, la cui responsabilità rimane comunque in capo al soggetto proponente.

7 - Criteri di richiesta delle spese

Il Piano economico-finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, pena di esclusione, l'**Allegato** B6 e il finanziamento richiesto non potrà superare i limiti indicati nel paragrafo 5.

In sede di rendicontazione, ai fini di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi dovranno essere documentati, trasparenti, suddivisi per voci e quietanzati.

Devono essere pertanto:

- strettamente connessi all'azione approvata;
- risultare effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari nell'attuazione delle attività progettuali;
- giustificabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi;
- riferiti al periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la conclusione che deve avvenire ai sensi di quanto fissato nel paragrafo 4 (fatto salvo che i progetti possono comunque avere anche una durata maggiore, che avrà per quanto interessa il bando, un valore ai soli dell'attribuzione del punteggio, vedi Tabella "*Griglia di valutazione*" al paragrafo 10).

8 - Modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento e termini della presentazione

Per la presentazione delle iniziative o dei progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica, scaricabile sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi, sia, in formato editabile alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale:

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

- **Allegato** B1 - domanda di ammissione al finanziamento, con allegata documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- **Allegato** B2 - dichiarazione di partecipazione al partenariato, se presente;
- **Allegato** B3 - dichiarazione di collaborazione gratuita, se presente;
- **Allegato** B4- Scheda progettuale;
- **Allegato** B5 - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti *partner*, se presenti;
- **Allegato** B6 - Piano economico–finanziario;
- **Allegato** B7 – Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

La documentazione, dovrà pervenire, nel solo formato PDF, a pena di irricevibilità, ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BUR, a mezzo PEC all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it con indicato in oggetto: "AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO ANNO 2018 e il nominativo del soggetto proponente (o capofila in caso di partenariato)".

Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata dagli Allegati di cui sopra – è perentorio. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, il progetto non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

9 - Cause di inammissibilità

Le domande di finanziamento che presentino una o più delle seguenti difformità, non saranno ammesse a valutazione:

- assenza di uno o più requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3;
- presentazione, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al paragrafo 1;
- redazione mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al precedente paragrafo 8; privi della firma del legale rappresentante, non accompagnata da documento d'identità in corso di validità;
- trasmissione all'Amministrazione regionale oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8;
- trasmissione con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 8;
- assenza di uno o più documenti elencati ai precedenti paragrafi 3 e 8;
- realizzazione dell'iniziativa progettuale al di fuori del territorio regione o al di fuori dell'ambito dichiarato;
- previsione di una durata diversa da quella indicata al paragrafo 4, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 7;
- presenza di richiesta di un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 5 o che risulta superiore all'85% del costo complessivo dell'iniziativa progettuale;
- previsione dello svolgimento di attività di interesse generale diverse da quanto definito al paragrafo 2;
- presentazione da parte del medesimo soggetto in qualità di proponente, o *partner* di un numero di azioni progettuali superiore al limite previsto dal paragrafo 3.

10 - Valutazione dei progetti

La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da una Commissione, all'uopo costituita e nominata dal Direttore della Direzione Servizi sociali con apposito provvedimento. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri individuati nella griglia di valutazione predisponendo le relative graduatorie e formulerà una proposta di riparto fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna delle 4 azioni. Le graduatorie delle istanze

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

ammesse a finanziamento saranno in ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio prevarrà, per ciascuna graduatoria, il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio relativo alla quota di cofinanziamento. In caso di ulteriore parità prevarrà quella arrivata prima al protocollo regionale. Il provvedimento di approvazione delle graduatorie assunti dalla Direzione Servizi Sociali, sarà pubblicato sul sito *internet* regionale: *www.regione.veneto.it* con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.
Saranno ammesse a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 40 punti. Infine, si ritiene di prevedere la possibilità di trasferimento delle risorse tra un'azione e l'altra in caso di inutilizzo delle somme destinate ad una delle azioni dal programma annuale 2018.

Griglia di valutazione.

Criteri di valutazione		Punteggi	
Progettazione di rete	Assenza di soggetti partner	0	*max* 20 punti
	Presenza da 1 a 3 soggetti	5	
	Presenza da 4 a 6 soggetti	10	
	Presenza da 7 a 10 soggetti	15	
	Oltre 10 soggetti	20	
Cofinanziamento	Fino al 15%	0	*max* 20 punti
	Da 16% al 20%	5	
	Da 21% al 25%	10	
	Da 26% al 30%	15	
	Oltre il 31%	20	
Innovatività	nessuna	0	*max* 15 punti
	presente	10	
	Alta innov.	15	
Sostenibilità economica oltre la scadenza annuale	Non prevista	0	*max* 10 punti
	Prevista per un breve periodo (6 mesi)	5	
	Presente periodo più lungo	10	
Interconnessione con altre azioni del piano	nessuna	0	*max* 20 punti
	Con una azione	7	
	Con due azione	14	
	Con tre azione	20	
Coerenza e adeguatezza dell'azione progettuale con il Piano annuale, le risorse economiche e le linee di indirizzo del piano triennale		Da 0 a 15 punti	*max* 15 punti

11 - Avvio del progetto e documentazione da allegare

Le attività progettuali dovranno avere avvio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria. Entro il medesimo termine i soggetti risultati beneficiari di contributo dovranno trasmettere tramite PEC all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, la seguente documentazione:

- Comunicazione di avvio attività, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/web/sociale/;

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

- Copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari impiegati nelle attività progettuali;
- Scheda dati anagrafici e posizione fiscale del soggetto proponente o, in caso di partenariato, dell'ente capofila.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo non imputabile al soggetto istante, comporterà la decadenza automatica del finanziamento.

12 - Trasparenza, Pubblicità e Privacy

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi e sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile, alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/.

Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partner del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento e iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Veneto" L'utilizzo del logo ufficiale della Regione Veneto è soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.

Il soggetto proponente (capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare sul proprio sito *internet*, contestualmente all'avvio delle attività, la documentazione dell'iniziativa progettuale, comprensivo del piano economico−finanziario. In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi sociali.

Il Responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è lo svolgimento dell'istruttoria della pratica relativa alla domanda di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale (ai sensi degli artt. 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione(protocollo e conservazione documentale)nonché, in forma aggregata ai fini statistici.

Le i diritti previsti dal Regolamento2016/679/UE e, in particolare potrà chiedere l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione immediata del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria.

La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14/3/2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

13 - Modalità di erogazione del contributo

Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranche:

- Il 60% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;
- Il 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute che deve essere trasmessa entro 45 giorni dalla scadenza dell'annualità della progettazione riferita alla data di comunicazione di avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le

REGIONE DEL VENETO

progettualità ammesse a finanziamento. A tale dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese di cui al paragrafo 7.

14 – Monitoraggio

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio: entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre di attuazione del progetto (con riferimento alla data di avvio del medesimo). A tal fine, gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche di un elenco delle spese sostenute, redatto in base al piano economico-finanziario.

15 – Revoca del finanziamento

La Regione dispone la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario, o in caso di partenariato, uno dei soggetti proponenti:

- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso;
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
- interrompa, modifichi e non completi l'esecuzione e la realizzazione del progetto presentato;
- compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* (relazione semestrale e finale) e/o comunicazioni inerenti dati del progetto;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo e rendicontazione;
- eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto.

La revoca comporta la restituzione immediata delle somme ricevute.

16 – Clausola di salvaguardia

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso Pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Veneto. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

17 – Responsabile del procedimento e Informazioni

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Servizi Sociale – Rio Nuovo – Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia.

Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a:

U.O. Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione ed Accreditamento

e-mail: servizisociali@regione.veneto.it

pec: area.sanitàsociale@pec.regione.veneto.it

Tel. 041-2791420/1758 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, dal lunedì al giovedì dalle 11.00 alle 13.00.

18 – Foro competente

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

c1f610fd

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B1 DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B1:DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO anno 2018 – "Promozione e valorizzazione invecchiamento attivo"

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAEMNTO ATTIVO"

Spett.le Regione del Veneto - Direzione Servizi sociali
U.O. Non Autosufficienza, IPAB, Autorizzazione e Accreditamento
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ nato a _____

il ____/____/_____ codice fiscale _____ Tel/cell._____

e-mail _____ residente a _____ Prov. _____, in qualità

di legale rappresentante di _____

Codice Fiscale _____ con sede legale in _____ n. ____

cap _____ Comune _____ Prov. _____ Tel/cell _____ e-mail

_____ pec _____ sito internet _____

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;

(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione):
In promessa di partenariato con (indicare denominazione, sede, codice fiscale di ciascun partner):

_____

_____

all'interno del quale il suddetto ente è stato nominato soggetto capofila;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione di finanziamento pubblico per la proposta progettuale, allegata alla presente domanda, riferita all'Azione progettuale[1]

[ ] Azione 1
[ ] Azione 2
[ ] Azione 3
[ ] Azione 4

dal titolo:

_____

_____

_____

[1] indicare una sola azione

ALLEGATO B1 DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

REGIONE DEL VENETO

DICHIARA CHE[2]:

1. l'ente è iscritto al Registro/Albo/Anagrafe previsti per legge, con il numero_____;
2. tra le proprie finalità statutarie , di cui all'art.____ dello statuto vigente, è prevista la seguente attività coerente con le azioni previste con la presente proposta progettuale_____ _____;
3. il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti derivanti da bandi pubblici, anche comunitari;
4. l'insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi, per quanto qui previsto, dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo;
5. l'insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del consiglio direttivo;
6. l'ente, poiché si avvale dell'apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla legge;
7. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
8. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
9. la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale.

DICHIARA INOLTRE:

1) di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R[3];
3) di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l'annullamento e/o la revoca dell'assegnazione stessa.

ACCLUDE la seguente documentazione:

1. **Allegato B2** - Dichiarazione di partenariato, se previsto,
2. **Allegato B3** - Dichiarazione di collaborazione, se prevista,
3. **Allegato B4** - Scheda progettuale,
4. **Allegato B5** - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti,
5. **Allegato B6** - Piano economico finanziario,
6. **Allegato B7** - Comunicazione antimafia degli eventuali altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011,
7. Copia dello statuto attualmente vigente e l'ultimo bilancio approvato,
8. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante _____

(firma per esteso e leggibile)

[2] Cancellare ciò che non interessa.

[3] L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

e1db4e9a

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B2 DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B2 - DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO [1] (se prevista)

Il sottoscritto (Cognome e nome) _____ nato a _____

il ___/____/____ codice fiscale _____ Tel/cell _____

e-mail _____ in qualità di legale rappresentante di _____

_____, iscritta al Registro/Albo/Anagrafe previsti per legge con il numero_____;

in nome e per conto del quale agisce, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

DICHIARA

- di partecipare, in qualità di partner, alla proposta progettuale dal titolo:

_____;

- di cui è capofila _____(indicare il soggetto proponente);
- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e i ruoli specificati nella scheda progettuale di cui all'**Allegato B4**.

DICHIARA INOLTRE[2]:

1. di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – G.D.P.R.0), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R[3];
3. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l'annullamento e/o la revoca dell'assegnazione stessa.

[1] La presente dichiarazione dev'essere resa da ciascun partner di progetto.

[2] Cancellare ciò che non interessa

[3] L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

ALLEGATO B2 DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

REGIONE DEL VENETO

4. che tra le proprie finalità statutarie , di cui all'art. ____ dello statuto vigente, è prevista la seguente attività coerente con le azioni previste con la proposta progettuale _____;
5. che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, anche comunitari
6. l'insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi, per quanto qui previsto, dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo;
7. l'insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del consiglio direttivo;
8. l'ente, poiché si avvale dell'apporto dei volontari, è in regola con gli obblighi assicurativi previsti dalla legge;
9. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
10. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
11. la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale.

ACCLUDE la seguente documentazione:

1. Allegato B5 - Scheda anagrafica
2. Copia dello statuto attualmente vigente e dell'ultimo bilancio approvato,
3. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

_____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____

(firma per esteso e leggibile)

.

384487d9

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B3 DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B3:DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE [1] (se prevista)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il ____/_____/_____

codice fiscale _____. in qualità di legale rappresentante

di _____

codice fiscale _____ con sede legale in _____ Prov._____

Via/Piazza _____ n._____

Tel/cell _____ e-mail _____

pec _____.

in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di "collaborazione", alla proposta progettuale dal titolo _____di cui è capofila _____(indicare il soggetto proponente);

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere un concreto impegno a svolgere compiti e ruoli, come stabiliti nella scheda progettuale **Allegato B4**, come di seguito indicato:

Luogo e data

_____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____

(firma per esteso e leggibile)

*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

[1] N.B. Il presente modello deve essere compilato per ciascuna collaborazione**.**

REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B4 – SCHEDA PROGETTUALE

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

Titolo

1) Durata

Indicare la durata in mesi (non inferiore a 12 mesi - TERMINE MINIMO PROGETTO)

2) Azioni progettuali

Devono essere indicati l'azione progettuale prescelta , con una crocetta .
[ ] Azione 1: azioni per la promozione e il sostegno dell'attività fisica e di benessere (cammino, alimentazione, stimolazione, prevenzione, informazione sulla corretta mobilitazione dei carichi ecc.) anche attraverso gli ambienti di vita e le attività sociali in una prospettiva di attivazione dell'anziano nella gestione della propria salute e nell'adozione di stili di vita sani**;** **[ ] Azione 2:** attività di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare riferimento ad azioni di sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani e azioni di promozione e supporto alla domiciliarità fondata sulla responsabilizzazione, innovando forme relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali (*empowerment*); **[ ] Azione 3:**azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del *divide digital*) **[ ] Azione 4:** azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale e valorizzazione delle competenze accumulate dalle persone anziane.

Interconnessione con altre Azioni progettuali [1]

Devono essere indicate massimo n. 3 azioni progettuali , graduandole da 1 a 3 in ordine di importanza: 1 maggiore – 3 minore.
[ ] Azione 1: azioni per la promozione e il sostegno dell'attività fisica e di benessere (cammino, alimentazione, stimolazione, prevenzione, informazione sulla corretta mobilitazione dei carichi ecc.) anche attraverso gli ambienti di vita e le attività sociali in una prospettiva di attivazione dell'anziano nella gestione della propria salute e nell'adozione di stili di vita sani**;** **[ ] Azione 2:** attività di utilità sociale e promozione di forme di cittadinanza attiva e pratiche di solidarietà sociale, con particolare riferimento ad azioni di sorveglianza presso gli ambiti/luoghi urbani e azioni di promozione e supporto alla domiciliarità fondata sulla responsabilizzazione, innovando forme relazionali e di sostegno intra ed inter generazionali (*empowerment*); **[ ] Azione 3:**azioni di educazione permanente e alfabetizzazione digitale (riduzione del *divide digital*) **[ ] Azione 4:** azioni di promozione e facilitazione alla fruizione del patrimonio culturale e valorizzazione delle competenze accumulate dalle persone anziane.

[1] Paragrafo 2 dell'Avviso.

201c21c4

Linee di attività[1]

Azione 1

[_] a) iniziative volte a favorire il miglioramento dell'equilibrio fisico, psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportive, anche nell'ambito delle palestre della salute di cui all'articolo 21 della L.R. n. 8 dell'11/5/2015 "*Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva*", con attenzione alla prevenzione delle cadute;
[_] b) programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento (disturbi cardio-circolatori, respiratori, diabete, malnutrizione, obesità, decadimento cognitivo, patologie osteo-articolari, tabagismo, dipendenze, etc.);
[_] c) progetti inerenti buone pratiche concernenti misure efficaci per il miglioramento dei livelli di attività fisica tra le persone anziane, supportandone l'applicazione e la valutazione anche attraverso protocolli di progettazione di rete con enti locali titolari di impianti sportivi o piscine, palestre delle scuole per lo sviluppo di programmi di promozione dell'attività fisica per anziani;
[_] d) progetti locali per l'attività fisica destinati alle persone anziane, anche attraverso approcci combinati miranti a un cambiamento dei comportamenti a livello individuale e di gruppo, supportandone la valutazione e l'applicazione.

Azione 2

[_] a) Interventi volti a promuovere l'impegno civico delle persone anziane e rafforzare il ruolo del volontariato;
[_] b) interventi volti a migliorare le relazioni intergenerazionali in attività di utilità e promozione sociale della comunità;
[_] c) interventi volti a promuovere l'impegno civile e sociale delle persone anziane attraverso servizi di utilità sociale relativi a progetti di assistenza e vigilanza scolastica dinanzi ai plessi scolastici e negli scuolabus;
[_] d) interventi volti a incrementare l'accesso a modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone anziane ai fini di contrastare l'isolamento sociale;
[_] e) interventi volti a implementare la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive anche al fine di accrescere relazioni solidali positive continuative tra le persone e di sviluppare senso di appartenenza alla comunità;
[_] f interventi volti a sviluppare progetti di "vicinato solidale" che favoriscano relazioni sociali e di supporto sia intragenerazionale che intergenerazionale; accessibilità ai luoghi di incontro, momenti di aggregazione per il quartiere, spazi di condivisione abitative ed opportunità che vadano incontro a differenti interessi, possibilità di scambio, reciprocità, ascolto e collaborazione al fine di valorizzare la persona che vive all'interno delle comunità: Banca del tempo.

Azione 3

[_] a) Interventi attraverso percorsi di formazione all'alfabetizzazione digitale delle persone anziane, offrendo sistemi integrati nell'ambito dei progetti di formazione permanente e abilitazione all'uso degli strumenti digitali, al fine di ridurre il divario digitale tra la popolazione anche attraverso percorsi intergenerazionali;
[_] b) interventi volti a incrementare l'accesso e le modalità di sostegno di tipo innovativo per le persone anziane ai fini di contrastare l'isolamento sociale, anche attraverso collegamenti via internet con i fornitori di servizi sanitari, sociosanitari e sociali e l'accesso alla tecnologia, accompagnato dalla formazione al suo utilizzo, anche per migliorare lo scambio intergenerazionale e colmare le distanze geografiche tra le famiglie.

Azione 4

[_] a) Interventi volti alla riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, delle tradizioni, delle arti e dei mestieri, per produrre risorse in grado di contribuire alla crescita sociale e culturale del territorio, al fine di far conoscere e rendere maggiormente consapevoli i cittadini delle risorse e delle potenzialità offerte dal territorio;

201c21c4

[_] b) interventi volti a promuovere un confronto con culture diverse che sempre più si radicano nel territorio, quale contributo all'integrazione nella diversità, dando così risalto all'interscambio culturale come importante risorsa per la crescita, la convivenza e il rafforzamento di una cittadinanza attiva;ì
[_] c) interventi di riconoscimento del ruolo attivo della persona anziana nella trasmissione dei "saperi", nell'educazione e formazione permanente, nella mutua formazione intragenerazionale, attraverso la valorizzazione delle esperienze professionali.

3) Descrizione dell'iniziativa /progetto *(Massimo due pagine)*

Esporre sinteticamente:

3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare comuni e province in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività)

****

3.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello della realtà territoriale coinvolta

****

3.3. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 10 dell'Avviso)

Indicare con una x la metodologia dell'intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti del paragrafo 4.

[_] progettazione di rete
specificare con quanti/quali soggetti _____
[_] Co-finanziamenti previsti
specificare: _____
[_] elementi di innovatività introdotti con il progetto
*specificare:*_____ _____
[_] per l'interconnessione del progetto (tra azioni progettuali – max 3)
-specificare: _____
[_] Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner (indipendentemente dal finanziamento regionale):
NO [_] SI [_] documentare: _____
Allegati: _____

****

4 - Risultati attesi *(Massimo due pagine)*
Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:

1. *i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia anagrafica);*

Destinatari degli interventi (specificare omettendo eventuali dati sensibili)	*Numero*

2. *le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;*
3. *i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo;*
4. *i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso);*

201c21c4

5. *gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa progettuale in regime di partenariato;*
6. *benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie.*

5 – Attività *(Massimo due pagine)*
Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i contenuti, l'effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività. ***In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l'esperienza maturata nel settore di riferimento (come indicata nell'Allegato B2), le attività svolte per la realizzazione delle azioni programmate, la tipologia del rapporto con il soggetto proponente (accordo, patto, contratto, ecc.) e l'eventuale quota di cofinanziamento.***

6 - Cronogramma delle attività– (termine ultimo conclusione progetto 12 mesi dopo la comunicazione di avvio dell'attività - termine ultimo rendicontazione 45 giorni – paragrafo 13 Avviso)

Anno												
Mese												
Azioni												
1												
2												
3												
4												
5												

7 a - Risorse umane
Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate per la realizzazione del progetto (esclusi i volontari):

N.	Numero	Tipologia attività svolta	Ente di appartenenza	Forma contrattuale (dipendente, collaboratore, contratto occasionale,)	Durata rapporto	Costi previsti e macrovoce di riferimento nel piano finanziario (Modello D)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

7 b - Volontari
Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione del progetto:

N.	Numero	Tipologia attività svolta	Ente di appartenenza	Costi previsti e macrovoce di riferimento nel piano finanziario
1				
2				
3				
4				
5				

201c21c4

6				
7				
8				
9				
10				

8 – Collaborazioni

*Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o privati (paragrafo 6 dell'Avviso), le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato **l'Allegato B3** come previsto dal paragrafo 6 dell'Avviso (uno per ogni soggetto collaboratore).*

9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (paragrafo 7) evidenziando le caratteristiche del delegato (qualora il soggetto sia già individuato indicare la ragione sociale recapiti e relativi dati identificativi). Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione (segreteria organizzativa). E' necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi.

10 Strumenti di valutazione

(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)

Obiettivo	Attività	Strumenti/modalità

11 Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell'attività	Mezzi di comunicazione utilizzati e coinvolti	Risultati attesi

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____

_____

(firma per esteso leggibile)

201c21c4

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B5 DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B5 – Scheda anagrafica del soggetto

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

SCHEDA ANAGRAFICA DEL [__] SOGGETTO PROPONENTE O [__]PARTNER[1]

Denominazione del soggetto proponente/partner	
Tipologia giuridica	
Codice fiscale	
Indirizzo	
Telefono/Cell.	
E-mail	
PEC dell'Ente e/o del legale rappresentante (specificare)	
Url sito internet	
Codice di iscrizione, scadenza e settore/settori di intervento prevalente/i	
Legale rappresentante (cognome, nome e-mail, telefono, cellulare)	
Referente del progetto (cognome, nome e-mail, telefono, cellulare)	
IBAN Conto corrente dedicato (solo per il proponente o per il soggetto capofila)	

Luogo e data

Timbro e firma del Legale Rappresentante

(firma per esteso leggibile)

[1] In caso di partenariato, per ogni proposta progettuale si dovrà compilare in ogni sua parte una scheda anagrafica per il soggetto proponente e una per ogni singolo partn

c7d73dfe

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B6 **DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018**

REGIONE DEL VENETO

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

ALLEGATO B6 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Progetto:	
Ente Proponente:	
In partenariato con:	

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – Sezione 1 – Macrovoci di costo

Codice di costo	Descrizione voce di costo	Importi	% su Totale costi progetto
A	Progettazione (max 5% del totale del progetto specificare)		
B	Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto (max 10% specificare)		
C	Costi di realizzazione progetto: beni e servizi (specificare)		
D	**TOTALE COSTI DIRETTI I PROGETTO (A+B+C)**		
E	Costi generali del progetto (max 10% totale progetto)		
F	**TOTALE COSTI PROGETTO (A+B+C+E)**		
G	**COFINANZIAMENTO**		
H	**CONTRIBUTO RICHIESTO**		

Luogo e data

_____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____

(firma per esteso leggibile)

3aeecbb1

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B7 DGR nr. 1170 del 07 agosto 2018

REGIONE DEL VENETO

Allegato B7 – Comunicazione antimafia - Autocertificazione

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto (nome e cognome)_____
nato a _____ il_____ residente in_____
via _____ n. _____ in qualità di legale rappresentante di _____
avente la sede in _____ Prov. _____ Via _____ n. ____
tel. / cell_____ mail _____
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del citato Decreto Legislativo, [1] ed in particolare:

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. [2]
Allegare fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Lì_____ (Firma) _____

[1] Indicare i nominativi dei soggetti che ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 sono sottoposti alla verifica antimafia: 1. Direttore tecnico (se previsto), 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti), che dovranno sottoscrivere l'Autocertificazione riportata nella pagina successiva e allegare copia del documento d'identità in corso di validità.
[2] L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

REGIONE DEL VENETO

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA SOGGETTI INDIVIDUATI ALL'ART. 4 L.R. N. 23 DEL 8 AGOSTO 2017 "PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'INVECCHIAEMENTO ATTIVO"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto (nome e cognome) _____

nato a _____ il_____ residente in _____

via _____ n. _____in qualità di (ad es., Direttore tecnico o membro del Collegio dei revisori dei conti o sindacale) _____

di (indicare la denominazione) _____

avente la sede in _____ Prov. di _____ Via _____ n. ____

Tel/cell. _____ email _____;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00;

ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00;

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. [1]

Allegare fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Lì_____ (Firma) _____

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

[1] L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(Codice interno: 375994)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1188 del 07 agosto 2018

Modifica della Deliberazione n. 1059 del 17/07/2018 relativa al conferimento dell'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale modifica la propria precedente deliberazione per quanto attiene alla decorrenza dell'incarico in oggetto e contestualmente avvia il procedimento per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Arpav.

Il Vicepresidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1059 del 17/07/2018 la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Nicola Dell'Acqua, nato a Verona il 17/05/1965, con decorrenza dal 1°/09/2018.

Va ricordato che dal 1.7.2018 l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio è ricoperto ad interim dal Segretario Generale della Programmazione in forza della DGR n. 939 del 26/06/2018.

Con nota in atti prot.n. 326129 del 03/08/2018 il dott. Nicola Dell'Acqua, attualmente Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (ARPAV), ha chiesto un differimento della decorrenza dell'incarico in parola, al fine di poter condurre a termine alcune attività che necessitano dei poteri propri del Direttore Generale e la necessità di un forte presidio in importanti problematiche in materia di contaminazione. Ha proposto, inoltre, che senza pregiudicare il corretto funzionamento dell'Area che andrà a dirigere, possa essere concordata con il Segretario Generale della Programmazione la nuova data di decorrenza.

Considerata la necessità di garantire il presidio sia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio che dell'ARPAV, si ritiene di accogliere la richiesta formulata dal dott. Dell'Acqua, demandando al Segretario Generale della Programmazione, che svolge anche ad interim le funzioni di Direttore dell'area in parola, di concordare la nuova data di decorrenza per l'assunzione dell'incarico conferito con DGR n. 1059/2018, che comunque non potrà essere fissata oltre il 1° novembre 2018.

Si ritiene, inoltre, che vada avviata con urgenza la procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (ARPAV), ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 32/1996, assegnando la responsabilità del procedimento alla Segreteria Generale della Programmazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 18/10/1996, n. 32;

VISTA la Legge regionale 31/12/2012, n. 54;

VISTA la DGR n. 939 del 26/06/2018

VISTA la DGR n. 1059 del 17/07/2018.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di modificare la propria precedente deliberazione n. 1059 del 17/07/2018 con riferimento alla decorrenza dell'incarico di Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, demandando al Segretario Generale della Programmazione di concordare

con il dott. Nicola Dell'Acqua la data di presa servizio, che comunque non potrà essere fissata oltre il 1° novembre 2018;

3. di confermare il restante contenuto della DGR n. 1059/2018;

4. di avviare con urgenza la procedura per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la Protezione Ambientale (ARPAV), ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 32/1996, assegnando la responsabilità del procedimento alla Segreteria Generale della Programmazione;

5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 376740)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1193 del 14 agosto 2018

Criteri e modalità, anno 2018, per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 85, comma 1, della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30: "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017", e sue s.m.i.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento la Giunta stabilisce, per il corrente esercizio 2018, i criteri di assegnazione di contributi ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni che costituiscono l'area del litorale veneto, proposte in forma singola o associata e promosse dalla Conferenza dei Sindaci del litorale veneto.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

L'art. 85, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30: "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017", così come modificato dalla Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13, stabilisce che la Giunta regionale disciplini i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, costituenti l'area del litorale veneto.

Al comma 2, lo stesso art. 85 stabilisce altresì che tali finalità siano perseguite mediante iniziative che i Comuni citati, in forma singola o associata, ritengano di attuare per:

- conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto;
- promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale;

mentre, al comma 3, istituisce la "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" con compiti di indirizzo e promozione delle iniziative medesime ed in merito alle quali la stessa è tenuta ad esprimere apposti pareri, quantificando in euro 20.000,00 (al comma 4) l'onere per la sua applicazione nell'esercizio 2017.

Per le finalità suddette, ed allo scopo di rendere più veloce ed efficace l'iter procedurale relativo all'approvazione dei progetti di sviluppo mediante la costituzione di un organismo di riferimento in grado di fungere da portavoce degli interessi suddetti, i Comuni interessati, coordinati dal Comune di Cavallino Treporti, hanno manifestato la volontà di costituirsi in "Associazione", volontà concretizzatasi nella Convenzione sottoscritta presso il Comune medesimo in data 01.09.2017 da nove dei suddetti dieci Comuni costituenti l'area del litorale veneto: San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro.

Con provvedimento n. 1947 del 6 dicembre 2017, la Giunta Regionale ha pertanto stabilito, per l'esercizio 2017, di destinare l'importo di cui sopra (€ 20.000,00) al funzionamento dell'allora costituenda "Associazione Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", a condizione che la medesima si configurasse, nel corso dello stesso anno 2017, con la veste giuridica di associazione riconosciuta dalla Regione del Veneto ai sensi della vigente normativa in materia e della D.G.R. n. 134 del 14.02.2017: "Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Aggiornamento dei criteri e delle tempistiche procedimentali relative al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di Associazioni e Fondazioni. Modifica ed integrazione della modulistica correlata", e venisse iscritta nell'apposito Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.

Con lo stesso atto la Giunta Regionale ha altresì disposto la liquidazione dell'importo suddetto entro lo stesso esercizio e sulla base di presentazione di documentazione giustificativa di spesa, previa apposita richiesta di erogazione del medesimo da parte dell'Associazione come sopra riconosciuta.

La Regione del Veneto, anche per l'esercizio 2018 ha confermato la volontà di sostenere, nelle iniziative di sviluppo economico e sociale, i Comuni costituenti l'area del litorale veneto, stanziando a tal fine l'importo di € 100.000,00 nel capitolo di spesa n. 103300 del bilancio di previsione 2018-2020 (L.R. 29 dicembre 2017, n. 47) - Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 1 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti".

Nel mese di febbraio 2018, con atto rep. n. 802 del 09.02.2018, sottoscritto a Chioggia dai nove Comuni sopra elencati e trasmesso dal Legale Rappresentante del Comune di San Michele al Tagliamento (VE) in qualità di Coordinatore dei Sindaci del Litorale del Veneto (nota prot. n. 0010704 del 12/04/2018), è stata costituita l'Associazione denominata "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto".

L'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", previa apposita e documentata istanza del Legale Rappresentante della stessa del 19 luglio 2018 pervenuta alla scrivente Amministrazione in data 20 luglio 2018, ha quindi ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato (Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 110 del 31 luglio 2018 e contestuale iscrizione nell'apposito Registro Regionale al numero d'ordine 949).

Con il presente provvedimento si propongono pertanto, per il corrente esercizio 2018, i criteri e le modalità operative per l'assegnazione dei contributi regionali in oggetto, specificati nell'**Allegato A** parte integrante del provvedimento stesso, disponendo di privilegiare, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 30/2016, le iniziative tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del litorale veneto.

I progetti, sottoposti all'approvazione della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, dovranno essere presentati alla Regione da parte dell'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" di cui sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

VISTA Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 l'articolo 2 co. 2 lett. f);

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, art. 85;

VISTA la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 13;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 134 del 14 febbraio 2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1947 del 06 dicembre 2017;

VISTE le Leggi regionali 29 dicembre 2017, nn. 46 e 47;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 05 gennaio 2018;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 01 dell'11 gennaio 2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018: "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020";

VISTI la Convenzione 01.09.2017 e l'atto rep. n. 802 del 09.02.2018 (trasmesso con nota del Coordinatore dei Sindaci del Litorale del Veneto prot. n. 0010704 del 12/04/2018 - riferimento prot. regionale n. 139092/820006 del 13.04.2018), agli atti della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali;

VISTA la richiesta di riconoscimento regionale dell'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" del 19 luglio 2018, pervenuta alla Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali in data 20 luglio 2018, ed agli atti della Direzione medesima;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 110 del 31 luglio 2018;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate, i criteri e le modalità, anno 2018, specificati nell'**Allegato A** parte integrante del presente provvedimento, per l'assegnazione di contributi al soggetto ivi specificato individuato quale assegnatario dei medesimi, a favore delle iniziative che interessano l'area del litorale veneto, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del litorale Veneto e trasmesse, come indicato nello stesso **Allegato A**, dall'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", disponendo di privilegiare, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 30/2016 in oggetto, le iniziative tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del litorale veneto;
2. di determinare in € 100.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio e con proprio atto, il Direttore responsabile della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103300 denominato "Azioni regionali a favore della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto - Trasferimenti correnti (art. 85, L.R. 30.12.2016, n. 30)" del Bilancio di Previsione 2018/2020 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di incaricare inoltre il suddetto Direttore dell'esecuzione del presente provvedimento, nonché di provvedere, con propri atti e nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nell'**Allegato A**, all'assegnazione dei contributi in oggetto, all'impegno dell'importo di cui al precedente punto 2. pari ad € 100.000,00, alla liquidazione dei contributi così assegnati ed all'eventuale revoca dei medesimi;
4. di incaricare altresì lo stesso Direttore di cui ai precedenti punti 2. e 3. della gestione delle eventuali economie derivanti da importi liquidabili in misura minore rispetto alla somma che verrà impegnata dal medesimo con il provvedimento sopra indicato;
5. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con il provvedimento del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, non rientra né nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011, né negli obiettivi del DEFR 2018/2020;
6. di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1193 del 14 agosto 2018

Criteri e modalità, anno 2018, per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'art. 85 co.1 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30: "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2017", e sue s.m.i.

1. SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I Comuni costituenti l'area del litorale veneto così come individuata dall'art. 85, comma 1, della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e sue s.m.i., sono destinatari dei contributi in questione.
Risultano pertanto potenzialmente interessati i dieci Comuni dell'area suddetta e di seguito elencati:
San Michele al Tagliamento,
Caorle,
Eraclea,
Jesolo,
Cavallino Treporti,
Venezia,
Chioggia,
Rosolina,
Porto Tolle
Porto Viro.

2. SOGGETTI ASSEGNATARI DEI CONTRIBUTI

L'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" di cui all'atto costitutivo rep. n. 802 del 09.02.2018, avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 110 del 31 luglio 2018 ed iscritta nell'apposito Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato al numero d'ordine 949, è individuata quale assegnatario dei contributi in questione per gli interventi proposti, in forma singola od associata, dai nove Comuni aderenti all'associazione medesima, e precisamente i Comuni di:
San Michele al Tagliamento,
Caorle,
Eraclea,
Jesolo,
Cavallino Treporti,
Chioggia,
Rosolina,
Porto Tolle
Porto Viro.
A tal fine, la suddetta Associazione sarà l'unico soggetto legittimato, in nome e per conto dei predetti nove Comuni associati, a:

- presentare le domande di contributo
- svolgere il ruolo di referente per i rapporti con la Regione
- presentare la rendicontazione delle spese sostenute
- chiedere l'erogazione dei contributi assegnati

3. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le iniziative previste dalla legge e finalizzate a:

- conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto,
- promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico,
- sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale,

sono promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, competente altresì ad esprimere apposti pareri nei confronti delle medesime, e sono trasmesse, come indicato nel precedente punto 2., dall'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto".
I progetti promossi dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall'art. 85 della L.R. 30/2016, potranno pertanto riguardare tali aree, ma con la priorità/preferenza per le iniziative tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto nonché a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del litorale veneto.

4. DOMANDE DI CONTRIBUTO

SOTTOSCRIZIONE:

Dovrà essere a cura del Legale rappresentante dell'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto", per gli interventi proposti, in forma singola od associata, dai nove Comuni aderenti all'Associazione medesima e di cui al precedente punto 2.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE E TERMINI DI SCADENZA:

Le domande dovranno essere trasmesse al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, unitamente agli allegati sotto elencati, per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto: entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, ed **entro il termine del 21 settembre 2018**.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE:

a) con riguardo ai progetti da realizzare, oggetto dell'istanza di contributo:
- documentazione comprovante l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto dei progetti presentati ed i loro contenuti (i pareri di cui all'art. 85, c.3, della L.R. 30/2016);
- piano finanziario delle spese preventivate per i progetti proposti, analiticamente esposte e con indicazione dei mezzi finanziari a copertura della parte non finanziata da contributo regionale

b) con riguardo ai Comuni direttamente coinvolti dalla realizzazione dei progetti suddetti:
- deliberazioni dei competenti organi comunali di approvazione dei progetti e relativi piani economico-finanziari;
- relazione esplicativa sulle modalità di realizzazione dei progetti, e relativo cronoprogramma.

5. ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'assegnazione dei contributi viene demandata al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali che provvederà al riguardo, con proprio decreto e sulla base dei criteri descritti ai punti precedenti.

I contributi saranno assegnati nella misura dell'80% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto, e nei limiti dello stanziamento complessivamente previsto pari ad € 100.000,00.

6. RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE, TERMINI DI PRESENTAZIONE E RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSEGNATI

I contributi concessi, saranno liquidati all'assegnatario di cui al precedente punto 2, previa trasmissione dello stesso, entro il **termine** perentorio **del 16 Novembre 2018** e con le modalità e all'indirizzo indicati al precedente punto 4., di apposita richiesta di erogazione dei contributi assegnati, corredata obbligatoriamente, della seguente documentazione giustificativa di spesa:
- prospetto analitico delle spese sostenute, sottoscritto dal Legale rappresentante dell'Associazione "Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto" e dal Revisore Unico (se nominato);
- deliberazioni di approvazione e liquidazione delle spese medesime, fatture, mandati di pagamento.

7. REVOCA DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

Sono causa di revoca dei contributi assegnati:
- la perdita dello status di socio del Comune aderente all'Associazione di cui al precedente punto 2. (art. 5 dello Statuto della medesima), intervenuta successivamente all'assegnazione contributiva ed entro la data del 31.12.2018, nel caso di progetti proposti in forma singola dallo stesso Comune;
- la rendicontazione di progetti che, una volta realizzati, risultino non conformi sia a quelli oggetto dell'istanza di contributo che a quelli ammessi a contribuzione;
- la mancata realizzazione dei progetti entro i termini previsti dalla documentazione di cui al precedente punto 4.;
- la mancata trasmissione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al precedente punto 6.

8. LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI

I contributi assegnati, saranno liquidati con le modalità sotto specificate:

- nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo pari o superiore a quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo nell'importo assegnato e di cui al precedente punto 5. (80% delle predette spese preventivate ed ammesse);
- nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate di importo inferiore a quello preventivato ed ammesso, verrà liquidato il contributo assegnato ma nell'importo proporzionalmente ridotto;
- nel caso di spese complessivamente sostenute e validamente rendicontate che presentino anche voci di spesa ritenute non ammissibili poiché non conformi a quelle preventivate ed ammesse, queste ultime saranno decurtate dalla spesa complessivamente rendicontata. Di conseguenza, verrà liquidato il contributo assegnato nell'importo così ricalcolato: 80% della spesa rendicontata ammissibile.

9. GESTIONE EVENTUALI ECONOMIE

Le eventuali economie derivanti da importi liquidabili in misura minore rispetto alla somma impegnata, saranno gestite dal Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali.

(Codice interno: 376739)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1231 del 14 agosto 2018

Approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 e dell'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si provvede all'approvazione del nuovo schema tipo di accordo contrattuale tra le aziende ULSS e i Centri di Servizi in sostituzione dell'Allegato B della DGR 1438 del 2017, stante l'intervenuta intesa con le OOSS nell'ambito dei lavori di cui alla Commissione regionale composta da rappresentanti della Regione, delle Aziende ULSS e delle OOSS costituita con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 3 del 17/1/2018.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l'approvazione dei provvedimenti DGR n. 1336 del 16/8/2017 e DGR n. 1438 del 5/9/2017, nell'ambito della riorganizzazione avviata con LR n. 23 del 2012 (Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016) e con LR n. 19 del 2016, sono stati definiti i criteri e le modalità con cui viene garantita l'assistenza medica nelle strutture residenziali.

Tali provvedimenti erano stati preceduti dalla costituzione di un Tavolo tecnico sui criteri e modalità con cui assicurare l'assistenza medica in strutture residenziali nel progetto di sviluppo delle cure primarie, d'intesa con le OO.SS. della medicina Generale - FIMMG, SNAMI, INTESA Sindacale e SMI. Il Tavolo tecnico, ha approvato preliminarmente molti punti senza però giungere alla sottoscrizione di un documento condiviso a causa di rivendicazioni delle OOSS non inerenti la materia trattata.

Stante la necessità di addivenire, comunque, alla definizione di alcuni aspetti organizzativi e programmatori che non potevano restare privi di definizione pena importanti responsabilità regionali inerenti alla mancata assicurazione dei servizi sanitari e sociosanitari, si è provveduto all'adozione dei due provvedimenti regionali. Al riguardo si sottolinea come l'art. 40 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 stabilisca espressamente come l'organizzazione degli uffici per l'erogazione del servizio sia esclusivo compito regionale, sottratto a forme di negoziazione con le controparti sindacali.

Inoltre, sempre l'art. 40 al comma 3-ter prevede che "*nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede tra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo*".

Una volta approvati i provvedimenti DGR n. 1336 del 2017 e DGR n. 1438 del 2017, in adesione alla richiesta formulata dalle OOSS della medicina generale, con Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 3 del 17/1/2018 è stata costituita una Commissione regionale permanente composta da rappresentanti della Regione, delle Aziende ULSS e delle OOSS con funzioni propositive e di monitoraggio sulle modalità con cui assicurare l'assistenza medica nelle strutture residenziali e nelle strutture di ricovero intermedie (ospedale di comunità, Hospice e URT) nel progetto di Sviluppo delle Cure Primarie al fine "*di formulare alla Giunta regionale proposte integrative e/o migliorative delle DGR n. 433 del 2017, n. 1336 del 2017 e n. 1438 del 2017*".

Nel corso dei lavori della Commissione è emerso come le OOSS reclamassero, principalmente, una modifica dell'Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017, ponendo la rielaborazione dell'articolo 5 "*Assistenza medica*", del citato Allegato, quale questione pregiudiziale alla possibilità di accordo.

Alla luce di quanto sopra riportato, con l'odierno provvedimento, tenuto conto delle risultanze dei lavori della Commissione di cui ai verbali delle sedute del 7 febbraio 2018, 28 febbraio 2018, 29 maggio 2018 e 20 giugno 2018 e, in particolare, la nuova formulazione dell'articolo 5 dell'Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017 condivisa e sottoscritta dalle stesse OOSS, si propone l'approvazione dell'**Allegato A** contenente il nuovo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria e l'Ente gestore del Centro di Servizi ai sensi e per gli effetti della LR n. 22 del 2002 (articolo 17, comma 3), così come disposto dal D.Lgs. n. 502 del 1992 (articolo 8 *quinques*).

Lo schema tipo di accordo contrattuale come da **Allegato A** al presente provvedimento, è da intendersi sostitutivo dell'Allegato B, approvato con DGR n. 1438 del 2017.

Si conferma quanto già stabilito con DGR n. 1438 del 2017 in tema di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizio per cui le disposizioni contenute nel paragrafo "*Assistenza programmata di ospiti non autosufficienti in Case di Riposo, RSA ed altre Strutture Protette*" dell'Allegato A alla DGR n. 4395 del 2005 ed ogni altra disposizione connessa sono superate e non più applicabili.

Si ritiene di ribadire che sono esclusivamente i soggetti accreditati, individuati tra quelli già autorizzati "*tenuto conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo, con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture ..., in conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale vigenti*" (art. 15 della LR n. 22 del 2002), che possono erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario regionale unicamente nell'ambito di accordi contrattuali sottoscritti con le aziende ULSS di riferimento.

Per quanto concerne le strutture con accordo contrattuale in essere è prevista la prosecuzione delle attività nelle more del completamento dell'iter di conferma dell'accreditamento nel rispetto della rispondenza al fabbisogno e dei vincoli economico-finanziari di sistema al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, superando quanto diversamente indicato dalla DGR n. 1438 del 2017.

Si conferma la sospensione dell'accordo contrattuale per giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità erogativa del servizio.

Si rammenta che in coerenza con le clausole pattizie di cui al "*Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", sottoscritto in data 9/1/2012 tra Regione del Veneto, ANCI Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto e Prefetture - Uffici Territoriali del Governo del Veneto, approvate con DGR n. 537 del 3/4/2012 e successivi aggiornamenti, le aziende ULSS dovranno acquisire idonea certificazione antimafia al momento della stipulazione degli accordi contrattuali di cui al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30/12/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la LR n. 22 del 16/8/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la DGR n. 3856 del 3/12/2004 "*L. n. 5 del 3/2/1996, art. 13. Erogazione prestazioni sanitarie: Approvazione schema tipo convenzione tra aziende ULSS e Centri di Servizi*";

RICHIAMATA la DGR n. 1303 del 3/7/2012 "*LR n. 22 del 16/8/2002 - Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali - art. 1, commi 3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture sociosanitarie e sociali accreditate (artt. 8-quinquies e 8-sexies, D.Lgs. n. 502 del 1992; art. 11, legge n. 328 del 2000)*";

RICHIAMATA la DGR n. 1860 del 25/11/2016 "*Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16/8/2002*";

RICHIAMATA la DGR n. 1861 del 25/11/2016 "*Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR n. 84 del 16/1/2007 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR n. 2067 del 3/7/2007 per le strutture socio sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. LR n. 22 del 16/8/2002*";

RICHIAMATA la DGR n. 1336 del 16/8/2017 "*Indicazioni alle aziende ULSS della Regione del Veneto sui criteri e modalità con cui garantire l'assistenza medica nelle strutture residenziali in attuazione alla riorganizzazione avviata con LR n. 23 del 2012 (Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016) e con L.R. n. 19 del 2016*";

RICHIAMATA la DGR n. 1438 del 5/9/2017 "*Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e L.R. n. 22 del 16/8/2002*";

RICHIAMATA la DGR n. 5 del 5/1/2018 "*Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex articolo 50 legge n. 326 del 24/11/2003. Ulteriori disposizioni ed applicazioni*";

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 3 del 17/1/2018;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della LR n. 54 del 31/12/2012;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante del presente atto;

2. di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente atto e che si intende sostitutivo dell'Allegato B, approvato con DGR n. 1438 del 5/9/2017;

3. di confermare quanto già stabilito con DGR n. 1438 del 2017 in tema di assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti dei Centri di Servizio per cui le disposizioni contenute nel paragrafo "*Assistenza programmata di ospiti non autosufficienti in Case di Riposo, RSA ed altre Strutture Protette*" dell'Allegato A alla DGR n. 4395 del 2005 ed ogni altra disposizione connessa sono superate e non più applicabili;

4. di demandare al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale l'introduzione di eventuali integrazioni tecniche finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale;

5. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Servizi Sociali e la Direzione programmazione sanitaria per quanto di rispettiva competenza;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 1231 del 14 agosto 2018

SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____ SITO IN COMUNE DI _____ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17 COMMA 3 - COSÌ COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO 8 *QUINQUIES*.

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria ____ (Azienda ULSS) con sede legale a _____ via _____ n. ____, p.iva/c.f. _____, nella persona del Direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

l'Ente _____ titolare della gestione del Centro di Servizi denominato _____ sito in _____ via _____ n. ____ (Centro di Servizi), con sede legale a _____ via _____ n. ____, p. iva/c.f. _____, nella persona del sig. _____, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 16/8/2002 ha disciplinato, tra l'altro, i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, l'autorizzazione all'esercizio, nonché l'accreditamento e la vigilanza di Centri di Servizi, siano essi gestiti da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato, all'interno dei quali e nelle loro varie articolazioni, vengono erogate prestazioni sociosanitarie, sanitarie e riabilitative a favore di persone di norma anziane in condizione di non autosufficienza;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che "*l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale*";
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "*l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000*";
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "*l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente*";
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che "*l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio*

sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente";

- l'articolo 17, comma 3 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992, con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale "*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*";

- la Giunta regionale con deliberazione n. ……. del ……., attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;

- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare da parte del Centro di Servizi per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente;

- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;

- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al Centro di Servizi accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie;

- il Centro di Servizi provvede a evidenziare nella Carta dei Servizi l'importo della quota a carico del cittadino o da chi per esso obbligato e nei contratti di accoglimento stipulati tra il Centro di Servizi e gli utenti dei servizi;

- il Centro di Servizi è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusto Decreto n. ____ del _____ per una capacità ricettiva totale massima di n. ____ posti letto attraverso la quale è possibile erogare prestazioni a livello residenziale a carattere sanitario e sociosanitario per le seguenti unità di offerta:
  n. ____ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello;
  n. ____ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2° livello;
  n. ____ posti letto per _____ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno sociosanitario (servizio semiresidenziale));
  n. ____ posti letto per persone autosufficienti (se presenti);

- il Centro di Servizi è in possesso dell'accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusta DGR n. ____ del _____ per un totale massimo di n. ____ posti letto per le seguenti unità di offerta:
  n. ____ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 1° livello;
  n. ____ posti letto per persone anziane in condizione di non autosufficienza di 2° livello;

n. ____ posti letto per _____ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno sociosanitario (servizio semiresidenziale);

- l'articolo 13 della LR n. 5 del 1996 prevede, nell'ambito dell'assistenza territoriale, l'assicurazione da parte dell'Azienda ULSS dei livelli di assistenza sanitaria e riabilitativa nei Centri di Servizi (strutture residenziali) per persone non autosufficienti per le diverse unità di offerta ivi previste;
- la LR n. 23 del 2012 di approvazione del PSSR 2012-2016 conferma quanto disposto dall'articolo 13 della LR n. 5 del 1996, considerando l'assistenza residenziale svolta dai Centri di Servizi un "*fondamentale supporto ai processi di continuità Ospedale-Territorio*", e attribuendo agli stessi Centri la funzione di "*nodi fondamentali della rete territoriale attraverso i quali vengono garantiti i livelli assistenziali*", nonché la funzione di "*strutture polivalenti, flessibili, distribuite nel territorio ed integrate con le aziende ULSS, i Comuni e, più in generale, con le comunità locali*". Tali funzioni vengono riconosciute ai Centri di Servizi nel quadro strategico "*di una integrazione organizzativa e professionale, che cresce con l'aumentare della complessità dell'utenza assistita*", con riguardo al "*ruolo delle professionalità infermieristiche e della riabilitazione*" ed, in particolare, prevedendo "*la rivisitazione dell'assistenza medica all'interno delle strutture residenziali*";
- l'Azienda ULSS in un rapporto di *partnership* e fattiva collaborazione intende avvalersi e collaborare con il Centro di Servizi per l'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative a favore di persone non autosufficienti ivi ospitabili;
- il Centro di Servizi dichiara di essere disponibile, fatta salva la propria configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, a collaborare con il SSR attraverso l'Azienda ULSS per l'erogazione di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e riabilitative nel rispetto delle norme regionali e nazionali vigenti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse
Le premesse e gli Allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Articolo 2 – Finalità ed obiettivi
Il presente accordo contrattuale stipulato ai sensi della DGR n. ___ del _____ definisce i reciproci obblighi delle parti, nonché i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali da parte del Centro di Servizi, attraverso specifiche unità di offerta, a favore di persone in condizione di non autosufficienza certificata dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD), non assistibili a domicilio, nei limiti stabiliti al successivo articolo 3.
Il presente accordo configura una azione congiunta tra pari, finalizzata ad ottenere significativi esiti assistenziali attraverso l'attuazione del progetto assistenziale e terapeutico-riabilitativo individualizzato (PAI), con l'obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza del singolo ospite, anche in relazione al suo possibile rientro al proprio domicilio, e di offrire una valida alternativa all'ospedalizzazione e al ricorso a ricoveri impropri.
L'Azienda ULSS garantisce agli ospiti del Centro di Servizi non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità le prestazioni sanitarie, diagnostiche, terapeutiche e terapeutico-riabilitative, l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili e la fornitura di farmaci, prodotti per alimentazione artificiale e dispositivi medici e altri presidi secondo i termini e le modalità stabiliti ai successivi articoli del presente accordo contrattuale.

Articolo 3 – Determinazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali
L'Azienda ULSS, in un rapporto di *partnership* e fattiva collaborazione per le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 2, intende avvalersi delle prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali rese dal Centro di Servizi, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia, con riguardo anche ai requisiti di autorizzazione e accreditamento, per il seguente numero massimo di "giornate ospiti non autosufficienti"

titolari di impegnativa di residenzialità o quota sanitaria secondo gli importi previsti dalla normativa vigente[1]:
n. ____ giornate ospiti di 1° livello;
n. ____ giornate ospiti di 2° livello;
n. ____ giornate ospiti di _____ (dettagliare a seguire eventuali altre tipologie di unità di offerta: Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Centro Diurno sociosanitario (servizio semiresidenziale).

Articolo 4 – Attività di coordinamento tra pari
L'Azienda ULSS dichiara di aver incaricato il Dr. _____, individuato tra i propri dirigenti medici, quale medico coordinatore di tutte le attività previste dal presente accordo contrattuale.
Detto coordinamento si intende esteso a garanzia degli impegni e obblighi reciprocamente assunti dalle parti con il presente accordo contrattuale, con particolare attenzione a:
- il rispetto dei progetti assistenziali elaborati dalla UVMD e tradotti successivamente nei PAI;
- il rispetto dell'assistenza medica secondo le modalità e forme previste all'articolo 5;
- il rispetto di tutti gli altri impegni ed obblighi reciprocamente assunti dalle parti.

Al medico coordinatore spettano precisamente i seguenti compiti:
- garantire il rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti dai medici curanti, articolo 5 e Allegati 1 e 2 del presente accordo, e dai loro sostituti operanti nel Centro di Servizi e la loro partecipazione alle Unità Operative Interne di cui all'articolo 12;
- partecipare alle Unità Operative Interne, laddove espressamente richiesto dal referente interno del Centro di Servizi come di seguito identificato;
- attivare i singoli protocolli di assistenza medica ai nuovi ospiti non autosufficienti accolti nel Centro di Servizi;
- assicurare la corretta e congrua fornitura di farmaci, stupefacenti, prodotti nutrizionali artificiali, protesi, ortesi ed ausili, dispositivi medici e altri presidi secondo le modalità previste dal presente accordo;
- verificare periodicamente, per il tramite del servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente, la procedura operativa utilizzata dal Centro di Servizi per la gestione dei farmaci (approvvigionamenti, scorte, conservazione, scadenze);
- verificare periodicamente la corretta tenuta dei diari clinici dei singoli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi, da parte dei medici curanti;
- assicurare il rispetto delle prestazioni di assistenza medico specialistica secondo le modalità previste dal presente accordo;
- vigilare sulla corretta modalità d'uso degli ausili/dispositivi monouso di cui al nomenclatore Allegato 2 al DPCM 12/1/2017 (ausili per incontinenza urinaria e fecale, medicazioni avanzate, *etc*.) prescritti dallo specialista o dal medico curante (laddove previsto in applicazione alle linee di indirizzo regionali in materia), verificando i protocolli in uso presso il Centro di Servizi, nell'ambito dei progetti assistenziali e terapeutico-riabilitativi individuali;
- attivare tutte le procedure necessarie ad affrontare situazioni di criticità degli ospiti, nel caso in cui il loro comportamento, anche se dovuto a patologie conclamate, o nel caso di particolari condizioni sanitarie, metta a rischio la sicurezza e l'incolumità degli altri ospiti del Centro di Servizi;
- verificare che gli ospiti e i familiari siano informati dei contenuti del presente accordo contrattuale attraverso la Carta dei Servizi;

[1] In sede di liquidazione le giornate di assenza per ricovero o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene il giorno di uscita e di rientro dell'ospite nel Centro di Servizi. La quota sanitaria per le assenze dovute a ricovero ospedaliero è fissata nella misura del 50% della quota giornaliera a prescindere dal tasso di ricovero annualmente avuto dal Centro di Servizi. In caso di trasferimento dell'ospite con impegnativa di residenzialità da un Centro di Servizi ad un altro, la giornata di presenza è riconosciuta al Centro di Servizi che riceve l'ospite.

- autorizzare per congruità le tipologie e le quantità degli ordini relativi ai dispositivi medici e altri presidi, di cui all'articolo 11, fatti periodicamente dal Centro di Servizi, laddove non quantificati in rapporto al numero di ospiti;
- assicurare il corretto utilizzo e stato di manutenzione di tutte le attrezzature e dei beni forniti dall'Azienda ULSS previsti dal presente accordo.

Si conviene che il medico coordinatore svolga la propria funzione mediante una adeguata e periodica presenza *in loco*, concordata con il Centro di Servizi, finalizzata a garantire il corretto espletamento delle attività di rispettiva competenza delle parti, in un rapporto di pari dignità tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi, precisando che tra il medico coordinatore ed il personale del medesimo Centro di Servizi non intercorrono rapporti di subordinazione.

Al fine di favorire l'attività di coordinamento come prevista dal presente accordo, il Centro di Servizi, nell'ambito della propria organizzazione e senza che questo costituisca un aggravio economico, dichiara di aver incaricato il/la _____ con il titolo professionale di infermiere, quale referente interno del medico coordinatore.

La Direzione dei Servizi Sociali dell'Azienda ULSS, da cui dipende la suddetta attività di coordinamento, è deputata a risolvere eventuali conflitti che dovessero insorgere con il medico coordinatore in merito a criteri applicativi e/o interpretativi di leggi e di ogni altro provvedimento della Regione del Veneto e/o dello Stato.

Articolo 5 - Assistenza medica

Modalità di individuazione del medico curante: nel quadro delle prescrizioni di cui alla LR n. 23 del 2012 richiamate in premessa, l'assistenza medica a favore degli ospiti non autosufficienti presenti nel Centro di Servizi viene assicurata dall'Azienda ULSS, incaricando uno o più medici individuati dal Direttore Generale della medesima Azienda ULSS in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, nell'ambito dell'elenco di cui al comma successivo, preferibilmente nella Sezione A e a seguire B, C e D o nell'ambito dei medici dipendenti dell'Azienda ULSS o, in subordine, qualora non sia possibile l'individuazione del medico curante in dette Sezioni, autorizzando il Centro di Servizi ad incaricare uno o più medici di propria fiducia individuati nella Sezione E del medesimo elenco o ad avvalersi di uno o più medici che risultino già in rapporto diretto con il Centro di Servizi.

Elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante: presso ciascuna Azienda ULSS è istituito e aggiornato con cadenza almeno annuale un elenco di medici disponibili ad assumere l'incarico di medico curante nei Centri di Servizi ubicati nel territorio di riferimento della medesima Azienda ULSS. Tale elenco, che non costituisce graduatoria di merito, dovrà essere redatto prevedendo le seguenti sezioni distinte e inviato in copia al Comitato aziendale che ne prende atto:

Sezione A: Medici di Assistenza Primaria (MAP);

Sezione B: Medici di Continuità Assistenziale (MCA);

Sezione C: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale;

Sezione D: Medici in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale e non ancora inclusi nella graduatoria regionale degli aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale;

Sezione E: Medici di comprovata esperienza in ambito geriatrico o con specializzazione in medicina interna o fisiatria o altri profili attinenti al ruolo di medico curante, anche convenzionati con altra Azienda ULSS, senza che l'incarico conferito dal Centro di Servizi comporti incompatibilità, come previsto dall'articolo 17, co. 2, lett. c) dell'ACN.

L'elenco aziendale dovrà registrare per ciascun medico iscritto i seguenti riferimenti: anzianità di servizio in qualità di medico convenzionato per le attività di assistenza primaria (MAP), indicando se tale attività è esercitata in modo esclusivo a favore dei propri assistiti da almeno tre anni e il numero di assistiti in carico alla data dell'iscrizione, e/o di medico incaricato (sia a tempo indeterminato che provvisorio, sia come sostituto) per le attività di continuità assistenziale (MCA) e/o di medico incaricato per le attività di assistenza medica nei Centri di Servizi (medico curante), anche come sostituto, periodi di attività come MAP o MCA negli ambiti distrettuali dell'Azienda ULSS, possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale, possesso di specializzazioni in geriatria, medicina interna, fisiatria o altre attinenti al ruolo di

medico curante, nonché notizie su eventuali risoluzioni anticipate di incarichi precedenti. L'Azienda ULSS assicura la verifica del possesso dei titoli da parte dei medici e la loro iscrizione nell'elenco.
In fase di prima applicazione l'elenco aziendale di cui ai commi precedenti dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Assistenza medica: il medico curante dovrà garantire l'assistenza secondo lo *standard* orario minimo di 22 ore settimanali ogni 60 ospiti assistiti, da ripartire su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, nel *range* orario dalle 8,00 alle 11,30 e dalle 14,30 alle 18,30, riservando 2 ore per il sabato mattina, in conformità al criterio generale stabilito con DGR n. 1336 del 16/8/2017. Nell'arco delle 22 ore è incluso un tempo dedicato al colloquio con i familiari degli ospiti assistiti.
Nello specifico, qualora il medico curante abbia in carico un numero di ospiti assistiti inferiore a 60 unità l'assistenza medica dovrà essere modulata come segue:

Numero Ospiti Struttura	*Standard* minimo di assistenza da garantire
Fino a 10	3 ore e 40 minuti
da 11 a 15	5 ore e 30 minuti
da 16 a 20	7 ore e 20 minuti
da 21 a 25	9 ore e 10 minuti
da 26 a 30	11 ore
da 31 a 35	13 ore
da 36 a 40	14 ore e 40 minuti
da 41 a 45	16 ore e 30 minuti
da 46 a 50	18 ore e 20 minuti
da 51 a 55	20 ore e 10 minuti
da 56 a 60	22 ore

Nel caso in cui il servizio di assistenza medica sia prestato numericamente da più medici curanti, la ripartizione in carico degli ospiti assistiti non deve superare la quota di 60 unità per ciascun medico convenzionato, i medici curanti, in accordo con il medico coordinatore e il Centro di Servizi, devono adeguare gli orari alla massima copertura nell'arco della giornata di presenza medica.
Nel caso in cui il numero degli ospiti assistiti del Centro di Servizi sia inferiore o uguale a 30 unità, la presenza del medico curante nelle giornate di sabato potrà articolarsi prevedendo almeno un sabato di presenza al mese. Resta inteso che la presenza giornaliera e oraria del medico curante nell'arco della settimana dovrà essere sempre concordata tra il medico e il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore di cui all'articolo 4, tenuto conto anche del numero degli ospiti.
Utilizzo del ricettario regionale standardizzato: al fine di garantire l'assistenza medica agli ospiti del Centro di Servizi, il medico curante, qualora non già abilitato all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato, deve intendersi, contestualmente all'affidamento dell'incarico di medico curante, autorizzato all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato per la predetta finalità di assistenza medica ai soli ospiti del Centro di Servizi, ai sensi della DGR n. 5 del 5/1/2018 recante "*Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni*".
Norma di coordinamento: nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell'Azienda ULSS, il medesimo Centro di Servizi deve assicurare che le disposizioni contrattuali previste nel contratto che regolerà i rapporti tra le parti: Centro di Servizi e medico, corrispondano puntualmente agli obblighi tutti del presente accordo, ivi comprese le clausole di risoluzione contrattuale di seguito riportate.
Trattamento economico: il compenso da riconoscere ai medici curanti, tenuto conto dei riferimenti stabiliti dalla DGR n. 1336 del 2017 e delle particolarità dell'erogazione dell'assistenza medica agli ospiti dei Centri di Servizi, è determinato in 62 €/ospite assistito/mese, da intendersi quale importo massimo a carico dell'Azienda ULSS.

Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dall'Azienda ULSS: entro trenta giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale di ciascun medico curante incaricato dall'Azienda ULSS, il Rappresentante Legale del Centro di Servizi deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale dell'Azienda ULSS una relazione sull'operato professionale del singolo medico incaricato presso il Centro di Servizi.
Per comprovati e oggettivi motivi segnalati da parte del Centro di Servizi, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, sentito il medico coordinatore, acquisite le controdeduzioni del medico interessato, può disporre, ai sensi della normativa vigente, le procedure per la risoluzione anticipata dell'incarico e la nomina di un nuovo medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con l'Azienda ULSS. Unitamente alla predetta segnalazione, il Centro di Servizi provvederà a trasmettere all'Azienda ULSS la documentazione inerente la pratica: contestazioni formulate e relative controdeduzioni da parte del medico interessato. L'evenienza di due risoluzioni anticipate dell'incarico, anche per strutture diverse e anche senza continuità temporale, comporta la cancellazione del medico dall'elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente articolo per tre anni.
Responsabilità e risoluzione contrattuale: medico curante incaricato dal Centro di Servizi: nel caso in cui il medico curante sia stato incaricato dal Centro di Servizi su autorizzazione dell'Azienda ULSS, entro 30 giorni antecedenti la scadenza del termine contrattuale del predetto medico, il medico coordinatore operante presso il Centro di Servizi, deve obbligatoriamente trasmettere al Direttore Generale dell'Azienda ULSS, e per conoscenza al legale Rappresentante del Centro di Servizi, una relazione sull'operato professionale del medico incaricato presso il Centro di Servizi.
Per comprovati e oggettivi motivi segnalati dal medico coordinatore, allegando la relativa documentazione acquisita nel rispetto del contraddittorio, il Direttore Generale dell'Azienda ULSS può intimare al Legale Rappresentante del Centro di Servizi la risoluzione anticipata dell'incarico del suddetto medico; aspetto questo che deve essere contemplato nel contratto del suddetto medico sottoscritto con il Centro di Servizi. Le predette disposizioni valgono anche nel caso in cui il medico incaricato fosse già in rapporto diretto con il Centro di Servizi. L'evenienza di due risoluzioni anticipate dell'incarico, disposte secondo la predetta procedura, comporta la cancellazione del medico dall'elenco aziendale di cui al precedente comma 2 del presente articolo per tre anni.
Ambiti di valutazione delle responsabilità: la valutazione dell'attività del medico curante, ai fini dei commi precedenti, dovrà considerare i seguenti aspetti: relazioni con i familiari degli ospiti assistiti, integrazione con l'Unità Operativa Interna (UOI) di cui al successivo articolo 12, relazioni con i colleghi medici curanti operanti nel Centro di Servizi, con il medico coordinatore e con la Direzione del Centro di Servizi, rispetto degli orari concordati e dei riferimenti operativi stabiliti in sede di UOI come indicato dall'articolo 12, fermi restando gli obiettivi di appropriatezza.
Assistenza medica agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa: l'Azienda ULSS estende l'erogazione dell'assistenza medica, così come disciplinata nel presente articolo, anche agli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.
Norma transitoria: i contratti attualmente in essere per l'assistenza medica proseguono fino alla loro scadenza naturale, salvi i necessari adeguamenti di recepimento delle disposizioni di cui al presente accordo contrattuale.
Gli allegati 1 e 2 al presente atto riportano gli schemi tipo da utilizzare per la stipula dei contratti con i medici curanti.

Articolo 6 – Assistenza medico specialistica
Nel rapporto di fattiva collaborazione espresso in premessa e per una migliore e più adeguata promozione della qualità dell'assistenza erogata alle persone non autosufficienti ospiti del Centro di Servizi, l'Azienda ULSS garantisce l'assistenza medico specialistica attraverso le strutture aziendali e il proprio personale dipendente o convenzionato, o attraverso l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati all'interno del *budget* aziendale per la specialistica ambulatoriale. Le prestazioni consistono nelle seguenti:
– prestazioni specialistiche presso il Centro di Servizi quando le stesse non necessitino di particolari dotazioni strumentali di cui il Centro di Servizi non risulti dotato in base agli specifici *standard ex* LR n. 22 del 2002;

– prestazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica strumentale, attivando opportuni e precisi percorsi prioritari e speciali per favorirne l'accesso, e la riduzione al minimo dei tempi di attesa, promuovendo in accordo o su proposta del Centro di Servizi refertazioni per via telematica e servizi di telemedicina.

Le prestazioni specialistiche di cui al comma precedente comprendono gli interventi di igiene dentale e le cure odontoiatriche ai sensi dei provvedimenti DGR n. 1299 del 16/8/2017 e DGR n. 2109 del 19/12/2017 recanti disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica.

Relativamente al trasporto presso i luoghi deputati all'erogazione delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di ricovero per gli ospiti si fa espresso riferimento a quanto disposto dalla DGR n. 1411 del 6/9/2011 recante "*Oneri dei servizi di soccorso e trasporto sanitario. Modifica alla circolare n. 12 del 4/5/1999 di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1490 del 4/5/1999 e n. 1527 del 15/6/2001*".

Qualora ne ricorrano le opportunità, tra l'Azienda ULSS ed il Centro di Servizi e su istanza del medico coordinatore potranno essere stabiliti accordi di assistenza specialistica programmata periodica per la supervisione e consulenza di talune patologie diffuse tra gli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, nei limiti e modalità di cui al precedente comma 1.

Articolo 7 – Attività di riabilitazione

L'attività di riabilitazione all'interno del Centro di Servizi consiste in:

– interventi finalizzati a mantenere gli ospiti nel più alto grado possibile di autosufficienza e/o a prevenirne ulteriori involuzioni, anche a favore di ospiti autosufficienti per i quali sia stato determinato, nell'ambito del programma riabilitativo, il rischio imminente di perdita dell'autosufficienza;
– interventi che comprendono prestazioni atte a ridurre le conseguenze delle menomazioni.

Tutta l'attività di riabilitazione, garantita dall'Azienda ULSS al Centro di Servizi nei termini e nelle modalità previsti dal presente accordo contrattuale, è finalizzata alla attuazione dei programmi terapeutico riabilitativi individuali o di gruppo elaborati dall'Unità Operativa Interna, periodicamente rivisitati, nell'obiettivo di mantenere e sviluppare al massimo i potenziali di autosufficienza degli ospiti.

L'attività di riabilitazione prevista nel presente articolo è garantita dall'Azienda ULSS attraverso il proprio personale dipendente o convenzionato, ovvero attraverso il personale messo a disposizione dal Centro di Servizi o mediante acquisti da erogatori privati accreditati. Il *budget* massimo previsto a carico dell'Azienda ULSS per l'attività di riabilitazione è fissato in 2,10 € per giornata di presenza ospite non autosufficiente.

Il rimborso degli oneri relativi all'attività di riabilitazione sostenuti dal Centro di Servizi avverrà da parte dell'Azienda ULSS in base all'effettivo costo sostenuto, secondo i termini e le modalità previsti dal presente articolo e nei limiti del *budget* massimo di cui al comma precedente.

La diversa articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, d'intesa con il medico coordinatore e in attuazione dei programmi terapeutici e riabilitativi, precisando che, qualora all'interno del Centro di Servizi siano presenti Sezioni Alta Protezione Alzheimer (SAPA) e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, può essere prevista, nell'ambito del *budget* massimo su indicato, la figura dello psicologo psicoterapeuta la cui attività è da intendersi aggiuntiva rispetto a quella prevista negli *standard* dell'area sociale di cui alla DGR n. 84 del 16/1/2007. Nel caso in cui il personale sia messo a disposizione dal Centro di Servizi l'articolazione delle figure riabilitative sarà attuata, tenendo conto anche dei seguenti parametri economici:

– l'attività riabilitativa sarà rimborsata con 1,60 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente, se svolta dal fisioterapista o terapista della riabilitazione, ovvero dallo psicologo psicoterapeuta;
– l'attività logopedica sarà rimborsata con 0,50 €/procapite per giornata di presenza ospite non autosufficiente.

Al fine della determinazione della congruità del servizio si fissano i seguenti parametri:

– n. 1 fisioterapista o terapista della riabilitazione o in alternativa, laddove siano presenti sezioni SAPA e/o nuclei dedicati ad ospiti con decadimento cognitivo, n. 1 psicologo psicoterapeuta ogni 60 ospiti non autosufficienti;
– n. 1 logopedista ogni 200 ospiti non autosufficienti.

Dette figure potranno essere previste in servizio in percentuali inferiori all'unità, precisando che il rimborso sarà erogato in proporzione e complessivamente non potrà mai superare il *budget* massimo previsto a carico dell'Azienda ULSS per l'attività di riabilitazione su indicato.
Ai fini dell'attività di vigilanza e controllo, trattandosi di un rimborso della spesa, si precisa che una unità equivalente di forza lavoro a tempo pieno come sopra determinata è considerata tale laddove abbia effettivamente lavorato per 1.550 ore/anno sia essa persona dipendente o non dipendente.
La richiesta di rimborso all'Azienda ULSS dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell'allegato 4 al presente accordo contrattuale.
L'attività di riabilitazione di cui ai commi precedenti viene garantita dall'Azienda ULSS per la realizzazione dei programmi terapeutico-riabilitativi elaborati dall'UOI; per ciascun programma l'UOI deve prevedere i seguenti elementi:
- anziano/i coinvolto/i nel programma (tipologia e numero);
- definizione del/i problema/i;
- obiettivi del programma;
- tipologia dell'intervento;
- responsabile del programma;
- tempi di programmazione;
- modalità di attuazione del programma;
- verifica.

Per le attività riabilitative previste dal presente articolo l'Azienda ULSS assicura con periodicità costante e attraverso il medico coordinatore, la consulenza fisiatrica o altra figura specialistica presso il Centro di Servizi. I corrispettivi a rimborso dell'attività di riabilitazione indicati ai commi precedenti sono aggiornati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 8 – Erogazione protesi, ortesi ed ausili
L'Azienda ULSS è tenuta a fornire agli ospiti dei Centri di Servizi aventi diritto le protesi, le ortesi e gli ausili personalizzati e quelli di serie adattati contenuti nel nomenclatore allegato 5 al DPCM 12/1/2017.
L'erogazione di tale tipo di prestazioni di assistenza è garantita e, quindi, erogabile agli ospiti sulla base delle seguenti condizioni:
- rientrare tra le categorie degli aventi diritto ai sensi dell'art. 18 del suddetto DPCM;
- dettagliato piano riabilitativo di assistenza individuale in linea con i documenti regionali approvati in materia;
- una diagnosi circostanziata che scaturisca da una completa valutazione multidimensionale;
- prescrizione del dispositivo protesico come parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni che determinano la menomazione o la disabilità, da parte di specialista del SSN competente per disabilità, così come identificati nelle linee di indirizzo regionali in materia;
- indicazione e descrizione del dispositivo medico con il codice ISO identificativo riportato nel nomenclatore tariffario vigente (nomenclatore allegato 5 al DPCM 12/1/2017), tempo di impiego e modalità di controllo/*follow up*, quando previsto.

L'erogazione delle protesi, ortesi ed ausili deve comunque avvenire secondo l'*iter* aziendale di autorizzazione come disciplinato dalla normativa regionale.
Ai fini del contenimento della spesa sanitaria le protesi, ortesi ed ausili di cui ai commi precedenti possono essere forniti direttamente dall'Azienda ULSS. Inoltre, nel caso di fine utilizzo degli ausili a seguito di decesso, trasferimento o altra evenienza, il Centro di Servizi dovrà darne comunicazione all'Azienda ULSS nel termine di 7 giorni dall'evento.
Gli ausili *standard* (ad esempio letti e sponde, ausili per la gestione dell'integrità tessutale, ausili per la deambulazione utilizzabili con un braccio e con due braccia *standard*/non personalizzati, carrozzine *standard*/non personalizzate, ausili per il sollevamento, ausili per il trasferimento, ausili per evacuazione e per lavarsi, per fare il bagno e la doccia) e, più in generale, tutti gli ausili *standard*/non personalizzati sono a carico del Centro di Servizi in virtù delle necessarie dotazioni di cui lo stesso Centro deve essere provvisto per garantire l'assistenza adeguata ai propri ospiti.

Articolo 9 – **Fornitura di farmaci**
L'Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio di farmacia, a favore degli ospiti non autosufficienti accolti nel Centro di Servizi, i farmaci presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale, che aggiornato periodicamente dovrà essere messo a disposizione del/i medico/i curante/i del Centro di Servizi.
Le modalità per l'eventuale ricorso a farmaci non ricompresi nel prontuario terapeutico aziendale o in effettiva e comprovata urgenza, dovranno essere concordate con il servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente, garantendo la tracciabilità delle stesse. Copia delle richieste e dei pareri del servizio farmaceutico dovranno essere conservate e rese disponibili nel corso delle verifiche periodiche previste dall'Azienda ULSS.
Presso il Centro di Servizi tutti i farmaci dovranno essere conservati in appositi armadi, anche informatizzati, e/o frigoriferi allo scopo dedicati. Il carico e lo scarico dei farmaci forniti dovrà essere verificabile da appositi registri o dai diari sanitari degli ospiti.
Laddove all'interno del Centro di Servizi siano accolti ospiti in condizione di autosufficienza, l'Azienda ULSS, ai fini di una ottimizzazione della gestione della logistica nonché della riduzione della spesa farmaceutica, dispone la fornitura di farmaci di fascia A presenti nel Prontuario Terapeutico Aziendale anche per i suddetti ospiti direttamente attraverso il proprio servizio di farmacia.
In casi particolari di comprovata urgenza clinica e previa informazione al medico coordinatore, il medico curante è autorizzato a prescrivere i farmaci necessari, utilizzando il ricettario regionale standardizzato in dotazione e disponendo la fornitura tramite le farmacie territoriali convenzionate. Tali prescrizioni saranno oggetto di apposite verifiche da parte del servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente dell'Azienda ULSS.

Articolo 10 – Fornitura di alimentazione artificiale
L'Azienda ULSS è tenuta a fornire direttamente attraverso il proprio servizio farmaceutico territoriale o ospedaliero competente, i prodotti nutrizionali atti ad una somministrazione enterale e parenterale agli ospiti comprensiva di tutto l'occorrente per la somministrazione (pompe e deflussori), per la quale vi sia comprovata necessità certificata congiuntamente dal medico curante e dal medico coordinatore nell'ambito dei programmi terapeutico-riabilitativi personalizzati; per particolari esigenze il medico coordinatore potrà avvalersi del *team* nutrizionale di cui alla DGR n. 2634 del 1999 e s.m.i.
L'Azienda ULSS è, inoltre, tenuta a fornire gli addensanti per gli ospiti con gravi disfagie affette da malattie neuro-degenerative che ne abbisognano sulla base delle diagnosi del medico curante e avallata dal medico coordinatore, entro i limiti e con le modalità fissate dalla Regione in materia. L'Azienda ULSS, in accordo con il medico coordinatore e sulla base dei propri costi di approvvigionamento, può concordare a favore del Centro di Servizi il rimborso della pari somma della fornitura di addensanti come sopra dovuta, sempre nel rispetto delle modalità prescrittive in materia vigenti in regione dandone chiara evidenza. In tal caso l'acquisto dei prodotti addensanti sarà effettuato dal Centro di Servizi.

Articolo 11 – Erogazione di presidi, dispositivi medici e dispositivi medici monouso
I presidi e dispositivi sanitari minimi erogabili dall'Azienda ULSS a favore degli ospiti non autosufficienti del Centro di Servizi, per tipologia e quantità sono quelli previsti dall'elenco di cui all'allegato 3 al presente accordo. Tale elenco, articolato per le seguenti macroclassi "*dispositivi medico chirurgici*", "*materiali di medicazione*", "*disinfettanti*" e "*varie*", potrà essere variato dalla Giunta Regionale a seguito delle mutate esigenze degli ospiti non autosufficienti accolti nei Centri di Servizi e/o per effetto delle evoluzioni tecnologiche del settore.
L'elenco di cui al comma precedente deve intendersi comprensivo dei dispositivi medici e dei dispositivi medici monouso ricompresi nel nomenclatore allegato 2 del DPCM 12/1/2017 (articolo 11) e presenti nel Repertorio Aziendale dei dispositivi medici dell'Azienda ULSS.
Sono espressamente escluse, per gli ospiti titolari di impegnativa di residenzialità, forniture a carico dell'Azienda ULSS di ausili per assorbenza.
Ulteriori presidi sanitari saranno forniti al Centro di Servizi se approvati dal medico coordinatore purché riconosciuti di provata necessità nell'ambito di programmi terapeutico-riabilitativi specifici del singolo o di più ospiti.

L'Azienda ULSS dovrà garantire la fornitura di quanto richiesto dal Centro di Servizi, di norma entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora l'Azienda ULSS non disponga del materiale previsto nel presente articolo, il Centro di Servizi è autorizzato, previa autorizzazione del medico coordinatore, all'acquisto del materiale non disponibile e alla successiva richiesta di rimborso all'Azienda ULSS.
Laddove, all'interno del Centro Servizi siano accolti ospiti portatori di infezioni da microorganismi multi resistenti, l'Azienda USS assicura al Centro di Servizio la fornitura di materiale monouso, nel rispetto delle tipologie e quantitativi determinati per singolo caso dal medico coordinatore.

Articolo 12 – Unità operativa interna
I programmi assistenziali e terapeutico-riabilitativi all'interno del Centro di Servizi sono messi a punto da un gruppo di lavoro presieduto dal Responsabile del Centro di Servizi o suo delegato, denominato Unità Operativa Interna (UOI) di cui fanno parte:
- il medico coordinatore;
- il medico curante;
- il coordinatore del Centro di Servizi o suo delegato;
- almeno un componente dell'area sociale (psicologo, assistente sociale, educatore professionale, animatore).

Vi fanno parte, altresì, quando il loro intervento è attinente al fabbisogno del caso trattato:
- il terapista della riabilitazione, fisioterapista e/o il logopedista;
- il coordinatore del nucleo ove è accolto l'ospite se previsto dall'organizzazione del Centro di Servizi;
- un infermiere del nucleo ove è accolto l'ospite;
- un addetto all'assistenza del nucleo ove è accolto l'ospite;
- altri specialisti.

Tale gruppo si occupa di:
- valutare in forma multidimensionale l'ospite nella fase di accoglienza;
- recepire la valutazione multidimensionale dell'ospite e fissare le modalità di attuazione del programma assistenziale predisposto dall'UVMD;
- redigere il programma assistenziale e terapeutico-riabilitativo individuale, con le modalità della valutazione multidimensionale e multiprofessionale in tempo congruo ad una osservazione e adattamento della persona nel nuovo ambiente;
- verificare l'efficienza del programma così elaborato.

L'attività dell'UOI deve essere comprovata attraverso la tenuta di un apposito registro anche in formato elettronico.

Articolo 13 – Formazione, aggiornamento e condizioni di reciproco favore
Nel rapporto di collaborazione più volte richiamato, e previ accordi fra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi, il personale dipendente di ciascuna delle parti contraenti potrà accedere con pari dignità a corsi di aggiornamento e di formazione organizzati da ciascuna delle parti, contribuendo *pro quota* ai costi di realizzazione degli eventi.
Il Centro di Servizi e l'Azienda ULSS potranno, inoltre, concordare modalità e condizioni di rimborso *pro quota* anche in materia di visite specialistiche, prelievi e ogni altra prestazione richiesta dal medico del lavoro inerenti agli obblighi derivanti dalle norme che regolano la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Qualora all'interno del Centro di Servizi siano accolti ospiti portatori di infezioni da microorganismi multi-resistenti, l'Azienda ULSS assicura a favore del personale del Centro di Servizi adeguati interventi formativi/informativi attraverso i propri servizi.

Articolo 14 – Aziende ULSS obbligate ai pagamenti e compensazione tra Aziende ULSS
Nel caso in cui presso il Centro di Servizi siano accolti ospiti provenienti da altra Azienda ULSS della regione Veneto, agli stessi verranno garantiti i benefici di cui al presente accordo contrattuale.
Ai fini dell'individuazione dell'Azienda ULSS obbligata ai pagamenti dovuti, si richiama quanto stabilito dai seguenti provvedimenti:

- con riferimento alle quote sanitarie, valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 457 del 27/2/2007, sicché i Centri di Servizi "*regolano i rapporti economici relativi alla quota di rilievo sanitario riconosciuta dalla Regione direttamente con l'Azienda ULSS che ha emesso l'impegnativa di residenzialità*";
- con riferimento ai costi delle prestazioni sanitarie, valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 2356 del 16/12/2013, sicché tali costi fanno carico "*all'Azienda ULSS di nuova residenza a partire dall'anno successivo a quello della variazione di residenza e di aggiornamento dell'anagrafe regionale*", tenuto conto che "*il criterio assunto per l'assegnazione del finanziamento per LEA è quello della popolazione residente al 31/12 dell'anno precedente il riparto*".

Spetterà a questa Azienda ULSS promuovere la compensazione dei costi delle prestazioni sanitarie mediamente sostenuti per l'attuazione del presente accordo contrattuale, all'Azienda ULSS di residenza dell'ospite accolto nel Centro di Servizi.

Articolo 15 – Ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità

L'Azienda ULSS, a seguito di valutazione di convenienza economica, può estendere le modalità di erogazione delle prestazioni previste nel presente accordo contrattuale anche a beneficio degli ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità.

Articolo 16 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme di legge e regolamenti nazionali e regionali in materia, o accordi appositamente sottoscritti tra le parti, nonché a quanto previsto dall'Allegato A alla DGR n. 1438 del 5/9/2017 recante "*Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze, D.lgs. n. 502 del 30/12/1992 e LR n. 22 del 16/8/2002"*.

Articolo 17 – Pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti al Centro di Servizi per le attività e forniture di cui alla presente accordo, sono assicurati dall'Azienda ULSS, obbligata ai sensi del precedente articolo 14, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura/nota di addebito corredata dai documenti giustificativi dell'attività svolta così come previsti dal presente accordo contrattuale.

Articolo 18 – Decorrenza e durata

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione ed è annualmente rinnovato fino alla approvazione di un nuovo schema di accordo contrattuale da parte della Giunta regionale.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Centro di Servizi, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Con riferimento alle variabili che possono intervenire relativamente agli incarichi previsti dall'articolo 5, le stesse saranno regolate da apposita corrispondenza tra i rispettivi rappresentanti legali.

Articolo 19 – Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Centro di Servizi accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012 e successive indicazioni attuative; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR n. 2201 del 6/11/2012 e successive indicazioni attuative.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Centro di Servizi previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Centro di Servizi e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.
L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 20 – Controversie
Eventuali controversie relative all'applicazione o interpretazione del presente accordo contrattuale, quando non risolte a livello locale, utilizzando la valutazione di un organo paritetico, sono sottoposte al giudizio che esprimerà un collegio arbitrale così costituito:
- il Dirigente responsabile della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto o suo delegato in servizio presso la Regione del Veneto con funzione di Presidente del Collegio;
- un membro indicato dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS non dipendente e/o non collaboratore di questa Azienda ULSS;
- un membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi non dipendente e/o non collaboratore del Centro di Servizi stesso o di un altro Centro di Servizi operante in questa Azienda ULSS. Il membro indicato dal Rappresentante Legale del Centro di Servizi può essere scelto dallo stesso anche su indicazione della categoria di appartenenza a condizione che non operi all'interno dei Centri di Servizi di questa Azienda ULSS.

La controversia avanti al Collegio così sopra costituito, è promossa da una delle due parti in forma scritta alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto la quale attiverà il Collegio entro 30 giorni, e il giudizio che sarà inappellabile, dovrà essere espresso dal Collegio entro i successivi 30 giorni.

Articolo 21 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza degli ospiti assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*" e a quanto stabilito dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), nonché da regolamenti aziendali.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del predetto GDPR, il Centro di Servizi è il Responsabile del trattamento ed è il soggetto *"che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento"*, operando in posizione subordinata e mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono). Il Centro di Servizi si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e relativi alla salute, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Letto, firmato e sottoscritto il _____

Il Direttore Generale
dell'Azienda ULSS

_____

Il Rappresentante Legale
del Centro di Servizi

_____

ALLEGATO 1

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____ SITO IN COMUNE DI _____ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO *QUINQUIES* APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N._____ DEL ____

PARTI:

AZIENDA ULSS _____

PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR._____

BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____

Premesso che:

- il Dr. _____ è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS _____ (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi _____ (Centro di Servizi);
- il Dr. _____ dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
- il Dr. _____ dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo contrattuale, in accordo con il Rappresentante Legale del Centro di Servizi, come da nota prot. _____ del _____, allegata quale parte integrante del presente atto;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì dalle ore_____ alle ore_____
Martedì dalle ore_____ alle ore_____
Mercoledì dalle ore_____ alle ore_____
Giovedì dalle ore_____ alle ore_____
Venerdì dalle ore_____ alle ore_____
Sabato dalle ore_____ alle ore_____

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti
Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti all'interno del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni
È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.
La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.
Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.
Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dall'Azienda ULSS.
La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.
Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro
Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che:
- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo secondo i principi dell'A.C.N. per la medicina generale vigente;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico con diploma di formazione specifica in Medicina Generale (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) l'incarico in oggetto configura un rapporto di lavoro autonomo;
- nel caso in cui il medico curante sia un medico dipendente dell'Azienda ULSS l'incarico in oggetto verrà disciplinato sulla base degli specifici istituti contrattuali.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante
La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.
Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale:
- nel caso in cui il medico curante sia un medico di assistenza primaria o un medico di continuità assistenziale (sezioni A e B dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli ospiti in carico al singolo medico non deve superare la quota di 60 unità; eventuali eccedenze fino al limite massimo di 70 ospiti devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore;
- negli altri casi (sezioni C e D dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), il numero degli ospiti in carico al singolo medico non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico
Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.
La corresponsione integrale del predetto corrispettivo è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico
Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico
Il protocollo terapeutico cessa per:
- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative
In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto contrattuale
In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, l'Azienda ULSS, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.
Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS e al Centro di Servizi con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive
Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata
Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12.

Articolo 15 - Copertura Assicurativa
Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dall'Azienda ULSS.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali
Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Letto, firmato e sottoscritto il _____

Il Direttore Generale
dell'Azienda ULSS

_____

Il medico

_____

ALLEGATO 2

OGGETTO: CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO CURANTE DEGLI OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____ DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA _____ E L'ENTE GESTORE DEL CENTRO DI SERVIZI _____ SITO IN COMUNE DI _____ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LR N. 22 DEL 2002 - ARTICOLO 17, COMMA 3 - COSI' COME DISPOSTO DAL D.LGS. N. 502 DEL 1992 ARTICOLO OTTO *QUINQUIES* APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO CON DELIBERAZIONE N._____ DEL ____

PARTI:

CENTRO DI SERVIZI _____

PRESTATORE DEL SERVIZIO: DR._____

BENEFICIARI: OSPITI DEL CENTRO DI SERVIZI _____

Premesso che:

- il Dr. _____ è iscritto nell'elenco aziendale dei medici disponibili all'incarico di medico curante istituito dall'Azienda ULSS _____ (Azienda ULSS) ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale sottoscritto tra la medesima Azienda ULSS e l'Ente gestore del Centro di Servizi _____ (Centro di Servizi);
- il Dr. _____ dichiara di aver preso attenta visione dell'accordo contrattuale sottoscritto tra l'Azienda ULSS e il Centro di Servizi (accordo contrattuale), allegato quale parte integrante del presente atto, in particolare di quanto disposto dall'articolo 5 dello stesso accordo anche in materia di revoca dell'incarico qui conferito e di accettarlo in ogni sua parte;
- il Dr. _____ dichiara di aver concordato con il Centro di Servizi l'orario di accesso funzionale all'organizzazione dello stesso ritenendolo compatibile con l'attività professionale svolta al di fuori di questo orario e nel rispetto delle norme vigenti in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
- l'incarico regolato dal presente contratto è disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1 dell'accordo contrattuale, su autorizzazione del Direttore generale dell'Azienda ULSS, come da nota prot. _____ del _____, allegata quale parte integrante del presente atto;

Si conviene quanto segue

Articolo 1 - Compiti

I compiti del medico curante (medico) incaricato ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo contrattuale consistono in attività di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione, in particolare il medico:

- effettua, previa visione della Scheda di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (SVAMA), al primo accesso al Centro di Servizi, la prima visita medica generale dell'ospite e attiva il diario clinico dello stesso nelle forme, modalità e strumenti in uso presso il Centro di Servizi e programma il primo incontro informativo e di conoscenza con il familiare di riferimento per poi successivamente promuovere un contatto, anche di sola natura telefonica, con il precedente medico curante dell'ospite;

- dispone la visita medica generale periodica dell'ospite non autosufficiente durante tutta la permanenza nel Centro di Servizi con cadenza minima mensile e, comunque, immediata ad ogni richiesta del personale infermieristico;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, gli accertamenti diagnostici e le visite specialistiche;
- prescrive, secondo le indicazioni dell'Azienda ULSS formulate nel rispetto degli indirizzi regionali in materia, i farmaci e i dispositivi medici da utilizzare ivi compresi i presidi atti all'eventuale contenzione;
- rileva il bisogno di protesi, ortesi o ausili per l'ospite rinviandone la prescrizione allo/agli specialisti individuati dall'Azienda ULSS in base agli indirizzi regionali in materia;
- provvede al rilascio di certificazioni ai sensi della normativa vigente;
- compila il diario clinico e tiene il suo costante aggiornamento (annotazione di interventi, visite, ricoveri, considerazioni cliniche, accertamenti diagnostici richiesti, visite specialistiche, eventuali altre indicazioni utili);
- partecipa all'Unità Operativa Interna per la predisposizione, attivazione e aggiornamento di programmi individuali;
- collabora con il personale del Centro di Servizi, con particolare riferimento alle indicazioni sulla effettuazione delle terapie prescritte, sia ordinarie che al bisogno ed in casi di particolare necessità, lascia indicazioni scritte per i colleghi di continuità assistenziale chiamati se del caso durante l'orario di copertura loro affidato (ore notturne, prefestive e festive);
- periodicamente si rapporta con i/il familiare/i di riferimento dell'ospite;
- provvede all'evasione di eventuali richieste di flussi informativi formulate dall'Azienda ULSS, nelle modalità e forme dalla stessa previste;
- si rapporta con la struttura ospedaliera in caso di ricovero dell'ospite;
- si rapporta periodicamente con il medico coordinatore di cui all'articolo 4 dell'accordo contrattuale su richiamato;
- si rapporta almeno una volta al semestre con il responsabile del Centro di Servizi;
- partecipa agli eventi formativi e di aggiornamento promossi dal Centro di Servizi.

Articolo 2 - Orario

Gli orari di presenza del medico sono stabiliti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale.

Il medico è tenuto al rispetto degli orari e alla rilevazione dell'orario di presenza giornaliera con sistemi automatizzati o, in assenza, diversamente autorizzati dal medico coordinatore.

La presenza giornaliera preventivamente concordata con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore, in rapporto agli ospiti massimi assegnabili risulta la seguente:

Lunedì dalle ore_____ alle ore_____
Martedì dalle ore_____ alle ore_____
Mercoledì dalle ore_____ alle ore_____
Giovedì dalle ore_____ alle ore_____
Venerdì dalle ore_____ alle ore_____
Sabato dalle ore_____ alle ore_____

Variazioni di orario rispetto a quanto qui previsto, compreso l'accesso nella giornata di sabato, possono essere attuate solo se concordate con il Centro di Servizi, sentito il medico coordinatore.

Resta inteso che nel caso in cui all'interno del Centro di Servizi operino più medici, sulla base delle indicazioni del medico coordinatore, l'orario di cui sopra potrà essere modificato al fine di assicurare con gli altri medici di avere la massima copertura medica nell'arco della giornata.

Il medico assicura la propria disponibilità al Centro di Servizi nel caso di esigenze specifiche.

Articolo 3 - Rapporti con il personale della struttura

Non sussistono rapporti gerarchici tra il medico e il personale del Centro di Servizi. Quest'ultimo è, comunque, tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di carattere sanitario impartite dal medico a favore degli ospiti.

Articolo 4 - Divieti
Il medico riconosce il divieto di ricevere informatori farmaceutici e propri assistiti esterni durante l'orario di presenza all'interno del Centro di Servizi.
Il medico riconosce, inoltre, i seguenti ulteriori divieti: di accedere ai sistemi informatici/informativi dell'Azienda ULSS e di utilizzare il ricettario regionale standardizzato messo a sua disposizione per effettuare prescrizioni a favore di persone diverse dagli ospiti del Centro di Servizi.

Articolo 5 - Assenze e sostituzioni
È ammessa la sostituzione soltanto nel periodo di ferie o malattia del titolare dell'incarico o nel caso di giustificati impedimenti dello stesso.
La comunicazione di assenze dal Centro di Servizi rispetto all'orario concordato va fatta, di regola, con congruo anticipo (almeno tre giorni prima), per iscritto se i giorni di assenza sono superiori a tre, anche verbalmente per assenze di durata inferiore.
Contestualmente alla comunicazione dell'assenza al Centro di Servizi, va indicato il nominativo del medico sostituto, il quale dovrà garantire l'orario del medico curante sostituito.
Eventuali assenze che non risultassero copribili con un medico sostituto dovranno essere comunicate da parte del medico curante al medico coordinatore e al Centro di Servizi con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. In tal caso la sostituzione sarà assicurata dal Centro di Servizi.
La presenza del sostituto non potrà eccedere il 20% della presenza complessiva annuale, ad esclusione dei giorni di malattia, pena la decadenza del titolare dall'incarico conferito.
Eventuali periodi di sostituzione oltre il 20% che si rendessero necessari per altre motivate necessità dovranno essere preventivamente accettate dal Centro di Servizi e dal medico coordinatore.

Articolo 6 - Rapporto di lavoro
Fermo quanto previsto dal presente contratto, si precisa che l'incarico in oggetto (ad un medico della sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale) configura un rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 7 - Ripartizione degli ospiti per medico curante
La ripartizione degli ospiti in carico a ciascun medico, disposta dal Centro di Servizi d'intesa con il medico coordinatore, deve tener conto sia dell'eventuale presenza di più medici all'interno della struttura, anche con diverse forme di incarico come previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, sia dell'organizzazione dell'assistenza per nuclei, nonché delle disposizioni di cui al precedente articolo 2 volte ad assicurare la massima copertura medica nell'arco della giornata.
Fermo lo *standard* minimo di riferimento, di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale, il numero degli ospiti in carico al singolo medico (sezione E dell'elenco di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale), tenuto conto delle tipologie contrattuali, non deve superare il limite massimo di 120 ospiti, eventuali eccedenze rispetto a tale limite sono possibili per un periodo non superiore a 30 giorni e devono essere motivatamente autorizzate dal medico coordinatore.

Articolo 8 - Trattamento economico
Il corrispettivo economico del medico è stabilito nel limite previsto dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti, ed è comprensivo anche di eventuali prestazioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 1.
La corresponsione integrale del predetto corrispettivo, è subordinata all'effettività degli accessi giornalieri del medico presso il Centro di Servizi ed al rispetto dell'impegno di presenza oraria. In caso contrario il corrispettivo viene ridotto in misura proporzionale al numero delle ore non prestate, salva eventuale risoluzione del presente contratto, in caso di persistente inadempimento.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, in misura pari a quanto riconosciuto dall'Azienda ULSS ai sensi del comma precedente, entro il mese successivo alla comunicazione da parte del Centro di Servizi all'Azienda ULSS dei tabulati orari e riepilogativi delle presenze controfirmati dal medico coordinatore.

Articolo 9 - Cause di sospensione del protocollo terapeutico
Il protocollo terapeutico viene sospeso durante i periodi di ricovero ospedaliero dell'assistito con conseguente riduzione del trattamento economico per il periodo stesso.

Articolo 10 - Cessazione del protocollo terapeutico
Il protocollo terapeutico cessa per:
- decesso dell'assistito;
- dimissione definitiva dell'ospite;
- cambio del medico richiesto dall'ospite o da chi ne tutela gli interessi.

Articolo 11 - Controversie interpretative
In sede di applicazione del presente contratto eventuali controversie, sono risolte a livello locale secondo gli istituti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che l'Azienda ULSS è esentata da qualsiasi responsabilità, anche economica, che ne dovesse risultare.

Articolo 12 - Risoluzione del rapporto
In caso di accertata violazione del presente contratto da parte del medico, il Centro di Servizi, nelle modalità e forme previste dall'articolo 5 dell'accordo contrattuale, ha facoltà di risolvere il rapporto instaurato con il medico in base al presente contratto.
Qualora il medico incaricato intenda interrompere l'attività prima della scadenza contrattuale deve darne preventiva comunicazione al Centro di Servizi e all'Azienda ULSS con un preavviso di almeno 60 giorni, a meno di cause di forza maggiore, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 13 - Prestazioni Aggiuntive
Eventuali prestazioni professionali aggiuntive di quelle già previste nel presente contratto potranno essere oggetto di accordo tra il Centro di Servizi e il medico senza che ciò comporti oneri a carico dell'Azienda ULSS.

Articolo 14 - Durata
Il presente contratto decorre dalla data della firma e cessa di fatto e di diritto dopo 12 mesi, e può essere annualmente rinnovato per pari durata salvo quanto previsto all'articolo 12 e salvo quanto previsto negli eventuali accordi tra il Centro di Servizi e il medico di cui al successivo articolo 17 rubricato "*Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS*".

Articolo 15 - Copertura Assicurativa
Con la firma del presente contratto il medico dichiara di essere in possesso di adeguata polizza assicurativa rapportata all'incarico di medico curante anche con riferimento a quanto disposto dalla legge 8/3/2017, n. 24 recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*". Tale polizza viene allegata al presente contratto quale parte integrante dello stesso ed è ritenuta congrua dal Centro di Servizi.

Articolo 16 - Tutela dei dati personali
Il medico si impegna a tutelare la riservatezza degli assistiti ai sensi dell'art. 5 della legge 5/6/1990, n. 135 recante "*Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all'AIDS*", e dal Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR), e di rispettare le disposizioni in vigore presso il Centro di Servizi attuative del predetto Regolamento 2016/679/UE.

Articolo 17 - Altri accordi senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda ULSS

Il Centro di Servizi e il medico possono prevedere accordi specifici finalizzati ad ottimizzare i livelli prestazionali, disponendo espressamente che gli accordi qui previsti non comportino oneri diretti od indiretti a carico dell'Azienda ULSS e a condizione che questi non comporti una riduzione dei parametri minimi di assistenza medica di cui all'articolo 2 del presente contratto, fatta salva ogni disposizione di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale anche in materia di revoca dell'incarico conferito con il presente atto.

Letto, firmato e sottoscritto il _____

Il Rappresentante Legale
del Centro di Servizi
_____

Il medico
_____

ALLEGATO A alla Dgr n. 1231 del 14 agosto 2018

ALLEGATO 3

ELENCO DEI PRESIDI SANITARI EROGABILI DALL'AZIENDA ULSS

DISPOSITIVI MEDICO CHIRURGICI	MATERIALI DI MEDICAZIONE	DISINFETTANTI	VARIE
- aghi cannula - aghi farfalla - aghi monouso - tappi eparinati - bisturi monouso - pinza chirurgica - pinza anatomica - pinza cotton - pinza auricolare - cannule nasali per ossigenoterapia - cannule orofaringee - cannule tracheali - catetere Foley - catetere Foley in silicone - catetere Nelaton - deflussori - sacche urinarie da letto sterili - sacche urinarie da gamba sterili - sonde per aspirazione endotracheale - set per aerosolterapia - schizzettoni plastica - siringhe monouso (cc 2,5, cc 5, cc 10, cc 20, cc 50) - siringhe da insulina - sonde per alimentazione - sonde gastriche - sonde rettali - sondini uretrali - tappi per cateteri - tubi endotracheali - tubi di drenaggio - drenaggi in silastic - sfigmomanometri - stetoscopi - termometri clinici - termometri digitali - guanti in politilene - guanti in vinile misure varie - guanti in vinile sterile - ossigenoterapia in forma liquida e gassosa - occhiali per ossigenoterapia + gorgogliatore O2 - mascherine per ossigenoterapia - fili di sutura con ago atraumatico catgut 3/4/5/zeri - supramide	- bende elastiche - bende orlate - cerottini medicali - cerotti in rotolo - compresse oculari - cotone idrofilo F.U. - garza sterile in compresse - garza idrofila tagliata - rete elastica - steristrip - tamponi nasali - tallonerie per prevenzione del decubito - fixomul strech (varie misure) - steriline (rotoli per sterilizzazione) - bendaggi a base di idrocolloidi - granuli a base di idrocolloidi - garze medicate e lodoformiche	- per la cute - per strumenti secondo protocolli in uso - per attrezzature - acqua ossigenata	- presidi sanitari destinati a pazienti stomizzati - abbassalingua sterile - alcool mentolato - lacci emostatici - diagnostici rapidi per la determinazione della glicosuria, chetonuria e glicemia - pasta hofman - borotalco mentolato - ghiaccio istantaneo - caldo istantaneo - contenitori per R.O.T. - buste o equivalenti per sterilizzazione ferri e garze

ALLEGATO A alla Dgr n. 1231 del 14 agosto 2018

ALLEGATO 4

MODALITA' PER LA RICHIESTA DEI CORRISPETTIVI E DEI RIMBORSI

La rendicontazione periodica delle giornate di presenza equivalenti ai fini **del pagamento delle impegnative/quote di rilievo sanitario** dovrà trovare riscontro in una documentazione contenente:	La rendicontazione periodica per il rimborso dei costi relativi alle **attività di riabilitazione** di cui all'articolo 7 dell'accordo contrattuale dovrà trovare riscontro in una documentazione contenente i dati corrispondenti a quelli rendicontati per il rimborso delle impegnative/quote o tariffe di rilievo sanitario:
– cognome e nome ospite – codice udo – nome del medico curante – periodo di riferimento – tipologia di impegnativa/quota o tariffa – codice fiscale – tessera sanitaria – data di ingresso – data di uscita o cessazione del diritto all'impegnativa – numero giornate di presenza – valore dell'impegnativa/quota o tariffa assegnata al singolo utente – totale importo giornate di presenza – numero giornate di assenza per ricovero ospedaliero – numero giornate di assenza per motivi diversi dal ricovero – totale giornate di assenza – valore dell'impegnativa/quota o tariffa assegnata all'utente per assenze – totale importo giornate di assenza – firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'unità di offerta o suo delegato. L'azienda ULSS avvalendosi dei flussi FAR provvederà alla verifica della congruità della richiesta di pagamento fatta dal Centro di Servizi.	– numero giornate di presenza – numero giornate di assenza per ricovero ospedaliero – numero giornate di assenza per motivi diversi dal ricovero – calcolo dell'importo di rimborso per l'attività fisioterapista (gg presenza x quota di rimborso giornaliera) – calcolo dell'importo di rimborso per l'attività di psicologo (gg presenza x quota di rimborso giornaliera) – calcolo dell'importo di rimborso per l'attività di psicologo (gg presenza x quota di rimborso giornaliera) – prova del costo realmente sostenuto dal Centro di Servizi – importo chiesto a rimborso – firma del legale rappresentante dell'ente gestore dell'unità di offerta o suo delegato. L'azienda ULSS avvalendosi dei flussi FAR provvederà alla verifica della congruità della richiesta di rimborso fatta dal Centro di Servizi precisando che l'importo ammesso a rimborso non potrà mai essere superiore al costo realmente sostenuto dall'ente.

Informazioni necessarie per la rendicontazione periodica delle presenze dei **medici curanti** di cui all'articolo 5 dell'accordo contrattuale ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti dovrà trovare riferimento ad una documentazione che dovrà contenere:
– elenco nominativo degli ospiti in carico al singolo medico curante – tabulati contenenti il dettaglio delle ore giornaliere di presenza del medico nel Centro di Servizi con esposte la data, l'ora di entrata e di uscita dal servizio